

Pena di morte e grazia sovrana nel Regno Lombardo-Veneto (1816-1848)

Francesca Brunet
Matrikelnummer: 0719182

DISSERTATION

eingereicht im Rahmen des
Internationalen Graduiertenkollegs
„Politische Kommunikation von der Antike bis ins 20. Jahrhundert“

Doktoratsstudium der Philosophie
Dissertationsgebiet: Geschichte

an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie

und an der Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Lettere e Filosofia

Erste Betreuerin: o. Univ.-Prof. Dr. Brigitte Mazohl
Zweiter Betreuer: Prof. Marco Bellabarba

Innsbruck, Oktober 2013

INDICE

Abbreviazioni	p. 1
INTRODUZIONE	p. 3
PRIMA PARTE: NORMA	p. 17
Capitolo 1.	
Condanne capitali e concessioni di grazia: un profilo normativo, processuale, istituzionale	p. 19
1. La sistemazione normativa della pena capitale e della grazia nel codice penale del 1803	p. 20
2. Il Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia. Note istituzionali	p. 26
3. Iter procedurale di una sentenza capitale	p. 42
4. Pubblicazione della condanna ed esecuzione della pena: un caso vicentino	p. 55
SECONDA PARTE: TEORIA	p. 65
Capitolo 2.	
La comunicazione giuridica della grazia e della pena di morte	p. 67
1. Introduzione	p. 68
2. Produzione, traduzione e circolazione di opere giuridiche nel Regno Lombardo-Veneto	p. 69
3. Le giustificazioni della pena di morte	p. 82
4. La sistemazione concettuale della grazia	p. 90
5. Illecite promesse di mitigazione	p. 96
TERZA PARTE: PRASSI	p. 103
Capitolo 3.	
Condanne capitali e grazie nei processi per delitti comuni	p. 105
1. Introduzione. Il contesto territoriale e criminale	p. 106
2. Subire la pena «ad altrui esempio»: la funzione pubblica delle esecuzioni capitali	p. 116
3. Un «problema da sciogliere». La grazia come strumento riequilibratore della gerarchia giudiziaria: sui delitti di uccisione ed omicidio	p. 120

4. La grazia come sistematico correttivo del codice: sulla falsificazione delle carte di pubblico credito	p. 123
5. I falsificatori di Milano	p. 124
6. Suppliche e mitigazioni: la comunicazione mediata tra supplicante e sovrano	p. 127
7. La causa attenuante degli «stimoli più patetici: onore, amore, gelosia, interesse»	p. 132
8. Le donne nel processo: il genere degli imputati e delle vittime nelle considerazioni del Senato	p. 134
9. Il ruolo della grazia nel rapporto tra disordini mentali e imputabilità	p. 141
10. «Un anima nera come la fuligine»: per un ritratto del criminale irriducibile	p. 145
11. Conclusioni	p. 153

Capitolo 4.

Condanne capitali e grazie nei processi per alto tradimento p. 155

1. Premessa. Un'opinione «trop propagée en Italie»: su un articolo del «Constitutionnel» e le preoccupazioni di Vienna e di Milano	p. 156
2. Il delitto politico nel Lombardo-Veneto del <i>Vormärz</i> : osservazioni legislative, giuridiche e giudiziarie	p. 158
2. 1. <i>Per una definizione di alto tradimento</i>	p. 158
2. 2. <i>Il movimento settario clandestino nel Lombardo-Veneto: consistenza quantitativa delle sentenze capitali e delle grazie</i>	p. 161
2. 3. <i>Profilo giudiziario e centralità della grazia</i>	p. 171
2. 4. <i>Gli organi inquirenti e giudicanti</i>	p. 176
2. 5. <i>Omogeneità del trattamento giudiziario delle sette</i>	p. 180
2. 6. <i>Una prospettiva comparativa</i>	p. 183
3. L'ombra lunga dell'«epoca infausta della Francese Rivoluzione»: il rigore dei primi processi, opinione pubblica e grazia	p. 186
4. Giovani e inesperti	p. 197
5. La comunicazione pubblica delle sentenze e il ruolo delle gazzette	p. 202
6. Le sentenze contro gli aderenti alla Giovine Italia e la prima amnistia generale	p. 216
7. La «sovrumana virtù» che «pone in oblio il passato»: l'amnistia del 1838	p. 220
8. Conclusioni. L'arte politica di «saper combinare rigore e clemenza»	p. 226

Capitolo 5.

Il giudizio statario p. 229

1. Introduzione, ovvero: problemi di coerenza, fratture e continuità	p. 230
2. Normativa, applicazioni, competenze e termini	p. 233
3. I protocolli di consiglio del Senato Lombardo-Veneto: una premessa sulle fonti	p. 240
4. Il giudizio statario in Lombardia	p. 244
5. Un errore giudiziario a Botticino	p. 254
6. Ulteriori interventi di dissenso	p. 262
7. Conclusioni	p. 268

ALCUNE RIFLESSIONI A MARGINE	p. 271
------------------------------	--------

Fonti e bibliografia

- | | |
|--|--------|
| 1. Archivi, fondi e serie archivistiche | p. 275 |
| 2. Raccolte legislative | p. 275 |
| 3. Altre fonti normative e codicistiche | p. 276 |
| 4. <i>Schematismen</i> , almanacchi e manuali | p. 278 |
| 5. Periodici e quotidiani coevi | p. 279 |
| 6. Testi giuridici e statistici, saggi e commentari al codice penale | p. 279 |
| 7. Memorie, cronache e pamphlet coevi, carteggi editi, letteratura d'occasione | p. 281 |
| 8. Bibliografia | p. 285 |
| | p. 286 |

ABBREVIAZIONI

Avvertenza: per le abbreviazioni di archivi, fondi e serie archivistiche, delle fonti normative a stampa e degli *Schematismen* si rimanda alla sezione *Fonti e bibliografia*.

art./artt.: articolo/articoli

b./bb.: busta/buste

Bd.: Band

Cp: Codice penale

ed.: edizione

fasc./fasc.: fascicolo/fascicoli

Fasz.: Faszikel

K: Karton

Ms.: manoscritto

Pz./Pzz.: pezza/pezze

s. d.: senza data

s. t.: senza titolo

s. v.: *sub vocis*

sr.: Sovrana risoluzione

Trad. it.: traduzione italiana

vol./voll.: volume/volumi

INTRODUZIONE

1.

Riferendosi ai processi contro la Carboneria bresciana dei primi anni Venti del XIX secolo – ma l’osservazione può senz’altro estendersi a qualsiasi attività giudiziaria di uno Stato – lo storico del diritto Aldo Andrea Cassi rileva come tali procedimenti penali e le sentenze ad essi conseguenti costituissero «lo strumento di applicazione della norma nel tessuto connettivo dell’ordinamento giuridico [...]; essi rappresentano il *trait d’union*, o viceversa lo iato, che unisce, o separa, la norma codificata e la sua applicazione nella effettualità della vita giuridica»¹.

Entro la cornice tematica e teorica del dottorato internazionale «Comunicazione politica dall’antichità al XX secolo», la mia attenzione, nell’ambito di un più ampio interesse per lo studio delle province italiane dell’impero austriaco nel corso del *Vormärz*², si è rivolta verso un punto di osservazione peculiare e per certi versi privilegiato di questo *trait d’union* – o, appunto, iato – tra norma e prassi, teoria giuridica e applicazione del diritto, ma anche tra Stato e società: vale a dire, quella “strana creatura” dalla natura sfuggente, a metà strada tra diritto e politica, che è il potere di grazia.

Alcune considerazioni preliminari hanno fin dal principio orientato e stimolato la ricerca. Innanzitutto, lo *jus aggratiandi* andava collocato all’interno di una sorta di “campo di tensione”: la potestà di clemenza, in linea teorica, poteva essere arbitrariamente esercitata dall’imperatore, in nome della sua posizione istituzionale che lo riconosceva titolare di tutte le

¹ A. A. Cassi, *Negare l’evidenza e aver salva la vita. Codice penale e tribunali speciali nei processi contro la Carboneria bresciana*, in *L’ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa. Atti del convegno internazionale, Pavia 11-12 ottobre 2002*, a cura di P. Caroni, E. Dezza, Padova, Cedam, 2006, pp. 317-337: 321.

² Uso questa categoria, mutuata dalla storiografia di lingua tedesca, includendo l’intero periodo 1815-1848, nonostante la specificazione di Hans Heiss e Thomas Götz secondo i quali, più esattamente, per *Vormärz* – metafora temporale evocante il sottterraneo emergere di un risveglio nazionale e borghese – dovrebbe intendersi il “lungo decennio” che precede il 1848 (dal 1830), mentre il periodo antecedente (1815-1829), segnato dal tentativo dei governi europei di instaurare nel continente un ordine stabile nella politica interna ed estera, andrebbe compreso entro concetto di *Restauration* (H. Heiss, T. Götz, *Am Rand der Revolution, Tirol 1848/49*, Wien-Bozen, Folio Verlag, 1998, pp. 13-14). La periodizzazione della categoria di *Restauration* è così definita già da Walter Maturi, *Restauration*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, vol. XXIX, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 1936, pp. 126-127. Per una panoramica storiografica sul tema si rimanda a R. Pozzi, *Restauration*, in *Storia d’Europa* vol. II, a cura di B. Bongiovanni, G. C. Jocteau, N. Tranfaglia, Firenze, La Nuova Italia, 1980, pp. 897-912.

funzioni pubbliche dello Stato, quindi conseguentemente abilitato ad intervenire con atti generali o particolari nell'esercizio di esse³; un retaggio, questo, della giustizia di antico regime che si inseriva nel solco di una tradizionale concezione del perdono e, in generale, della risoluzione dei conflitti, fortemente caratterizzata da implicazioni religiose⁴. Allo stesso tempo, tale prerogativa sovrana era tuttavia normata dal codice penale e, come ha rivelato la prassi desumibile dalle fonti giudiziarie, implicitamente ben delimitata. Questo dualismo riflette la natura stessa dell'impero, contemporaneamente monarchia assoluta (quantomeno sul piano teorico, essendo l'assolutismo austriaco effettivamente segnato da una certa problematicità⁵) e Stato di diritto poiché dotato di un organico sistema codicistico⁶.

Secondariamente, l'esercizio della grazia andava posto in relazione "biunivoca" con la specificità sociale, politica, istituzionale e giuridica del contesto in cui esso trovava applicazione. Le politiche e le strategie di repressione, punizione e clemenza rispecchiano infatti le modalità attraverso le quali il potere comunica con la società⁷, ma informano anche su come la società comunichi con il potere: una premessa teorica e metodologica che rimanda all'approccio di Mario Sbriccoli, secondo il quale il diritto penale, riflettendo determinati "segni" del contesto sociale e politico in cui viene esercitato, è allo stesso tempo da esso condizionato⁸.

Quello che intendevo verificare era insomma la natura del diritto di grazia in un periodo di transizione, per certi versi a cavaliere tra antico e nuovo regime; individuando le tracce tradizionali o, al contrario, la configurazione moderna che caratterizzavano l'istituto della grazia nella sua collocazione giuridica e nel suo uso politico.

La mia attenzione era quindi dapprima orientata verso ciò che può essere riassunto nelle seguenti questioni: in che modo e con quali eventuali frizioni la grazia si inseriva all'interno di una procedura penale di tipo inquisitorio, e come si coniugava tale arbitrario

³ G. Zagrebelsky, *Grazia. Diritto costituzionale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 757-771: 757.

⁴ Su questo tema si veda O. Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 2007 e A. Prospero, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino, Einaudi, 2008, soprattutto pp. 81-131.

⁵ B. Mazohl-Wallnig, *Ordinamento centrale e amministrazioni locali: burocrazia austriaca nella tensione tra interessi statali e interessi locali. La provincia di Verona 1848-1859*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto. Atti del convegno di Conegliano organizzato in collaborazione con l'Associazione Italia-Austria, 20-23 settembre 1979*, Conegliano, Comune di Conegliano, 1981, pp. 27-37: 28.

⁶ Cfr. C. Ghisalberti, *Giustizia e ordinamento giuridico*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca*, pp. 139-152, e Id., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 212-215.

⁷ Si veda a questo proposito l'analisi di M. R. Damaška, *The faces of justice and state authority. A comparative approach to the legal process*, New Haven, Yale University, 1986 [Trad. it.: *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna, Il Mulino, 1991].

⁸ M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro*, a cura di P. Grossi, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 127-148: 142.

provvedimento con la rigidità del codice penale in materia di comminazione delle pene; quali erano i suoi significati e i suoi scopi politici, giuridici e sociali; in che misura la gerarchia giudiziaria veniva attenuata dall'intervento del sovrano e in che misura ne era invece mediatrice; quale ruolo giocavano le contingenze politiche e sociali delle province lombarde e venete all'interno del processo di concessione della grazia; come veniva giustificato, sul piano dell'elaborazione dottrinale, il suo esercizio e come si intersecava tale prospettiva teorica con la prassi; con quale linguaggio e attraverso quali mezzi venivano, infine, comunicate le sentenze e i provvedimenti di clemenza, il momento più marcatamente pubblico, «trasparente» del procedimento penale, in contrasto con l'«opacità» della segretezza istruttoria⁹.

Nella necessità di circoscrivere il campo di indagine all'interno di una mole corposa di materiale, la ricerca si è specialmente rivolta ad un peculiare tipo di grazia, ossia quella atta a commutare le pene di morte in pene detentive.

Le ragioni di questa scelta sono molteplici. Innanzitutto, i processi penali conclusi con una condanna capitale richiedevano – lo si vedrà nel dettaglio nel primo capitolo – il vaglio ed il giudizio di tutte e tre le istanze attraverso le quali si strutturava l'amministrazione giudiziaria austriaca, percorrendone quindi l'intera piramide gerarchica: conseguentemente, questi casi mettono più che mai in luce l'iter processuale stesso ed i rapporti di forza intercorrenti tra i diversi gradi della magistratura del Regno Lombardo-Veneto.

In secondo luogo, le grazie concesse ai condannati a morte seguivano una procedura particolare, che vale la pena di anticipare: erano i tribunali stessi che si facevano carico, per legge, dell'eventuale proposta di commutazione graziosa delle pene capitali (diversamente da quanto avveniva per altre forme di grazia che pur sono state prese in considerazione, come le amnistie, concesse su iniziativa del sovrano, o le riduzioni delle pene detentive, richieste per mezzo di suppliche dal condannato o da chi per lui). Le sentenze capitali venivano infatti inviate *ex officio* e prima della loro pubblicazione, unitamente al parere della terza istanza giudiziaria, all'imperatore, il quale aveva appunto il diritto di confermarle o commutarle in una pena detentiva. Dal processo di richiesta di grazia era quindi totalmente escluso il condannato, che rimaneva all'oscuro del proprio destino sino alla pubblicazione, a quel punto inderogabile, della sentenza. Questo automatismo permetteva quindi ai tribunali e,

⁹ L'efficace metafora visiva dell'opacità del procedimento penale – in contrasto con la trasparenza dell'esecuzione della sentenza e della sua lettura – è proposta da G. Baronti, *La morte in piazza. Opacità della giustizia, ambiguità del boia e trasparenza del patibolo in età moderna*, Lecce, Argo, 2000.

specialmente, alla terza istanza, di utilizzare la proposta di grazia come strumento correttivo per mitigare una sentenza capitale nel momento stesso in cui la si irrogava; di regolare, in altri termini, l'esercizio della pena di morte. Ed è proprio su questa funzione "regolatrice" dei provvedimenti di clemenza che si è concentrato il mio interesse.

Le pene capitali, infine, coinvolgevano immediatamente l'aspetto pubblico del diritto penale, poiché solo esse venivano pubblicamente eseguite; ciò di cui dovevano necessariamente tenere conto anche i tribunali, allorché condannavano a morte proponendo, o sconsigliando, la grazia. La documentazione relativa ai processi capitali (relazioni, verbali, notificazioni, articoli) ha quindi permesso di mettere a fuoco un aspetto della ricerca che mi stava particolarmente a cuore, vale a dire il rapporto – non sempre risolto in una sintesi coerente – tra la segretezza da "antico regime" del diritto penale e la "moderna" necessità della sua comunicazione.

Da questo argomento specifico, la ricerca si è inevitabilmente estesa ad una serie di ulteriori aspetti contestuali. Quello che era l'oggetto di studio è diventato pure chiave di lettura, strumento di analisi e interpretazione; terreno sul quale, in qualche modo, mettere alla prova alcuni nodi fondamentali del diritto e della politica austriaca nel Lombardo-Veneto. Il discorso giuridico e normativo su una materia delicata quale la pena di morte, la sua effettiva prassi e la possibilità di correggerla attraverso i provvedimenti di clemenza, ad esempio, hanno aperto il discorso alla più ampia questione del rapporto tra giudice e norma codificata; un rapporto di apparente sudditanza del primo rispetto alla seconda, le cui sfumature vengono evidenziate molto chiaramente dai processi che si concludono con una sentenza capitale. L'analisi della pena di morte nel suo utilizzo ordinario e straordinario ha coinvolto necessariamente il problema della gestione della criminalità e dei mezzi punitivi e repressivi più adeguati per arginarla, nonché le modalità con cui la classe giudiziaria interpretava e comunicava, nei suoi rapporti all'imperatore, le instabilità sociali e politiche delle province lombarde e venete. Allo stesso tempo, lo studio degli organi giudiziari coinvolti nel processo di concessione di grazia ha reso opportuno da una parte analizzare la composizione linguistica e territoriale dei tribunali stessi; dall'altra ricostruire i rapporti verticali ed orizzontali tra i tribunali locali e i dicasteri centrali viennesi. L'indagine sulla sistemazione giuridica e concettuale della grazia e della pena di morte – ossia il modo in cui questi temi venivano trattati e giustificati nei commentari al codice e nelle opere giuridiche – ha suggerito di studiare, più ampiamente, l'ambito della circolazione delle riviste e dei trattati giuridici, della loro produzione o traduzione dal tedesco, nel Regno Lombardo-Veneto. O ancora, le

motivazioni che stanno alla base delle commutazioni delle sentenze capitali non possono essere comprese senza affrontare il problematico e controverso rapporto tra le autorità politiche e giudiziarie ed il pubblico. Se un aspetto importante della clemenza sovrana è lo sbilanciamento della relazione in essa generata – che, secondo Karl Härter, si articola tra due soggetti diseguali nel quale «il più forte accorda la grazia a chi gli si assoggetta»¹⁰ – l'impressione suscitata, già di primo acchito, dall'analisi delle fonti è stata che il processo messo in atto dalla grazia, quantomeno nel contesto da me preso in considerazione, fosse ben più ampio e complesso, e travalicasse il rapporto verticale sovrano-suddito, dando origine ad una sorta di comunicazione circolare coinvolgente anche, in modo maggiore o minore e più o meno diretto, la gerarchia giudiziaria, la contestuale cultura giuridica, e quel soggetto emergente ma ancor “disorganico” che sembra implicitamente orientare molte delle scelte politiche dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto: l'opinione pubblica.

2.

Onde chiarire i vari aspetti sopra accennati, la ricerca si è articolata su tre piani, ossia quello della norma e delle istituzioni giudiziarie, quello dell'elaborazione giuridica e quello della prassi processuale. Il risultato di questa triplice attenzione si è estrinsecato in un'elaborazione “tripartita” nelle sezioni norma, teoria e prassi. La tripartizione si è posta come funzionale ad una chiarezza espositiva, mentre il rischio di un'eccessiva schematicità è stato, ci si augura, scongiurato mantenendo un occhio sempre attento alle intersezioni o, al contrario, alle fratture tra i vari piani; per usare una metafora “faustiana” di Giovanni Chiodi, tra «prologo in cielo» – cioè l'ambito della norma e della teoria giuridica – e «discesa sulla terra»¹¹, ossia l'applicazione pratica del codice.

Tali intrecci sono stati messi in risalto anche grazie a figure ricorrenti nelle quali mi sono imbattuta sovente, man mano che la ricerca andava a dispiegarsi: tra queste spiccano i giudici trentini Antonio Salvotti – il celebre inquisitore dei processi contro i carbonari dei primi anni Venti, poi a lungo consigliere del Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia, tribunale di terza istanza del Regno –, ed Antonio Mazzetti, vero e proprio protagonista dell'amministrazione giudiziaria nelle province italiane dell'impero fino alla sua morte nel 1841: dapprima consigliere del Senato, dal momento stesso della sua istituzione –

¹⁰ K. Härter, *Grazia ed equità nella dialettica tra sovranità, diritto e giustizia dal tardo medioevo all'età moderna*, in *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, a cura di K. Härter, C. Nubola, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 43-70: 46-47.

¹¹ G. Chiodi, *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di Id., C. Povoletto, Verona, Cierre, 2007, pp. 7-59: 7, 19.

entro il quale svolse, per altro, il ruolo di relatore per i processi politici e di ispettore, negli anni 1822-1823, delle preture e delle prime istanze lombarde – poi presidente del Tribunale civile di Milano, quindi del Tribunale d'appello lombardo.

Sono nomi che ritornano frequentemente nelle pagine che seguono. Da una parte vediamo Mazzetti discutere le responsabilità dei rei di alto tradimento ed avanzare contestuali considerazioni sul quadro storico-politico italiano ed europeo; dall'altra intuiamo il centrale ruolo giuridico giocato da questi nei primi anni di istituzione e quindi di “rodaggio” del Senato, allorché, nelle relazioni sui processi per delitti comuni, contribuisce a chiarire e definire questioni fondamentali all'interno della procedura processuale (il valore delle prove e della confessione, i limiti della legittima difesa, l'uso della grazia). Sono poi Mazzetti e Salvotti, assieme al conterraneo giudice Paride Zajotti, gli autori degli articoli, pubblicati nelle gazzette del Regno, che notificano al pubblico lombardo-veneto gli esiti dei grandi processi politici. Apparterranno ancora ai due giudici trentini le biblioteche-campione che ho analizzato per dedurre la circolazione delle opere giuridiche nel Lombardo-Veneto, come di Mazzetti è il consistente carteggio – del quale questo lavoro si è ampiamente servito – attraverso cui egli ricavava dai suoi corrispondenti (specialmente, anch'essi, magistrati trentini) informazioni sulla conduzione dei processi per alto tradimento, ma anche sull'acrimonia dei magistrati lombardi nei confronti dei colleghi tirolesi, sulle nomine e le promozioni. E se Salvotti è noto quale inquisitore dei carbonari, le sue tracce nelle vesti di consigliere del Senato (relazioni, correlazioni, interventi nelle discussioni) sono decine, centinaia. Egli, ad esempio, è l'autore della lunga e dettagliata relazione presentata in Senato quasi quindici anni dopo la conclusione dei processi politici di cui era stato inquirente, sullo stato della giustizia e della criminalità nel Lombardo-Veneto, della quale si riportano ampi stralci nel terzo e nel quinto capitolo di questo lavoro; sue e di Mazzetti, infine, come di altri consiglieri del Senato, sono le considerazioni sulle cause attenuanti o aggravanti nella valutazione dei delitti comuni puniti con la morte, citate in vari punti delle pagine seguenti, da cui si deducono le interpretazioni delle autorità giudiziarie relative al contesto sociale ed ai rapporti familiari dei condannati, soprattutto provenienti delle campagne venete e lombarde. I diversi piani su cui Mazzetti e Salvotti operarono – sia qui detto di passaggio – potrebbero, a mio avviso, illuminare le figure dei due giudici anche al di fuori dell'attività strettamente legata ai processi per alto tradimento, in base alla quale la storiografia sul Risorgimento le ha generalmente valutate (talvolta deducendone “verdetti” accusatori o al contrario riabilitanti). Il giudizio potrebbe essere corretto, o comunque integrato e bilanciato con lo studio delle numerosissime fonti su quell'attività giudiziaria non politica che rappresenta, del resto, la

parte di gran lunga più consistente e per certi versi più significativa (sul piano dell'incidenza sociale, della gestione della criminalità, del consolidamento di una prassi giudiziaria) del loro lavoro. L'opinione di Mazzetti sui pericoli dell'educazione, riportata nel quarto capitolo, o le proposte di Salvotti per porre un freno all'altissima frequenza di fenomeni criminali in Lombardia, contenute nella sopra menzionata relazione, denunciano probabilmente nel modo più luminoso la prospettiva e l'orizzonte politico dei loro autori; che era, del resto, quello di un'intera classe dirigente.

Più in generale, nel testo tornano sovente i nomi dei consiglieri aulici che componevano il Senato Lombardo-Veneto (i presidenti von Plenciz, von Eschenburg e Degli Orefici; i consiglieri Maffei, Salvioli, Benoni, ecc.). Lo studio delle fonti giudiziarie, attraverso le quali è stata ricostruita la prassi del meccanismo di concessione dei provvedimenti graziosi, ha imposto una rivalutazione della centralità che in questo processo decisionale era stata assegnata, in un primo momento, alla figura del sovrano; filo conduttore di tutta la ricerca, origine dei rivoli narrativi e fonte privilegiata, è infatti il Senato, suprema magistratura del Regno Lombardo-Veneto. È quest'ultimo il principale soggetto politico e giudiziario al quale ho rivolto l'attenzione: un soggetto, si avrà modo di notare nei vari capitoli, dotato di più interlocutori, parlante diversi linguaggi, al centro di una rete comunicativa, all'incrocio di più sfere pubbliche, al vertice di un apparato giudiziario certo subordinato a Vienna, ma dotato di una certa indipendenza.

L'arco temporale che circoscrive la ricerca (1816-1848) riflette, in parte, anche l'evoluzione stessa del Senato Lombardo-Veneto. Il limite cronologico inferiore corrisponde all'anno in cui non solo venne attivato nelle province lombarde il codice penale (in gennaio; in quelle venete esso era in vigore già dal luglio 1815), ma pure istituito, a Verona, il Senato italiano (agosto); a poco più di un anno, quindi, dacché la Sovrana Patente 7 aprile 1815 aveva sancito la fondazione ufficiale, attraverso un «atto di nuova creazione giuridica»¹², del Regno Lombardo-Veneto, un organismo politico piuttosto problematico sul piano della legittimità¹³. Il 1848 è, naturalmente, un anno di cesura anche dal punto di vista giuridico-istituzionale; da

¹² B. Mazohl-Wallnig, *Il Regno Lombardo-Veneto "provincia" dell'Impero austriaco*, in *Il rapporto centro-periferia negli stati preunitari e nell'Italia unificata. Atti del LIX congresso di storia del Risorgimento italiano, L'Aquila-Teramo, 28-31 ottobre 1998*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2000, pp. 95-111: 98.

¹³ Come osserva ancora B. Mazohl-Wallnig, *Österreichischer Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815-1859*, Mainz, von Zabern, 1993, pp. 311-313 e *L'Austria e Venezia*, in *Venezia e l'Austria*, a cura di G. Benzoni, G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 3-20: 13, la stessa locuzione "Regno Lombardo-Veneto" non sarebbe altro, in ogni sua componente, che un'elaborazione politica, una «konstitutive Erfindung»: il termine *Regno* era infatti volto ad assicurare una legittimità di antica tradizione già utilizzata da Napoleone con la creazione del Regno Italico; *Lombardo-Veneto* può essere interpretato quale espediente linguistico mirato ad assimilare e parificare formalmente le due province.

quel momento il Regno Lombardo-Veneto, come l'intera monarchia asburgica, subì una profonda trasformazione rispetto all'ordinamento improntato trent'anni prima, nella direzione di un progressivo accentramento e, conseguentemente, della perdita di quei margini di parziale autonomia dai dicasteri centrali di cui aveva goduto l'amministrazione politica ma soprattutto giudiziaria delle province lombarde e venete nel corso del *Vormärz*¹⁴; ed uno degli effetti di tale trasformazione fu, significativamente, proprio la soppressione del Senato italiano (1851). Nei primi anni Cinquanta vennero pure riformati i codici penali, non più uniti in un codice "universale" comprendente tanto le norme sostanziali che quelle di procedura, com'era il testo franceschino del 1803, ma scissi in un codice sostanziale (1852), e in un regolamento procedurale (1853, attivato nel Lombardo-Veneto nel 1855).

3.

Il principale corpus documentario utilizzato per la ricostruzione della "politica della grazia" e delle condanne capitali nel Regno consiste, appunto, nel fondo del Senato Lombardo-Veneto, conservato presso l'Archivio di Stato di Milano. Esso raccoglie, anzitutto, gli "Atti del Senato" del periodo veronese, oltre a qualche documento precedente (1815-1851)¹⁵, strutturati in diverse serie.

La serie "Affari criminali" (1819-1851), non completa ma ad ogni modo molto ricca, contiene i fascicoli del Senato relativi ai processi per reati comuni di sua competenza, tra i quali, appunto, quelli conclusi con una condanna capitale comminata in seconda istanza, a conferma o revisione della condanna di prima istanza¹⁶.

La serie "Affari politici" (1821-1851) – così denominata da Alfredo Grandi, l'archivista che ha ordinato il fondo – comprende gli atti prodotti dal Senato sui processi per alto tradimento¹⁷. Questi ultimi furono archivisticamente separati dai processi per delitti comuni già in origine: la discriminante oggettiva in base alla quale il materiale giudiziario è stato così suddiviso consiste, verosimilmente, sia nella tipologia del reato, sia nella natura degli organi giudiziari

¹⁴ N. Raponi, *Politica e amministrazione in Lombardia agli esordi dell'Unità. Il programma dei moderati*, Milano, Giuffrè, 1967, p. 25.

¹⁵ Per ricostruire le vicende archivistiche del fondo del Senato Lombardo-Veneto (utili per capire più dettagliatamente la sua struttura e i motivi delle sue lacune) si vedano specialmente A. Grandi, *Processi politici del Senato Lombardo-Veneto (1815-1851)*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1976, e U. Cova, *La Oberste Justizstelle. Organizzazione e vicende di un ufficio giudiziario centrale austriaco e del suo archivio*, «Rassegna degli archivi di Stato», XLII (1982), 1, pp. 96-110.

¹⁶ Il fascicolo si compone solitamente della sentenza, la relazione e la correlazione del processo, talvolta integrate da atti prodotti dopo la chiusura di esso (si tratta, soprattutto, di suppliche del condannato per ulteriori riduzioni di pena, sovrane risoluzioni e relazioni del Senato ad esse conseguenti).

¹⁷ Il materiale ivi conservato è della stessa natura di quello sopra descritto per gli affari criminali, anche se spesso vi si trovano pure le relazioni e le correlazioni del Tribunale d'appello, nonché le copie dei protocolli di consiglio sia del Senato Lombardo-Veneto che dell'appello.

competenti, come verrà specificato nel quarto capitolo. L'originaria distinzione archivistica è un particolare "tecnico" di non secondaria importanza, che deve far riflettere chi si accosti a queste fonti: le cause di tale separatezza segnalano una categorizzazione che è non solo giuridica, ma anche concettuale.

Un'ulteriore importante serie è costituita dai "Protocolli di consiglio" – ovvero i verbali, pressoché completi (le lacune sono molto circoscritte), delle sessioni del Senato, raccolti in centinaia di volumi dapprima semestrali, poi quadrimestrali, trimestrali e infine bimestrali. Cronologicamente la serie inizia con le sessioni di fine agosto 1815 (quando il Senato italiano era ancora a Vienna, dove rimase fino al giugno del 1816, per poi essere trasferito a Verona) e termina con quelle dell'estate del 1851¹⁸. Le lacune della serie "Affari criminali" sono quindi colmabili grazie ai protocolli di consiglio; la ricerca all'interno di essi è stata supportata dal voluminoso indice compilato da Alfredo Grandi¹⁹, nel quale l'archivista ha segnalato attraverso registi, trascrizioni o anche semplici indicazioni di documenti ciò che, a suo avviso, può essere annoverato di interesse politico. Tale criterio, così enunciato, già in sé dichiara i limiti dello strumento, il quale rappresenta, tuttavia, l'unica bussola che permette al ricercatore di orientarsi all'interno di un'enorme quantità di materiale su cui è stato possibile condurre uno spoglio solo parziale; un'analisi integrale e minuziosa di migliaia di verbali raccolti in circa duecento volumi sarebbe stata un'operazione sproporzionata alle mie sole forze.

Una seconda sezione dell'archivio del Senato comprende gli "Atti presidenziali" (1817-1851), ossia la corrispondenza dei presidenti della suprema magistratura lombardo-veneta (carteggi con altri dicasteri, con i Governi di Milano e Venezia o con i presidenti dei tribunali sottoposti all'autorità del Senato; sovrane risoluzioni riservate, che non sempre venivano discusse in sessione e quindi riportate nei protocolli di consiglio, ecc.)²⁰.

¹⁸ Dai protocolli si deduce che, in ogni sessione, il Senato si occupava di più casi; talvolta, pur raramente, lo stesso caso veniva trattato in più di una sessione. Il consigliere relatore, cui era affidata la causa, aveva il compito di esporla agli altri senatori i quali, dopo aver eventualmente partecipato alla discussione, votavano infine un *concluso* (una conclusione, una deliberazione). Visivamente, le carte dei protocolli sono divise verticalmente a metà: nella colonna sinistra sono esposte le premesse di un caso (gli estratti della sentenza di un processo criminale da discutere, di una relazione del Tribunale d'appello da commentare, di un rescritto sovrano o di una nota della Cancelleria aulica, dell'*Oberste Justizstelle* o di qualche altro dicastero alla quale il Senato era chiamato a rispondere, ecc.); la colonna destra riporta le osservazioni del relatore, la discussione e il *concluso*. L'esatta struttura del protocollo, che doveva registrare «tutto quello che viene riferito in consiglio a voce o in iscritto», è descritta nella *Istruzione generale sul modo di procedere presso i Giudizi Criminali della Galizia*, tradotta ed imposta nel 1818 anche ai tribunali di prima istanza del Regno Lombardo-Veneto (CLV 1818, parte I, pp. 367-438; sui protocolli di consiglio si veda il capitolo VI, pp. 395-398).

¹⁹ Grandi, *Processi politici*.

²⁰ Va specificato che le tre serie della sezione "Atti del Senato" e la sezione "Atti presidenziali", pur dotate di intitolazione autonoma, hanno numerazione continua. Conseguentemente, nelle citazioni – come si avrà già avuto modo di notare – non viene mai specificata la serie, ma solo il fondo e il numero di busta.

La ricerca si è quindi estesa ad ulteriori nuclei archivistici. Da una parte è stato seguito, a ritroso, il percorso gerarchico di alcuni fascicoli processuali. Se purtroppo le fonti dei due Tribunali d'appello del Regno Lombardo-Veneto (milanese e veneziano) non possono essere prese in considerazione – le prime scomparse dall'Archivio di Stato di Milano durante il bombardamento della città nel 1943²¹, le seconde depositate presso la succursale dell'isola della Giudecca dell'Archivio di Stato di Venezia, inaccessibile ormai da molti anni –, in alcuni casi sono invece recuperabili i fascicoli istruiti dai tribunali provinciali di prima istanza²². Dall'altra, si sono rintracciati i temi qui trattati nelle carte prodotte dagli interlocutori, diretti o indiretti, del Senato, come la presidenza del Governo lombardo (presso l'Archivio di Stato di Milano) o i dicasteri aulici viennesi: la *Staatskanzlei*, l'*Oberste Justizstelle*²³, la *Hofkanzlei* (presso l'Österreichisches Staatsarchiv di Vienna) sui quali si riferirà nelle prossime pagine.

Tra il Senato Lombardo-Veneto e l'imperatore vi era, teoricamente, una comunicazione diretta. In base alla costituzione che ne regolava la composizione e il disbrigo delle attività²⁴, il Senato era infatti tenuto a presentare immediatamente all'imperatore le sue relazioni (§XV), così come, mensilmente, i protocolli di consiglio (§XVI)²⁵. La « prerogativa di rassegnare i suoi rapporti direttamente a Sua Maestà », oltre che di corrispondere immediatamente con i dicasteri centrali, i tribunali d'appello, i *Gubernien* ed i comandi militari, era assicurata anche dalla sr. 25 aprile 1816 con la quale veniva sancita l'istituzione del Senato Lombardo-Veneto a Verona.

Per quanto Francesco I si occupasse personalmente in modo sorprendentemente massiccio dell'ordinaria attività amministrativa dei suoi territori, e la sua firma *manu propria* sia vergata

²¹ «Notizie degli archivi di Stato», IV-VII, 1944-1947, numero unico: *I danni di guerra subiti dagli archivi italiani*, p. 17. Si confrontino questi dati anche con le notizie sullo stato dell'archivio del Senato Lombardo-Veneto a cavallo tra le due guerre mondiali, poco dopo la sua restituzione dall'Austria: G. Vittani, *Archivi resi dall'Austria all'Archivio di Stato di Milano riguardanti la storia del Risorgimento*, in *Atti dell'XI Congresso tenutosi in Milano il 17-18-19 settembre 1923*, L'Aquila, Vecchioni, 1924, pp. 100-139: 104-105.

²² Alcuni archivi di Stato lombardi e veneti conservano in modo più o meno parziale la documentazione dei tribunali provinciali operanti in periodo austriaco. Tra questi, sono stati proficuamente consultati quelli di Vicenza, Verona e Rovigo.

²³ Sul fondo della *Oberste Justizstelle* cfr. *Fonti giudiziarie e militari austriache per la storia della Venezia Giulia*, a cura di U. Cova, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1989.

²⁴ La costituzione fu comunicata al Senato Lombardo-Veneto con nota del presidente dell'*Oberste Justizstelle* 17 luglio 1816 unitamente all'ordine di tradurla in italiano e stamparla (Sessione 12 agosto 1816, ASMi, SLV, b. 78, cc. 1062-1063). Una copia a stampa della stessa si trova in OeStA, AVA, OJ, LVS, K. 24, nonché edita da Grandi, *Processi politici*, pp. XVII-XXVII. Una versione manoscritta del testo, tradotto in italiano da Antonio Mazzetti, si trova appunto tra i documenti di quest'ultimo conservati presso la Biblioteca Comunale di Trento (BCT, BCT1-1480).

²⁵ I protocolli di consiglio, «per evitare ogni smarrimento», dovevano essere diretti al primo presidente dell'*Oberste Justizstelle*; il quale comunque, stando a quanto si può dedurre dagli atti esaminati e dalla stessa costituzione, pare non ricoprisse un ruolo consultivo, ma solo di mediazione materiale.

in un numero incredibilmente ampio di risoluzioni, non solo relative ai processi politici²⁶, senza dubbio doveva esistere un'istanza intermedia tra il sovrano e la documentazione quotidianamente speditagli dai vari dicasteri della monarchia. Il Gabinetto intimo dell'imperatore, verisimilmente, fungeva da officioso filtro della corrispondenza in entrata. Se vi fosse però qualche consigliere preposto specificamente agli affari giudiziari lombardo-veneti e quanto concretamente il Gabinetto intimo intervenisse nelle decisioni imperiali, non sono riuscita ad appurare: di ciò le fonti non conservano traccia alcuna, proprio per il carattere sfuggente, si potrebbe dire non "istituzionalizzato" degli organi consultivi nel *Vormärz*.

Due ulteriori fondi viennesi consultati sono i *Vertrauliche Akten* – prevalentemente costituiti dal materiale delle commissioni auliche istituite da Francesco I in tutto l'impero per gli affari di alto tradimento, originariamente facente parte del suo *Handarchiv* (l'archivio "a portata di mano")²⁷ – ed i *Kaiser Franz Akten*, ossia un insieme di atti di varia natura (relazioni, carteggi, note personali, memorandum, ecc.) raccolti personalmente dall'imperatore: un corpus documentario che secondo lo storico Walter Ziegler dimostrerebbe come Francesco «gehörte zu den damals nicht so seltenen Persönlichkeiten [...] die sich schon zu Lebzeiten gewissermaßen selbst „archivierten“»²⁸.

²⁶ La tendenza di Francesco I ad intervenire su moltissimi aspetti, anche i più secondari, del governo dei territori della monarchia, è una caratteristica che la storiografia ha in generale rilevato in tutti gli ambiti dell'amministrazione (cfr. ad esempio C. A. Macartney, *The Habsburg Empire, 1790-1918*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1968 [trad. it.: *L'Impero degli Asburgo 1790-1918*, Milano, Garzanti, 1976, p. 195]), e che si verifica pure in quello giudiziario. D'altra parte già nel 1802 il fratello dell'imperatore arciduca Carlo, in una sua accorata relazione sulla necessità di riorganizzare in modo più razionale l'amministrazione dello Stato, metteva in luce la dispersione di tempo ed energie causata da una tale conduzione degli affari. L'occuparsi personalmente di «migliaia di inezie» comportava, secondo l'arciduca, la perdita di una più proficua visione d'insieme, ciò che avrebbe provocato una serie di gravi conseguenze politiche, prima fra tutte la disaffezione dei sudditi: «Eurer Mt. verlieren bei allen väterlichen gesinnungen, bei aller rastlosen anstrengung, die liebe ihrer unterthanen, wenn tausende von allerhöchstselben abhilfe und entscheidung jahrelang vergebens erwarten. [...] Nur dadurch, dass in allen theilen verwaltung jene lichte ordnung der dinge, jene verkettung der geschäfte eintritt, welche eine beständige übersicht gewährt und eine eben so prompte als richtige geschäftführung verbürgt, welche euer Mt. von all den tausend kleinigkeiten befreit und musse zum überblik des ganzen, zur behandlung der grösten umfassendsten gegenstände gewährt, nur dadurch kann all diesen traurigen folgen vorgebeugt werden». Il testo della relazione 2 agosto 1802, tratta dall'OeStA, HHStA, KA, KFA, è trascritto in F. Walter, *Die österreichische Zentralverwaltung. II Abteilung: von der Vereinigung der österreichischen und böhmischen Hofkanzlei bis zur Einrichtung der Ministerialverfassung (1749-1848)*, 5. Bd.: *Die Zeit Franz' II. (I.) und Ferdinans I. (1792-1848). Aktenstücke*, Wien, Adolf Holzhausens Nachfolger, 1956, pp. 135-139. Il brano sopra riportato è alla p. 138. L'arciduca Carlo era allora uno dei più intimi consiglieri dell'imperatore assieme agli altri fratelli Giovanni e Ranieri; i primi due caddero in disgrazia, il terzo divenne Viceré del Lombardo-Veneto. C. A. Macartney, *The Austrian Monarchy, 1792-1847*, in *The new Cambridge modern history. Vol. 9: War and peace in an age of upheaval (1793-1830)*, ed. by C. W. Crawley, Cambridge, Cambridge University Press, 1965 [trad. it.: *L'impero austriaco (1792-1847)*, in *Storia del Mondo Moderno. Vol. 9: Le guerre napoleoniche e la restaurazione (1793-1830)*, Milano, Garzanti, 1969, pp. 465-485: 470-471].

²⁷ F. von Reinöhl, *Kabinettsarchiv*, in *Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv*, hg. von L. Bittner, Bd. 2, Wien, Verlag Adolf Holzhausens Nachfolger, 1937, pp. 113-272: 142-145.

²⁸ W. Ziegler, *Franz II./I. (1792-1835). Kaiser, Dynastiechef, Landesvater*, in „*Johann und seine Brüder*“. *Neun Brüder und vier Schwestern – Habsburger zwischen Aufklärung und Romantik, Konservativismus, Liberalismus und Revolution. Beiträge der internationalen Tagung vom 4./5. Juni 2009 in Graz*, hg. von A.

Una fonte ampiamente utilizzata è poi l'estesissimo archivio personale del giudice Antonio Mazzetti, conservato presso la Biblioteca Comunale di Trento, del quale mi sono servita soprattutto per la sopra citata corrispondenza del Mazzetti con gli altri giudici trentini in relazione ad argomenti quali le nomine dei senatori, le tensioni con i magistrati lombardi e veneti, i processi politici, il loro impatto sull'opinione pubblica. Nuclei più piccoli di carteggi, sempre di giudici trentini operanti nel Lombardo-Veneto, sono ora conservati anche presso altri istituti; nel corso della ricerca ho ad esempio consultato, tra le altre, le lettere di Antonio Salvotti al giudice Zaccaria Sartori presso la Fondazione Museo Storico del Trentino, o quelle del senatore Giuseppe Benoni ad Edoardo Marsili presso l'Accademia Roveretana degli Agiati. Da esse si deducono aspetti, se si vuole, più minuti ma comunque significativi dell'attività e delle difficoltà professionali dei magistrati, come quelle legate al rapporto con la lingua tedesca, argomento sul quale mi sono soffermata onde chiarire le competenze linguistiche e l'estrazione regionale dei senatori.

4.

La struttura tripartita della tesi si articola a sua volta nei seguenti nuclei. La parte normativa (primo capitolo) è dedicata alle istituzioni giudiziarie e politiche attraverso cui si dipanava, secondo il codice criminale del 1803, il processo penale in generale e, nello specifico, i procedimenti che si concludevano con una sentenza capitale, dall'istruzione del processo all'irrogazione della pena e alla sua eventuale esecuzione pubblica. La norma, si vuole sottolineare, non è quindi da intendersi avulsa dall'applicazione pratica del codice: i meccanismi delle istanze e delle revisioni, il concreto margine decisionale del Senato Lombardo-Veneto, le competenze dei dicasteri viennesi rispetto all'amministrazione giudiziaria del Regno e il ruolo dei tribunali inferiori lombardi e veneti all'interno della procedura penale, sono misurabili solo attraverso l'analisi delle centinaia di processi trattati dal Senato nel periodo qui preso in esame. Oltre a ciò, il capitolo inquadra l'importante questione della reintroduzione della pena di morte dopo l'abolizione giuseppina e le norme regolanti il diritto di grazia.

La seconda parte (secondo capitolo) è volta a definire la sistemazione concettuale della grazia e della pena capitale, nonché la "comunicazione giuridica" di tale sistemazione, all'interno del circuito di produzione e diffusione di opere giurisprudenziali nel Regno Lombardo-Veneto, anche in rapporto all'ambito tedesco; allo scopo primario di misurare il livello di

Ableitinger, M. Raffler, Graz, Selbstverlag der Historischen Landeskommission für Steiermark, 2012, pp. 59-78: 72.

intersecazione tra il piano dell'elaborazione teorica e il piano della prassi giudiziaria.

La terza parte dedicata alla prassi, ovvero ai casi concreti di irrogazione delle pene di morte e di commutazione delle stesse in via di grazia, è a sua volta tripartita nei capitoli terzo, quarto e quinto. I primi due sono stati elaborati, principalmente, sulla base delle sopra citate serie archivistiche “Affari criminali” ed “Affari politici”, che hanno permesso di analizzare la frequenza delle sentenze capitali inflitte rispettivamente per delitti comuni e nei processi per alto tradimento, nonché gli orientamenti giuridici e, in senso esteso, politici, secondo i quali esse venivano confermate oppure graziate. I “Protocolli di consiglio”, utilizzati nel corso di tutta la ricerca, hanno soprattutto consentito di ricostruire, attraverso le discussioni senatorie, l'attività di un importante istituto in vigore in Lombardia accanto ai tribunali ordinari – del quale non esistono tuttavia testimonianze documentali dirette –, ossia il giudizio statario: una procedura processuale “d'eccezione”, rapida e sommaria, il cui utilizzo era consentito dal codice penale in casi di emergenza sociale.

L'articolazione di questa sezione – ossia la decisione di trattare in tre capitoli indipendenti la questione delle pena di morte e della grazia nei delitti comuni, nei casi di alto tradimento e nel processo statario – è il frutto di alcune riflessioni. È innanzitutto apparso chiaro come le strategie dell'esercizio della grazia nei processi comuni e in quelli per i delitti contro lo Stato – di cui abbiamo già riferito la significativa separazione archivistica – rispondessero a diverse esigenze politiche e sociali. Anche la questione delle misure d'eccezione, pur strettamente legata all'ordinaria amministrazione della giustizia e al più ampio problema del controllo della criminalità, ha meritato una trattazione approfondita in un capitolo autonomo.

La separatezza espositiva dei tre argomenti è stata una scelta necessaria pure alla luce di un altro importante fattore, ossia la loro reciproca indipendenza cronologica. Nella storia giudiziaria dei processi per alto tradimento si ravvisano dei momenti-chiave precisi, tra i quali ho dedicato particolare attenzione alla prima metà degli anni Venti – perché è allora che si determinò e si strutturò l'impianto giudiziario e la prassi penale che si sarebbero conservati di fatto immutati per tutto il *Vormärz* – e agli atti di pacificazione emanati nei primi anni del regno di Ferdinando I. L'esposizione del giudizio statario segue minuziosamente una discussione che dal primo biennio di attivazione e di intenso utilizzo (1816-1817), si sviluppò nel corso di tutto il *Vormärz* con punte più acute non coincidenti e non intersecabili con i momenti nodali della gestione giudiziaria del delitto politico. Ancor diversa è la narrazione dei processi comuni, nei quali gli orientamenti della giurisprudenza del Senato presentano una tale costanza negli anni da non giustificare, senza incorrere in forzature, un'esposizione cronologica, motivo per cui si è scelto di elaborare una trattazione tematica che coinvolgesse,

sincronicamente, tutti i processi esaminati.

L'elaborazione del capitolo dedicato ai delitti politici si è rivelata essere forse la più problematica: si tratta infatti di un argomento – al contrario degli altri – su cui esiste un'ampia produzione storiografica, buona parte della quale si concentra proprio sul momento processuale e soprattutto punitivo delle esperienze eversive, interpretato come uno degli aspetti fondanti del Risorgimento italiano. Se le difficoltà di uno studio “solitario”, non confortato da altre ricerche, sono evidenti, ancor più impegnativo può essere confrontarsi con argomenti studiati, con fonti frequentate; inserirsi quindi in un solco storiografico (buona parte del quale ideologicamente orientato) già esistente; scegliere, anche alla luce di esso, un proprio taglio, una propria linea interpretativa. Il mio punto di osservazione non è stato tanto il profilo più esplicitamente politico e sociale dei movimenti oggetto di inquisizione e processi (al quale comunque si farà riferimento); quello che qui interessa è la gestione giudiziaria di un delitto configurato, appunto, quale alto tradimento, inteso nei suoi rapporti con la complessiva amministrazione della giustizia nel Regno Lombardo-Veneto. Per certi versi, i processi politici esasperano – e rendono quindi più visibili allo storico che, oggi, si accinga a studiarne le dinamiche – quegli aspetti di portata più generale che mi premeva indagare: i rapporti tra le istanze giudiziarie e l'ampiezza del loro intervento, l'attenzione verso la comunicazione pubblica di una materia estremamente segreta quale il diritto penale, le contraddizioni tra la segretezza e la ricerca del consenso; le frizioni e le anomalie, in altre parole, di un sistema politico e giudiziario in transizione.

Questo lavoro è stato sostenuto dai consigli e dagli incoraggiamenti dei miei due tutor, la Prof.ssa Brigitte Mazohl e il Prof. Marco Bellabarba, che desidero ringraziare di cuore per la disponibilità con cui mi hanno seguita, passo dopo passo. Sono molto riconoscente al Prof. Claudio Povolo, con il quale, anni fa, discussi il progetto di ricerca. Presso la Leopold-Franzens-Universität ho avuto la fortuna di lavorare in un ambiente accogliente e familiare, dove sono stata aiutata in molti modi, tutti preziosi per la realizzazione di questa tesi: ai colleghi di Innsbruck va la mia gratitudine per il proficuo scambio di pareri, suggerimenti ed osservazioni, e per il tempo che mi hanno dedicato supportando i miei faticosi progressi con il tedesco. Ringrazio anche i borsisti ed i professori del dottorato internazionale «Comunicazione politica dall'antichità al XX secolo», che hanno saputo ascoltare, commentare, incoraggiare il progredire della ricerca con spunti di riflessione sempre nuovi. Negli istituti presso cui ho lavorato in questi anni (anzitutto l'Archivio di Stato di Milano e la Biblioteca Comunale di Trento, diventata ormai una specie di “seconda casa”) sono stata accolta con gentilezza e competenza.

Un grazie speciale a Mirko, il mio primo, paziente lettore.

PRIMA PARTE

NORMA

PRIMO CAPITOLO

CONDANNE CAPITALI E CONCESSIONI DI GRAZIA: UN PROFILO NORMATIVO, PROCESSUALE, ISTITUZIONALE

1. La sistemazione normativa della pena capitale e della grazia nel codice penale del 1803
2. Il Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia. Note istituzionali
3. Iter procedurale di una sentenza capitale
4. Pubblicazione della condanna ed esecuzione della pena: un caso vicentino

1. La sistemazione normativa della pena capitale e della grazia nel codice penale del 1803

Grande assente nell'*Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung* giuseppino (1787) il quale, recependo la lezione abolizionista dell'illuminismo giuridico in senso più intimidatorio che umanitario¹, la prevedeva unicamente per i procedimenti statari², la pena di morte fu dapprima reintrodotta nelle province austriache con patente 2 gennaio 1795³ per il solo delitto di alto tradimento – in seguito alla scoperta, l'anno precedente, di due congiure giacobine⁴ – quindi definitivamente accolta dal codice penale del 1803⁵ (§9), oltre che per lo stesso delitto (§53), anche per alcuni reati comuni: l'omicidio (§119), l'incendio doloso (§148), la falsificazione di carte di pubblico credito (§94)⁶. Una reintroduzione che,

¹ L'istanza informatrice secondo la quale la pena di morte venne sostituita nell'*Allgemeines Gesetz über Verbrechen* con altre durissime pene pubbliche, prima fra tutte il lavoro forzato (al quale, per altro, solo parte dei condannati sopravviveva) va appunto ricondotta ad una precisa politica penale chiaramente tesa verso una «mitleidlose Abschreckung». Cfr. H. Conrad, *Zu den geistigen Grundlagen der Strafrechtsreform Josephs II. (1780-1788)*, in *Festschrift für Hellmuth von Weber*, hg. von H. Conrad, A. Kaufmann, H. Kaufmann, H. Welzel, Bonn, Ludwig Röhrscheid Verlag, 1963, pp. 56-73: 62-65.

² Così infatti recita il §20, I parte dell'*Allgemeines Gesetz über Verbrechen*: «Die Todesstrafe soll ausser den Verbrechen, bei welchen nach dem Gesetze mit Standrecht verfahren werden muß, nicht statt finden. In den standrechtlichen Fällen aber ist der Strang zur alleinigen Todesstrafe [sic] bestimmt. Der zum Strang verurtheilte Verbrecher wird gehangen, erdrosselt, und ihm die ordentliche Begrabung versaget. Des Verbrechers Körper, nachdem er dem Volke zum Beispiele 12 Stunden hangen geblieben, ist ohne Gepränge, oder Begleitung, wo es seyn kann, neben dem Richtplatze einzuscharren». L'edizione del codice consultata è quella bilingue stampata a Rovereto nel 1787 da Francescantonio Marchesani.

³ Patent vom 2ten Januar 1795, §2, in *Seiner Majestät des Kaisers Franz Gesetze und Verfassungen im Justiz-Sache für die Deutschen Staaten der Oesterreichischen Monarchie in den ersten vier Jahren Seiner Regierung*, Wien, Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerey, 1817.

⁴ Sul punto di veda S. Tschigg, *La formazione del codice penale austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803). Ristampa anastatica*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1997, pp. LI-LXVII: LVI-LVII e LXIII-LXIV; E. Wangermann, *From Joseph II to the jacobin trials*, London, Oxford University Press, 1959, pp. 169-170 e G. Ammerer, *Das Ende für Schwert und Galgen? Legislativer Prozess und öffentlicher Diskurs zur Reduzierung der Todesstrafe im Ordentlichen Verfahren unter Joseph II. (1781-1787)*, Wien, Studien Verlag (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs: Sonderband 11), 2010, pp. 409-414.

⁵ Un quadro sintetico della previsione della pena di morte nei codici teresiano, giuseppino e franceschino (detto anche *Franziskana*) è fornito da A. Hye-Glunek, *Das österreichische Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen; die dazu gehörigen Verordnungen über die Kompetenz der Strafgerichte und die Preßordnung vom 27. Mai 1852*, Wien, Manz, 1852 [Trad. it. di Paride Zajotti, *Il codice penale austriaco sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni, le relative ordinanze sulla competenza de' giudizi penali ed il regolamento sulla stampa del 27 maggio 1852*, Venezia, Cecchini, 1852, pp. 61-63]. Si specifica subito, inoltre, che l'edizione del codice alla quale si farà riferimento è quella in traduzione italiana pubblicata a Milano nel 1815: cfr. *Codice penale universale austriaco*. I paragrafi che d'ora in poi verranno citati appartengono tutti alla prima parte del codice, quella relativa ai delitti (la seconda parte del testo è invece dedicata alle gravi trasgressioni politiche); si ometterà pertanto di specificare puntualmente questo dato.

⁶ Sulla reintroduzione della pena di morte nel codice franceschino esiste un fascicolo, purtroppo molto danneggiato dal fuoco, in OeStA, AVA, OJ, HKo, K. 86: "Beratungen ueber Todesstrafe 1800", contenente pure un'osservazione di Franz von Zeiller (giurista che si avrà modo di menzionare più volte nel secondo capitolo) sulla proposta di un codice penale, datata 1794. Probabilmente si tratta di documenti prodotti dalla commissione per gli affari giudiziari, presieduta dal 1797 da von Cavriani, incaricata di elaborare il nuovo codice. Un quadro generale sui lavori della commissione in merito alla pena di morte e sull'orientamento storiografico che interpreta unanimemente tale reintroduzione alla luce non tanto delle inclinazioni dei membri della commissione, quanto

sebbene non “prepotente” come invece è stato osservato⁷, non poteva certo passare sotto silenzio, tanto da richiedere un'esplicita giustificazione nella patente di promulgazione del codice, firmata dall'imperatore Francesco II:

Bey Bestimmung der Strafarten legten Uns überwiegende Gründe die Nothwendigkeit auf, die Todesstrafen auf einige Gattungen der Verbrechen auch außer dem Standrechte wieder herzustellen. Sie sind aber auf diejenigen Verbrechen eingeschränket worden, welche nur mit voller Ueberlegung ausgeführet werden können, und bey ihrem höchst gefährlichen Einflusse auf die öffentliche und Privat-Sicherheit der öffentlichen Verwaltung diese Strenge abnöthigen⁸.

Il mese successivo un proclama sovrano, «dettato quasi con angosciosa premura» e «pubblicato dappertutto colla cura più scrupolosa»⁹, tornava sulla questione allo scopo di rendere edotti i sudditi della monarchia sulle ragioni che avevano sollecitato il ripristino della pena di capitale, assicurando

non essersi, anche sotto l'influenza di gravissimi avvenimenti, *umentato il numero dei delitti*; non aver quindi questo cambiamento alcuna relazione all'indole generale della nazione alla cui bontà, docilità e tranquillità si rende volentieri al cospetto dell'Europa la meritata giustizia. I malfattori contro i quali si cerca di tutelare più validamente colla minaccia della morte la comune sicurezza, sono un'eccezione che sventuratamente pur troppo si trova presso tutti i popoli, e il loro animo indurito nella malvagità indubbiamente si riconosce dall'atrocità delle azioni che son capaci di commettere, e costringe a tanto rigore la civile autorità¹⁰.

piuttosto delle contingenze storico-politiche (ossia la reazione imperiale alla rivoluzione francese) è tratteggiato da Cassi, *Negare l'evidenza e aver salva la vita*, pp. 318-320.

⁷ Di prepotente ritorno alla ribalta della pena di morte nel codice franceschino parla A. Cadoppi, *Il “modello” rivale del Code Pénal. Le “forme piuttosto didattiche” del codice penale universale austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco*, pp. XCV-CXLI: XCVII.

⁸ Patent vom 3. September 1803, pubblicata con il codice penale. Cfr. *Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizey-Uebertretungen*, Wien, kais. kön. Hof- und Staats- Herarial-Drukerey, 1815 (seconda ristampa).

⁹ Hye, *Il codice penale austriaco sui crimini*, pp. 61-62.

¹⁰ Hofkanzley-Decret vom 29ten October 1803, in *Seiner Majestät des Kaisers Franz Gesetze und Verfassungen im Justiz-Sache für die Deutschen Staaten der Oesterreichischen Monarchie von dem Jahre 1798 bis 1803*, Wien, Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerey, 1816, pp. 499-501. La traduzione italiana qui riportata è reperibile in F. de Zeiller [von Zeiller], *Scopo e principi della Legislazione Criminale. Cenni sull'istoria del Diritto Criminale in Austria. Esposizione ragionata dei cangiamenti introdotti dal nuovo Codice dei delitti, «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca»*, XXI (1833), pp. 67-167: 99. Si vedano a questo proposito le considerazioni di A. Messedaglia, *Esposizione critica delle statistiche criminali dell'Impero Austriaco con particolare riguardo al Lombardo-Veneto secondo i resoconti ufficiali del quadriennio 1856-1859 e col confronto coi dai posteriori*, «Atti dell'I. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», XI (1865-1866), 24, serie III, pp. 151-211; 331-409; 483-510; 599-652; 993-1051; 1237-1258: 487-488 – pubblicato anche in volume: *Le statistiche criminali dell'Impero Austriaco nel quadriennio 1856-1859 con particolare riguardo al*

Poco dopo l'attivazione della *Franziskana* in tutto il Regno Lombardo-Veneto (1 gennaio 1816)¹¹, i delitti punibili con la pena capitale vennero pubblicamente notificati, su sollecitazione dello stesso imperatore¹², allo scopo di «istruire» su di essi «la inferior classe del popolo»¹³. D'altra parte il napoleonico *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia* (1811) precedentemente in vigore nei territori del neocostituito Regno, si discostava significativamente, anche su questo punto, dal codice austriaco: nello strumento di esecuzione (la ghigliottina secondo il *Codice dei delitti*, art. 12; la forca secondo la *Franziskana*, §10); nella sopravvivenza di esacerbazioni applicabili alla condanna capitale¹⁴, che invece erano state eliminate dal codice austriaco (§43); nel più ampio ventaglio di crimini¹⁵ per i quali il testo normativo francese comminava la pena di morte.

Pur nei fatti sempre più raramente eseguita – una tendenza rilevata, in generale, in tutto l'impero¹⁶ – anche la semplice previsione teorica della sanzione capitale e il suo ripristino per alcuni delitti comuni nel panorama legislativo austriaco si collocano, di per sé, entro una precisa concezione del diritto penale e dei suoi obiettivi sociali e politici; un ripristino che tuttavia deve aver avuto un impatto minore nei territori veneti e lombardi, ove la pena di

lombardo-Veneto e con confronto dei dati posteriori fino al 1864 inclusivamente, Venezia, Antonelli, 1866-1867.

¹¹ Mentre in Veneto il codice penale entrò in vigore dal primo luglio 1815 (sr. 4 aprile, CLV 1815, Parte I, p. 139), più travagliata fu la sua attivazione in Lombardia. La sr. 31 maggio 1815, pubblicata il successivo 29 luglio, stabiliva che essa avrebbe dovuto aver luogo il primo settembre 1815 (AG 1815, Parte I, pp. 143-144); la data venne dapprima posticipata al primo novembre con sr. 13 agosto (notificazione della reggenza di governo 21 agosto 1815, AG 1815, Parte I, p. 155) per poi subire una proroga indeterminata, causa «diverse imprevedute circostanze» che avevano ostacolato la circolazione del codice penale – e del regolamento giudiziario civile, anch'esso destinato ad essere attivato da novembre – tanto che «non si è avuto nemmeno dai giudici il tempo sufficiente di conoscerli ed istruirsene» (notificazione 26 ottobre 1815, AG 1815, Parte II, p. 709). Nel frattempo, tuttavia, la sr. 22 ottobre 1815 aveva già stabilito il termine definitivo al primo gennaio 1816 (avviso della reggenza di governo 30 ottobre 1815, AG 1815, Parte II, p. 711).

¹² Sr. 2 aprile 1816, in Sessione 8 aprile 1816, ASMi, SLV, b. 77, cc. 613-615.

¹³ Notificazione 30 giugno 1816, CLV 1816, Parte I, pp. 535-540 e notificazione 16 agosto 1816, AG 1816, vol. II, Parte I, pp. 402-409.

¹⁴ L'art. 13 stabiliva infatti che il condannato per parricidio dovesse essere «condotto al luogo della esecuzione, in camicia, a piedi nudi, e col capo coperto d'un velo nero. Egli sarà esposto sul palco mentre un usciere farà al popolo la lettura della sentenza di condanna; gli verrà in seguito tagliata la mano destra, e sarà immediatamente decapitato». La stessa esacerbazione veniva applicata anche contro i rei di lesa maestà (art. 86). Cfr. *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811)*. Ristampa anastatica, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 2002.

¹⁵ La pena capitale, secondo il *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia*, era prevista per i crimini contemplati agli articoli 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83 (crimini contro la sicurezza esterna dello stato), 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 (crimini contro la sicurezza interna dello stato), 132, 139 (crimini contro la pace pubblica), 302, 303, 304 (crimini contro le persone), 381, 434, 435, 437 (crimini contro la proprietà), per un totale di 39 tipologie di reato, stando al calcolo di P. Lascoumes, P. Poncela, P. Lenoël, *Au nom de l'ordre. Une histoire politique du code pénal*, Paris, Hachette, 1989, pp. 180-181.

¹⁶ Così H. Rüping, *Grundriß der Strafrechtsgeschichte*, München, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1991, pp. 71-72.

morte non era mai stata abolita¹⁷.

Nuova sistemazione normativa, rispetto ai precedenti codici austriaci, venne predisposta anche in materia di grazia.

Se la procedura penale disciplinata dall'*Allgemeine Kriminal-Gerichtsordnung* (1788) concedeva amplissimi spazi di autonomia ai giudici, autorizzati a graziare in molteplici circostanze, e vi dedicava un intero capitolo (XV)¹⁸, e se nella *Norma interinale del processo*

¹⁷ Nella Lombardia austriaca durante il regno di Giuseppe II né l'*Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung*, né la procedura normata dall'*Allgemeine Kriminal-Gerichtsordnung* (1788) furono attivati. Mentre la procedura penale veniva regolata, in via temporanea, da un'apposita *Norma interinale del processo criminale per la Lombardia Austriaca* (1786), l'imperatore nominò nel 1787 una «giunta giudiziario-politica» incaricata di lavorare all'adattamento del codice penale in vista della sua introduzione in Lombardia, ove il diritto sostanziale era disciplinato da una caotica pluralità di fonti normative sedimentate nei secoli – il *Corpus iuris civilis* giustiniano, gli *Statuta* medievali, le *Novae Constitutiones* di Carlo V, cui si sovrapponevano i più contingenti ordini e dispacci dei sovrani austriaci – entro la quale si imponeva l'autorità dell'antico Senato milanese, soppresso nel 1786 (cfr. G. Liva, *Aspetti della criminalità e della giustizia nello Stato di Milano nel Settecento*, «Annuario dell'Archivio di Stato di Milano», 2011, pp. 55-85: 69-70; A. Cavanna, *Giudici e leggi a Milano nell'età di Beccaria*, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Milano-Roma-Bari, Cariplo-Laterza, 1990, pp. 168-195, soprattutto pp. 170-174; Id., *La codificazione del diritto nella Lombardia austriaca*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa. Vol. III: Istituzioni e società*, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 611-657; ancora Id., *La giustizia penale nella Milano del Settecento. Un'occasione di riflessione sulla preistoria dei diritti dell'uomo*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1990, pp. 171-198; questi ultimi tre saggi sono ora reperibili anche in Id., *Scritti (1968-2002)*, Napoli, Jovene, 2007, vol. I: pp. 463-512, 627-656; vol. II: pp. 657-688). La giunta, riorganizzata da Leopoldo II, non arrivò tuttavia mai oltre la stesura di un progetto (il quale, per inciso, manteneva la pena di morte, pur limitatamente a pochi delitti), accantonato definitivamente da Francesco II. Per quanto concerne, in particolare, la prassi della pena capitale nella Lombardia di fine Settecento, tanto arbitrariamente e frequentemente essa veniva esercitata da parte del Senato (come dimostrano i dati quantitativi riportati in G. P. Massetto, *Osservazioni sull'attività giudiziaria del Senato milanese nell'età del Beccaria*, in *Economia, istituzioni, cultura*, pp. 721-741: 732) che nell'agosto del 1785 Giuseppe II ne sancì un disciplinamento ed una riduzione drastica, imponendo ai giudici di far riferimento ad un'apposita scala di pene da sostituirsi a quella capitale, in attesa dell'attivazione del codice penale; essa avrebbe potuto essere inflitta solo per i delitti «dalla opinione universale reputati li più atroci e li più pericolosi alla Stato» previa approvazione dell' «Oracolo Sovrano» per la conferma o la commutazione della stessa. Cfr. *Ibidem*, p. 739, che riporta il testo della sovrana risoluzione 30 agosto 1785, e A. Cavanna, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano, Giuffrè, 1975, pp. 181-196; quest'ultimo saggio si occupa in generale dei lavori di redazione del progetto codicistico, argomento trattato diffusamente anche da G. Provin, *Una riforma per la Lombardia dei lumi. Tradizione e novità nella "Norma interinale del processo criminale"*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 93-119. Sulle resistenze del Senato nei confronti dell'abolizione della pena capitale e della tortura si veda S. Di Noto, *Documenti del dibattito su tortura e pena capitale nella Lombardia austriaca*, Milano, Giuffrè, 1977 (estratto da: «Studi parmensi», XIX (1977), pp. 269-406).

¹⁸ Secondo il §202 della *Kriminal-Gerichtsordnung*, ogni giudice di prima istanza era autorizzato ad accordare autonomamente la grazia sulle pene irrogate senza la supervisione e il controllo delle istanze superiori. Negli altri casi egli doveva trasmettere la supplica del condannato con il proprio parere al tribunale d'appello, il quale poteva accordare la grazia in tutti i casi tranne in quelli in cui la pena avesse comportato la carcerazione a vita o la condanna fosse stata pronunciata per i delitti di lesa maestà, tradimento dello Stato o falsificazione. In queste circostanze il tribunale d'appello era tenuto, a sua volta, a trasmettere la supplica e il proprio parere al supremo tribunale di giustizia. La grazia, specificava tuttavia il §203, non poteva essere arbitrariamente accordata, bensì basata su «hinlängliche Gründe» (*Allgemeine Kriminal-Gerichtsordnung*, Wien, von Trattner, 1788). Questi motivi – che, notava il giurista Sebastian Jenull, «der besseren Strafrechts- Theorie fremd sind» – si potevano presentare qualora il condannato avesse rivelato informazioni tali da permettere lo scoprimento di altri complici;

criminale per la Lombardia Austriaca (1786) si rileva una vera e propria sovrapposizione procedurale e, si potrebbe dire, semantica, tra ricorso e domanda di grazia¹⁹, la *Franziskana* ne sanciva, in un solo stringato paragrafo, l'esclusiva attribuzione al sovrano (§444).

Tale importantissimo scarto denota anzitutto lo spirito informatore del codice penale del 1803, ovvero la volontà di arginare qualsiasi arbitrio da parte della magistratura²⁰; secondariamente conferma la natura *politica* e non giuridica della grazia, che perciò non poteva, in linea teorica, competere ai magistrati ma al solo imperatore. Secondo Franz von Zeiller, il fatto che la *Franziskana* passasse «quasi sotto silenzio la grazia, e non ne fac[esse], come il Regolamento Giuseppino, l'oggetto di un Capitolo» – avrebbe delineato chiaramente il profilo dei provvedimenti di clemenza; poiché il codice penale era riservato alle autorità giudiziarie, in esso non avrebbe potuto trovare posto la dettagliata disamina di un diritto «fondato sopra ragioni politiche, il giudicare delle quali spetta all'Autorità politica»²¹. Come veniva appunto osservato in uno dei primi commentari del codice penale,

die Gründe, welche die Gesetzgebung bewogen haben mochten, die Begnadigung [concessa dalle istanze giudiziarie] abzustellen, können seyn, weil durch das Gnadesuchen die Gesetze in ihren

nel caso in cui egli o la sua famiglia vantassero benemerienze verso lo stato; o infine se la condotta tenuta durante la carcerazione avesse lasciato sperare in un recupero durevole. S. Jenull, *Das Österreichische Criminal-Recht nach seinen Gründen und seinem Geiste*, Bd. 4, Grätz (Graz), Franz Ferstl, 1815, p. 268 [Trad. It: *Commentario sul codice e sulla processura criminale della monarchia austriaca ossia: Il diritto criminale austriaco esposto secondo i suoi principj ed il suo spirito*, Milano, Destefanis, 1816].

¹⁹ Cfr. l'articolo XXIV della *Norma interinale*, dedicato al ricorso in cause criminali. La coincidenza concettuale tra ricorso e domanda di grazia trapela già dal paragrafo d'esordio (259): «Quantunque ne' Giudizj criminali regolarmente non debba aver luogo l'appellazione, pure sarà permesso ai condannati di ricorrere a S. M., ossia al Supremo Tribunale di Giustizia, quando possano mostrarsi aggravati dalla sentenza, o che per essere assolti dalla pena implorar vogliono la Sovrana Grazia». Il condannato che intendeva «ricorrere per la grazia» aveva il diritto di essere assistito da un avvocato, «od altra persona capace, ed al bisogno, anche un individuo dello stesso criminale Consesso». L'avvocato poteva comunicare con il condannato, pur alla presenza di un impiegato del tribunale, ed aveva il diritto di esaminare, in copia, gli atti del processo (§267). Un primo filtro veniva quindi esercitato dall'appello, al quale il tribunale trasmetteva il ricorso con il suo parere e gli atti processuali; dopo averli esaminati, esso doveva giudicare se «la proferita sentenza meriti d'essere riformata, o confermata per via di Giustizia, e se i motivi addotti dal reo, e ciò ancora, che dal Giudice vi sarà aggiunto, degni siano dell'implorata grazia» (§270). Se a maggioranza di voti l'appello riteneva il condannato non meritevole della grazia, il ricorso rigettato veniva notificato al tribunale inferiore, che rendeva esecutiva la sentenza (§271); in caso contrario, l'appello a sua volta trasmetteva gli atti, il ricorso e una relazione sui motivi a favorevoli alla concessione della grazia al supremo tribunale di giustizia (§372). *Norma interinale del processo criminale per la Lombardia austriaca*, Milano, Motta, 1786.

²⁰ Questo, secondo Sergio Vinciguerra, è in effetti il principale scopo del codice penale: la limitazione – conseguente alla codificazione della legge – del potere di punire, alla quale il sovrano avrebbe accettato di sottostare, era nei fatti solo apparentemente autodiretta; essa, infatti, si rivolgeva piuttosto ai giudici, il cui arbitrio era molto esteso in antico regime. Cfr. S. Vinciguerra, *Idee liberali per irrobustire l'assolutismo politico: il Codice Penale austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco*, pp. IX-XXXVIII: XVI.

²¹ F. de Zeiller [von Zeiller], *Commenti sulla Procedura Criminale Austriaca e finali osservazioni sulle riforme introdotte nel nuovo Codice penale Austriaco*, «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca», XXII (1833), pp. 1-94: 79.

Beweggründen geschwächt, weil dadurch die meisten Urtheile in ihrer Vollziehung aufgehalten, und weil endlich die richterliche Willkühr durch die Gnadenertheilung zu viel Raum gewinnt²².

Più simile, in questo senso, appare l'orientamento della disciplina vigente in periodo napoleonico, secondo la quale il diritto di grazia spettava al re, come sancivano gli statuti costituzionali del Regno d'Italia²³; e non è superfluo sottolineare che proprio da essi, e non dal codice di procedura penale – coerentemente con il profilo non giudiziario bensì politico della grazia – quest'ultima veniva appunto normata.

Con il suo esile e conciso disciplinamento in materia di grazia, la *Franziskana* disegna quindi la figura di un imperatore dotato del potere teoricamente illimitato di intervenire anche in ambito processuale. Per contro, come si vedrà più avanti, il codice lascia intravedere un ceto giudiziario incastonato entro una rigida struttura gerarchica, vincolato – addirittura “incatenato”, come sostenne Adriano Cavanna²⁴ – ad un sistema probatorio rigorosamente legale e costretto ad agire nei limiti di un'inflessibile procedura inquisitoria come ingranaggio e non protagonista di essa; ed è in questo senso significativo che il testo normativo si riferisca al giudice utilizzando una nomenclatura «quasi sotto tono e volutamente impersonale»²⁵.

Si tratterà pertanto di verificare, in primo luogo, quanto il quadro ora tratteggiato trovi, nella concreta prassi giudiziaria, conferma o piuttosto un ridimensionamento; di stabilire, in altre parole, in che misura l'intera organizzazione giudiziaria venisse “scavalcata” dall'intervento della grazia sovrana, o in che misura ne fosse piuttosto essa stessa mediatrice e ispiratrice.

È forse utile e non prematuro anticipare a questo proposito alcune riflessioni. Gli interventi graziosi dell'imperatore erano, concretamente, delimitati. Se nelle fonti normative e, come vedremo, giurisprudenziali, il discorso teorico sulla clemenza si dipana esclusivamente attorno al perno problematico della legittimità dell'arbitrio sovrano, la prassi rivela che il

²² A. M. Gimson, *Lexikon der neuen österreichischen Strafgesetze oder alphabetisches Handbuch für Richter und Privatpersonen*, Wien, Doll, 1804, p. 50.

²³ Il titolo VII del terzo statuto costituzionale (6 giugno 1805), dedicato appunto al «diritto di far grazia», stabiliva che esso veniva esercitato dal re «dopo avere inteso il parere di un consiglio privato composto del gran giudice, di un grande ufficiale civile della corona, di un grande ufficiale militare». Il testo è pubblicato in *Le costituzioni italiane*, a cura di A. Aquarone, M. D'Addio, G. Negri, Milano, Edizioni di Comunità, 1958, p. 336.

²⁴ A. Cavanna, *Ragioni del diritto e ragioni del potere nel codice penale austriaco del 1803*, in *Cunabula Iuris. Studi storico giuridici per Gerardo Brogini*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 101-144: 118, ora anche in Id., *Scritti*, vol. II, pp. 1137-1184; analoghe considerazioni in Id., *Storia del diritto moderno in Europa*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 325-326.

²⁵ L'osservazione è di P. Pittaro, *Giustizia criminale e ragion di Stato*, in *Codice penale universale austriaco*, pp. CXLIII-CLIV: CXLVIII; l'espressione con la quale il testo della *Franziskana* indica, in generale, il tribunale di prima istanza, ma anche, nello specifico, il giudice inquirente, è «giudizio criminale» (mentre nell'originale versione tedesca si parla di *Criminal-Gericht*).

momento effettivamente decisionale in merito alla concessione delle grazie stava nei pareri avanzati a questo proposito dai tribunali del Regno e in particolare dal Senato Lombardo-Veneto; le cui valutazioni – derivanti dall'*interpretazione* delle specifiche contingenze sociali, politiche e istituzionali lombarde e venete, riportate al Senato dalle istanze giudiziarie inferiori – costituiranno il nucleo dei successivi capitoli.

Si vogliono qui intanto inquadrare le coordinate istituzionali e normative del processo penale austriaco: da una parte evidenziando la peculiarità del Senato Lombardo-Veneto, supremo tribunale per le province italiane, onde ravvisarne le potenzialità di autonomia giurisdizionale e amministrativa, nel quadro della più generale organizzazione giudiziaria del Regno; dall'altra tratteggiando l'*iter* procedurale attraverso il quale la condanna capitale veniva pronunciata, riformata o confermata, inflitta o graziata, e infine comunicata.

2. Il Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia. Note istituzionali

La procedura processuale austriaca si dipanava attraverso un'articolazione di istanze giudiziarie che prevedeva fino a tre gradi di giudizio. A livello provinciale troviamo i tribunali di prima istanza, presenti in ogni città capoluogo di provincia (in Lombardia: Milano, Brescia, Bergamo, Sondrio, Pavia, Como, Mantova, Cremona, Lodi; in Veneto: Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Belluno, Treviso, Rovigo, Udine). Accanto ad essi operavano le preture, emanazione più periferica del potere giudiziario, la cui area di competenza territoriale corrispondeva, grossomodo, a quella amministrativa dei commissariati distrettuali²⁶. Preture e tribunali vennero definitivamente riorganizzati e posti in attività dal 2 marzo 1818 (secondo le sr. 23 marzo, 11 settembre e 2 ottobre 1817)²⁷, in sostituzione delle preesistenti e provvisorie corti di giustizia, tribunali di prima istanza e giudicature di pace napoleoniche.

²⁶ Sull'organizzazione amministrativa del Regno Lombardo-Veneto si rimanda a Mazohl-Wallnig, *Österreichischer Verwaltungsstaat*.

²⁷ Cfr. notificazione del Governo lombardo 3 febbraio 1818, AG 1818, Vol. I, Parte I, pp. 13-23 (anche in BCT, BCT47-4) e notificazione del Governo veneto 4 febbraio 1818, CLV 1818, Parte I, pp. 150-162. Entrambe le notificazioni allegano una tabella indicante i tribunali, le preture e le loro residenze nonché il rispettivo distretto giurisdizionale secondo i compartimenti territoriali stabiliti il 30 novembre 1815 in Veneto (CLV 1815, Parte II, pp. 141-204) e il 12 febbraio 1816 in Lombardia (AG 1816, vol. I, Parte I, pp. 62-176). Una copia manoscritta di questo prospetto, anch'esso in BCT, BCT47-4, s.d. ma probabilmente del 1818, indica anche il numero di abitanti su cui i tribunali e le preture avevano giurisdizione. Le province (dette delegazioni) venete erano otto: Venezia, Padova, Polesine (Rovigo), Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Friuli (Udine); il territorio soggetto al Governo lombardo, come già stabilito da precedente determinazione governativa 24 gennaio (AG 1816, vol. I, Parte I, pp. 33-34) era diviso in nove delegazioni: Milano, Mantova, Brescia, Cremona, Bergamo, Como, Sondrio, Pavia e Lodi. Secondo il punto 3) della determinazione, esse avrebbero conservato i confini dei dipartimenti napoleonici, ad eccezione di Milano e Cremona, dai cui territori sarebbero state "staccate" le province di Pavia e Lodi.

Le funzioni di seconda istanza civile e criminale erano detenute dai tribunali d'appello milanese (attivato dal 1 gennaio 1816²⁸ in luogo dell'appello di Brescia) e veneziano (attivato dal 1 marzo 1815²⁹), ai quali facevano riferimento le prime istanze rispettivamente lombarde e venete.

L'organo giurisdizionale che fungeva da terza istanza per i tribunali del Regno era il Senato Lombardo-Veneto del Supremo tribunale di giustizia sedente, dall'agosto 1816, a Verona; una sorta di sezione distaccata del Supremo tribunale (*Oberste Justizstelle*) viennese, terzo grado di appello per tutte le altre province della monarchia (con l'eccezione dell'Ungheria)³⁰.

Tale peculiarità lombardo-veneta godeva di una tradizione consolidata. Già in epoca giuseppina un supremo tribunale di revisione, all'interno di una triplice articolazione di gradi di giudizio, era stato istituito a Milano, in sostituzione dell'antico Senato milanese, nell'ambito di un riassetto più razionale e semplificato dell'organizzazione giudiziaria messo in atto dal 1786³¹.

Con il ritorno in Lombardia della sovranità asburgica, conclusasi l'esperienza del Regno Italico, per un periodo di transizione relativamente prolungato e segnato da complessi cambiamenti ed assestamenti istituzionali³², la Corte di cassazione napoleonica sedente a Milano con la quale il supremo tribunale di revisione giuseppino era stato sostituito, continuò a sussistere in via temporanea fino al gennaio del 1816³³; le cause dei tribunali veneti di competenza della cassazione vennero invece demandate, dal luglio del 1814, ad un senato italiano dell'*Oberste Justizstelle*³⁴, che già negli anni 1803-1806 era stata il tribunale di terza

²⁸ Avviso governativo 27 novembre 1816 portante la sr. 23 ottobre, AG 1816, Parte III, pp. 1072-1074.

²⁹ Avviso 21 gennaio 1815 portante la sr. 23 dicembre 1814, CLV 1815, Parte I, pp. 8-9.

³⁰ Sulla fondazione dell'*Oberste Justizstelle* (1749) e le successive modifiche e riforme che investirono il dicastero cfr. M. F. von Maasburg, *Geschichte der Obersten Justizstelle in Wien (1749-1848)*, Prag, Joh. B. Reinitzer, 1879, pp. 1-53; F. Walter, *Die österreichische Zentralverwaltung. II Abteilung: von der Vereinigung der österreichischen und böhmischen Hofkanzlei bis zur Einrichtung der Ministerialverfassung (1749-1848)*, 1. Bd., 2. Halbbd., Teil 2: *Die Zeit Franz' II. (I.) und Ferdinans I. (1792-1848)*, Wien, Adolf Holzhausens Nachfolger, 1956, pp. 272-279 e Id., *Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500-1955*, Wien-Köln-Graz, Böhlau, 1972, pp. 100 e segg.

³¹ Tra la molta letteratura sul punto si veda specialmente F. Valsecchi, *L'assolutismo illuminato in Austria e in Lombardia*, Bologna, Zanichelli, 1934, vol. II, pp. 215-218; A. Annoni, *Stato di Milano (Dominio Asburgico) (1535-1748) e Lombardia austriaca (1749-1796)*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 46; U. Petronio, *Il Senato di Milano*, Milano, Giuffrè, 1972, soprattutto pp. 417 e segg.; C. Capra, *Il Settecento*, in C. Capra, D. Sella, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino, Utet, 1984, pp. 153-617: 533-535; F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, Laterza, 1986, pp. 538 segg.; Provin, *Una riforma per la Lombardia dei lumi*, pp. 35 segg.

³² Sul periodo transitorio dell'amministrazione giudiziaria cfr. R. J. Rath, *The provisional Austrian Regime in Lombardy-Venetia 1814-1815*, Austin and London, University of Texas Press, 1969, pp. 40-42 e 82-84.

³³ Maasburg, *Geschichte der Obersten Justizstelle*, p. 39.

³⁴ Circolare 21 luglio 1814, CLV 1813-1814, Parte II, pp. 10-11, nella quale si specifica che «la trasmissione della sentenza importante la pena capitale dovrà essere effettuata col mezzo della Corte di Appello in Venezia, alla quale si dirigeranno i relativi processi».

istanza per i territori ex veneziani³⁵, assegnati all'impero dal 1797 con la pace di Campoformio³⁶. I protocolli di consiglio del 1815 suggeriscono che, nel suo periodo viennese, il senato italiano estendeva la propria competenza non solo al Veneto, ma pure alla Dalmazia, il cui Tribunale d'appello, tuttavia, continuò ad essere sottoposto all'autorità dell'*Oberste Justizstelle* anche negli anni successivi. Contrariamente a quanto viene talvolta riportato dalla storiografia, il Senato Lombardo-Veneto smise di avere giurisdizione sul territorio dalmata dopo il suo trasferimento a Verona. I protocolli di questo torno di tempo segnalano anche che, dal principio del 1816, il neoistituito Tribunale d'appello milanese iniziò a fare anch'esso riferimento all'*Oberste Justizstelle*, e che le sentenze capitali lombarde venivano comunicate a quest'ultima con la mediazione del governatore di Milano.

La questione di un Senato Lombardo-Veneto separato emerse già dal novembre del 1814 quando l'imperatore nominò una commissione composta da rappresentanti dell'*Oberste Justizstelle* e dalla *Central-Organisierungs Hof-Commission* (Commissione aulica di organizzazione centrale, operante dal 1814 al 1818 con il compito di mettere a punto le modalità di integrazione nella compagine imperiale dei territori restituiti o annessi all'Austria in seguito alla sconfitta napoleonica³⁷), incaricata di elaborare le proprie ipotesi sull'opportunità di un senato italiano distaccato e, in caso affermativo, di stabilire se la sua autorità giurisdizionale dovesse estendersi anche al Veneto oltre che alla Lombardia. Mentre la maggioranza dei consiglieri si pronunciò contraria all'istituzione di un tribunale di terza istanza decentralizzato – poiché solo attraverso un unico tribunale per tutta la monarchia, «kann sich Oesterreich von einem bloßen föderativen Staatensysteme unter einem gemeinschaftlichen Regenten unterscheiden und zu jener kräftigen und einfachen Gesetzgebung und Verwaltung erheben, wodurch die Macht jedes Staates bedingt ist»³⁸ –, le istanze mosse in senso opposto dai sudditi lombardo-veneti vennero energicamente portate

³⁵ Così fu stabilito con decreto 16 marzo 1803, citato in R. Stritzko, *Das Archiv der Obersten Justizstelle und das Hofkommissionsarchiv*, p. 27 (strumento di corredo dattiloscritto reperibile presso l'OeStA, AVA).

³⁶ È stato notato che, pur temporanea, l'attribuzione all'*Oberste Justizstelle* della competenza degli affari giudiziari veneti – imponendo la necessità di impiegare giudici italiani presso il Supremo tribunale viennese – avrebbe costituito il fondamentale precedente per la successiva istituzione di un Senato Lombardo-Veneto separato (*Ibidem*). Per un inquadramento generale dei mutamenti istituzionali – in particolare giudiziari – del Veneto tra la pace di Campoformio e la fine del periodo italico si veda A. Grilli, *Venezia tra Francia e Austria: il quadro giuridico-istituzionale (1797-1814)*, in *Venezia napoleonica. Venedig nach dem Untergang der Republik. Interdisziplinäres Symposium, Deutsches Studienzentrum in Venedig, 24.-35. Oktober 1996*, hg. von M. Engelhardt, Venezia, Centro tedesco di studi veneziani, 2001, pp. 9-29.

³⁷ M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna, Il Mulino, 1983, pp. 21 e segg.

³⁸ Parere 1 dicembre 1814 riportato in Maasburg, *Geschichte der Obersten Justizstelle* cit., pp. 39-40.

avanti dal governatore provvisorio della Lombardia, conte di Bellegarde. Attraverso una nota dell'aprile 1815 diretta al presidente dell'*Oberste Justizstelle* il governatore sottolineava come la richiesta autonomia giudiziaria si ponesse in continuità con la tradizione veneta e lombarda perpetuata anche in periodo napoleonico per mezzo della corte di cassazione milanese³⁹.

Il senato italiano fu quindi trasferito l'anno successivo a Verona (probabilmente per evitare di scegliere, e quindi di scontentare, una delle due città capoluogo, Milano e Venezia), come ordinato dalla sr. 6 marzo 1816⁴⁰, con lo scopo precipuo di assecondare, recita il testo, «i bisogni dei sudditi italiani [...] nella ferma persuasione che il miglior modo di servire allo scopo sia l'istituzione d'una più avvicinata corrispondenza fra le autorità giudiziarie, che in continuo contatto possono più facilmente cooperarvi». L'istanza pratica e operativa – suggerita per altro nella stessa risoluzione – che stava dietro tale dislocazione, ossia una maggiore agilità nel disbrigo degli affari giudiziari del Regno⁴¹, deve aver sicuramente giocato un ruolo decisivo nel guidare la decisione definitiva dell'imperatore, pur contraria al parere della stessa *Oberste Justizstelle*. Non è poi da sottovalutare la volontà del governo viennese di trattare il neoistituito Regno Lombardo-Veneto con particolare riguardo, come per altro venne sottolineato dalla gazzetta ufficiale di Milano la quale, dando notizia del trasferimento del Senato a Verona, definiva tale dislocazione come il frutto di una «clementissima concessione dell'augusto Monarca, che non cessa di compartire su questi Stati le più segnalate particolari beneficenze»⁴².

L'esistenza di un tribunale supremo sedente nel Regno, capace di «guidare l'intera macchina della giustizia asburgica in Italia»⁴³, avrebbe conseguentemente assicurato una maggior indipendenza alle istituzioni giudiziarie lombarde e venete; una peculiarità non condivisa dalle altre province dell'impero – i tribunali delle quali facevano capo, come abbiamo sopra accennato, alla *Oberste Justizstelle* – e in tal senso sottolineata dal presidente del Senato Leopold von Plenciz nel suo discorso inaugurale pronunciato di fronte agli altri consiglieri aulici il 1 agosto 1816, allorché il tribunale veronese venne posto in attività come stabilito dalla sr. del precedente 25 aprile⁴⁴: «Qual'altra cosa esser poteva dal popolo lombardo-veneto

³⁹ *Ibidem*, p. 40.

⁴⁰ Portata da notificazione governativa 9 marzo in Lombardia (AG 1816, vol. I, Parte I, p. 217) e 12 marzo in Veneto (CLV 1816, Parte I, pp. 159-160).

⁴¹ Si veda sul punto A. Sandonà, *Il Regno Lombardo-Veneto, 1814-1859*, Milano, Cogliati, 1912, p. 207.

⁴² «Gazzetta di Milano», 10 marzo 1816, N. 70.

⁴³ M. Bellabarba, *Il giudice come ispettore: Antonio Mazzetti e la "visita" ai tribunali lombardi (1822-1823)*, «Acta Histriae», XVII (2009), 3, pp. 411-434: 413.

⁴⁴ Portata con notificazione del Governo lombardo 30 giugno 1816 (AG 1816, vol. I, Parte I, p. 382) e

più desiderata, che di possedere nel proprio seno un Tribunale, quale investito del supremo potere di amministrare la giustizia, rappresentasse la sacra persona del Sovrano medesimo, e fosse per così dire l'organo suo?»⁴⁵.

L'autonomia giudiziaria garantita dal Senato veronese ed evocata dal von Plenciz, non a caso, fu riassorbita nel 1851 quando, per effetto della centralizzazione in corrispondenza della svolta neoassolutista dell'impero del *Nachmärz*⁴⁶, esso fu soppresso⁴⁷. Come per le altre sezioni dell'*Oberste Justizstelle*, sulla linea di una più moderna separazione tra giurisdizione ed amministrazione, le competenze del Senato vennero divise tra la Corte suprema di giustizia (*Oberste Gerichtshof*), istituita nel 1848 e definitivamente riorganizzata con la legge 7 agosto 1850, e il Ministero della giustizia (*Justizministerium*), eretto anch'esso nel 1848⁴⁸; alla prima fu demandata la funzione giurisdizionale di tribunale di terza istanza, mentre i compiti amministrativi (ossia di governo della magistratura inferiore) vennero affidati al secondo.

La scelta di centralizzare il Senato veronese, giustificata dal ministro della giustizia Schmerlig nel suo progetto di legge adducendo da un lato ragioni giuridiche – ovvero la necessità di «promuovere lo scopo di una sola e unica giurisprudenza» – dall'altro, più significativamente, motivazioni politiche, poiché «qualunque istituzione separata pel Regno Lombardo-Veneto non servirebbe che a provocare, o rinvigorire nelle popolazioni delle altre Provincie il desiderio d'istituzioni simili»⁴⁹, venne accolta dalla stampa lombardo-veneta in chiave nazionale. Che il Senato, soprattutto in quel torno di tempo e proprio in vista della sua soppressione, si caricasse di significati, per così dire, “extra-giurisdizionali” e fosse oggetto di interpretazioni politicamente orientate a metterne in luce il carattere autonomistico, lo si evince chiaramente dalle riviste giuridiche che pubblicarono o commentarono il progetto di

dell'appello veneto 28 giugno 1816 (CLV 1816, Parte I, pp. 519-521). L'attivazione venne successivamente confermata dal dispaccio 21 giugno della *Central-Organisierungs-Hof-Commission* (notificazione del Governo lombardo 30 giugno 1816, AG 1816, Vol. 1, p. 382; notificazione del Governo veneto 1 luglio 1816, CLV 1816, parte 2, p. 3).

⁴⁵ Sessione 1 agosto 1816, ASMi, SLV, b. 78, c. 159.

⁴⁶ Cfr. B. Mazohl-Wallnig, *Governo centrale e amministrazione locale. Il Lombardo-Veneto, 1848-1859*, in *Austria e province italiane (1815-1918). Potere centrale e amministrazioni locali*, a cura di F. Valsecchi, A. Wandruszka, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 13-46: 24 e segg.

⁴⁷ Sr. 3 gennaio 1851, notificata dalla Luogotenenza lombarda il 12 febbraio 1851 (RAU 1850-1851, tomo V, pp. 462-463) e dalla Luogotenenza veneta il 14 febbraio 1851 (BLV 1851, Parte I, pp. 107-108).

⁴⁸ Cfr. F. Walter, *Die österreichische Zentralverwaltung, III Abteilung: von der Märzrevolution 1848 bis zur Dezemberverfassung 1867*. 1. Bd.: *Die Geschichte der Ministerien Kolowrat, Fiquelmont, Pillersdorf, Wessenberg-Dobhoff und Schwarzenberg*, Wien, Adolf Holzhauses Nachfolger, 1964, pp. 101-104; Id., *Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, pp. 170-171, e W. Ogris, *Die Rechtsentwicklung in Cisleithanien 1848-1918*, in *Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band II: Verwaltung und Rechtswesen*, hg. von A. Wandruszka, P. Urbanitsch, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975, pp. 538-571: 550-552.

⁴⁹ Progetto pubblicato ne «L'eco dei tribunali», I (1850), 4, pp. 25-28.

legge sopra citato: «rispetto alle provincie nostre» – così, ad esempio, il veneziano «Giornale di giurisprudenza pratica» – «per tutti questi anni i riguardi dovuti alla autonomia nazionale avevano trovato per ciò solo, più che in altri rami della pubblica amministrazione, in quello della giustizia la soddisfazione compossibile a raggiungersi in una monarchia che abbraccia nel suo vasto conserto dieci razze, e parla dieci favelle»⁵⁰.

La sopra citata sr. 25 aprile 1816 assegnò quindi al Senato la suprema autorità sui tribunali lombardi e veneti, «in egual modo come la esercita il supremo tribunale in Vienna sopra le rimanenti parti degli stati austriaci, la Dalmazia e l'Albania»: esso avrebbe infatti goduto del diritto, parimenti all'*Oberste Justizstelle*, di rassegnare i suoi rapporti direttamente all'imperatore e di corrispondere con gli altri dicasteri aulici, i governi, i tribunali d'appello e i comandi militari.

I doveri del neoinstituito tribunale veronese, le sue attribuzioni, le competenze sia giurisdizionali che amministrative, la struttura, la posizione gerarchica e l'organico furono stabiliti più precisamente dalla legge costitutiva emessa nel luglio del 1816⁵¹. Il Senato si sarebbe composto di un presidente (che contemporaneamente ricopriva la carica di secondo presidente presso l'*Oberste Justizstelle*, §III), un vicepresidente e dieci consiglieri aulici (§II), l'estrazione regionale dei quali venne chiarita, successivamente, con sr. 14 maggio 1822⁵². Sei

⁵⁰ Articolo non firmato, siglato (S.), in «Giornale di giurisprudenza pratica», III (1850), p. 171. Tra le peculiarità istituzionali che distinguevano il Lombardo-Veneto dal resto della Monarchia, l'istanza di autonomia di cui esse si facevano teoricamente portatrici sembra in effetti più concretamente compiuta solo nel Senato Lombardo-Veneto. Le potenzialità decisionali del Viceré si limitavano di fatto a ristrettissimi ambiti (pur rivalutati dalla storiografia degli ultimi decenni; si veda il recente contributo di E. Forster, B. Mazohl, *Vom „aktiven“ Reformier der Monarchie zum „passiven“ Vizekönig von Lombardo-Venetien? Erzherzog Rainer (1783-1853)*, in „*Johann und seine Brüder*“, pp. 165-186: 176-179) e le Congregazioni centrali e provinciali – gli organi rappresentativi del Lombardo-Veneto – erano poco sviluppate in senso “costituzionalista” (A. Wandruszka, *Il Veneto nel quadro dell'amministrazione imperiale*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca*, pp. 24-25), nonostante le loro competenze fossero, secondo Andreas Gottsman e Stefan Malfèr, più ampie rispetto a quelle degli altri Stati provinciali (*Landstände*) del *Vormärz*: A. Gottsman, S. Malfèr, *Die Vertretungskörperschaften und die Verwaltung in Lombardo-Venetien*, in *Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band VII: Verfassung und Parlamentarismus, 2. Teilband: Die regionalen Repräsentativkörperschaften*, hg. von E. Rumpler, P. Urbanitsch, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000, pp. 1593-1632: 1597-1598. Commento analogo a quello del «Giornale di giurisprudenza pratica» espresse, nell'introduzione al progetto di legge qui citato – accolto con «grave sentimento di cordoglio misto a stupore» – il veneziano «Eco dei tribunali», periodico giuridico che manifestò da subito, in campo penale, una linea progressista e riformatrice e che, vale la pena di sottolinearlo, fu fondato dall'omonimo figlio, politicamente molto distante dal padre, del già menzionato giudice trentino Paride Zajotti. Si veda E. Dezza, *Forme accusatorie e garanzie processuali nelle attese dei giuristi lombardo-veneti. Il primo anno de «L'Eco dei Tribunali» (1850-1851)*, in *Processo penale e opinione pubblica tra Otto e Novecento*, a cura di F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 31-75.

⁵¹ Per i riferimenti archivistici della costituzione del Senato Lombardo-Veneto si rimanda alla nota 24 di questa Introduzione.

⁵² Riportata in Grandi, *Processi politici*, p. XIII.

di essi avrebbero dovuto essere originari delle antiche province asburgiche mentre gli altri quattro nativi del Regno (normalmente, per prassi, due lombardi e due veneti)⁵³.

La questione della provenienza regionale e dell'appartenenza linguistica dei giudici merita alcune precisazioni. Si tratta di un punto non secondario nell'ottica della percezione, da parte dei sudditi lombardo-veneti, dell'intero apparato giurisdizionale, nonché potenziale fonte di tensioni sociali⁵⁴, dai riverberi anche più strettamente politici. Non è un caso se uno dei principali imputati del processo contro gli aderenti alla Giovine Italia, Luigi Tinelli, avrebbe annoverato, nella sua memoria difensiva, la massiccia presenza di «uomini non nati tra noi» occupanti le cariche giudiziarie, quale uno dei motivi di scontento dei lombardi sotto il governo austriaco⁵⁵. Come osserva Marco Meriggi⁵⁶, da questo punto di vista il personale giudiziario si situava a metà strada tra l'organizzazione amministrativa (ossia, in ordine territorialmente e gerarchicamente decrescente, i consiglieri di governo, i delegati provinciali e i commissari distrettuali, prevalentemente lombardi o, in misura minore, veneti⁵⁷) e quella di

⁵³ Tale pratica, non normata, è esplicitata nel protocollo della sessione 30 marzo 1824 del Senato, nel corso della quale i consiglieri discussero la sostituzione dei senatori Antonio Mazzetti e Giovanni Gognetti, promossi alla presidenza rispettivamente del Tribunale civile e del Tribunale criminale di prima istanza di Milano. Tuttavia il relatore – lo stesso Mazzetti – specificava che «niuna particolar legge sussiste che ordini che i quattro Italiani sieno due delle Province Venete e due delle Lombarde per modo, che ove si trattasse di preferire un più distinto, non si crederebbe di poter esitare a proporre un Veneto per una vacanza Lombarda e viceversa, tanto più che ora va sempre più a cessare l'applicazione delle abolite Leggi e costumanze Lombarde e Venete speciali pei casi anteriori». Sessione 30 marzo 1824, ASMi, SLV, b. 104, cc. 478-487; copia del protocollo si trova anche in BCT, BCT1-1508, tra la documentazione di Antonio Mazzetti, estensore della relazione.

⁵⁴ Sul potenziale conflittuale della lingua nel settore giudiziario si vedano le considerazioni di S. Czeitschner, *Discourse, hegemony and polyglossia in the judicial system of Trieste in the 19th century*, in *Diglossia and power. Language policies and practice in the 19th century habsburg empire*, ed. by R. Rindler Schjerve, Berlin-New York, Mouton de Gruyter, 2003, pp. 71-105.

⁵⁵ A. Arisi Rota, *Il processo alla Giovine Italia in Lombardia (1833-1835)*, Milano, Franco Angeli, 2003, p. 139.

⁵⁶ Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, pp. 302-306. In generale, Meriggi riconduce la più o meno massiccia presenza di non lombardo-veneti nei tribunali del Regno, oltre che ad una politica di integrazione professionale “transnazionale” – a livello burocratico – delle diverse realtà regionali dell'Impero, soprattutto a ragioni di tipo economico legate alle dinamiche del mercato del lavoro. Non solo, come si vedrà, gli stipendi nel Lombardo-Veneto erano più alti e, in Veneto, il costo della vita minore (il che costituiva un forte elemento di attrazione per gli impiegati degli altri *Länder* che erano indotti a tentare una carriera nelle province italiane); i posti di lavoro erano anche molto più numerosi. Pur rappresentando i lombardo-veneti solo un ottavo della popolazione totale della monarchia, circa la metà degli impiegati nell'amministrazione giudiziaria di tutto l'Impero risiedeva nel Regno. *Ibidem*, pp. 311 e 316-317. Cfr. anche le riflessioni dello stesso autore relative all'apparato amministrativo – ma in questo specifico punto estensibili anche a quello giudiziario – in M. Meriggi, *Funzionari e carriere nella Lombardia della Restaurazione*, in *Dagli Stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, a cura di N. Raponi, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 302-303. Sempre sullo stesso punto cfr. pure M. Berengo, *Le province venete del Regno Lombardo-Veneto. Qualche osservazione*, in *Tra Lombardia e Ticino. Studi in memoria di Bruno Caizzi*, a cura di R. Ceschi, G. Vigo, Bellinzona, Casagrande, 1995, p. 131.

⁵⁷ Cfr. M. Gottardi, *Venezia nell'età della Restaurazione* e M. Meriggi, *I rapporti tra il Veneto e la Lombardia*, entrambi in *Il veneto austriaco 1814-1866*, a cura di P. Preto, Padova, Sigum Padova Editrice, 2000, pp. 13-27 e 41-51. David Laven osserva che, fino ai primi anni '20, il numero di lombardi impiegati in Veneto era maggiore rispetto a quello dei veneti; la proporzione si bilancia nell'ultimo decennio del regno di Francesco I per poi registrare una prevalenza di veneti negli anni di regno di Ferdinando I. D. Laven, *Venice and Venetia under the*

polizia (composta da funzionari provenienti dalle province tedesche dell'impero o dal Tirolo meridionale)⁵⁸. Se al livello delle preture gli impiegati erano tutti lombardi e veneti, la composizione dei tribunali provinciali, dei tribunali d'appello e del Senato veronese diventava mista, con prevalenza di personale nativo delle province ereditarie della monarchia e del Tirolo italiano direttamente proporzionata al grado gerarchico dei tribunali⁵⁹, e con una differenza sensibile tra Lombardia, ove le cariche ricoperte da “esteri” erano tutto sommato esigue, e Veneto, ove la presenza di non “nazionali” ebbe una portata maggiore: un dato riconducibile all'assenza, nel Veneto, di un'autoctona tradizione, e quindi di una classe, burocratica.

Tra i non “nazionali”, la posizione privilegiata dei giudici trentini, come è stato rilevato, entro l'amministrazione giudiziaria lombardo-veneta – più appetibile rispetto a quella tirolese per salari⁶⁰ e possibilità di carriera⁶¹ – era certamente riconducibile alle loro specifiche

Habsburgs, 1815-1835, New York, Oxford University Press, 2002, pp. 86-87.

⁵⁸ Cfr. anche M. Berengo, *Appunti sulla polizia austro-veneta agli inizi della Restaurazione*, in *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta. Politica e istituzioni*, vol. I, a cura di M. L. Betri, D. Bigazzi, Milano, Franco Angeli, 1996, pp. 136-146.

⁵⁹ M. Meriggi, *Le istituzioni del Regno Lombardo-Veneto*, in Preto, *Il veneto austriaco*, pp. 29-40: 31.

⁶⁰ Una tabella dei salari percepiti dai consiglieri e dagli altri impiegati nei tribunali lombardo-veneti, nel 1816, si trova tra la documentazione di Antonio Mazzetti in BCT, BCT47-2, fasc. 1816. Da essa si deduce che lo stipendio dei consiglieri di prima istanza oscillava tra i 1400 ed i 2000 fiorini annui; con 4000 o 5000 fiorini venivano invece retribuiti i presidenti; consiglieri e presidenti d'appello percepivano il doppio circa. Queste cifre sono grossomodo confermate anche dalla tabella compilata da M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, p. 347. Si confrontino questi dati con quelli relativi ai tribunali tirolesi, rinvenuti presso l'OeStA, HHStA, KA, KFA, K. 41 (alt Fasz. 38), fasc. VI “*Gerechtigkeitspflege*”, sottofascicolo 1814-1817. I quadri degli impiegati presso il tribunale di Trento (Tabella C), lo *Stadt- und Landrecht* di Innsbruck (Tabella B) e l'*Appellationsgericht* di Innsbruck (Tabella A) – senza data ma sicuramente anch'essi del 1816 – riportano che i consiglieri di prima istanza recepivano uno stipendio tra i 1400 ed i 1800 fiorini, mentre lo stipendio dei consiglieri di seconda istanza variava dai 2000 ai 2500 fiorini. Il presidente del Tribunale di Trento veniva retribuito con 3000 fiorini, quello del Tribunale di Innsbruck con 4000 fiorini; il presidente dell'appello tirolese percepiva 6000 fiorini (tale discrepanza viene sottolineata anche da Grandi, *Processi politici*, p. 246, che rileva come lo stipendio dei consiglieri dei tribunali di prima istanza tirolesi fosse equivalente a quella di un pretore di ultima classe nel Regno Lombardo-Veneto). Con decreto 13 dicembre 1822 (portante la sr. 25 ottobre 1822) venne stabilito che ai presidenti dei tribunali provinciali del Regno Lombardo-Veneto dovesse essere assegnato il rango di ultimo consigliere aulico col salario di 4000 fiorini annui, mentre ai presidenti dei tribunali mercantili di Milano e Venezia il rango di consigliere d'appello con lo stipendio di 3500 fiorini (una copia manoscritta del decreto aulico si trova in BCT, BCT47-3). Per completezza, lo stipendio di un consigliere aulico, almeno nei primi anni '20, ammontava a 5000 fiorini, come si deduce da una nota della camera aulica generale, s.d. (ma del 1824), portante le sr. 16 luglio 1820, 11 marzo 1823 e 15 febbraio 1824 sull'«inserzione graduale dei Consiglieri aulici allo Stato totale, ed il loro avanzamento nel soldo maggiore di Fiorini 5000»; copia in BCT, BCT47-8, fasc. 1824. Per avere, infine, un'idea delle debite proporzioni, si consideri che lo stipendio della categoria più bassa degli impiegati d'ordine ammontava a 250 fiorini, una volta e mezzo il salario annuo di un muratore, secondo i calcoli di M. Meriggi, *Aspetti dell'impiego di concetto in Lombardia durante la Restaurazione*, in *L'educazione giuridica. IV: Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi. Tomo II: L'età moderna*, Perugia, Licosia, 1981, pp. 331-361: 338.

⁶¹ M. Bellabarba, *I giudici trentino-tirolesi della Restaurazione: prime ricerche*, in *Eliten in Tirol zwischen Ancien Régime und Vormärz. Akten der internationalen Tagung vom 15. bis 18. Oktober 2008 an der Freien Universität Bozen / Le élites in Tirolo tra Antico Regime e Vormärz. Atti del Convegno internazionale del 15-18*

competenze linguistiche e professionali⁶², ossia da un lato la conoscenza del tedesco e dell'italiano, dall'altro una maggiore dimestichezza con i codici (avendo, molti di essi, frequentato le università di Vienna e di Innsbruck o lavorato nel Tirolo settentrionale⁶³); caratteristiche, entrambe, rare e molto richieste, soprattutto nei primi anni di transizione e assestamento dell'impianto giudiziario austriaco nei territori italiani. Che tuttavia tale posizione fosse attribuibile anche ad una sorta di «solidarietà corporativa»⁶⁴ – tale da far dispregiativamente parlare i contemporanei di una “Lega dei Tirolesi” – manifestata soprattutto nell'ambito del processo di nomina dei giudici, non solo è confermato dalla corrispondenza privata del consigliere aulico Antonio Mazzetti⁶⁵, ma pare emergere anche da documenti “interni” all'amministrazione politica e poliziesca. In un rapporto non datato e non firmato – ma verosimilmente, stando ai riferimenti interni, scritto nel 1826 dal direttore generale della polizia di Milano Carlo Giusto Torresani, anch'egli di origini trentine – redatto su ordine dell'imperatore in risposta ad un rapporto della *Polizeihofstelle* (dicastero aulico di polizia) viennese, venivano relazionate le risultanze più interessanti ottenute dalla lettura di qualche decina di lettere private intercettate ai giudici del Senato Lombardo-Veneto – il che, per altro, dà la cifra del controllo poliziesco al quale anche la magistratura, oltre che le altre fasce della pubblica amministrazione e la società civile in generale, era minuziosamente sottoposta⁶⁶. Secondo il rapporto, la corrispondenza dei senatori Antonio Salvotti e Giuseppe

ottobre 2008 presso la Libera Università di Bolzano, a cura di/hg von M. Bellabarba, E. Forster, H. Heiss, A. Leonardi, B. Mazohl, Innsbruck-Wien-Bozen, Studienverlag, 2010, pp. 351-366: 364-365. Sulla presenza di trentini nell'alta amministrazione lombarda e veneta si veda anche S. Ferrari, *I Trentini a Milano nell'età della Restaurazione (1815-1848)*, in *La geografia dei sistemi dell'arte nella Lombardia ottocentesca*, a cura di R. Ferrari, Brescia, Aref, 2011, pp. 299-317: 299-306.

⁶² Cfr. M. Berengo, *Le origini del Lombardo Veneto*, «Rivista Storica Italiana» LXXXIII (1971), 3, pp. 525-544: 530.

⁶³ A titolo di esempio, sono in questo senso significative le biografie professionali dei consiglieri aulici Antonio Mazzetti, Giuseppe Benoni, Zaccaria Sartori, formati tutti nelle università austriache e nei tribunali tirolesi per poi essere trasferiti in Veneto o in Lombardia. Su di essi e sugli altri giudici che operarono nel Tirolo meridionale nel *Vormärz* è dedicata una sezione, curata dalla scrivente, di un progetto in corso (che si tradurrà in una pubblicazione), dal titolo “*Verwaltungseliten in Tirol/Vorarlberg und Österreich. Umbau der politischen Ordnung mithilfe der Verwaltung 1780 – 1835*”, coordinato dall'Archivio provinciale di Bolzano.

⁶⁴ Così Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, p. 307.

⁶⁵ Conservata in BCT, BCT1, e parzialmente pubblicata in P. Pedrotti, *I processi del '21 nel carteggio di Antonio Mazzetti*, Roma, Tipografia del Senato, 1939. Cfr. sul punto M. Bellabarba, *Il «fondamento dei miei regni». Giudici, cultura politica e letteratura nell'impero austriaco di primo Ottocento*, in *Gli imperi dopo l'Impero nell'Europa del XIX secolo*, a cura di M. Bellabarba, B. Mazohl, R. Stauber, M. Verga, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 277-307 e anche E. Sfredda, *Un funzionario trentino della Restaurazione: Antonio Mazzetti*, «Studi Trentini di Scienze Storiche» Sezione I, LXVIII (1989), 3, pp. 581-637: 599-604.

⁶⁶ Cfr. Berengo, *Le origini del Lombardo Veneto*, pp. 538-539; M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino, Utet, 1987, pp. 89-93 e Id., *Le istituzioni*, pp. 30-31; F. Della Peruta, *Il Veneto nel Risorgimento fino al 1848*, in *Venezia e l'Austria*, pp. 383-399: 387; M. Brignoli, *Dall'amministrazione napoleonica all'amministrazione asburgica*, in *Verso Belfiore: società, politica, cultura del decennio di preparazione nel Lombardo-Veneto. Atti*

Benoni, del protocollista di consiglio in Senato Bartolommeo Eccheli, del consigliere dell'appello lombardo Giacomo Marinelli, del consigliere del Tribunale di prima istanza criminale di Milano Paride Zajotti – tutti trentini – e del presidente dello *Stadt- und Landrecht* di Innsbruck Joseph Heufler (presidente, fino al 1822, del Tribunale civile e criminale di Trento), avrebbe «somministra[to] una chiara prova della Lega dei Tirolesi, e dell'influenza che essi hanno nella nomina agli Impieghi»⁶⁷. D'altra parte, osserva Marco Meriggi, quella del

del convegno di studi, Mantova-Brescia 25, 26, 27 novembre 1993, Brescia, Geroldi, 1995, pp. 13-28: 26. I periodici controlli, le puntuali osservazioni e i giudizi sulla condotta “politico-morale”, non solo dei consiglieri aulici, ma di tutto il personale dei tribunali da parte della polizia, sono testimoniati dai numerosi quadri rinvenibili nel fondo *Vertrauliche Akten* in OeStA, HHStA – probabilmente (purtroppo il dato non è mai specificato) inviati direttamente all'imperatore. Un esempio sui consiglieri del Senato: la *Caratteristica del Personale addetto tanto all'I. R. Senato di Giustizia, quanto presso l'I. R. Tribunale Provinciale di Verona (1822)* e la di poco successiva *Charakteristik der Beamten des Kais. Königl. Senats der Obersten Justizstelle des Lombardisch-Venetianischen Königreichs (1823)* in OeStA, HHStA, KA, VA, Fasc. 54/2, nn. CCVII e CCIXa riportano notizie le più varie: sulle abilità e le cognizioni legali dei consiglieri, il loro carattere, l'opinione pubblica attorno ad essi, la loro fedeltà al governo, la loro condotta familiare (Mazzetti, ad esempio, è segnalato quale «ottimo marito e tenero padre»). Le tabelle sono firmate, rispettivamente, da Luigi de Coll, delegato presso il commissariato di Polizia a Verona (AIRV 1822) e da Alois Kübeck, direttore generale della polizia a Venezia (AIRV 1823). D'altra parte lo riconosceva anche Karl Czoernig: «Sotto l'egida della polizia si nasce, si vive e si muore» (citato in Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, p. 90). Anche il Senato Lombardo-Veneto era coinvolto questa trama di controlli: il carteggio dei suoi presidenti, soprattutto nei primi anni di insediamento del tribunale, denuncia una continua richiesta alle varie Delegazioni provinciali, da parte dell'imperatore, di informazioni su alcuni impiegati giudiziari o aspiranti tali e sulla loro eventuale appartenenza a società segrete (cfr. ad esempio ASMi, SLV, b. 1, fasc. 1).

⁶⁷ OeStA, HHStA, KA, VA, K. 50, fasc. “fol. 1-99”, cc. 47-50 – documento segnalato anche da Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, pp. 306-307 (che però riporta *Kluffer* per *Heufler*). La prova di cui parla il rapporto si riferisce in particolare ad una lettera di Eccheli con la quale egli avrebbe comunicato a Marinelli, subito dopo la sessione che l'aveva stabilita, la sua nomina a presidente provvisorio del tribunale di Pavia. D'altra parte, la lettura dei carteggi dei giudici lascia supporre che molto spesso le informazioni relative alle nomine venivano comunicate preventivamente per vie private (si vedano ad esempio le lettere di Antonio Salvotti a Zaccaria Sartori in FMST, AE, b. 14, Fasc. Nomi di persona: S, sottofasc. Antonio Salvotti, “Antonio Salvotti a Zaccaria Sartori 1825-1833” e “Antonio Salvotti a Zaccaria Sartori 1850-1852”). Secondo gli *Schematismen* del Regno, nel 1826 la presidenza del tribunale di Pavia risulta vacante (la presidenza provvisoria non venne evidentemente riportata), mentre negli anni successivi fu detenuta dal giudice Bartolomeo Berti (anch'egli, per altro, trentino, nonché fratellastro di Antonio Mazzetti). Marinelli nel 1828 viene indicato quale presidente del Tribunale di Sondrio; probabilmente già nel corso dello stesso anno fu nominato presidente di quello di Bergamo (come riporta Pedrotti, *I processi del '21*, p. 144, in base alle informazioni a lui inviate dall'allora *Staatsarchiv des Innern und der Justiz* con lettera 12 luglio 1938, reperibile tra le sue carte in FMST, AY, b. 3, fasc. 6) pur essendo questa carica segnalata negli *Schematismen* solo dal 1829 (HSSK e AIRM, 1826-1829). Sul grado di attendibilità dei rapporti di polizia relativi al personale pubblico, molto convincenti sono le considerazioni di Simona Mori, che lo ritiene tutto sommato apprezzabile; a fronte, soprattutto, dei controlli ai quali tali rapporti erano sottoposti. Cfr. S. Mori, *La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno Lombardo-Veneto*, «Società e storia», 105 (2004), pp. 559-601: 581-582. Ancora a proposito della “Lega dei Tirolesi”, Marinelli ebbe a scrivere al Mazzetti nel febbraio del 1824: «Ella sa che un mese fa si faceva in Milano circolare una lista di promozioni [...]. Le promozioni erano tutte destinate a Tirolesi, e quindi ella non può credere che male umore generale abbia questa voce contro di noi destata. Mi si assicura che la polizia abbia dovuto renderne conto in un particolare rapporto». Marinelli a Mazzetti, 15 febbraio 1824, BCT, BCT1-1376/II, c. 451. In generale, le lettere di Marinelli (ma anche di altri giudici trentini collocati in Lombardia) insistono sovente sull'antipatia che i giudici lombardi avrebbero provato contro la «tribù tirolese» a Milano, privilegiata soprattutto grazie all'intervento personale di Mazzetti (Marinelli a Mazzetti, 13 novembre 1822, BCT, BCT1-1376/II, cc. 440-441). Così il sopra menzionato Giuseppe Benoni, rivolgendosi a Mazzetti nel giugno del 1821 a proposito di una precedente nomina di Marinelli, allora assegnato provvisoriamente all'appello milanese, lamentava ad

giudice o del funzionario di polizia sarebbe stata una «vocazione professionale» trentina nata già dalla fine del Settecento⁶⁸.

Significativamente, nessuno dei tre consiglieri che si susseguirono alla presidenza del Senato furono lombardi o veneti. Il primo, il viennese Leopold von Plenciz, consigliere presso l'*Oberste Justizstelle* già dal 1803, dopo aver lavorato alla riorganizzazione giudiziaria delle province illiriche, nel giugno del 1815 era stato inviato a Venezia con il compito di guidare una commissione (parallela a quella milanese diretta dal consigliere aulico Giovanni Francesco Fratnich) istituita per studiare le soluzioni atte ad integrare il sistema giudiziario veneto a quello della monarchia⁶⁹. Nel 1816 venne nominato dapprima vicepresidente dell'*Oberste Justizstelle*, e successivamente presidente del Senato italiano con il suo trasferimento a Verona, carica che ricoprì fino al maggio del 1824 quando gli fu affidata la presidenza dell'*Oberste Justizstelle*⁷⁰.

Von Plenciz venne quindi sostituito con il tirolese Franz Xavier Purtscher von Eschenburg⁷¹, già presidente, dal 1815, dell'*Appellationsgerichtshof* di Innsbruck⁷²; egli rimase in carica fino alla sua morte, sopraggiunta nel maggio 1841⁷³. La presidenza del Senato veronese fu quindi detenuta, dall'agosto del 1841 alla soppressione dello stesso, dal roveretano Francesco Degli Orefici, il quale nel corso dei decenni precedenti la sua nomina si era costruito una

esempio l'ostilità anche in questa occasione manifestata dai giudici lombardi: «La nomina di Marinelli ha fatto credere che noi Tirolesi avessimo ottenuta la preponderanza contro i Lombardi, e che fossimo uniti in un club, ciocché allarma questi signori senza motivo, mentre io credo che si formino dei fantasmi immaginando cose aeree, a combattere i quali sono persuaso che si metteranno in arnese», Benoni a Mazzetti, 19 giugno 1821, BCT, BCT1-1376/II, cc. 417-418. Sempre di questa nomina e delle ostili reazioni dei lombardi scrive ancora lo stesso Marinelli a Mazzetti, 30 giugno 1821, BCT, BCT1-1376/II, c. 432. Analoghi sono commenti di Degli Orefici a proposito della notizia ufficiosa della promozione di Salvotti a consigliere d'Appello: «La nomina di Salvotti [...] ha fatto qui quella sensazione, che da chi conosce i Lombardi doveva naturalmente attendersi: [...] si esclama contro la massima di disgustare le popolazioni coll'inondare di forestieri la patria di capaci soggetti, e si dichiara sopra tutto impolitico di sempre più ingrandire il regno dei Tirolesi». Degli Orefici a Mazzetti, 6 aprile 1822, BCT, BCT1-1376/II, c. 486. Alcuni stralci delle lettere sopra citate sono pubblicate anche in Pedrotti, *I processi del '21*, pp. 126-127, 144-145, 149, 153-155, 212-213.

⁶⁸ M. Meriggi, *Patrizi e funzionari a Trento tra rivoluzione e Restaurazione*, in *Sigismondo Moll e il Tirolo nella fase di superamento dell'antico regime. Atti del convegno, Rovereto 25-26-27 ottobre 1990*, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 1993, pp. 115-131.

⁶⁹ Rath, *The provisional Austrian Regime*, p. 41 e Grandi, *Processi politici*, pp. 186-187.

⁷⁰ Nel 1829 gli fu infine affidata la guida della sezione giudiziaria del Consiglio di Stato. Cfr. Maasburg, *Geschichte der Obersten Justizstelle*, pp. 73-74 nonché il breve necrologio pubblicato nella «Oesterreichisch-kaiserlich-privilegirte Wiener Zeitung», 19 giugno 1830, N. 138.

⁷¹ Sr. 17 marzo 1824, portata con decreto aulico 24 marzo, trasmesso con circolare appellatoria 30 marzo, AG 1824 vol. 1, parte 2, pp. 68-70.

⁷² Prima di diventare presidente del Tribunale d'appello di Innsbruck, Purtscher aveva ricoperto un ruolo di primo piano, quale *Justizregulierungs-Hofkommissar*, nella definizione della nuova organizzazione giudiziaria del Tirolo dopo il periodo bavaro-italiano. Sul punto si veda Bellabarba, *I giudici trentino-tirolesi della Restaurazione*, p. 354.

⁷³ Maasburg, *Geschichte der Obersten Justizstelle*, p. 89.

solida esperienza nei tribunali italiani; come consigliere d'appello a Venezia, consigliere del Tribunale mercantile a Trieste, presidente del Tribunale di Udine, dal 1819 vicepresidente dell'appello milanese⁷⁴ e infine, dal 1829, presidente dell'appello veneziano⁷⁵.

Che i consiglieri di madrelingua tedesca dovessero conoscere perfettamente l'italiano, nonché disporre di una certa pratica dei costumi locali, era non solo esplicitato dalla già citata sr. 14 maggio 1822, ma anche richiesto dal concreto esercizio delle loro mansioni: era l'italiano la lingua corrente (*landesübliche Sprache*)⁷⁶ delle province lombarde e venete nonché la lingua della comunicazione, per così dire, “verticale”, nella quale venivano redatti i fascicoli e le relazioni provenienti dalle istanze inferiori⁷⁷.

Lo stesso non valeva tuttavia per i giudici di madrelingua italiana, molti dei quali non potevano vantare una speculare disinvoltura con il tedesco, la padronanza del quale sarebbe stata teoricamente indispensabile entro il campo – per rimanere nell'ambito dell'immagine spaziale prima evocata – della comunicazione “orizzontale”, data la fitta corrispondenza intercorrente tra il Senato veronese e i dicasteri centrali viennesi⁷⁸. Durante una sessione dell'aprile 1821, i senatori bilingui ebbero infatti a lamentare i disagi da essi patiti proprio in virtù delle loro competenze linguistiche, sistematicamente sfruttate per le traduzioni dei

⁷⁴ Nominato con sr. 20 febbraio 1819, in OeStA, AVA, OJ, LVS, K. 2, fasc. C1: *Appellations-Räthe und Assessoren in Mailand*, n. 1465-146.

⁷⁵ Cfr., oltre agli *Schematismen*, anche Maasburg, *Geschichte der Obersten Justizstelle*, p. 91. Note biografiche su Francesco degli Orefici, un po' imprecise per quanto riguarda la carriera giudiziaria, si trovano inoltre in Q. Perini, *Famiglie nobili trentine. XXI – La famiglia Orefici di Rovereto*, «Tridentum», XIV (1912), 7-8, pp. 312-320: 319.

⁷⁶ Cfr. A. Gottsmann, *La parità linguistica nell'amministrazione del Litorale austriaco (1848-1918)*, in *I linguaggi e la storia*, a cura di A. Trampus, U. Kindl, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 243-271: 243.

⁷⁷ Le citate ragioni linguistiche e culturali conseguentemente privilegiavano, per la nomina a senatori, quei consiglieri di madrelingua tedesca già in attività presso gli appelli del Regno, i quali «per pratica hanno quelle cognizioni personali e locali tanto necessarie, le quali supporre non si possono in chi ha servito in altre regioni e sotto altri costumi, e con direzioni e norme spesse volte diverse da quelle che si introdussero e pubblicarono in questo Regno. Anche la Lingua Italiana è in sommo grado necessaria e da richiedersi in quella perfezione che renda il consigliere aulico pronto e sollecito ne' suoi lavori, e franco e facile nel votare, come fu sempre il caso degli impiegati tedeschi presso questo Senato». Sessione 30 marzo 1824, ASMi, SLV, b. 104, cc. 478-487; una copia del protocollo si trova anche in BCT, BCT1-1508. Interessante può essere il confronto con le lingue di comunicazione tra le prime istanze del Tirolo italiano, il Tribunale d'appello di Innsbruck e la *Oberste Justizstelle*, studiate da A. von Egen, *L'uso delle lingue nazionali presso i tribunali dell'impero asburgico e in particolare della lingua italiana nel Tirolo e nell'impero*, «Studi trentini di scienze storiche», LVII (1978), 4, pp. 467-476. Si veda, infine, il §64 delle *Istruzioni per l'interna procedura delli Tribunali Criminali*, diramate nel Regno Lombardo-Veneto con circolare 6 aprile 1818 (CLV 1818, Parte I, pp. 367-438: 398): «tutte le spedizioni [...] devono essere estese dal referente nella lingua usata nel giudizio».

⁷⁸ Come spiega ancora Gottsmann, la lingua d'ufficio si distingueva in *äußere Dienstsprache* (d'uso esterno, ossia quella della comunicazione tra autorità e cittadini, che nel Lombardo-Veneto era solo l'italiano) e *innere Dienstsprache* (d'uso interno, utilizzata per la corrispondenza degli uffici tra loro, per le province lombarde e venete sia l'italiano che il tedesco indifferentemente): Gottsmann, *La parità linguistica*, pp. 245-246.

documenti provenienti da Vienna; ma «il ben tradurre» – osservava polemicamente il relatore goriziano Giovanni Battista Angeli – «non è cosa da tutti, e meno forse dei Giudici». Ciò nonostante l'onere della traduzione continuava ad essere demandato al Senato – anziché venir preliminarmente risolto a Vienna – e, data la scarsità di mezzi per far eseguire buone traduzioni, «gli stessi Consiglieri Aulici debbono occuparsene, cosicché dovendosi tradurre anche i precedenti diversi pareri dei Dicasteri Aulici, perché la metà dei Consiglieri non intende il tedesco, si può dire che l'opera d'un Consigliere aulico è assorbita dalle traduzioni»⁷⁹.

La competenza territoriale del Senato era limitata al Lombardo-Veneto (§VII della costituzione). Conseguentemente, ad esso venivano sia sottoposti tutti gli oggetti civili e criminali del Regno sui quali, secondo la legge, la terza istanza giudiziaria esercitava la propria autorità (§X); sia demandati specifici compiti amministrativi, organizzativi e di controllo sulle istanze giudiziarie inferiori (nonché sugli avvocati, i patrocinatori ed i notai, §XI).

Le modalità attraverso le quali i tribunali esercitavano la supervisione gerarchica sull'attività delle istanze sottoposte alla loro autorità, sono dettagliatamente disciplinate dai paragrafi conclusivi della prima parte della *Franziskana*, relativi alla redazione e alla trasmissione delle tabelle criminali; lo scopo delle quali era, come osservava il consigliere Giuseppe Benoni, «la controlleria e disciplina che il giudice superiore dee tenere sull'inferiore per l'effetto che i

⁷⁹ Sessione 4 aprile 1821, ASMi, SLV, b. 94, c. 742. Tra i senatori loro malgrado costretti a svolgere lavori di traduzione va sicuramente annoverato lo stesso relatore Angeli il quale, dopo essersi addottorato a Vienna, aveva lavorato per qualche anno come avvocato presso il senato criminale del magistrato viennese. La carriera antecedente la nomina a consigliere aulico del Senato veronese, dipanatasi tra Trieste, Lubiana e Zara, segnala una probabile competenza linguistica ancor più estesa. Cfr. Maasburg, *Geschichte der Obersten Justizstelle*, pp. 191-192. È infine interessante rilevare come i giudici trentini, nei loro carteggi, facciano spesso riferimento al loro rapporto con la lingua tedesca; soprattutto in riferimento alla fatica di utilizzare una lingua non propria, per quanto familiare. Così ad esempio Salvotti, da poco trasferitosi nella capitale quale consigliere dell'impero, descrive a Zaccaria Sartori le difficoltà della sua vita viennese: «Qui mi si aperse un cerchio di operosità che mi spaventa: e per giunta debbo lottar colla lingua che conosco bensì ma che non mi scorre né dalla penna, né dal labbro così spontanea, e sì viva come la lingua nativa» (lettera 1 dicembre 1851, FMST, AE, b. 14, Fasc. Nomi di persona: S, sottofasc. Antonio Salvotti, “Antonio Salvotti a Zaccaria Sartori 1850-1852”; pubblicata anche in P. Pedrotti, *Quattro lettere di A. Salvotti al magistrato trentino Z. Sartori*, «Studi trentini di scienze storiche», XV (1934), 4, pp: 365-373: 372-373). A volte, invece, la consuetudine con il tedesco diventava tale da compromettere la dimestichezza con la lingua italiana, come scrive Giuseppe Benoni a Edoardo Marsilli nel 1835 da Vienna, dove Benoni si trovava dal 1827 come consigliere giudiziario effettivo presso la Commissione aulica di legislazione in affari giudiziari. Invitato da Marsilli e Tommaso Gar a collaborare ad una rivista che i due letterati avrebbero voluto fondare a Trento, Benoni rifiuta adducendo alla perdita della padronanza della madre lingua: «la mia mente volendo far ritorno alla lingua italiana la sfigurerebbe ancor più che la penna avvezza ai gotici caratteri tedeschi non ne va difformando le lettere» (lettera 11 maggio 1835, ARA, n. 1280.5).

delitti già commessi vengano puniti e per l'oggetto di impedire che i delitti si commettano»⁸⁰. Nello specifico, i tribunali provinciali dovevano compilare, con periodicità trimestrale, delle tabelle indicanti le inquisizioni criminali intraprese⁸¹; queste, accompagnate da una relazione⁸², erano inviate al tribunale d'appello attraverso la mediazione della delegazione provinciale, anch'essa tenuta a commentare quanto dai dati riportati si potesse desumere in merito all'andamento della criminalità e alle misure predisposte alla prevenzione di essa (§§550-553 Cp.)⁸³. Una tabella annua riassuntiva veniva quindi redatta dal tribunale d'appello ed inviata al Senato con una relazione sull'aumento e decremento dei delitti, sull'efficienza o le mancanze delle prime istanze e, in generale, sulle eventuali difficoltà rilevate nel concreto operare dell'amministrazione giudiziaria (§555 Cp.).

Era il Senato, inoltre, che, attraverso un parere motivato trasmesso all'imperatore, si occupava del delicato compito dell'assunzione di impiegati sia entro i suoi stessi uffici che presso le istanze inferiori. Particolare procedura era adottata invece per le nomine di maggior rilevanza – le quali evidentemente richiedevano una più diretta approvazione da parte viennese – ovvero i consiglieri aulici presso il Senato e i presidenti e vicepresidenti dei tribunali di prima e seconda istanza. In questo caso, infatti, le proposte avanzate dal Senato veronese venivano sottoposte all' «arbitrio e beneplacito»⁸⁴ dell'imperatore, con la mediazione e l'opinione dell'*Oberste Justizstelle*⁸⁵.

⁸⁰ Sessione 26 febbraio 1825, ASMi, SLV, b. 108, c. 372.

⁸¹ Il tribunale d'appello verificava l'esattezza delle tabelle trimestrali attraverso ispezioni periodiche (almeno una all'anno) alle prime istanze. Nel corso di tali visite – condotte da un consigliere d'appello nei tribunali sedenti presso la città dello stesso appello e dal delegato provinciale nelle altre città – venivano inoltre ispezionate le carceri, interrogati i detenuti sulla prontezza degli interrogatori e sul trattamento subito e controllata la correttezza della documentazione prodotta dal tribunale (§556 Cp.).

⁸² Alcune relazioni esemplificative, redatte dal tribunale criminale di Vicenza per l'appello veneto nei primi anni '40 sono pubblicate in C. Povolo, *Rapporti dell'imperial regio tribunale di Vicenza all'imperial regio tribunale d'appello in Venezia (anni 1842-1844)*, Vicenza 1997.

⁸³ Ulteriori dettagli sulla compilazione delle tabelle e sulla vigilanza esercitata dai tribunali d'appello sui tribunali criminali sono elencati nel capitolo X delle *Istruzioni per l'interna procedura delli Tribunali Criminali*, diramate nel Regno Lombardo-Veneto con circolare 6 aprile 1818 (CLV 1818, Parte I, pp. 367-438: 411-415).

⁸⁴ Così si esprime lo stesso Francesco I nella sr. 3 ottobre 1817 con la quale egli nominava i presidenti dei tribunali lombardi, oltre ad altre cariche minori. Una minuta della traduzione in italiano della sovrana risoluzione si trova tra la documentazione del consigliere aulico Antonio Mazzetti (il quale ne è verosimilmente l'autore) in BCT, BCT47-2, fasc. 1817.

⁸⁵ Come si evince da alcuni casi concreti di nomina presidenziale – rinvenibili nella documentazione relativa ai tribunali (Gerichte) in OeStA, AVA, OJ, LVS – il Senato avanzava, motivando le ragioni della scelta, una terna di nomi all'*Oberste Justizstelle*, la quale a sua volta proponeva un'altra terna, di solito parzialmente diversa dalla prima; sulla base di tali indicazioni, l'imperatore prendeva la decisione definitiva. Un esempio: nel 1844, in seguito alla giubilazione del presidente del Tribunale di Como Pietro Facconi, con nota 7 agosto 1844 indirizzata direttamente al presidente dell'*Oberste Justizstelle* conte von Taaffe, il Senato veronese propose tre candidati: Antonio Manfroni ed Antonio Della Porta, entrambi consigliere d'appello a Milano, e Giovanni Battista Anselmi, consigliere d'appello a Venezia. Questa terna venne quindi modificata dal supremo tribunale viennese con la

La duplice funzione – giudiziaria ed amministrativa – del Senato, contemporaneamente suprema istanza giurisdizionale e organo di governo della magistratura inferiore, emerge per altro, intrecciata, in molte delle relazioni che, come si vedrà più diffusamente tra breve, il Supremo tribunale veronese compilava sui processi penali istruiti e giudicati dalle prime e dalle seconde istanze. Accanto alle valutazioni sul merito specifico del processo e della sentenza in esame – quelle valutazioni giuridiche, criminologiche, politiche e sociali che hanno costituito le fonti principali per la stesura delle pagine che seguono – i consiglieri aulici erano infatti tenuti ad osservare l'operato formale e procedurale dei tribunali, delle preture e degli appelli, registrandone e rimproverandone ogni eventuale irregolarità, mancanza, leggerezza; talvolta, invero molto più raramente, lodandone lo zelo e la precisione.

È per altro interessante osservare come le inadempienze rilevate in qualche caso avessero, secondo la stessa interpretazione del Senato, una più o meno diretta ricaduta sul processo di proposta e concessione di grazia. In una relazione dell'ottobre 1832 su un caso di omicidio, il consigliere Antonio Salvotti lamentava l'operato del Tribunale di prima istanza di Milano che aveva ommesso di procurarsi, presso la direzione generale di polizia, le opportune e consuete informazioni sulla condotta e la “fama” dell'inquisito; una ricerca secondo il relatore necessaria

siccome quella che poteva fornire, sulle precedenti abitudini e sul carattere morale dello inquisito, quei lumi che potevano servire e di guida al calcolo morale del motivo, che poteva averlo determinato al grave misfatto di cui era imputato, e in ogni caso di base per determinare la latitudine della pena temporaria che gli si fosse inflitta o della Grazia Sovrana, che si avesse creduto necessario d'invocare a suo favore⁸⁶.

In generale, gli errori e le esitazioni dei tribunali criminali, o le lungaggini nelle quali le inquisizioni potevano incappare, erano sempre annoverate tra i motivi proposti a favore della commutazione di pena⁸⁷.

sostituzione di Ferdinand Stöckl, consigliere d'appello a Innsbruck, a Della Porta, e sottoposta all'attenzione dell'imperatore con relazione 4 settembre 1844; il quale, con sr. 19 ottobre 1844, designò Anselmi. OeStA, AVA, OJ, LVS, K. 3, fasc. Como. Si veda infine la sr. 26 agosto 1819 portata dalla circolare 24 maggio 1820 (in copia manoscritta in BCT47-7) che ordina al Senato veronese e all'*Oberste Justizstelle* di scambiarsi informazioni sugli individui sottoposti alla loro giurisdizione, allorché vi fossero posti vacanti.

⁸⁶ Relazione 3 ottobre 1832, ASMi, SLV, b. 55, fasc. VI. 125-2.

⁸⁷ Un esempio in ASMi, SLV, b. 55: il correlatore Trombetti giustifica la domanda di grazia adducendo al fatto che «senza giustificato motivo, e quindi senza colpa dell'imputato» l'inquisizione si era protratta per più di un anno.

Più sostanzialmente, le scelte procedurali e giuridiche dubbie messe in atto dai tribunali inferiori – e ciò si rileva soprattutto nelle relazioni compilate nel corso dei primi anni di attività del Senato, quando il codice penale da poco introdotto doveva, evidentemente, essere ancora del tutto “rodato”, la prassi processuale consolidata e, forse, il ruolo stesso del Senato quale interprete ultimo della giurisprudenza affermato – venivano ampiamente discusse, allo scopo di fornire delle precise linee interpretative della legge, coerenti e uniformi, che talvolta si riflettono anche sulle materie di nostro specifico interesse, vale a dire la pena di morte e le concessioni di grazia. E se nelle relazioni del Supremo tribunale veronese e nelle sue decisioni effettivamente mancano – come criticamente notava il giurista trentino Francesco Menestrina in merito al diritto civile – quei riferimenti che ne avrebbero garantito una maggiore solidità teorica (ad esempio, qualsiasi allusione alla letteratura giuridica o alla legislazione straniera), tuttavia non conveniamo con il Menestrina, o quantomeno non riteniamo estensibile la sua analisi anche al campo penale, nel momento in cui egli afferma che il lavoro del Senato si sarebbe risolto in un apporto tutto sommato arido sul piano giurisprudenziale, minimamente influente, capace di mettere in luce i difetti della legge, ma non di mitigarli⁸⁸.

Le decisioni del Senato e, a monte, le discussioni sui processi criminali sembrano avere, nella maggior parte dei casi, tutt'altro spessore teorico. Una correlazione del 1819, ad esempio, offriva l'occasione al consigliere aulico Antonio Mazzetti di disquisire approfonditamente e chiarire, in un testo che assume i toni, le forme e la struttura di un trattato giuridico, alcune delle più importanti questioni di diritto penale: la legittima difesa, la confessione, le condizioni necessarie per irrogare la pena capitale, l'uso della grazia (il riferimento è implicito ma chiaro) per controbilanciare ogni possibile dubbio intorno alla colpevolezza dell'imputato⁸⁹.

La specifica attività del Senato quale uniformatore della giurisprudenza era per altro prevista dalla sua stessa legge costitutiva; ad esso erano infatti esplicitamente affidate l'introduzione, la modificazione e l'interpretazione delle leggi. Pur essendogli precluso, come al Supremo tribunale di giustizia viennese, un effettivo potere legislativo, il Senato rappresentava un importante anello di congiunzione e comunicazione all'interno del sistema di produzione ed

⁸⁸ F. Menestrina, *Nel centenario del codice civile generale austriaco*, «Rivista di diritto civile», 6 (1911), pp. 808-849: 825-826; pubblicato anche in estratto per la Società Editrice Libreria, Milano 1911.

⁸⁹ Correlazione 9 novembre 1819, ASMi, SLV, b. 44.

applicazione normativa⁹⁰.

In caso di dubbio, onde garantire l'uniformità delle leggi, il tribunale veronese avrebbe dovuto entrare in corrispondenza con i senati viennesi. In generale, i due tribunali erano tenuti a comunicarsi reciprocamente le sovrane risoluzioni relative a questioni sia genericamente legali e giudiziarie, sia specificamente lombardo-venete. Qualora vi fosse stata discrepanza di opinione tra i senati, questi, mediante l'*Oberste Justizstelle*, avrebbero dovuto richiedere a tal proposito una risoluzione sovrana, dopo aver preventivamente ottenuto il parere della Commissione aulica di legislazione in affari giudiziari⁹¹.

La risoluzione dell'imperatore doveva inoltre essere ricercata dal Senato in tutti i casi straordinari – vale a dire travalicanti la regolare procedura penale e le specifiche competenze degli organi giudiziari – in particolare relativi alle concessioni delle grazie. Un margine di autonomia, in materia di grazia, era tuttavia concessa al Senato Lombardo-Veneto, così come ai senati viennesi; ad essi veniva infatti cautamente demandata la facoltà di «compartire di propria autorità con circospezione e prudenza, mitigazione o condonazione delle pene di carcere pronunciate a tempo, o di carcere a vita» (§XV). Da questa era esclusa la competenza di commutare le pene capitali, appunto riservata all'imperatore.

3. Iter procedurale di una sentenza capitale

L'*iter* processuale che ora si seguirà fino al suo momento finale – l'esecuzione o commutazione della sentenza capitale – si dipana, come accennato, nel quadro di una procedura marcatamente inquisitoria e rigorosamente gerarchica⁹² o, per usare l'efficace formulazione concettuale di Mirjan R. Damaška, di «attuazione di scelte politiche»⁹³. Tale procedura, entro la quale vanno quindi calate la disciplina e la prassi di richiesta e

⁹⁰ Così Grandi, *Processi politici*, p. XV.

⁹¹ Nata nel 1808 dalla biforcazione della *Beratungskommission* (Commissione di consulenza) – istituita nel 1797 dall'associazione della *Gesetzgebungskommission* (Commissione di legislazione) con la *Revisionskommission* (Commissione di revisione) e incaricata dell'elaborazione del codice civile – l'*Hofkommission in Justizgesetzsachen* (Commissione aulica di legislazione in affari giudiziari) si occupava esclusivamente di questioni giudiziarie. Divisa nel 1828 in più sottocommissioni, venne abolita nel 1848. Cfr. R. Stritzko, *Das Archiv der obersten Justizstelle*, p. 68.

⁹² Sulla procedura penale austriaca e il sistema a tre istanze nel Lombardo-Veneto si veda N. Raponi, *Il Regno Lombardo-Veneto, in Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra. Atti del LII congresso di Storia del Risorgimento italiano (Pescara 7-10 novembre 1984)*, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1986, pp. 91-164, nonché le più recenti sintesi di C. Danusso, *La giustizia civile nel Lombardo-Veneto: analisi e proposte dell'avvocato Luigi Fantoni di Rovetta*, in *Figure del foro lombardo tra XVI e XIX secolo*, a cura di C. Danusso, C. Storti Storchi, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 1-74: 8 e segg., e di E. Biasiolo, *L'amministrazione della giustizia penale nel Regno Lombardo-Veneto. Il controllo gerarchico: garanzia e limite della giustizia asburgica*, «Il diritto della Regione», 3 (2010), pp. 129-189.

⁹³ Damaška, *I volti della giustizia e del potere*.

concessione di grazia, era infatti caratterizzata da tutti quei tratti propriamente costitutivi del sistema inquisitorio⁹⁴: l'iniziativa *ex officio*, il carattere segreto e scritto del processo, la centralità del fascicolo⁹⁵, la triplicità del ruolo del giudice – una vera e propria “creatura” «a tre teste»⁹⁶ – ad un tempo inquirente, giudicante e difensore, data la non previsione della difesa tecnica⁹⁷ (§337 Cp.); l'assenza di un dibattimento preliminare alla sentenza, la detenzione preventiva, lo stretto vincolo del processo al sistema di prove legali negative, ossia quelle «in assenza delle quali la legge prescrive al giudice di considerare *non provata* l'ipotesi accusatoria anche se tale “non prova” contrasta con il suo libero convincimento»⁹⁸.

Un sistema molto diverso, quindi, da quello di tipo francese normato dal codice di procedura penale precedentemente in vigore nel Regno d'Italia⁹⁹, cosiddetto “misto” in quanto costituito da due fasi susseguenti: una istruttoria, scritta e segreta, ed una dibattimentale, pubblica ed orale. I due modelli processuali, austriaco e francese, non solo sottendevano opposte epistemologie nella costruzione delle verità giudiziaria e nell'attestazione della colpevolezza

⁹⁴ Si vedano le riassuntive ed efficaci pagine di E. Dezza, *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, in *Codice penale universale austriaco*, pp. CLV-CLXXXIII: CLXIV-CLXVII; anche in Id., *Saggi di storia del processo penale nell'età della codificazione*, Padova, Cedam, 2001, pp. 141-169.

⁹⁵ Sul fascicolo processuale, la sua composizione e le norme che la regolavano si rimanda a L. Rossetto, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. Chiodi, C. Povolo, Verona, Cierre, 2007, pp. 61-91.

⁹⁶ L'espressione è di A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Vol. 2, Milano, Giuffrè, 2005, p. 327.

⁹⁷ Sull'esclusione della difesa nel processo penale austriaco si vedano ancora i lavori di Ettore Dezza; in particolare *Il nemico della verità. Divieto di difesa tecnica e giudice factotum nella codificazione penale asburgica*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del convegno, Foggia, 5-6 maggio 2006*, a cura di M. N. Miletti, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 13-77, soprattutto pp. 32-47 e Id., *Il divieto della difesa tecnica nell'Allgemeine Kriminalgerichtsordnung (1788)*, «Acta Histriae», XV (2007), 1, pp. 303-320 (con riferimento anche alla *Franziskana*).

⁹⁸ Così L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 1989, p. 127. Il regime di prova legale negativa era certamente una garanzia giuridica per l'imputato, contro i possibili arbitrii del giudice. Una garanzia che, ancora con Dezza, riequilibra sensibilmente il giudizio storiografico negativo espresso nei confronti della procedura processuale normata dal codice del 1803. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, pp. CLXXVIII-CLXXXIII. Sulla teoria della prova legale negativa si veda Chiodi, *Il fascino discreto del libero convincimento*. Per una definizione esauriente della nozione giuridica di libero convincimento cfr. I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano, Giuffrè, 1995.

⁹⁹ Per una disamina delle caratteristiche del codice di procedura penale in vigore nel Regno Italico (il cosiddetto “codice Romagnosi”), si veda E. Dezza, *Il Codice di procedura penale del Regno Italico (1807). Storia di un decennio di elaborazione giuridica*, Padova, Cedam, 1983, soprattutto pp. 313 e segg.; una sintesi delle differenze tra sistema italico e austriaco si trova in L. Tedoldi, *Le retour du système inquisitorial. Les “distorsions” du système pénal ordinaire autrichien du Royaume de la Lombardie-Vénétie*, in *Normes juridiques et pratiques judiciaires: du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, sous la dir. de B. Garnot, Dijon, Edition Univesitaires de Dijon, 2007, pp. 357-365.

dell'imputato¹⁰⁰, ma coinvolgevano figure professionali diverse, come diversi erano i rapporti di forza intercorrenti tra gli attori del procedimento; punti, questi, rilevati dalle osservazioni – pur orientate da un giudizio naturalmente sbilanciato a favore dell'architettura processuale austriaca – del consigliere Giuseppe Sardagna, ad un anno dall'introduzione nelle province lombarde e venete della *Franziskana*:

L'attuale sistema criminale è del tutto diverso da quello dei tempi ultimi passati di questo Regno. Il sistema della difesa portava già altresì diverse forme di procedere; il giudice istruttore non era padrone del processo, ma soltanto una tal quale macchina incaricata di eseguire ciò, che egli fu comandato dal Regio Procuratore o che dietro ricerca del difensore gli fu imposto di eseguire. Rimettendo poi la cessata legislazione gli estremi di prova e della colpeabilità all'intimo convincimento del giudice non esistevano per conseguenza neppure le conseguenti precise forme con cui investigare sulla verifica di queste prove¹⁰¹.

Il processo veniva istruito da uno dei consiglieri del tribunale di prima istanza territorialmente competente, di volta in volta incaricato dal presidente dello stesso¹⁰², che procedeva, come giudice relatore, con la cosiddetta inquisizione preliminare (§§226-257 Cp.), atta ad accertare il fatto criminale e raccogliere le informazioni più urgenti. Nel caso in cui questa fase avesse portato all'emersione di sufficienti «indizi legali» a carico dell'imputato, il consesso di prima istanza dichiarava aperta la «speciale inquisizione» – detta anche «processo ordinario d'inquisizione» – volta ad ottenere la piena prova legale necessaria per la pronuncia della sentenza, che si poteva ricavare attraverso il «concorso delle circostanze», ossia una prova indiziaria (la cui modalità di conseguimento era normata dal §412 Cp., poi riformato parzialmente dalla sovrana patente 6 luglio 1833), la deposizione di almeno due testimoni o infine la confessione dell'imputato.

Quest'ultima tipologia di prova legale sembra essere, stando alla documentazione consultata – relativa quindi a delitti puniti con la pena di morte – di gran lunga privilegiata rispetto alle altre; in questo senso l'interrogatorio dell'imputato, ovvero il «costituto del reo» (§§348-373

¹⁰⁰ Cfr. G. Alessi, *Le contraddizioni del processo misto*, in *La costruzione della verità giudiziaria*, a cura di M. Marmo, L. Musella, Napoli, ClioPress, 2003, pp. 17 e segg.

¹⁰¹ Sessione 21 gennaio 1817, ASMi, SLV, b. 79, c. 180.

¹⁰² Come stabilito dal §23 delle *Istruzioni per l'interna procedura delli Tribunali Criminali*, diramate nel Regno Lombardo-Veneto con circolare 6 aprile 1818 (CLV 1818, Parte I, pp. 367-438: 279-280).

Cp.) era a tutti gli effetti «il perno attorno al quale ruota[va] tutto il procedimento»¹⁰³. La confessione poteva essere stimolata anche del confronto con i correi o i testimoni¹⁰⁴, al quale, tuttavia, questi ultimi avevano il diritto di sottrarsi; si trattava, in pratica, di ripetere la testimonianza d'accusa contro il reo in sua presenza. Tale sistema, utilizzato relativamente di rado, non solo risultava essere molto delicato – come dimostrano le cautele suggerite dallo stesso codice penale¹⁰⁵ – ma pure particolarmente infamante per chi vi veniva sottoposto, ciò che emerge da una dichiarazione di due inquisiti per omicidio e rapina: questi, condannati a morte dal Tribunale di Milano nel 1838, si rifiutarono di essere messi a confronto con un terzo imputato «perché colui, che passa al confronto» spiegano gli imputati, «vien tacciato, e nominato nelle carceri coll'abominevole nome di boia, accettando la morte piuttosto che soffrire simile nome»¹⁰⁶.

D'altra parte il codice penale escludeva la possibilità di pronunciare la condanna a morte qualora la colpevolezza fosse stata provata solo attraverso prove indiziarie (§430)¹⁰⁷ con le quali, sottolineava il giurista Franz von Zeiller, «vuolsi tanta maggior cautela quanto più grave ed irreparabile è il danno che ne sovrasta al condannato»¹⁰⁸.

Lo «spirito» del §430 – ebbe a chiarire a tal proposito il consigliere Mazzetti in una già citata correlazione su un caso di omicidio –

sembra favorire la causa del reo, onde pongasi mente, che il detto paragrafo in caso di prova scaturente dal concorso delle circostanze, esclude la pena capitale non già perché meno legale sia tale prova, o

¹⁰³ Dezza, *L'impossibile conciliazione*, p. CLXX.

¹⁰⁴ Si veda la voce *Confronto* curata da E. Castellani nel *Lessico giurisdizionale e processuale* in appendice a C. Povolo, *Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, Verona, Cierre, 2011.

¹⁰⁵ Alla «cautela da premettersi al confronto» erano dedicati due paragrafi: «allorché si tratta del confronto d'un complice, è d'uopo prima d'introdurlo assicurarsi mediante un'espressa interrogazione, ch'egli voglia, e possa sostenere in faccia all'imputato la sua deposizione» (§391). Se il complice accettava il confronto, bisognava comunque «di nuovo avvertire l'imputato, che desista dalla sua negativa, e che non voglia esporsi ad essere confrontato con testimoni, che son pronti a sostenergli in faccia la verità» (§392).

¹⁰⁶ Relazione 4 aprile 1838, ASMi, SLV, b. 61, fasc. VI. 23-2. È per altro significativo che l'epiteto offensivo rivolto contro chi si sottoponeva al confronto fosse proprio "boia", ossia una delle figure centrali del procedimento giudiziario. Sull'esecutore di giustizia e la percezione sociale della sua funzione si rimanda al prossimo paragrafo.

¹⁰⁷ «La sentenza allora soltanto si può estendere fino alla pena di morte, quando il delitto, che la prova punisce con tal pena, è legalmente provato contro il reo colla sua confessione, o con giurate testimonianze, ed inoltre l'esistenza del fatto con tutte le importanti sue circostanze è in modo legale pienamente verificata. Se in tal guisa non può più esser verificata l'esistenza del fatto, o se l'imputato è legalmente convinto solo col mezzo dei correi, o pel concorso delle circostanze, la sua condanna non può estendersi ad oltre vent'anni di carcere».

¹⁰⁸ F. de Zeiller [von Zeiller], *Considerazioni preliminari sulla certezza del fatto*, «Giurisprudenza teorico-pratica secondo la legislazione austriaca», XXIV (1840), parte II, pp. 3-12: 10.

minor certezza morale contenga, ma sì bene perché si possono concepire maggiori possibilità di snervarla, e che piena di filantropici principi la legge non permette che l'uomo perda il più prezioso de' beni, la vita, per quella specie di prova, in cui la semplice possibilità d'un errore, più facilmente comprendesi¹⁰⁹.

Pur senza scomodare i «filantropici principi» evocati dal Mazzetti, è indubbio che la disposizione in oggetto frequentemente garantisse l'imputato, limitando in modo significativo la pronuncia di sentenze capitali¹¹⁰.

La prova testimoniale era inoltre estremamente difficile da ottenere, e solo in pochissimi casi la pena di morte poteva essere inflitta in virtù di essa. Questa fu, ad esempio, la sorte di un giovane imputato bresciano, «soggetto temuto da chi lo conobbe e che perfino a taluno il solo vederlo fece paura», reo tenacemente «negativo» – ossia non confesso – di due omicidi e diverse rapine. Proferita dal Tribunale di Brescia la condanna capitale nell'agosto del 1837 – proprio in virtù, appunto, di due testimonianze concordi – il Senato sconsigliò all'imperatore di concedere una mitigazione di pena «a favore di un delinquente che spinto da insaziabile sete di vendetta ripetute volte ebbe ad immergere il suo ferro micidiale nel sangue de' suoi prossimi privando di vita due infelici vittime del suo terribile odio, rendendosi così lo spavento dell'umana società»¹¹¹. L'esecuzione della sentenza sarebbe stata, pertanto, appieno giustificata dalla gravità del delitto e dall'irrecuperabilità sociale e morale del condannato; ma non solo: «Lo estremo supplizio» – aggiungeva infatti il correlatore Antonio Salvotti – «servirà quindi nel caso presente di utile esempio e verrà eziandio a persuadere il pubblico che non basta negare arditamente, per sottrarsi al patibolo»¹¹². Il messaggio deterrente affidato alla condanna capitale avrebbe quindi avuto anche lo scopo, ad un tempo “educativo” ed intimidatorio, di dimostrare chiaramente l'infallibilità del sistema giudiziario.

Se la confessione continuava pertanto ad essere, nel processo penale austriaco, la *regina*

¹⁰⁹ Correlazione 9 novembre 1819, ASMi, SLV, b. 44.

¹¹⁰ Così nota anche L. Garlati, *Il volto umano della giustizia. Omicidio e uccisione nella giurisprudenza del Tribunale di Brescia (1831-1851)*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 123-127.

¹¹¹ Relazione 4 dicembre 1837, ASMi, SLV, b. 60, fasc. VI. 109-2.

¹¹² Correlazione 4 dicembre 1837, *Ibidem*. L'estratto a stampa della sentenza (conservato tra la documentazione del consigliere aulico Antonio Mazzetti in BCT, BCT47-9/3), pubblicamente diffuso, sottolinea, appunto, il particolare della tipologia delle prove per mezzo delle quali l'imputato era stato condannato, così concludendo: «Il dito di Dio e la spada della legge che tosto o tardi toccano e sperdono gli empi anche più scaltriti, posero fine alle atrocità [del condannato], e colto agli arresti e convinto per prova testimoniale del [primo] Omicidio e per concorso di circostanze dell'altro Omicidio [...] e di varie rapine, ne rende oggi alla sua volta lo sconto per la definitiva sentenza».

probationum di secolare memoria¹¹³, configurandosi, nella maggior parte dei casi, condizione necessaria per l'irrogazione della pena di morte, allo stesso tempo ne veniva riconosciuta la valenza di causa attenuante, costituendo essa uno degli elementi normalmente annoverati tra quelli a favore della proposta di mitigazione, anche per l'effetto positivo che la grazia di un reo dichiaratosi colpevole avrebbe avuto sul pubblico, incoraggiando le infrequenti confessioni¹¹⁴. Era infatti opinione diffusa che i criminali italiani fossero particolarmente abili ad eludere gli interrogatori, sottraendosi quindi troppo spesso alle condanne capitali¹¹⁵: ciò emerge con chiarezza in un lungo rapporto del 1833 sullo spirito pubblico in Lombardia, redatto per Metternich dal conte Peregrin von Menz, agente diplomatico presso il Governo di Milano, secondo cui il carattere degli italiani, incline alla finezza e quindi all'intrigo, avrebbe permesso alla maggioranza dei colpevoli di «échappent à la vindicte de la Loi en Lombardie»¹¹⁶.

Più che di un paradosso, si tratta di uno scollamento poco risolvibile tra la norma e la concreta prassi giudiziaria, ove della confessione – se immediata, completa, «spontanea e frutto di reale e vero interno pentimento»¹¹⁷ – si percepiva il “naturale” valore mitigante: se ne vedranno, nei prossimi capitoli, alcuni esempi concreti. Tale scollamento fu rilevato, ancora una volta, dal consigliere Mazzetti; il quale, durante la discussione sulla possibilità di suggerire la commutazione della pena di morte irrogata ad un omicida veronese, ebbe a sottolineare, in un voto di minoranza contrario, come appunto «se si valuta la confessione per far grazia, nessuno viene più condannato a morte, giacché per la morte è necessaria la

¹¹³ Si veda P. Marchetti, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 1994 e Chiodi, *Il fascino discreto del libero convincimento*, pp. 23-24.

¹¹⁴ Relazione 15 luglio 1842, ASMi, SLV, b. 66, fasc. VI.74.2.

¹¹⁵ Di tale opinione rende conto anche Hieronymus von Scari, nel suo *Osservazioni contro due accuse, apparentemente, contraddittorie, che pur sogliono del continuo farsi contro la teoria e la pratica della legislazione penale austriaca*, «Giornale di giurisprudenza austriaca», VI (1844), pp. 266-322: 267-268. La versione originale dell'articolo fu pubblicata nella «Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde», 1843, 1, pp. 133-168 e 197-325 con il titolo: *Einige Bemerkungen über zwei einander widersprechend scheinende und doch nicht selten vorkommende Klagen über unsere Strafgesetzgebung und Strafgerichtspflege*.

¹¹⁶ Continuava Menz: «Le Code criminel autrichien, basé sur le caractère Allemand, est sous le rapport de son application dans les provinces italiennes d'une efficacité très équivoque, car d'après la disposition, qui exige l'aveu du Criminel pour sa condamnation capitale, il est impossible de fournir la preuve du crime contre des prévenus, qui savent éluder par leur astuce toutes les questions embarrassantes, que le juge instructeur peut leur adresser. D'après l'avis des hommes de loi les plus éclairés, ledit Code aurait besoin de quelques modifications à l'égard des Tribunaux Criminels de cette partie de la Monarchie». *Sur l'Esprit public en Lombardie et sur les moyens de l'améliorer* (Milano, 25 agosto 1833), OeStA, HHStA, SK, Pr, LV, K. 17, fasc. “Korrrespondenz mit Rit. Von Menz diplom. Agenten beim Gubernium zu Mailand”, c. 616. Il rapporto è pure edito, con diverse imprecisioni, in F. A. Gualterio, *Gli ultimi rivolgimenti italiani. Memorie storiche*, Napoli, Angelo Mirelli, 1861 (terza ed.), pp. 225-261.

¹¹⁷ Correlazione 24 luglio 1829, ASMi, SLV, b.53, 1829, fasc. VI. 84-2.

confessione»¹¹⁸.

Chiusa l'inquisizione, il consesso di prima istanza pronunciava la sentenza, votata collegialmente a maggioranza, sulle risultanze presentate dal giudice relatore nel suo "referato"¹¹⁹.

Un numero relativamente ampio di sentenze, in virtù della gravità del delitto¹²⁰, dell'entità della pena¹²¹, o della qualità della prova (ossia, nel caso in cui questa fosse stata raggiunta attraverso il concorso delle circostanze senza il sicuro puntello della confessione dell'imputato)¹²², doveva essere sottoposto al giudizio dell'appello, «da die Richterstühle», osservava Sebastian Jenull, «mit Menschen besetzt sind, und bey der vorsichtigsten Wahl sich darunter auch solche befinden können, die aus Fehlern des Verstandes oder Herzens ihre Gewalt mißbrauchen»¹²³; specularmente al tribunale provinciale, un giudice relatore si faceva carico di studiare il processo e di esporne un riassunto con il proprio parere agli altri consiglieri, i quali a loro volta votavano un *conchiuso* (ossia una deliberazione) per la conferma o la modifica della sentenza di primo grado. È opportuno tuttavia sottolineare che il parere dell'appello, come anche quello di terza istanza, si basava sugli atti assunti (e interpretati) dal giudice relatore di prima istanza, che solo si occupava della fase inquisitoria del processo penale; egli, impostando la causa, assumendo le prove e dandone una prima determinante lettura, andava così a ricoprire un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'intero processo¹²⁴.

I casi più gravi, o l'eccessiva difformità delle sentenze inferiori, imponevano la revisione della terza istanza (§§442-444). Nello specifico, automaticamente sottoposti al vaglio del Supremo

¹¹⁸ Sessione 23 gennaio 1823, ASMi, SLV, b. 93, cc. 147-152: si tratta del protocollo di consiglio relativo al processo in ASMi, SLV, b. 45, fasc. VI. 11-2.

¹¹⁹ Il referato, ossia la relazione che il giudice relatore esponeva al consesso giudicante, veniva redatto in base alle disposizioni delle *Istruzioni per l'interna procedura delli Tribunali Criminali*, diramate nel Regno Lombardo-Veneto con circolare 6 aprile 1818 (CLV 1818, Parte I, pp. 367-438: 388-389).

¹²⁰ Precisamente, le sentenze che, a prescindere dall'entità della pena, dovevano essere sottoposti al giudizio dell'appello, erano quelle relative ai delitti di alto tradimento, sollevazione, ribellione, pubblica violenza, abuso della podestà d'ufficio, falsificazione di carte di pubblico credito, perturbazione della religione, omicidio, uccisione, duello, appiccato incendio, rapina, aiuto prestato ai delinquenti (§433) e i più gravi tipi di truffa (§434).

¹²¹ Nella competenza dell'appello rientravano infatti anche le sentenze portanti pene superiori ai cinque anni di carcere, o inasprite dall'esposizione alla berlina, dal bando, dai colpi di bastone o verghe, a prescindere quindi dalla fattispecie del reato (§435, b, c, d).

¹²² §435, a.

¹²³ Jenull, *Das Österreichische Criminal-Recht*, Bd. 4, p. 245.

¹²⁴ Questo è anche il giudizio di C. Povolo, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Verona, Cierre, 2006, pp. 25-27, e di M. D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 107-108.

tribunale di giustizia erano da una parte i processi intentati contro i rei di alcune tipologie di delitto considerate politicamente delicate, a prescindere dalla pena comminata: l'alto tradimento, l'abuso della podestà d'ufficio, la falsificazione delle carte di pubblico credito (§442 Cp.). Lo stesso avveniva quando le istanze inferiori irrogavano una condanna capitale o di carcere a vita, o se la pena detentiva sanzionata dell'appello eccedeva di oltre cinque anni quella stabilita del tribunale criminale, o qualora, a fronte della sospensione del processo in prima istanza, l'appello avesse pronunciato una condanna; quando infine l'appello reputava meritevole il condannato di una mitigazione che travalicava le proprie competenze (§443 Cp.).

Nei casi in cui l'esito del procedimento era l'inflizione della pena capitale, il §444 Cp. prevedeva che la terza istanza giudiziaria, prima della pubblicazione della sentenza, rassegnasse *ex officio*, senza necessario ricorso del condannato, gli atti del processo all'imperatore, «che solo ha il diritto di far grazia». In questo senso il sovrano legislatore – osservava il consigliere dell'appello veneziano Antonio Albertini – oltre a comminare la pena capitale per un numero ridotto di delitti e concepire un sistema probatorio che ne limitasse l'esercizio, avrebbe ulteriormente garantito l'imputato proprio grazie all'automatismo del controllo gerarchico: egli,

né ancora tranquillo sulla mancanza minacciata alla società nella perdita irreparabile d'uno dei suoi membri, sottopone le condanne che infliggono l'ultimo supplizio allo scrutinio delle superiori e supreme Corti di giustizia, ed allorché tutte queste non hanno trovato motivo di esentare lo scellerato riconosciuto, proibisce che l'ultimo supplizio venga eseguito senza sua cognizione, e senza ch'egli abbia espressamente rinunciato alla più eminente attribuzione del potere supremo, quella di ridonare al colpevole, mediante la grazia, una vita di cui il diritto pubblico e le commesse malvagità lo aveano giustamente privato¹²⁵.

La documentazione inviata a Vienna doveva essere accompagnata dalla relazione compilata dal consigliere relatore al quale, in terza istanza, si affiancava anche un correlatore (che redigeva quindi una correlazione); essi avevano il compito di riepilogare agli altri consiglieri aulici la vicenda criminale, l'inquisizione e le sentenze delle istanze inferiori, nonché di esporre il loro parere motivato sull'eventuale proposta di grazia, votato poi dall'intero

¹²⁵ A. Albertini, *Del diritto penale vigente nelle provincie lombardo-venete*, Venezia, Milesi-Antonelli, 1824, pp. 11-12.

consesso¹²⁶.

L'analisi di questi documenti, oltre che dei fascicoli processuali di prima istanza, ha rivelato una prassi diffusa ma non normata dal codice penale: sovente già il tribunale criminale e ancor più spesso il tribunale d'appello esponevano, accanto alla sentenza capitale, il loro parere in merito all'opportunità della grazia. Questi pareri, per così dire, non richiesti, potevano essere accolti o rifiutati, ma di essi il Senato doveva comunque esplicitamente tener conto, riportandoli nelle relazioni; talvolta con la scrupolosa indicazione del numero di votanti che, in prima e in seconda istanza, si erano pronunciati a favore della commutazione della pena di morte.

Le relazioni e le correlazioni sono normalmente organizzate in due parti. Ad una narrazione cronologicamente strutturata del fatto criminoso, delle indagini e dei giudizi di primo e secondo grado – più diffusa nelle relazioni e più stringata nelle correlazioni, onde evitare eccessive ridondanze – segue il parere del relatore e del correlatore, contenente l'identificazione del reato, la pena proposta, il vaglio e la discussione degli eventuali motivi di grazia. Anche quando la maggioranza dei senatori propendeva per la conferma della condanna, le relazioni contengono comunque gli eventuali motivi di mitigazione, pur all'interno di una valutazione compressiva sfavorevole all'imputato. Tale meccanismo viene esplicitato, ad esempio, dal consigliere Vincenzo Schrott in una relazione su un omicida condannato a morte e infine effettivamente giustiziato:

se questo fedelissimo Senato in caso sì grave, dove di vita di un uomo si tratta, si permise di raccogliere, e rappresentare tutti i riflessi, che sembrano favorire l'inquisito, e che quindi pure sembrare potrebbero essere qualificati a commuovere il cuore paterno di Vostra Maestà, onde condonargli la pena capitale, non può dall'altro canto dispensarsi dallo spiegare il proprio parere, essere più apparente che vera la forza di quei riflessi, ed essere li medesimi più che bilanciati da contrarie, ed aggravanti circostanze¹²⁷.

¹²⁶ Vale la pena di specificare un dettaglio che sottolinea ancor più l'importanza delle relazioni e delle correlazioni senatorie. Gli atti che si sarebbero dovuti inoltrare all'imperatore nel caso di condanne capitali, ai quali il §444 del codice appunto allude, non sono, evidentemente, quelli processuali – ossia il fascicolo inquisitoriale – e d'altronde ciò sarebbe poco verosimile. Come si evince dalla relazione su un processo per omicidio giudicato dal Tribunale di Como nel 1837, la quale eccezionalmente specifica questo dato normalmente taciuto, all'imperatore venivano inviati, con la relazione, gli estratti dei protocolli di consiglio del Senato, il voto del correlatore, nonché le sentenze e gli estratti dei protocolli di consiglio di prima e seconda istanza. Relazione 12 ottobre 1837, ASMi, SLV, b. 60, fasc. VI. 96-2.

¹²⁷ Relazione 15 luglio 1836, ASMi, SLV, b. 59, fasc. VI. 80-2.

Questi documenti si collocano in una precisa posizione all'interno del canale di comunicazione che dalla società lombardo-veneta – attraverso la mediazione dei tribunali inferiori, primi interpreti di essa – arrivava all'imperatore. Abbiamo già accennato al fatto che, sebbene l'attività di un'eventuale istanza intermedia tra dicasteri aulici e sovrano non abbia lasciato testimonianze nella documentazione archivistica, essa doveva necessariamente ricoprire un ruolo fondamentale. Il Gabinetto intimo dell'imperatore riceveva mensilmente i protocolli di consiglio del Senato Lombardo-Veneto e dei Senati viennesi, il che consentiva a Francesco I di controllare nel modo più diretto l'amministrazione della giustizia¹²⁸. Si ricordano inoltre, come importanti organi consultivi, lo *Staatsrat* (Consiglio di Stato, fondato da Maria Teresa nel 1760) e la *Staatskonferenz* (Conferenza di Stato, istituita da Francesco I nel 1814); soprattutto quest'ultima, durante il regno di Ferdinando I, assunse un determinante ruolo decisionale, data la parziale infermità mentale dell'imperatore¹²⁹.

Non va inoltre dimenticato il doppio livello discorsivo o, più precisamente, la duplice destinazione delle relazioni e delle correlazioni, con la quale i relatori ed i correlatori si dovevano misurare; esse erano dirette da una parte ai consiglieri del Senato i quali, oralmente, andavano informati, messi nella condizione di esprimere il proprio voto, eventualmente convinti; dall'altra all'imperatore, che sull'operato del Senato Lombardo-Veneto esercitava, appunto attraverso la documentazione che lo stesso tribunale gli trasmetteva, il supremo controllo giuridico e formale¹³⁰.

La marcata prolissità di questi testi, per contro, non di rado sfociava in una cura per i dettagli

¹²⁸ Grandi, *Processi politici*, pp. 316-317; sul punto cfr. anche Walter, *Die österreichische Zentralverwaltung, II Abteilung*, 1. Bd., 2. Halbbd., Teil 2, soprattutto pp. 49-50, e Id., *Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, pp. 126 e segg.

¹²⁹ E. C. Hellbling, *Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, Wien, Springer Verlag, 1956, pp. 328-330; G. Pansini, *Le fonti degli archivi viennesi per la storia amministrativa dei territori italiani dipendenti dall'Austria dal secolo XVI al secolo XX*, «Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa», II (1965), 2, pp. 553-597: 471-572; W. Brauneder, F. Lachmayer, *Österreichische Verfassungsgeschichte*, Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1983, p. 92; Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, p. 97. Diffuse informazioni su *Staatsrat* e *Staatskonferenz* in Walter, *Die österreichische Zentralverwaltung, II Abteilung*, 1. Bd., 2. Halbbd., Teil 2, pp. 51-202, come anche nel più risalente C. von Hock, H. I. Bidermann, *Der österreichische Staatsrath (1760-1848)*, Wien, Wilhelm Braumüller, 1879 (specialmente, per il periodo di nostro interesse, pp. 664-692). Sulla fondazione dello *Staatsrat*, più sinteticamente, si veda anche K. Vocelka, *Österreichische Geschichte 1699-1815. Glanz und Untergang der höfischen Welt. Repräsentation, Reform und Reaktion im habsburgischen Vielvölkerstaat*, Wien, Ueberreuter, 2001, p. 360.

¹³⁰ La considerazione è anche di Giovanni Pellizzari, che ad un doppio livello di decodifica si riferisce parlando dei referati di prima istanza: quello del consesso giudicante al quale il relatore leggeva il proprio referato, e quello del controllo logico-formale esercitato dall'appello. Cfr. G. Pellizzari, *Clandestini in Parnaso. Narrativa e retorica giudiziaria in un tribunale del Lombardo-Veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale*, pp. 291-377: 299.

e per le “eccedenze” narrative¹³¹ a prima vista processualmente inutili (pur storicamente spesso interessanti, non solo sul piano delle modalità comunicative o, se si vuole, del gusto retorico-narrativo dei consiglieri; soprattutto, esse consentono di intravedere, filtrato, quel contesto sociale entro il quale si iscrive l'esercizio della grazia e la sua opportunità politica); una caratteristica che ebbe a notare lo stesso Francesco I il quale, nell'aprile 1817, trovò necessario redarguire su questo punto i tribunali per mezzo di una sovrana risoluzione firmata di suo pugno. Essi, «messa da parte ogni ripetizione ed ostentazione rettorica», avrebbero dovuto «aversi in mira di approfondire la materia colla maggior possibile brevità per non empire di boria inutilmente i protocolli e rendere più sollecita e sicura la deliberazione»¹³².

Sulla base delle relazioni e delle correlazioni l'imperatore, sorta di quarta istanza giudiziaria¹³³, stabiliva se commutare o meno la pena di morte inflitta. Il fatto che, come ha dimostrato l'analisi delle fonti giudiziarie, nella quasi totalità dei casi la sovrana risoluzione andasse nella direzione del voto espresso dal Senato, prova la centralità, all'interno del processo di concessione della grazia, del Supremo tribunale veronese, della sua interpretazione non solo giuridica, ma anche sociale e politica dei fatti criminali in ambito lombardo-veneto, nonché del suo ruolo in un certo senso mediatore tra istanze inferiori e imperatore.

Se i giudici, «servi della legge» – come significativamente osservava il consigliere aulico Filippo Maffei¹³⁴ – erano necessariamente tenuti ad irrogare la pena capitale in tutti i casi per cui essa veniva comminata dal codice, allo stesso tempo disponevano di un indiretto ma importante spazio di autonomia nell'effettiva inflizione della stessa, che si esercitava, appunto, attraverso la proposta di grazia¹³⁵.

Le osservazioni di Monica Stronati sulle competenze dei giudici in materia di grazia nel

¹³¹ Cfr. ancora *Ibidem*, pp. 321-322.

¹³² Sessione 4 maggio 1817, ASMi, SLV, b. 79, c. 1210. Il rimprovero dell'imperatore venne poi formalizzato attraverso un decreto del Senato Lombardo-Veneto diramato alle prime istanze del Regno, con il quale si richiedeva maggiore snellezza e sinteticità da parte dei giudici relatori nella stesura di referati e correferati (cfr. circolare dell'appello lombardo 23 maggio 1817, AG 1817, vol. I, Parte II, pp. 200-201; circolare dell'appello veneto 29 maggio 1817, CLV 1817, Parte I, pp. 293-294).

¹³³ Così Raponi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, p. 109. Secondo Zagrebelsky, *Grazia*, p. 767, la concessione della grazia si configura, in generale, come un quarto grado del processo penale, pur condotto da autorità non giurisdizionali.

¹³⁴ Relazione 25 settembre 1821, ASMi, SLV, b. 45, VI. 145-2.

¹³⁵ A questo proposito è interessante riprendere il sopra citato rapporto di polizia del 1826 sulla corrispondenza dei senatori lombardo-veneti; in esso viene riassunta proprio una lettera del consigliere Maffei che, informando illecitamente un suo corrispondente sull'esito favorevole di una causa che lo riguardava discussa in Senato, gli assicurava che l'imperatore avrebbe confermato il voto di terza istanza «giacché sarebbe novissimo, che il Sovrano infirmasse il giudizio del Senato, massime quando fu fatto a voti unanimi». OeStA, HHStA, KA, VA, K. 50, fasc. “fol. 1-99”, c. 49.

Regno delle due Sicilie sono quindi applicabili anche ai nostri consiglieri del Senato: «espulsi dall'esercizio della grazia, almeno formalmente, nella pratica mantenevano un ruolo fondamentale». Similmente a quanto stabilito dal codice franceschino, infatti, anche l'ordinamento per il Regno delle due Sicilie, introdotto dal 1809, segnò un cambiamento importante rispetto alla disciplina precedentemente adottata, togliendo ai giudici la facoltà di graziare e attribuendola al solo sovrano. Tuttavia, la possibilità di intervento dei magistrati, uscita dalla porta, rientrava, come si suol dire, dalla finestra; erano essi che, secondo il codice di procedura penale del 1819, avevano il compito di raccomandare segretamente ed *ex officio* i condannati alla grazia sovrana¹³⁶.

L'iter sopra esposto rimase invariabilmente in vigore fino ai primi mesi del 1848, quando l'ondata insurrezionale e le istanze di riforma del codice penale, che sul piano del diritto sostanziale si declinavano anche nel senso di una possibile abolizione della pena di morte, imposero una correzione temporanea delle sentenze capitali inflitte dai tribunali, attraverso un uso sistematico e generalizzato della grazia sovrana – non più mediato, pertanto, dal Senato Lombardo-Veneto.

Proprio a cavaliere tra le cesure politiche che imposero una modifica nell'uso della grazia e nella prassi procedurale della sua concessione, si colloca un processo che illustra bene il quadro istituzionale e giudiziario di riferimento, e che riportiamo brevemente per chiarire anche l'estremo limite cronologico entro cui si iscrive il nostro lavoro.

Nel dicembre del 1847 il tribunale di Cremona irrogò a voti unanimi una condanna capitale contro un omicida. La sentenza venne approvata dall'appello lombardo il successivo gennaio; con l'eccezione di un unico consigliere – che sembra accogliere, solitario, le contemporanee proposte abolizioniste per le quali «già in vari Stati d'Europa s'innalzano molti voti»¹³⁷ – la maggioranza dei votanti escluse qualsiasi raccomandazione dell'inquisito alla grazia sovrana; e così pure il Senato Lombardo-Veneto.

La sr. 21 marzo 1848¹³⁸, con la quale l'imperatore confermava la condanna, pervenne tuttavia al Senato il primo aprile, quando Cremona era già in subbuglio «per i rivolgimenti politici al dominio del suo legittimo sovrano». Gli atti del processo vennero pertanto archiviati in attesa

¹³⁶ M. Stronati, *Legislazione, scienza giuridica e pratica del 'perdono' tra Otto e Novecento: continuità e mutamenti*, in *Grazia e giustizia*, pp. 101-124: 113-115.

¹³⁷ Correlazione 16 febbraio 1848, ASMi, SLV, b. 74, fasc. 1848, VI. 37-5.

¹³⁸ Apposta alla relazione 16 febbraio 1848, ASMi, SLV, b. 74, 1848, fasc. VI. 37-5.

di nuove disposizioni, che da lì a poco furono trasmesse attraverso una comunicazione del neonato Ministero della giustizia, pubblicata nella «Wiener Zeitung» del 2 giugno 1848 – quindi resa volutamente nota alla popolazione – volta a chiarire il principio che avrebbe dovuto orientare i tribunali in via temporanea, vale a dire la sospensione delle esecuzioni capitali «bis die constitutionelle gesetzgebende Gewalt über Beibehaltung oder Abstellung der Todesstrafe entschieden haben wird»¹³⁹. Le condanne a morte sarebbero state corrette attraverso l'uso sistematico della grazia in attesa di formali riforme (che pur non ebbero luogo: il successivo codice penale del 1852 conservava infatti la pena capitale).

Dopo la rioccupazione della città di Cremona da parte delle truppe imperiali, il Senato stabilì di commutare la pena di morte rimasta in sospeso in venti anni di carcere duro; non solo per il principio sopra esposto, ma anche alla luce di una valutazione più apertamente politica: «tutta la convenienza richiede che non fosse eseguito l'atto di ultimo supplizio su il detto malfattore, per quanto atroce fu il delitto da lui commesso, perché non sarebbe conforme ai principi di clemenza e di mitezza del governo austriaco il dar principio alla rioccupazione delle insorte provincie con un tale atto di estremo rigore»¹⁴⁰. Un'affermazione che – sia detto di sfuggita –, contenuta in una relazione portante la data del 5 agosto 1848, non può che sorprendere: proprio il giorno successivo sarebbe stato attivato, nel Regno Lombardo-Veneto, lo stato d'assedio.

L'apparente incoerenza – probabilmente derivata da una sorta di incomunicabilità tra autorità giudiziarie ed autorità militari – dell'amministrazione della giustizia lombardo-veneta in quel torno di tempo e il suo mostrarsi, retrospettivamente, in un certo senso avulsa dal più generale contesto politico e scollata dal contemporaneo utilizzo di procedure processuali eccezionali (per le quali si rimanda più diffusamente agli ultimi due capitoli di questo lavoro), sono ancor più evidenti nei processi conclusi nei mesi successivi. Adottando la prassi sopra descritta, ad esempio, nel dicembre del 1848 il Senato Lombardo-Veneto rassegnava al Ministero della giustizia, quale nuovo filtro mediatore, gli atti e la sentenza capitale di un processo milanese, unitamente alla proposta di una pena temporanea nella quale commutare la condanna a morte. La sovrana risoluzione che, in base al rapporto del ministro, condonava la pena capitale, data 29 marzo 1849¹⁴¹; del 10 marzo precedente è il proclama del Feldmaresciallo Radetzky, sul

¹³⁹ «Oesterreichisch- kaiserlich- privilegirte Wiener Zeitung», 2 giugno 1848, N. 143.

¹⁴⁰ Rapporto al ministro della giustizia 5 agosto 1848. La pena proposta dal Senato venne confermata dall'imperatore con sr. 30 agosto 1848 e comunicata al Senato Lombardo-Veneto dal ministro della giustizia con rapporto 14 settembre 1848. Entrambi in ASMi, SLV, b. 74, 1848, fasc. VI. 37-5.

¹⁴¹ Sentenza 13 aprile 1849, ASMi, SLV, b. 74, fasc. VI. 107-2.

quale si tornerà più avanti, notificante la lunga serie di delitti che, in virtù dello stato d'assedio, sarebbero rientrati nella sfera di competenza delle leggi marziali e quindi puniti con la morte.

4. Pubblicazione della condanna ed esecuzione della pena: un caso vicentino

Torniamo alla procedura prequarantottesca: l'imperatore poteva quindi avallare la sentenza capitale, ordinando al Senato di «esercitare il suo Ufficio contro l'Inquisito» – così era normalmente formulata la sovrana risoluzione di conferma delle sentenze capitali – oppure graziare la condanna.

La pena commutata – o la condanna a morte non graziata – venivano comunicate, assieme al ritorno degli atti, all'appello di riferimento, il quale trasmetteva il fascicolo con la sentenza al tribunale di prima istanza che aveva istruito il processo; in questo modo il procedimento ripercorreva, in senso discendente, l'intera piramide giudiziaria¹⁴².

Nei casi di conferma della pena capitale, il tribunale criminale si occupava delle incombenze preparatorie all'esecuzione della sentenza; la fasi, i tempi e i modi di essa verranno ora chiariti seguendo le tracce di un processo vicentino, del quale è stato possibile risalire all'intero *iter* giudiziario.

Nell'ottobre del 1832 un ricco e malato anziano di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, venne ucciso da un uomo che lavorava presso di lui, a favore del quale la vittima aveva dato disposizioni testamentarie nominandolo erede universale. La minaccia di mutare il testamento, in seguito a screzi intercorsi tra i due, era stato il movente dell'omicidio. Il Tribunale di Vicenza e l'appello veneto, con sentenze 22 febbraio e 18 aprile 1833, condannarono quindi l'inquisito alla pena di morte per il delitto di omicidio e rapina; sconsigliando all'imperatore, come poi fece il Senato, di concedere la grazia «non trovando circostanza» – così il correlatore Maffei – «la quale voglia indebolire l'orrore che ispira un delitto così qualificato, eseguito con nera perfidia e con inaudita ingratitudine»¹⁴³.

La sr. 6 agosto confermò quindi la condanna, che venne successivamente comunicata al Tribunale d'appello veneto e quindi trasmessa al Tribunale di Vicenza. Quest'ultimo, qualche giorno prima dell'esecuzione, mobilitò le persone e le istituzioni proposte ad essa¹⁴⁴: il

¹⁴² Il ritorno degli atti al tribunale di prima istanza si deduce dai documenti d'archivio. I fascicoli processuali del fondo del Tribunale criminale di Vicenza, ad esempio, contengono appunto tutti gli atti inquisitori e la sentenza trasmessa dal Tribunale d'appello veneto.

¹⁴³ Correlazione 26 giugno 1833, ASMi, SLV, b. 56, fasc. VI. 82-2.

¹⁴⁴ Pzz. da CXL a CXLV e da CXLVII a CXLVIII, 2 settembre 1833, ASVi, TCA, b. 98, fasc. 4219, Vol. 2.

commissario superiore di polizia, la Delegazione provinciale e il comando militare di Vicenza, affinché predisponessero rispettivamente le guardie militari di polizia, di pubblica sicurezza e la truppa¹⁴⁵, «all'effetto di prevenire qualunque disordine, o tumulto popolare»¹⁴⁶ e scongiurare quindi temutissimi inconvenienti; i commissari deputati alla redazione di un rapporto sull'esecuzione¹⁴⁷; l'economista carcerario, incaricato di provvedere a quanto necessario per il trattamento del boia e dei sacerdoti chiamati ad assistere il condannato; la congregazione municipale di Vicenza, che avrebbe dovuto ordinare ai becchini di seppellire il cadavere del giustiziato, facendo scavare la fossa vicino al patibolo; il curato carcerario, il medico e il chirurgo delle carceri, ai quali si chiedeva di recarsi il giorno stesso presso il tribunale, dove dopo qualche ora sarebbe stata pubblicata all'imputato la sentenza capitale, «onde prestarsi, occorrendo, a quei soccorsi che potessero essere necessari nel momento di tale pubblicazione»¹⁴⁸.

La notificazione di una sentenza portante pena capitale era normata dal §450 Cp.: essa veniva letta dapprima all'inquisito presso la sede del tribunale, quindi pubblicamente¹⁴⁹; a questo fine il condannato era condotto, in catene, su un palco eretto nella piazza antistante il tribunale,

¹⁴⁵ Le spese di alloggio e tutte le altre occorrenti per l'assistenza militare nelle esecuzioni delle sentenze capitali di individui dello stato civile erano sostenute dall'Erario militare, come stabilito dal Consiglio aulico di guerra, dalla Camera aulica generale e dalla Cancelleria aulica riunita (alla quale erano state trasferite le mansioni di ordinamento delle nuove province dapprima affidate, come abbiamo detto sopra, alla Commissione aulica di organizzazione centrale: Grandi, *Processi politici*, p. VIII). Cfr. Dispaccio della Cancelleria aulica 27 marzo 1840 n. 7580/453 al Governo lombardo, ASMi, AdG, GP (pm), b. 42, fasc. 2.

¹⁴⁶ *Istruzioni per l'interna procedura delli Tribunali Criminali*, diramate nel Regno Lombardo-Veneto con circolare 6 aprile 1818, §132 (CLV 1818, Parte I, pp. 367-438: 428).

¹⁴⁷ Secondo il decreto del Senato Lombardo-Veneto 25 luglio 1827 ad ogni esecuzione doveva infatti assistere una Commissione del tribunale inquirente formata da due impiegati; essa era incaricata di verificare che tutto procedesse secondo sentenza e di stenderne quindi un rapporto, allegato successivamente agli atti del processo (CLV 1827, Parte II, sez. II, pp. 195-196; tale disposizione venne diramata, in Lombardia, con circolare manoscritta 1 agosto 1827, segnalata in Estratto Milano 1827). Il decreto era stato elaborato dal Senato, sentito il parere della Commissione aulica di legislazione in affari giudiziari, in seguito ad alcuni ritardi che avevano viziato l'esecuzione di due condannati nella città di Padova nel 1825 (ASMI, SLV, b. 50, fasc. VI. 202-2). Gli appelli avevano pertanto chiesto ai tribunali di prima istanza di relazionare sulle modalità fino ad allora praticate durante le esecuzioni capitali, e ne erano emerse frequenti irregolarità. Cfr. estratto di protocollo della sessione 6 febbraio 1827, OeStA, AVA, OJ, LVS, K. 22, fasc. 20.

¹⁴⁸ La ricerca nel lacunosissimo fondo archivistico del Tribunale di Rovigo ha permesso di rintracciare almeno un caso di condanna capitale effettivamente eseguita nel capoluogo polesano contro un uomo accusato di omicidio a scopo di rapina, commesso nel luglio 1843. Anche in qual caso, una volta avuta notizia della sr. di conferma della condanna, il Tribunale di Rovigo si occupò di informare e allertare la Delegazione provinciale, l'economista carcerario, la curia vescovile per la designazione di un sacerdote, il medico e il chirurgo delle carceri, oltre a nominare la commissione che avrebbe dovuto assistere all'esecuzione. Sessione 7 giugno 1844, ASRo, TCC, PCC, 1844; si veda anche il relativo carteggio presidenziale in ASRo, TCC, PT, b. 18. Il fascicolo di terza istanza si trova in ASMi, SLV, b. 68, fasc. VI. 142-2.

¹⁴⁹ La lettura pubblica della sentenza era in generale imposta per le sentenze portanti una pena maggiore di 5 anni di carcere, come normato dal §451; il quale venne tuttavia abrogato con notificazione 3 aprile 1845 (RAG 1845, Vol. I, Parte I, p. 20). Sul punto si veda la relativa documentazione del Governo lombardo in ASMi, AdG, GP (pm), b. 40, fasc. 4e.

ove il cancelliere dava lettura di un estratto degli atti del processo, annunciando che la sentenza sarebbe stata eseguita dopo tre giorni¹⁵⁰.

Il Tribunale di Vicenza predispose infine la stampa di un «conveniente numero di esemplari¹⁵¹ dell'estratto pubblicato or ora al condannato [...] per diramarlo nel dì dell'esecuzione», come stabilito dallo stesso §450; cento stampe vennero inviate alla delegazione provinciale affinché fossero trasmesse ai commissari distrettuali da essa dipendenti¹⁵².

L'estratto del processo – ossia un riepilogo più o meno esteso della vicenda criminale, dell'inquisizione e delle sentenze – rappresentava la modalità attraverso la quale le autorità giudiziarie pubblicamente comunicavano e, in ultima analisi, *giustificavano* la sentenza. Esso veniva diffuso tra i presenti sottoforma di breve fascicolo¹⁵³ o di foglio volante¹⁵⁴, stampato su manifesti¹⁵⁵ ed inserito nelle gazzette ufficiali del Regno: importante strumento di comunicazione, queste ultime, per una trattazione più diffusa delle quali si rimanda al quarto capitolo, proprio per il ruolo particolare che esse assunsero, come veicoli di trasmissione di notizie al pubblico lombardo-veneto, nell'ambito della giustizia penale politica.

È a tal proposito significativo osservare che l'estratto veniva redatto dal giudice relatore di prima istanza¹⁵⁶; a conclusione della fase segreta, inquisitoria, “opaca”¹⁵⁷ del processo penale,

¹⁵⁰ Nel corso di questi tre giorni il condannato poteva essere visitato dai congiunti e dalle persone che egli avesse voluto vedere, salvo il caso in cui il tribunale di prima istanza lo avesse ritenuto inopportuno o pericoloso; cfr. la circolare manoscritta del Tribunale d'appello di Milano alle prime istanze lombarde 5 ottobre 1837, portante la sr. 26 agosto 1837 (un esemplare in BCT, BCT47-10, fasc. 1837).

¹⁵¹ Questo numero si doveva aggirare attorno alle 800 copie: tante sono infatti quelle dell'estratto preparate per un'esecuzione milanese (che tuttavia mai ebbe luogo) di cui si parlerà tra breve.

¹⁵² Pz. CLI, 5 settembre 1833, ASVi, TCA, b. 98, fasc. 4219, Vol. 2.

¹⁵³ Di tali fascicoli, evidentemente destinati alla circolazione tra il pubblico accorso ad assistere all'esecuzione, si è rinvenuto un solo esemplare, relativo ad un caso di omicidio giudicato in prima istanza dal Tribunale di Treviso nel 1822, conservato in ASMi, SLV, b. 46, fasc. VI. 63-2.

¹⁵⁴ Un paio di esempi in BCT, BCT47-5, 1833 (estratto relativo al processo in ASMi, SLV, b. 65) e nel sopra menzionato BCT, BCT47-9/3, 1838. Inoltre il fascicolo del processo per omicidio in ASMi, SLV, b. 58 (1835), contiene una «Relazione del delitto e della condanna» a stampa.

¹⁵⁵ Anche i manifesti delle sentenze sono di difficile reperibilità; l'archiviazione di una copia di essi tra gli atti del processo non era evidentemente una prassi frequente. I pochissimi esempi si trovano in ASMi, SLV, b. 56, fasc. VI. 162-3, 1834, e nel qui citato ASVi, TCA, b. 98, fasc. 4219, Vol. 2.

¹⁵⁶ Che l'autore di tale estratto fosse il giudice relatore si ricava da alcuni sporadici atti occasionalmente conservati nei fascicoli di prima istanza. Si veda, ad esempio, il processo istruito dal Tribunale di Vicenza in ASVi, TCA, b. 90, fasc. 1065/155, 1832, che contiene la minuta dell'estratto sottoscritta, appunto, dal relatore (il corrispondente fascicolo di terza istanza si trova in ASMi, SLV, b. 56, fasc. VI. 49-2). Un estratto manoscritto firmato dal giudice inquirente e destinato alla stampa, è contenuto anche nel fascicolo di un processo veronese (ASVr, CCC, b. 61, fasc. 104, p. LI, 1823), la cui documentazione di terza istanza è in ASMi, SLV, b. 48, fasc. VI. 48-2. Il confronto tra queste minute e la versione a stampa degli estratti rivela tuttavia svariate modifiche e correzioni, l'autore delle quali non è possibile identificare con chiarezza; forse – ma è solo un'ipotesi suggerita per analogia con il processo di redazione, correzione e pubblicazione degli estratti sui procedimenti giudiziari per delitto di alto tradimento, come vedremo nel quarto capitolo – il correttore era un consigliere di seconda o

lo stesso inquirente si assumeva quindi l'onere della restituzione pubblica del proprio lavoro. I commissari incaricati riportavano al tribunale criminale lo svolgimento dell'esecuzione, rilevandone anche i più minuti incidenti; il momento era infatti molto delicato – come per altro dimostra, lo vedremo subito, il caso vicentino preso ad esempio – e poteva pericolosamente scivolare nel disordine, sovvertendo il suo stesso senso di messa in scena pubblica della giustizia¹⁵⁸.

Una volta scortato il condannato dalle guardie e dai sacerdoti presso il Campo Marzio, fuori dalle mura della città di Vicenza (come stabilito da diverse risoluzioni ed ordinanze¹⁵⁹) nel consueto luogo dell'esecuzione,

siccome vi fu un momentaneo ritardo, che certo non giunse ai cinque minuti, così di subito si levò da lontano un mormorio, che crescendo sensibilmente e sensibilmente avvicinandosi al circolo, tutto interamente guardato dalla Truppa di Guarnigione, colla semplice evoluzione ordinata da chi comandava la Truppa, lo si vide tosto cessato.

La responsabilità dell'inconveniente, secondo i commissari, non era da ascriversi tanto

terza istanza.

¹⁵⁷ Riprendo qui la metafora di Baronti, *La morte in piazza*.

¹⁵⁸ Tale problematicità avrebbe messo in discussione l'opportunità stessa della pubblicità assoluta delle esecuzioni capitali, che sarebbe stata tuttavia confermata anche dal successivo codice penale del 1852. Nel suo commentario a quest'ultimo codice, il consigliere del Ministero della giustizia Anton Hye sollevò infatti la questione schierandosi a favore della limitazione della pubblicità delle esecuzioni, alla luce dell'esperienza dei decenni precedenti: «Chiunque si sia proposto l'interessante assunto (e io l'ho fatto quasi regolarmente in occasione delle esecuzioni pubbliche avvenute in Vienna da venticinque anni in poi, e n'ebbi *sempre* la medesima esperienza) di osservare le masse curiose del popolo, anzi le migliaia di persone, che si accalcano al triste atto dell'estremo supplizio e si sforzano di vedere assai da vicino, o financo più volte, l'infelice durante la sua traduzione al luogo fatale [...]; chiunque sia entrato in discorso con siffatta gente avida di vedere quello spettacolo, e n'abbia indagata la disposizione dell'animo – dovrà ben tosto convincersi che questo sentimento, almeno dalla parte maggiore di quella gente spettatrice, è tutt'altro che edificazione morale, e che per tal modo forse si *controopera* a *quello* scopo, cui tende la legislazione colle pubbliche esecuzioni delle sentenze capitali»: Hye, *Il codice penale austriaco sui crimini*, p. 480. Per contro, osservava sullo stesso punto, nel suo commentario, Nicolò Foramiti, «le occulte morti o le tormentose fanno fremere la natura e non giovano coll'esempio» (N. Foramiti, *Manuale del nuovo codice penale austriaco sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni e del regolamento sulla stampa del 27 maggio 1852*, Parte I, Venezia, Cecchini, 1852, p. 37).

¹⁵⁹ Cfr. la sr. 17 giugno 1817, comunicata al Senato Lombardo-Veneto con estratto di protocollo dei Senati viennesi nella sessione 14 ottobre 1817 (ASMi, SLV, b. 80, cc. 2797-2803) e relativa ai cambiamenti ed aggiunte al codice penale proposti dalle due commissioni, sopra menzionate, istituite a Milano e Venezia per studiare le modalità di integrazione del Lombardo-Veneto al sistema legislativo austriaco; tale disposizione fu diramata alle prime istanze lombarde con circolare manoscritta 31 ottobre 1817, segnalata in Estratto Milano 1817 (che pure indica, probabilmente errando, una diversa data della sovrana risoluzione) e alle prime istanze venete il 14 ottobre (Estratto Venezia 1817) Inoltre lo stesso punto fu ribadito dall'ordinanza 27 luglio 1818 della Cancelleria aulica riunita, diramata con circolare 26 agosto 1818, CLV 1818, Parte II, p. 130.

all'imperizia del carnefice, «bensì al caso di aver sentita umidità quei due lacci che, come di costume, vi si appendono durante la notte, e la notte fu sempre piovosa e pioveva ancora all'atto dell'esecuzione». Pur assicurando che la «pubblica tranquillità» non era stata «menomamente in modo sensibile e degno di rimarco turbata» la relazione accenna di sfuggita, prendendone contemporaneamente le distanze, a delle voci secondo le quali il boia sarebbe stato «da alcuni pochi dei più tristi delle plebe inseguito con lancio di pietre fino dentro alla città»¹⁶⁰.

L'analogia tra quest'ultima immagine e quella tratteggiata da una *grida* milanese del XVI secolo, la quale condannava – registrandone al tempo stesso la frequenza – i disordini provocati da chi si fosse reso autore di «atti inhonesti, inconvenienti et vituperosi» rivolgendo «parole scandalose» al boia «mentre va e sta in questa città con tirarli anco dietro sassi»¹⁶¹, restituisce suggestivamente la dimensione secolare – verrebbe da dire atemporale – dell'ambiguità che circondava la figura dell'«esecutore di giustizia»¹⁶², nonché i suoi delicati rapporti con il pubblico da una parte e con le autorità politiche e giudiziarie dall'altra.

Questi aspetti emergono chiaramente da una relazione del Senato su una mancata condanna capitale a Milano, la quale, pur confermata, era stata sospesa per una serie di incidenti che ne avevano impedito l'effettiva esecuzione secondo i termini stabiliti. Appena arrivato in città, l'ultrasettantenne esecutore di giustizia si era ammalato; la rapidità in questi casi richiesta dal codice penale e l'incalzare delle ore escludevano la possibilità di ripiegare sul boia dimorante a Mantova¹⁶³. La cauta ipotesi vagliata dal Tribunale di prima istanza fu quindi quella di affidare l'esecuzione al giovane aiutante; ma le difficoltà nel trovare per quest'ultimo un assistente, senza il quale egli non avrebbe potuto adempiere al suo compito, poiché nessuno

¹⁶⁰ Pz. CL, 5 settembre 1833, ASVi, TCA, b. 98, fasc. 4219, Vol. 2.

¹⁶¹ Riportata in G. Liva, *Aspetti dell'applicazione della pena di morte a Milano in epoca spagnola*, «Archivio storico lombardo», CXV (1989), pp. 149-205: 172.

¹⁶² Sul punto si rimanda ancora a Baronti, *La morte in piazza*, soprattutto pp. 110-142.

¹⁶³ Gli esecutori di giustizia, per tutto il Regno Lombardo-Veneto, erano tre: così venne stabilito in seguito ad un prolungato scambio di pareri tra il Senato, la Commissione aulica di organizzazione centrale, la Cancelleria aulica riunita, gli appelli e i governi lombardi e veneti, tra il 1817 e il 1820. L'appello lombardo – che da una parte appoggiava la proposta dell'appello e del governo veneti, ossia quella di limitare il numero dei carnefici a due – suggeriva altresì di impiegare, in via temporanea, otto persone; nonostante «la poca frequenza delle sentenze capitali pronunciate in via ordinaria», in Lombardia era infatti in vigore il giudizio statario (sul quale si rimanda al quinto capitolo): cfr. Sessione 7 ottobre 1817, ASMi, SLV, b. 80, cc. 2713-2714. Il Senato propose infine, in linea con l'opinione della Cancelleria aulica, di fissare tre sedi, in ognuna delle quali sarebbero stati operanti un esecutore e un aiutante: Mantova (per le province di Mantova, Cremona, Verona e Rovigo), Milano (per le altre province lombarde) e Venezia (per le altre province venete). Nella relazione sul caso qui citato si specifica tuttavia che il boia lombardo Lazzaro Majocchi, come anche il suo assistente, erano allora dimoranti a Bergamo e non a Milano, dove appunto doveva aver luogo l'esecuzione: Sessione 19 gennaio 1820, ASMi, SLV, b. 89, cc. 169-171.

era disposto a «prestarsi a quella aborrita e negli occhi del pubblico infamante cooperazione», avevano subito reso tale prospettiva poco concretizzabile. La direzione generale di polizia esprimeva inoltre alcune significative perplessità: «gravi dubbi potrebbero insorgere che la esecuzione possa riuscire o lenta o imperfetta, e così recare nel pubblico astante una sinistra impressione da occasionare inconvenienti di cui non sono nuovi gli esempi e dei quali è impossibile calcolare i confini»; tanto più che rapporti confidenziali avevano riferito come «siansi già sentite nel pubblico espressioni di commiserazione a favore del paziente perché si è qui sparsa la voce che egli andrebbe al patibolo unicamente per essersi reso confesso»¹⁶⁴ – espressione, quest'ultima, che, per inciso, ribadisce in altri termini l'ambivalenza della confessione, ad un tempo prova decisiva e causa attenuante, evocata dalle parole del consigliere Mazzetti sopra menzionate.

Su iniziativa del Tribunale criminale di Milano e con il consenso del Tribunale d'appello, il Senato Lombardo-Veneto avanzò la proposta, successivamente approvata dall'imperatore, di graziare la condanna a morte e commutarla al carcere duro a vita proprio in virtù degli intercorsi impedimenti, la notizia dei quali, inevitabilmente, si era nel frattempo pubblicamente diffusa;

e la pubblica compassione che suole sempre suscitarsi dall'uomo, per quanto colpevole ei sia, quando penetrato dei suoi misfatti e pentito sta per espiare sul patibolo il commesso misfatto, questa compassione è ora aumentata a favore [del condannato] per la singolare vicenda, che gli fè soffrire le angosce di morte, per poi ritornarlo alla speranza della vita¹⁶⁵.

Segnali della marginalità sociale dei boia sono rintracciabili anche nelle discussioni senatorie relative al loro trattamento economico, definito dapprima nel 1820: secondo i consiglieri, analogamente alle altre province dell'impero, sarebbe stato «necessario di accordare a simili Individui quanto basta pel loro mantenimento giacché gli usi introdotti e l'opinione pubblica non permettono loro verun'altra occupazione». La remunerazione annua per gli esecutori venne quindi fissata a 400 fiorini, a 200 per gli aiutanti¹⁶⁶. Nel 1840 lo stipendio di questi ultimi venne aumentato di ulteriori 50 fiorini poiché, osservava il consigliere relatore

¹⁶⁴ Relazione 29 aprile 1846, ASMi, SLV, b. 70, fasc. VI. 113-5.

¹⁶⁵ *Ibidem*.

¹⁶⁶ Si tratta della stessa sessione nella quale vennero stabilite le sedi degli esecutori di giustizia: Sessione 19 gennaio 1820, ASMi, SLV, b. 89, cc. 169-171. Cfr. anche la Sessione 24 giugno 1817, ASMi, SLV, b. 79, cc. 1691-1692.

incaricato di presentare la questione in Senato, era «noto generalmente che nei paesi d'Italia coloro che esercitano le incombenze di carnefice si considerano come macchiati di una specie di infamia», ciò che impediva loro di ricercare ulteriori fonti di guadagno. Per provare tale considerazione, il relatore ricordava quanto riferito dalla Direzione di Polizia di Venezia, ossia che l'esecutore lì operante, «ridotto quasi alla disperazione pel ribrezzo che ispirava la sua presenza nei luoghi pubblici, implorò ed ottenne una traslocazione»¹⁶⁷.

É interessante rilevare come, talvolta, le relazioni dei delegati non si limitassero a registrare quegli episodi di ordine pubblico che più immediatamente potevano competere alle autorità politiche e giudiziarie; bensì, forse in certa misura ereditando alcune suggestioni di quella tradizione letteraria (resoconti di confortatori, cronache, memorie, poesie, racconti – la cosiddetta “letteratura del patibolo”) ampiamente diffusa in antico regime¹⁶⁸, si soffermino su particolari esplicitamente legati agli aspetti più spettacolari e, se si vuole, emotivi dell'esecuzione, anch'essi partecipi di una precisa valenza comunicativa. In questa direzione vanno a mio avviso interpretati i riferimenti alle ultime parole del condannato, al suo contegno pacifico, alla sua accettazione della propria sorte; si potrebbe dire, alla sua “riconciliazione” con la società. Così i commissari riportano l'esecuzione di un triplice omicida, condannato a morte dal Tribunale vicentino nel 1836; l'uomo «assistito da Religiosi, religiosamente morì sul patibolo per mano del carnefice [...] accusandosi in faccia al popolo per meritevole di ben cento morti, ed implorandone il perdono, e le preci degli astanti»¹⁶⁹.

Nel caso in cui i giustiziandi fossero più d'uno, l'ordine dell'esecuzione veniva stabilito dai dicasteri inferiori, come normato dalla sr. 4 marzo 1826¹⁷⁰. Tra i fascicoli esaminati, successivi alla pubblicazione di tale risoluzione, si sono rinvenuti solo due processi conclusi

¹⁶⁷ Grandi, *Processi politici*, p. 547.

¹⁶⁸ H.-J. Lüsebrink, *La letteratura del patibolo. Continuità e trasformazioni tra '600 e '800*, «Quaderni storici», XVII (1982), 49, pp. 285-301 e Baronti, *La morte in piazza*, pp. 101-109. S vedano alcuni esempi di questo tipo di testi in A. Lischetti, *Vita e morte di Carlo Sala (1738-1775), ladro sacrilego e miscredente*, in C. Capra, C. Donati, *Milano nella storia dell'età moderna*, Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 89-138; A. Prosperi, *Il condannato a morte: santo o criminale?*, in *Il delitto narrato al popolo. Immagini di giustizia e stereotipi di criminalità in età moderna*, a cura di R. De Romanis, R. Loretelli, Palermo, Sellerio, 1999, pp. 219-227, e F. Bianco, *Storie raccontate, storie disegnate. Cerimonie di giustizia capitale e cronaca nera nelle stampe popolari e nelle memorie cittadine tra '500 e '800*, Udine, E. & C., 2011.

¹⁶⁹ Relazione 17 novembre 1836, ASVi, TCA, b. 224, fasc. 632.

¹⁷⁰ Sr. portata dalla circolare manoscritta 12 aprile 1826. Un esemplare della circolare, segnalata anche in Estratto Milano 1826, è stato reperito in OeStA, AVA, OJ, LVS, K. 22, fasc. 20. L'obbligo di determinare, nella sentenza, anche l'ordine dell'esecuzione, venne compreso nel successivo regolamento di procedura penale del 1853, §293.

con una duplice condanna capitale. Una di esse, irrogata dal Tribunale di Mantova nel 1833, impose all'appello di Milano di stabilire una «gradazione di malvagità» tra i condannati: quello «più iniquo», concluse l'appello, avrebbe dovuto «attendarsi la sorte più dura e sarà quella dell'ultimo al supplizio, il quale nel compagno del delitto vedrà il terribile aspetto»¹⁷¹.

Anche dell'eventuale grazia si dava lettura pubblica, immediatamente dopo la notificazione della sentenza capitale. Il compito di stabilire la durata della detenzione in cui commutare la pena di morte era affidato al Senato; essa veniva solitamente già suggerita nella relazione e nella correlazione per mezzo delle quali i consiglieri aulici illustravano il processo all'imperatore.

In quasi tutti i casi la commutazione consisteva in una pena di vent'anni di carcere duro¹⁷²; infrequentemente la mitigazione portava detenzioni più brevi, e altrettanto infrequentemente venivano sanzionate le cosiddette esacerbazioni, che pure erano previste dal codice penale: il lavoro pubblico, l'esposizione alla berlina, i colpi di bastone e verghe, il digiuno, il bando dopo espiata la pena (§17 Cp.).

I graziati lombardi e veneti, a quanto risulta dalla documentazione consultata, non conobbero che i primi due inasprimenti: il pubblico lavoro – riservato ai soli condannati di sesso maschile e al quale comunque, in generale, i tribunali ricorrevano raramente¹⁷³ – e la berlina, che consisteva nell'esposizione del reo, per un'ora al giorno, reiteratamente per tre giorni, al «pubblico spettacolo»; legato con pesanti catene ai piedi e alle mani, egli portava appeso al collo un cartello sul quale vi erano scritti il delitto e la condanna (§19 Cp). Anche quest'ultima esacerbazione infamante veniva tuttavia inflitta relativamente di rado¹⁷⁴, ad onta della riconosciuta utilità politica e sociale «di rendere pubblica la pena de' malevoli»¹⁷⁵ e nonostante l'opposta tendenza dei tribunali di prima istanza, che invece ne facevano un uso più ampio¹⁷⁶.

¹⁷¹ Relazione 10 giugno 1834, in ASMi, SLV, b. 57, fasc. VI. 57-2.

¹⁷² Il detenuto al carcere duro, anche detto di secondo grado, era assicurato con ferri ai piedi, mangiava quotidianamente cibo caldo, esclusa la carne, dormiva su nude tavole, gli era precluso qualsiasi colloquio al di fuori del personale di custodia (§13 Cp.) ed era tenuto a lavorare secondo quanto previsto dal regolamento della casa di pena in cui era rinchiuso (§16 Cp.).

¹⁷³ La circolare 25 novembre 1837 dell'appello di Milano ai tribunali criminali lombardi, metteva infatti in luce lo scarso numero, riscontrato dal Senato Lombardo-Veneto, dei condannati all'inasprimento del pubblico lavoro da parte delle prime istanze (un esemplare della circolare si trova in BCT47-10, fasc. 1837).

¹⁷⁴ Su 73 casi esaminati di commutazione di pena capitale, l'esacerbazione del pubblico lavoro venne inflitta 15 volte, quella della berlina 10 volte.

¹⁷⁵ Sessione 20 maggio 1817, ASMi, SLV, b. 79, cc. 1334-1336.

¹⁷⁶ Loredana Garlati rileva ad esempio la sistematicità con la quale il tribunale di Brescia infliggeva

Come suggeriscono le relative discussioni senatorie, il più mite orientamento del tribunale di terza istanza va probabilmente ricondotto ad un duplice ordine di motivi. Da una parte, sembra che i consiglieri aulici individuassero nella *ratio* estremamente umiliante e lesiva dell'onore della pena della berlina, in primo luogo, gravissime e irreparabili conseguenze sociali, e in questo senso fossero relativamente restii a sanzionarla, soprattutto contro quegli imputati i quali, a loro avviso, lasciando adito ad una speranza di recupero, sarebbero stati dall'esacerbazione «irreparabilmente guastati, non potendo essi più contare sulla estimazione degli uomini»¹⁷⁷.

Dall'altra, l'esposizione del delinquente graziato e il messaggio che tale inasprimento di pena avrebbe dovuto veicolare poteva, secondo i consiglieri, essere frainteso, e rivelarsi pertanto problematico e controproducente. In questo senso, la berlina venne ad esempio risparmiata ad un omicida veneziano poiché, essendosi egli macchiato di un delitto «che a norma delle leggi avrebbe dovuto punirsi colla morte, farebbe cattiva impressione al pubblico, se vedesse il reo condannato ad una pena più mite di quella dal Codice minacciata per un delitto sì atroce, come è quello dell'omicidio»¹⁷⁸. Non l'infamia della berlina, bensì l'eccessiva magnanimità della clemenza sovrana¹⁷⁹ sarebbe stata, in questo caso, pubblicamente dannosa: una

l'esacerbazione della berlina contro i rei di omicidio che, a norma di legge, non potevano tuttavia essere puniti con la pena capitale (perché troppo giovani o non confessi), tanto da fungere, secondo la studiosa, da «polo catalizzatore», portatore di una «funzione taumaturgica contro l'assuefazione al delitto e alla insensibilità morale alla violenza». Cfr. Garlati, *Il volto umano della giustizia*, p. 239.

¹⁷⁷ Sessione 29 dicembre 1817, ASMi, SLV, b. 80, cc. 3291-3292. Sulla percezione della berlina come pena estremamente infamante – non solo per chi la subiva – si segnala una corrispondenza intercorsa tra la direzione generale di polizia, il Governo lombardo, il presidente del tribunale e la Delegazione provinciale di Milano tra luglio e novembre 1816, conservata in ASMi, AdG, GP (pm), b. 26, fasc. 11, su dei disordini avvenuti a Cremona e a Milano dovuti all'ostinato rifiuto dei secondini e degli aiutanti delle carceri di accompagnare i condannati sul palco per la lettura della sentenza a norma del §451 e di esporli alla berlina, «a motivo che tale esecuzione viene considerata infamante, per essersi fin qui praticata dal carnefice». Nonostante le minacce di licenziamento contro chi non si fosse ridotto all'ubbidienza, i secondini presentarono una petizione per essere esonerati da tale incombenza, respinta tuttavia dal governo.

¹⁷⁸ Sessione 6 giugno 1828, ASMi, SLV, b. 125, c. 1138.

¹⁷⁹ Il caso in questione è infatti uno dei pochi che vide un disaccordo tra il voto del Senato e la sovrana risoluzione. La commutazione della pena capitale venne concessa nonostante il parere negativo espresso nella relazione, secondo cui l'imputato, descritto quale «uomo di perduta vita e di famigerata fama, che non volle mai sapere di Chiesa, di Religione, di Dio», colpevole dell'omicidio del presunto amante della propria moglie, non sarebbe stato meritevole di alcuna mitigazione: «L'alta sapienza della Sacra Maestà Vostra» – concludeva la relazione – «si degnarà di risolvere, se questo sia il caso d'una graziosa commutazione di pena, perocché il fedelissimo Senato non osa d'invocare il Nume della Sovrana Clemenza a favore di un Reo, che fu censurabile per la passata condotta, che da irragionevole e infondata causa si è determinato al delitto, che si dimostrò più del bisogno crudele nella esecuzione» (Relazione 9 aprile 1828, ASMi, SLV, b. 53). Probabilmente la risoluzione sovrana andava qui intenzionalmente ad avvalorare il parere di minoranza avanzato dal correlatore; il quale, del delitto passionale, ravvisava il classico motivo mitigante, ossia la «violenta commozione d'animo, procedente da una della più forti umane passioni, che senza un vero motivo, per mere supposizioni ed apparenze sconvolge tal volta le menti più ragionevoli». Cfr. Correlazione 9 aprile 1828, *Ibidem*. Sull'interpretazione tendenzialmente indulgente dei delitti passionali si rimanda al terzo capitolo.

constatazione che lascia intravedere, in controluce, tutta l'ambiguità della grazia e delle sue interpretazioni.

SECONDA PARTE

TEORIA

SECONDO CAPITOLO

LA COMUNICAZIONE GIURIDICA DELLA GRAZIA E DELLA PENA DI MORTE

1. Introduzione
2. Produzione, traduzione e circolazione di opere giuridiche nel Regno Lombardo-Veneto
3. Le giustificazioni della pena di morte
4. La sistemazione concettuale della grazia
5. Illecite promesse di mitigazione

1. Introduzione

Oggetto di questa sezione è la sistemazione concettuale della pena di morte e della grazia sovrana, ossia le definizioni, giustificazioni, interpretazioni e delimitazioni teoriche di esse entro il campo della speculazione giuridica.

Si sono quindi presi in considerazione, innanzitutto, i commenti pratico-teorici al codice penale, le riviste e le enciclopedie giuridiche, i trattati su argomenti specifici; sia quelli pubblicati nel Regno Lombardo-Veneto (opere originali ma anche traduzioni di testi tedeschi), sia i principali lavori prodotti nei *Länder* ereditari dell'impero, non tradotti, ma comunque circolanti nelle province italiane.

La parziale diffusione di questi ultimi, di non scontata fruibilità, è infatti suggerita dal fatto che il tedesco fosse una lingua conosciuta, almeno “passivamente”, come abbiamo visto, dai giudici originari del Tirolo meridionale, tanto presenti nei tribunali lombardi e veneti; l'osservazione di due “biblioteche-campione”, tuttora integralmente conservate, appartenute a due noti e già menzionati consiglieri trentini che operarono nel Regno e che sedettero entrambi presso il Senato Lombardo-Veneto – Antonio Salvotti e Antonio Mazzetti – sembra confermare tale ipotesi¹.

Anche qui, come si è visto per la parte normativa, la teoria giuridica non va intesa come avulsa dall'applicazione pratica del codice penale, ma al contrario messa in relazione con le concrete irrogazioni di pene capitali e concessioni di grazia.

Inquadrare, anzitutto, la possibile circolazione delle opere giuridiche e identificare il profilo biografico e professionale degli autori, permette di misurare più precisamente i punti di contatto o di divergenza tra l'elaborazione dottrinale e la prassi giudiziaria. Commenti e trattati erano infatti in parte prodotti da quella stessa classe di magistrati che istruiva e

¹ La biblioteca del consigliere aulico, poi presidente del Tribunale civile milanese e dell'appello lombardo Antonio Mazzetti, è conservata, come il più ampio fondo manoscritto del consigliere, presso la Biblioteca comunale di Trento. Di essa esiste un indice compilato dallo stesso Mazzetti (BCT1-5642, 2 volumi) diviso per materie; la sezione «Legislazione austriaca civile, criminale, politica, finanziaria e opere relative» si trova alle cc. 141-181, vol. I. La biblioteca della famiglia Salvotti, conservata presso la Biblioteca civica di Rovereto, è corredata da tre indici, nessuno dei quali datato. L'altezza cronologica del primo (BCR, Ms. 60.8), tuttavia, è, verosimilmente, il 1813-1814 (i volumi più tardi, tra quelli elencati, datano infatti 1813). Il secondo è stato probabilmente compilato nel momento in cui i volumi furono depositati, per volontà degli eredi di Antonio Salvotti, presso la Biblioteca civica (1924), o poco dopo; un documento accluso ad esso, infatti, datato 1934, con cui gli eredi rinnovavano per altri tre anni il deposito, menziona appunto l'indice, che quindi era stato già redatto. Il terzo indice, topografico (ovvero organizzato secondo l'ordine di disposizione dei libri sugli scaffali), è invece più recente. Risalire ai testi appartenuti ad Antonio Salvotti è quindi meno immediato e certo; il primo indice è naturalmente troppo risalente, il secondo e il terzo troppo tardi e non è detto che i volumi ivi elencati, anche qualora fossero contemporanei a Salvotti, siano stati necessariamente da quest'ultimo posseduti e non piuttosto acquistati successivamente. Sulla biblioteca Salvotti cfr. A. Gonzo, W. Manica, *Gli incunaboli della Biblioteca civica e dell'Accademia degli Agiati di Rovereto*, Trento, Provincia Autonoma di Trento – servizio beni librari e archivistici, 1996, pp. 178-179.

giudicava i procedimenti penali e decideva in merito alle pene da irrogare; parallelamente, le eventuali proposte di mitigazione delle condanne capitali da sottoporre all'imperatore, avanzate in sede processuale, poggiavano tanto su puntuali e contingenti considerazioni di opportunità sociale e politica, quanto su più generali riflessioni di ordine dottrinale.

Anche nel campo della cultura giuridica la delimitazione temporale scelta viene pienamente giustificata: non solo per l'ovvia constatazione che, dai primi anni Cinquanta, mutano i riferimenti normativi e di conseguenza anche la loro interpretazione (ciò nonostante sono stati comunque presi in esame alcuni commenti al codice penale del 1852 e al regolamento di procedura del 1853, poiché essi si rivolgono spesso, in senso comparativo, al codice appena riformato). Il momento di rottura in senso politico e istituzionale della metà del secolo si riflette pure nell'ambito del sapere giuridico e delle forme di comunicazione di esso; primariamente, quindi, nei periodici specialistici. Con l'eccezione, come vedremo, del veneziano «Giornale di giurisprudenza pratica», il cui arco cronologico di pubblicazione si colloca a cavaliere di tale cesura, i periodici iniziati nel *Vormärz* cessano normalmente prima del 1848, ed altri ne vengono fondati dopo: in consonanza, in questo senso, con le riviste giuridiche di lingua tedesca pubblicate in Cisleitania, come osservato da Wilhelm Brauner².

2. Produzione, traduzione e circolazione di opere giuridiche nel Regno Lombardo-Veneto

Prima di affrontare il merito della questione, l'ampiezza e la portata della “comunicazione giuridica” per mezzo della quale le riflessioni sul sistema punitivo – e nello specifico sulla pena capitale – e le interpretazioni della grazia venivano veicolate devono essere ricondotte entro la cornice della produzione dottrinale (qui naturalmente si terrà in considerazione, in particolare, quella relativa al diritto penale) e della sua diffusione nelle province lombarde e venete; la cui cultura giuridica, come sostengono in modo convincente diversi studi sull'argomento, appare più vivace e feconda di quanto la storiografia l'abbia in passato generalmente giudicata³.

² W. Brauner, *Juristische Fachzeitschriften in Österreich/Cisleithanien als Zeichen rechtlicher Zäsuren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, in *Juristische Zeitschriften in Europa*, hg. von M. Stolleis, T. Simon, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006, pp. 287-308: 287-289.

³ Cfr. M. T. Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, Napoli, Jovene, 1987, vol. 1: *Tendenze e centri dell'attività scientifica*, pp. 3 e segg; P. Rondini, *La dottrina penalistica nel Regno Lombardo-Veneto*, in *Codice penale universale austriaco*, pp. LXXVII-XCIV e Id., *La scienza criminale nel Regno Lombardo-Veneto e nel Granducato di Toscana (1815-1848): tra cultura giuridica e pratica legale*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847): maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, a cura di M. Montorzi, Pisa, ETS, 2003, pp. 405-438; E. D'Amico, *Agostino*

Dal punto di vista quantitativo, negli anni immediatamente successivi l'entrata in vigore del codice penale austriaco nel Regno Lombardo-Veneto, la pubblicazione della relativa letteratura (soprattutto di carattere esegetico) sarebbe stata, per ragioni di utilità pratica, particolarmente intensa, per poi scemare sensibilmente dalla seconda metà degli anni Venti⁴. Accanto alle opere originali redatte da giurisperiti lombardi e veneti⁵, le numerose traduzioni

Reale e la civilistica lombarda nell'età della restaurazione, in *Studi di storia del diritto*, II, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 773-818; L. Garlati Giugni, *Nella disuguaglianza la giustizia. Pietro Mantegazza e il codice penale austriaco (1816)*, Milano, Giuffrè, 2002, soprattutto pp. 15-24 e 198-200. I sopra citati autori si riferiscono specialmente al giudizio negativo sulle discipline giuridiche ottocentesche espresso negli interventi contenuti nella *Sezione di scienze giuridiche*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano (1839-1939)*, Roma, Società italiana per il progresso delle scienze, 1939, vol. VI, pp. 295-435. Si specifica tuttavia che da tale giudizio negativo si discosta Arturo Santoro, autore del capitolo dedicato al *Diritto penale* (pp. 415-526).

⁴ Ciò viene lamentato in una segnalazione della seconda ristampa del *Manuale ragionato del Codice Penale* di Antonio Castelli (quarto volume) e del suo *Supplemento* ad opera di Luigi Manini, negli «Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», LXI (1839), 190, pp. 5-6, dove si afferma che «lo studio della legislazione penale e del diritto criminale viene ora poco curato con vero danno». La segnalazione è siglata D. S.; probabilmente si tratta del pavese Defendente Sacchi, collaboratore, oltre che degli Annali, anche di altri giornali tra cui la «Gazzetta di Milano», e sorvegliato dalla polizia. Ciò si deduce da un rapporto datato 8 dicembre 1833 della Direzione di polizia di Venezia alla presidenza del Governo veneto su alcuni giornalisti. Di Sacchi viene detto che «in linea politica [...] lasciassi trascinare dalle sue idee liberali, facendone anche pubblica professione ne' suoi scritti», tanto da subire una perquisizione domiciliare su ordine della Commissione speciale di Milano (ossia l'organo inquirente e giudicante preposto nei primi anni Venti all'istruzione dei processi per alto tradimento, come si vedrà nel quarto capitolo), che pure lo interrogò. «Il pubblico lo riguarda per un giovane di molto ingegno, ma non di sane idee, e di nessuna prudenza. Egli coltiva delle relazioni assai sospette, e perciò è tenuto sotto la politica sorveglianza». Il rapporto è trascritto in V. Malamani, *La censura austriaca delle stampe nelle provincie venete (1815-1848). I giornali e i periodici. I Gabinetti di lettura. La «Gazzetta privilegiata» di Venezia*, «Rivista storica del Risorgimento italiano», II (1897), pp. 692-726: 719-720.

⁵ Nei primi anni di attivazione del codice penale, le opere di carattere spiccatamente pratico pubblicate nel Regno Lombardo-Veneto sono numerose. Tra le principali del primo quinquennio, si ricordano i volumi di Giuseppe Boerio, *Esemplare di un processo criminale formato secondo le norme del codice di procedura vegliante nel Regno Lombardo-Veneto*; dello stesso giudice veneziano, *Pratica del processo criminale* e un altrettanto agile *Repertorio, ossia estratto del codice criminale che comprende le parti prima e seconda del codice criminale attualmente vigente...* (opere, tutte e tre, pubblicate nel 1815 a Venezia dall'editore Zerletti); dell'avvocato Giuseppe Carozzi, *Manuale criminale ragionato che presenta tutte le materie riguardanti i delitti, la procedura legale contro i medesimi, e le gravi trasgressioni di polizia esposte in ordine alfabetico e secondo il codice criminale vigente nel Regno Lombardo Veneto*, Milano, Sonzogno, 1816; del consigliere giudiziario Fortunato Pozzi, *Analisi del Codice penale austriaco*, Venezia, Alvisopoli, 1817; del consigliere presso il Tribunale mantovano Giuseppe Resti Ferrari, *De' giudizi criminali pel Regno Lombardo-Veneto istituiti dal codice penale austriaco. Istruzioni teorico-pratiche*, 3 voll., Mantova, Caranenti, 1819-1820; dell'avvocato Agostino Reale, poi professore della facoltà politico-legale di Pavia, *Esposizione della competenza delle magistrature giudiziarie del Regno Lombardo-Veneto*, Pavia, Capelli, 1820, oltre alla rivista «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca attivata anche nel Regno Lombardo-Veneto», che iniziò la sua pubblicazione nel 1817. Numerosi sono anche gli interventi, editi in questi primi anni, di più esplicito confronto tra il sistema penale francese e quello austriaco appena introdotto, come l'opera dell'avvocato milanese Pietro Mantegazza, *Alcune osservazioni sul codice austriaco dei delitti e delle pene pel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, Baret, 1816, o i ben più critici interventi di un altro famoso avvocato milanese, Giuseppe Marocco, *Difese criminali ad uso della gioventù iniziata nello studio della giurisprudenza pratica criminale*, 6 voll., Milano, Ferrario, 1818-1819 e, sulla dibattutissima questione della difesa tecnica – e in polemica, come esplicita il titolo del libello, con la *Pratica* di Giuseppe Boerio, fautore del sistema austriaco – *Della necessità di un difensore nelle cause criminali qualunque sia la processura penale. Dissertazione [...] per servire di confutazione alla contraria opinione del Signor Boerio giudice in Venezia autore della pratica del processo criminale*, Milano, Silvestri, 1816.

di commenti, manuali pratici, trattati ed articoli su aspetti specifici del diritto criminale⁶ (oltre ovviamente a quelle dei testi normativi per i quali era responsabile l'*Oberste Justizstelle*⁷), funsero, come è stato notato⁸, da principale mezzo di comunicazione e importazione della tradizione giuridica austriaca in Italia.

Diversamente dai trentini, con la lingua tedesca i magistrati e gli studenti lombardi e veneti avevano infatti, in linea di massima, poca dimestichezza; quanto messo in luce nel primo capitolo sui consiglieri di madrelingua italiana sedenti presso il Senato Lombardo-Veneto può a maggior ragione estendersi ai giudici dei tribunali inferiori. Consapevole ne era l'avvocato veneziano Leone Fortis – compilatore del «Giornale di giurisprudenza austriaca» che tra breve si vedrà più nel dettaglio – il quale, nella nota introduttiva al primo numero della sua rivista, osservava, in merito al periodico viennese che egli si apprestava a tradurre, come «nelle provincie italiane [fosse] fortemente sentito il bisogno di quest'opera, ma la differenza della lingua toglie[sse] alla maggior parte dei legali il modo di profittarne»⁹.

⁶ Per la ricognizione dei testi giuridici tradotti nel Lombardo-Veneto nel corso della prima metà del XIX secolo, uno strumento utile è il repertorio curato da Napoli, *La cultura giuridica europea*, vol. 2: *Repertorio*. Si veda anche *Ibidem*, vol. I, pp. 143-144. Tra le principali opere in lingua tedesca pubblicate in traduzione italiana nel Regno negli anni immediatamente successivi l'entrata in vigore del codice penale, si annoverano il commentario di Sebastian Jenull, *Das Österreichische Criminal-Recht nach seinen Gründen und seinem Geiste*, in quattro volumi, edito da Franz Ferstl a Graz tra il 1808 e il 1815, e in italiano con i tipi di Giuseppe Destefanis, a Milano, nel 1816 (Jenull, *Commentario sul codice*). La traduzione è forse opera dell'avvocato Giuseppe Carozzi, come si deduce dalla nota introduttiva rivolta *Al benigno lettore* del commentario dello stesso Carozzi: «Questo mio Manuale [...] non è al certo un'opera di grande talento, né di grave studio; ma sono intimamente convinto ch'esso riuscirà di sommo vantaggio per la pratica nelle leggi criminali e politiche. Questo fu l'unico scopo per cui io l'ho compilato, e per conseguirlo a dovere non ommisi veruna cura, essendomi eziandio prevaluto in diversi luoghi delle utilissime cognizioni da me apprese nell'espore il volgarizzamento del Diritto Criminale Austriaco del chiarissimo professore Jenull»: Carozzi, *Manuale criminale ragionato*. Non è chiaro se Carozzi qui si riferisca alla traduzione o ad un compendio, che tuttavia non è stato identificato. Il Manuale di Jenull trovò diffusione anche nella versione più agile e ridotta di F. Foramiti, *Istituzioni di diritto criminale, ossia Commentario sul codice penale austriaco di Jenull compendiate e ridotte in elementi*, Venezia, Andreola, 1822. Altra importante traduzione, apportata in questo torno di tempo, è quella dello *Handbuch des österreichischen Gesetzes über Verbrechen vom 3. September 1803* (Prag, Scholl, 1815) del segretario di consiglio presso il magistrato di Praga Johann Borschitzky, curata da Giovanni Cicogna, professore di diritto civile presso lo studio legale di Padova, poi direttore dello stesso con il titolo *Manuale del Codice austriaco de' delitti 3 settembre 1803. Prima versione italiana con un indice generale ragionato*, Padova, Stamperia del Seminario, 1817.

⁷ Cfr. W. Forsthofer, *La terminologia burocratica italiana nel Regno Lombardo-Veneto (1814-1866)*, in *L'italiano allo specchio. Aspetti dell'italianismo recente*, a cura di L. Coveri, Torino, Rosenberg & Sellier, 1991, pp. 163-169: 167-168.

⁸ In generale, sulle traduzioni come «veicolo per la diffusione delle idee e delle dottrine», cfr. F. Ranieri, *Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche straniere nel sec. XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine, in La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, Firenze, Olschki, 1977, vol. 3, pp. 1487-1504. Analoghe osservazioni, declinate, nello specifico, al caso Lombardo-Veneto, sono esposte da Rondini, *La dottrina penalistica*, specialmente pp. LXXXI-LXXXII. Sul punto si veda anche Napoli, *La cultura giuridica europea*, vol. 1, pp. 107 e segg.. Simili riflessioni, relative al ruolo e all'importanza delle traduzioni nell'ambito del diritto civile, sono sviluppate in G. Alpa, *La biblioteca dell'avvocato civilista nell'Ottocento*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXI (2001), 2, pp. 233-261: 246 e segg.; considerazioni riprese in Id., *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2009 [II ed.], pp. 126 e segg..

⁹ L. Fortis, s.t., «Giornale di giurisprudenza austriaca», I (1839), pp. V-VIII: VII.

L'influenza delle opere tedesche si misura dalla frequenza con cui esse venivano esplicitamente o implicitamente citate dagli autori di lingua italiana. Al commentario del codice penale di Sebastian Jenull (pubblicato a Milano, ricordiamo, nel 1816 e fruibile anche nella riduzione dell'avvocato friulano Francesco Foramiti), si trovano ad esempio moltissimi riferimenti – citazioni dichiarate ma anche giudizi di fatto “ricalcati” su di esso – come frequenti sono i rimandi, nelle materie di nostro specifico interesse, ai numerosi contributi, tradotti e diffusi nel Lombardo-Veneto, del consigliere dell'*Oberste Justizstelle* e membro della Commissione aulica di legislazione Franz von Zeiller¹⁰. I programmi dell'Università di Padova negli anni '40 segnalano inoltre un ampio utilizzo di testi giuridici e statistici di autori di lingua tedesca (fra i più utilizzati, per altro, lo stesso von Zeiller), tradotti in italiano¹¹. Anche nella facoltà giuridica di Pavia inizialmente i manuali dovevano essere gli stessi di quelli impiegati a Vienna; tuttavia poco a poco i professori, con apposita approvazione governativa, iniziarono ad adottare anche testi propri e di giuristi non austriaci¹².

Sovente il lavoro di traduzione non si limitava alla letterale trasposizione in italiano dei testi stranieri, ma integrava questi ultimi con note e riferimenti normativi, comparativi e giurisprudenziali legati alle contingenze e alle esperienze giuridiche delle province lombarde e venete¹³; questo vale, ancor più, per gli articoli pubblicati su riviste, spesso introdotti e annotati dai curatori delle stesse.

Come sopra si accennava, traduttori e compilatori di opere giuridiche – non solo nel Lombardo-Veneto ma anche nel resto della Monarchia¹⁴ – erano generalmente avvocati e giudici¹⁵, in misura minore professori universitari, e i lettori di esse primariamente professionisti e studenti, bisognosi di approfondire la propria conoscenza del nuovo apparato normativo e giudiziario. Da qui la natura eminentemente pratica (che caratterizza, in generale,

¹⁰ Per un profilo biografico di Zeiller cfr. G. Oberkofler, *Franz Anton Felix von Zeiller*, in *Juristen in Österreich 1200-1980*, hg. von W. Brauneder, Wien, Orac, 1987, pp. 97-102.

¹¹ R. Finazzi Sartor, *La fraterna amicizia di studio, di solidarietà e di intenti politici fra Aristide Gabelli ed Emilio Teza*, in *Educazione, scuola e formazione docente. Studi in onore di Enzo Petrini*, Udine, Del Bianco, 1994, pp. 91-111: 96-97.

¹² E. D'Amico, *La facoltà giuridica pavese dalla riforma francese all'Unità*, «Annali di storia delle università italiane», 7 (2003), pp. 111-126: 120-121. Sui libri di testo della facoltà politico-legale dell'Università Pavia si veda A. Andreoni, P. Demuru, *La facoltà politico legale dell'Università di Pavia nella Restaurazione (1815-1848). Docenti e studenti*, Bologna, Cisalpino, 1999, pp. 46-52.

¹³ Rondini, *La dottrina penalistica*, pp. LXXXII-LXXXIII e Id., *La scienza criminale*, p. 423.

¹⁴ Cfr. B. Dölemeyer, *Zur Frühgeschichte des juristischen Zeitschriftenwesens in Österreich*, in *Juristische Zeitschriften in Europa*, pp. 269-285: 272.

¹⁵ Lo stesso nota Guido Alpa riferendosi alle traduzioni dei commentari del codice civile francese, predisposte non da accademici bensì da avvocati, ovvero da coloro che, per professione, avevano a che fare con l'applicazione pratica del diritto. Alpa, *La biblioteca dell'avvocato*, p. 247 e Id. *La cultura delle regole*, p. 126.

anche molta parte dello studio del diritto italiano in quel periodo¹⁶), tuttavia non escludente un'elaborazione più speculativa, della cultura giuridica lombarda e veneta¹⁷. Questa impostazione non è però esente da motivazioni politiche. Secondo Irene Ciprandi, che ha studiato il caso dell'Università di Pavia, la tendenza della facoltà legale a fornire una preparazione prevalentemente tecnica e professionale era incoraggiata da precise prescrizioni governative, volte a restringere le basi teoriche degli studenti e conseguentemente a limitare loro la possibilità di affrontare criticamente la materia. La questione verrà ripresa nel quarto capitolo; basti qui dire che questa cautela era probabilmente dovuta alla pericolosità latente delle materie giuridiche, come potenziali portatrici di principi liberali¹⁸.

Tale vocazione pragmatica caratterizzava in primo luogo le riviste giuridiche, strumenti di aggiornamento della pratica giudiziaria soprattutto civile, ma le cui pagine – specialmente dai tardi anni Trenta e Quaranta – talvolta ospitavano, oltre a commenti di sentenze o a precise questioni di procedura, anche dissertazioni teoriche di argomento penale. Esse permettevano ai lettori di informarsi sulle norme, la loro applicazione – pubblicando per la prima volta, in questo torno di tempo, e nonostante le limitazioni della censura che impediva vere e proprie edizioni di raccolte di sentenze, concreti casi giudiziari – e la giurisprudenza prodotta a riguardo, fungendo pertanto, come ravvisa Barbara Dölemeyer, da «Medien und Foren der neu entstehenden Öffentlichkeit im Rechtswesen»¹⁹. In generale, la rivista specializzata rappresenta un importante strumento comunicativo. A differenza dei giornali non scientifici, «die Zeitschrift besitzt – oder bildet – einen wissenschaftlich disziplinär definierbaren Adressaten- und Leserkreis, der nicht nur rezipiert, sondern mit Herausgeber und Mitarbeitern der Zeitschrift eine mehr oder weniger offene oder geschlossene Diskursgemeinschaft darstellt»²⁰; una forma di trasmissione e scambio della conoscenza che appare tanto più

¹⁶ Si veda, ad esempio, il caso napoletano studiato da A. Mazzacane, *Università e scuole private di diritto a Napoli nella prima metà dell'Ottocento*, in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni; strutture, organizzazione, funzionamento. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Milazzo 28 settembre-2 ottobre 1993*, Soveria Mannelli, Rubettino, 1995, pp. 549-575.

¹⁷ Proprio il carattere maggiormente pratico e lineare della giurisprudenza esegetica rispetto a quella puramente teorica, adempi, secondo Carlo Ghisalberti, ad un'importante funzione sociale, diffondendo una certa conoscenza del diritto anche tra chi ne era abitualmente escluso. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica*, p. 267.

¹⁸ I. Ciprandi, *L'Università di Pavia nell'età della Restaurazione*, in I. Ciprandi, D. Giglio, G. Solaro, *Problemi scolastici ed educativi nella Lombardia del primo ottocento. Vol. II: L'istruzione superiore*, Milano, Sugarco, 1978, pp. 193-316: 279-282.

¹⁹ Dölemeyer, *Zur Frühgeschichte des juristischen Zeitschriftenwesens*, soprattutto p. 269. Si veda anche Ead., *Österreich*, in *Gedruckte Quellen der Rechtsprechung in Europa (1800-1945)* hg. von F. Ranieri, Zweiter Halbband, Frankfurt am Main, Klostermann, 1992, pp. 717-763: 747-748.

²⁰ H. Mohnhaupt, *Rechtsvergleichung in Mittermaiers „Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und*

significativa se applicata alle materie criminali, proprio per la natura segnatamente segreta del diritto penale austriaco, che si riflette nella cautela delle autorità giudiziarie nel lasciar trapelare all'esterno informazioni sull'attività dei tribunali. Nel 1842, ad esempio, il Senato Lombardo-Veneto diede parere negativo ad una domanda dell'avvocato bresciano Giuseppe Saleri, trasmessa per mezzo del Governo lombardo, affinché l'appello di Milano gli comunicasse «le nozioni occorrenti per la compilazione di un'opera sulla storia del diritto punitivo e sul sistema penitenziario». La richiesta, secondo il Senato, sarebbe stata inaudibile «a fronte delle vigenti prescrizioni, che non permettono la comunicazione ai privati delle risultanze di atti interni d'ufficio». Tuttavia, il Tribunale d'appello veniva autorizzato a trasmettere al Governo le informazioni «per quell'uso che nella propria saviezza riputasse di poterne fare»²¹. Il consigliere Salvotti, in una lettera privata a Saleri, ribadiva il punto:

per ciò che riguarda le discussioni pendenti tra gli aulici dicasteri sui mezzi più adatti onde diminuire i delitti che infestano il regno Lombardo Veneto e assicurare un po' più la pubblica sicurezza, non mi sarebbe possibile di metterla alla conoscenza più intima dei nostri lavori, senza violare i miei doveri d'ufficio. Le ho del resto dato una prova della mia somma fiducia nel sollevare un lembo del velo che ricopre le nostre discussioni²².

Anche le riviste giuridiche del Regno fungevano quindi, fin dove possibile, da “comunicatrici” del sapere giuridico, nonostante la loro “carezza” teorica denunciata, nel 1842, dall'editore dei milanesi «Annali universali di statistica», il veneziano Francesco Lampato²³: il quale, annotando una memoria di Karl Mittermaier sulla giurisprudenza italiana ospitata a puntate negli Annali (si noti, per inciso, anche questo caso di “traduzione attiva”),

Gesetzgebung des Auslandes“ (1829-1856), in Juristische Zeitschriften. Die neuen Medien des 18. – 20. Jahrhunderts, hg. von M. Stolleis, Frankfurt am Main, Klostermann, 1999, pp. 277-301: 279.

²¹ Grandi, *Processi politici*, pp. 561-562.

²² Lettera di Salvotti a Saleri, 10 marzo 1842, trascritta in *La questione penitenziaria nel Risorgimento: il carteggio inedito di Giuseppe Saleri*, a cura di A. Capelli, «Storia in Lombardia», VI (1987), 1, pp. 99-164: 156-157.

²³ Su Francesco Lampato e gli Annali cfr. K. R. Greenfield, *Economics and Liberalism in the Risorgiment. A Study of Nazionalism in Lombardy 1815-1848*, Baltimore 1934 [trad. it.: *Economia e liberalismo nel Risorgimento. Il movimento nazionale in Lombardia dal 1814 al 1848*, Bari, Laterza, 1964 (II ed.), pp. 240-257], S. La Salvia, *Giornalismo lombardo: gli «Annali universali di statistica» (1824-1844)*, Roma, Elia, 1977; A. Galante Garrone, *I giornali della Restaurazione, 1815-1847*, in *La stampa del Risorgimento*, a cura di V. Castronovo, N. Tranfaglia, Roma-Bari, Laterza, 1978, pp. 3-246: 136-139; Id., *Giornalismo e Risorgimento in Lombardia*, in *Il giornalismo risorgimentale in Lombardia. Atti del convegno. Civico Museo del Risorgimento 22-23 maggio 1978*, Milano, Comune di Milano, 1980, pp. 25-40: 36-38; A. Orecchia, *Annali universali di statistica*, in *Bibliografia dei periodici economici lombardi, 1815-1914*, Tomo I, a cura di F. Della Peruta, E. Cantarella, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 83-91.

commentava, in merito al paragrafo sulle riviste giuridiche (qui ignorate, quelle lombarde e venete, da Mittermaier, che menzionava solo i periodici piemontesi, napoletani, toscani e romani):

Anche nel regno Lombardo-Veneto si pubblicano due giornali di giurisprudenza pratica, uno a Milano e l'altro a Venezia. Sarebbe da desiderarsi che i professori di diritto delle due università di Pavia e di Padova pubblicassero, come quelli di Siena e di Pisa, un giornale di scienze giuridiche. Essi potrebbero in tal modo giovare ai progressi di questi studi, che vengono ora dai pratici negletti a tal punto che ci porranno presto nella affliggente situazione di non avere più giureconsulti che eguagliano in sapere quelli che concorsero alle grandi riforme legali degli ultimi anni del passato secolo²⁴.

La rivista milanese alla quale Lampato allude era la «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca» (1817-1833; 1836-1845) compilata e, dal 1824, finanziata²⁵ dall'avvocato veneto residente a Milano Giovanni Francesco Zini, coinvolto in diverse imprese editoriali – tra le quali, per altro, gli stessi «Annali universali di statistica», ove ricopriva importanti, anche se ufficiose, funzioni redazionali²⁶. Per un primo periodo il giornale si componeva di due sezioni: una pratica di sentenze e decreti, l'altra informativa riportante risoluzioni, patenti, circolari e notificazioni, ma anche notizie sulle novità legislative apportate negli altri Stati della penisola e una rubrica bibliografica. Essa venne poi ampliata per ospitare, dal 1830, una sezione teorica, dedicata appunto alle «Dissertazioni e commenti sulla giurisprudenza austriaca»: e infatti, con la ripresa della pubblicazione nel

²⁴ Nota di F. Lampato in K. J. A. Mittermaier, *Intorno ai progressi della letteratura giuridica, ed allo studio del diritto in Italia*, «Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», LXXII (1842), 214, pp. 20-29: 29.

²⁵ I primi numeri vennero pubblicati a spese dell'editore, l'avvocato Pietro Parravicini, che dal 1824 non poté più assumersene l'onere (come si desume dal «Foglio d'annunci della Gazzetta di Milano», 10 gennaio 1824, N. 5). La rivista fu quindi, per un certo periodo, finanziata da Zini. Dal 1829 al 1833 la «Giurisprudenza pratica» uscì con gli Editori degli «Annali Universali» (una società di cui Zini era maggiore azionista e tra i prodotti della quale vi erano, appunto, gli «Annali universali di statistica») per poi tornare ad essere finanziata in proprio con la ripresa della pubblicazione nel 1836. Sulle vicende editoriali della «Giurisprudenza pratica» cfr. M. Berengo, *Intellettuale e librai nella Milano della Restaurazione*, Torino, Einaudi, 1980, pp. 106 e 233-234, e La Salvia, *Giornalismo lombardo*, pp. 63-64. In appendice a quest'ultimo volume (pp. 469-473) vi è la trascrizione del contratto stipulato nel 1828 tra Zini e l'editore degli «Annali universali di statistica» Francesco Lampato, nel quale è specificato che la tiratura del periodico ammontava a 750 copie (La Salvia ritiene tuttavia che la diffusione reale dovesse essere meno consistente, come dimostrerebbe la difficoltà del giornale nel mantenere un equilibrio favorevole tra costi e ricavi: *Ibidem*, p. 72), e che gli abbonati che Zini doveva garantire erano 214 (evidentemente, come osserva La Salvia, questo era il numero degli abbonati fino a quel momento: *Ibidem*, p. 63). Sulle attività editoriali di Zini e il suo ruolo entro la Società degli Annali cfr. *Ibidem*, pp. 70, 79-80, 82, 290; Berengo, *Intellettuale e librai*, pp. 230-236; I. Piazzoni, *I periodici letterario-teatrali a Milano*, in *Il giornalismo lombardo nel decennio di preparazione all'Unità*, a cura di N. Del Corno, A. Porati, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 96-144: 102 e segg., 114 e segg.

²⁶ Berengo, *Intellettuale e librai* p. 230.

1836, dopo qualche anno di sospensione, il periodico muta significativamente il nome in «Giurisprudenza teorico-pratica»²⁷.

L'indirizzo primariamente pragmatico di Zini emerge chiaramente dalla supplica inoltrata nel 1816 alle autorità giudiziarie e giunta all'attenzione del Senato Lombardo-Veneto, con la quale egli chiedeva il permesso di pubblicare una rivista giuridica: «L'avvocato Giovanni Francesco Zini» – spiegava ai consiglieri aulici il relatore Giuseppe Sardegna –

esponendo d'aver fatto a proprie spese rendere in idioma italiano li commenti più creditati del Cons. aul. Zeiller, del Professore Jenull, del Sonleitner, Eger (*sic*) etc. che servendo soltanto alla teoria della legislazione austriaca lasciano a desiderarne un'opera pratica della loro applicazione, ricerca di essere abilitato e fornito di mezzi opportuni a far stampare un foglio di giurisprudenza pratica austriaca, il quale comprendesse tutte le decisioni di massima emanate, e che si comunicheranno da questo Sup. Tribunale, non meno che tutte le cause più celebri, che fossero state agitate sotto l'impero de' nuovi Codici.

Pur meritando «distinto encomio» per lo zelo dimostrato nell'opera di diffusione della giurisprudenza austriaca, il Senato vietava tuttavia allo Zini di realizzare un'edizione ufficiale di leggi e decreti, «salvo nel resto al supplicante di provvedersi in forma privata e secondo i dettami delle leggi di censura attualmente in vigore»²⁸: vale a dire, l'articolo 57 del piano generale di censura, in base al quale «le Scritture legali, i decreti di Governo, o del capo della provincia [dovevano essere] approvati dalle rispettive autorità, dalle quali dipende l'affare»²⁹.

²⁷ Il titolo completo della rivista, al momento della sua fondazione, è «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca attivata nel Regno Lombardo-Veneto ossia collezione di decisioni, sentenze e decreti in materia civile, commerciale, criminale e di diritto pubblico aggiuntevi le Sovrane Patenti, Risoluzioni auliche, Encicliche, Editti e Decreti relativi all'amministrazione giudiziaria, non che le Notizie sulle legislazioni in corso negli Stati circonvicini; e così pure le Notizie sulle opere di giurisprudenza che verranno d'ora in avanti pubblicate». Dal numero XII (1830) al titolo vengono aggiunte «alcune discussioni e commenti sulla legislazione predetta tratti specialmente dalle più accreditate opere originali tedesche e resi nell'italiano idioma». Dal vol. XXIII del 1836, infine, il titolo principale cambia appunto in «Giurisprudenza teorico-pratica».

²⁸ Sessione 26 novembre 1816, ASMi, SLV, b. 78, c. 2160.

²⁹ Il *Piano generale di Censura* venne approvato, per le province venete, con sr. 8 marzo 1815 (CLV 1815, parte II, pp. 234-291) e pubblicato assieme alla notificazione 1 giugno 1815 (CLV 1815, parte I, pp. 241-252) con la quale si annunciava l'attivazione di un dipartimento di censura; sull'instaurazione e l'operato del dipartimento censura in Veneto si vedano soprattutto V. Malamani, *La censura austriaca delle stampe nelle provincie venete (1815-1848). L'organamento*, «Rivista storica del Risorgimento italiano», I (1895), pp. 489-521; S. Cella, *Censura e regime della stampa nel Veneto fra il 1813 e il 1866*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca*, pp. 237-250; A. Caracciolo Aricò, *Censura ed editoria (1800-1866)*, in *Storia della cultura veneta. 6: Dall'età napoleonica alla prima guerra mondiale*, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 81-98: 81-85; G. Berti, *Censura e circolazione delle idee nel Veneto della Restaurazione*, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1989, pp. 1 e segg.. Un parallelo ufficio di censura per le province lombarde venne istituito solo l'anno successivo, secondo quanto prescritto dalla sr. 23 marzo 1816 portata con notificazione 22 aprile (AG 1816, vol. I, parte I, pp. 353-357) e rimase in vigore per tutto il *Vormärz*; cfr. M. Berengo, *L'organizzazione della cultura*

In altre parole, i testi legali e giuridici competevano alle autorità giudiziarie. Tale procedura di controllo, sicuramente dispendiosa, doveva stare stretta ai consiglieri dei tribunali lombardo-veneti, come si deduce dalle relative discussioni senatorie registrate nei protocolli di consiglio³⁰.

La parte teorica della «Giurisprudenza pratica» non va tuttavia sottovalutata: le traduzioni dei lunghi articoli tratti dal viennese «Jährlicher Beytrag zur Gesetzkunde und Rechtswissenschaft in den Oesterreichischen Erbstaaten» di Franz von Zeiller – curatore dello stesso periodico³¹ – e dell'allievo di quest'ultimo, il professore di diritto Franz von Egger³², pur pubblicate molti anni dopo la versione originale, ne sono esempi importanti.

Esclusivamente e programmaticamente di traduzioni si componeva l'altra rivista menzionata dal Lampato, il veneziano «Giornale di giurisprudenza austriaca»³³ (1839-1846), curato dall'avvocato Leone Fortis, traduttore anch'egli di letteratura giuridica tedesca³⁴. Il Giornale era, di fatto, la versione in italiano di alcune parti della «Zeitschrift für österreichische

nell'età della restaurazione, in *Storia della società italiana. Vol. XV: Il movimento nazionale e il 1848*, Milano, Teti, 1986, pp. 45-88: 68-69.

³⁰ Cfr. ad esempio la Sessione 29 gennaio 1817, ASMi, SLV, b. 79, cc. 255-256.

³¹ Gli articoli di Franz von Zeiller contenuti nel «Jährlicher Beytrag zur Gesetzkunde und Rechtswissenschaft in den Oesterreichischen Erbstaaten» (1806-1811), intitolati *Nothwendigkeit eines bürgerlichen, einheimischen Privat-Rechts. Eigenschaften eines bürgerlichen Gesetzbuches; Zweck und Principien der Criminal-Gesetzgebung. Grundzüge zur Geschichte des Oesterreichischen Criminal-Rechts. Darstellung der, durch das neue Criminal-Gesetzbuch bewirkten, Veränderungen sammt ihren Gründen*, Bd. 1 (1806), pp. 1-71, 71-185, e *Grundsätze über die Haupteigenschaften einer Criminal-Gerichtsordnung. Beschluß der Darstellung der, durch das neue Oesterreichische Criminal-Gesetzbuch bewirkten, Veränderungen sammt ihren Gründen*, Bd. 2 (1807), pp. 1-98, vennero pubblicati nella «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca» con i titoli *Necessità di un diritto civile patrio. Cenni fondamentali sull'istoria del Diritto Civile in Austria. Requisiti di un Codice Civile; Scopo e principi della Legislazione Criminale*, XXI (1833), pp. 67-167; *Commenti sulla Procedura Criminale Austriaca*.

³² L'articolo di Egger fu pubblicato in due puntate nella «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca» con il titolo *Dissertazioni e commenti sulla giurisprudenza e scienza politico-legale austriaca. Osservazioni critiche del cons. aulico e professor di diritto a Virzburgo G. A. Kleischrod sul Codice Penale Austriaco, e risposte del prof. di diritto criminale presso l'Università di Vienna Francesco Egger*, XXV (1841), parte II, pp. 3-19 e XXVI (1842), parte II, pp. 3-29. La versione originale apparve nello «Jährlicher Beytrag zur Gesetzkunde und Rechtswissenschaft in den Oesterreichischen Erbstaaten» 1 (1806), pp. 214-232 e 2 (1807), pp. 99-130 – senza titolo ed indicazione dell'autore. Su Egger si veda G. Oberkofler, *Franz von Egger*, in *Juristen in Österreich*, pp. 113-116.

³³ L'unica eccezione è rappresentata da alcuni articoli di Francesco Martarelli nel vol. VII (1846), compilati appositamente per la rivista; si tratta in parte di contributi relativi al diritto commerciale, regolato «nelle provincie tedesche [...] con leggi in molti punti diverse da quelle del nostro Regno»: *Nota del Compilatore*, «Giornale di giurisprudenza austriaca», VII (1846), p. 21. Come per la rivista dello Zini, anche il Giornale del Fortis era diviso in due parti: la prima, più corposa, consisteva in traduzioni di contributi, casi pratici, commenti alla legislazione austriaca e straniera; seguiva un bollettino di leggi e segnalazioni delle più recenti pubblicazioni giuridiche.

³⁴ Sul punto si veda E. Broi, *Antonio Salvotti promuove a Venezia la prima traduzione italiana del "Sistema del Diritto Romano Attuale" del Savigny*, in *Atti del I° Convegno Storico Trentino. Relazioni fra il Trentino e le Provincie Veneto-Lombarde nel secolo decimonono*, Rovereto, Manfrini, 1955, pp. 5-62: 12-13.

Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde» (1825-1849)³⁵ – alla quale talvolta attingeva pure la rivista dello Zini – fondata dall'avvocato Vincenz August Wagner³⁶, assessore della Commissione aulica di legislazione in affari giudiziari ed egli stesso in contatto stretto con moltissimi giuristi stranieri³⁷. Dopo la prematura morte di quest'ultimo (1833), la rivista fu continuata da Thomas Dolliner, membro della medesima Commissione e professore di diritto all'Università di Vienna, da Joseph Kudler, consigliere effettivo di Governo e professore nella stessa Università, e da Moritz Fränzl, professore presso l'Accademia Teresiana di Vienna. Scorrendo gli indici della Zeitschrift si evince, per altro, come anch'essa talvolta ospitasse nelle sue pagine articoli di giuristi lombardi e veneti e ne recensisse puntualmente i lavori. Interessante è rilevare che la censura veneziana aveva permesso la pubblicazione del «Giornale di giurisprudenza austriaca» solo a patto che la traduzione degli articoli fosse pedissequa e priva di commenti da parte del traduttore: tale prescrizione, ribadita nel 1841³⁸, evidentemente non impedì al curatore, come vedremo tra breve, di introdurre alcuni articoli con brevi note.

Dal terzo numero la rivista iniziò ad includere anche qualche articolo tratto dal viennese «Der Jurist: eine Zeitschrift vorzüglich für die Praxis des gesamten österreichischen Rechts» (1839-1849) dell'avvocato Ignaz Wildner.

Come per la rivista di Zini, importantissima è la funzione che il Giornale del Fortis svolse nel campo della diffusione degli studi di diritto criminale³⁹, sovente elaborati da giuristi che operavano come consiglieri nei tribunali delle altre province dell'impero o che ricoprivano un ruolo di primo piano entro gli organi centrali preposti all'elaborazione legislativa.

Il diritto civile era certo l'argomento preponderante del periodico; tuttavia si registra una significativa presenza non solo di illustrazioni pratiche di casi criminali, ma anche di importanti interventi relativi alla teoria del diritto penale. L'altezza cronologica di pubblicazione del Giornale è per altro caratterizzata da una relativa – se paragonata ai decenni precedenti – apertura dell'approccio giuridico, che coinvolgeva pure le delicatissime materie criminali. Un «affiorare sempre più impetuoso di una visione moderna e liberale della

³⁵ Dal 1846 il titolo muta in: «Österreichische Zeitschrift für Rechts- und Staatswissenschaft».

³⁶ La rivista di Wagner, fondata nel 1825 e cessata nel 1849, era la continuazione dei «Materialen für Gesetzkunde und Rechtspflege, in den Oesterreichischen Erbstaaten» (1815-1824), compilati dal consigliere dell'*Oberste Justizstelle* ed assessore della Commissione aulica di legislazione in affari giudiziari Carl Joseph Pratovebera. Sulle due riviste cfr. Dölemeyer, *Zur Frühgeschichte des juristischen Zeitschriftenwesens*.

³⁷ *Ibidem*, p. 276.

³⁸ Berti, *Censura e circolazione delle idee*, p. 402.

³⁹ Berti deduce da fonti censorie che la tiratura della rivista fu costantemente di 1000 copie (*Ibidem*).

realtà»⁴⁰ che, identificato da Alessandro Galante Garrone quale cifra della produzione giornalistica lombarda e della sua evoluzione negli anni Trenta e Quaranta – e in riferimento specifico, tra l'altro, alla «Giurisprudenza teorico-pratica» dello Zini – si può a ragione estendere al Veneto.

Anche grazie a questo clima culturale, la rivista del Fortis poté divulgare, nelle province italiane, articoli in cui venivano discussi e messi sotto esame, con un dichiarato spirito critico, alcuni principi fondanti del sistema giudiziario e del diritto penale austriaco: ad esempio, la sovrapposizione tra giudice inquirente e giudice relatore, valutata dal consigliere d'appello della Moravia e della Slesia Joseph Kitka – in un contributo pubblicato già nel primo numero del Giornale⁴¹ – inopportuna e sconveniente; la stessa procedura penale inquisitoria, alla quale il professore dell'università di Innsbruck Hieronymus von Scari riconduceva la troppo frequente impunità dei delitti e allo stesso tempo, in un'ottica garantista, l'abuso di punizioni e minacce (ossia torture, sintetizza von Scari senza mezzi termini) subite dagli imputati nel corso delle lunghe inquisizioni, poiché «anche la miglior volontà del legislatore più sapiente fallirebbe nel tentativo di rendere sopportabile l'aspra pena delle carceri d'inquisizione, o dei costituiti in una procedura secreta d'inquisizione, in cui lo scopo principale è di ottenere la confessione»⁴²; ancora, il Giornale pubblicò un articolo sulla necessità di introdurre alcune radicali riforme nel processo penale, discusse dall'attuario presso il Tribunale criminale di Vienna Eduard Krenn⁴³.

I temi trattati denotano, indubbiamente, una maggior libertà di analisi, sottolineata da Fortis in una nota apposta all'ultimo degli articoli sopra menzionati: «La franchezza, ond'è qui preso in esame il bisogno di riformare l'attuale sistema di procedura criminale, onora ad un tempo e

⁴⁰ Galante Garrone, *I giornali della Restaurazione*, p. 200.

⁴¹ G. Kitka, *Se sia opportuno che l'inquirente sostenga l'ufficio di relatore del processo ultimato, e approntato per la prolazione della sentenza. Discorso inteso a stabilire una più retta applicazione del §425 della Parte prima del Codice Penale*, «Giornale di giurisprudenza austriaca», I (1839), pp. 34-48; il traduttore non viene indicato. L'articolo originale di Kitka, dal titolo *Beytrag zur richtigeren Anwendung des §425 des Str. G. B. I. Theils, in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob es zweckmäßig sey, den Inquirenten zugleich auch als Referenten über die geschlossene, zur Urtheilsschöpfung übergebene, Untersuchung zu bestimmen*, è tratto dalla «Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde», 1833, 1, pp. 17-35.

⁴² De Scari, *Osservazioni contro due accuse*, p. 281. Secondo von Scari, se la confessione era il risultato al quale l'intera inquisizione doveva ambire, ne conseguiva un giudizio molto severo, da parte dei magistrati, nei confronti degli imputati non confessi: gli inquisiti bugiardi, al legittimo e naturale scopo di salvarsi la vita o evitare molti anni di carcere, erano paradossalmente considerati dai giudici «uomini caparbi e ostinati», «perturbatori dello Stato», «schernitori dell'autorità giudiziaria». *Ibidem*, pp. 299-300.

⁴³ E. Krenn, *Della necessità d'introdurre riforme nella procedura criminale, Memoria del signor Eduardo Krenn* (tradotta da Antonio Michielini, alunno di concetto del Magistrato Camerale di Venezia), «Giornale di giurisprudenza austriaca», VII (1846), pp. 213-303; originariamente pubblicata nella «Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde», 1846, 1, pp. 16-65 e 93-117 con il titolo *Ueber Reformen im Criminalverfahren*. Si noti che l'indicazione della collocazione originaria dell'articolo fornita dal «Giornale di giurisprudenza austriaca» è errata.

l'Autore ch'entrò in siffatta discussione, e il Giornale che l'accorse, e il Governo che la permise». Con un occhio attento alla peculiarità lombardo-veneta, alla storia delle sue istituzioni giudiziarie e alla sua cultura giuridica, il compilatore affermava che «le dottrine» esposte nell'articolo sarebbero state gradite ai lettori lombardi e veneti, perché, pur non essendo esse nuove, «massime per l'Italia, dove primi furono a bandirle un Filangeri, un Beccaria, un Verri, un Pagani; e dove le corrispondenti istituzioni [...] erano vive e già ne' costumi radicate, al cadere del Regno Italico; nuovo è però il conforto che ci viene dal vedere gli scrittori austriaci seriamente trattare della pratica possibilità di adottarle». L'articolo di Krenn avanzava infatti proposte sostanziali: l'integrazione della struttura inquisitoria del processo criminale austriaco, definito dall'autore quale «edificio minacciante ruina», con elementi accusatori; l'introduzione, per quanto cauta, di alcune forme di pubblicità e oralità nella procedura penale; la riforma in senso più flessibile del sistema probatorio; la totale riorganizzazione delle carceri (argomento che, dagli anni Trenta, sarebbe stato molto disquisito anche in ambiti disciplinari non strettamente giuridici⁴⁴); una maggiore restrizione della libertà dei tribunali nella concessione delle riduzioni di pena, da affiancarsi alla correzione, in senso mitigante, delle disposizioni troppo severe del codice penale. La pubblica discussione di questi principi era resa possibile, secondo Fortis, dalla lungimirante permissione del governo austriaco di attuare un «libero esame di quelle riforme, che nel volger del tempo si andarono introducendo fra le più incivilite nazioni, e già stanno per essere introdotte in presso che tutti gli stati tedeschi». E così il compilatore intravedeva una nuova tendenza della giurisprudenza austriaca, collocando l'articolo di Krenn e i precedenti interventi di Kitka e di Scari sopra menzionati, in una medesima linea di continuità⁴⁵.

Significativamente, proprio le pagine del «Giornale di giurisprudenza austriaca» ospitarono, nel 1846, la traduzione di un'ampia recensione all'importantissima opera di Karl Mittermaier –

⁴⁴ Molti sono ad esempio gli articoli degli «Annali universali di statistica» dedicati alla questione carceraria. Con un approccio ad un tempo statistico, criminologico e «sociologico», essi danno soprattutto notizia di opere straniere sull'argomento, riassumendole e commentandole. Si veda ad esempio G. Scacchi, *Lezioni statistiche intorno alle prigioni, al loro miglioramento, ed alla forma morale dei detenuti, e de' prigionieri liberati di N. H. Julius dottore in medicina. Berlino 1828* (recensione), «Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», XX (1829), 58 pp. 36-61 e A. P. (non firmato), *Del sistema penitenziario in rapporto alle discussioni elevate in Francia onde applicarlo come riforma dell'attuale sistema delle prigioni*, pubblicato a puntate nei volumi LV (1838), 163, pp. 17-36; LVI (1838), 168, pp. 271-285; LVIII (1838), 174, pp. 261-281. Dal vol. LX (1839), e da allora quasi in ogni fascicolo, la rivista avrebbe ospitato la rubrica «Notizie recenti sopra il sistema penitenziario», talvolta con informazioni relative alle carceri del Regno Lombardo-Veneto. Sull'attivo dibattito relativo alla riforma carceraria apertosi in Lombardia nel corso del Vormärz (con una particolare attenzione agli interventi e gli articoli del già citato Giuseppe Saleri), cfr. *La questione penitenziaria nel Risorgimento*.

⁴⁵ Nota del Compilatore a Krenn, *Della necessità d'introdurre riforme*, pp. 213-214.

la quale, spiegava ancora Fortis, aveva «levato sì grande romore [...] in tutta Europa»⁴⁶ – sul sistema accusatorio: *Die Mündlichkeit, das Anklageprinzip, die Oeffentlichkeit und das Geschwornengericht in ihrer Durchführung in den verschiedenen Gesetzgebungen dargestellt* del 1845, pubblicato in traduzione italiana solo nel 1848.

La tendenza a trattare criticamente questioni penali e istituti giudiziari dalla notevole rilevanza politica (l'oralità e la pubblicità dei processi, la giuria popolare, l'intimo convincimento del giudice, la difesa tecnica), con un'ottica sostanzialmente riformista, si afferma definitivamente nei più tardi «L'eco dei tribunali» (1850-), veneziano, diretto dall'avvocato Paride Zajotti junior – egli stesso traduttore di importanti opere giuridiche, come quella, più avanti esaminata, di Anton Hye-Glunec⁴⁷ – e «Giornale per le scienze politico-legali teorico-pratico» (1850-1852) con il suo supplemento «Gazzetta dei Tribunali», milanese, compilato per cura di Luigi Po e Felice Bellone, teso, come viene dichiarato nel *Piano del giornale* del primo numero, verso una indagine teorico-filosofica di più ampio respiro⁴⁸. Di natura molto più pragmatica – pur non esclusivamente tale, come abbiamo visto nel primo capitolo – il veneziano «Giornale di giurisprudenza pratica» (1846-1862) curato da Luciano Beretta, ascoltante presso il Tribunale di Venezia, e Giovanni G. Putelli⁴⁹. Stando ai

⁴⁶ I. Wildner, *Mittermaier, Die Mündlichkeit...* (recensione, con introduzione del compilatore), «Giornale di giurisprudenza austriaca», VII (1846), pp. 304-316; pubblicato in versione originale in «Der Jurist: eine Zeitschrift vorzüglich für die Praxis des gesamten österreichischen Rechts», I (1845), pp. 512-516.

⁴⁷ Sull'attività di traduttore di Paride Zajotti junior, incoraggiata dal consigliere aulico Antonio Salvotti, amico e collega del padre, si veda Brol, *Antonio Salvotti promuove a Venezia*. Nell'articolo sono riportate le lettere di Salvotti a Zajotti concernenti, in particolare, la traduzione del *Sistema del diritto romano attuale* del Savigny, che era stato maestro di Salvotti a Landshut. Tra di esse vi è inoltre notizia degli accordi presi tra Hye, Salvotti e Zajotti per la traduzione di quest'ultimo dei commenti al codice penale ed alla procedura dello Hye. Cfr. soprattutto le lettere 1 luglio e 16 luglio 1852, pp. 47-48.

⁴⁸ [L. Po, F. Bellone], *Piano del giornale*, «Giornale per le scienze politico-legali teorico-pratico», tomo 1 (1850), pp. V-XII.

⁴⁹ Qualche informazione sulle riviste qui citate sono reperibili in F. Ranieri, B. Dölemeyer, *Italien*, in *Gedruckte Quellen*, pp. 489-553: 509-511. Per l'individuazione delle riviste giuridiche venete utile è anche S. Cella, *Profilo storico del giornalismo nelle Venezie*, Padova, Liviana, 1974, che contiene un indice abbastanza completo dei periodici pubblicati in Veneto, divisi per provincia. Delle ultime tre riviste qui citate – «L'eco dei tribunali», il «Giornale per le scienze politico-legali teorico-pratico» e il «Giornale di giurisprudenza pratica» – parla diffusamente anche Karl Mittermaier, in un suo lungo articolo tradotto e pubblicato in dieci puntate tra il 1851 e il 1852 con il titolo *Sullo stato attuale della giurisprudenza d'Italia, con esame dei libri e giornali di giurisprudenza più importanti pubblicati in Italia da tre anni*, proprio sulle pagine dell'«L'eco dei tribunali», e precisamente nelle annate I (1850-1851), 73, pp. 577-579 e 74, pp. 585-586; II (1851-1852), 108, pp. 97-99 (da questo numero il titolo diventa: *Sullo stato attuale delle scienze legali in Italia, con esame delle opere e dei giornali legali più importanti pubblicati in Italia da tre anni*); 109, pp. 105-107; 148, pp. 421-423; 149, pp. 429-432; 174, pp. 629-633 e 175, pp. 637-642 (in queste due ultime puntate il sottotitolo è: *Specialmente riguardo alla legislazione e giurisprudenza penale*); III (1852-1853), 222, pp. 179-181 e 223, pp. 185-188 (in queste due ultime puntate viene aggiunto il sottotitolo: *Specialmente riguardo al diritto e processo civile e al diritto cambiario*). L'articolo, in versione originale, era uscito, in cinque puntate, nella «Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes», diretta dallo stesso Mittermaier, con il titolo *Ueber den gegenwärtigen Stand der Rechtswissenschaft in Italien: mit Prüfung der bedeutendsten seit drei Jahren in Italien erschienenen rechtswissenschaftlichen Werke und Zeitschriften*, pubblicato nel Bd. 23 (1851), pp. 298-310 e 471-

protocolli di consiglio del Senato, già sul finire del 1844 il presidente della *Polizeihofstelle* aveva chiesto alla suprema magistratura lombardo-veneta se da parte di quest'ultima nulla ostasse alla pubblicazione del «Giornale di giurisprudenza pratica». Il Senato diede il suo consenso, sotto le condizioni tuttavia di non pubblicare i nomi delle parti dei processi, nonché di «astenersi da qualunque osservazione sia in lode che in biasimo delle emanate sentenze e dei motivi a cui si appoggiano»⁵⁰.

I periodici giuridici costituiscono quindi una fonte importantissima che permette di misurare nel modo più puntuale il tipo, il livello e anche gli spazi di libertà dell'elaborazione giurisprudenziale nel Regno Lombardo-Veneto. Proprio la diffusione di essi, accanto alla produzione di opere monografiche, compilate o tradotte dai giuristi lombardi e veneti, denuncia la presenza nel Regno di un attivo e dinamico clima di scambio ed elaborazione giuridica. È in questo contesto culturale e comunicativo che va collocato il discorso teorico sulla pena di morte e sulla grazia sovrana.

3. Le giustificazioni della pena di morte

Con la reintroduzione della pena di morte – giustificata dal già menzionato decreto 29 ottobre 1803 come una urgenza politica, indipendente dall'«allgemeinen Charakter der Nation»⁵¹, e depurata da qualsiasi esacerbazione, sulla linea degli assunti dell'illuminismo giuridico⁵² – i giurisperiti austriaci e lombardo-veneti del *Vormärz* si trovarono necessariamente a misurarsi, soprattutto a codice appena introdotto, pur non mettendola mai radicalmente in discussione.

Nonostante la consonanza di opinioni sulla legittimità teorica della pena capitale, vale la pena di osservare nel dettaglio le argomentazioni che la sostenevano onde individuarne il generale orientamento e misurarne le eventuali tracce nella concreta prassi giudiziaria; argomentazioni, si rileva subito, attinte da una comune sfera non solo concettuale ma anche lessicale, il che denuncia un certo grado di circolazione ed assimilazione di questo discorso giuridico (nonché,

486, e nel Bd. 24 (1852), pp. 141-156, 284-312 (con l'aggiunta del sottotitolo *Insbesondere in Bezug auf die Strafgesetzgebung und Strafrechtswissenschaft*) e pp. 459-474 (con l'aggiunta del sottotitolo *Insbesondere in Bezug auf bürgerliches Recht, bürgerlichen Prozess und Handelsrecht*). Nelle prime due puntate (o nella prima, se si consulta la versione originale) il giurista si sofferma dettagliatamente sulle tre riviste, esprimendo su di esse un giudizio complessivamente positivo, evidenziandone le tendenze giuridiche e, per certi versi, politiche, e passando in rassegna tutti gli articoli pubblicati fino a quella data. Anche la puntata dell'anno II (1851-1852), n. 175, pp. 641-642 torna sugli articoli dedicati specificamente alle materie penali pubblicati ne «L'eco dei tribunali» e nel «Giornale per le scienze politico-legali teorico-pratico». L'articolo di Mittermaier viene menzionato anche da M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla repubblica*, a cura di A. Schiavone, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 147-232: 147-148.

⁵⁰ Grandi, *Processi politici*, p. 576.

⁵¹ Hofkanzley-Decret vom 29ten October 1803.

⁵² Vinciguerra, *Idee liberali*, p. XXX-XXXI.

probabilmente, una scarsa originalità della produzione individuale).

Anzitutto, emerge sovente nei testi giuridici presi in considerazione una più o meno esplicita contrapposizione a Beccaria, il confronto con il quale era, si potrebbe dire, d'obbligo. Osservava ad esempio Giuseppe Resti Ferrari, in riferimento a *Dei delitti e delle pene*, che contro la legittimità della pena di morte

indarno speciosi argomenti si oppongono e quello singolarmente che l'uomo non è padrone di uccidersi e che doveva esserlo, se ha potuto dare questo diritto alla società. Siffatto principio, se pur procedesse, non quella sola di morte, ma le altre pene renderebbe egualmente illegittime ed ingiuste, perché sono sempre mali diretti contra il ben essere e la conservazione dell'individuo, contra cioè la prima e immutabile legge della natura⁵³.

La stessa riflessione venne sviluppata da Gian Domenico Romagnosi⁵⁴; l'autore del codice di procedura penale del Regno Italico – nonché redattore, dal 1827, degli «Annali universali di statistica»⁵⁵ – traeva spunto da una lettera diramata dalla «Society for the diffusion of information of the subject capital punishments», propugnante l'abolizione della pena di morte in Inghilterra – comminata, riconosce Romagnosi, per una «spaventevole» quantità di delitti – per illustrare le sue opinioni antiabolizioniste. La proposta della Società viene sbrigativamente liquidata come «esaltazione moderna di filantropia» che, parte per «dabbenaggine romanzesca», parte per «rivolta al senso comune», sarebbe degenerata in «puritanismo legale», ossia nella messa in discussione del diritto di punire *tout court*. Ammesso che la società non possa vantare diritti sulla vita degli uomini, argomenta Romagnosi, essa non dovrebbe disporre neanche della loro libertà; qualsiasi pena sarebbe quindi illegittima. Il ragionamento qui esposto – ossia l'estensione della presunta illegittimità della pena capitale all'intero ventaglio punitivo, dimostrando per assurdo l'irragionevolezza della posizione abolizionista – torna sovente nei trattati successivi; «se la giustizia, e con essa lo scopo sociale non lo impongono» – affermava Nicolò Foramiti, commentando il §12 del codice penale del 1852, analogo al §9 della *Franziskana* – «è tanto ingiusta la pena di un giorno di carcere

⁵³ Resti Ferrari, *De' giudizi criminali*, tomo I, p. 70.

⁵⁴ G. D. Romagnosi, *Society for the diffusion of information of the subject capital punishments – Società per la propagazione delle notizie sulle pene capitali*, «Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», XXIII (1830), 67, pp. 123-139; l'articolo venne riproposto con il titolo *Sulla pena capitale* nella «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca attivata anche nel Regno Lombardo-Veneto», XIII (1830), pp. III-XX.

⁵⁵ Sulla collaborazione di Romagnosi alla rivista cfr. R. Ghiringhelli, *Gian Domenico Romagnosi e gli «Annali universali di statistica» (1827-1835)*, «Il Risorgimento», XXXII (1980), 3, pp. 221-280.

quanto quella di morte»⁵⁶.

I testi esaminati riconducono poi la necessità della pena di morte a ragioni di proporzionalità. Proprio il bilanciamento del rapporto tra delitto e sanzione – spiegava Franz von Zeiller, in un articolo tradotto e pubblicato nella «Giurisprudenza pratica» e tratto dal suo «Jährlicher Beytrag» – richiedeva il ricorso alla pena capitale come opzione punitiva. Se per alcuni delitti venivano comminate detenzioni molto lunghe e severe, talvolta amplificate da inasprimenti, i delitti ancor più gravi, di conseguenza, avrebbero dovuto essere proporzionalmente puniti con ulteriori esacerbazioni: ma

concesso che una dura e diuturna pena riesca per molti peggior della morte, dovrà il legislatore spingersi ancor più oltre ed esacerbare il supplizio del carcere? Vi sono patimenti che per necessità devono a poco a poco produr la morte, e ad un tempo stesso si devono sottrarre allo sguardo dei cittadini per non esasperarne gli animi o imbarbarirli. Siffatte pene non sono in realtà che un modo assai aspro di morte, che è il male appunto che volevasi risparmiare, e siccome i cittadini non ne ricevono una impressione adeguatamente energica, il tutto traligna in una inutile crudeltà⁵⁷.

La pena capitale sarebbe quindi stata, secondo il consigliere aulico, paradossalmente più pietosa, ma anche pubblicamente efficace, di una pena detentiva eccessivamente inasprita: una considerazione che, pur in parte ribaltando la consueta argomentazione sul valore deterrente della pena di morte proprio in quanto spaventosa, va a toccare un altro importante punto sul quale facevano leva le voci a sostegno dell'opportunità di essa, ossia, appunto, la sua efficacia pubblica.

A tale efficacia Sebastian Jenull – allora professore di scienze politiche (*politische Wissenschaften*) e di diritto privato e criminale austriaco a Graz – subordinava la scelta del legislatore austriaco di non prevedere esacerbazioni alle esecuzioni capitali: esse «movendo a compassione gli astanti gli inaspriscono contro la legge, certo essendo che il pubblico non si diparte mai da questo punto di vista, vero o non vero, essere inumana qualunque inflizione di male ulteriore a chi soffrir deve la morte»⁵⁸.

Il principio di proporzionalità testé evocato veniva per altro declinato da Jenull, oltre che sul piano strettamente normativo, anche su quello, per così dire, geografico, interno alla stessa

⁵⁶ N. Foramiti, *Manuale del nuovo codice penale austriaco sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni e del regolamento sulla stampa del 27 maggio 1852*, Parte I, Venezia, Cecchini, 1852, p. 35.

⁵⁷ De Zeiller, *Scopo e principi della Legislazione Criminale*, p. 98. Sulle osservazioni di von Zeiller cfr. Garlati, *Il volto umano della giustizia*, p. 105.

⁵⁸ Jenull, *Commentario sul codice*, vol. I, p. 271.

compagine imperiale. Pubblicando il primo volume del suo commentario al codice nel 1808, il giurista sosteneva infatti l'opportunità di

avere riflesso alle altre leggi penali ancor sussistenti nella nostra monarchia, per non urtare troppo fortemente con una aperta diversità nel rigore quella classe numerosa di cittadini, la quale non è punto istruita de' motivi, e de' rapporti; imperciocché secondo le leggi penali, militari ed ungheresi [si legga: secondo le leggi penali militari e le leggi penali ungheresi («*Nach den militärischen und hungarischen Strafgesetzen*»⁵⁹), nda.], sono comminate le pene di morte anche per delitti meno gravi, senza che potesse essere facile al governo di fare un pronto cambiamento nelle stesse⁶⁰.

Ancora a ragioni di proporzionalità, e con uno sguardo retrospettivo attento al codice appena sostituito e all'esperienza della sua applicazione, riconduceva la necessità della pena capitale il consigliere del Ministero della giustizia Anton Hye⁶¹ nel suo commento al §12 del codice del 1852; solo essa, affermava il consigliere, si sarebbe rivelata adeguata a proteggere la società e i singoli individui «contro gli attacchi più pericolosi e contro i delinquenti più snaturati». Un giudizio di questo tenore va naturalmente interpretato alla luce delle esperienze rivoluzionarie del 1848-1849 e, in particolare, dell'opinione negativa di Hye, esplicitamente argomentata, sulla contestuale temporanea sospensione – cui si accennava nel primo capitolo – delle esecuzioni capitali nei processi ordinari in attesa di riforme del codice penale. La definizione quasi “bellicosa” che il giurista dà della pena di morte quale «estremo mezzo di difesa» dello Stato, se da una parte denuncia il clima politico neoassolutistico dei primi anni Cinquanta, dall'altra segnala tuttavia un diffuso orientamento interpretativo: la morte del reo, come avrebbero dimostrato «la psicologia e l'esperienza [...] allorché sia certo che sarà immancabilmente seguita, è, quanto a minaccia, la pena che incute *maggior terrore* all'intelletto, alla fantasia e all'apprensione degli uomini, e quindi quella che relativamente vale di più a trattenere dai misfatti»⁶².

La natura intimidatoria dei supplizi capitali, sottolineata con forza da Hye, è un perno attorno al quale anche i giuristi del *Vormärz* costruiscono parte delle loro argomentazioni. «Vi sono alcuni delitti» notava ancora Sebastian Jenull «la premeditazione de' quali è così orribile ed anche il pericolo che ne deriva così grave, che è duopo presupporre nei delinquenti una sì

⁵⁹ Jenull, *Das Österreichische Criminal-Recht*, Parte I, p. 168.

⁶⁰ Jenull, *Commentario sul codice*, vol. I, p. 174.

⁶¹ Notizie biografiche su Hye si ricavano da G. Oberkofler, *Anton Joseph Freiherr Hye von Glunek*, in *Juristen in Österreich*, pp. 152-155.

⁶² Hye, *Il codice penale austriaco sui crimini*, pp. 61-72.

grande ed ostinata malvagità, che il solo timore del massimo de' mali sensibili, la morte, sia bastante a reprimerla»⁶³.

Le ragioni di equità proporzionale, utilità pubblica e valenza dissuasiva, secondo tale approccio giuridico, potevano essere garantite solo da un'attuazione molto sporadica delle esecuzioni capitali. È proprio questa l'effettiva declinazione pratica, verificabile alla prova dei concreti casi giudiziari, del discorso teorico intorno alla pena di morte elaborato nel corso dei primi decenni dell'Ottocento dai giurisperiti lombardi, veneti e austriaci. Una pena che, sulla scorta delle asserzioni più moderate dell'illuminismo giuridico⁶⁴ – pur legittima, utile ed opportuna – è sempre definita quale rimedio estremo da utilizzare in casi estremi, un «tristissimo diritto», benché «sovra ogni altro necessario»⁶⁵; la cui reintroduzione nelle province dell'impero austriaco, limitatamente ad alcuni «atrocissimi delitti»⁶⁶, viene attribuita a gravi necessità politiche e sociali; una pena così tratteggiata doveva insomma essere rara, eccezionale, nonché sottoposta a rigidi sistemi di garanzia e controllo preventivi e retroattivi, tra i quali, appunto, la grazia sovrana.

La cautela con cui le sanzioni capitali avrebbero dovuto essere applicate viene auspicata, nei testi giuridici, su un triplice livello: quello normativo, ossia relativo alla quantità di delitti per i quali il codice comminava la pena di morte; quello della procedura, che in questo senso prevedeva, come già si è avuto modo di osservare, alcune garanzie interne al sistema probatorio atte ad impedire, in molti casi, la pronuncia di sentenze capitali; quello, infine, della pratica giudiziaria, vale a dire il numero di condanne concretamente inflitte dai tribunali, nonché di quelle effettivamente approvate dall'imperatore e quindi eseguite. «Abbisogna che questa pena sia rara quanto più sia possibile» affermava, in considerazione all'effetto pubblico ed esemplare dell'esecuzione, il consigliere del Tribunale di prima istanza di Mantova Giuseppe Resti Ferrari, in un passo delle sue *Istruzioni* che ha come esplicito puntello giuridico le riflessioni di Sebastian Jenull, e come riferimento implicito, probabilmente, la concreta prassi giudiziaria e il contesto sociale e criminale entro cui egli si trovava, come giudice, ad operare⁶⁷: «se lo spettacolo della morte del malfattore, che di rado si presenti,

⁶³ Jenull, *Commentario sul codice*, vol. I, pp. 173-174.

⁶⁴ Cfr. Garlati, *Il volto umano della giustizia*, pp. 180-181.

⁶⁵ A. P., *Brano storico sulle pene capitali*, «Giornale di giurisprudenza austriaca», I (1839), pp. 291-317: 291; pubblicato originariamente in «Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde», 1839, 1, pp. 161-187, con il titolo: *Fragment zur Geschichte der Todesstrafen*.

⁶⁶ C. Zorse, *Esame dei principj generali della legge criminale vigente nel Regno Lombardo-Veneto di Q. Cesare Zorse per la sua promozione alla laurea in ambe le leggi nell'I. R. Università di Padova*, Padova, Minerva, 1841, p. 53.

⁶⁷ Stando agli *Schematismen*, Resti Ferrari, dopo aver detenuto la presidenza del Tribunale di prima istanza di

atterrisce il cittadino e produce il salutare suo effetto, la sua frequenza medesima ne scema nel popolo la impressione, ed avvezzandolo allo spargimento dell'uman sangue ne può gli animi inferocire»⁶⁸.

L'opportunità, suggerita da Resti Ferrari, di mantenere relativamente infrequenti le esecuzioni capitali – di volta in volta commutabili attraverso lo strumento della grazia – trova effettiva conferma nella giurisprudenza del Senato Lombardo-Veneto, come si vedrà dettagliatamente più avanti. Tale tendenza generale viene significativamente dichiarata nella relazione senatoria sul caso di un omicida milanese redatta dal consigliere Antonio Salvotti, che delle considerazioni del consigliere mantovano riprende non solo il concetto portante, ma anche un'identica espressione: «Lo estremo Supplicio onde produr possa un salutare effetto, deve, nella stessa sua rarità, essere riservato a quegli atroci misfatti, nei quali l'umana natura presentasi siccome profondamente depravata e corrotta»⁶⁹. Sembra che l'avvertimento di Resti Ferrari e di Salvotti sia sempre tenuto presente dai consiglieri del Senato nelle loro discussioni: ogni decisione doveva infatti esplicitamente misurarsi con l'impressione che l'esecuzione avrebbe esercitato sul pubblico; in altre parole, con l'opportunità politica – con il «salutare effetto», appunto – di essa.

La questione della relativa sporadicità con cui la pena di morte veniva comminata dal codice franceschino lasciava adito ad un discorso comparativo con altre legislazioni. Oltre al codice giuseppino, il privilegiato termine di paragone codicistico, soprattutto dai giuristi del Regno Lombardo-Veneto che ne avevano fatto esperienza diretta, non poteva che essere il napoleonico *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia* il quale, ricordiamo, comminava la pena capitale per un numero più elevato di fattispecie giuridiche; e così, se sovente il codice austriaco usciva sconfitto dal confronto⁷⁰, su questo specifico punto poteva vantare maggior moderazione, come veniva soprattutto sottolineato nel torno di tempo di passaggio da un codice all'altro.

L'avvocato milanese Pietro Mantegazza, ad esempio, nelle sue pur a tratti critiche *Osservazioni sul codice austriaco* appena introdotto, rilevava come «la pena di morte che insanguina quasi ogni pagina del Codice Francese renduto già comune all'Italia qual modello

Castiglione delle Stiviere, dal 1819 fu consigliere del Tribunale di prima istanza di Mantova, dal 1825 consigliere d'appello a Milano e dal 1835 al 1838 presidente del Tribunale di prima istanza di Mantova (AIRM e HHSK 1817-1838).

⁶⁸ Resti Ferrari, *De' giudizi criminali*, tomo I, p. 71.

⁶⁹ Relazione 3 ottobre 1832, ASMi, SLV, b. 55, fasc. VI. 125-2.

⁷⁰ Rondini, *La scienza criminale*, p. 422.

di sapienza legislativa, è ora dal Codice Austriaco riservata a pochissimi tra i più gravi delitti; il che è certamente uno, anzi il più prezioso vantaggio della nuova legislazione»⁷¹. Allo stesso proposito Resti Ferrari invitava il lettore a scorrere la legge in vigore in periodo italico, ove avrebbe trovato «assai più copioso il numero dei delitti, onde la pena capitale è minacciata; vedrassi alcuna volta dal taglio della mano destra preceduta⁷²; e la stessa vita dell'imputato commessa al solo intimo convincimento»⁷³.

È interessante osservare come il confronto con il codice napoleonico non si limitasse alla sfera della severità normativa, ma andasse a coinvolgere pure quella, più minuta, dello strumento utilizzato per giustiziare i condannati. Si tratta, certo, di un aspetto apparentemente secondario del discorso punitivo, che tuttavia ha la sua importanza; da una parte perché esso si inserisce entro la cornice di un dibattito, per così dire, multidisciplinare – giuridico, ma anche medico e, in senso più esteso, politico – molto vivace in quei decenni, relativo appunto alle modalità di esecuzione, alla loro efficienza, ai significati simbolici e alle percezioni popolari ad esse associati, ai loro effetti in termini di sofferenza subita dai condannati⁷⁴; dall'altra perché in questo ambito di discussione trovano più facilmente spazio pure giudizi più polemici; e infine perché gli stessi giurisperiti che affrontano la questione si dimostrano consapevoli di quanta parte avesse il modo esecutivo nel concorrere all'efficacia della messa in scena pubblica della giustizia criminale.

Nel passo sopra riportato Mantegazza, subito dopo aver elogiato il nuovo sistema penale per la più cauta previsione della pena capitale, ribaltava il giudizio per quanto concerneva, appunto, lo strumento di esecuzione scelto dal legislatore austriaco, vale a dire il capestro, giudicato dall'avvocato troppo crudele, incerto, pericoloso e soprattutto controproducente: «mentre questo genere di morte è abbastanza atroce per eccitare negli spettatori un sentimento vivissimo di commiserazione verso il paziente, esso è ben lungi dall'esser tale da servire di spavento ai malvagi»⁷⁵.

Per contro, osservava Sebastian Jenull, l'impiccagione sarebbe stata preferibile alla ghigliottina – utilizzata, come noto, in Francia, a partire dalle esperienze rivoluzionarie – perché, a parità di celerità e sofferenza, ad essa l'opinione pubblica tendeva ad associare «un

⁷¹ Mantegazza, *Alcune osservazioni*, pp. 11-12.

⁷² Su questo punto si veda la nota 14 del primo capitolo.

⁷³ Resti Ferrari, *De' giudizi criminali*, tomo I, p. 75.

⁷⁴ Sul dibattito giuridico e medico, e sull'immaginario popolare associato alla forca e alla ghigliottina cfr. Baronti, *La morte in piazza* soprattutto pp. 245-261.

⁷⁵ Mantegazza, *Alcune osservazioni* p. 11. Sul giudizio di Mantegazza in merito alla forca si veda anche Garlati Giugni, *Nella disuguaglianza la giustizia*, pp. 78-86.

certo che di abietto, per cui il malfattore rimane più disonorato, che per qualunque altra specie di supplizio capitale»⁷⁶. Proprio tale percezione di «ignominia»⁷⁷ avrebbe reso la forca, secondo Franz von Zeiller ed altri giuristi⁷⁸, più idonea allo scopo di cui la condanna capitale era investita, ossia quello di fungere da esempio deterrente e minaccia preventiva.

Alla questione, e in riferimento ad entrambi i codici penali del 1803 e del 1852, Anton Hye dedicava una diffusa analisi; fermo restando che l'esecuzione avrebbe dovuto essere sicura, rapida, meccanica e possibilmente indolore, negli stati austriaci la ghigliottina sarebbe stata inopportuna, anzitutto, per le immagini da essa evocate:

il pregiudizio profondamente radicato in tutte le classi del popolo ed in questo riguardo certo assai rispettabile [...] per associazione d'idee non potrà abbandonare la triste reminiscenza di quegli atroci misfatti storici, che furono eseguiti con questa macchina, e che altrettanto criminosi, quanto frutti del delirio, vollero assumersi l'ipocrita apparenza di un'esecuzione della *giustizia*⁷⁹.

A favore della forca Hye annoverava, come Zeiller e Jenull, anche una trasversale percezione di infamia, tanto «profondamente radicata in tutti i ceti della società» che, asseriva il consigliere, «i delinquenti condannati alla morte scorgono un atto di *grazia* nel non essere giustiziati colla *forca*, e spesso supplicano istantemente (per quanto possa sembrare ironico) d'essere graziati *con polvere e piombo*»⁸⁰.

Nonostante tali “ironiche” suppliche siano in realtà tutt'altro che frequenti, almeno nel Regno Lombardo-Veneto – tra i procedimenti giudiziari esaminati si è rintracciato un solo caso in cui il condannato, un omicida cremonese processato nel 1843, chiese appunto di poter essere giustiziato, in via di grazia che tuttavia non venne concessa, per mezzo di fucilazione o decapitazione⁸¹ – nelle carte processuali i riferimenti alla natura disonorevole della morte per impiccagione, le cui conseguenze infamanti andavano a ricadere anche sulla famiglia del

⁷⁶ Jenull, *Commentario sul codice*, vol. I, p. 176.

⁷⁷ De Zeiller, *Scopo e principi della Legislazione Criminale*, p. 102.

⁷⁸ Della stessa argomentazione si avvale, ad esempio, il consigliere giudiziario Klein in un'opinione riportata nel commentario del consigliere dell'appello stiriano Joseph Carl von Wagersbach, *Handbuch für Kriminalrichter, Bezirksobrigkeiten und jene die sich zum Kriminalrichteramte vorbereiten*, Grätz [Graz], Kienreich, 1812, vol. 1, p. 54: «Dagegen aber bin ich auch der Meinung, daß, wenn einmahl eine einzige Todesstrafe Statt finden soll, die Strafe des Stranges sich besser dazu eignet, als irgend eine andere. Denn eben das Schimpfliche, welches mit dieser Todesart verbunden ist, macht es, daß ich sie der Enthauptung, sie geschehe nun durch Menschen oder Maschinen, vorziehe». Questo concetto è ripreso anche dal pretore di Casalmaggiore (poi di Varese) Stefano Arcellazzi, *Osservazioni teoriche al codice penale universale austriaco parte prima sezione prima dei delitti e delle pene*, Casalmaggiore, Bizzarri, 1822, p. 70 (AIRM 1822-1823).

⁷⁹ Hye, *Il codice penale austriaco sui crimini* p. 477.

⁸⁰ *Ibidem*, p. 478.

⁸¹ Relazione 26 ottobre 1843, ASMi, SLV, b. 68, fasc. VI. 113-2.

condannato, ricorrono sovente⁸².

4. La sistemazione concettuale della grazia

D'altro canto la prassi dimostrava, come avrebbe potuto affermare retrospettivamente Hye, che nei fatti in numero di esecuzioni, vigente la *Franziskana*, era molto inferiore a quello delle sentenze capitali pronunciate dai tribunali; proprio in virtù delle correzioni di queste ultime per mezzo della grazia sovrana⁸³. Ciò vale, come si illustrerà nei prossimi capitoli, anche per il Regno Lombardo-Veneto.

Il discorso teorico sulla grazia, elaborato dai giuristi austriaci, lombardi e veneti va collocato quindi, da una parte, all'interno dei suoi rapporti di reciproca influenza con la prassi giudiziaria di frequente ricorso alle commutazioni delle condanne a morte, suggerite dai tribunali entro i quali operavano molti degli stessi autori, traduttori o comunque fruitori dei contributi teorici sull'argomento; dall'altra nel contesto scientifico di scambio e comunicazione del sapere giuridico, anche in prospettiva diacronica: tenendo presente, pertanto, il dibattito dottrinale e filosofico su scala europea che, dalla seconda metà del XVIII secolo, portò ad una quasi unanime ridefinizione del concetto di grazia⁸⁴ e che avrebbe segnato in modo determinante la giurisprudenza dei decenni successivi.

Il primo riferimento – soprattutto per i giuristi italiani – è, naturalmente, Cesare Beccaria:

A misura che le pene divengono più dolci la clemenza ed il perdono diventano meno necessari. Felice

⁸² Si veda, ad esempio, la supplica dei parenti di uno dei condannati in ASMI, SLV, b. 50, fasc. VI. 202-2, e le considerazioni del correlatore sul processo in ASMi, SLV, b. 53, 1828, fasc. VI. 1-4: «La famiglia del colpevole verrà certo stanti li comuni pregiudizi a risentire nella pubblica opinione per la pena capitale di un prossimo parente molto più, che appare di condizione civile, e che esista una sorella».

⁸³ Hye, *Il codice penale austriaco sui crimini*, pp. 69-72.

⁸⁴ Una sintesi dei pareri sulla grazia dei giuristi del XVIII secolo è offerta da G. Zagrebelsky, *Amnistia, indulto e grazia. profili costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 58-62; T. L. Rizzo, *Il potere del Capo dello Stato dalla Monarchia alla Repubblica*, «Rivista della guardia di finanza», II (1998), pp. 581-647: 585-590; M. Pisani, *Dossier sul potere di grazia*, Padova, Cedam, 2004, pp. 1-6, ove si trova un'efficace antologia di brani sulla questione della grazia di Montesquieu, Filangieri, Hegel, Beccaria, Bentham, Romagnosi; E. Tavilla, «L'attributo il più prezioso della sovranità». *Il potere di graziare nell'ordinamento penale ticinese di primo Ottocento*, «Archivio storico ticinese», XLIV (2007), n. 142, pp. 319-340: 321-327; S. Kesper-Biermann, *Giustizia, politica e clemenza. La grazia nella Germania del XIX secolo*, in *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, a cura di K. Härter, C. Nubola, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 323-357: 326-328. Spesso le considerazioni dei giuristi lombardo-veneti si muovono proprio a partire dagli autori del secolo precedente: «Beccaria tenderebbe a provare» – argomenta ad esempio Luigi Oldrati nel suo commentario al nuovo codice penale austriaco del 1852, in esplicito confronto con quello del 1803 – «che da una perfetta legislazione dovrebbe escludersi il diritto di grazia. Filangieri parimenti lo rimprovera come incompatibile alla dolcezza e moderazione della legge, ma osserveremo col gran Montesquieu, che esso è una molla presente nei Governi moderati, e che la facoltà del principe nel perdonare può avere dei mirabili effetti se esercitato con sapienza e virtù». L. Oldrati, *Codice penale austriaco attualmente in vigore con osservazioni teorico-pratiche e confronto con l'antecedente abrogato*, Milano, Manini, 1852, p. 208.

la nazione nella quale sarebbero funesti! La clemenza dunque, quella virtù che è stata talvolta per un sovrano il supplemento di tutt'i doveri del trono, dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione dove le pene fossero dolci ed il metodo di giudicare regolare e spedito [...]. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell'assurdità delle leggi e dell'atrocità delle condanne [...] ma si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore e non dell'esecutor delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizi particolari⁸⁵.

Il noto e sovente citato passo relativo alle grazie de *Dei delitti e delle pene* (§XLVI) riecheggia di continuo nei testi giuridici lombardi e veneti dei primi decenni dell'Ottocento; talvolta riportato pedissequamente⁸⁶, talaltra, come vedremo, “smussato” e depotenziato delle sue implicazioni più radicali.

Evidenziando la tensione tra potestà di clemenza e legalità⁸⁷, i giuristi di fine Settecento ravvisavano in generale, nello *jus aggratiandi* – «unter allen Rechen des Souveräns das schlüpfrigste», per menzionare la celebre definizione kantiana⁸⁸ –, un «attentato contro la legge»⁸⁹, sintomo di debolezza politica e potenziale incoraggiamento al crimine, nonché l'inevitabile conseguenza di un modo di amministrare la giustizia criminale inappropriato, incoerente, crudele e sproporzionato, proprio perciò continuamente soggetto all'irrazionale possibilità di essere corretto attraverso la «baguette magique» della grazia⁹⁰. Tale «tacita disapprovazione»⁹¹ delle norme penali andava auspicabilmente, se non eliminata, quantomeno arginata entro precisi limiti, depurata del suo carattere arbitrario, utilizzata con estrema cautela, quale «straordinaria eccezione»; sottratta al giudice, che avrebbe dovuto essere «suddito alla legge»⁹², ed affidata «ad una autorità superiore a quella dei magistrati»⁹³.

⁸⁵ Il testo de *Dei delitti e delle pene* al quale si fa riferimento è quello pubblicato a Livorno nel 1766, su cui si basa l'edizione curata da F. Venturi, Torino, Einaudi, 1965 (qui pp. 102-104). Nella prima versione de *Dei delitti e delle pene* (1764) il paragrafo sulle grazie era infatti assente.

⁸⁶ Ad esempio il testo è riportato, senza però esplicito riferimento a Beccaria, in F. Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiario-marittimo, feudale, penale, pubblico-interno, e delle genti*, Venezia, Antonelli, 1842, tomo II, p. 1286.

⁸⁷ B. Pastore, *Potere di grazia, legalità, giustizia*, in *La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di clemenza individuale. Atti del Seminario, Ferrara, 24 febbraio 2006*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 230-234: 232.

⁸⁸ I. Kant, *Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*, Königsberg, Nicolovius, 1797, Teil 2, §49, E, p. 206.

⁸⁹ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, Napoli 1783, Tomo IV, Libro III, Parte II, Capo LVII: *Dell'impunità*.

⁹⁰ J. Bentham, *Traité de législation civile et pénale*, Paris, Bossange, Masson et Besson, 1802, tomo II, p. 434.

⁹¹ Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, p. 103.

⁹² T. Nani, *Sul diritto di grazia*, «Memorie dell'I. R. Istituto del Regno Lombardo-Veneto» (1812-1813), I (1819), pp. 35-58. Il saggio è una versione più approfondita e aggiornata di un altro contributo di Nani sulla grazia, *De criminum indulgentia et praescriptione diatriba*, Como 1789. Su questo punto cfr. Tavilla,

Il principio illuminista che, presupponendo la possibilità e la necessità di redigere «codici di diritto penale esaustivi, semplici, congruenti e costituiti in modo coerente, in un certo senso permanentemente validi e giusti»⁹⁴, auspicava la configurazione di un sistema giudiziario ove le concessioni di grazia si sarebbero rivelate superflue o comunque estremamente sporadiche, venne parzialmente ridimensionato nel corso del XIX secolo – pur nella condivisione in linea di principio delle precedenti riflessioni, specialmente per quanto riguarda la natura extragiudiziaria della grazia – soprattutto alla luce delle esperienze della codificazione. I codici penali formulati tra XVIII e XIX secolo, accogliendo molte delle istanze dell'illuminismo giuridico, avevano in parte corretto quei difetti più macroscopici dell'amministrazione della giustizia che richiedevano frequentissimi ricorsi a correzioni graziose e contro i quali si pronunciavano i giuristi illuministi. Inoltre, l'unico caso di abolizione dell'istituto – ciò che venne sancito dalle carte costituzionali della Francia rivoluzionaria – era stato ben presto riassorbito⁹⁵ e, come nota Sylvia Kesper-Biermann per il caso tedesco, nell'Ottocento il diritto di grazia non era più messo neanche teoricamente in discussione⁹⁶; piuttosto, gli sforzi dei giuristi austriaci e lombardo-veneti si orientarono da una parte a definire concettualmente la natura della grazia e la sua collocazione entro le diverse sfere di competenza e di potere, dall'altra a delimitarne pragmaticamente il raggio d'azione. Significativamente, proprio a partire dagli assunti beccariani, nel suo manuale pubblicato in prima edizione alla fine degli anni Venti l'avvocato milanese Antonio Castelli ammorbidiva l'intransigenza de *Dei delitti e delle pene* giustificando la previsione della grazia nel codice penale austriaco e raccomandandone, tuttavia, un uso limitato:

Quantunque uno de' più grandi freni dei delitti sia l'infalibilità delle pene, imperocché la certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità; quantunque in una legislazione, dove le pene sono dolci, ed il metodo di giudicare regolare e spedito, la clemenza ed il perdono diventino meno necessarij, pure si è con ragione che nel nostro Codice penale non venne escluso il diritto di fare grazia. La clemenza

«L'attributo il più prezioso della sovranità», pp. 326-327. Il valtellinese Tommaso Nani fu docente presso l'Università di Pavia, ove si formarono molti giuristi lombardi e veneti.

⁹³ G. D. Romagnosi, *Genesi del diritto penale*, Milano, Branca, 1840 [prima ed. 1791], §1151, p. 131. Anche Gian Domenico Romagnosi, per un periodo, fu docente a Pavia; cfr. D'Amico, *Agostino Reale*, pp. 781-786.

⁹⁴ Kesper-Biermann, *Giustizia, politica e clemenza*, p. 328.

⁹⁵ Sull'abolizione della grazia dalle carte costituzionali francesi del 1795 e 1799, nonché sulla sua reintroduzione nel corso dei primi decenni dell'Ottocento si veda Tavilla, «L'attributo il più prezioso della sovranità», p. 328 e Id., *Grazia e promessa di impunità nell'ordinamento penale degli Stati Uniti delle Isole Ionie*, in *Codice penale degli Stati Uniti delle Isole Ionie (1841): ristampa anastatica*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 2008, pp. CXVII- CXXXI: CXVII-CXX.

⁹⁶ Kesper-Biermann, *Giustizia, politica e clemenza*, p. 329.

ch'è la più bella prerogativa del trono, il più desiderabile attributo della Sovranità; la clemenza ch'è la virtù de' principi saggi ed illuminati ha dunque trovato nel Codice penale Austriaco un posto elevato cui però serve di sostegno la sana moderazione onde funesti non abbiano a riuscire gli effetti del perdono⁹⁷.

Nel commento di Castelli si riconoscono quei due campi discorsivi sulla potestà di clemenza che Karl Härter identifica come i perni tra cui oscillava – ed oscilla – un più trasversale dibattito politico, giuridico e filosofico: da una parte, viene messa in luce la natura virtuosa della grazia, prerogativa del sovrano (o, in generale, del capo dello Stato), investito dell'autorità di porre in atto una giustizia superiore; dall'altra, al contrario, se ne denuncia la potenziale arbitrarietà scardinante il sistema giudiziario⁹⁸. Verso entrambi questi opposti poli – segnati, secondo Härter, da una irriducibile contraddizione – si orientano i commenti giuridici della prima metà del XIX secolo. Ciò che ne risulta è un'interpretazione quasi univoca ma intrinsecamente ambigua: la grazia veniva sì valutata alla stregua di atto arbitrario da arginare – raccomandava appunto Castelli – per mezzo di una «sana moderazione», ma allo stesso tempo se ne ravvisava la necessità onde garantire equità qualora la norma si fosse rivelata inadeguata; per ripristinare, quindi, l'equilibrio tra giustizia formale e giustizia materiale⁹⁹.

Questa doppia lettura si riflette pure nel lessico utilizzato dai testi giuridici. Da un lato, in essi ritornano formule retoriche che, sottolineandone il carattere risalente e la derivazione teologico-religiosa, definiscono il potere di clemenza come uno «fra gli attributi più preziosi che la sovranità circondano»¹⁰⁰ (un'espressione riecheggiante il noto giudizio montesquieviano¹⁰¹) che «ogni principe nemico del sangue umano suole riservarsi»¹⁰² per «ridonare la vita»¹⁰³ ai condannati; «Quale più commovente spettacolo» – così Resti Ferrari – «quale soddisfazione più soave di ascoltare le suppliche dello sciagurato, della sposa desolata, di un figlio affettuoso; e tergendone le lacrime di accogliere le benedizioni della riconoscenza?»¹⁰⁴.

⁹⁷ G. Castelli, *Manuale ragionato del Codice penale e delle gravi trasgressioni di polizia*, Milano, Omobono Manini, 1829, vol. I, p. 202.

⁹⁸ K. Härter, *Grazia ed equità*, p. 46.

⁹⁹ Kesper-Biermann, *Giustizia, politica e clemenza*, pp. 330-331.

¹⁰⁰ Resti Ferrari, *De' giudizi criminali*, tomo I, p. 65.

¹⁰¹ C. L. de Secondat de Montesquieu, *Lo spirito delle leggi [De l'esprit des lois, 1748]*, Libro VI, capitolo V, a cura di R. Derathé, Milano, Rizzoli, 1989.

¹⁰² Castelli, *Manuale ragionato*, vol. II, p. 237.

¹⁰³ Albertini, *Del diritto penale vigente*, p. 12.

¹⁰⁴ Resti Ferrari, *De' giudizi criminali*, tomo I, p. 65.

Considerazioni di questo tenore sono tuttavia sempre controbilanciate da valutazioni che delineano la natura straordinaria, intrinsecamente pericolosa e soprattutto rigorosamente politica – «figlia delle circostanze politiche»¹⁰⁵ – della grazia, tratteggiata quale necessaria ma potenzialmente dannosa misura eccezionale atta a temperare le sproporzioni di un sistema penale inevitabilmente imperfetto e occasionalmente disequilibrato. Ancora Resti Ferrari rilevava, nel medesimo commento sopra citato, questo fondamentale carattere correttivo:

la legge parlando alla massa dei cittadini non può discendere a casi speciali e straordinari, e possono emergere particolari cause [...] nel combinato concorso delle quali la pena o sproporzionata divenga, o anche torni a nocimento della società medesima. Allora lo stesso pubblico bene vuole la momentanea o speciale deroga della legge, ed al privato ed al pubblico bene il Sovrano soccorre rattenendo colla sua clemenza l'eccessivo e pernicioso rigore di quella¹⁰⁶.

Del resto, il rischio di generare arbitrarietà per mezzo del potere grazioso – quelle ingiustizie che potevano avere luogo qualora «der Fürst wegen seiner persönlichen Zuneigung zu dem Verbrecher, oder aus Weichlichkeit verzeiht»¹⁰⁷ – sarebbe stato scongiurato proprio dagli stessi principi orientatori ai quali venivano ricondotte le circostanze che suggerivano la messa in atto di provvedimenti di clemenza: vale a dire, da una parte cause estrinseche – il «pubblico bene», la «gemeinschaftliche Sicherheit»¹⁰⁸ – che talvolta richiedevano l'elargizione di mitigazioni o anche di ampie amnistie; dall'altra cause intrinseche, ossia le specificità occasionali che rendevano un determinato reo meritevole di commutazione di pena. «Ogni divergenza da questi principii regolatori» – sottolineava Fortunato Pozzi – «deve necessariamente porre l'Autorità Reale nell'alternativa, o di prender sopra di sé tutta l'odiosità di un rifiuto comandato dall'interesse sociale, o di accordare una Grazia, cui l'interesse sociale si opponga»¹⁰⁹.

Nello specifico contesto del sistema penale austriaco – il quale, come è già stato rilevato, costringeva il giudice, in linea teorica, entro un rigido sistema probatorio – la grazia poteva a

¹⁰⁵ Arcellazzi, *Osservazioni teoriche*, p. 619.

¹⁰⁶ Resti Ferrari, *De' giudizi criminali*, tomo I, p. 65. Il passo è ripreso anche nel progetto di codice procedurale elaborato dall'avvocato pavese, già regio procuratore generale in periodo italico, Giacomo Maria Anfossi, *Studio e prime idee per servire alla compilazione di un nuovo codice di procedura criminale*, Milano, Molina, 1838, pp. 529-530.

¹⁰⁷ Annotazione del consigliere Klein riportata in Wagersbach, *Handbuch für Kriminalrichter*, vol. 3 (1813), p. 28.

¹⁰⁸ Jenull, *Das Österreichische Criminal-Recht*, Bd. 2, p. 415

¹⁰⁹ Pozzi, *Analisi del Codice penale*, p. 367.

maggior ragione essere utilizzata per adeguare la norma alle concrete contingenze della prassi giudiziaria¹¹⁰. «Il Giudizio criminale pronunzi la sentenza di morte [...] secondo il prescritto della legge» – osservava Giuseppe Boerio – «ancorché concorrano circostanze mitiganti»¹¹¹: sarebbe poi stato compito del Supremo tribunale di giustizia valorizzare tali circostanze, proponendo all'imperatore una eventuale commutazione di pena proprio alla luce di esse ed immettendo così parzialmente, all'interno del processo decisionale attraverso il quale veniva stabilita la condanna, quell' "intimo convincimento" formalmente escluso.

Il giudice veneziano mette in rilievo un punto importante: nel concreto, le concessioni di grazia suggerite dal Senato Lombardo-Veneto si muovevano soprattutto a partire da quegli elementi di cui i consiglieri riconoscevano il valore attenuante e che tuttavia, secondo il codice penale, non potevano essere presi in considerazione in sede processuale e quindi assorbiti nella sentenza. «Quello che ai tribunali è interdetto» – ovvero la possibilità di valutare tali fattori nella formulazione della condanna – «la Sacra Maestà Vostra lo ha riservato a se stessa nei peculiari casi in cui la pena capitale sarebbe troppo severa»: ciò permetteva il consigliere aulico Filippo Maffei proponendo all'imperatore, nel gennaio del 1821, di graziare un agricoltore vicentino, colpevole di aver ucciso un proprio cugino. Gli estremi del delitto e la sua «intrinseca dolosità» qualificavano l'azione come omicidio; pertanto la pena irrogata in prima e seconda istanza non poteva che essere, necessariamente, la morte. Ciononostante le premesse del fatto criminoso (anni di maltrattamenti, minacce e provocazioni subite dal condannato) nonché il profilo biografico e caratteriale della vittima e dell'imputato (pigro, violento e scialacquatore l'uno; lavoratore, onesto e savio l'altro) richiedevano l'intervento grazioso del sovrano proprio per ripristinare il criterio di equità che l'esecuzione della sentenza, stabilita secondo i dettami del codice penale, avrebbe vanificato: «sembra pertanto, che l'umanità perori per la grazia di quest'inquisito, più infelice che reo, più di compassione degno che di gastigo», concludeva il consigliere relatore¹¹².

Il caso sopra citato mette in luce una certa ambiguità tra l'insistito carattere politico della

¹¹⁰ Lo stesso rileva Petra Overath per la Baviera del *Vormärz*, ove, come nell'impero austriaco, il codice penale concedeva ai giudici pochi margini di discrezione nella pronuncia della sentenza capitale. Conseguentemente «blieb immer die Möglichkeit eines Mißverhältnisses zwischen Schuld und Strafe bestehen, das gegebenenfalls durch die königliche Gnade auszugleichen war». La funzione della grazia come istituto giuridico il cui scopo era quello di ribilanciare l'equilibrio tra giustizia legale ed equità personale, mutò significativamente, secondo Overath, in coincidenza con le riforme giudiziarie di metà secolo, conseguentemente alle quali la grazia diventò un vero e proprio strumento di controllo e regolazione del numero delle esecuzioni capitali, molto più frequentemente pronunciate dalle corti d'assise. P. Overath, *Tot und Gnade. Die Todesstrafe in Bayern im 19. Jahrhundert*, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2001, pp. 156-158.

¹¹¹ Boerio, *Pratica del processo criminale*, p. 174.

¹¹² Relazione 31 gennaio 1821, ASMi, SLV, b. 45, fasc. VI, 15-2. La sentenza capitale venne infine commutata, straordinariamente, in 10 anni di carcere.

grazia e le giustificazioni che, di volta in volta, ne determinavano il concreto esercizio nella prassi giudiziaria: le motivazioni annoverate dal Senato per appoggiare una commutazione di pena si pongono infatti sovente nella zona liminare tra ambito giuridico ed ambito extragiuridico. L'analisi di Franz von Zeiller è volta a sciogliere questa ambiguità: anche qualora il sovrano avesse mitigato una sentenza sottopostagli dai tribunali «per motivi veramente legali, e non nello stesso tempo politici» – osservava il consigliere, sulla linea di un'analogia considerazione di Sebastian Jenull¹¹³ – «ella è sempre una mitigazione legale, quantunque, non sapendo se vi abbiano influito motivi politici, ella possa riguardarsi come un atto di grazia». Di converso i tribunali, inoltrando all'imperatore una condanna capitale, «debbono altresì addurre i motivi politici risultanti dagli atti che possano militare perché venga accordata la *grazia*: pure que' Giudicj, che sono chiamati soltanto a giudicare, ed a riferire tutte le circostanze aggravanti e quelle mitiganti, non possono mai pe' motivi politici particolari usare clemenza o compartir grazia»¹¹⁴.

5. Illecite promesse di mitigazione

In nome del principio sopra esposto, ossia la configurazione della grazia come strumento extragiuridico, il Senato Lombardo-Veneto e lo stesso imperatore scoraggiavano risolutamente una pratica talvolta utilizzata dai tribunali inferiori o dagli agenti di polizia: quella di avanzare esplicitamente, o implicitamente lasciare intuire agli imputati la promessa di mitigazione di pena, in cambio della confessione.

Tale abuso era, secondo l'analisi critica tesa ad evidenziare le inadeguatezze del sistema giudiziario austriaco di Hieronymus von Scari sopra menzionata, una sorta, per così dire, di “fisiologica” o quantomeno prevedibile stortura, conseguenza della natura stessa del processo penale inquisitorio, che escludeva l'intimo convincimento imponendo al giudice, per poter pronunciare una sentenza condannatoria, il raggiungimento delle prove legali tra le quali, principalmente, la confessione: «Con quanta facilità un inetto inquisitore» – metteva in guardia il giurista – «non si abbandona a rinfacciare gl'indizii, a mettere alle strette l'inquisito, a schiarimenti prolissi, a domande suggestive, seppur non anche a minacce od a promesse dirette od indirette»¹¹⁵.

Per questo motivo, ogni sospetto di illecita promessa di grazia da parte degli organi giudiziari

¹¹³ Jenull, *Commentario sul codice*, vol. IV, p. 284. Questa constatazione è ripresa anche da A. Reale, *Teorica del diritto giurisdizionale ed esposizione della competenza delle magistrature giudiziarie del Regno Lombardo-Veneto*, Pavia, Bizzoni, 1824, p. 130.

¹¹⁴ De Zeiller, *Commenti sulla Procedura Criminale Austriaca*, pp. 79-81.

¹¹⁵ Von Scari, *Osservazioni contro due accuse*, p. 279.

o polizieschi veniva dal Senato attentamente scandagliato nelle sue relazioni, con una cura che lascia intuire tutta la gravità percepita di tali irregolarità, proprio in quanto scardinanti il rigido inquadramento gerarchico e la separazione di competenze tra le varie autorità all'interno della procedura, come alcuni casi permettono di esaminare da vicino.

Nel maggio del 1820 il Tribunale di Udine condannò, mediante prova testimoniale, Valentino Florean, imputato non confesso, al carcere duro a vita con l'inasprimento dell'esposizione alla berlina, per una grave rapina commessa a Fiumicello nel marzo del 1817. La sentenza venne confermata, nel luglio successivo, dall'appello veneziano. Solo una volta notificatagli la condanna, Florean si risolse a confessare la rapina, accusando i complici ed indicando i colpevoli di altri «enormi delitti, lusingandosi in tal guisa di procacciarsi alcun riguardo alla Sovrana Clemenza»¹¹⁶. Tradotto all'ergastolo di Padova, ove avrebbe dovuto scontare la pena, nell'agosto del 1824 il condannato denunciò alla direzione dello stesso che il presidente del Tribunale di Udine, Luigi Gellusig, e il consigliere Giacinto Borgo gli avevano assicurato una mitigazione di pena in cambio delle sue dichiarazioni. Il processo verbale redatto dalla direzione della casa di forza venne quindi trasmesso al Tribunale di Udine il quale dichiarò che né il consigliere Borgo né il presidente si erano davvero resi responsabili di aver illuso l'imputato con false promesse, «essendosi limitati a significargli che poteva rendersi degno dei superiori riguardi ove avesse giovato alla giustizia colle rivelazioni che sembrava disposto a voler fare»¹¹⁷. Tuttavia, le dichiarazioni dell'imputato erano stata molte e utili, tali da poter sottoporre a processo una ventina di persone e di condannarne, tra queste, quattro: i tre correi nella rapina, ai quali fu inflitta la pena del carcere duro a vita, ed una donna che era stata più volte complice del Florean in precedenti furti.

Il Tribunale di Udine propose quindi la mitigazione della pena di Florean a 18 anni di carcere duro, confermata dall'appello e dal Senato, il quale redasse un'apposita relazione sul caso per l'imperatore. A favore del condannato, pur gravato da un numero considerevole di precedenti penali – cosa che di per sé lo avrebbe quasi automaticamente escluso dal beneficio della clemenza sovrana – militavano non solo le informazioni da lui fornite, ma anche l'ambiguità del comportamento tenuto, il merito alla questione della grazia, dal Tribunale di prima istanza: perché, come osservava il consigliere aulico relatore Ludovico Salvioli, «in certa tal qual maniera il Tribunale d'Udine, se non lo assicurò positivamente di qualche graziosa indulgenza, gli fece almeno travedere gli effetti della Sovrana Clemenza ove si fosse prestato

¹¹⁶ Relazione 12 marzo 1825, ASMi, SLV, b. 44.

¹¹⁷ *Ibidem*.

a palesare i delinquenti che gli erano noti, e con tale lusinga avendoli denunciati, pare che non sia dicevole render vana la sua aspettazione»¹¹⁸.

La sr. 18 aprile 1825, confermando la commutazione di pena proposta, contemporaneamente ordinava al Senato di avvertire «i Tribunali a lui subordinati di doversi astenere da precise promesse di aggraziamenti, che sono unicamente a Me riservati»¹¹⁹: intimazione che venne prontamente trasmessa, per mezzo di circolari appellatorie, a tutti i tribunali provinciali sia veneti che lombardi¹²⁰. Il fatto che un singolo caso desse adito ad una disposizione tanto generale, lascia intuire come tali irregolarità fossero relativamente frequenti o comunque molto temute¹²¹.

I sospetti relativi agli abusi in tal senso perpetrati dagli organi preposti all'inquisizione del delitto – preture, tribunali, polizia – dovevano quindi essere perfettamente sciolti, per poter confermare una condanna; e gli sforzi della magistratura erano diretti, nel corso dell'inquisizione e del giudizio, anche ad appurare eventuali illeciti che potevano, da una parte, inficiare la sincerità delle dichiarazioni dell'imputato e, dall'altra, mettere in discussione il fondamentale principio dell'esclusiva attribuzione della facoltà di graziare al solo sovrano, lasciando quindi alle autorità inferiori pericolosi e difficilmente controllabili spazi di arbitrio.

La relazione e la correlazione, redatte nel 1829, su un processo per duplice omicidio ed appiccato incendio, commesso a Campago in provincia di Belluno, si diffondono ampiamente sulla questione. L'imputato Antonio Bortot, «educato al pari degli altri villici solo per la coltura della campagna, ignorante in tutto il resto, però istruito nella dottrina di religione»¹²², era accusato di aver ucciso, per vendetta, una coppia di coniugi – ritenuti dall'imputato responsabili delle sue disgrazie economiche, apprestandosi a prendere a mezzadria un campo

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ Cfr. la circolare a stampa 4 maggio 1825 dell'Appello di Venezia alle prime istanze venete – contenuta anche nel fascicolo del caso ora citato – e la circolare manoscritta 5 maggio 1825 dell'appello milanese alle prime istanze lombarde – segnalata in Estratto Milano 1825.

¹²¹ Ciò si riscontra, soprattutto, ove oggetto delle generali disposizioni intimatrici erano illecite invadenze dei tribunali nel terreno dell'autorità sovrana: oltre alle grazie, le promesse di impunità. Nel delicato periodo di passaggio e assestamento del sistema giudiziario e penale austriaco nelle province italiane, ad esempio, si erano verificati dei casi di abusi, come si deduce dalla circolare 17 maggio 1816 (AG 1816, vol. I, parte II, p. 77, segnalata anche in Estratto Milano 1816) portante la sovrana risoluzione del 29 aprile precedente, emanata in seguito alla conferma da parte dell'imperatore dell'impunità concessa ad un delinquente che aveva reso noti gli autori di una rapina a mano armata a danni del parroco di Rescaldina, in provincia di Milano, avvenuta nell'ottobre 1814. Il modo in cui tale impunità era stata promessa dalle autorità giudiziarie inferiori, era stato evidentemente viziato da irregolarità, perché la risoluzione specificava che «per l'avvenire nessun tribunale possa farsi lecito di accordare o di promettere l'impunità». L'intimazione venne estesa alle autorità politiche dal sovrano rescritto di gabinetto 19 marzo 1817, diramato con circolare governativa 18 aprile 1817 (CLV 1817, parte I, pp. 253-254). Tali disposizioni sono segnalate anche in L. Soardi, *Il regolamento generale di procedura penale del 29 luglio 1853*, Venezia, Naratovich, 1855, pp. 210-211.

¹²² Relazione 24 luglio 1829, ASMi, SLV, b.53, 1829, fasc. VI. 84-2.

dal quale il Bortot era appena stato cacciato – nonché di aver dato fuoco alla loro casa proprio allo scopo di celare il delitto.

Nei confronti dell'imputato, l'ispettore e gli agenti del satellizio – ossia il corpo di polizia campestre veneta¹²³ che si era occupata delle prime indagini – avevano agito in modo discutibile, al limite della legalità: un limite decisamente superato, secondo il Tribunale di prima istanza di Belluno. A destare sospetti e polemiche in sede processuale fu, anzitutto, un'ambigua conversazione tenuta dal capo, dal sottocapo e da alcuni agenti del satellizio; i quali, proprio nella stanza attigua a quella ove l'imputato era rinchiuso in stato di arresto, si misero ad elogiare – c'è da credere ad alta voce, per essere ben uditi – la bontà dell'ispettore e la sua «inclinazione a favorire i detenuti»¹²⁴. Un *escamotage*, secondo i tribunali che poi sentenziarono sul caso, chiaramente volto ad indurre il detenuto a confessare; il quale infatti, facendosi chiamare l'ispettore, si gettò «nelle di lui braccia raccomandandosi caldamente, promettendogli di ricompensarlo con una capra, o altra cosa», ammettendo quindi di aver perpetrato i delitti imputatigli «impossessato dal demonio e fuori di sé» e in uno stato di «somma disperazione»¹²⁵.

L'ispettore, esaminato dal Tribunale di Belluno proprio per appurare se vi fossero stati, in questo senso, abusivi incoraggiamenti e promesse di grazia, ammise di aver assicurato all'imputato protezione e raccomandazione «acciocché sia favorito in tutto ciò che la giustizia permette, facendogli riflettere che la confessione della verità in confronto d'un pertinace negativo e convinto sempre viene riguardata come un motivo di mitigare il destino,

¹²³ Mentre in Lombardia le forze di polizia erano rappresentate dalla Gendarmeria, rimasta in vigore dall'epoca napoleonica, in Veneto, nonostante le molte lamentele, vennero ripristinate le guardie del Satellizio istituite durante la prima dominazione austriaca, le quali erano organizzate in compagnie piuttosto indisciplinate, come rileva Grandi, *Processi politici*, p. 213. Il Satellizio venne regolamentato provvisoriamente nel dicembre del 1813 (*Regolamento provvisorio per le guardie del Satellizio*, 14 dicembre 1813, CLV 1813-1814, parte I, pp. 27-41) e definitivamente stabilito nel 1819 (notificazione 26 settembre 1819 portante la sr. 19 agosto, CLV 1819, parte II, pp. 409-411). Sull'argomento si vedano soprattutto C. Rossi, *La riorganizzazione del Satellizio nelle province venete (1814-1819)*, in *Forme e pratiche di polizia nel territorio dell'Ottocento preunitario*, a cura di S. Mori, L. Tedoldi, Rubettino, Soveria Mannelli, 2011, pp. 203-226, ma anche Laven, *Venice and Venetia*, pp. 195-197 e L. Capellazzo, *Lo spirito pubblico nel Polesine nella seconda dominazione austriaca*, in *La nascita della nazione. La Carboneria. Intrecci veneti, nazionali, internazionali. Atti del XXVI Convegno di Studi Storici, Rovigo, Crespino, Fratta Polesine, 8-9-10 novembre 2002*, a cura di G. Berti e F. Della Peruta, Rovigo, Minelliana, 2003, pp. 345-354: 351-352. A questo proposito, è interessante rilevare come, tra gli omicidi giudicati e conclusi con una condanna a morte nel periodo considerato, ben tre siano stati consumati tra dipendenti del Satellizio (ASMi, SLV, b. 44; *Ibidem*, b. 48, fasc. VI. 66-2, e *Ibidem*, b. 48, fasc. VI. 123-2), così come un caso di rapina (Sessione 6 agosto 1817, ASMi, SLV, b. 80, cc. 2131-2136). Anche Christian Rossi, nel saggio sopra citato, rileva gli atteggiamenti talvolta violenti, pericolosi ed illegali dei satelliti (molti dei quali dediti a risse, alcolismo, gioco d'azzardo, corruzione, collusione con delinquenti).

¹²⁴ Relazione 24 luglio 1829, ASMi, SLV, b.53, 1829, fasc. VI. 84-2.

¹²⁵ *Ibidem*.

raccomandandogli di essere da parte sua sincero»¹²⁶.

Di nuovo, il già rilevato doppio volto della confessione, ad un tempo prova regina – e perciò spesso ricercata ad ogni costo, come dimostra il caso qui illustrato – e causa mitigante, trapela anche dalle incaute parole dell'ispettore; il quale, ancor più incautamente, nel corso della sua conversazione col Bortot si spinse a dichiarare che «se [l'imputato] si fosse indotto a commettere il delitto per impulso di odio e di vendetta questo sarebbe sempre trattato con minor rigore di quegli, che come assassino e ladro commettesse simili eccidi»¹²⁷. Il colpevole di un delitto cosiddetto “passionale” avrebbe quindi avuto maggiori possibilità di beneficiare della grazia sovrana piuttosto che il reo di un delitto commesso a scopo di lucro: dichiarazione decisamente delicata e inopportuna, secondo i senatori, che andava a “svelare” all'imputato uno dei discrimini sui quali, come si vedrà approfonditamente nel prossimo capitolo, il Senato Lombardo-Veneto basava la propria decisione di suggerire o meno la grazia.

Il Tribunale di prima istanza giudicò la confessione non legale ai sensi del §401¹²⁸ perché illecitamente ottenuta dietro promesse di grazia, condannando l'imputato, nonostante la gravità del delitto, a venti anni di carcere duro, e non alla pena di morte.

Di diverso parere fu il Senato, secondo il quale all'inquisito non era stata in fondo promessa alcuna riduzione di pena; i discorsi dell'ispettore del satellizio, secondo il relatore Francesco Machan, «sebbene inconvenienti, non possono però ritenersi atti e diretti ad estorquere la confessione»¹²⁹. Più duro il giudizio del correlatore Pace Bonacina: «Sarebbe stato opportuno che in modo esplicito si fosse diffidato [il Bortot] che quanto dissero li satelliti era una sciocca milaneria da cui nulla potesse egli attendersi», anche alla luce – aggiunge il correlatore non senza una nota di disprezzo – dell'importanza che probabilmente l'imputato erroneamente attribuiva all'ispettore all'interno del procedimento giudiziario, «ciocché sempre influisce nell'animo dei villici idioti»¹³⁰. Ciononostante, relatore e correlatore convennero che, qualora l'ispettore avesse indotto il Bortot a risolversi a confessare, l'illusione della mitigazione sarebbe stata annullata dagli avvertimenti del Tribunale di Belluno, ossia che «il destino» dell'imputato dipendeva unicamente «dal Supremo Giudice» e che non gli si poteva

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ *Ibidem*.

¹²⁸ «Una confessione, che contro il prescritto della legge siasi ottenuta dietro promesse, minacce, atti di violenza, o qualunque altro mezzo illecito, non può considerarsi come una prova legale. Ma se poscia l'arrestato ripete questa stessa confessione in uno stato, in cui il suo spirito fosse libero da una siffatta illecita influenza, e posto in sicurezza di non averla più a temere, tal confessione ha forza d'una prova legale, qualora contenga circostanze tali intorno al fatto, che s'accordino colle notizie raccolte sulla qualità del delitto, ma che non potessero essere a lui note, se non ne foss'egli stato effettivamente l'autore».

¹²⁹ Relazione 24 luglio 1829, ASMi, SLV, b.53, 1829, fasc. VI. 84-2.

¹³⁰ Correlazione 24 luglio 1829, *Ibidem*.

pertanto «dare o togliere la speranza, solo inculcandosi in esso la più perfetta sincerità, se vuol essere ritenuto pentito». Lo stesso tribunale aveva inoltre reso il Bortot esplicitamente edotto del meccanismo previsto nei casi di condanna capitale, vale a dire che «dalla vigente legislazione è comminata la pena di morte per l'omicidio consumato e che in questi casi dal Supremo Tribunale di Giustizia la Sentenza portante una tale pena deve sottoporsi al Sovrano coi motivi che al caso credesse militare a favore del reo, spettando soltanto allo stesso Sovrano il diritto di fare la grazia»¹³¹. L'imputato aveva confermato, anche al consesso inquirente, la confessione, che pertanto doveva essere ritenuta valida.

I senatori stabilirono quindi di non proporre la mitigazione della pena capitale, che infatti venne confermata dalla sr. 26 agosto 1829; perché, pur riconoscendo alcune circostanze mitiganti – la confessione, il movente costituito da reali disagi economici – troppi e premeditati erano i delitti per i quali l'imputato era stato condannato.

Casi del genere sono in effetti, dal punto di vista documentario, piuttosto rari, quantomeno nei procedimenti conclusi con condanna capitale; ma un'irregolarità come quella del processo Bortot, giunta a conoscenza del Tribunale di Belluno e quindi dell'appello veneziano e del Senato Lombardo-Veneto quasi per caso, porta a supporre che, forse, le induzioni non lecite alla confessione fossero più frequenti di quanto le carte processuali del Senato non lascino trapelare.

Anche in questo caso, tale dinamica è resa più visibile e, per certi versi, esasperata, nell'ambito dei processi politici. La sr. 27 ottobre 1824 denunciava, ad esempio, che i membri della Commissione incaricata di inquisire gli imputati di alto tradimento si erano comportanti in modo inappropriato nel corso del processo contro l'inquisito Enrico Antonio Mortara, «il quale col rendergli ostensibile il Codice penale e col rimettere al §56 giammai applicabile al caso fu indotto contro diritto a confessare». Il §56 Cp. prevedeva che chi si fosse «aggregato a segrete combriccole tendenti all'alto tradimento [...] ma poscia mosso dal pentimento ne scopre alla magistratura i membri, gli statuti, le mire, gli attentati, mentre sono ancora occulti, e se ne può impedire il danno, è assicurato della piena sua impunità, e del segreto della fatta denuncia». I consiglieri venivano pertanto esortati a rimanere «entro i limiti tracciati dalla Legge e di astenersi da simili arbitri, i quali oltre a essere contrari ai loro doveri, mettono in discredito nel Regno Lombardo-Veneto l'amministrazione della punitiva giustizia»¹³². Al di là del merito specifico della questione, al quale non è facile risalire – onde appurare,

¹³¹ Relazione 24 luglio 1829, *Ibidem*.

¹³² ASMi, SLV, b. 23, fasc. 246. La sr. è trascritta anche in Grandi, *Processi politici*, pp. 698-699.

esattamente, se e in che misura la Commissione si fosse effettivamente spinta oltre le proprie competenze – ciò che interessa è il contenuto del rimprovero dell'imperatore, che si muove, per così dire, su un triplice livello, e va toccare tre nodi fondamentali del processo penale austriaco: quello giuridico e gerarchico-istituzionale (i consiglieri venivano accusati di aver travalicato la loro sfera di competenza); quello giudiziario (avrebbero poi reso noto all'inquisito, contro il principio di segretezza, alcuni paragrafi del codice indicandogli implicitamente gli strumenti di difesa a sua disposizione); quello, infine, pubblico (agendo in modo poco ortodosso, la Commissione si sarebbe esposta a possibili critiche). Su tali questioni si tornerà nei capitoli dedicati alla prassi, con il conforto di esempi concreti.

TERZA PARTE

PRASSI

TERZO CAPITOLO

CONDANNE CAPITALI E CONCESSIONI DI GRAZIA NEI PROCESSI PER DELITTI COMUNI

1. Introduzione. Il contesto territoriale e criminale
2. Subire la pena «ad altrui esempio»: la funzione pubblica delle esecuzioni capitali
3. Un «problema da sciogliere». La grazia come strumento riequilibratore della gerarchia giudiziaria: sui delitti di uccisione ed omicidio
4. La grazia come sistematico correttivo del codice: sulla falsificazione delle carte di pubblico credito
5. I falsificatori di Milano
6. Suppliche e mitigazioni: la comunicazione mediata tra supplicante e sovrano
7. La causa attenuante degli «stimoli più patetici: onore, amore, gelosia, interesse»
8. Le donne nel processo: il genere degli imputati e delle vittime nelle considerazioni del Senato
9. Il ruolo della grazia nel rapporto tra disordini mentali e imputabilità
10. «Un anima nera come la fuligine»: per un ritratto del criminale irriducibile
11. Conclusioni

1. Introduzione. Il contesto territoriale e criminale

«I graziosi riguardi della Sovrana clemenza [devono essere] serbati a favore di quello sventurato, che per fatalità di circostanze, e di combinazioni, per cause ragionevolmente sensabili, è quasi contro propria voglia tratto, o provocato al delitto, e dopo di averlo commesso, ne mostra sincero, ed efficace ravvedimento»; così nel 1834 il consigliere aulico Zaccaria Sartori concludeva la relazione sulla condanna capitale inflitta ad un omicida vicentino¹.

Nonostante questa esplicita “dichiarazione di intenti”, che sembrerebbe restringere sensibilmente il campo d'azione dei provvedimenti di grazia, l'esercizio correttivo della clemenza sovrana, come anticipato, va oltre la sporadicità qui teoricamente enunciata, oltre l'eccezionalità auspicata nelle opere giuridiche. Il 60% dei circa 130 condannati a morte per delitti comuni nel Regno Lombardo-Veneto, dal 1816 ai primi mesi del 1848, beneficiò infatti della commutazione graziosa della pena: una cifra, del resto, tutto sommato in linea con i dati, desumibili da tavole e sintesi statistiche², relativi all'insieme delle altre province dell'impero,

¹ Relazione 10 giugno 1834, ASMi, SLV, b. 57, fasc. VI. 58-2.

² Informazioni quantitative relative alle sentenze capitali pronunciate in ogni singola provincia dell'impero (senza distinzione però tra le condanne confermate e quelle graziate) sono appunto ricavabili dalle statistiche criminali. Anzitutto, le ufficiali *Tafeln zur Statistik der Oesterreichischen Monarchie*, compilate annualmente a partire dal 1828 per cura della *Direction der administrativen Statistik im K. K. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten* (Wien, Staatsdruckerei, 1828-1871) dal 1841 diretta da Karl Czoernig (cfr. M. Tonetti, *Carl Czoernig: la vita e le opere*, in *Karl Czoernig fra Italia e Austria*, Gorizia, Istituto di storia sociale e religiosa, 1992, pp. 1-16: 8); inoltre J. Springer, *Statistik des österreichischen Kaiserstaates*, Wien, Friedrich Beck, 1840 [trad. it.: *Statistica dell'impero d'Austria*, Pavia, Bizzoni, 1845]. Esse rappresentano un utile strumento orientativo da usare tuttavia con cautela, soprattutto in senso comparativo: osservava Karl Mittermaier che il numero altissimo di crimini commessi nel Lombardo-Veneto riportato nelle tavole statistiche sarebbe stato in parte riconducibile al fatto che queste ultime «vengono in Italia sovra un altro piano composte che negli altri paesi. Tutte le denunce di delitti vi vengono registrate e secondo il titolo che viene nella denuncia espresso. Non aprendosi inquisizione in moltissimi casi, perché non si ha veruna traccia dell'autore, entrano in tal modo nelle tavole molti casi, pe' quali non si ha malleveria di sorte, che sia stato realmente commesso il delitto. Di tal maniera sembra assai grande il numero de' delitti in Italia, mentre negli altri paesi solamente que' delitti son registrati, ne' quali si procedette effettivamente contro determinata persona». K. J. A. Mittermaier, *Italienische Zustände*, Heildelberg, Mohr, 1844, p. 98 [trad. it. a cura di P. Mugna, *Delle condizioni d'Italia*, Lipsia-Milano-Vienna, Hirschfeld, Tendler e Schäfer, 1845, p. 86]. Sulla problematicità delle fonti statistiche criminali si vedano inoltre le osservazioni di E. Saurer, *Dieci anni di studi austriaci di storia della criminalità e del diritto penale*, «Quaderni storici», XVII (1982), 49, pp. 217-225: 222-223. I coevi compilatori delle statistiche (come Johann Springer o lo stesso Mittermaier) commentavano inoltre sovente i dati raccolti, esponendo la loro interpretazione di osservatori esterni rispetto alla diffusione e al tipo di criminalità nel Lombardo-Veneto e, di conseguenza, alle caratteristiche sociali e “moralì” del Regno: «I dati della statistica criminale» – dichiarava infatti Karl Mittermaier – «tornano importanti a conoscere lo stato morale di un popolo» (Mittermaier, *Delle condizioni d'Italia*, p. 76). Più dettagliati confronti con alcuni *Länder* possono essere condotti grazie a studi specifici, come quello, risalente ma a tutt'oggi il più completo, del giurista Francesco Menestrina sul Tirolo meridionale, la provincia per altro più affine al Regno Lombardo-Veneto: F. Menestrina, *La delinquenza nel Trentino*, «Tridentum», I (1898), 2, pp. 129-147; 3, pp. 161-184; 4, pp. 366-382; II (1899), 2-3, pp. 110-130; 4-5, pp. 167-196 (articolo stampato, con lo stesso titolo, anche in opuscolo: Trento, Zippel, 1899). I dati qui riportati sono desunti soprattutto dalle puntate pubblicate in «Tridentum», I (1898), 4, pp. 372-382 e II (1899), 2-3, pp. 110-124. Per quanto riguarda strettamente le condanne a morte, Menestrina segnala che, dal 1813 (quando nei territori trentini vennero instaurati, dapprima provvisoriamente, gli organi amministrativi austriaci) al 1848, le condanne a morte pronunciate dal Tribunale di Trento furono sette, tutte per omicidio, delle quali solo una

sottoposte all'autorità giudiziaria dell'*Oberste Justizstelle*³.

Al di là dell'aspetto quantitativo – pur di per sé significativo e rappresentativo di una tendenza non solo giuridica ma anche, in senso più esteso, politica, relativa all'uso pubblico della pena capitale e della grazia sovrana – le decine di relazioni e correlazioni contenute nella serie “Affari criminali” del fondo del Senato Lombardo-Veneto costituiscono una fonte ricchissima che permette di ricostruire sia gli orientamenti giurisprudenziali del più importante tribunale lombardo-veneto, in merito ai delitti per i quali il codice penale comminava la pena di morte; sia il rapporto gerarchico sussistente tra le istituzioni giudiziarie del Regno, anche in relazione ai dicasteri centrali viennesi (un punto, quest'ultimo, che si è già avuto modo di evidenziare); sia, infine, il contesto sociale – urbano o rurale – in cui si iscrivono i crimini giudicati, che emerge, filtrato, dalle fonti processuali, e che richiedeva, secondo il giudizio dei senatori, la mitigazione o al contrario la conferma del rigore punitivo teoricamente previsto dalla legge.

Si cercherà pertanto di mettere in luce, con il conforto di alcuni esempi concreti, questi aspetti: oltre ai motivi generali ed “oggettivi” che normalmente concorrevano ad appoggiare

sicuramente eseguita, nel 1823. Che quest'ultima fosse la prima esecuzione «dopo che siamo sotto il Governo austriaco» è riportato nella cronaca del patrizio trentino Gerolamo Graziadei, il quale era stato podestà di Trento in periodo italico. Il giustiziato era un giovane «condannato alla forca per un omicidio proditorio nella maniera la più orribile». Commentando questo avvenimento, il notevole lamentava la sporadicità delle esecuzioni pubbliche, osservando che «se di tratto in tratto si desse qualche esempio non ci sarebbero continui fermenti, ed omicidi, ma secondo le vigenti leggi, se i pretesi rei non confessano, o pure non siano convinti colle deposizioni giurate de' testimoni, che abbiano propriamente veduto il fatto, non possono essere condannati se non più ai ferri per tanti anni secondo la qualità del delitto, e poi terminato il loro tempo ritornano a continuare di nuovo le loro briconate, la dove, se si vedesse qualche volta un esempio di morte, si arresterebbe almeno per qualche tempo il corso a tante iniquità»: un'ulteriore voce levata contro gli effetti garantisti del codice penale sostanzianti nelle cautele legali previste per la comminazione della pena di morte. Cfr. BCT, BCT1-73, “Memorie storiche ossia Cronaca della città e del Vescovato di Trento dal 1776 al 1824 del co. Gerolamo Graziadei podestà di Trento”, pp. 1098-1099. Un'altra cronaca, quella del segretario comunale Girolamo Andreis, ci informa invece sulla prima esecuzione capitale a Rovereto dopo la Restaurazione, avvenuta nel 1835. Vittima della «logubre operazione» fu un giovane accusato di aver ucciso una ragazza che aveva messo incinta e che non voleva sposare. Nel giorno dell'esecuzione era «concorsa una moltitudine di gente da tutti i paesi circostanti, la quale fu giudicata di 8 a 10 mila anime. Quest'è la terza condanna di morte che a ricordo d'uomo fu veduta in Roveredo»: la prima nel 1774, la seconda del 1809. G. Andreis, *Memorie scritte in ordine cronologico da Girolamo Andreis da Roveredo per gli anni 1815-1846*, conservate in BCT, BCT1-2634/1 e 2635 (e trascritta in *I giorni tramandati*, a cura di A. Carlini, C. Lunelli, Trento, U. C. T., 1988, pp. 166-167).

³ Come riporta Anton Hye, le condanne capitali ordinarie proferite dalla data di attivazione del codice franceschino (1 gennaio 1804) ai primi mesi del 1848 – quando la pena di morte venne temporaneamente abolita di fatto – furono in totale 1304, delle quali 854 graziate. Anche la proporzione tra condanne confermate e condanne commutate per via di grazia per ogni singolo delitto nel Lombardo-Veneto è grossomodo coerente con quella delle altre province. Solo due delle sentenze capitali pronunciate per alto tradimento, nel resto della Monarchia, furono eseguite, ed entrambe in Galizia nel 1846; tre condannati su 174 per falsificazione di carte di pubblico credito vennero effettivamente giustiziati; circa la metà (490) delle 911 condanne a morte per omicidio fu graziata; 18 condannati su 84 per incendio doloso e 4 su 14 per rapina con uccisione videro la conferma della propria condanna. Hye, *Il codice penale austriaco sui crimini*, pp. 70-71. Gli stessi dati sono riportati, con il dettaglio di alcuni anni, anche in K. J. A. Mittermaier, *Die Todesstrafe nach den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschungen, der Fortschritte der Gesetzgebung und der Erfahrungen*, Heidelberg, Mohr, 1862 [trad. it. di C. F. G.: *La pena di morte considerata nella scienza, nell'esperienza e nelle legislazioni*, a cura di F. Carrara, Lucca, Cheli, 1864]. Proprio questa parte del volume fu anticipatamente tradotta e pubblicata nel «Giornale per l'Abolizione della pena di morte», diretto da Pietro Ellero, I (1861), pp. 277-292.

la domanda di grazia – la confessione, l'assenza di precedenti penali, la giovane età del condannato – si possono individuare talune tendenze e, per così dire, ricorrenze nel discorso giuridico e nei pareri del Senato veronese. Si tratta di pareri – è una questione già rilevata, ma vale la pena di ribadirla – confermati quasi sempre dall'imperatore, il quale solo in poche occasioni se ne discosta (e sempre nel senso favorevole all'imputato), in base a motivazioni che, tuttavia, si possono solo intuire⁴, perché mai esplicitate nel testo delle risoluzioni trasmesse al Senato⁵.

L'aspetto intrinsecamente pubblico delle esecuzioni capitali porta a chiedersi se, e in che modo, l'andamento della criminalità (ossia il suo acuirsi o diradarsi nel corso del tempo) e le conseguenti misure repressive messe in atto dalle autorità politiche e poliziesche nelle province lombarde e venete nei decenni qui presi in considerazione, esercitassero una qualche ingerenza sulla giurisprudenza del Senato relativa alle commutazioni o alle conferme delle pene capitali nei processi ordinari.

L'analisi quantitativa delle fonti ha messo in luce come, a questo livello punitivo, tale ingerenza si verifici solo indirettamente. Non vi è, vale a dire, una corrispondenza diretta ed univoca tra aumento o decremento della criminalità (non solo sul piano statistico, ma anche su quello del percepito allarme sociale da parte degli organi giudiziari, puntualmente ricostruibile lungo tutto il *Vormärz* soprattutto grazie alle discussioni dei consiglieri del Senato registrate nei protocolli di consiglio) e numero di condanne confermate o graziate. Non si rileva, quindi, nell'ambito dei processi ordinari per delitti comuni – al contrario di

⁴ Nella maggior parte dei casi in cui la grazia veniva concessa contro l'opinione della maggioranza dei senatori, essa era stata tuttavia proposta dal consigliere relatore, dal correlatore, oppure dai tribunali di grado inferiore. In un solo caso, tra quelli trattati dal Senato Lombardo-Veneto, la grazia viene esplicitamente motivata dall'imperatore. Si tratta di un processo intentato nel 1825 dal Tribunale di Venezia contro una donna accusata di aver ucciso un detenuto introducendo nelle carceri delle vivande avvelenate. Malgrado il parere sfavorevole del Senato, la sovrana risoluzione impose allo stesso di commutare la pena capitale riconducendo la responsabilità del delitto (e pertanto parzialmente deresponsabilizzando l'imputata) anche all'inadempienza dei carcerieri e del Tribunale criminale i quali, nonostante quanto precisamente disposto dal §312 Cp. che vietava di accordare ai carcerati altri cibi all'infuori di quelli preparati entro la casa di arresto, avevano commesso una leggerezza dagli effetti tanto gravi (Relazione 13 gennaio 1826, ASMi, SLV, b. 50, fasc. VI. 162-7). Di passaggio, si rileva che già un paio di anni prima il divieto era stato ribadito alle prime istanze lombarde con notificazione appellatoria 2 aprile 1823 portante il decreto aulico del Senato del 4 marzo precedente, elaborato in seguito alle osservazioni del commissario aulico visitatore Antonio Mazzetti; evidentemente il mancato rispetto di questa regola era generalizzato e persistente (*Alle II. RR. Prime Istanze delle Provincie Lombarde, Alle Camere di disciplina notarile e agli Uffici delle Ipoteche*, 2 aprile 1823, §33; una copia in BCT, BCT47-3).

⁵ La questione della mancata argomentazione della risoluzione sovrana, soprattutto qualora non coincidente con la proposta del Senato, rimanda al concetto di *giustificazione*, proprio del ragionamento giuridico di chi si rivolge verso l'alto, ossia dell'istanza sottoposta al controllo di un'autorità superiore; al contrario l'istanza suprema – in questo caso l'imperatore o chi per esso – non è tenuta a motivare le proprie decisioni. Sulla giustificazione delle decisioni giudiziarie si veda M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 237-245.

quanto, forse, ci si potrebbe aspettare – un ricorso strumentalmente intensificato alle esecuzioni capitali nei periodi di acutizzazione della criminalità (come, ad esempio, gli anni immediatamente successivi alla costituzione del Regno Lombardo-Veneto, segnati pure da una gravissima carestia, o l'arco cronologico a cavaliere tra gli anni Venti e i primi anni Trenta, che richiesero la messa in atto di misure di polizia più rigorose⁶).

Il peso che la percezione dell'allarme sociale e le conseguenti strategie finalizzate a reprimere e scoraggiare i delitti esercitavano sulle riflessioni dei senatori è, anzitutto, di ordine *interno* all'amministrazione giudiziaria: un gioco di equilibri – non sempre ben riuscito, come verrà osservato dettagliatamente più avanti – tra procedure ordinarie e procedure giudiziarie “d'eccezione”. Dal gennaio del 1816 – quindi, di fatto, a partire dall'introduzione stessa del codice penale – e per tutto il corso del *Vormärz*, in Lombardia fu in vigore, accanto ai tribunali ordinari, il processo cosiddetto *statario*, vale a dire un tipo di procedimento abbreviato, che prevedeva come unica opzione punitiva la condanna capitale dell'accusato senza possibilità di appello o grazia. Si trattava di un tentato rimedio – per l'uso che se ne fece in Lombardia, vedremo, intrinsecamente votato all'insuccesso – messo in atto per sedare la frequenza dei delitti socialmente allarmanti, rispondente ad oscillazioni, proposte e perplessità, per l'analisi delle quali si rimanda all'ultimo capitolo. Quello che qui preme anticipare, intanto, è che sul parere dei consiglieri del Senato in merito alla pena e all'eventuale raccomandazione dei condannati alla clemenza sovrana, influiva non tanto, direttamente, la necessità di attuare una politica repressiva di rigore, ma piuttosto un senso di proporzionalità delle misure punitive che, in alcuni casi, induceva il Supremo tribunale veronese a sconsigliare la concessione della grazia dal momento in cui, in Lombardia, era contemporaneamente in vigore una misura straordinaria che imponeva l'irrogazione potenzialmente molto più disinvolta di condanne capitali.

Se le procedure d'emergenza e le azioni di polizia esprimono più direttamente le scelte politiche dello Stato, orientate di volta in volta, a seconda dei periodi, in senso più o meno intimidatorio, repressivo o conciliante, le sanzioni capitali inflitte dai tribunali ordinari e la «logic of pardoning»⁷ seguita dal Senato e accolta dall'imperatore rispondono a finalità «polifunzionali» – per far nostra l'efficace espressione di Monica Stronati⁸ – tutto sommato omogenee nel corso dei decenni considerati. La necessità di garantire un equilibrio interno

⁶ Sessione 18 febbraio 1826, ASMi, SLV, b. 114, c. 439 e Sessione 17 gennaio 1838, ASMi, SLV, b. 180, c. 263.

⁷ Così T. Kotkas, *Pardoning in Nineteenth-Century Finland*, «Rechtsgeschichte», X (2007), pp. 152-168.

⁸ Stronati, *Legislazione, scienza giuridica*, p. 122.

alla gerarchia giudiziaria e di mantenere un criterio di equità tra delitto e punizione; la più o meno acuta pericolosità percepita di determinati crimini o “tipi criminali”; la considerazione di un sistema etico e sociale che si traduceva in motivi aggravanti o mitiganti; la reazione dell'opinione pubblica, in rapporto al delitto e alla sua punizione: sono tutti criteri che di seguito cercheremo di mettere più precisamente in luce, seguendo, nei ragionamenti dei senatori, qualche significativa linea interpretativa. E non deve stupire se ciò verrà fatto, alla luce di quanto testé affermato, in senso cronologicamente trasversale.

L'emersione, nei referati del Senato, delle specifiche contingenze criminali entro le quali si iscrivono i delitti giudicati dai tribunali lombardi e veneti, va misurata anche in relazione ad un'altra coordinata, ossia quella territoriale. In che modo, quindi, il contesto geografico viene preso in considerazione, come possibile motivo aggravante o mitigante, nelle discussioni dei consiglieri aulici?

Va innanzitutto osservato che riflessioni di tale tenore fanno riferimento ad un piano territoriale tutto interno al Regno Lombardo-Veneto. Manca infatti, nelle considerazioni dei senatori, uno sguardo di più ampio respiro, rivolto all'intera compagine imperiale. Anche questo è, in fondo, il riflesso di un certo grado di autonomia, realizzata sul piano dell'amministrazione giudiziaria, delle province lombarde e venete, i cui processi venivano appunto giudicati in terza istanza da un tribunale che aveva esclusiva competenza su di esse: e sarebbe a questo proposito interessante verificare se, nei protocolli di consiglio dell'*Oberste Justizstelle*, si trovino invece considerazioni comparative tra i vari *Länder* su cui il Supremo tribunale viennese aveva competenza.

Né le relazioni sui processi capitali fanno direttamente riferimento alle differenze, riguardanti pure il numero di delitti consumati, tra province lombarde e province venete; differenze che, anche in questo caso, si riflettono con maggiore intensità sull'attivazione di misure straordinarie, giudiziarie o di polizia, interessanti molto più massicciamente la Lombardia che il Veneto⁹.

⁹ Anche solo prendendo in considerazione i semplici dati quantitativi delle sentenze capitali, si può osservare come essi non rispecchino la maggiore problematicità delle province lombarde rispetto a quelle venete; il quadro che se ne potrebbe dedurre è anzi addirittura opposto. Ammesso un certo grado di approssimazione, tra il 1816 e il 1848 le condanne capitali eseguite nelle province venete furono 25, quelle graziate 21; in Lombardia vennero eseguite 37 condanne e graziate 55. Come già precisato, l'approssimazione è dovuta da una parte all'incompletezza della serie “Affari criminali”, dall'altra alle mie possibili sviste nello spoglio dei Protocolli di consiglio, utilizzati per rintracciare i processi capitali nel periodo 1816-1819, non coperto dai fascicoli conservati negli “Affari criminali” il cui limite cronologico inferiore è la fine del 1819. In ogni caso, le statistiche criminali lasciano supporre che la cifra, almeno nel suo ordine di grandezza, sia verosimile. Le *Tafeln zur Statistik* riportano i dati del Regno Lombardo-Veneto solo dal 1829, e sicuramente solo per i delitti comuni: pur non essendo specificato, ciò si deduce dal fatto che, se nelle tabelle fossero compresi anche i condannati per alto

Piuttosto, i senatori alludono alle particolarità delle singole delegazioni provinciali e alle loro caratteristiche criminali: in questo senso il contesto territoriale veniva talvolta immesso nelle discussioni sulla proposta di grazia come causa aggravante o, al contrario, mitigante.

Così l'alto tasso di criminalità della provincia di Brescia – chiaramente restituito dalle ricerche di Loredana Garlati¹⁰ –, in un processo per fratricidio istruito e giudicato tra il 1816 e il 1817 venne annoverato tra i motivi principali che portarono il Senato a sconsigliare risolutamente la grazia contro l'accusato, la cui condanna capitale fu infatti confermata ed eseguita. «La necessità di un esemplare castigo» sarebbe stato, secondo il relatore Francesco Dalla Porta, «tanto più indispensabile nella provincia Bresciana [...] nella quale è per forza il dirlo con pari verità che franchezza, sia per l'indole e carattere degli abitanti, sia per una mal diretta educazione e per antica sfrenata abitudine, sono pur troppo frequenti i delitti; che portano l'impunità della ferocia e del barbaro sangue freddo»¹¹.

Pochi anni dopo l'affermazione del consigliere Dalla Porta, la delegazione bresciana trasmetteva all'appello milanese – che a sua volta le relazionava al Senato Lombardo-Veneto, secondo la consueta via di comunicazione gerarchica ascendente – alcune considerazioni sull'incremento del numero dei delitti commessi nella provincia nel corso del 1819. Secondo la delegazione «l'aumento avvenuto principalmente nelle uccisioni e ferimenti potrebbe prevenirsi col reprimere l'ubbriachezza e sorvegliare con maggiore vigilanza i frequentatori delle bettole, e i delatori delle armi»; inoltre, si aggiungeva più polemicamente, avrebbe «contribui[to] moltissimo al decremento de' delitti che il Tribunale di Brescia fosse più sollecito nel perfezionare le inquisizioni, e che non rimettesse così facilmente al giudizio

tradimento, il numero delle sentenze capitali sarebbe, in alcuni specifici anni, molto più alto. Le *Tafeln zur Statistik* possono essere integrate, per il decennio precedente, con la *Statistik des österreichischen Kaiserstaates* di Johann Springer. I dati criminali riservati ai quali Springer poté accedere in quanto docente di statistica a Vienna negli anni Trenta e Quaranta (cfr. sul punto S. Patriarca, *Numbers and nationhood. Writing statistics in nineteenth-century Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 118-119) vengono qui aggregati in un'unica tabella riassuntiva; il che permette di avere informazioni non sui singoli anni, bensì sull'intero arco cronologico 1822-1831. Relativamente al periodo 1824-1836 molto utile è anche una tabella compresa in una lunga relazione del 1838 del consigliere aulico Antonio Salvotti – che più avanti si avrà modo di approfondire dettagliatamente – discussa nella sessione 17 gennaio 1838, ASMi, SLV, b. 180, c. 270 e riportata anche in Grandi, *Processi politici*, p. 510. Incrociando le tre fonti si evince che dal 1822 al 1848 in Veneto vennero pronunciate 32 condanne capitali, mentre il dato relativo alla Lombardia è discutibile. Per l'anno 1834 vengono infatti segnalate 28 condanne capitali ordinarie: una cifra troppo alta e assolutamente sproporzionata rispetto agli altri anni, e che lascia supporre un errore. Inoltre, secondo la documentazione conservata negli “Affari criminali”, i processi conclusi con condanna capitale in Lombardia nel 1834 sarebbero solo cinque; più di venti fascicoli dovrebbero essere quindi andati perduti. Considerando però validi i dati delle *Tafeln*, sempre integrati con quelli del Salvotti e dello Springer, le condanne capitali ordinarie per delitti comuni inflitte in Lombardia, dal 1822 al 1848, sarebbero 74. Infine, non corrispondente né ai dati desunti dalla documentazione archivistica, né a quelli delle *Tafeln*, è la cifra riportata in Mittermaier, *Delle condizioni d'Italia*, p. 81, secondo il quale dal 1829 al 1841 nel Regno si pronunciarono 65 condanne a morte.

¹⁰ Garlati, *Il volto umano della giustizia*.

¹¹ Sessione 22 aprile 1817, in ASMi, SLV, b. 79, c. 1048.

politico alquanto ferimenti, escludendo gli estremi criminali»¹²: una critica che rimanda all'impreparazione più volte constatata dai tribunali superiori in riferimento a quelli inferiori, e che colpì più volte proprio il Tribunale bresciano soprattutto nei primi anni di applicazione del codice penale austriaco. Analoghe lamentele erano state esternate all'imperatore e riferite dal vicepresidente della *Polizeihofstelle* viennese al Senato veronese nel marzo del 1817; esse vertevano appunto sulla lentezza e l'impreparazione dei giudici, dovute alla scarsa conoscenza della legislazione austriaca¹³.

La frequenza di episodi criminali commessi nel Bresciano venne ribadita in una relazione senatoria di poco successiva, relativa alla condanna capitale inflitta ad un giovane omicida. La relazione riporta un'istanza della Congregazione provinciale di Brescia, la quale, «prendendo argomento da ciò, che si sono resi frequenti in quella provincia dei fatti atroci, instò [...] che il castigo [dell'imputato] fosse pronto ed esemplare»¹⁴: una sollecitazione che, pur non accolta – il Senato avrebbe infatti suggerito la commutazione della pena, confermata dall'imperatore – lascia intuire da una parte le tensioni dovute al disordine pubblico percepito dagli organi costituzionali locali, dall'altra una inconsueta ingerenza di questi ultimi in campo giudiziario. Specularmente, la sporadicità di delitti violenti in altre province poteva fungere da decisiva causa mitigante in base alla quale proporre la concessione della grazia: ciò avvenne ad esempio in un processo del 1817 intentato contro alcuni rapinatori valtellinesi e giudicato in prima istanza dal Tribunale di Sondrio (per altro l'unica delegazione lombarda, come vedremo, nella quale non venne attivato il giudizio statario), che si risolse con la riduzione della pena al di sotto degli anni di carcere previsti per i rei di rapina, proprio in virtù della rarità di episodi criminali e pertanto, in un certo senso, della superfluità di esempi deterrenti¹⁵. Non sempre, tuttavia, il Senato avvalorava argomentazioni di questo tenore e ne riconosceva gli effetti mitiganti. Nel 1841 il Tribunale di Belluno perorò la grazia per un omicida di Arsìe proprio alla luce del fatto che la provincia bellunese non avrebbe avuto «bisogno di grandi esempi di castighi, per essere ivi quasi sconosciuti i gravi delitti, per essere buone e tranquille quelle popolazioni»; in questo contesto sociale, l'esecuzione di una pena di morte sarebbe

¹² Sessione 26 giugno 1820, ASMi, SLV, b. 90, cc. 1654-1655.

¹³ Sessione 5 marzo 1817, ASMi, SLV, b. 79, cc. 577-578. Nello specifico, la lentezza della corte bresciana veniva attribuita allo scarso zelo dei due presidenti, «alla poca armonia de' primo presidente coi giudici» e alla disorganizzazione nella distribuzione degli affari. «Dicesi, che non vi sia disciplina interna in quella corte, che i giudici non conoscano bene le leggi austriache e ne facciano un'erronea applicazione, e che non vegliano all'esercizio dei propri doveri a motivo della precarietà del provvisorio loro impiego. Finalmente dicesi che tanto le leggi criminali, che le leggi civili austriache richiedono qualche modificazione in vista delle particolari circostanze del Regno».

¹⁴ Relazione 28 ottobre 1823, ASMi, SLV, b. 48, fasc. VI. 129-2.

¹⁵ Sessione 12 marzo 1817, ASMi, SLV, b. 79, cc. 655-657.

stata, secondo il Tribunale, controproducente, perché avrebbe messo «un terrore in una Provincia quasi innocente»¹⁶. Questa interpretazione non convinse il Senato, che infatti confermò la condanna. Non solo, spiegava il relatore Giuseppe Laurin, dal Bellunese «pervennero processi criminali per atrocissimi delitti, altri dei quali furono puniti colla pena capitale» (e il riferimento è evidentemente ad Antonio Bortot – la cui vicenda è stata ricordata nel secondo capitolo – giustiziato più di dieci anni prima; l'unico caso, per quanto ci risulti, di sentenza capitale effettivamente eseguita in provincia di Belluno); anche ammettendo quanto sostenuto dal Tribunale di prima istanza, «le gravi pene e quelle medesime dell'ultimo supplizio oltre al servire alla espiazione del reato, servono anche di esempio. Ed un tale esempio per un delitto gravissimo quale si è quello di omicidio [...] non può mancare di effetto anche nella Provincia di Belluno, onde possibilmente prevenire in futuro simili reati»¹⁷.

La questione della differente percezione della criminalità in rapporto al territorio, che poteva orientare in certa misura le scelte punitive dei senatori, si sostanzia anche su un piano più minuto, ossia nella tradizionale e retorica dicotomia tra città e campagna: una dicotomia che – questo l'aspetto più rilevante perché segnato da una contraddizione apparentemente irriducibile – sembra declinarsi talvolta in un senso, talvolta in quello opposto.

Nelle relazioni senatorie vi sono, anzitutto, frequenti riferimenti alla città come ricettacolo di vizi e, di conseguenza, ambiente più “naturalmente” votato alla proliferazione del crimine rispetto al contesto non urbano. Le analisi sociali ed economiche dei consiglieri del Senato Lombardo-Veneto annoverano sovente il sovraffollamento delle città, incapaci di offrire lavoro alla popolazione accresciuta dalle ondate migratorie riversatesi dalle campagne, quale fondamentale causa criminogena e origine di disordini sociali; una condizione che avrebbe indotto i numerosi disoccupati a «procurarsi il pane con mille invenzioni di spettacoli i quali se da una parte loro non somministrano se non un malsicuro sostentamento non servono dall'altra parte se non per distrarre il popolo anche laborioso, e maggiormente rendere il medesimo immorale con aietarlo all'ozio altresì amato da questa Nazione», specialmente nei periodi economicamente più critici¹⁸. Dello stesso avviso sarebbe stato, molti anni dopo, un

¹⁶ Relazione 21 dicembre 1841, in ASMi, SLV, b. 64, fasc. VI. 100-3.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Le parole citate sono tratte dal verbale della sessione senatoria 21 gennaio 1817 (ASMi, SLV, b. 79, c. 176), quindi in un periodo di piena carestia. Proprio per evitare che i poveri si riversassero dalle campagne alle città in cerca di lavoro o di carità, il Governo di Venezia, nel giugno del 1815, aveva disposto che essi venissero trattenuti e sorvegliati nelle loro province di appartenenza. Sul punto di veda G. Monteleone, *La carestia del 1816-1817 nelle province venete*, «Archivio veneto», C (1969), V serie, vol. 86-87, pp. 23-86: 36. Certo il brano

altro osservatore d'eccezione, il feldmaresciallo Radetzky: il quale, al principio del 1848, alla vigilia dei moti insurrezionali e in un clima di preoccupazione per la diffusione di correnti liberali e nazionali, annotava nel suo memoriale come «assoluta» fosse la differenza tra la popolazione cittadina e quella delle campagne:

le prime si compongono di una plebe in gran parte oziosa, antipatica, orgogliosa, arrogante e disposta ad ogni cattiva azione. Le popolazioni delle campagne sono per lo più bonarie e miti e di buona moralità, perché conducono una vita patriarcale in case isolate. Questi abitanti delle campagne anzi veri lavoratori dei campi, che costituiscono la maggioranza, il vero nucleo della popolazione, sono affatto devoti al governo anche nel Regno Lombardo-Veneto, perché si vedono trattati con equità da esso¹⁹.

È interessante tuttavia notare come tale interpretazione di fatto coesistesse con una diametralmente opposta, riconducibile a quel senso di disprezzo misto a diffidenza con cui le autorità politiche guardavano alle classi contadine – un atteggiamento che emerge molto chiaramente dall'analisi condotta da Adolfo Bernardello su alcuni rapporti inviati al Governo di Venezia e redatti nei tardi anni Trenta dai commissari distrettuali, dalle delegazioni provinciali e dagli esponenti dei ceti economici dominanti veneti, nel contesto di un'inchiesta promossa dalla Camera aulica viennese sulla diffusione della mezzadria. Pur tenendo conto dei moventi polemici e degli interessi economici che sicuramente esasperavano il giudizio dei possidenti, il ritratto del contadino veneto che esce da questi rapporti è quello di un individuo vizioso e corrotto, soggetto ad una «demoralizzazione [...] quasi generalizzata»²⁰, a differenza degli abitanti delle città «ove la popolazione è più raccolta, più facile a ricevere l'impulso che si vuole darle, ed ove realmente esiste assai più moralità che nelle campagne»²¹.

citato non dà neanche pallidamente la misura della drammatica situazione dei moltissimi abitanti delle campagne che, ridotti in miseria, tentavano di sfuggire alla morte per fame emigrando nelle città. Sul punto si veda, per la Lombardia, anche J. A. Davis, *Conflict and Control. Law and Order in Nineteenth-Century Italy*, Atlantic Highlands, New Jersey, Humanities Press International, 1988 [trad. it: *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'800*, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 87-88].

¹⁹ Il brano è tratto dalla traduzione di A. Lucchini, *Memoriale del maresciallo Radetzky sulle condizioni d'Italia al principio del 1848*, «Nuova rivista storica», XIV (1930), 6, pp. 63-74: 65, citata anche da Della Peruta, *Milano nel Risorgimento*, pp. 108-109.

²⁰ Così si esprime il commerciante veneziano Pietro Maria Dubois, in una relazione riportata in A. Bernardello, *Burocrazia, borghesia e contadini nel veneto austriaco*, «Studi Storici», XVII (1976), 4, pp. 127-152: 131; ora anche in Id., *Veneti sotto l'Austria. Ceti popolari e tensioni sociali (1840-1860)*, Verona, Cierre, 1997, pp. 9-42. Per Dubois il passo tra la mancanza di educazione morale e una vita criminale è molto breve: «I figli ricevono dai padri i più funesti insegnamenti ed esempj. Ne ho veduti molti e molti la cui unica educazione consisteva nell'ammaestrarli alla rapina, maltrattandoli allorché non arrivavano col consueto prescritto bottino». Analoghe considerazioni sui contadini da parte dei possidenti mantovani sono state rilevate da M. Bertolotti, *Le complicazioni della vita. Storie del Risorgimento*, Milano, Feltrinelli, 1998, pp. 145-146.

²¹ Il brano è sempre tratto dalla relazione del Dubois: Bernardello, *Burocrazia, borghesia e contadini*, p. 140.

Quello che si vuole qui mettere in luce è come tale duplice approccio, certo più sfumato, si ritrovi talvolta anche nelle analisi dei consiglieri aulici. Accanto alle considerazioni sulla depravazione delle città, e senza apparente contraddizione, ecco che la contrapposizione sociale, culturale e anche criminale tra contesto urbano e contesto non urbano viene invertita di segno: «Come dunque può attendersi da un rozzo villico di tale tempra, e di sì sfrontata corruzione» – si chiedeva retoricamente il relatore Giuseppe Zuchiati su un caso di fratricidio commesso nel bresciano nell'ottobre del 1838 – «che gli sia sacra la vita altrui, e ch'egli rispetti i vincoli di sangue e della natura costituente il nerbo principale delle relazioni sociali [?]»²².

Se il villico, agli occhi dei consiglieri aulici, sarebbe stato capace di tali enormità, non altrettanto avrebbe dovuto esserlo il cittadino. In un processo discusso in terza istanza nel giugno del 1816 contro un uomo colpevole di aver ucciso la propria moglie, il relatore Carlo Conci, in opposizione al parere dell'appello lombardo e della maggioranza dei senatori, non appoggiò la domanda di grazia (che tuttavia venne accordata²³) proprio per l'ambiente in cui era nato e cresciuto l'imputato, ossia la città di Milano. L'estrazione urbana e sociale e la conseguente educazione avrebbero dovuto preservare l'accusato, secondo il consigliere, dal commettere un delitto che, proprio perché perpetrato in una «città popolosa e colta», sarebbe stato, per così dire, meno scusabile. Non le tendenze intrinsecamente criminali della grande città, ma al contrario il suo essere socialmente e culturalmente progredita fungeva, in questo caso, da motivo aggravante²⁴. «Questo stesso riflesso» – concludeva il relatore – «dimostra la necessità presente di un pubblico provvedimento, di congiungere cioè a riparo d'eccessi di tal

Anche Bernardello si chiede se la posizione di Dubois, più favorevole verso la popolazione urbana rispetto a quella rurale, sia un atteggiamento generalizzato delle classi proprietarie. In relazione a ciò non è un particolare secondario il fatto che l'estensore della relazione visse in città e che i rapporti da lui intrattenuti con le persone che lavoravano nelle sue proprietà terriere fossero filtrati attraverso quanto riportato periodicamente dai suoi agenti; che egli fosse, insomma, «un cittadino la cui mentalità rifletteva la dicotomia esistente, sia al livello dei rapporti di produzione come a livello di cultura e modo di vivere, tra città e campagna nel Veneto e non solo nella prima metà dell'Ottocento». *Ibidem*, p. 141. Sul luogo comune dell'immoralità delle plebi rurali, in gran parte derivato da fenomeni criminali ampiamente diffusi, come il banditismo e il furto campestre, cfr. anche Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, pp. 201-205.

²² Relazione 1 maggio 1839, ASMi, SLV, b. 62, fasc. VI. 117-2.

²³ Sovrana risoluzione 8 luglio 1816 riportata nei verbali della Sessione 13 agosto 1816, ASMi, SLV, b. 78, cc. 1145-1146.

²⁴ Mi permetto di rinviare, a questo proposito, a F. Brunet, «*Lo sfondo del lugubre quadro*»: *Il giudice istruttore come traduttore di linguaggi e decodificatore di culture nei processi penali veneziani, 1871-1876*, «Acta Histriae», XVII (2009), 3, pp. 435-452, in particolare p. 447. Pur nel diverso contesto del Veneto di qualche decennio dopo – ossia nel primo quinquennio di attivazione del sistema giudiziario italiano – è interessante rilevare come la stessa dinamica, vale a dire la diversa percezione della violenza e quindi della sua tollerabilità a seconda del luogo – città o campagna – in cui essa veniva perpetrata, rivesta un ruolo molto significativo. Non solo l'atteggiamento di giudici e procuratori, ma pure le modalità secondo le quali i delitti e i conseguenti procedimenti giudiziari venivano restituiti dalla stampa quotidiana e specialistica, nonché seguiti dal pubblico in corte d'assise, risentono in modo evidente e talvolta esplicito di tale percezione di straordinarietà cittadina ed ordinarietà provinciale nella consumazione della violenza.

natura, motivi atti a reprimere in altri lo sfogo di sì forti passioni, coll'esempio di pubblico severo legale castigo, fine unico e primario della punitiva giustizia»²⁵. Ciò su cui fa leva il consigliere Conci è, ancora una volta, quella che potrebbe essere definita come la duplice opportunità sociale della pena di morte, che si declina su due piani paralleli – per altro non necessariamente sovrapponibili: l'eliminazione di un pericolo pubblico da una parte, e la messa in scena di un monito dall'altra.

2. Subire la pena «ad altrui esempio»²⁶: la funzione pubblica delle esecuzioni capitali

Il primo motivo che orientava le discussioni dei senatori e le loro valutazioni sulla possibilità di suggerire la concessione di una grazia era la consapevolezza dell'importanza politica e simbolica dell'esecuzione, «la *performance* finale, pubblicamente palese e quindi più rilevante di tutta l'istituzione»²⁷.

Da questa prospettiva, si può osservare come essa fosse attraversata da un vero e proprio rapporto politico tra due attori: da una parte lo Stato che allestiva, per il pubblico che vi assisteva, la soppressione di un delinquente; dall'altra, appunto, il pubblico, che poteva non essere spettatore passivo, ma diventare anch'esso soggetto politico, attivo e reagente; talvolta manifestando, in modo più o meno organico o disordinato, un certo grado di opposizione, come dimostra il caso vicentino illustrato nel primo capitolo. È anche questa consapevolezza – oltre all'imprescindibile eredità degli assunti filosofici dell'illuminismo giuridico – che guidava le elaborazioni dottrinali relative alla pena di morte; e ciò aveva, naturalmente, un puntuale riflesso anche nella prassi giudiziaria e nelle concrete valutazioni volte a stabilire, di caso in caso, l'opportunità pubblica di eseguire o commutare una sentenza capitale.

La centralità del rapporto tra la giustizia penale e, in particolare, le sue estrinsecazioni più visibili e “spettacolari” da una parte, e il pubblico dall'altra, si riflette anche nel linguaggio e negli strumenti retorici dei manifesti e degli articoli che notificavano la sentenza dei condannati a morte; essi, nel comunicare il fatto criminoso e le caratteristiche del reo, sono volti, in ultima istanza, a giustificare un atto di giustizia di non scontata efficacia. In questa direzione, è interessante verificare su quali aspetti gli estratti a stampa delle sentenze insistano maggiormente: la violenza, i vizi, l'irreligiosità del condannato; o piuttosto la pietà per la vittima; o ancora la brutalità, la disumanità del delitto commesso o la superficialità del movente. «Con la sentenza capitale che viene oggidi eseguita» concludeva il manifesto della

²⁵ Sessione 5 giugno 1816, ASMi, SLV, b. 77, cc. 888-894.

²⁶ Correlazione 20 maggio 1823, ASMi, SLV, b. 48, fasc. VI. 62-2.

²⁷ Baronti, *La morte in piazza*, p. 102.

condanna a morte inflitta ad un uomo colpevole di aver ucciso i propri figlioletti, «la Giustizia va a recidere dal consorzio sociale un aborto che ha aggravata di tanto la umiliazione della umana natura, e del quale si potesse così seppellire anco la memoria»²⁸.

Il «tremendo castigo»²⁹ capitale assumeva quindi, prima di tutto, lo scopo deterrente e ammonitore di una minaccia dissuasiva, ma anche una funzione equitativa atta a rappresentare il ristabilimento dell'ordine e della giustizia sociale e la ricomposizione del disequilibrio arrecato dal delitto commesso; una ricomposizione «richiesta» dalla stessa opinione pubblica – intesa qui, è bene sottolinearlo, nel suo senso meno strutturato e illuminista, si potrebbe dire più «spontaneo», come *reazione* del pubblico ai delitti, alla loro punizione e in generale all'amministrazione della giustizia. Le espressioni utilizzate a questo proposito nelle relazioni dei tribunali e il significato che ad esse può essere attribuito, consentono, a mio avviso, di allargare le deduzioni di Simona Mori sui rapporti di polizia anche al campo della produzione testuale giudiziaria: locuzioni come «pubblica opinione», ma anche «pubblica voce», «giudizio pubblico», «pubblica indignazione», «fama pubblica», «impressione del pubblico», «pubblica stima», «pubblica vociferazione», «pubblica pietà», ed altre analoghe, sono tutte sinonimi che stanno a significare, precisamente, un «giudizio diffuso, condiviso, elaborato empiricamente da una specifica comunità e perciò utile a riflettere a un potere pubblico sostanzialmente monocratico un'immagine al tempo stesso di parte, dunque eloquente circa l'impatto sui sudditi dell'attività amministrativa, e obiettiva perché prodotto di una decantazione collettiva dei giudizi»³⁰.

Le violente reazioni popolari alla notizia di un delitto assumevano quindi, agli occhi dei consiglieri del Senato, un fondamentale valore aggravante: «tanta, e tanto universale, era la persuasione della costui reità, tanto il fremito ispirato dall'atrocità del delitto» – commenta la relazione su un uomo processato dal Tribunale di Treviso nel 1822 per omicidio e rapina – «che gli abitanti in massa si unirono alla squadra di sicurezza per procurarne l'arresto [...]. Arrestato che ei fu, venne immediatamente consegnato, così lordo di sangue, alla Pretura, condottovi tra gli impropri, e gl'insulti dei popolani, che la squadra a stento poté frenare, onde non lo pestassero di pugni e di calci, e non lo tempestassero di pietre»³¹. La relazione e il manifesto a stampa sul caso, sopra menzionato, del padre uccisore dei propri figli, informavano l'imperatore e la popolazione che tale era il «grido d'indignazione che si sollevò

²⁸ Sentenza a stampa, 24 maggio 1834, ASMi, SLV, b. 56, fasc. VI. 162-3. Del processo, giudicato in prima istanza dal Tribunale di Brescia, scrive anche Garlati, *Il volto umano della giustizia*, pp. 244-247.

²⁹ Relazione 19 novembre 1823, ASMi, SLV, b. 48, fasc. VI. 144-2.

³⁰ Mori, *La polizia fra opinione e amministrazione*, p. 583.

³¹ Relazione 3 novembre 1832, ASMi, SLV, b. 55.

per tutto il paese e per la provincia di Brescia allorquando si seppe la spietata azione di un padre che aveva in tal modo infierito contro un parvolo innocente», che mentre l'imputato veniva condotto alle carceri di Brescia «una folla di persone attorniano il suo carro lo accompagnava per lungo tratto di strada, prorompendo in parole di esecrazione, e augurandogli lo estremo supplizio»³².

I delitti pubblicamente percepiti come «crudeli e clamorosi» avrebbero giocoforza richiesto, secondo i senatori, un «esempio severo di punitiva giustizia»³³; non solo per intimidire³⁴, quindi, ma anche per assecondare un giudizio pubblico.

Proprio tenendo conto dell'istanza primariamente pubblica delle condanne capitali, il consigliere Filippo Maffei, in una posizione di minoranza esposta in una correlazione del 1823, propose la grazia a favore di uomo colpevole di omicidio e membro di una banda che aveva commesso decine di rapine in Val Brembana e Valsassina. Per la maggioranza dei consiglieri aulici la giovane età del reo, la più mite condanna per uccisione proferita dal Tribunale di Bergamo e il fatto che il delitto risalisse all'anno precedente (e pertanto «minore [sarebbe stato] il bisogno di un tardo esempio»), non costituivano sufficienti cause attenuanti perché il condannato «di tante rapine gravato» avrebbe dimostrato «di quanto la malvagità superi gli anni, né [avrebbe dato] motivi di potersi credere un pentimento, che meno pericoloso il renda alla società»³⁵. La grazia proposta dal correlatore era motivata sia dall'opportunità di non considerare «del tutto sterile» il giudizio della prima istanza; sia, appunto, dalla constatazione che «il tempo trascorso dall'epoca del commesso delitto ne infievolì la memoria, cosicché la morte del reo non servirebbe più ad ispirare quel salutar terrore, a cui mira la legge per l'esempio pubblico»³⁶.

³² Relazione 14 marzo 1834, ASMi, SLV, b. 56, fasc. VI. 162-3.

³³ Sessione 28 maggio 1818 ASMi, SLV, b. 82, c. 1457. Le espressioni si riferiscono ad un duplice omicidio giudicato dalla Corte di Bergamo, imputato ad un uomo definito dai senatori quale «sanguinario, spavento e infamia del suo contado». La bontà della conferma dell'esecuzione, avvenuta a Bergamo nell'agosto successivo, viene significativamente ribadita anche dalla «Gazzetta di Milano», 10 agosto 1818, n. 220, che sottolinea la premeditazione e la spietatezza del delitto.

³⁴ Talvolta le relazioni senatorie propongono la conferma della sentenza capitale facendo esplicitamente ed esclusivamente leva sul suo valore intimidatorio. È questo il caso di una condanna che il Senato avallò – un poco forzando la non pienissima prova testimoniale, come ci sembra lecito dedurre dalle carte processuali – contro un detenuto della casa di forza di Mantova, ove «si trova[va] raccolta la genia più scellerata del Regno Lombardo-Veneto», accusato di aver ferito a morte una guardia nel corso di una rivolta. Come espose nella sua relazione il consigliere Ludovico Salvioli, il profilo altamente pericoloso del delitto commesso avrebbe richiesto ad ogni costo «un grande esempio di rigore [...] onde tenere in freno una turba riottosa di malviventi, che mordono le catene cui le avvinsero il delitto, e non anelano che alla strage a chi per dovere è costretto a invigilare su le loro trame colpevoli. La sola vista del palco di morte può distogliere dall'idea di nuovi delitti ed atterrire condannati a pene perpetue o di lunga durata» (Relazione 27 novembre 1824, ASMi, SLV, b. 49, fasc. VI. 191-2).

³⁵ Relazione 8 aprile 1823, ASMi, SLV, b. 48, fasc. VI. 46-2.

³⁶ Correlazione 8 aprile 1823, *Ibidem*. Secondo il parere di maggioranza, la sentenza capitale venne confermata e

L'efficacia dell'esecuzione sembra quindi far capo a riflessioni che non sempre si sovrappongono a quelle relative alla percepita gravità di un delitto. La discussione senatoria del maggio 1822 sulla sentenza capitale pronunciata contro un uomo colpevole di aver ucciso il proprio figlio, giudicato in prima istanza dal Tribunale di Treviso, se da una parte è infarcita di considerazioni dichiaratamente volte a sottolineare l'enormità del delitto, dall'altra lascia trapelare come i giudici si fossero comunque posti il dubbio se la conferma di tale condanna, pur proferita per un crimine tanto grave, sarebbe stata pubblicamente opportuna: «L'estremo supplizio d'un Padre uccisore del proprio figlio» – specifica infatti il relatore Gognetti riassumendo la posizione di minoranza dei voti dei tribunali di prima e seconda istanza – «non può servire da esempio in quanto che la storia degli uomini rare volte presenti simile avvenimento. La paterna dignità [...] scapiterebbe nella pubblica opinione: e tale ribrezzo ne nascerebbe, che forse produrrebbe un effetto contrario a quello, che la legge si propone nella solenne esecuzione della pena di morte»³⁷. Quest'ultima – pur infine confermata – avrebbe rischiato, secondo alcuni consiglieri, di provocare una frattura proprio in quell'ordine sociale e familiare che essa, al contrario, aveva il compito di ripristinare.

Se, come osservava il senatore Johann Nepomuk Schwarzkönig, in alcuni casi «pare che non si possa invocare la Sovrana Clemenza senza timore di scemare nel pubblico quell'orrore che sì atroce misfatto doveva produrre»³⁸, i consiglieri si dimostrano sempre attenti anche ad individuare il confine travalicato il quale la funzione esemplare della pena di morte sarebbe venuta meno, per lasciar posto ad un «sentimento di commiserazione»³⁹.

In relazione a quanto ora esposto, un aspetto da chiarire, al quale si è già brevemente accennato nel primo capitolo, è la questione del perdono della parte lesa. Abbiamo visto come esso non giocasse alcun ruolo a livello normativo e procedurale in materia di grazia; e, d'altra parte, la vittima del reato era esclusa da qualsiasi fase o attività processuale in generale⁴⁰. A differenza di altre legislazioni coeve, come quella sabauda, la procedura austriaca non

l'imputato giustiziato il 3 luglio 1823, come si evince dall'estratto dell'inquisizione pubblicato, assieme alla sentenza, nella «Gazzetta di Milano», 5 luglio 1823, n. 186.

³⁷ Relazione 21 maggio 1822 ASMi, SLV, b. 46, fasc. VI. 63-2.

³⁸ Relazione 20 marzo 1829, ASMi, SLV, b. 53, 1929, fasc. VI. 31-2.

³⁹ Relazione 16 ottobre 1844, ASMi, SLV, b. b. 69, fasc. VI. 76-3.

⁴⁰ Sul ruolo della vittima nel processo penale di tipo inquisitorio (con particolare riferimento al codice penale austriaco del 1803) e nel processo di modello accusatorio, si vedano le pagine di E. Dezza, *Modello inquisitorio, modello accusatorio e ruolo della vittima nel processo penale: alcune riflessioni preliminari in prospettiva storica*, «Acta Histriae», XII (2004), 1, pp. 1-10, soprattutto pp. 5-6. L'assenza della vittima nel processo penale austriaco si inserisce in un quadro in cui, secondo Dezza, «la lucida razionalizzazione dei principi inquisitori e statualisti attribuisce ad un giudice onnivoro non solo i compiti di accusare, difendere e giudicare, ma anche di tutelare gli interessi civili della vittima senza consentire a quest'ultima alcuna particolare iniziativa».

richiedeva una pacificazione “privata” preliminare alla concessione della grazia; non vi era quindi alcun obbligo giuridico che vincolasse, in questo senso, il diritto di clemenza.

La lettura della documentazione senatoria permette di concludere che il peso della vittima e del suo eventuale perdono era nullo anche sul piano della prassi giudiziaria; nessuna delle relazioni inviate all'imperatore dal Senato Lombardo-Veneto fa il minimo accenno a questo aspetto⁴¹. Nelle considerazioni dei consiglieri aulici, nel loro vaglio di cause aggravanti e mitiganti, non vi è spazio per il perdono privato.

La suggestiva interpretazione di Monica Stronati sui codici sabaudo e italiano del 1859 e 1865 – secondo la quale il perdono, non più della «parte privata direttamente interessata» come previsto dalla precedente legislazione, non sarebbe tuttavia scomparso ma anzi reintrodotta, in senso più allargato, nella nuova procedura penale sottoforma di «perdono della comunità, ovvero l'opinione pubblica»⁴² – si può almeno in parte estendere alla norma e alla prassi giudiziaria austriache: pur all'interno di un modello procedurale inquisitorio e segreto, l'opinione pubblica, nell'accezione sopra dichiarata, è un parametro con il quale i senatori, più o meno direttamente, dovevano sempre misurarsi.

3. Un «problema da sciogliere»⁴³. La grazia come strumento riequilibratore della gerarchia giudiziaria: sui delitti di uccisione ed omicidio

Scopo ulteriore dei provvedimenti di clemenza, deducibile dalle relazioni senatorie, si consuma, principalmente, su un piano interno all'amministrazione giudiziaria: le commutazioni delle pene capitali venivano spesso proposte con lo scopo specifico di appianare le divergenze tra gli orientamenti giuridici talvolta sussistenti tra prima e seconda istanza, e le conseguenti tensioni che ne potevano derivare.

Come già ricordato, il ruolo del Senato era anche quello di dare una certa uniformità alla giurisprudenza dei tribunali del Regno Lombardo-Veneto e risolvere nel modo più coerente questioni inerenti all'interpretazione di determinati fenomeni criminali. In questo contesto, fondamentale nodo giuridico carico di conseguenze sulle irrogazioni delle condanne capitali e le loro eventuali commutazioni, lungamente dibattuto nelle relazioni e nei protocolli di consiglio soprattutto nei primi anni di applicazione della *Franziskana* (ma si tratta di una discussione che attraverserà i decenni), è la non univoca identificazione delle fattispecie di

⁴¹ Lo stesso nota, per il caso tedesco, Kesper-Biermann, *Giustizia, politica e clemenza*, p. 353.

⁴² Stronati, *Legislazione, scienza giuridica*, pp. 106-107.

⁴³ Relazione 21 luglio 1832, ASMi, SLV, b. 55. Il problema da sciogliere cui allude in questa relazione il consigliere aulico Bernardo Ceccopieri consisteva nello stabilire il capo di imputazione al quale il delitto commesso poteva essere ricondotto, omicidio o uccisione.

uccisione e di omicidio; delitto, quest'ultimo, che si distingueva dal primo per il dolo (la cosiddetta «prava intenzione»), ossia l'intenzionalità di provocare la morte della vittima.

Un problema di diritto sostanziale, ma certo non squisitamente ed aridamente tale. Da una parte, il riconoscimento dell'una o dell'altra tipologia di delitto implicava importanti ed irreversibili conseguenze sul piano punitivo: per i rei di uccisione il codice penale comminava una pena dai 5 ai 10 anni di carcere (§125 Cp.) mentre l'omicidio era, appunto, punito con la morte. Dall'altra, la questione dibattuta rappresentava una delle arene privilegiate all'interno delle quali si confrontavano i diversi orientamenti interpretativi delle prime istanze e delle istanze superiori. Tali interpretazioni – e quindi la propensione, da parte dei tribunali, verso l'una o l'altra definizione del delitto – sovente riflettono una più generale lettura delle dinamiche comunitarie e delle tensioni sociali entro cui il crimine era stato consumato. Con esse, e con un contesto segnato da una violenza e da una povertà estremamente diffuse⁴⁴, i tribunali provinciali si misuravano più da vicino, senza le mediazioni ed i filtri attraverso i quali il processo arrivava al secondo e poi la terzo grado di giudizio.

E non è certo casuale la tendenza, da parte delle prime istanze, a propendere per la fattispecie meno grave, derubricando il delitto da omicidio ad uccisione, anche nei procedimenti in cui si ha l'impressione che tale orientamento scricchioli sotto il peso delle risultanze processuali⁴⁵: e forse altrettanto poco casuali sono i frequentissimi interventi dei tribunali d'appello, volti a riformare le condanne relativamente miti per uccisione irrogate in prima istanza in sanzioni

⁴⁴ Il periodo preso in considerazione in questo studio è delimitato da due gravi carestie, quella del 1815-1817 e quella del 1846-1847. In generale, sulla condizione di povertà, soprattutto delle classi contadine, e sulle sue conseguenze sociali, si veda M. Berengo, *L'agricoltura veneta dalla caduta della repubblica all'unità*, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1963, in particolare pp. 89-92; Monteleone, *La carestia del 1816-1817* e Id., *La questione del pauperismo degli «Annali Universali di Statistica» (1824-1848)*, in *Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico, culturale, economico-sociale. Atti del convegno storico*, a cura di R. Giusti, Mantova, Accademia Virgiliana di Mantova, 1977, pp. 233-269; F. Della Peruta, *Per la storia della società lombarda nell'età della Restaurazione*, «Studi Storici», XVI (1975), 2, pp. 305-339; Id., *Aspetti della società italiana nell'Italia della Restaurazione*, «Studi Storici», XVII (1976), 2, pp. 27-68 e Id., *Aspetti sociali dell'età della Restaurazione*, in *La Restaurazione in Italia. Strutture e ideologie. Atti del XLVII congresso di storia del Risorgimento italiano, Cosenza 15-19 settembre 1974*, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1976, pp. 421-469; A. Zannini, *Vecchi poveri e nuovi borghesi*, in *Venezia e l'Austria* a cura di G. Benzoni, G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 169-194.

⁴⁵ La lettura delle relazioni consente di intuire, in questo senso, una certa forzatura, soprattutto qualora si tratti di omicidi commessi in conseguenza a provocazioni, o nel corso di liti degenerare. Sovente le prime istanze tendevano ad interpretare simili casi quali uccisioni, escludendo quindi la «prava intenzione»; anche quando, appunto, tale interpretazione sembra poco credibile. Un esempio significativo è il già menzionato processo contro Bartolomeo Marcolini, detto il Matto, colpevole di aver ucciso il proprio fratello durante una lite. L'imputato, che si era accanito contro la sua vittima con un falchetto colpendolo ripetutamente alla testa, al volto e al ventre «in maniera, che gli fece sortire le budella», ed aveva tentato di ferire anche la cognata accorsa per aiutare la vittima, venne condannato dal Tribunale di prima istanza di Brescia per titolo di uccisione (contro, per altro, il voto del relatore, che sosteneva l'ipotesi di omicidio); una sentenza che sarebbe stata riformata dall'appello lombardo in una condanna a morte per omicidio, confermata dal Senato e infine graziata, forse anche per dei dubbi relativi alla salute mentale dell'imputato. Relazione 1 maggio 1839, ASMi, SLV, b. 62, fasc. VI. 117-2. Del caso, sulla base della documentazione del Tribunale di Brescia, scrive Garlati, *Il volto umano della giustizia*, pp. 371-376.

capitali per omicidio.

Tale divaricazione ermeneutica tra prima e seconda istanza è rilevata anche dalle ricerche di Loredana Garlati⁴⁶ sul Tribunale criminale bresciano. Secondo la studiosa uno dei margini di libertà che i giudici di prima istanza si potevano in questi casi ritagliare nella pronuncia della sentenza, era costituito proprio dalla possibilità di stabilire a quale tra le due figure giuridiche, omicidio o uccisione, potesse essere ricondotto un delitto, e di mettere in atto, quindi, un «abile *escamotage* derubricatorio»⁴⁷; ma è evidente che questa discrezionalità era strettamente delimitata, oltre che dalla rigidità del codice penale, anche e soprattutto, come osserva Claudio Povolo, dalla «sottile logica gerarchica»⁴⁸ sottesa all'intera struttura giudiziaria, in base alla quale la sentenza doveva appunto fare i conti con la revisione d'appello.

Ciò che in questa sede ci preme osservare, ai fini del nostro discorso, è il *modus operandi* messo quasi sempre in atto dal Senato in tali occasioni, il quale con una mano confermava il parere dell'appello in merito alla definizione della fattispecie giuridica, salvo poi, con l'altra, proporre la grazia. In questo modo il giudizio della prima istanza veniva in una certa misura indirettamente avvalorato, e la condanna capitale mitigata. «La disparità dei pareri manifestatasi nel primo e secondo giudizio circa la qualità del delitto» – esplicitava il consigliere Quirino Chiesa⁴⁹ in una relazione su un processo per omicidio, che il Tribunale di Bergamo aveva invece giudicato quale uccisione – «pare consigliare che non si lasci perire di morte infame colui, che un Tribunale ha giudicato meritevole della pena temporaria»⁵⁰.

In questi casi ambigui, non univocamente risolti, «al confine tra omicidio e uccisione»⁵¹, la proposta di commutazione graziosa della condanna capitale aveva quindi, primariamente, lo scopo garantista di appianare gli eventuali dubbi sull'interpretazione giuridica del delitto – dubbi in un certo senso intrinsecamente plausibili, propri, si potrebbe dire, del “mestiere di giudice”, come notava il presidente del Senato von Eschenburg; secondo il quale il magistrato non avrebbe certo potuto «internarsi quasi con occhio divino nei più remoti movimenti del

⁴⁶ Garlati, *Il volto umano della giustizia*.

⁴⁷ L. Garlati, *Quando il diritto si fa giustizia: il ruolo del magistrato penale nel Regno Lombardo-Veneto*, «Acta Histriae», XVII (2009), 3, pp. 491-504: 494. Sulla tendenza delle prime istanze, in generale, ad «adeguare il codice alla società nei cui confronti doveva essere applicato» anche per mezzo della derubricazione del delitto – che portava ad una parziale «depenalizzazione di certi comportamenti sociali» – si veda Chiodi, *Il fascino discreto del libero convincimento*, pp. 48-58.

⁴⁸ Povolo, *La selva incantata*, p. 74.

⁴⁹ Si osserva che Chiesa era consigliere dell'appello lombardo, ma in questo processo, forse per una supplenza affidatagli, funge da relatore in Senato.

⁵⁰ Relazione 3 maggio 1834, ASMi, SLV, b. 57, fasc. VI. 38-2. Lo stesso concetto, espresso praticamente con le stesse parole, si trova anche in un caso di omicidio dell'anno precedente, giudicato dal Tribunale di prima istanza di Pavia quale uccisione e relazionato in Senato dal consigliere Salvotti (Relazione 27 agosto 1833, ASMi, SLV, b. 56, fasc. VI. 116-2).

⁵¹ Relazione 11 luglio 1832, ASMi, SLV, b. 55, fasc. VI. 83-2.

cuore umano»⁵². Ma ulteriore implicito effetto della grazia era, appunto, anche quello di sciogliere le frizioni e riequilibrare gli sbilanciamenti intercorrenti tra le istanze inferiori della gerarchia giudiziaria, che si riflettevano pure nelle diverse letture dei fatti criminali e, conseguentemente, nella difformità delle pene inflitte.

4. La grazia come sistematico correttivo del codice: sulla falsificazione delle carte di pubblico credito

Un altro importante aspetto della «polifunzionalità» della grazia è anch'esso rispondente a ragioni che si potrebbero definire strettamente giuridiche, come si evince dal tipo e dalla frequenza delle commutazioni delle condanne a morte irrogate per un particolare delitto, ossia la falsificazione di carte di pubblico credito: una fattispecie, ricordiamo, per la quale il codice penale del 1803 comminava la pena di morte (§94)⁵³, nonostante le perplessità manifestate anche in sede di discussione giuridica.

Le pagine della «Giurisprudenza pratica», ad esempio, ospitarono indirettamente l'opinione critica del giurista e consigliere aulico Gallus Aloys Kleinschrod sulla pena prevista contro il falsificatore, giudicata troppo severa per un delitto non tanto grave da far sì che «l'ordine pubblico esig[esse] il sacrificio della vita del reo». La condanna a morte pronunciata dalla magistratura inferiore, ribatteva tuttavia Franz von Egger, era non solo sottoposta ad altri due gradi di giudizio, ma «finalmente al sovrano, coi motivi militanti per una mitigazione»: proprio l'automatismo dell'appello prima, e della possibilità di ottenere la grazia poi, avrebbe rappresentato, secondo Egger, una garanzia sufficiente contro una soverchia severità⁵⁴.

Il «rimprovero di eccessiva durezza» avanzato da Kleinschrod e, dall'altra parte, l'osservazione di Egger sul garantismo della grazia, si sostanziano direttamente, nella prassi, in un orientamento punitivo di fatto univoco: tutte le condanne capitali inflitte per falsificazione nel Regno Lombardo-Veneto (ma la constatazione, come abbiamo visto, si può quasi estendere a tutta la monarchia) vennero commutate in via di grazia in pene detentive

⁵² Sessione 11 novembre 1825, ASMi, SLV, b. 113, c. 2761; la discussione riguarda il processo per omicidio in ASMi, SLV, b. 50, fasc. VI. 322-2.

⁵³ La severità della pena prevista per la falsificazione sarebbe, secondo Mario Cattaneo – il quale si riferisce al codice penale francese del 1810 e alle sue analoghe disposizioni – un chiaro retaggio dell'impostazione concettuale di *ancien régime*, che riconduceva tale delitto alla lesa maestà, essendo il conio delle monete prerogativa esclusiva della sovranità. M. Cattaneo, *L'autoritarismo penale napoleonico*, in *Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia (1811). Ristampa anastatica*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 2002, pp. XXIII-XXXII: XXVIII-XXIX. Un'interpretazione di ordine più politico-economico viene proposta da Tschigg, *La formazione del codice penale*, p. LXIII. Con la banconote (*Bankozettel*), massicciamente emesse dal governo austriaco per assorbire l'inflazione, venivano pagati gli impiegati e riscosse le imposte: da ciò si dedurrebbe l'importanza economica di esse e la conseguente severità della pena prevista per la loro falsificazione.

⁵⁴ Von Egger, *Dissertazioni e commenti sulla giurisprudenza*, XXV (1841), parte II, pp. 4-5.

relativamente miti.

La tendenza a trattare questo tipo di reato con sistematica indulgenza va ricondotta – come osserva Sylvia Kesper Biermann per la Germania coeva⁵⁵ – allo scopo immediato di «colmare le lacune» della legislazione ed «attenuare pene considerate eccessivamente dure»⁵⁶. Ma non solo: osservando il fenomeno più a lungo termine, si può interpretare l'uso generalizzato della grazia sulle sentenze capitali pronunciate contro i falsificatori come un'abolizione di fatto della pena di morte per questo specifico reato; una sorta di fase “sperimentale” precedente l'abolizione di diritto. Quest'azione correttiva dei riferimenti normativi di durata relativamente lunga, preparatoria ad un'effettiva modificazione legislativa, è una funzione di cui, storicamente, la grazia è stata spesso investita⁵⁷. Non a caso, nel rinnovato codice penale austriaco del 1852 la pena di morte per falsificazione sarebbe stata sostituita con pene detentive di varia durata⁵⁸.

5. I falsificatori di Milano

Proponiamo di seguire, almeno in alcuni suoi momenti salienti, un processo interessante sotto diversi punti di vista. Esso, oltre ad illustrare la prassi ora descritta relativa alla gestione punitiva del delitto di falsificazione e al ruolo della grazia in questo contesto, riassume in sé molti degli elementi centrali dei procedimenti giudiziari esaminati, alcuni dei quali abbiamo già avuto modo di osservare più diffusamente nei precedenti capitoli: il sistema di controllo formale e gerarchico esercitato dal Senato sulle istanze inferiori; la duplicità del valore – incriminante e mitigante – della confessione; la valutazione della legittimità delle più o meno esplicite assicurazioni o promesse di grazia, avanzate dalle autorità giudiziarie inferiori o di

⁵⁵ Kesper-Biermann, *Giustizia, politica e clemenza*, p. 350. Anche R. J. Evans, *Rituals of retribution. Capital punishment in Germany: 1600-1987*, New York, Oxford university press, 1996, p. 232, conferma il dato quantitativo: in Prussia, tra il 1818 e il 1847, nessun falsificatore venne effettivamente giustiziato.

⁵⁶ A proposito di questa particolare funzione della grazia, Petra Overath riporta le parole del ministro bavarese Ludwig von der Pfordten che nel 1849 spiegava al re, a proposito di un progetto di legge sul regolamento del diritto di grazia: «Unmöglich kann die Todesstrafe in allen Fällen vollzogen werden, für welche sie jetzt noch gesetzlich besteht; es muß also die Begnadigung gleichsam die Funktion der Gesetzgebung übernehmen». Overath, *Tot und Gnade*, p. 174.

⁵⁷ Su questo punto si veda ancora Stronati, *Legislazione, scienza giuridica*, pp. 122-123.

⁵⁸ Nel peggiore dei casi, al reo di contraffazione di carte di pubblico credito il codice penale del 1852 comminava la pena del carcere duro a vita (§108), o dai dieci ai venti anni di carcere qualora la contraffazione non fosse stata eseguita «con istromenti che facilitano la moltiplicazione di tali carte». *Codice penale austriaco 27 maggio 1852 posto in vigore col giorno 1. settembre stesso anno, prima edizione ufficiale*, Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1852. Sul finire degli anni '30, tuttavia, si assistette ad un relativo inasprimento del trattamento punitivo riservato ai falsificatori. La sr. 20 maggio 1829 firmata dal futuro imperatore Ferdinando, al quale Francesco I aveva demandato «l'evasione di alcuni affari», ordinava infatti che tutti i condannati per falsificazione di carte di pubblico credito e detenuti nelle carceri provinciali, anche nel Regno Lombardo-Veneto, avrebbero dovuto essere trasferiti, al pari dei condannati per alto tradimento, presso gli stabilimenti di pena dello Spielberg o di Gradisca (Gorizia): ASMi, SLV, b. 130, c. 1592 e Grandi, *Processi politici*, pp. 311-313.

polizia nel corso dell'inquisizione; la questione delle mitigazioni delle pene detentive, che verrà più precisamente trattata nel successivo paragrafo.

Il Tribunale criminale di Milano istruì, tra il 1822 e il 1823, un lungo processo che coinvolse diversi imputati, accusati di aver falsificato e messo in circolazione delle cedole, la contraffazione delle quali era stata riconosciuta dal direttore generale della polizia di Milano Carlo Giusto Torresani in persona; il quale, «conoscitore dell'idioma tedesco»⁵⁹, si era accorto di alcuni grossolani errori ortografici nelle cedole stesse.

Il Senato non solo confermò le due sentenze capitali pronunciate dalle istanze inferiori, ma estese la stessa pena ad un altro inquisito – anch'egli confesso – salvo poi proporre la commutazione, confermata dall'imperatore: a 15 anni di carcere per i primi due imputati, e a sei per il terzo.

La pena reale inflitta a quest'ultimo, definito dal relatore Mazzetti quale «galantuomo» anche se «troppo amante delle bettole e delle donne»⁶⁰, mostra chiaramente come la tensione tra sanzione comminata e percezione di equità sia in questo caso altissima: una tensione che viene sciolta – e al tempo stesso esplicitamente dichiarata – attraverso l'intervento grazioso del sovrano suggerito dal Senato.

Come già si osservava, la commutazione delle sentenze capitali si risolveva di rado nell'inflizione di pene detentive di durata inferiore ai 20 anni di carcere. Ciò succede tuttavia sovente nei processi per falsificazione, anche perché essi, coinvolgendo di solito più imputati, richiedevano ai senatori di utilizzare una scala punitiva adeguatamente ampia⁶¹. È evidente, infatti, come la grazia fosse utilizzata, in questo contesto, anche per garantire l'equilibrio tra le sentenze pronunciate; il diverso grado di responsabilità dei vari imputati nella consumazione del delitto veniva appunto ripristinato attraverso la grazia, la quale consentiva di applicare pene più sfumate.

I consiglieri aulici si trovarono a sciogliere un ulteriore nodo problematico: un altro dei molti imputati, che pur secondo i giudici aveva avuto un ruolo centrale nell'organizzazione del

⁵⁹ Relazione 4 febbraio 1824, ASMi, SLV, b. 47, fasc. VI. 178-7.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ Si veda anche un processo più tardo, istruito e concluso nei primi anni Quaranta, contro un gruppo di imputati per falsificazione – tra i quali uno solo era suddito austriaco – le cui sentenze capitali vennero commutate in pene detentive dai 10 ai 20 anni di carcere da scontarsi nella fortezza dello Spielberg (uno dei condannati avrebbe poi ottenuto in via di grazia il trasferimento in un luogo di detenzione più meridionale). Cfr. Relazione 10 agosto 1847, ASMi, SLV, b. 65, fasc. VI. 66-78. Documentazione di prima, seconda e terza istanza relativa a questo processo si trova anche in OeStA, AVA, OJ, LVS, k. 32. Ulteriori informazioni sono contenute pure in una nota del Senato Lombardo-Veneto alla Cancelleria Intima di Corte e di Stato, datata 28 dicembre 1843, OeStA, HHStA, SK, Pr, LV, K. 55 (alt Fasz. 75), con la quale veniva trasmessa una supplica delle vittime della falsificazione (due commercianti ungheresi), diretta all'ambasciatore austriaco nello Stato Pontificio, affinché egli intercedesse presso il Governo di Milano sollecitando il rapido disbrigo della causa.

reato, aveva infatti eluso la pena di morte per essersi rifiutato di confessare, ed era stato quindi condannato a 20 anni di carcere duro – il massimo della pena irrogabile, ricordiamo, qualora la colpevolezza di un inquisito per un delitto capitale fosse stata provata solo attraverso le prove indiziarie. Le imposizioni della legge – in conseguenza delle quali, in questi casi, la punizione del reo confesso, pentito e “collaborativo” sarebbe stata, di diritto, più severa rispetto a quella inflitta al reticente – vennero quindi aggirate dal Senato per mezzo della proposta della grazia, qui declinata in una commutazione delle sentenze di morte in pene detentive intenzionalmente e dichiaratamente inferiori a quella inflitta al condannato non confesso. Attraverso la grazia, come esplicitava infatti il consigliere Mazzetti nella sua relazione, si intendeva quindi risolvere tale contraddizione e ristabilire un’equa gradazione di pena⁶².

Questo punto venne ribadito e confermato anche dalla relazione sulla supplica che, l'anno successivo alla sentenza, il fratello del condannato reticente inoltrò all'imperatore, argomentando la sua richiesta proprio alla luce delle grazie concesse ai correi condannati alla pena di morte. La supplica venne mediata e respinta dal Senato per i motivi già esposti nella sentenza, ovvero la necessità di mantenere una corretta proporzionalità delle sanzioni inflitte⁶³: probabilmente era ancora troppo presto per ottenere una mitigazione su una pena detentiva tanto lunga. Solo molti anni più tardi infatti, nel 1839, una supplica avanzata dalla moglie dell'imputato, adducendo alla malattia del marito e all'indigenza della propria famiglia (un *topos* ricorrente nelle suppliche per grazia⁶⁴), avrebbe avuto maggiore fortuna: raccolte, attraverso il Tribunale d'appello lombardo, le dovute informazioni sulla condotta e lo stato di salute del detenuto, ed appurato il fatto che qualche anno prima la Commissione di grazia⁶⁵ aveva segnalato quest'ultimo tra i condannati degni di mitigazione, il Senato appoggiò infine la domanda di grazia, accordata dal sovrano⁶⁶.

Torniamo al processo: il parere dei senatori a favore della commutazione delle pene capitali trovò giustificazione anche alla luce del comportamento del direttore generale della polizia di Milano al quale gli imputati avevano «implor[ato] tutti i possibili riguardi» dopo essere stati

⁶² Relazione 4 febbraio 1824, ASMi, SLV, b. 47, fasc. VI. 178-7. È questo un aspetto riscontrabile anche in altri casi. Analogo, ad esempio, è il ragionamento giuridico che regolò la mitigazione a favore di un gruppo di rapinatori, proposta in modo da far sì che i rei confessi non dovessero subire una pena più dura rispetto al complice reticente. Sessione 31 ottobre 1817, ASMi, SLV, b. 80, cc. 2854-2858.

⁶³ Relazione 30 settembre 1825, ASMi, SLV, b. 47, fasc. VI. 178-7.

⁶⁴ Lo stesso rileva A. Griesebner, «*In via gratiae et ex plenitudine potestatis*». *Grazia e prassi giudiziaria nell'Arciducato dell'Austria Inferiore (XVIII secolo)*, in *Suppliche e “gravamina”*. *Politica, amministrazione, giustizia in Europa (Secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. Nubola, A. Wurgler, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 307-342: 331.

⁶⁵ Sulla Commissione di grazia si rimanda al paragrafo successivo.

⁶⁶ Relazione 14 febbraio 1840, ASMi, SLV, b. 47, fasc. VI. 178-7.

sollecitati a confessare e a dichiarare i complici. E se Torresani, riconosce Mazzetti, si sarebbe effettivamente «astenuo dal promettere cosa, che non potesse lor mantenere [...] sta in fatto, che non ha negato agli stessi, che gli avrebbe raccomandati, onde potessero conseguire que' riguardi, che la ingenuità ed importanza delle loro manifestazioni e l'infelice situazione delle loro famiglie potessero meritare, e però in questi sensi interessò il Tribunale ad averne ogni possibile riflesso»⁶⁷. L'assenza di biasimo nell'osservazione sull'atteggiamento, se non illecito, quantomeno poco ortodosso di Torresani – abbiamo visto quanto il Senato si dimostrasse normalmente molto sensibile a questo punto – dipende, si ha ragione di credere, dalla posizione gerarchica della persona oggetto dell'osservazione stessa, su cui la suprema autorità giudiziaria non aveva ingerenza alcuna e contro la quale non poteva probabilmente permettersi di esprimere critiche in una relazione destinata all'imperatore; in netto contrasto con la precisa e diffusa disamina delle irregolarità commesse dal Tribunale criminale di Milano nel corso dell'inquisizione, con la quale si apre il voto del relatore⁶⁸.

6. Suppliche e mitigazioni: la comunicazione mediata tra supplicante e sovrano

Le carte del processo istruito contro i falsificatori hanno fornito l'occasione per accennare, di passaggio, ad un'ulteriore forma di clemenza, che vale la pena di approfondire nella misura in cui essa si intreccia con il nostro argomento specifico.

La pena del carcere, anche qualora già commutata da una sentenza capitale, poteva infatti essere ulteriormente graziata. Esercitando un diritto di cui ogni suddito godeva, i condannati alla detenzione, personalmente o attraverso i loro parenti o amici, avevano infatti la possibilità di fare appello alla mitigazione o al condono della pena inoltrando una supplica all'imperatore⁶⁹. Si tratta di un mezzo di comunicazione politica riconducibile alla prassi e ai

⁶⁷ Relazione 4 febbraio 1824, *Ibidem*.

⁶⁸ Tra le molte irregolarità rilevate, il Senato lamentava soprattutto il «sorprendente uso invalso nel Tribunale criminale di Milano, che ogni qualvolta si costituisce un imputato, se gli dà lettura d'ogni precedente suo costituito giudiziale per modo, che i detenuti del presente processo dichiararono spesso di averli sentiti abbastanza; questo metodo è massimamente irregolare, pericoloso [...] come quello, che mette lo scaltro reo in istato di evitare le contraddizioni, e di meglio sostenere le dette menzogne, ed avendosi in qualche altro Tribunale veduto simile abuso, fu per tale abuso incaricato l'Appello stesso a toglierlo con apposita circolare ai Tribunali criminali, ed a vegliare, onde il medesimo non si riproduca». *Ibidem*.

⁶⁹ Oltre ai ricorsi per grazia direttamente avanzati dai condannati, il codice penale riservava alle autorità giudiziarie un piccolo e ben delimitato margine di autonomia nell'ambito delle mitigazioni di sentenze già pubblicate, ossia già in esecuzione (a questo proposito si specifica, di passaggio e per completezza, che prima della pubblicazione della sentenza i tribunali avevano la facoltà, in determinate circostanze, di accordare pene più miti rispetto a quanto prescritto dalla legge, con una possibilità di azione proporzionata al loro grado; si vedano a questo proposito i §§48, 49, 441, 443 d. Cp.). Secondo il §470 Cp., il tribunale d'appello poteva accordare una «proporzionata remissione» per pene inferiori ai cinque anni di carcere, e solo nel caso in cui durante il tempo della detenzione fossero «nuovamente emerse tali circostanze non prima prese in considerazione nella formazione della sentenza, che, se fossero state allora note, avrebbero dato luogo a misurare la pena più mitemente». Più che di grazia vera e propria, qui si parla, piuttosto, di una mitigazione legalmente

dispositivi retorici di antico regime, per i quali il rapporto governato-governante si declinava nella forma più diretta supplica-grazia⁷⁰.

E se da una parte, entro tale procedura giudiziaria e comunicativa, l'imperatore si poneva effettivamente quale «supremo dispensatore di giustizia»⁷¹, dall'altra la mediazione dell'apparato giudiziario (massiccia e decisiva, come abbiamo visto, nei casi di commutazione delle sentenze capitali) veniva qui tuttavia solo apparentemente attenuata. Come si evince dalla documentazione archivistica, pure queste forme di grazia, per certi versi più dirette – primariamente perché, al contrario dell'automatismo *ex officio* con cui veniva vagliata la possibilità di mitigare le pene di morte, esse prevedevano l'iniziativa e la partecipazione attiva da parte del condannato o di chi gli era vicino attraverso la formulazione della supplica –, attraversavano l'intera gerarchia giudiziaria. Una volta giunte all'attenzione del Gabinetto imperiale, le suppliche valutate degne di considerazione⁷² venivano infatti inoltrate al

motivata; molto simile, concettualmente, ad una riassunzione del processo, come osserva Sebastian Jenull (Jenull, *Commentario sul codice*, vol. IV, p. 370). Nel caso di pena più lunga, la competenza dell'eventuale mitigazione era demandata al Supremo Tribunale di giustizia. Tale procedura sembra essere stata modificata dalla sr. 24 dicembre 1821, che ridefiniva gli stretti confini entro i quali la gerarchia giudiziaria poteva teoricamente intervenire sulle richieste di mitigazione. Essa, ribadendo il testo del §470, aggiungeva tuttavia che «allorquando i Giudizi Criminali in singoli, particolari casi credessero, che un qualche condannato meriti, che gli sia fatta grazia per delle circostanze nuove, emerse solo durante il tempo della pena: essi dovranno rassegnare le loro proposizioni all'esame, ed alla decisione del Supremo Tribunale di Giustizia: al quale ne' particolari casi, che fossero degni di riguardo, permetto d'implorare grazia presso di Me, cui solo compete il diritto di grazia» (Sessione 23 gennaio 1822, ASMi, SLV, b. 97, cc. 175-176). La risoluzione è trascritta anche in Grandi, *Processi politici*, p. 222; essa venne diramata alle prime istanze lombarde con circolare appellatoria manoscritta 29 gennaio 1822, come segnalato in Estratto Milano 1822 e in Castelli, *Manuale ragionato*, vol. 2.

⁷⁰ Sulla supplica intesa come fondamentale strumento di comunicazione politica tra governati e governanti nella società europea di antico regime, si vedano i volumi pubblicati nel corso del progetto “Petizioni, gravamina e suppliche nella prima età moderna in Europa (secoli XIV-XVIII)” del Centro per gli studi storici italo-germanici di Trento, e in particolare i saggi introduttivi, redatti dai curatori: C. Nubola, A. Würigler, *Introduzione*, in *Suppliche e “gravamina”*, pp. 7-17; A. Würigler, C. Nubola, *Politische Kommunikation und die Kultur des Bittens*, in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere / Formen der politischen Kommunikation in Europa vom 15. bis 18. Jahrhundert. Bitten, Beschwerden, Briefe*, a cura di A. Würigler, C. Nubola, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2004, pp. 7-12; C. Nubola, *Operare la resistenza. Introduzione*, in *Operare la resistenza. Suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli XV-XIX)/Praktiken des Widerstandes. Suppliken, Gravamina und Revolten in Europa (15.-19. Jahrhundert)*, a cura di A. Würigler, C. Nubola, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2006, pp. 7-16.

⁷¹ Così Meriggi, riferendosi in generale alle contraddizioni del sistema amministrativo austriaco del *Vormärz*, da un lato autosufficiente, centralizzato, burocratizzato e spersonalizzato, dall'altro viziato da cogenti eredità “medievali”; *in primis*, il diritto di petizione che ogni suddito poteva esercitare di fronte all'imperatore. M. Meriggi, *Potere e istituzioni nel Lombardo-Veneto pre-quarantottesco*, in *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, a cura di P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 207-245.

⁷² L'imperatore o il suo Gabinetto fregiavano le suppliche meritevoli con «Sovrana Segnatura», mentre le altre venivano restituite ai supplicanti sempre con la mediazione del dicastero competente. Il Senato Lombardo-Veneto discuteva le suppliche fregiate settimanalmente; tali sessioni venivano registrate in protocolli separati, inviati a Vienna dopo ogni seduta – al contrario degli altri protocolli, che l'imperatore, come già ricordato, riceveva mensilmente (Grandi, *Processi politici*, p. 190). Il punto fu ribadito anche dalle istruzioni per «accelerare l'andamento degli affari e diminuire le Scritturazioni» (discusse nella sessione 17 marzo 1818, ASMi, SLV, b. 81, cc. 563-565), secondo le quali «le pertrattazioni sopra Suppliche fregiate di Sovrana segnatura non saranno già come gli ordinari oggetti di refferato da registrarsi nei consueti Protocolli di Consiglio i quali vengono umiliati a S. M. soltanto mensualmente, ma dovranno sempre essere rassegnati a Sua Maestà in separati quaderni protocollari subito dopo cadauna sessione, e frattanto sarà da sospendersi il Conchiuso sino al ritorno

dicastero aulico competente⁷³ – ossia, nei casi qui esaminati, il Senato Lombardo-Veneto; il quale, sentiti i pareri delle istanze inferiori, sottoponeva come di consueto il caso all'imperatore con le proprie valutazioni.

Un ulteriore filtro tra supplicante e sovrano venne introdotto nel 1832, con l'istituzione nel Regno Lombardo-Veneto delle Commissioni di Grazia, stabilita dal Senato veronese di concerto con la Cancelleria aulica riunita in conformità con le altre province dell'impero⁷⁴. Tali Commissioni erano composte dal delegato provinciale, da un consigliere d'appello a Milano e a Venezia (nelle altre città da un consigliere del tribunale criminale scelto dal Tribunale d'appello), dal direttore della casa di pena e dal medico della stessa, e il loro scopo era duplice: esse avevano, da un lato, il compito di verificare per mezzo di sopralluoghi annui lo stato delle carceri, e «particolarmente di conoscere, se i condannati vengono trattati giusta le prescrizioni della legge»; dall'altro, la facoltà di rilasciare ai detenuti meritevoli – ossia coloro «a favore dei quali si verificano tutti gli estremi prescritti, per aver essi dati lodevoli saggi durante il tempo del loro castigo, di una indole pacifica, di un buon animo verso i compagni, di diligenza nel lavoro, di docilità e ubbidienza verso i Superiori e di una edificazione nei Divini Uffici per modo da aversi potuto raccogliere sicuro contrassegno di sincero ravvedimento»⁷⁵ – certificati di buona condotta, in base ai quali essi potevano avanzare delle suppliche per richiedere la mitigazione della pena.

Queste ultime venivano quindi protocollate da un delegato giudiziario che le inviava – unitamente al suo parere, dopo aver eventualmente raccolto ulteriori informazioni sul conto dei supplicanti – al Tribunale d'appello a Milano o a Venezia (nelle altre città era prevista la mediazione del presidente del tribunale criminale). Qualora l'appello avesse ravvisato motivi sufficienti per una remissione della pena, la documentazione veniva rassegnata al Senato, che avrebbe deliberato in merito.

Tale procedura, rigidamente gerarchica, era evidentemente volta a scremare le suppliche – solitamente più volte presentate dai detenuti nel corso degli anni – attraverso il lungo *iter* alle quali esse erano sottoposte.

Per chiarire il meccanismo “ciclico” della domanda di mitigazione, il ruolo delle

delli quaderni protocollari».

⁷³ Jenull, *Commentario sul codice*, vol. IV, pp. 371-372 e anche Grandi, *Processi politici*, p. 190.

⁷⁴ Circolare dell'appello di Venezia 10 ottobre 1832, CLV 1832, II semestre, pp. 133-135.

⁷⁵ Istruzioni del Senato Lombardo-Veneto alle Commissioni di grazia: sessione 13 aprile 1842 trascritta parzialmente in Grandi, *Processi politici*, p. 223. Grandi aggiunge, per altro, che tale procedura era raramente seguita, perché i parenti del condannato normalmente inoltravano le suppliche direttamente al Gabinetto imperiale.

Commissioni, ma anche, in seconda battuta, il peso che la grazia concessa ad un condannato a morte poteva esercitare sulle sue successive suppliche volte a richiedere l'attenuazione della pena detentiva, si prenderà in esame un caso particolare, che vale la pena di riportare anche per il suo eccezionale percorso normativo ed istituzionale; dipanandosi a cavaliere tra due secoli, esso attraversa ordinamenti e pratiche giudiziarie di antico regime, quindi filofrancesi e infine austriache.

Nell'aprile del 1834 il consigliere Joseph Pammer sottopose all'attenzione degli altri senatori una supplica presentata l'anno precedente, nel corso della visita annuale della Commissione di grazia, da Laura Fregoni, una detenuta della casa di correzione di Milano⁷⁶.

La Fregoni era stata incarcerata nel 1798, con l'imputazione di correatà nell'omicidio del proprio marito, commesso due anni prima su iniziativa dell'amante della stessa, un prete. I due complici vennero dapprima condannati a morte mediante il supplizio della ruota dalla Pretura feudale di Soncino, con sentenza 2 maggio 1796. Pur compresa, con il territorio cremonese, nel Ducato di Milano, Soncino godeva infatti dello *status* di «terra separata»⁷⁷, e su di essa l'autorità giurisdizionale era appunto esercitata dalla Pretura feudale⁷⁸.

Tra la pronuncia della sentenza e la revisione della stessa in seconda istanza vi è un mutamento di regime, con l'integrazione, nel giugno 1797, del territorio dell'ex Ducato di Milano (già provvisoriamente ricostituito, dall'anno precedente, in Repubblica transpadana) alla Repubblica cisalpina. Il 30 Pratile IV (18 giugno 1798), il Tribunale d'appello di Milano⁷⁹ condannò la Fregoni all'impiccagione ed il suo complice ad essere arruotato e scannato⁸⁰. Morto quest'ultimo poco dopo il proferimento della sentenza appellatoria, la Commissione criminale che fungeva da tribunale supremo⁸¹ commutò la sentenza della Fregoni in una

⁷⁶ Relazione 16 aprile 1834, ASMi, SLV, b. 50, fasc. VI. 232-4.

⁷⁷ C. Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano, Giuffrè, 1937, pp. 483-486, riporta l'elenco, datato 1786, delle «Comunità dello Stato di Milano, che pagano Soldo al Pretore feudale»; sotto la provincia cremonese è annoverata Soncino, con la specificazione di terra separata. Vedi anche Progetto Civita, *Le istituzioni storiche del territorio lombardo, XXIV-XIX secolo. Cremona*, Milano, Regione Lombardia, 2000, p. 287.

⁷⁸ Le antiche Preture feudali furono soppresse solo con l'occupazione francese della Lombardia. Esse erano state infatti mantenute in vigore, nonostante la più generale e drastica riforma dell'ordinamento giudiziario, dall'editto giuseppino 11 febbraio 1786, e confermate anche successivamente, con il dispaccio 1 agosto 1796, pur con alcune significative limitazioni ed oneri che avevano indotto molti feudatari a rinunciare alla giurisdizione del loro distretto delegandola ai pretori regi (Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, pp. 328-332). Sul punto si veda anche Provin, *Una riforma per la Lombardia dei lumi*, pp. 69-70.

⁷⁹ Il Tribunale d'appello era stato confermato dal nuovo governo con legge provvisoria 27 termidoro (14 Agosto 1797), citata in *Indice delle leggi, degli editti, avvisi ed ordini ec. pubblicati nello Stato di Milano dai diversi governi intermedi dal 1765 al 1821*, a cura di L. Peroni, Milano, Rivolta, 1823, p. 185.

⁸⁰ Non è chiaro in base a quali riferimenti normativi il Tribunale d'appello poté infliggere la pena dello scannamento. Secondo una legge di pochi giorni precedente la sentenza (e precisamente del 19 Pratile, ossia l'8 giugno 1798) la nuova amministrazione giudiziaria avrebbe dovuto «continuare le procedure criminali pendenti colla forma già intrapresa, proscritte le torture, ed altre violenze per estorquere la confessione dei delitti». *Ibidem*, pp. 186-187.

⁸¹ Si tratta sicuramente della Commissione di revisione istituita al posto del Supremo tribunale di giustizia (legge

detenzione a vita.

La condannata avanzò la prima supplica nel 1816, a Regno Lombardo-Veneto costituito; essa venne tuttavia respinta dalla Corte di giustizia (non ancora riorganizzata in Tribunale di prima istanza) di Cremona, dall'appello lombardo, e dallo stesso Senato. Quest'ultimo, in particolare, osservava l'inopportunità della grazia, da un lato perché la donna ne aveva già beneficiato vedendosi commutata una pena capitale che anche il codice austriaco avrebbe comminato per lo stesso delitto; dall'altro per ragioni di ordine pubblico, poiché «la remissione della pena avrebbe potuto riuscire di cattivo esempio nel piccolo paese di Soncino»⁸².

Una seconda supplica, presentata all'appello lombardo nel 1820 con la mediazione del Governo di Milano, venne respinta per le stesse ragioni. Una terza domanda di mitigazione, appunto oggetto della relazione del consigliere Pammer, incontrò infine maggiore fortuna, nonostante l'opposizione del Tribunale di prima istanza di Cremona. Le informazioni della Commissione di grazia, raccolte presso il cappellano e il personale della casa di forza, attestanti la buona condotta della donna ormai sessuagenaria, il suo pentimento, la sua natura «docile, religiosa e pienamente pentita del delitto commesso», convinsero sia l'appello che il Senato. Secondo la relazione senatoria trasmessa all'imperatore, la Fregoni sarebbe stata finalmente «meritevolissima» della grazia sovrana, «fatto anche riflesso, che stando al mite sistema della legislazione penale di Vostra Maestà in regola non si surroga alla pena di morte se non la pena temporaria del carcere al più di 20 anni, la quale durata la Fregoni avrebbe quasi doppiamente espiato»⁸³.

Le suppliche prodotte dalla condannata e le grazie a lei concesse o negate mettono in luce i vari attori che, di volta in volta, si posero come mediatori nel rapporto di comunicazione tra supplicante e sovrano, agevolandolo o, al contrario, bloccandolo. La prima domanda di mitigazione viene respinta da tutti e tre i gradi di giudizio; la seconda coinvolge direttamente organi sia giudiziari che politici – il Tribunale d'appello e il Governo di Milano; la terza, infine, attraversa non solo le tre istanze giudiziarie, ma vede la partecipazione della Commissione di grazia, la quale gioca un ruolo decisivo per l'esito finale della stessa.

5 dicembre 1796), in un primo tempo dotata esclusivamente di competenze civili (legge 14 agosto 1797), poi anche criminali (dichiarazione del ministro della giustizia 31 agosto 1797). La legge 20 novembre 1797 stabiliva la soppressione della Commissione di revisione nel momento in cui sarebbe entrata in vigore la Corte di cassazione, che venne effettivamente eretta il 22 giugno 1798. La sentenza relativa alla Fregoni è del 7 luglio 1798; probabilmente la Commissione e la Corte di cassazione coesisterono per un breve periodo. Le leggi sopra citate sono riportate in *Ibidem*, pp. 185-187.

⁸² Relazione 16 aprile 1834, ASMi, SLV, b. 50, fasc. VI. 232-4.

⁸³ *Ibidem*. La supplica venne accolta dall'imperatore; il Senato scelse tuttavia di non scarcerare definitivamente la Fregoni, in vista del fatto che, essendo ella anziana, sola, priva di appoggi famigliari e mezzi di sussistenza, il suo rilascio avrebbe significato abbandonarla a se stessa. Venne stabilito quindi di consentire alla detenuta l'uscita dal carcere per andare a messa o all'ospedale, con l'accompagnamento di una guardiana.

7. La causa attenuante degli «stimoli più patetici: onore, amore, gelosia, interesse»⁸⁴

Quanto incautamente rivelato dall'ispettore del satellizio di Campago ad Antonio Bortot, come abbiamo visto nel capitolo precedente, si traduce in una prassi, se non generalizzata, certo piuttosto frequente: i delitti “passionali” – intendendo per “passione” qualsiasi impulso emotivo, economicamente disinteressato che potesse spingere all'azione delittuosa – erano tutto sommato, entro certi limiti, giudicati con più indulgenza rispetto a quelli commessi a scopo di lucro.

La lettura delle relazioni consente di osservare alcuni dei fattori che, in questa direzione, il consesso di terza istanza giudicava come fortemente giustificatori e che sembrano inserirsi senza frizioni entro un sistema di implicite norme comportamentali trasversalmente riconosciuto e condiviso.

Fondamentale funzione mitigante assumeva, prima di tutto, la *causa honoris*. Il fatto che un'azione delittuosa fosse configurabile come reazione a gelosia, offese, ingiurie o umiliazioni – specialmente se pubbliche – perpetrate o indirettamente provocate dalla vittima, e fosse quindi volta a ristabilire un onore ferito, veniva sovente, da parte dei senatori, riguardato come causa attenuante; e ciò a maggior ragione nel Lombardo-Veneto, per il quale il “dato etnico” cui spesso si riferiscono esplicitamente gli autori delle statistiche criminali – ossia l'inclinazione tutta italiana al delitto passionale – pesava come consolidato luogo comune. «Una proprietà del carattere italiano», osservava Karl Mittermaier, «nella grande sensibilità si manifesta e nella facile irritabilità all'offese dell'onore. [...] Qualunque parola ingiuriosa o motto che la moralità denigri dell'italiano, grandemente l'offende. [...] L'offesa porta spesso a private vendette e a risse, e spessissimo se ne fa dell'offeso richiamo in giudizio»⁸⁵. Ed anche Johann Springer notava come l'italiano fosse «in hohem Grade lebhaft und reizbar und oft leidenschaftlicher Verfechter seiner Ansichten und Interessen», distinguendo però che «etwas ruhiger und friedliebender ist der Venetianer als der Lombarde»⁸⁶. Un luogo comune, è qui importante sottolineare, in larga parte condiviso anche dai magistrati: che spesso tendevano a giustificare alcuni delitti originati da una reazione eccessivamente violenta a un qualsiasi tipo

⁸⁴ Relazione 24 febbraio 1824, ASMi, b. 49, fasc. VI. 22-2.

⁸⁵ Mittermaier, *Delle condizioni d'Italia*, pp. 88-89.

⁸⁶ Springer, *Statistik des österreichischen Kaiserstaates*, Bd. 1, p. 191. Considerazioni analoghe si trovano anche nel già menzionato lavoro di Francesco Menestrina, che in questo senso accomunava i tipi di reati perpetrati nel Tirolo italiano con quelli lombardo-veneti (Menestrina, *La delinquenza nel Trentino*, «Tridentum», II, 1899, fasc. IV-V, p. 190). Sull'approccio etnografico sempre più diffuso tra i magistrati dell'Ottocento e derivato proprio dalle statistiche criminali, si veda M. Bellabarba, *Storie di polizia e di famiglie nel Trentino della Restaurazione*, in *Famiglia e religione in Europa in età moderna. Studi in onore di Silvana Seidel Menchi*, a cura di G. Ciappelli, S. Luzzi, M. Rospocher, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011, pp. 277-289: 283.

di affronto, proprio per la loro frequenza «fatale»⁸⁷.

La dinamica del giudizio del delitto d'onore è evidente in un processo in questo senso paradigmatico, istruito dal Tribunale criminale di Padova nel 1823 contro un uomo colpevole di aver ucciso l'aggiunto presso il Commissariato di Monselice, il quale intratteneva una relazione con la moglie dell'accusato. La stessa struttura del referato è tutta volta a sottolineare l'infamia e la vergogna sociale che quest'ultimo aveva dovuto subire, soprattutto per il fatto che la relazione extraconiugale era di dominio pubblico: ed è proprio la dimensione pubblica dell'offesa che funge qui da determinante causa attenuante. Le ragioni addotte a favore della grazia vengono discusse molto diffusamente: l'elenco delle mitiganti, secondo il relatore Mazzetti «lungo e imponente», avrebbe dimostrato «quanto [l'imputato] – forse più sventurato che delinquente – degno [fosse] per ogni riguardo della pietà, commiserazione e grazia della Maestà Vostra». Infatti, chiarisce subito Mazzetti,

Ella è in ver cosa dura per un povero pacifico artigiano il vedersi offeso nell'onore e nella domestica tranquillità disturbato da un pubblico impiegato, che essendo rivestito dell'Autorità e della forza, che la legge gli affida per la sicurezza de' Cittadini, abusa dello stesso ascendente, che il lustro della carica gli dona, per opprimere un infelice, per macchiare il di lui talamo, e farsene beffe, unendo ai danni gli insulti⁸⁸;

soprattutto, «il fatto era notorio, e [l'imputato] esposto allo scherzo del volgo maligno, e diventato la favola del paese»⁸⁹.

Il netto squilibrio sociale tra vittima e imputato – l'uno pubblico funzionario, semplice artigiano l'altro – in questo caso gioca dichiaratamente a favore del secondo. «Per grande adunque che sia l'orrore, che desta e che destar dee un omicidio», conclude la relazione, «non

⁸⁷ Tale frequenza «fatale» viene ad esempio rilevata dal consigliere Giuseppe Castellani, in una correlazione del 1838 su un processo capitale istruito contro un bergamasco condannato per aver ucciso ad archibugiate un uomo che, come pegno per una scommessa perduta, gli aveva tolto la giacchetta. Secondo i senatori, il delitto era stato commesso sotto l'impulso di «una violenta commozione d'animo connaturale all'uomo»: un concetto che riprende, letteralmente, il §39, lettera d), della *Franziskana*, ove viene annoverato tra le generiche attenuanti di un delitto. Il fatto che una causa a delinquere tanto futile, come nel caso qui citato, costituisse motivo mitigante alla luce del quale la sentenza sarebbe stata commutata a 15 anni di carcere duro dimostra, ancora una volta, la generale accettazione di un alto livello di violenza, che poteva esplodere per il minimo pretesto. Cfr. relazione e correlazione 2 marzo 1838, ASMi, SLV, b. 61, fasc. VI. 14-2. Gli esempi in questa direzione sarebbero moltissimi: si cita solo un altro caso in cui il Senato suggerì la concessione della grazia e accordò una pena di 12 anni di carcere duro ad un uomo condannato a morte in prima istanza dal Tribunale di Mantova per aver ucciso un compaesano che lo aveva deriso chiamandolo *imbriagon*: questa provocazione avrebbe costituito, secondo i consiglieri aulici, una sufficiente causa attenuante (Relazione 16 novembre 1824, ASMi, SLV, b. 49, fasc. VI. 187-2).

⁸⁸ Relazione 24 febbraio 1824, ASMi, b. 49, fasc. VI. 22-2.

⁸⁹ *Ibidem*.

poté il Senato non riconoscere nella specialità delle circostanze, e nel complesso di tutte le cose, che presentasi come molto degno di pietà l'infelice artigiano, che contro le prepotenze di un incauto e baldanzoso impiegato cercava in ogni modo di difendere il più sacro de' suoi diritti»⁹⁰.

Il correlatore Maffei si spinge oltre: non solo l'azione delittuosa sarebbe stata giustificata ma, in un certo senso, socialmente inevitabile.

Se questo infortunio gli è comune con molti altri mariti, si univa però a renderlo singolare, e maggiore in lui la circostanza, che il suo vituperio fu rinfacciato in pubblico. [...] Sicché egli non poteva più chiudere gli occhi, e simulare di non saperlo: ed il ricorso, che avesse fatto ai Magistrati, o al Giudice, per generale opinione invalsa nella società, lungi dal riparare al suo disonore, lo avrebbe accresciuto. Per lo che questo solo poteva dargli una fortissima spinta a prendersi soddisfazione da sé⁹¹.

Ciò che viene qui riflessa, per quanto filtrata attraverso la gerarchia giudiziaria, è, per così dire, una forma arcaica di risoluzione dei conflitti. Il codice etico e sociale nel quale si iscrive il delitto, attraverso la proposta di grazia, non solo viene dal Senato compreso, ma addirittura legittimato, traducendolo nell'estrema moderazione, assolutamente straordinaria, della pena proposta – tre anni di carcere semplice; e anche in questo caso, lo squilibrio tra pena comminata dal codice e orientamento punitivo dei tribunali lombardo-veneti viene quindi risolto per mezzo della grazia.

8. Le donne nel processo: il genere degli imputati e delle vittime nelle considerazioni del Senato

La questione dei rapporti tra onore maschile e condotta sessuale femminile e della loro emersione dalle carte processuali, di cui si è diffusamente occupato Claudio Povolo⁹², è molto presente anche nei processi capitali, e viene messa bene in luce nel caso sopra esaminato. La vendetta per un tradimento od un'offesa, la gelosia, e in generale la volontà di conservare o ristabilire il proprio o l'altrui onore, sono cause a delinquere estremamente frequenti nei processi lombardi e veneti di primo Ottocento.

È importante specificare il dato di genere: nei procedimenti penali esaminati la maggior parte degli inquisiti è costituita da uomini. La presenza di donne imputate è decisamente ridotta nei

⁹⁰ *Ibidem.*

⁹¹ Correlazione 24 febbraio 1824, *Ibidem.*

⁹² Si vedano, su questo punto, le pagine riassuntive in C. Povolo, *Introduzione*, «Acta Histriae», VIII (2000), 1, pp. XIX-XXXIV, soprattutto pp. XXII-XXIII.

processi per delitti capitali; in linea, del resto, con il tasso di criminalità femminile generalmente e trasversalmente esiguo⁹³. Salvo possibili errori, le donne lombarde e venete condannate a morte tra il 1816 e il 1848 sono sei, di cui tre effettivamente giustiziate. Il numero è forse troppo basso per consentire di trarne conclusioni di una certa incisività e completezza; tuttavia si può dedurre, anzitutto, che i dati raccolti per l'ambito tedesco da Richard J. Evans⁹⁴ – secondo i quali le donne, nel corso del XIX secolo, avrebbero beneficiato tendenzialmente più spesso, rispetto agli uomini, della grazia sovrana – non troverebbero conferma negli orientamenti giurisprudenziali deducibili dalla documentazione processuale nel contesto lombardo-veneto.

Al di là di tale considerazione quantitativa, è interessante osservare pure, fin dove possibile, se esistano fattispecie di reato più tendenzialmente “femminili” o al contrario “maschili”. Tra i delitti per i quali la *Franziskaner* comminava la pena capitale, le donne lombarde e venete condannate a morte nel *Vormärz* risultano tutte colpevoli di omicidio. Non solo: si tratta sempre di delitti perpetrati all'interno dello spazio familiare o relazionale⁹⁵, o comunque a quest'ultimo inerenti, ed i moventi dichiarati sono, invariabilmente, legati alla “passione”, come sopra definita⁹⁶.

La prima donna giustiziata in una delle città del Regno dopo l'introduzione nelle province venete e lombarde del codice penale austriaco, tale Caterina Perobelli, era stata condannata per l'omicidio del proprio marito con la complicità di un uomo con il quale ella intratteneva una «scandalosa tresca amorosa»⁹⁷; la sua esecuzione ebbe luogo a Verona nel 1833.

La relazione del Senato informa come le prime indagini si fossero innanzitutto mosse in una

⁹³ Ciò è confermato, ad esempio, dai dati numerici relativi alla criminalità femminile nella provincia tirolese intorno alla metà del secolo XIX, riportati da A. Mages v. Kompillan, *Die Justizverwaltung in Tirol und Vorarlberg in den letzten hundert Jahren. Festschrift zur Eröffnung des neuen Justizgebäudes in Innsbruck*, Innsbruck, Wagner, 1887, p. 113.

⁹⁴ Evans, *Rituals of retribution*, pp. 232-233.

⁹⁵ «Le pareti domestiche» – nota a questo proposito M. Pelaja, *Istinto di vita e amore materno. Un infanticidio del 1882*, «Memoria», 1 (1981), pp. 46-52: 49 – «sono il perimetro della devianza femminile». Analoghe considerazioni in D. Nolde, *Gattenmord. Macht und Gewalt in der frühneuzeitlichen Ehe*, Köln-Weimar-Berlin, Böhlau Verlag, 2003, p. 10, la quale, in riferimento allo “spazio” degli omicidi commessi da donne, parla di «sozialen Nahbereich».

⁹⁶ Questo è il profilo di tutte le condannate a morte nei processi delle quali ci siamo imbattuti esaminando le carte del Senato Lombardo-Veneto: una veneziana condannata e graziata nel 1826, colpevole di aver ucciso, per vendetta, l'uomo che aveva fatto incarcerare il marito (ASMi, SLV, b. 50, fasc. VI. 162-7); una comasca, «donna di mondo», condannata e graziata nel 1832, imputata dell'omicidio di un amante che l'aveva lasciata (ASMi, SLV, b. 55, fasc. VI. 83-2); una veronese, di cui si approfondirà subito la vicenda, giustiziata nel 1833 per l'omicidio del proprio marito; una milanese, il processo della quale verrà anch'esso più avanti ricordato, accusata di infanticidio, condannata e graziata nel 1837; un'altra donna veronese, giustiziata nel 1839, colpevole di aver assassinato, in seguito ad una lite familiare, la cognata e due nipoti (ASMi, SLV, b. 62, fasc. VI. 68-2); una pavese giustiziata per l'omicidio del proprio marito nel 1841, il cui caso verrà ora approfondito; una padovana accusata dell'omicidio della moglie del proprio amante, condannata e graziata nello stesso anno (ASMi, SLV, b. 64, fasc. VI. 85-2).

⁹⁷ Relazione 23 novembre 1832, ASMi, SLV, b. 55, fasc. VI. 147-3.

direzione consueta, ossia nel tentativo di mettere in luce la “fama” dell’imputata, vale a dire la sua reputazione; la quale, in questo caso, coincide esattamente con la condotta sessuale. Secondo quanto appurato dal commissario di Isola della Scala, competente sul distretto entro il quale il delitto era stato consumato, essa risultava riprovevole «per la sua condotta licenziosa, per la sua fierezza e scostumatezza [...] dal che nascevano frequenti disgusti col marito vociferandosi anzi, che avesse altra volta tentato alla di lui vita col mettergli del vetro pestato nella polenta»⁹⁸.

Per opposizione speculare – un artificio retorico frequentemente utilizzato nelle relazioni senatorie – la vittima viene descritta quale uomo pacifico, tollerante, dedito al lavoro, in un certo senso passivo nel sopportare con rassegnazione il comportamento e gli insulti della moglie⁹⁹.

A fronte della confessione, il Tribunale di prima istanza di Verona condannò la Perobelli alla pena capitale, confermata dal Tribunale d’appello di Venezia. Anche il Senato Lombardo-Veneto, avallando la sentenza, ritenne opportuno sconsigliare la grazia a favore dell’imputata; in primo luogo, per la sua cattiva condotta, oltre che per il modo «quasi proditorio» in cui l’omicidio era stato consumato: la vittima venne uccisa «nella sua casa, asilo di sicurezza, sul letto che dividea colla moglie stessa, la quale ha violato molti doveri coll’esecuzione del delitto, che diventa più grave e punibile a di lei riguardo, quando si consideri, che il marito di carattere pacifico e buono non le diede alcun motivo onde procedere a sì orrendo misfatto»¹⁰⁰.

Il caso della Perobelli andò inoltre a costituire un precedente imprescindibile per un processo istruito quasi un decennio dopo, contro una donna pavese colpevole, anch’essa, di aver ucciso il proprio marito. La relazione tratteggia, innanzitutto, il quadro familiare della coppia: il matrimonio in quarte nozze, risolutamente scoraggiato dalla famiglia della vittima poiché la sposa «era comunemente conosciuta per una donna di mal fare e di perduti costumi»; e pure gli interrogatori, volti a chiarire le qualità morali dell’accusata, non fanno che confermare la sua «somma e ributtante scostumatezza»¹⁰¹.

Dopo una prima reticenza, l’imputata si risolve a dichiararsi colpevole, spinta dal rimorso che altre persone venissero condannate al posto suo; aggiungendo che, «se aveva tardato a confessare il delitto commesso, si era pel ribrezzo della pena di morte, perché ha sempre

⁹⁸ *Ibidem.*

⁹⁹ Lo stesso modello descrittivo (donna dissoluta e criminale – uomo buono e paziente, «vittima sacrificale di un amore adulterino») è rilevato da Claudio Povo in uno dei processi istruiti dal Tribunale di Vicenza nei primi anni Trenta: Povo, *Il movente*.

¹⁰⁰ *Ibidem.*

¹⁰¹ Relazione 19 maggio 1841, ASMi, SLV, b. 64, fasc. VI. 45-2.

sentito dirsi, che chi confessa un delitto eguale a quello da lei perpetrato vien fatto morire; per cui non le dispiaceva tanto la morte, quanto il modo ignominioso e pubblico, per cui prevedeva che non avrebbe potuto morire in pace ed in grazia di Dio»¹⁰².

Vale la pena di richiamare l'attenzione su come le dichiarazioni dell'imputata lascino intuire un certo grado di consapevolezza della procedura giudiziaria in cui ella si trovava coinvolta. Abbiamo già più volte affrontato il tema del valore incriminante della confessione. Ma che l'accusata fosse consapevole di esso non è affatto scontato: la conoscenza di alcuni aspetti della procedura penale, soprattutto di quelli che potevano giovare alla difesa dell'imputato, era infatti energicamente scoraggiata dalle autorità giudiziarie. È perciò significativo sottolineare come uno dei più gravi disordini denunciati da un decreto del Senato Lombardo-Veneto, diramato nella primavera del 1823 alle prime istanze lombarde (alla luce delle osservazioni del senatore Antonio Mazzetti il quale, come già accennato, nel corso dei mesi precedenti aveva ispezionato i tribunali e le preture sottoposte all'autorità dell'appello di Milano, rilevandone le difficoltà e le inadempienze), fosse proprio il fatto che «sui muri di molte carceri» erano state rinvenute «delle iscrizioni apertamente dirette a far sì che i rei neghino la verità»; i tribunali e le preture venivano quindi esortati non solo a far «cassare» questa sorta di comunicazione – si potrebbe dire “educazione” – sotterranea, «ma visitando le carceri stesse veglieranno onde non si riproduca un abuso sì dannoso alle inquisizioni»¹⁰³.

Nonostante le suppliche della donna affinché le fosse risparmiata una «morte infamante», il suo mostrarsi pentita, docile, inconsolabile; ad onta dell'opinione della maggioranza dell'appello, secondo la quale «lo spettacolo dello estremo supplizio d'una donna [avrebbe potuto] destare piuttosto ribrezzo, e commiserazione, che quell'effetto salutare, che si è prefisso la legge nello stabilire una tal pena», con il rischio di rendere «soverchia la pubblicità e lo scandalo»¹⁰⁴; contro, infine, il parere del consigliere relatore Giuseppe Zuchiati, la

¹⁰² *Ibidem.*

¹⁰³ *Alle II. RR. prime Istanze giudiziarie delle Province Lombarde, Alle Camere di disciplina notarile ed agli Uffici delle Ipoteche: notificazione dell'Appello di Milano 2 aprile 1823.* Una copia è reperibile in BCT, BCT47-3. Questa comunicazione sotterranea tra i carcerati era origine, secondo i giudici, delle ritrattazioni di molti imputati confessi. In questo senso, ad esempio, il relatore Trombetti commentava la ritrattazione di un imputato condannato a morte (poi effettivamente giustiziato), definendola «figlia [...] delle insinuazioni di qualche invecchiato, e protervo delinquente, che nei primi momenti in cui [l'imputato] arrivò alle Carceri di Bergamo gli fu compagno di carcere» (Relazione 27 agosto 1833, ASMi, SLV, b. 56, fasc. VI. 115-2). O ancora, l'anno successivo, il consigliere Salvotti in una sua relazione metteva in luce come il carcere «o piuttosto il consorzio dei detenuti» avesse esercitato sull'inquisito «la sua perniciosa influenza», inducendolo a rettificare l'iniziale confessione (Relazione 16 luglio 1834, ASMi, SLV, b. 57, fasc. VI. 73-2).

¹⁰⁴ Relazione 19 maggio 1841, ASMi, SLV, b. 64, fasc. VI. 45-2.

maggior parte dei votanti, su proposta del consigliere Salvotti¹⁰⁵, trovò l'imputata immeritevole della grazia. Dal momento in cui la commutazione di pena, sosteneva Salvotti, era stata negata in un contesto strettamente analogo – il riferimento è al processo Perobelli – non poteva essere accordata nel caso in oggetto; la necessità di mantenere una coerenza interna alla giurisprudenza del Senato costituiva quindi motivo sufficiente per la conferma della condanna capitale.

Ai fini del nostro discorso, è interessante osservare pure il linguaggio e gli strumenti retorici utilizzati nell'estratto del processo che, come di consueto, venne pubblicato nella gazzetta ufficiale¹⁰⁶ a ridosso dell'esecuzione; abbiamo già ipotizzato che l'autore di questi estratti fosse lo stesso giudice inquirente. Non a caso, è proprio la condotta sessuale della donna il nodo argomentativo dell'articolo, il dato intrinseco per mezzo del quale ella viene presentata ai lettori come inevitabilmente e incorreggibilmente delinquente, secondo una visione per cui «il passaggio dalla scostumatezza al delitto» – questa l'esplicita chiave interpretativa del testo, ma anche, verosimilmente, dei consiglieri chiamati a giudicare l'imputata – sarebbe stato molto breve¹⁰⁷. Così la condannata viene tratteggiata quale «dedita al vizio [...] alle dissolutezze ed al libertinaggio» tanto che

il di lei cuore si fece persino inclinato alla fierezza; ed appena era trascorso l'ottavo mese di sua vedovanza, che offertosele partito di matrimonio [...], essa lo accoglieva più per togliersi dalla inopia che per sentimento di moralità, e passava così a terzi voti [...] non senza lasciar travedere una ripugnanza che seppe per altro superare vagheggiando forse il comodo stato in cui lo sposo si ritrovava. E chi sa quali enormi delitti meditava fin d'allora! Infausta fu l'unione, giacché fattosi il [marito] accorto della disordinata e licenziosa condotta in cui [ella] perseverava, né il sentimento d'onore consentendogli di dissimularla, si fece a dirigerle giusti e frequenti rimproveri che fatalmente ad altro non riuscirono che a sempre più inasprire ed inimicargli l'animo della perduta donna¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Come si deduce dalla discussione registrata nei protocolli di consiglio 19 maggio 1841 allegati al fascicolo.

¹⁰⁶ «Gazzetta privilegiata di Milano», 11 agosto 1841, n. 223. L'articolo è ripreso anche nel supplemento «Atti ufficiali» della «Gazzetta della provincia di Pavia», 14 agosto 1841, n. 33.

¹⁰⁷ Si confrontino, a questo proposito, le considerazioni di Giancarlo Baronti sulla letteratura di piazza relativa alla criminalità femminile in antico regime, in relazione a quella maschile; G. Baronti, *Serpi in seno: figure e fantasmi di donne criminali nella letteratura di piazza*, in *Il delitto narrato al popolo*, pp. 199-218.

¹⁰⁸ Si rileva, di passaggio, come l'allusione agli otto mesi di vedovanza (e quindi alla brevità dell'intervallo trascorso tra la morte del secondo marito e il terzo matrimonio) probabilmente non sia casuale, ma contribuisca anch'essa a dare spessore alle caratteristiche negative e dissolute della donna giustiziata. È interessante a questo proposito notare come il codice civile austriaco del 1811 stabilisse che le vedove, salvo particolari dispense, erano tenute a far trascorrere un periodo di almeno sei mesi prima di passare ad altre nozze (§120), ossia il tempo ritenuto necessario affinché non vi fosse alcun dubbio su un'eventuale gravidanza «onde non abbia a confondersi la prole di un marito con quella di un altro» ([O. Taglioni], *Commentario al Codice civile universale austriaco*, vol. I, Milano, Visaj, 1816, p. 145).

Se la “fama” e le inclinazioni degli imputati costituivano, in generale, elementi valutativi che potevano sbilanciare in modo decisivo la posizione dei senatori verso la conferma della sentenza capitale o la proposta di concessione della grazia, nei due esempi presi in considerazione è chiaro come esse si declinassero, al femminile, all’interno della sfera sessuale e coniugale: ed è proprio il giudizio negativo su quest’ultima a determinare la severità del Senato, nonostante la problematicità, richiamata esplicitamente dall’appello lombardo, delle esecuzioni pubbliche di donne.

Le osservazioni di Sylvia Kesper-Biermann relative al contesto tedesco possono quindi estendersi anche al Lombardo-Veneto, quando la studiosa rileva che la generale tendenza a trattare le donne colpevoli di delitti capitali con maggiore indulgenza non valeva «nel caso di imputate il cui comportamento fosse stato giudicato ‘non femminile’ e non rispondente alle aspettative di ruolo», soprattutto per il «modo di vivere la sessualità»¹⁰⁹.

Una nota a parte merita quella fattispecie di reato la quale, seppur derivante da comportamenti sessuali percepiti come scorretti, veniva generalmente interpretata, a favore dell’imputata, quale conseguenza del tentativo di preservare il proprio o l’altrui onore – che per le donne significa, anche in questo caso, onore sessuale: stiamo parlando dell’infanticidio, ossia la soppressione di un bambino appena nato.

Tra i fascicoli del Senato Lombardo-Veneto si trova un unico processo istruito per questo delitto. Il dato quantitativo non deve tuttavia trarre in inganno: la natura intrinsecamente sfuggente e poco determinabile dell’infanticidio, che molto difficilmente giungeva a conoscenza delle autorità pubbliche¹¹⁰, faceva sì che la sua repressione a livello punitivo non fosse che un pallido riflesso della sua reale frequenza. A maggior ragione, la documentazione conservata nell’archivio del Senato, che comprende solo i casi dagli esiti più estremi (ossia quelli conclusi con una condanna capitale), dà poco la cifra di un delitto prevalentemente “sommerso”, il quale era, prima di tutto, un diffuso fenomeno sociale.

Ciò nonostante il processo, giudicato in prima istanza dal Tribunale di Milano nel 1837, riflette bene quella dimensione pubblica che più direttamente esplicita una delle principali funzioni della grazia, ossia quella di sanare gli eventuali scollamenti tra la percezione trasversale del delitto ed il rigore punitivo teoricamente previsto dalla legge; uno scollamento

¹⁰⁹ Kesper-Biermann, *Giustizia, politica e clemenza*, pp. 351-352. Sulla “non femminilità” («nicht-Weiblichkeit») della violenza femminile si vedano anche le considerazioni di H. Hacker, *Gewalt ist: keine Frau. Der Akteurin oder eine Geschichte der Transgressionen*, Königstein-Taunus, Helmer, 1998.

¹¹⁰ Analoghe considerazioni in R. Selmini, *Profili di uno studio storico sull’infanticidio. Esame di 31 processi per infanticidio giudicati dalla Corte d’Assise di Bologna dal 1880 al 1913*, Milano, Giuffrè, 1987, p. 61.

che nei casi di infanticidio era molto spesso esasperato dal valore attenuante della *causa honoris*.

La relazione del Senato ci descrive una donna anziana la quale, per aiutare una sua nipote nubile e «così salvare il di lei onore»¹¹¹, sopprime il bambino da lei appena partorito; tratteggia rapporti famigliari di complicità e solidarietà; permette di intravedere, all'interno della rete più allargata della comunità paesana in cui il delitto era stato consumato, la presenza di un'omertà diffusa (non solo viene appurato che la gravidanza della giovane era cosa notoria, ma pure che una donna aveva visto l'imputata seppellire il bambino: la testimone oculare – poi inquisita per «aiuto prestato ai delinquenti», §§ 190-200 Cp., e prosciolta per insufficienza di prove legali – anziché denunciare il fatto, si era limitata a raccontarlo ad un'amica, la quale, dopo essersi confidata con il parroco, aveva riferito quanto appreso al Commissariato distrettuale); apre infine uno spiraglio su tutto un mondo di credenze popolari religiose legate alla nascita e al battesimo, che lasciano supporre come quanto riscontrato da Adriano Prospero per l'età moderna¹¹² possa ragionevolmente estendersi anche all'Ottocento, se l'imputata afferma di aver creduto non «fosse cosa cattiva il seppellire un bambino che dava pochi segni di vita», soprattutto alla luce del fatto che prima di sopprimerlo gli aveva «data l'acqua». Non è naturalmente questa la sede per approfondire l'argomento; basti solo rilevare il ruolo mitigante in sede giudiziaria di tale «pregiudizio» (la pena di morte venne commutata in dieci anni di detenzione), secondo il quale l'uccisione di un neonato, purché battezzato, avrebbe rappresentato un male minore rispetto a quello «che nascerebbe per la madre nubile e per la di lei famiglia, qualora si scoprisse, che la [ragazza] da illegittimo commercio rimase gravida e partorì un bambino»¹¹³.

Nei fascicoli processuali che abbiamo ora esaminato, quantitativamente ridotti, le donne agiscono quindi come protagoniste: imputate, inquisite, condannate e infine giustiziate o graziate. Accanto ad essi, la presenza femminile è rintracciabile pure nei procedimenti penali, molto più numerosi, in cui le donne rappresentano le vittime dei delitti “passionali”; uccise da un corteggiatore, dal fidanzato, ancor più frequentemente dal marito.

E se è vero che gli omicidi consumati all'interno del nucleo famigliare erano per questo stesso

¹¹¹ Relazione 4 novembre 1837, ASMi, SLV, b. 60, fasc. VI. 182-2.

¹¹² A. Prospero, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Torino, Einaudi, 2005.

¹¹³ Relazione 4 novembre 1837, ASMi, SLV, b. 60, fasc. VI. 182-2. Si osserva che anche nei casi di infanticidio giudicati dal tribunale bolognese nella prima metà dell'Ottocento e studiati da Maria Pia Casarini, l'assicurazione di aver battezzato il bambino prima di averlo ucciso costituiva una delle più frequenti cause attenuanti. M. P. Casarini, *Maternità e infanticidio a Bologna: fonti e linee di ricerca*, «Quaderni storici», XVII (1982), 49, pp. 275-284: 276.

motivo caricati di un potenziale valore aggravante, il comportamento sessualmente disdicevole o anche solo ambiguo di una donna costituiva, per un uomo «oltraggiato nel proprio onore» e «bersaglio di altrui derisione»¹¹⁴, una causa «in tal qual modo giustificata»¹¹⁵ e deresponsabilizzante. In questo senso, illuminante è il giudizio del consigliere Salvotti, esposto nella relazione su un processo istruito contro un uomo colpevole di aver ucciso la propria moglie fedifraga: «l'inquisito fu delinquente, ma fu anche infelice. Se gli fosse toccata una moglie meno viziosa, non si sarebbe per certo renduto colpevole di tanto misfatto»¹¹⁶.

L'omicidio commesso da un marito tradito o da un fidanzato ingannato era quindi più "scusabile" in base ad una sensibilità che i senatori condividevano e traducevano nella proposta di grazia, anche qualora le donne fossero non già le vittime, bensì il movente del delitto: così un veronese condannato a morte nel 1834 per aver ucciso un rivale in amore, venne graziato proprio in virtù della pessima reputazione della donna che era stata la «sorgente viziosa e immorale»¹¹⁷ della gelosia, definita quale «sguaiata femina»¹¹⁸, «impudica e scostumata».¹¹⁹

Ma tale dinamica denuncia anche l'atteggiamento dei magistrati di fronte a strutture relazionali e famigliari percepite come corrette o al contrario scorrette. La gelosia e, in generale, il riscatto di un'offesa, costituivano infatti cause attenuanti a patto che esse non fossero, secondo i consiglieri, «riprovevoli», illecite, non «connaturali all'uomo»¹²⁰, iscritte in una relazione non conforme alle consuete norme sociali (ad esempio omosessuale¹²¹, o intrattenuta con una donna sposata¹²²).

9. Il ruolo della grazia nel rapporto tra disordini mentali e imputabilità

In una relazione del 1823 su un processo istruito contro un giovane colpevole di aver ucciso il suo rivale in amore, il consigliere Vincenzo Raicich, a proposito della gelosia che aveva

¹¹⁴ Relazione 17 novembre 1838, ASMi, SLV, b. 61, fasc. VI. 126-2.

¹¹⁵ Relazione 20 giugno 1838, ASMi, SLV, b. 61, fasc. VI. 54-2.

¹¹⁶ *Ibidem*.

¹¹⁷ Relazione 26 luglio 1834, ASMi, SLV, b. 57, fasc. VI. 82-2.

¹¹⁸ Correlazione 26 luglio 1834, *Ibidem*.

¹¹⁹ Relazione 26 luglio 1834, *Ibidem*.

¹²⁰ Correlazione 19 maggio 1841, ASMi, SLV, b. 64, fasc. VI. 85-2.

¹²¹ Si veda ad esempio la relazione 15 gennaio 1830, ASMi, SLV, b. 53, fasc. VI. 179.

¹²² Lo esplicita il consigliere Maffei nella correlazione su un processo intentato contro un uomo colpevole di aver ucciso il marito della propria amante: «senza fare onta alla legge non si potrebbe per avventura valutare quale circostanza attenuante la cieca passione [...] che [l'imputato] allega a sua scusa. Quella stessa passione per femina ad altro marito congiunta è proscritta dalla Religione, e dalla Legge; siccome aborrito dall'una e dall'altra è il fine, che [egli] si proponeva dal delitto, di unirsi alla vedova lordo del sangue del primo marito». Correlazione 2 luglio 1822, ASMi, SLV, b. 46, fasc. VI. 89-2.

provocato l'omicidio, concludeva: «se non si può dire che l'eccesso d'una tale passione tolga affatto l'uso della ragione, la offusca almeno notabilmente nella ponderazione dell'atrocità del delitto, e delle funeste conseguenze di esso»¹²³. Un «furioso impeto di gelosia»¹²⁴, come anche un «trasporto straordinario», la «malinconia», il «mal umore» potevano quindi essere tanto intensi da produrre, secondo i consiglieri aulici, «qualche sinistra influenza sullo stato di mente»¹²⁵. Tra eccesso di passione ed effettivo disturbo mentale il passo sembra quindi essere tanto breve quanto confuso nell'analisi dei senatori, come disorganico è il quadro analitico che ne emerge.

Non si può certo parlare di una vera e propria irruzione delle scienze psichiatriche entro il processo penale: tuttavia le relazioni lasciano intuire un timido affacciarsi di valutazioni di questo tenore in diretta relazione con la responsabilità dell'imputato nell'azione delittuosa, vale a dire con la sua punibilità.

Le esitazioni che i giudici manifestavano nei casi in cui la capacità di intendere e di volere – ossia le «facoltà mentali», per dirla con i magistrati lombardo-veneti – dei condannati apparivano quantomeno dubbie, venivano assorbite e risolte, ancora una volta, dalla proposta di grazia.

Nel 1829 il Tribunale di Bergamo, ad esempio, si era trovato a giudicare un omicidio commesso con dinamiche insolite, eseguito senza motivo apparente o avvisaglia alcuna. I giudici richiesero una perizia sullo stato mentale dell'imputato, che venne condotta dal medico e dal chirurgo addetti alle carceri del Tribunale; i quali non riconobbero nell'inquisito tracce di «mania né furiosa né melanconica», e neppure i sintomi della diffusissima pellagra o dello scorbutico, che in forma patologica provocavano «l'alterazione delle funzioni dell'intelletto». Piuttosto, secondo i periti, «il lieve grado di aberazione mentale, nonché la perdita della memoria evidentemente riconosciuti negli intervalli delle osservazioni» sarebbero stati «il prodotto dell'azione del patema d'animo deprimente cagionato dal terrore spaventevole dell'infausto avvenire che gli sovrasta», ossia la pena capitale. Scartata la proposta, avanzata da un consigliere dell'appello di Milano, di sottoporre l'imputato a nuova perizia e di richiedere eventualmente anche il giudizio della facoltà medica di Pavia, la condanna a morte venne confermata da tutte e tre le istanze, ma commutata in via di grazia, su indicazione del Senato, in una pena detentiva. Nonostante l'opinione dei medici – evidentemente niente affatto vincolante e non sufficiente a sgomberare il campo da ogni

¹²³ Relazione 13 novembre 1823, ASMi, SLV, b. 49, fasc. VI. 103-2.

¹²⁴ Relazione 21 settembre 1830, ASMi, SLV, b. 53, 1830, fasc. VI. 115-2.

¹²⁵ Relazione 30 maggio 1826, ASMi, SLV, b. 51, fasc. VI. 79-2.

possibile dubbio – dalle risultanze processuali sarebbe stata deducibile, secondo il relatore Castellani, «una qualche debolezza di mente, se non per escludere la capacità del dolo, almeno per scemarne l'intensità»¹²⁶. Soprattutto, la «leggera aberrazione» del condannato, osservava il correlatore Cristoforo D'Agostini, avrebbe potuto «influire a diminuir nel pubblico l'effetto salutare della punizione, e dell'esempio, che pur la Legge ha in mira nel segnare la pena dell'ultimo supplizio»¹²⁷.

Secondo le perizie condotte sugli inquisiti e riassunte nelle relazioni del Senato – le quali informano, per altro, sul grado di sviluppo scientifico delle discipline medico-psichiatriche, come anche sul livello di preparazione dei medici generici e dei chirurghi chiamati ad esprimere il loro parere¹²⁸ – non solo la pellagra, ma anche altre malattie neurologiche od infettive, come l'epilessia e la tubercolosi¹²⁹, erano considerate capaci di generare più o meno gravi alterazioni e scompensi mentali e pertanto attenuanti la responsabilità penale di chi ne soffriva.

Non sempre, tuttavia, i medici erano in grado di accertare o di escludere tali disturbi con piena sicurezza o, appunto, di imporre la propria opinione al consesso giudiziario; così avvenne in un grave caso giudicato dal Tribunale di Mantova che, nel 1831, condannò a morte un uomo accusato di aver ucciso una bambina di neanche cinque anni, dopo aver tentato di stuprarla. Una volta arrestato, l'aggiunto del Commissariato distrettuale di Roverbella che sottopose l'inquisito ai primi interrogatori¹³⁰ avanzò l'ipotesi che egli avesse inavvertitamente ucciso la bambina cadendo su di lei con un coltello durante un attacco di epilessia, malattia di cui gli sembrava l'imputato soffrisse. Commettendo una leggerezza aspramente biasimata dal Senato Lombardo-Veneto, l'aggiunto andava quindi a suggerire all'accusato una linea difensiva che, per quanto improbabile e contraddetta dai fatti (tra i quali una già riscontrata e testimoniata inclinazione molesta verso le bambine piccole), egli avrebbe

¹²⁶ Relazione 28 aprile 1829, ASMi, b. 53, 1829, fasc. VI. 52-2.

¹²⁷ Correlazione 28 aprile 1829, *Ibidem*.

¹²⁸ Qualche considerazione sulle scarse competenze psichiatriche dei medici fino ai primi decenni della seconda metà del XIX secolo si trova in E. Dietrich-Daum, E. Taddei, *Curare – segregare – amministrare. L'assistenza e la gestione dei "mentecatti" in un contado del Tirolo: l'esempio del medico generico Franz von Ottenthal (1818-1899) di Campo Tures*, «Geschichte und Region / Storia e regione», XVII (2008), 2, pp. 83-102: 88-89.

¹²⁹ In un processo contro un giovane bresciano accusato di aver ucciso una donna dalla quale era stato respinto, il padre dell'imputato presentò un ricorso affinché fossero sentiti alcuni medici – effettivamente esaminati dal consesso inquirente – allo scopo di provare che la tisi polmonare, di cui il ragazzo era affetto, poteva dare luogo a «sconcerti della mente». Si noti, per altro, l'inconueto ruolo attivo della famiglia dell'imputato, che riuscì ad intervenire con un certo peso nel processo. Relazione 28 ottobre 1823, ASMi, SLV, b. 48, fasc. VI. 129-2.

¹³⁰ Sui compiti di ausilio all'apparato giudiziario affidati al commissario distrettuale si veda L. Rossetto, *Il commissario distrettuale nelle province venete: un profilo (1819-1848)*, in *Forme e pratiche di polizia*, pp. 163-175.

mantenuto per tutto il processo, «occasionando tanti atti per ismentirla»¹³¹; tra cui quelli prodotti da un consesso di tre medici periti i quali, esaminando l'uomo, affermarono non essersi

rilevato alcuna traccia, dalla quale rendasi sicura la sofferenza da alcun tempo di sì atroce malore. Non ha il cranio più grosso e più largo di quello porti la sua statura. La fisionomia è ordinaria di un villico. Non torvo né strano il suo guardare, nessun movimento involontario anche leggero, né muscoli della faccia, né questi increspamenti, le braccia e le gambe non estenuate, sintomi tutti, che caratterizzerebbero colla loro presenza la realtà della malattia e formerebbero il vero carattere dell'epilettico¹³².

Ciononostante la figura del condannato che emerge dalle carte processuali è quella di un uomo

d'umore tetro, facilissimo ad alterarsi, ed in tale stato bestemmiatore in sommo grado, poco inclinato alla socialità, ed amante piuttosto di star solo, proclive alla libidine, ed a questo riguardo cacciatore più delle fanciulline che delle adulte, in causa dell'antipatica sua fisionomia, e presenza; che atteso simile carattere impetuoso, e le poche occasioni di saziar sue voglie brutali, è generalmente ritenuto capace in momenti di esaltazione di commettere [simili] azioni.

Perciò, conclude il relatore Castellani, nonostante l'atrocità del delitto, «la sommamente trascurata educazione [dell'imputato], avvicinandosi persino all'idiotismo; il suo carattere cupo, amico della solitudine [...] fanno credere qualche imperfezione almeno nelle sue facoltà intellettuali», rendendolo pertanto meritevole della grazia sovrana¹³³.

Come si rileva nell'esempio riportato, in casi di questo tipo i consiglieri tendono a formulare dei pareri in cui il sospetto di una malattia – pur smentita dalla perizia medica –, la scarsissima educazione, le capacità intellettuali poco sviluppate, un carattere cupo e solitario, sono alcune delle caratteristiche le più eterogenee tratteggianti un profilo umano che si pone in una zona liminare e vaghissima tra salute e malattia mentale. Ed è qui che la grazia interviene a controbilanciare le residue perplessità dei giudici ed assecondarne la cautela: anche qualora il parere medico avesse escluso l'esistenza di patologie attenuanti il dolo, imponendo quindi l'irrogazione della condanna capitale, quest'ultima veniva poi quasi

¹³¹ Relazione 23 luglio 1831, ASMi, SLV, b. 54, fasc. VI. 93-2.

¹³² *Ibidem*.

¹³³ *Ibidem*.

regolarmente commutata in una pena detentiva.

Eppure tale meccanismo non convince tutti i senatori: è ancora Antonio Mazzetti a lamentare, in una relazione su un processo per parricidio giudicato nel 1822 dal Tribunale di Verona, l'uso a parer suo troppo disinvolto di questa specifica funzione della grazia: sarebbe stato d'altra parte insito nella «natura stessa dei gravi delitti [...] un qualche sconvolgimento nell'intelletto dell'uomo. Chi felice fa sempre uso della ragione, che Dio gli diede, non ne commette»¹³⁴. Lo stesso concetto ribadiva il consigliere Raicich: una fortissima emozione non poteva essere presa in considerazione come causa di non imputabilità, «altrimenti dovrebbe ogni uomo nell'eccesso d'una passione riguardarsi per demente»¹³⁵.

10. «Un anima nera come la fuligine»¹³⁶: per un ritratto del criminale irriducibile

La descrizione, sopra riportata, dell'omicida di Roverbella, consente di rilevare come le proposte di grazia facessero i conti anche con un altro piano di valutazione. Implicito risultato delle considerazioni dei consiglieri era infatti pure l'identificazione di quelle classi di criminali riguardate come «meritevoli di morte»¹³⁷ e di quelle che invece potevano far sperare in un recupero morale e sociale.

Di conseguenza, le relazioni e le correlazioni del Senato insistono spesso sul profilo strettamente biografico dei condannati: esse permettono pertanto di individuare quali caratteristiche umane, interpretate dall'occhio e dai criteri valutativi borghesi dei consiglieri come socialmente ed eticamente inaccettabili, partecipassero alla costruzione dell'*identità criminale*; che, come nota Petra Overath per il caso bavarese – ma si tratta di una dinamica molto più generale e sicuramente estensibile anche alla prassi giudiziaria e al contesto sociale di cui ci occupiamo – fungeva, in un rapporto di autodefinizione per “contrasto speculare”, da «Gegenbild zur bürgerlichen Identität»¹³⁸.

In base ad una polarità dai contorni piuttosto netti, venivano infatti isolati i criminali recuperabili, degni di grazia, da quelli irriducibilmente corrotti, meritevoli di morte; una distinzione criminologica, ma anche sociale e antropologica che orientava in modo decisivo il giudizio dei consiglieri non tanto nella pronuncia della sentenza – vincolata, come abbiamo più volte ricordato, ai dettami del codice – quanto piuttosto nell'eventuale proposta di grazia.

¹³⁴ Relazione 8 aprile 1823, ASMi, SLV, b. 48, fasc. VI. 48-2.

¹³⁵ Relazione 28 ottobre 1823, ASMi, SLV, b. 48, fasc. VI. 129-2.

¹³⁶ Correlazione 27 maggio 1823, ASMi, SLV, b. 48, fasc. VI. 66-2.

¹³⁷ Alla stessa categoria – ossia i «todeswürdige Delinquenten» –, definita nelle relazioni dei procuratori generali che in Baviera, dopo il 1849, si occupavano delle proposte di grazia, fa riferimento Overath, *Tot und Gnade*, specialmente pp. 162 e segg.

¹³⁸ *Ibidem*, p. 163.

Particolare attenzione veniva prestata, quindi, alle informazioni relative alla condotta, l'educazione, la famiglia, i trascorsi e il carattere dell'accusato, raccolte per cura dei commissari distrettuali (e fatte poi confluire nel fascicolo inquisitorio) da quelli che potrebbero essere definiti i "mediatori" tra la società e gli organi giudiziari, ossia i deputati locali¹³⁹ e i parroci, «che sono in generale per persone più atte a fornirle, siccome quelle che o furono in più lungo contatto coll'individuo sul quale cade la informazione, o che sono più in caso di conoscere le persone a cui possano per tali notizie rivolgersi»¹⁴⁰.

Si trattava di informazioni «spesse volte utilissime», come ebbe a rimarcare una relazione senatoria del 1841, «per lo sviluppo maggiore della inquisizione, e sono poi sempre opportune per quel calcolo in che devesi prendere dal Giudice la moralità dell'imputato nel commisurare la pena, che pel delitto rilevato dovesse essergli inflitta, e talvolta anche per determinare la credibilità o meno dei testimoni»; ciò valeva soprattutto per i processi successivi alla riforma del §412 definita dalla sovrana Patente 6 luglio 1833, nei quali sarebbe stato «debito particolare dell'inquirente di far risultare la fama, la condotta e l'indole dell'imputato»¹⁴¹.

Dell'ingratitude di tale compito, tuttavia, è testimone la stessa relazione ora citata, la quale riferiva un allarmante disordine rilevato dal governatore lombardo e comunicato all'appello di Milano, ossia che «i deputati politici ed i parroci sono titubanti, e possibilmente si scansano dall'informare esattamente sulla condotta dei malviventi e degli altri individui pericolosi alla pubblica sicurezza», giustificando «la loro renitenza col timore, che hanno di vedersi esposti alla vendetta di codesti perversi, vendetta che frequentemente sfogano col taglio d'alberi e con altri guasti alla proprietà degli informanti». Il problema sarebbe stato risolto, proponeva il Senato richiedendo il parere dell'*Oberste Justizstelle*, mettendo fine ad una pratica diffusa in Lombardia (ma non in Veneto), secondo la quale le informazioni non venivano tenute segrete per uso d'ufficio, ma si facevano conoscere agli inquisiti.

Le informazioni raccolte nei fascicoli inquisitori permettevano quindi ai senatori di tratteggiare delle vere e proprie biografie umane e criminali. Così, ad esempio, il relatore

¹³⁹ I deputati locali erano i membri delle deputazioni comunali, gli organi più periferici dell'architettura costituzionale del Regno, eletti dall'assemblea degli estimati; cfr. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, pp. 60-64.

¹⁴⁰ Sessione 8 ottobre 1841: un estratto di protocollo si trova in OeStA, AVA, OJ, LVS, K. 23, fasc. 91.

¹⁴¹ *Ibidem*. Secondo il §6 della sovrana Patente 6 luglio 1833, le particolarità relative «alla fama, alle circostanze, alla condotta e all'indole dell'incolpato», potevano, in una sorta di rapporto inversamente proporzionale, far diminuire il numero degli elementi indiziari richiesti per la costruzione della prova legale; a fronte di determinate caratteristiche umane del condannato, dei suoi precedenti e delle sue attitudini, gli indizi richiesti tra quelli scrupolosamente elencati erano infatti due e non più tre. Da ciò si deduce l'importanza di informazioni di questo tipo, come viene rilevato, appunto, nella relazione citata. Cfr. notificazione 10 ottobre 1833 del Governo di Milano (AG 1833, vol. II, pp. 82-93) e del Governo di Venezia (CLV 1833, II semestre, pp. 194-213).

Schwarzkönig descriveva un giovane omicida e rapinatore di Monza, Spirito Calderini, condannato a morte e giustiziato nel 1833:

L'Inquisito è uno di quegli Esseri infelici, che fino dai primi anni portano seco il seme di un'indole perversa per commettere di tempo in tempo delle cattive azioni, ed i quali diventano ogni giorno più pericolosi alla Società, crescendo con gli anni anche loro malvagia [...]. Di depravati costumi, e dedito all'ozio era l'Inquisito nell'età di soli 20 anni già sospetto di furto, e di un'altra rapina, ed all'atto dell'arresto si trovò in sospetto di tutti i mezzi preparatori onde commettere delle aggressioni, e di unirsi con altri malandrini, che infestano le strade, rendendole mal sicure, e recando a tante persone, e famiglie viventi tranquillamente, gravissimi danni¹⁴².

Si tratta di un paradigma – quello dell'indole malvagia che si manifesta fin dall'infanzia e che, quasi fatalmente, viene esasperata col passare degli anni – descrittivo e, prima ancora, interpretativo, rinvenibile in molte delle relazioni esaminate.

«Sortì dalla natura un temperamento iracondo e vendicativo» – con queste parole esordisce il consigliere aulico Salvioli, nelle vesti di correlatore, nel descrivere un parricida veronese condannato e giustiziato nel 1823 –

che in mezzo alle armi e agli accampamenti militari, ove trovossi per ben 16 anni, prese forse novello vigore e energia. Congedato dal servizio non vi è genere di vizi in cui non si immergesse: frequentò le osterie, i bagordi, e i luoghi di prostituzione. Le ammonizioni, e i reiterati precetti della Polizia non valsero ad emendarlo. [...]. In somma la sua vita non presenta che una serie di strapazzi, di offese, e di violenze brutali al proprio genitore¹⁴³.

Un criminale di “natura”, quello qui sprezzantemente tratteggiato (non a caso, precisava il relatore Mazzetti, tutti i membri della famiglia entro la quale egli era nato e cresciuto erano «inquieti e cattivi»¹⁴⁴ e vincolati a precetto politico; i maschi rissosi, le donne dedite alla prostituzione), le cui esperienze non avrebbero fatto altro che confermare e amplificare una già innata inclinazione ferina. «Egli non è il primo uomo» – concludeva infatti Mazzetti opponendosi alle perplessità espresse dai voti di minoranza delle istanze inferiori che avevano optato per la meno grave ipotesi di uccisione – «che, e per le passioni, e per educazione

¹⁴² Relazione 4 maggio 1833, ASMi, SLV, b. 56.

¹⁴³ Correlazione 8 aprile 1823, ASMi, SLV, b. 48, fasc. VI. 48-2.

¹⁴⁴ Relazione 8 aprile 1823, *Ibidem*.

negletta, e per massime onninamente corrotte s'abbassi sotto alle fiere»¹⁴⁵. Sia la relazione che la correlazione insistono infatti sulla frattura delle leggi naturali provocata dal parricidio. Il condannato viene presentato non solo come criminale, ma soprattutto come essere malvagio, bestiale; contro natura, appunto. La sua esecuzione avrebbe dovuto pertanto fungere da «esempio e freno a que' giovani che sono dominati da violente passioni» concludeva nell'estratto del processo, destinato alla pubblicazione, il giudice inquirente del Tribunale di prima istanza di Verona: «valga a far conoscere loro come queste sono capaci di strascinare ad eccessi, e sino a soffocare le voci della natura»¹⁴⁶.

Mi sembra opportuno insistere su di un particolare importante del passo sopra riportato, che torna sovente in questa sorta di biografie criminali; vale a dire il modo in cui si accenna all'esercito come ricettacolo di vizi e potenziatore dei caratteri più brutali e, in ultima analisi, delle inclinazioni devianti e intrinsecamente delinquenti degli imputati, innanzitutto (ma non solo, come vedremo subito) per la consuetudine con la violenza che «il veder la morte sul campo»¹⁴⁷ avrebbe inevitabilmente innescato.

Tali considerazioni tradiscono sia una certa frizione tra istituzioni giudiziarie da un lato e militari dall'altro, sia una coesistenza “schizofrenica” di due atteggiamenti diametralmente opposti delle prime nei confronti delle seconde: se nelle relazioni senatorie i riferimenti agli effetti deleteri della vita militare sono moltissimi, contemporaneamente uno dei rimedi avanzati dalle stesse autorità politiche e giudiziarie per arginare la criminalità diffusa era proprio l'arruolamento coatto, disciplinato nel 1825¹⁴⁸. La bontà del provvedimento venne riconosciuta anche a posteriori, in una lucida relazione del 1838 – per la dettagliata analisi della quale si rimanda al quinto capitolo – in cui il consigliere aulico Antonio Salvotti analizzava lo stato dell'ordine pubblico nel Regno Lombardo-Veneto, valutando criticamente i

¹⁴⁵ *Ibidem*.

¹⁴⁶ ASVr, CCC, b. 61, fasc. 104, p. LI, 1823. Dell'estratto manoscritto ad opera del giudice inquirente e delle differenze con la versione a stampa si è riferito nella nota 156 del primo capitolo. È interessante rilevare, di passaggio, come nelle relazioni dei senatori anche l'aspetto fisico dell'individuo socialmente pericoloso concorresse talvolta a tratteggiarne la fisionomia delittuosa, confermandone le cattive qualità morali. Così un omicida condannato dal Tribunale di Mantova nel 1844 per aver ucciso, causa una «malnata passione di amore», una giovane, viene descritto per antitesi rispetto alla sua vittima: tanto «distinta per illibatezza di costumi, per dolcezza d'indole, per esemplare modestia, cara a tutto il villaggio quale Angelo di bontà» la ragazza assassinata, quanto «torbido, collerico, ardito, effeminato, dedito al giuoco ed al vino, irreligioso, bestemmiautore, proclive ad atti di vendetta e ferocia», nonché «deforme, zoppo, miserabile» l'omicida (Relazione 27 agosto 1844, ASMi, b. 69, fasc. VI. 65-2).

¹⁴⁷ Relazione 8 aprile 1823, ASMi, SLV, b. 48, fasc. VI. 48-2.

¹⁴⁸ Ciò è deducibile dai protocolli di consiglio del Senato, al quale la Cancelleria aulica riunita aveva inviato un progetto di regolamento dell'arruolamento forzato quale mezzo «tendente a reprimere lo spirito di vagabondaggio», affinché la suprema magistratura lombardo-veneta discutesse il testo e ne comunicasse a sua volta modifiche e commenti: Sessione 6 luglio 1825, ASMi, SLV, b. 111, cc. 1478-1482.

punti di forza ma soprattutto i fallimenti degli strumenti prevalentemente repressivi messi in atto nel corso degli anni dalle autorità amministrative, giudiziarie e poliziesche allo scopo di salvaguardarlo. Qui, per il momento, interessa solo dire che dell'arruolamento forzato¹⁴⁹ veniva rilevato il valore di «mezzo provvidissimo di polizia», nonostante alcune pecche nella sua gestione, per far fronte alle quali il senatore Salvotti suggeriva alcuni provvedimenti:

Si comprende benissimo con quanta ripugnanza l'Autorità militare vorrà accogliere persone che non presentano la maggiore tranquillità sulle loro tendenze; ma [...] qualora per una eccessiva scrupolosità si fa venir meno quella misura di polizia che la più adatta mostravasi a prevenire i delitti, e a migliorare lo stesso individuo non ancora interamente perverso sotto la militare disciplina, pare si possano invocare da Sua Maestà quegli ordini più rigorosi, coi quali si tolgono i rimarcati disordini¹⁵⁰.

Sottoposto a tale strumento coercitivo – e in questo caso tragicamente fallimentare – fu, ad esempio, uno dei condannati a morte per omicidio dai tribunali veneti, l'esecuzione del quale ebbe luogo proprio nello stesso anno in cui Salvotti redigeva la sua relazione. L'imputato, tratteggiato dalla deputazione comunale di Codroipo e da alcuni possidenti locali quale «ozioso, vagabondo, bestemmiatore, irreligioso, e dedito alle bettole e ai furti di campagna [...], invisato a tutti, di carattere assai violento, irrequieto, disturbatore della pubblica e privata tranquillità», per «la sua vita scioperata e da vagabondo, per inquieto suo carattere e per viziosi costumi» era stato «perlustrato e consegnato forzatamente al servizio militare», ove rimase otto anni: un periodo di tempo che si era tuttavia rivelato, secondo la deputazione comunale, non sufficiente «per un ravvedimento e cambiamento di condotta»¹⁵¹. Vittima dell'omicidio – qui torniamo alla questione, cui sopra si accennava, dei pericoli in cui potevano incorrere gli informatori – fu proprio il prete che lo aveva segnalato quale arruolabile.

Gli esempi riportati mostrano come un approccio efficace all'interpretazione delle relazioni possa essere l'analisi semantica della terminologia utilizzata per indicare le tendenze immorali, viziose e quindi delinquenti dei condannati. Tale terminologia è anzitutto riconducibile alla sfera dell'*oziosità*¹⁵², in netta contrapposizione con l'onestà lavorativa

¹⁴⁹ Si segnala che Salvotti indica erroneamente come data della seduta in cui il Senato Lombardo-Veneto aveva discusso il progetto della Cancelleria aulica riunita il 6 giugno 1825, invece del 6 luglio. Sessione 17 gennaio 1838, ASMi, SLV, b. 180, c. 260.

¹⁵⁰ *Ibidem*, cc. 279-280.

¹⁵¹ Relazione 3 ottobre 1838, ASMi, SLV, b. 61, fasc. VI. 103-2.

¹⁵² Sul punto si veda S. C. Hughes, *The theory and practice of idleness in Italian policing: Bologna and beyond*,

borghese; una caratteristica che Johann Springer ravvisava come tipicamente italiana – una sorta di dato naturale e “climatico”¹⁵³ – dal momento in cui «der Hang zum *dolce far niente*, der sich zum Theile aus dem warmen, leicht ermüdenden Klima erklären läßt, artet bei dem gemeinen Manne leicht zum anhaltenden Müßiggange aus»¹⁵⁴.

Altro campo semantico di riferimento è quello del *libertinaggio*, anch'esso posto in contrasto con la rettitudine coniugale e la morale sessuale borghese¹⁵⁵; non a caso, nell'estratto stampato diffuso tra la popolazione e annunciante l'esecuzione di Spirito Calderini, l'omicida monzasco di cui abbiamo sopra trascritto la breve biografia criminale, l'imputato viene concisamente apostrofato come «giovane ozioso, dedito al libertinaggio»¹⁵⁶.

Il modo in cui i condannati, le loro azioni e il movente che li spinse a delinquere venivano pubblicamente descritti attraverso gli articoli, i manifesti e gli estratti a stampa – oltre che nei protocolli di consiglio e nelle relazioni, le quali avevano una circolazione naturalmente molto più limitata – segnala una sensibilità che si può postulare relativamente diffusa. È infatti lecito supporre che l'autore di essi – verosimilmente il giudice inquirente, come abbiamo ipotizzato nel primo capitolo – avesse ben presente la delicatezza di questo tipo di comunicazione e facesse quindi deliberatamente leva su quelle caratteristiche del condannato immediatamente individuabili come antisociali. Enfatizzando gli stessi punti – oziosità e libertinaggio – venivano ad esempio delineate, nella «Gazzetta di Milano», le abitudini di un uomo giustiziato nel 1823 nel capoluogo lombardo per l'omicidio della propria moglie: «inclinato alla più licenziosa dissolutezza, non appena ebbe contratte le solenni promesse del maritaggio, che tosto ne trasgredi i morali doveri; né la voce possente della religione bastava a richiamarli nel corrotto di lui cuore. Preso indi da somma avversione verso la moglie, passava ozioso le ore del lavoro con femmine di mala vita, dissipando tra le sozzure del vizio ogni domestico avere». Proprio per questo atteggiamento «incorreggibile», precisa l'articolo, l'imputato avrebbe avuto «facile passo dal vizio al delitto»¹⁵⁷.

«Criminal Justice History. An international annual» VI (1985), pp. 89-103.

¹⁵³ D'altra parte, l'ozio come vizio predominante del carattere italiano e, in generale, delle popolazioni meridionali, è un tropo le cui testimonianze risalgono almeno alla fine dell'età medievale, come argomenta S. Patriarca, *Italianità. La costruzione del carattere nazionale*, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 3-37.

¹⁵⁴ Springer, *Statistik des österreichischen Kaiserstaates*, Bd. 1, p. 191. Tale opinione, diffusa nei commenti degli osservatori, pare essere ben radicata: si veda ad esempio il rapporto di Kaunitz a Giuseppe II, commentato in Capra, *Il Settecento*, p. 527, nel quale «l'avversione al travaglio e l'amore dell'ozio» del basso popolo del milanese venivano annoverati tra le cause della frequenza dei delitti.

¹⁵⁵ Pure su questo punto si confrontino, in senso comparativo, le osservazioni di Overath, *Tot und Gnade*, pp. 163-164. Ancora Silvana Patriarca sottolinea come tanto nei testi di commentatori stranieri, quanto nella critica dei patrioti risorgimentali, all'ozio tipicamente italiano venisse spesso associata «una combinazione di amore per la lussuria e di disinvoltura sessuale che si traduceva in effeminatezza». Patriarca, *Italianità*, p. 16.

¹⁵⁶ Un esemplare dell'estratto, datato 19 agosto 1833, è reperibile in BCT, BCT47-5.

¹⁵⁷ «Gazzetta di Milano», 28 luglio 1823, n. 209.

Chi viveva «nell'ozio e nella dissipazione, dando scandalo pubblico per la scostumatezza»¹⁵⁸ era quindi agli occhi dei consiglieri – questo quanto emerge dalle relazioni e dagli articoli – un criminale potenziale; «il passatempo sui caffè, al gioco e nei lupanari, la lettura di ogni sorta di libri» che rendono «guastata» la mente¹⁵⁹ rappresentavano occupazioni tipiche di un individuo socialmente pericoloso: quale il cremonese Pietro Cauzzi, condannato nel 1828 per aver ucciso una ragazza che aveva respinto la sua proposta di matrimonio. Nonostante i contorni tipici del delitto passionale – riguardato generalmente con più mitezza, come sopra si osservava – sono proprio le caratteristiche oziose e libertine dell'imputato a determinare la severità del Senato, oltre al «concorde fremito di ribrezzo e di indignazione» che secondo i consiglieri aveva attraversato la città di Cremona: tanto da far concludere il relatore Salvotti che «una grazia parrebbe in tali circostanze piuttosto dannosa che utile al pubblico esempio»¹⁶⁰.

Soffermiamoci, innanzitutto, su un particolare sollevato da Salvotti: la pericolosità sociale della lettura, punto ripreso anche in altre relazioni¹⁶¹. D'altra parte, i romanzi – considerati quali potenziali veicoli di idee eversive – venivano strettamente controllati dalla censura austriaca, come insisteva il *Piano generale di Censura*:

Libercoli destinati per la massa del pubblico o per la gioventù, e quelli di trattenimento sono da trattarsi con tutto il rigore della censura. In questi casi conviene sopprimere non solo tutto ciò ch'è contrario alla religione, alla moralità, al rispetto ed attaccamento verso la Casa regnante, ed alla forma attuale di Governo, ma anche tutto ciò che non influisce vantaggiosamente sul cuore e sullo spirito, e che non tende che a solleticare i sensi; fa d'uopo quindi opporsi con fermezza alla propagazione della nocevole lettura de' romanzi. Qui non si parla di que' pochi fra loro che rischiarano la ragione e formano il cuore, ma di quell'ammasso terribile di Romanzi, che non versano che sopra amori o che empiono la fantasia di chimere¹⁶².

In secondo luogo, anche nella relazione dedicata a questo processo la funzione alla quale l'esercito avrebbe dovuto teoricamente adempiere, come disciplinatore dei caratteri disordinati ed oziosi, viene capovolta: proprio la vita militare e l'esperienza di cadetto a Vienna avrebbero

¹⁵⁸ Relazione 13 gennaio 1832, ASMi, SLV, b. 54, fasc. VI. 170-2.

¹⁵⁹ Relazione 11 gennaio 1828, ASMi, SLV, b. 53, 1828, fasc. VI. 1-4.

¹⁶⁰ *Ibidem*. Significativamente, anche l'articolo della gazzetta milanese che dà notizia della sentenza capitale e dell'esecuzione si diffonde, in un testo inconsuetamente lungo, sulla particolare efferatezza dell'omicidio e sulle opposte qualità morali della vittima e dell'imputato. «Gazzetta di Milano», 10 marzo 1828, n. 70.

¹⁶¹ Così, ad esempio, il relatore Ceccopieri apostrofava un imputato per omicidio e rapina, dedito ad attività quali «l'ozio, la lettura di romanzi, ed il passatempo al Caffè, piuttosto che il lavoro». Relazione 26 giugno 1833, ASMi, SLV, b. 56, fasc. VI. 82-2.

¹⁶² CLV 1815, parte II, p. 239. Sullo stesso punto cfr. Berti, *Censura e circolazione delle idee*, pp. 11-12.

permesso a Cauzzi di conoscere, nella grande capitale dell'impero, quei divertimenti licenziosi «ai quali pareva inclinato»¹⁶³.

La dicotomia tra vita civile lavorativa e vita militare oziosa è ancor più esplicita nella biografia, tratta da un rapporto della Direzione generale di polizia di Milano e riportata nella relazione senatoria, di un condannato per omicidio – anche questa volta di una donna – giustiziato nel 1834: «Il reo confesso [...] trasse ignoti natali ed è figlio di questo civico ospitale. Cresciuto in gioventù, si accenna, che versando nell'ozio e nei vizi inseparabili, amò meglio darsi volontario alla milizia, a luogo di proseguire nella professione di tessitorie in tela», un'onesta occupazione appresa in uno stabilimento di pubblica beneficenza, «ove mercè le pie paterne leggi e sollecitudini di Vostra Maestà la istruzione nelle massime di morale e di religione non manca»¹⁶⁴.

Si tratta di un'interpretazione molto simile a quella proposta nelle sopra citate relazioni al Governo dei proprietari terrieri veneti studiate da Bernardello: una di esse, ad esempio, sottolinea il ruolo deleterio dell'esercito in senso non solo antieconomico – dal momento in cui sottraeva alle campagne, per molti anni¹⁶⁵, la più valida forza-lavoro – ma anche, più politicamente, eversivo: il contadino che lasciava la propria casa per la leva «partito dalla soglia domestica ottimo lavoratore, vi ritorna inerte; uscito ubbidiente vi rientra inquieto»¹⁶⁶.

Il ribaltamento del ruolo dell'esercito – da disciplinatore a fomentatore di disordini – diventa ancora più esasperato nel commento, di qualche decennio successivo, del giudice trentino Giuseppe Chimelli, inquisitore nella commissione militare itinerante d'Este attiva tra Veneto e Mantovano nei primi anni Cinquanta, ed autore di un volumetto apologetico e dichiaratamente antiabolizionista pubblicato nel 1887; un momento in cui il Regno d'Italia era attraversato da un acceso dibattito politico e giuridico sull'opportunità della conservazione della pena capitale, che sarebbe stata poco dopo effettivamente abrogata con la pubblicazione del codice Zanardelli. Quello che ci interessa osservare è che, ripercorrendo le vicende giudiziarie che lo avevano visto tra i principali protagonisti, Chimelli dà un'interpretazione

¹⁶³ Relazione 11 gennaio 1828, ASMi, SLV, b. 53, 1828, fasc. VI. 1-4.

¹⁶⁴ Relazione 16 aprile 1834, ASMi, SLV, b. 57, fasc. VI. 31-2.

¹⁶⁵ A differenza che nelle altre province dell'impero – dove prima dell'uniformazione del 1845 la ferma durava quattordici anni – i sudditi veneti, lombardi e tirolesi reclutati servivano nell'esercito per otto anni. Su questo punto si veda A. Sked, *The Survival of the Habsburg Empire. Radetzky, the Imperial Army and the Class War*, London and New York, Longman, 1979 [trad. it.: *Radetzky e le armate imperiali. L'impero d'Austria e l'esercito asburgico nella rivoluzione del 1848*, Bologna, il Mulino, 1983, p. 77 e segg.] e Laven, *Venice and Venetia*, p. 130.

¹⁶⁶ Bernardello, *Burocrazia, borghesia e contadini*, pp. 132-133. Come osserva Bernardello, «ciò che preoccupava di più i proprietari [estensori della relazione] era il ritorno di un “nuovo uomo”, portatore di esperienza più vaste che accrescevano, fino a renderla intollerabile, la sua insofferenza per la vita stagnante della campagna e del luogo natio, scandita solo dal lento avvicinarsi delle stagioni e dalla brutalità di una fatica avvilente, un uomo che aveva conosciuto un tenore di vita più elevato, aveva visto città e paesi molto diversi».

per certi versi stereotipata, poco analitica delle cause criminogene nelle province venete dai tardi anni Quaranta. Una di queste sarebbe stata proprio la condizione del servizio militare austriaco; non tanto per i suoi effetti sull'abitudine alla violenza, quanto per la lunghezza della ferma durante la quale «il soldato oltre gli esercizi militari non aveva altra occupazione, si disavezzava dalla fatica, ritornato a casa non si adattava più al lavoro, da cui erasi alienato per il lungo ozio, e volendo ben vivere si dava alle rapine»¹⁶⁷.

11. Conclusioni

Le “logiche del perdono” che muovevano gli orientamenti e le proposte dei senatori rispondevano a diverse funzioni della grazia: ne abbiamo tracciato le principali diramazioni. Esse permettono di dedurre come, attraverso la moderazione della pena, la stretta legalità che avrebbe imposto l'irrogazione di condanne capitali nonostante la percepita sproporzione del consesso giudicante venisse sensibilmente attenuata. Di conseguenza, la commutazione delle condanne capitali immetteva parzialmente, nel processo penale, un certo grado di quel “libero convincimento” formalmente escluso dalla procedura austriaca.

Per mezzo della proposta di grazia i giudici si ritagliavano un margine di discrezionalità che permetteva loro di risolvere, da un lato, le inadeguatezze del codice penale: sia nel caso di norme percepite come non applicabili in generale (è il caso della sistematica commutazione delle pene di morte inflitte ai rei di falsificazione), sia rispetto a quelle circostanze specifiche in cui lo squilibrio che avrebbe arrecato la condanna capitale era tale da suggerire una mitigazione di pena. Circostanze alle quali, abbiamo visto, concorrevano diversi fattori (le caratteristiche “moralì” e biografiche, le abitudini, i precedenti, il genere degli imputati e delle vittime; il movente, l'eventuale pentimento, la recuperabilità sociale del condannato).

Dall'altro lato, le proposte di commutazione delle pene capitali andavano a sciogliere, in senso mitigante, i casi giuridicamente ambigui: si pensi ai dubbi in merito alla definizione del reato all'interno delle fattispecie di omicidio e uccisione, o al grado responsabilità del condannato in presenza di sospetti disordini mentali.

In questo modo la grazia adempiva, nel campo della prassi giudiziaria, allo scopo delineato dalla coeva riflessione giuridica – che pur ne suggeriva un utilizzo più sporadico –, ossia quello di fungere da strumento riequilibratore delle inevitabili sproporzioni del sistema penale, da garante del criterio di equità e proporzionalità. Soprattutto, è nel rapporto tra sistema giudiziario e pubblico che si sostanzia il senso stesso dei provvedimenti di grazia: un

¹⁶⁷ [G. Chimelli], *Storia del grande processo di Este contro ladroni a ripulsa d'ingiusto appunto al principale giudice istruttore dello stesso*, Este, Stratico, 1887.

rapporto che si fa ancor più delicato ed allo stesso tempo esplicito nell'ambito del diritto penale politico, come vedremo nel prossimo capitolo.

QUARTO CAPITOLO

CONDANNE CAPITALI E CONCESSIONI DI GRAZIA NEI PROCESSI PER DELITTI POLITICI

1. Premessa. Un'opinione «trop propagée en Italie»: su un articolo del «Constitutionnel» e le preoccupazioni di Vienna e di Milano
2. Il delitto politico nel Lombardo-Veneto del *Vormärz*: osservazioni legislative, giuridiche e giudiziarie
 2. 1. *Per una definizione di alto tradimento*
 2. 2. *Il movimento settario clandestino nel Lombardo-Veneto: consistenza quantitativa delle sentenze capitali e delle grazie*
 2. 3. *Profilo giudiziario e centralità della grazia*
 2. 4. *Gli organi inquirenti e giudicanti*
 2. 5. *Omogeneità del trattamento giudiziario delle sette*
 2. 6. *Una prospettiva comparativa*
3. L'ombra lunga dell'«epoca infausta della Francese Rivoluzione»: il rigore dei primi processi, opinione pubblica e grazia
4. Giovani e inesperti
5. La comunicazione pubblica delle sentenze e il ruolo delle gazzette
6. Le sentenze contro gli aderenti alla Giovine Italia e la prima amnistia generale
7. La «sovrumana virtù» che «pone in oblio il passato»: l'amnistia del 1838
8. Conclusioni. L'arte politica di «saper combinare rigore e clemenza»

1. Premessa. Un'opinione «trop propagée en Italie»: su un articolo del «Constitutionnel» e le preoccupazioni di Vienna e di Milano

Il 16 febbraio 1824, pochi giorni dopo la notificazione delle sentenze capitali per alto tradimento e delle rispettive grazie pronunciate contro decine di settari lombardi, la «Gazzetta di Milano» pubblicò, su ordine della *Staatskanzlei*¹, la traduzione di un lungo articolo comparso sul viennese «Oesterreichischer Beobachter»² il quale, in polemica con il giornale francese «Le constitutionnel», denunciava la diffusione tra la popolazione della «strana e nuova massima che i delitti *politici*, perché in se stessi più scusabili dei *civili*, debbano anche essere trattati con maggiore indulgenza»³.

Quello che vogliamo qui sottolineare è il fatto che l'articolo sollevi, pur con un tono esplicitamente polemico, la fondamentale questione della gravità *percepita* delle varie tipologie criminose – punto già messo in rilievo, per quanto riguarda i delitti comuni, nel capitolo precedente – anche in relazione all'esercizio della clemenza sovrana nella sua delicata funzione di strumento correttivo e ribilanciante di una mancata corrispondenza tra sentire pubblico da una parte, e teorico rigore della legge dall'altra:

Nell'impressione che fanno i delitti civili sul sentimento umano ci ha di certe gradazioni, che non sempre s'accordano con quelle che dalla legislazione furono ammesse e da essa hanno avuto la loro sanzione. Omicidi, venefici, incendi e simili misfatti sono tanto odiosi per sé stessi che il sentimento generale viene naturalmente ad accordarsi colla legge, che li punisce colle pene più gravi. E pel contrario si danno delitti che dalla legge vengono trattati con eguale ed anche con maggior rigore, mentre svegliano negli animi gentili compassione, dubbi sulla proporzione della pena, disposizione a discolpe o ad indulgenza.

Tra questi delitti, secondo l'autore dell'articolo, vi era anche la falsificazione di carte di pubblico credito, fattispecie sulla quale ci siamo già soffermati. «Qualunque però siasi il punto di vista dal quale si vogliono considerare i *delitti politici*, e specialmente i *premeditati tentativi di violente rivoluzioni*, si durerà sempre gran fatica a trovare in quella specie di delitti un fondamento, neppure apparente, su cui piantare una differenza fra la giustizia e la bene

¹ La *Staatskanzlei* era il dicastero centrale che si occupava della direzione della politica estera, dal 1809 al 1848 presieduta dal principe Metternich. Cfr. Walter, *Die österreichische Zentralverwaltung, II Abteilung*, 1. Bd., 2. Halbbd., Teil 2, soprattutto pp. 213-214.

² *Über einen Artikel im Constitutionnel vom 10 Dezember v. J.*, «Oesterreichischer Beobachter», 4 febbraio 1824, n. 36. L'«Oesterreichischer Beobachter» era, di fatto, l'organo di informazione dello *Staatskanzler* Metternich.

³ «Gazzetta di Milano», 16 febbraio 1824, n. 47.

intesa umanità»⁴.

Quella criticata nell'articolo sarebbe stata, ammetteva il governatore della Lombardia Strassoldo rivolgendosi allo *Staatskanzler* Metternich, un'opinione «trop propagée en Italie»⁵; un'opinione, per altro, che si può verosimilmente supporre alimentata dall'esito dei processi per alto tradimento da poco conclusi.

La concezione politica e l'intento strategico che stanno dietro la pubblicazione dell'articolo denunciano una certa preoccupazione, da parte delle autorità sia centrali che periferiche, nel misurare il riscontro pubblico delle scelte repressive e punitive, per molti versi clementi (e tali sarebbero proseguite fino al 1848), in merito al delitto di alto tradimento⁶.

Se, in generale, la giustizia criminale austriaca ci sembra profondamente segnata dalla frizione, non sempre risolta, tra “antica” natura segreta e “moderna” necessità di comunicazione, ciò appare tanto più evidentemente qualora si tratti di processi politici. Abbiamo infatti più volte sottolineato il carattere segreto, scritto e inquisitorio del procedimento penale: e in questo senso, come osserva Sergio Vinciguerra, il diritto criminale austriaco può essere ascritto alla sfera degli *arcana imperii*⁷. Contemporaneamente, però, il governo non poteva sottrarsi al confronto con una sfera pubblica della quale temeva il dissenso; d'altra parte, la stessa magistratura era ben consapevole di avere gli occhi della popolazione – o almeno, di certa parte di essa – puntati contro: «Il colto pubblico di Milano» – scriveva il giudice Giacomo Marinelli sul finire del 1821, durante i primi processi contro la Carboneria, al consigliere aulico Antonio Mazzetti – «è in questi giorni occupatissimo nel dar giudizi, e nel far commenti sulle operazioni della Commissione speciale»⁸.

La prospettiva adottata, nell'analisi delle condanne a morte per alto tradimento e dei conseguenti provvedimenti di clemenza, vuole essere attenta a questa contraddizione – o per meglio dire tensione – tra la segretezza del sistema penale e la notificazione pubblica delle sentenze e delle grazie; in altre parole, per riprendere la già menzionata metafora di Giancarlo Baronti, tra natura “opaca” del processo e momento “trasparente” di esso.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Strassoldo a Metternich, 16 febbraio 1824, OeStA, HHStA, SK, Pr, LV, K. 6.

⁶ Richard Blaas rileva come, secondo Metternich, la «noiosa» distinzione tra delitti politici e delitti criminali non sarebbe stata altro che un'“invenzione” strumentalmente diffusa dai rivoluzionari tra l'opinione pubblica per “depenalizzare” i loro delitti. R. Blaas, *Le sette politiche. Metternich e il concetto di delitto politico*, in *Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico, culturale, economico-sociale. Atti del convegno storico*, a cura di R. Giusti, Mantova, Accademia Virgiliana di Mantova, 1977, pp. 19-34: 27.

⁷ Vinciguerra, *Idee liberali*, p. XXI.

⁸ Marinelli a Mazzetti, 15 dicembre 1821, BCT, BCT1-1376/II, c. 433 verso. Così anche Salvotti, in una lettera a Mazzetti del novembre successivo: «La Commissione viene da per tutti riguardata come la bocca di Cerbero che vorrebbe ingoiare tutti». Salvotti a Mazzetti, 29 novembre 1822, BCT, BCT-1446/II, c. 42. Brani di entrambe le lettere sono trascritti in Pedrotti, *I processi del '21*, pp. 145-146 e 158-160.

2. Il delitto politico nel Lombardo-Veneto del *Vormärz*: osservazioni legislative, giuridiche e giudiziarie e primi dati quantitativi

2.1. Per una definizione di alto tradimento

Ma a cosa si riferisce la «Gazzetta di Milano» parlando di «delitti politici»? “Delitto politico” è una locuzione assente dalle fonti processuali esaminate. All'interno del linguaggio giuridico utilizzato nelle province italiane dell'impero – almeno nella prima metà dell'Ottocento – “politico” è sempre la traduzione di *Polizey*, inteso come prefisso di sostantivi composti⁹. Si specifica quindi che all'espressione “delitto politico” si dà qui un significato “moderno”, specificamente ristretto alle azioni delittuose rientranti nella fattispecie giuridica e concettuale di alto tradimento, per la quale il codice penale austriaco comminava la pena capitale. Una fattispecie, vale la pena di sottolineare, molto contingente, che si carica di diversi significati a seconda non solo dei movimenti politici attivi nel particolare periodo che si prende in considerazione, ma soprattutto della loro interpretazione; vale a dire, della loro pericolosità percepita da parte dello Stato e dei suoi organi amministrativi, polizieschi e giudiziari. In altre parole: quali azioni eversive vennero lette e temute, negli anni Venti, Trenta e nei primi anni Quaranta, come tanto pericolose per lo Stato da rientrare nella sfera interpretativa dello *Hochverrat*?

Di fatto, nel Lombardo-Veneto del *Vormärz* l'alto tradimento corrispose quasi esclusivamente all'associazionismo clandestino, ossia l'affiliazione alle sette che, in tutta Europa, andarono organizzandosi come forma di dissenso politico.

È stato inoltre rilevato come il codice penale austriaco si caratterizzasse, nella parte riguardante i delitti cosiddetti “pubblici”¹⁰ – primo fra tutti, appunto, l'alto tradimento – per un approccio che si potrebbe definire descrittivo, quasi didascalico, relativamente alle varie ipotesi delittuose: ciò mancando una precisa individuazione «di una categoria di carattere generale, in cui sia possibile ricondurre su un piano astratto tutte le azioni finalizzate all'eversione dell'ordine costituito». Questo aspetto viene riscontrato, in particolare, nelle norme che trattano l'affiliazione alle società segrete, che per la legislazione austriaca non costituiva, come per altri codici coevi, una delle tante modalità di consumazione del reato, ma

⁹ Ad esempio nell'espressione *Polizey-Uebertretungen*, tradotta, indifferentemente, con “gravi trasgressioni di polizia” o “trasgressioni politiche”.

¹⁰ Ossia quei delitti che «offendono la comune sicurezza immediatamente nei vincoli dello Stato, nelle disposizioni pubbliche, o nel pubblico credito», isolati, nel codice penale, dai delitti che «feriscono la sicurezza de' privati nella persona, nella roba, nella libertà, od in altri diritti» (§50 Cp.). Tra i delitti pubblici, l'alto tradimento era l'unico punito con la morte, «ancorché sia rimasto senz'alcun effetto, e tra i limiti d'un mero attentato» (§53 Cp.).

un reato in sé¹¹.

Tale impostazione venne ulteriormente confermata, in senso più severo, da una sovrana risoluzione notificata nell'agosto del 1820¹², che equiparava esplicitamente la semplice partecipazione alla Carboneria all'alto tradimento (secondo il codice penale, infatti, essa poteva essere interpretata anche quale grave trasgressione politica); un'analoga risoluzione venne pubblicata tredici anni più tardi contro gli aderenti alla Giovine Italia¹³.

La stretta connessione, diremmo la quasi totale sovrapposizione, tra alto tradimento e appartenenza a società segrete, si riscontra anche nell'interpretazione dei giudici dei tribunali lombardo-veneti; come testimonia, ad esempio, un rapporto del consigliere Francesco Unterrichter, membro della Commissione speciale di II istanza veneziana preposta ai processi contro i carbonari, che nel giugno del 1821 informava il presidente del Senato Lombardo-Veneto sui «dispiaceri insorti» con la Direzione generale di polizia di Milano, la quale, secondo il giudice, non solo non aveva collaborato con il tribunale inquirente, ma anzi si era data «la briga a difficoltarne le operazioni». La polizia aveva infatti ommesso di consegnare alcuni inquisiti per alto tradimento, da essa ritenuti non coinvolti nella Carboneria, alla Commissione speciale. Si tratta di una delicata questione di competenze, sicuramente non scevra di rivalità tra magistratura e polizia¹⁴, che la documentazione giudiziaria, specialmente quella relativa ai processi politici, lascia trapelare in svariate occasioni; si avrà modo di tornare sull'argomento. Quello che preme qui sottolineare è l'osservazione di Unterrichter, secondo il quale, contro il parere della polizia, sarebbe stato

ai di nostri assai difficile il credere, che esistano nel Regno Lombardo Veneto rei di alto tradimento indipendentemente dalla Setta carbonica, le di cui ramificazioni sono multiformi, e le di cui fila, non

¹¹ P. Rondini, *Il reato politico nel Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811) e nel Codice penale universale austriaco (1815): la repressione dei crimini contro la sicurezza dello Stato*, in *Codice dei delitti e delle pene*, pp. CXXXIX-CLIII: CLI.

¹² *Notificazione che sottopone i Carbonari, e loro correi dalla data della pubblicazione alle pene stabilite dal Capo VII. della prima Sezione della prima Parte del Codice penale del 3 settembre 1803, 25 agosto 1820*, CLV 1820, Parte II, pp. 49-51 e *Proibizione di appartenere alla società dei così detti carbonari. Pene ai contravventori. Notificazione 29 agosto 1820*, AG 1820, Vol. II, Parte I, pp. 69-71.

¹³ *Sovrana Risoluzione che prescrive con quali misure verranno puniti tanto gl'individui che appartenessero alla Setta denominata la Giovane Italia, quanto quelli che conoscessono i membri trascurassero di denunciarli, 5 agosto 1833*, CLV 1833, II Semestre, pp. 72-75 e *Proibizione di appartenere alla società della Giovane Italia. Pena ai contravventori. Notificazione 5 agosto 1833*, AG 1833, Vol. II, Parte I, pp. 46-49. Un esemplare del manifesto della notificazione del Governo veneto si trova in ASMi, SLV, b. 32, fasc. 126. Sono degni di nota, di passaggio, i mezzi di diffusione di tale notificazione: come si deduce dalla relazione sul processo contro il sacerdote comasco Carlo Cattaneo, condannato a morte per appartenenza alla Giovine Italia, proprio lui, in quanto sacerdote, aveva dovuto spiegare «al popolo raccolto» nella chiesa parrocchiale ove egli officiava, le disposizioni imperiali ora menzionate. Relazione 28 ottobre 1834, ASMi, SLV, b. 36, fasc. 238.

¹⁴ Sui conflitti tra autorità giudiziaria e polizia si veda Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, p. 311; Raponi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, pp. 118-119 e, per ultimo, V. Belloni, *Professione forense e controllo politico nel Lombardo-Veneto*, «Archivio storico lombardo», CXXXVI (2010), pp. 97-143.

ancora scoperte in tutta la loro estensione, si stanno indagando; e che sarebbe stato assai meglio, se [la Direzione generale di polizia] invece di sottigliare incompetentemente sulla competenza della Commissione inquirente, e di attraversare per tal modo le operazioni della medesima, assecondasse in obbedienza alla legge le ricerche, che da quella zelante Commissione le vengono fatte¹⁵.

Per converso, è interessante riflettere, almeno di passaggio, non solo sull'inclusione, ma anche sull'esclusione: vale a dire, sui delitti di carattere "politico" non compresi nella fattispecie di alto tradimento. L'archivio del Senato Lombardo-Veneto contiene diversi fascicoli processuali, nei quali i capi di imputazione riguardano azioni che, pur assumendo ai nostri occhi una connotazione politica, sono collocate entro categorie giuridiche molto meno gravi, sul piano delle conseguenze penali, rispetto all'alto tradimento, quali i vari tipi di "perturbazione"¹⁶ o la tanto ampia quanto vaga fattispecie di "pubblica violenza"¹⁷: a quest'ultima, per citare solo i casi più eclatanti, venne ricondotta una sollevazione contadina del paese di Darfo¹⁸, allora compreso nella giurisdizione del Tribunale di Bergamo; o, ancora, un assedio popolare del ghetto Mantova¹⁹. Ci si chiede quindi se la semplice appartenenza ad una società segreta venisse effettivamente interpretata come più allarmante, dal punto di vista della difesa dell'ordine politico e sociale, rispetto ad episodi di questo tipo. Probabilmente è così. Tuttavia è opportuno interrogarsi su un'altra ipotesi, ovvero se tale derubricazione non celi piuttosto la consapevole intenzione di non attribuire la patente "politica" ad alcuni fenomeni, depotenziandoli quindi della loro carica eversiva, allo scopo precipuo di evitare di creare ed alimentare un'opinione pubblica intorno ad essi²⁰.

¹⁵ Rapporto 23 giugno 1821, ASMi, SLV, b. 2, fasc. 55.

¹⁶ Il codice penale configurava come delitto di perturbazione dell'interna tranquillità dello Stato (detta anche perturbazione della pubblica tranquillità) le azioni commesse da «chi si studia maliziosamente con discorsi, con iscritti, o con pittoresche rappresentazioni d'inspirare a' suoi concittadini sentimenti tali, da cui possa nascere avversione alla forma di Governo, all'amministrazione dello Stato, od al sistema del paese» (§57); tale fattispecie comprendeva anche le «ingiurie contro la persona del Principe, dalle quali possa nascere un'indubitata avversione contro di lui, quando son proferite in una compagnia, o in pubblico; come pure gli scritti di simil sorta, o le oltraggianti rappresentazioni, quando se n'è fatta comunicazione a qualcuno» (§58). I colpevoli di perturbazione erano puniti con il carcere duro dall'uno ai cinque anni (§59). Altra fattispecie era la perturbazione della religione (§107), per la quale il codice penale comminava la pena del carcere dai sei mesi ai dieci anni «secondo il maggior grado di malizia, od il maggior pericolo» (§108-109).

¹⁷ Cfr. §§70-82 Cp.. Sull'ampiezza e la mancata chiarezza della definizione di pubblica violenza e sull'ambiguità della sua applicazione pratica cfr. M. Bellabarba, *La quiete nelle campagne. Il crimine di «pubblica violenza» nel Tirolo e nel Lombardo-Veneto dell'Ottocento*, «Quaderni storici», XLVII (2012), 1, pp. 249-286.

¹⁸ ASMi, SLV, b. 42, fasc. 143 (1834).

¹⁹ ASMi, SLV, b. 43, fasc. 84 (1842). Sulla vicenda si veda inoltre A. Novellini, *"Perseguitar li ebrei a morte": i tumulti contro il ghetto di Mantova nella prima metà dell'Ottocento*, «Storia in Lombardia», XXII (2002), 1, pp. 75-95: 86 e segg.

²⁰ Questa ipotesi mi è stata suggerita dalla lettura di R. Balzani, *I carbonari romagnoli: élite politica o organizzazione di notabili?*, in *La nascita della nazione. La Carboneria. Intrecci veneti, nazionali, internazionali. Atti del XXVI Convegno di Studi Storici, Rovigo, Crespino, Fratta Polesine, 8-9-10 novembre 2002*, a cura di G. Berti, F. Della Peruta, Rovigo, Minelliana, 2003, pp. 221-234: 222; a proposito del cosiddetto

2. 2. Il movimento settario clandestino nel Lombardo-Veneto: consistenza quantitativa delle sentenze capitali e delle grazie

È opportuno anticipare, per sommi capi, la storia dei processi politici nel Lombardo-Veneto del *Vormärz*, onde fornire alcune coordinate entro cui collocare i principali fenomeni eversivi che lì si manifestarono, ed individuare le concatenazioni tra di essi sussistenti sul piano della repressione penale. L'elenco delle inquisizioni e delle sentenze – una “narrazione” che è stata ricostruita attraverso l'analisi della documentazione contenuta nella serie “Affari politici” e che si può quindi presumere completa, salvo sviste o lacune²¹ – è inoltre utile per dare la cifra delle dimensioni dell'impatto giudiziario e repressivo scatenato dai movimenti politici ascrivibili alla fattispecie di alto tradimento.

La storia giudiziaria degli *Hochverräter* lombardo-veneti può essere divisa in alcune fasi principali. Senza qui considerare i processi celebrati nel periodo di transizione tra governo italico e austriaco – ossia i procedimenti contro gli ex ufficiali dell'esercito napoleonico coinvolti nella congiura bresciano-milanese del 1814, che pure si erano conclusi con condanne capitali tutte graziate²² – dalla metà degli anni Dieci si diffuse anche nelle province

processo Rivarola – sul quale più avanti si tornerà brevemente – l'autore sostiene che fu proprio il carattere di “politicità” attribuito a delitti che politici non erano ad avere, come impreveduta conseguenza, la formazione di un'opinione pubblica.

²¹ Mi sono naturalmente avvalsa anche della vastissima letteratura esistente; puntello di questa parte del lavoro sono stati soprattutto gli studi di Marco Meriggi, Alfredo Grandi, Franco Della Peruta, Aldo Adrea Cassi, Arianna Arisi Rota, ma ho proficuamente consultato anche i più risalenti C. Spellanzon, *Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, vol. I, Milano, Rizzoli, 1933, pp. 786-788 e 836-840, e vol. II, 1934, pp. 7-69 e 696-698; i tre volumi di Alessandro Luzio (*Antonio Salvotti e i processi del Ventuno*, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 1901; *Il processo Pellico-Maroncelli secondo gli atti ufficiali segreti*, Milano, Cogliati, 1903 e *Nuovi documenti sul processo Confalonieri*, Roma-Milano, Società editrice Dante Alighieri, 1908), pur con tutte le cautele suggerite da Antonio Gramsci nel Quaderno 19 sul Risorgimento italiano (A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, vol. III, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975, pp. 2071-2073), da Walter Maturi, *Interpretazioni del Risorgimento. Lezioni di storia della storiografia*, Torino, Einaudi, 1962, pp. 432-446 e da Angelo Ara, *L'immagine dell'Austria nella recente storiografia italiana*, in *Mitteleuropa. Storiografie e scritture*, a cura di M. E. D'Agostini, M. Freschi, G. Kothanek, Napoli, Tullio Pironti Editore, 1987, pp. 267-274: 268; A. Sandonà, *Contributo alla storia dei processi del Ventuno e dello Spielberg*, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca, 1911. L'opera del Sandonà, in particolare, è ancora molto utile, anche perché riporta svariati documenti provenienti dagli archivi della *Hofkanzlei* e della *Polizeihofstelle* che lo storico poté visionare prima dell'incendio del Palazzo di giustizia di Vienna del 1927, nel corso del quale venne perduta moltissima documentazione lì conservata. I rapporti diretti ai dicasteri aulici viennesi che verranno più avanti menzionati sono stati tratti appunto da quest'opera. Un riferimento generale imprescindibile, infine, è la bibliografia indicata da R. Giusti, *Il Regno Lombardo-Veneto*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento*, Firenze, Olschki, 1971, vol. I, pp. 651-742, specialmente pp. 655-659 (l'introduzione del quale è edita, con qualche aggiunta, con il titolo *Introduzione allo studio del Risorgimento nel Lombardo-Veneto. 1815-1866*, in R. Giusti, *Problemi e figure del Risorgimento Lombardo-Veneto*, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1973, pp. 1-45), con l'aggiornamento di L. Romaniello, *Il Regno Lombardo-Veneto*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento 1970-2001*, vol. II, Firenze, Olschki, 2003, pp. 811-869, soprattutto pp. 829-830. Si segnaleranno puntualmente in nota i rimandi a questi o ad altri specifici studi.

²² La congiura, che aveva lo scopo di occupare la fortezza di Peschiera da dove i congiurati avrebbero ricavato armi per una marcia su Milano, venne dapprima giudicata da una Commissione speciale mista, ossia composta da giudici civili e da giudici militari. In un secondo momento il processo fu diviso in due parti, una delle quali gestita da una Commissione straordinaria civile per giudicare i civili, sulla base del *Code penal* francese e del

lombarde e venete la Carboneria, dapprima importata dalla Francia nell'Italia meridionale²³, che si configurò come un movimento a connotazione prevalentemente liberal-moderata, mirante all'instaurazione di monarchie costituzionali, di composizione nobile e borghese²⁴. Nel Regno Lombardo-Veneto i settari nobili prevalsero numericamente sui borghesi; il profilo sociale degli imputati per alto tradimento appare quindi diametralmente opposto a quello dei condannati a morte per reati comuni. Il fenomeno carbonico diede origine ad una serie di grandi processi, per lo più tra loro concatenati, coinvolgenti decine di imputati, prevalentemente concentrati nell'arco temporale 1818-1825; essi si estesero, come vedremo, anche a quanti avevano partecipato ai moti rivoluzionari piemontesi del 1821.

Il primo processo, istruito tra il 1818 e il 1819 contro i carbonari di Fratta Polesine per un totale di 48 imputati (tra i principali, il pretore di Crespino Felice Foresti, il cancelliere della pretura di Fratta Antonio Villa e il pretore di Lovere, il milanese Antonio Solera), si chiuse nel 1821 con diverse condanne tra le quali 13 capitali, tutte commutate in pene detentive dai 6 ai 20 anni di carcere duro da scontarsi presso la fortezza morava dello Spielberg, luogo di detenzione che sarebbe toccato a molti tra gli *Hochverräter*.

Politicamente più connotati furono gli inquisiti del secondo processo contro la Carboneria (che prese le mosse dall'arresto del saluzzese Silvio Pellico e del forlivese Pietro Maroncelli, appartenenti al gruppo del periodico dissidente milanese «Il Conciliatore»²⁵ e che vide coinvolto – ma in breve prosciolto – anche Gian Domenico Romagnosi); esso si risolse con tre sentenze capitali su cinque condannati, pubblicate nel febbraio del 1822²⁶, tutte e tre

Codice di procedura penale del Regno italico: il Codice penale austriaco, ricordiamo, sarebbe entrato in vigore solo dal 1 gennaio 1816. I militari furono rimessi, invece, ad una Commissione marziale. Pur essendo il giudizio sommario teoricamente inappellabile secondo il decreto 21 marzo 1808 (*Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Dal 1 gennaio al 31 maggio 1808*. Milano, Reale Stamperia, 1808, pp. 222-229) – il quale regolava appunto le Commissioni speciali – le condanne a morte, sia di civili che di militari, furono tutte commutate dall'imperatore in pene più miti. C. Latini, *Processare il nemico. Carboneria, dissenso politico e penale speciale nell'Ottocento*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVIII (2009), 1, pp. 558-564.

²³ Una sintesi sulle origini non ancora chiarite della Carboneria è offerta da S. Visciola, *Carboneria: un problema storiografico aperto*, in *Spielberg. Documentazione sui detenuti politici italiani. Inventario 1822-1859*, a cura di L. Contegiacomo, Rovigo, Minelliana, 2010, pp. 373-384.

²⁴ F. Della Peruta, *Il mondo latomistico della Restaurazione*, in *La nascita della nazione*, pp. 9-34: 11-13, e Id., *Il mondo cospiratorio della Restaurazione*, «Il Risorgimento», LV (2003), 3, pp. 335-365: 339-341. Anche Meriggi nota che le manifestazioni di eversione politica precedenti le rivoluzioni del 1848 facevano fondamentalmente perno, dal punto di vista della fisionomia sociale, sia sui nobili che sui professionisti, «due categorie sociali ad alto tasso di pericolosità politica per il potere costituito»: Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, p. 321. Per una panoramica sulla Carboneria in Italia si veda anche G. Monsagrati, *Brevi note sui Carbonari e sullo Spielberg*, in *L'alba dell'Europa liberale. La trama internazionale delle cospirazioni risorgimentali*, a cura di F. Leoncini, Rovigo, Minelliana, 2012, pp. 11-20.

²⁵ Sull'impresa editoriale del «Conciliatore», il gruppo di letterati che lo animarono e il suo ruolo culturale e politico si veda Greenfield, *Economia e liberalismo*, pp. 228-235 e Galante Garrone, *I giornali della Restaurazione*, pp. 37-52.

²⁶ Sentenza 13 febbraio 1822, ASMi, SLV, b. 22, fasc. 11, pubblicata il 21 febbraio (un esemplare del manifesto si trova in *Ibidem*, fasc. 21). La risoluzione è trascritta anche in Sandonà, *Contributo alla storia dei processi*, pp.

graziate con pene dai 5 ai 20 anni di carcere duro.

Le risultanze dell'inquisizione istruita contro Pellico e correi permise alla magistratura e alla polizia di tirare le fila sugli altri membri del mondo settario lombardo, facente capo alla Federazione Italiana – un'associazione distinta, pur essendone intimamente collegata, dalla Carboneria, alla quale tuttavia la storiografia si riferisce abitualmente con quest'ultima denominazione²⁷ – derivante dalla società buonarrotiana dei Sublimi Maestri Perfetti, dagli scopi rivoluzionari e dai principi sociali e politici ben più radicali rispetto alla setta carbonara²⁸. Ciò portò all'istruzione di un terzo processo contro il gruppo gravitante attorno a Federico Confalonieri e Luigi Porro Lambertenghi i quali, coinvolti da Pellico e Maroncelli, a loro volta avevano aggregato alla società segreta altri membri del ceto nobiliare a loro vicini a Milano e nelle altre città lombarde – soprattutto Mantova e Brescia – nonché contro il francese Alexandre Philippe Andryane, affiliato ai Sublimi Maestri Perfetti ed emissario di Filippo Buonarroti in Lombardia²⁹. La sentenza venne pubblicata il 21 gennaio 1824: su 25 condanne, quelle capitali furono 16, tra le quali nove contro contumaci e sette contro imputati detenuti, queste ultime graziate con pene del carcere duro di varia durata (dai tre anni di detenzione al carcere a vita, irrogato quest'ultimo ai due principali imputati, per altro contro la già ricordata consuetudine delle grazie, le quali solitamente commutavano le pene capitali in pene detentive a termine) da scontarsi presso lo Spielberg.

Le confessioni e le dichiarazioni ottenute dagli inquirenti nel corso del processo coinvolsero, a catena, sia i carbonari romagnoli – quindi sudditi pontifici³⁰ –, sia decine di cospiratori bresciani³¹ (tra i quali il conte Ludovico Ducco ed Antonio Dossi), inquisiti e giudicati tra il 1822 e il 1824: le 15 sentenze capitali pronunciate furono tutte commutate in via di grazia in pene detentive da uno a 15 anni di carcere duro³².

407-408.

²⁷ Cassi, *Negare l'evidenza*, p. 321.

²⁸ S. J. Woolf, *Il Risorgimento italiano. II: Dalla Restaurazione all'Unità*, Torino, Einaudi, 1981, pp. 354-355.

²⁹ Su Andryane cfr. V. Scotti Douglas, "La queue" della cospirazione del 1821. Alexandre Andryane, *progioniero di Stato*, in *La nascita della nazione*, pp. 413-424. Si veda anche la relazione 27 agosto 1823 sul suo processo, ASMi, SLV, b. 22, fasc. 125. Essa è trascritta, sulla base della minuta conservata presso gli archivi viennesi (ora andata probabilmente perduta), in Sandonà, *Contributo alla storia dei processi*, pp. 173-221.

³⁰ Cfr. relazione 25 settembre 1823, ASMi, SLV, b. 27. Due degli imputati, Orselli e Casali, rifugiati in Toscana, vennero consegnati al governo austriaco e sottoposti a processo in cambio della garanzia che su di loro non si pronunciasse la sentenza capitale. Nonostante la proposta del Senato di commutare in via di grazia la pena del carcere duro a vita rispettivamente in tre e due anni di carcere duro, l'imperatore decise di limitare la pena al bando dagli stati austriaci (Risoluzione 22 dicembre 1823, ASMi, SLV, b. 23, fasc. 168, citata anche in Grandi, *Processi politici*, p. 80).

³¹ Sui processi contro i cospiratori bresciani si veda soprattutto Cassi, *Negare l'evidenza*.

³² Relativamente agli imputati bresciani si sono individuate due sentenze: la prima del 1823 (il fascicolo con gli estratti di protocollo di seconda e terza istanza, la relazione e il correferato 16 dicembre si trova in ASMi, SLV, b. 28), alla quale si riferisce il sovrano viglietto di grazia 26 aprile 1824 (ASMi, SLV, b. 23, fasc. 196, estratto di protocollo di consiglio 4 maggio 1824) e il sovrano motuproprio 29 aprile 1824 che mitigava ulteriormente due

Per gli imputati in questi ultimi processi l'obiettivo politico era decisamente più delineato rispetto a quello dei carbonari polesani, pur, anch'esso, ben lungi non solo dalla messa in atto, ma anche da una concreta pianificazione: ossia, la creazione di un regno che riunisse le regioni dell'Italia settentrionale (Piemonte, Lombardia, Veneto, Ducati padani) sotto il governo sabauda³³. Un piano politico che, come osserva Marco Meriggi, era senza dubbio antiaustriaco senza necessariamente essere nazionale. L'istanza primaria dei cospiratori lombardi – per lo più appartenenti alla giovane nobiltà liberale – e il loro desiderio di annessione al Regno di Sardegna, va letto, secondo Meriggi, come la volontà di «rilancio dell'egemonia nobiliare soffocata dalla politica centralizzatrice del governo austriaco»³⁴.

Nello stesso periodo si aprì un filone processuale parallelo, contro coloro i quali – specialmente universitari – si erano introdotti in Piemonte nel 1821 per prendere parte alla rivolta lì scoppiata³⁵. Un primo processo coinvolse dodici studenti dell'Università di Pavia, e si concluse con sette condanne a morte graziate e commutate in pene carcerarie di durata compresa tra i due e i tre anni (sr. 17 settembre 1823³⁶). Contemporaneamente il Senato confermava la sentenza capitale contro un ex cadetto, Antonio Appiani d'Aragona, anch'egli accusato di aver partecipato alla rivoluzione piemontese, proponendone tuttavia la commutazione a due anni di carcere³⁷. L'anno successivo un secondo gruppo di studenti pavesi subì un processo per alto tradimento; cinque di loro vennero condannati alla pena di

pene (*Ibidem*, fasc. 199). Entrambi i documenti sono trascritti in Sandonà, *Contributo alla storia dei processi*, pp. 438-440; il primo anche in Grandi, *Processi politici*, pp. 696-697. Una seconda sentenza coinvolgente altri quattro imputati bresciani, oltre ad alcuni studenti di Pavia e altri cospiratori, fu pronunciata nel 1824 (ASMi, SLV, b. 29; sentenza 3 novembre 1824, ASMi, SLV, b. 23, fasc. 246). Tra i bresciani figura pure Silvio Moretti, già principale animatore della congiura bresciano-milanese del 1814 sopra menzionata, nonché l'unico condannato, tra i quattro, a 15 anni di carcere (contro gli altri tre imputati si sospese invece il processo).

³³ Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, p. 312.

³⁴ *Ibidem*, p. 316.

³⁵ Si fa qui un rapido cenno al problema dell'estensione del concetto di delitto politico, rispetto ai colpevoli di partecipazione a moti rivoluzionari in stati esteri (ciò che avvenne appunto in Piemonte nel 1821, come nel Ducato di Modena e nello Stato Pontificio dieci anni dopo). Con sr. 16 febbraio 1833 l'imperatore interrogava il Senato a questo proposito: si poteva considerare un suddito austriaco colpevole di alto tradimento solo per concorso a rivolta contro un governo estero? La maggior parte dei senatori diede un'interpretazione estensiva del §52, mentre i voti minori ritennero che un suddito dovesse essere inquisito per alto tradimento qualora la rivolta commessa all'estero rappresentasse un pericolo anche per lo Stato austriaco – parere, quest'ultimo, che venne condiviso dalla Commissione aulica di legislazione giudiziaria e dai Senati di Vienna, e approvato con sr. 20 giugno 1834. Un estratto di protocollo del Senato 8 maggio 1833, con la sr. conseguente, si trova in OeStA, AVA, OJ, LVS, K. 23, fasc. 63. Una minuta dell'estratto di protocollo è anche in ASMi, SLV, b. 32, fasc. 102. La minuta della relazione all'imperatore 16 maggio 1834, che riferisce il parere dell'*Oberste Justizstelle*, è in ASMi, SLV, b. 35, fasc. 174. Infine, l'estratto di protocollo 3 ottobre 1834, che riporta la sr. 20 giugno, si trova in *Ibidem*, fasc. 211.

³⁶ ASMi, SLV, b. 22, fasc. 134.

³⁷ Relazione 22 luglio 1823 portante la sr. 23 settembre 1823, *Ibidem*, fasc. 139.

morte e graziati a tre mesi di carcere³⁸. Un altro «giovane inesperto», il bresciano Lorenzo Morosi, fu giudicato colpevole di essersi arruolato nelle armate piemontesi; la sua sentenza capitale venne commutata con sr. 3 giugno 1824 in sei mesi di carcere semplice³⁹. Nella prima metà del 1825, infine, si conclusero altri processi contro studenti dell'Università di Pavia coinvolti nei moti piemontesi, con cinque condanne a morte graziate in pene detentive inferiori all'anno di carcere⁴⁰.

Proprio nello stesso torno di tempo, la «riservatissima» sr. 10 maggio 1823 stemperava il rigore usato nell'individuazione dei rei di alto tradimento: i sospettati non ancora arrestati e verso i quali non fosse iniziata la speciale inquisizione, se considerabili non quali «autori, capi, seduttori o propagatori» bensì come «sedotti», avrebbero dovuto sì essere interrogati per ricavarne eventuali informazioni, ma non sottoposti a processo⁴¹.

Dalla seconda metà degli anni Venti le carte del Senato riflettono una normalizzazione – salvo alcuni strascichi riguardanti processi contro latitanti⁴², rientrati in patria dopo anni di assenza, probabilmente alla luce delle molte grazie concesse agli altri condannati per la partecipazione ai moti piemontesi – che corrisponde allo smembramento dei nuclei carbonari lombardi e

³⁸ Documentazione sul processo si trova in ASMi, SLV, b. 29 (sentenza della Commissione speciale di II istanza, 26 maggio 1824 ed estratti dei protocolli di consiglio; correferato del consigliere Benoni, 13 luglio 1824; estratto dei protocolli di consiglio del Senato, 13-14 luglio 1824; relazione del Senato all'imperatore, 14 luglio 1824) e in *Ibidem*, b. 23, fasc. 246 (sentenza 3 novembre 1824).

³⁹ ASMi, SLV, b. 23, fasc. 213.

⁴⁰ Nei primi mesi del 1825 si concluse, con tre sentenze capitali e due desistenze, un processo che coinvolse, tra gli altri, due studenti dell'Università di Pavia. Le condanne furono graziate con sr. 22 febbraio e commutate in pene inferiori all'anno di carcere (ASMi, SLV, b. 23, fasc. 266. La relazione del Senato 11 settembre 1824, con le proposte di mitigazione, si trova in *Ibidem*, b. 29). Negli stessi giorni l'imperatore confermò la commutazione, anch'essa a pochi mesi di detenzione, della sentenza capitale pronunciata contro Giuseppe Drisaldi di Pavia (originario dello Stato Sardo), colpevole di essersi arruolato nel 1821 «nelle truppe de' Rivoltosi», diventando ufficiale del Battaglione dei cacciatori di Alessandria (*Ibidem*, b. 23, fasc. 267: sr. 24 febbraio 1825). Nel maggio del 1825 un altro «di que' studenti di Pavia, che recossi in Piemonte all'epoca de' rivoluzionari movimenti», Baldassare Baguzzi, vide la sua condanna capitale commutata in tre mesi di carcere, dopo essersi volontariamente consegnato alle autorità «mosso da fiducia nella Sovrana Clemenza, che erasi già manifestata per altri Studenti» (Sr. 24 maggio 1825, *Ibidem*, b. 23, fasc. 285).

⁴¹ Una copia manoscritta del decreto senatorio 17 maggio 1823 diretto al vicepresidente dell'appello Degli Orefici e portante la sr. 10 maggio è stata reperita in BCT, BCT47-3; una trascrizione sulla base delle fonti dell'archivio milanese è pubblicata in Grandi, *Processi politici*, pp. 690-691. Secondo l'argomentazione di Luzio, *Antonio Salvotti*, pp. 157-158, fu lo stesso inquirente Salvotti a proporre all'imperatore il provvedimento in oggetto.

⁴² L'esito dei pochi processi celebrati nei primi anni Trenta contro gli ex fuggitivi risulta inevitabilmente determinato dalla politica della clemenza adottata nel corso del decennio precedente nei confronti dei partecipanti ai moti piemontesi: così la sentenza capitale proferita nel 1830 contro Giovanni Valnegri di Lodi, imputato di aver tentato di partecipare alle rivolte in Piemonte nel 1821, venne commutata in un anno di carcere (referato 31 luglio, sr. 9 settembre e sentenza 17 settembre 1830, ASMi, SLV, b. 24, fasc. 405; Grandi, *Processi politici*, pp. 321-322, riporta uno stralcio dei protocolli di consiglio). Lo stesso avvenne al giovane fuggitivo conte Pirro de Capitani, rientrato volontariamente a Milano, che nel 1830 fu condannato a morte e graziato a sei mesi di arresto (ASMi, SLV, b. 24, fasc. 309 e 405). Infine, analoga sorte toccò a Maurizio Quadrio, originario di Chiuro, in Valtellina, «uno di quegli traviati giovani» studenti dell'università di Pavia che avevano partecipato ai moti piemontesi del '21: fuggito in Russia, si costituì dopo molti anni per poter tornare in patria ove, nel 1834, venne condannato alla pena capitale, per poi essere graziato a sei mesi di carcere (Relazione 30 giugno 1834 e sr. 7 settembre 1834, ASMi, SLV, b. 35, fasc. 208).

veneti provocato dai procedimenti penali subiti, con un «conseguente ristagno del fervore cospirativo»⁴³.

Dall'estrazione geografica dei cospiratori di questa prima fase si deduce che – a parte il gruppo di Fratta Polesine, comunque politicamente piuttosto acerbo – tutti gli altri processi coinvolsero prevalentemente, se non esclusivamente, lombardi o persone provenienti da altri stati, ma non veneti⁴⁴. Anche sul piano dei delitti politici, come su quello della criminalità comune (e vedremo che ciò vale pure per il processo statario), le province lombarde si dimostrano quindi più problematiche rispetto a quelle al di là del Mincio.

Un secondo nucleo di processi, minore ma altrettanto connotato, si colloca nei primissimi anni Trenta. Pur non essendo le province del Regno direttamente toccate dalle insurrezioni che, dopo la rivoluzione parigina del 1830, interessarono invece l'Italia centrale, alcuni sudditi lombardi e veneti sconfinarono nei Ducati padani e nello Stato Pontificio per partecipare ai moti rivoluzionari scoppiati in quegli stati e repressi anche con l'intervento dell'esercito austriaco; contro tali individui venne istruita una serie di procedimenti per alto tradimento, che si concluse nel periodo successivo con otto sentenze capitali, tutte graziate a pochi anni o pochi mesi di carcere⁴⁵.

⁴³ Della Peruta, *Il mondo latomistico*, p. 17.

⁴⁴ Laven, *Venice and Venetia*, pp. 203-204. Sullo scarso coinvolgimento del Veneto cfr. anche G. Berti, *Governo austriaco e Carboneria nel Veneto. Il caso Polesine*, in *La nascita della nazione*, pp. 259-274: 266-273. Di opinione diversa L. Contegiacomo, *Il microcosmo della Carboneria nel Polesine. Legami famigliari, sociali e culturali*, in *La nascita della nazione*, pp. 355-378.

⁴⁵ Il profilo di quanti furono condannati nel corso di questi processi, di estrazione sia lombarda che veneta, lascia intravedere dei percorsi biografici, qui delineati con brevissimi tratti, che varrebbe però la pena di approfondire, anche per il loro occasionale intrecciarsi. Nel 1832 furono condannati a morte il mantovano Alessandro Rezzaghi ed Antonio Longoni, nativo di Verona, per aver preso parte alla rivolta modenese, e la loro pena commutata per il primo in sei mesi di carcere (relazione 30 marzo e sr. 26 luglio 1832, ASMi, SLV, b. 30, fasc. 47), per il secondo in tre anni di carcere duro da scontarsi presso la fortezza dello Spielberg (relazione 3 ottobre 1832 e sr. 19 febbraio 1833, ASMi, SLV, b. 31, fasc. 89). Sempre lo stesso anno venne pronunciata una sentenza capitale contro il cremonese Giovanni Battista Pimpoli, colpevole di essersi arruolato, nel 1831, nell'esercito dei ribelli della Romagna, quindi graziato con la dimissione dal carcere (relazione 30 marzo 1832 e sr. 12 settembre 1832, ASMi, SLV, b. 31, fasc. 57). Condannati alla pena capitale e graziati con qualche mese di carcere furono pure Giuseppe Monici, nativo della provincia di Rovigo, colpevole di aver militato nella Guardia Nazionale rivoluzionaria di Ferrara (relazione 17 aprile 1832, portante la sr. 21 settembre 1832, ASMi, SLV, b. 31, fasc. 59) e Giuseppe Davide Pavia, giovane ebreo di Milano, coinvolto anch'egli nelle rivoluzioni delle città emiliane dello Stato Pontificio (estratto di protocollo di consiglio e relazione 23 novembre 1832 con sr. 16 febbraio 1833, ASMi, SLV, b. 32, n. 91; una minuta della relazione pure in *Ibidem*, b. 31, fasc. 65). Più complessa risulta la vicenda di Luigi Antonio Maria Fontana, condannato a morte sul finire del 1832 quale attivo partecipante alla rivoluzione della Romagna, per il più solido trascorso eversivo: nel 1821, a 19 anni, studente del collegio Ghislieri di Pavia, si introdusse in Piemonte per prendere parte ai moti che lì si scatenarono; fuggito in Spagna, si unì a «bande ribelli assieme ad altri rifugiati» sotto il comando del colonnello bresciano Paolo Olini (condannato a morte quindi graziato, come Silvio Moretti, per aver partecipato alla congiura bresciano-milanese del 1814, poi coinvolto nei moti piemontesi del '21), del quale divenne «fido compagno». Riparato poi in Francia, si stabilì a Marsiglia dove assunse il ruolo di «strumento di comunicazione pei rivoltosi rifugiati a Parigi»; da qui, appunto, rientrò nella penisola per partecipare alle sollevazioni romagnole. Nonostante siffatto

Proprio nel 1831 si assiste, contestualmente, ad un sensibile mutamento del panorama normativo e poliziesco lombardo-veneto. Da una parte, la sr. 30 dicembre 1831 sanciva una maggiore mitezza giuridica, come già aveva fatto la sr. 10 maggio 1823, restringendo il campo degli inquisibili per alto tradimento. L'iniziativa processuale poteva aver luogo solo in presenza di pieni indizi legali, e limitatamente ad alcune categorie di persone: gli autori principali ed attivi dell'azione incriminata; chi, già in passato, era stato sottoposto ad inquisizione per alto tradimento e non riconosciuto innocente; i pubblici funzionari. Gli altri sospettati avrebbero dovuto essere interrogati a titolo informativo, ma non arrestati o inquisiti. Infine l'imperatore specificava, con una certa attenzione per l'opinione pubblica e probabilmente alla luce dell'esperienza degli anni Venti, che «le autorità giudiziarie devono non solamente esattamente uniformarsi alle leggi sussistenti, ma ben anche aver cura speciale di evitare perfettamente qualunque apparenza di arbitrio, di malizia, o di rigore non necessario – in breve – dovranno condursi in modo, che né gli inquisiti, né il pubblico abbiano motivo di giuste querele»⁴⁶.

Dall'altra parte, come si evince dalla relazione su uno dei processi celebrati in questo periodo, venne intensificato il controllo poliziesco, ossia raddoppiata «la vigilanza della Politica autorità, locché più vigorosamente si fece a riguardo di quelle Provincie che sono limitrofe ai Paesi della Rivolta»⁴⁷.

Nello stesso periodo il Tribunale di Milano celebrò un ultimo processo coinvolgente settari

“curriculum” rivoluzionario, pare non fosse più il tempo di infliggere condanne severe: e infatti il Fontana venne graziato a un anno di carcere duro (Relazione 27 dicembre 1832 con sr. 16 febbraio 1833, ASMi, SLV, b. 31, fasc. 93). Profilo analogo di «traviato giovane» è quello del veneziano Giovanni Zerman: a Parigi, dove si era trasferito, aveva preso una «parte attivissima» alla rivoluzione del 1830, per poi spostarsi in Romagna l'anno successivo, partendo da Marsiglia assieme ad altri rivoltosi tra i quali Fontana (che per altro deruba venendo perciò momentaneamente arrestato); una volta a Bologna conosce anche Giuseppe Pavia, che incita e incoraggia. Dopo una serie di traversie rocambolesche, venne arrestato a Venezia, e condannato a morte per alto tradimento ma graziato a 5 anni di carcere duro (correlazione 27 dicembre 1832, ASMi, SLV, b. 32, n. 105). Un ulteriore processo, che coinvolse diversi imputati tra i quali il conte Giuseppe Arrivabene – fratello di Giovanni, condannato a morte in contumacia quasi dieci anni prima per alto tradimento nel processo contro Confalonieri e correi – e il marchese Edoardo Valenti di Mantova, si concluse nel 1835 con la condanna a morte di quest'ultimo, commutata in tre anni di Spielberg. Arrivabene fu invece dapprima condannato a 20 anni di carcere; tuttavia, per ordine dell'imperatore, il processo contro di lui venne sospeso. La relazione 7 aprile 1835 si trova in ASMi, SLV, b. 33, fasc. 153; correlazione, estratti di protocolli di consiglio e sentenza 14 luglio 1835 riportante la sr. 9 giugno sono in *Ibidem*, b. 37, fasc. 292.

⁴⁶ ASMi, SLV, b. 11, fasc. 2 (sovranò motuproprio originale); la citazione è tratta dalla relazione del Senato 6 gennaio 1822. Un trascrizione completa di quest'ultima si trova in Grandi, *Processo politici*, pp. 700-702. È poi interessante osservare la segretezza della norma qui citata: essa specificava infatti che i presidenti del Tribunale criminale, del Tribunale d'appello e del Senato avrebbero reso edotti della disposizione solo «quelli tra gli individui a loro soggetti, i quali devono necessariamente averne notizia». La sr. sarebbe stata applicata anche contro i membri della Giovine Italia, nonostante il parere sfavorevole del Senato che ne avrebbe dato un'interpretazione più ristretta (ossia riferita solo ai processi in quel momento pendenti). Cfr. relazione 30 agosto 1833 e sr. 31 gennaio 1834, ASMi, SLV, b. 35, fasc. 155.

⁴⁷ Relazione 7 aprile 1835, ASMi, SLV, b. 33, fasc. 153.

carbonari: istruito dal giudice Paride Zajotti – colui che poi avrebbe svolto il delicatissimo ruolo di relatore nelle inquisizioni contro gli aderenti alla Giovine Italia – si risolse nel 1834 con due sentenze a carico dei comaschi Giovanni Albinola e Felice Argenti. Il primo, condannato a morte, venne graziato a otto anni di carcere duro, su proposta del Senato il quale annoverava, tra i motivi di grazia, non solo la giovane età e la scarsa pericolosità dell'Albinola quale cospiratore, ma anche le promesse di «ogni sorte di mitigazione, qualora palesasse la verità», avanzate dal direttore generale di polizia di Milano⁴⁸ (un punto, quello del rapporto tra grazia ed illecite assicurazioni di impunità o riduzione di pena, che abbiamo già diffusamente affrontato nel secondo capitolo).

Il terzo e ultimo “atto” della storia del delitto politico lombardo-veneto prequarantottesco riguarda, infine, la repressione della Giovine Italia, scoperta nel Regno, ove si era diffusa in Lombardia e nella provincia di Verona⁴⁹, nel 1832⁵⁰: un fenomeno politico molto distante dalla Carboneria, dotato di un programma unitario e chiaro – democratico, repubblicano, nazionale e, soprattutto, pubblico e definito – organizzato non più come setta ma come partito, pur clandestino⁵¹, e coinvolgente seguaci da ampi strati della popolazione.

I relativi procedimenti giudiziari, istruiti da Zajotti, si chiusero tra la fine del 1834 e l'inizio del 1835, allorché vennero pronunciate le sentenze definitive e concesse le conseguenti grazie, ricostruibili attraverso le fonti senatorie. Esse danno anzitutto la cifra dell'entità delle conseguenze punitive di tale fenomeno eversivo, ma forniscono anche un quadro preciso, per quanto sintetico, dell'estrazione regionale e del profilo professionale dei condannati. La fisionomia sociale (e generazionale) del corposo gruppo di aderenti alla Giovine Italia, dettagliatamente studiata sulla base della documentazione dei tribunali di prima e di seconda istanza da Arianna Arisi Rota, si riflette in modo omogeneo anche nella piccola percentuale di imputati effettivamente condannati alla pena capitale. In particolare, la studiosa rileva il coinvolgimento perlopiù inedito rispetto al decennio precedente di alcune specifiche

⁴⁸ Il fascicolo con l'estratto dei protocolli di consiglio 28, 29 e 30 gennaio 1834, il referato e il correferato 30 gennaio e la minuta della relazione all'imperatore è in ASMi, SLV, b. 34, fasc. 154. La sentenza si trova in *Ibidem*, b. 35, fasc. 173. Il 29 gennaio venne discusso il caso di Felice Argenti, condannato alla pena di 20 anni di carcere duro. Anche in questo caso, l'ambasciatore austriaco aveva ufficialmente garantito al governo toscano – presso i cui territori evidentemente l'Argenti si era rifugiato – che contro l'imputato non sarebbe stata pronunciata una condanna capitale.

⁴⁹ Sulla diffusione della Giovine Italia in Lombardia (e qualche accenno alla provincia di Verona) si veda F. Della Peruta, *Mazzini e i rivoluzionari italiani. Il “partito d'azione” 1830-1845*, Milano, Feltrinelli, 1974, pp. 107-122.

⁵⁰ Come si legge nelle minute di due lettere del presidente del Senato von Eschenburg – destinante una al presidente dell'appello di Milano, l'altra all'imperatore – datate 3 agosto 1832 (ASMi, SLV, b. 11).

⁵¹ F. Della Peruta, *Milano nel Risorgimento. Dall'età napoleonica alle Cinque giornate*, Milano, Comune di Milano, 1998, p. 76, e *Id.*, *Il mondo latomistico*, pp. 19-20.

categorie: militari, ecclesiastici, membri della classe media quali giovani professionisti (avvocati, medici, ingegneri) e negozianti, oltre che impiegati governativi e studenti⁵²; invero già rappresentati, questi due ultimi gruppi, dai condannati dei primi anni Venti, seppur in misura minore.

Nel dicembre del 1834 si concluse il processo intentato contro il sacerdote comasco Carlo Cattaneo, condannato a morte e graziato a tre anni di Spielberg⁵³. Nel febbraio del 1835 beneficiò della commutazione della pena capitale in due anni di carcere duro lo studente Giovanni Zambelli di Vailate, sulla base delle consuete cause attenuanti: la giovinezza e l'inesperienza, la trascurata educazione, lo scarso ingegno⁵⁴, ossia quell'insieme di caratteristiche che Arisi Rota definisce «l'equazione da tempo collaudata» del cospiratore in fondo poco pericoloso⁵⁵. Pochi giorni dopo venne emessa la sovrana risoluzione che graziava il giovane possidente milanese Carlo Bussi, commutandone la pena di morte in due anni di carcere duro⁵⁶. Il mese successivo da Vienna arrivarono le risoluzioni sulle condanne capitali del praticante in farmacia Carlo Foresti di Tavernola e dello studente Gabriele Rosa di Iseo, entrambi graziati; il primo a due anni di carcere duro, il secondo, ritenuto più pericoloso, a tre⁵⁷. Sempre nel marzo vennero graziati lo studente di veterinaria di origini bresciane Giovanni Battista Piardi, il negoziante di Gallarate Filippo Guenzati, il maestro del collegio milanese di San Luca Alessandro Moscheni, l'ex militare Andrea Cavalleri e il giovane commesso milanese Filippo Labar, con pene comprese tra l'anno e i cinque anni di carcere duro⁵⁸. Poco dopo anche la sentenza capitale del medico bergamasco Carlo Lamberti fu commutata in quattro anni di carcere semplice⁵⁹. La sr. 17 luglio 1835 graziava le condanne a morte di Giacinto Miglio, ragioniere di Pizzighettone, e di Angelo Polaroli, ingegnere di Codogno, rispettivamente a quattro e due anni di carcere duro⁶⁰, ravvisando il Senato, soprattutto nel Polaroli, «un carattere debole, ed un ristrettissimo ingegno»; caratteristiche che, secondo il presidente, «non avrebbero sicuramente lasciato sussistere il timore, che questo individuo potesse mai figurare nel caso di un movimento, che quale istromento subordinato di persone più elevate per posizione sociale, e per estensione di lumi»⁶¹. Nello

⁵² Arisi Rota, *Il processo alla Giovine Italia*, soprattutto pp. 57-109. L'autrice parla infatti di salto qualitativo e quantitativo della Giovine Italia rispetto alle esperienze settarie del decennio precedente (p. 9).

⁵³ Relazione 28 ottobre 1834, ASMi, SLV, b. 36, fasc. 238.

⁵⁴ Relazione 17 dicembre 1834 e sr. 20 febbraio 1835, ASMi, SLV, b. 36, fasc. 250.

⁵⁵ Arisi Rota, *Il processo alla Giovine Italia*, p. 140.

⁵⁶ Sr. 27 febbraio 1835, menzionata nella sentenza 7 marzo 1835, ASMi, SLV, b. 36, fasc. 253.

⁵⁷ Relazione 10 settembre 1834 e sr. 30 marzo 1835, ASMi, SLV, b. 36, fasc. 258.

⁵⁸ Sr. 27 marzo 1835, ASMi, SLV, b. 37, fasc. 265 e sr. 27 marzo 1835, *Ibidem*, fasc. 266.

⁵⁹ Sr. 12 giugno 1835, riportata nel decreto 19 giugno 1835, ASMi, SLV, b. 37, fasc. 285.

⁶⁰ La sr. è menzionata nel decreto 25 luglio 1835, ASMi, SLV, b. 37, fasc. 293.

⁶¹ Estratto dei protocolli di consiglio 11 aprile 1835, ASMi, SLV, b. 37, fasc. 293.

stesso turno di tempo venne condannato a morte il dottore in legge bresciano Giacomo Poli e graziato a cinque anni di carcere duro⁶². A fine agosto 1835 furono emanate le sovrane risoluzioni sopra gli imputati più responsabili: l'imprenditore Luigi Tinelli, l'alunno presso il Tribunale di Cremona Carlo Cesare Benzoni, l'ex militare Rinaldo Bressanini, l'aggiunto al Commissariato distrettuale di Cremona Pietro Strada, il medico di Codogno e assistente alla cattedra di storia naturale all'Università di Pavia Giovanni Dansi e l'avvocato nativo di Iseo e addetto alla pretura di Sarnico Alessandro Luigi Bargnani, graziati con pene dai sei ai venti anni di carcere duro⁶³.

Quello contro la Giovine Italia è l'ultimo rilevante nucleo di procedimenti giudiziari per alto tradimento conclusi con delle sentenze capitali prima del biennio rivoluzionario. Le poche eccezioni sono circoscritte agli anni immediatamente successivi: nel 1836 ebbe termine il processo contro il genovese Giambattista Serra, colpevole di aver aderito e appoggiato i progetti di alcune sette (tra le quali gli Amici del popolo, la Carboneria riformata, la Giovine Italia, i Veri Italiani), di aver tentato di estendere la rivoluzione modenese anche alla Lunigiana ed al genovese, nonché di altre attive azioni sovversive. Serra venne condannato a morte ma, con sr. 4 marzo 1837, dimesso e consegnato alla Direzione Generale della Polizia di Milano⁶⁴. L'anno successivo si definì il procedimento contro Luigi Vassalli, imputato di aver partecipato al tentativo mazziniano di invasione della Savoia nel 1834, la cui sentenza capitale fu commutata in una detenzione di tre anni da scontare nella casa di correzione di Milano⁶⁵. Sempre nel '38 venne irrogata una pena capitale contro il piemontese Carlo Rapelli, aderente della Giovine Italia, il quale, nonostante la proposta del Senato di commutazione di pena a 10 anni di carcere duro⁶⁶, fu infine ammistiato⁶⁷.

⁶² Sentenza 10 agosto 1835, ASMi, SLV, b. 37, fasc. 295.

⁶³ Decreto 22 settembre 1835, ASMi, SLV, b. 38, fasc. 308.

⁶⁴ Il fascicolo contenente la relazione e l'estratto di protocollo di consiglio del Senato 22 dicembre 1836, nonché la sentenza e l'estratto del protocollo di consiglio dell'appello di Milano 27 agosto 1836 si trova in ASMi, SLV, b. 39, fasc. 405.

⁶⁵ Il fascicolo relativo, con gli estratti dei protocolli sia del Senato che dell'appello, si trovano in ASMi, SLV, b. 40, fasc. 462. La sr. 13 agosto 1838 di grazia è pure riportata nei protocolli della sessione 24 agosto 1838, *Ibidem*, b. 183, cc. 2941-2942.

⁶⁶ Sessione 25 luglio 1838, ASMi, SLV, b. 183, cc. 2598-2604. Interessante l'osservazione del relatore: nonostante Rapelli si fosse dimostrato, durante l'inquisizione, «soggetto assai perverso e minimamente pentito», tuttavia «l'esempio di tante grazie da Sua Maestà clementissimamente sparse sopra tanti individui egualmente colpevoli» rendeva il Rapelli meritevole della commutazione della pena di morte (c. 2604).

⁶⁷ Si veda il fascicolo ASMi, SLV, b. 40, n. 472. La sentenza 3 ottobre 1838 rimette Rapelli al sovrano motuproprio del 6 settembre.

2. 3. *Profilo giudiziario e centralità della grazia*

L'approccio che si vuole adottare nell'osservare i procedimenti penali politici sopra tratteggiati è quello suggerito dallo storico del diritto Aldo Andrea Cassi, il quale evidenzia la dimensione «eminente, indefettibilmente giuridica della repressione» dei disordini politici, poiché «il diritto, non meno della politica, dell'arte militare e diplomatica, dell'attività poliziesca e spionistica, fu un protagonista del nostro Risorgimento»⁶⁸.

La questione del delitto politico sotto il profilo della disciplina giudiziaria e penale austriaca – che interessò molto da vicino centinaia di sudditi lombardo-veneti nel corso del *Vormärz* – è stata dettagliatamente affrontata da Ettore Dezza⁶⁹. L'autore mette in evidenza il punto dal quale vorrei muovere le mie riflessioni, ossia l'assoluta diversità della forma, e conseguentemente degli esiti, dei processi politici condotti prima e dopo il 1848.

Le strategie messe in atto per sedare e giudicare la delinquenza politica – è questa una considerazione di valore generale – si declinano primariamente in campo giuridico e legislativo, vale a dire nei riferimenti normativi e negli strumenti giudiziari che lo Stato sceglie in questo senso di adottare.

Se nel *Vormärz* i processi per alto tradimento erano stati condotti, come vedremo più dettagliatamente, secondo la procedura ordinaria normata dal codice del 1803 – con tutte le conseguenze garantiste che ciò comportava –, con le rivoluzioni del 1848 la necessità di fronteggiare un pericolo più immediato non solo per l'ordine pubblico ma per la stessa solidità dello Stato⁷⁰ portò alla proclamazione dello stato d'assedio⁷¹, che si prolungò fino al maggio 1854⁷². Tale scelta, senz'altro interpretabile come la «conseguenza di una guerra “interna” ma anche esterna»⁷³, consentì l'attivazione di strumenti giuridici eminentemente straordinari che permisero di infliggere pene molto più severe rispetto a quelle irrogate nei decenni precedenti. In questi anni, nel contesto di una «messa in atto di una strategia militare – più ancora che politica – nella definizione dei rapporti tra stato e società»⁷⁴, tanto la celebrazione dei processi politici, dopo le esperienze giudiziarie dei procedimenti per alto tradimento degli anni Venti e

⁶⁸ Cassi, *Negare l'evidenza*, p. 322.

⁶⁹ E. Dezza, *La legislazione penale asburgica e i processi politici nel Regno Lombardo Veneto*, «Bollettino storico mantovano», II (2003), pp. 195-213.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ Proclama del Feldmaresciallo Radetzky 6 agosto 1848 con il quale viene attivato lo stato d'assedio nella città di Milano, RAG 1848, Parte I, pp. 67-68.

⁷² Cfr. *Ordinanza dei Ministeri dell'Interno e della Giustizia, del Comando superiore dell'Armata e del Dicastero Supremo di Polizia del 21 aprile 1854 relativa alla soppressione dello stato d'assedio nel Regno Lombardo-Veneto*, portante la s. r. 20 aprile 1854, BLV 1854, Parte I, p. 157.

⁷³ Latini, *Processare il nemico*, p. 556.

⁷⁴ M. Meriggi, *La riorganizzazione del potere asburgico nel Lombardo-Veneto dopo il 1848-49: da Radetzky a Massimiliano*, in *Verso Belfiore: società, politica, cultura del decennio di preparazione nel Lombardo-Veneto. Atti del convegno di studi, Mantova-Brescia 25, 26, 27 novembre 1993*, Brescia, Geroldi, 1995, pp. 29-41: 29.

Trenta, quanto la repressione dei fenomeni di banditismo, vennero perlopiù demandate a tribunali e commissioni militari, le quali giudicavano applicando le leggi marziali e la procedura stataria⁷⁵.

I delitti e le trasgressioni che sarebbero rientrati nella competenza delle leggi militari, giudicabili da un consiglio di guerra o da un consesso statario e quindi puniti con la morte, vennero notificati con il proclama 10 marzo 1849⁷⁶ del feldmaresciallo Radetzky: accanto all'alto tradimento, vi erano elencate anche altre azioni delittuose non tutte di carattere politico, quali la partecipazione a sommosse, l'arruolamento illecito, la diserzione e l'induzione alla diserzione, lo spionaggio, la diffusione di scritti rivoluzionari, come pure la rapina e il «furto pericoloso», la detenzione e l'occultamento di armi, la resistenza e l'aggressione contro militari, la diffusione di cattive notizie sulla guerra, la cui repressione avrebbe dovuto principalmente scongiurare il pericolo di ulteriori tentativi rivoluzionari. Ciò nonostante, l'analisi di Paolo Rondini dimostra come, all'interno della considerevole mole di condanne pronunciate dai consessi militari in quel torno di tempo, la parte più consistente di esse riguardasse imputazioni per delitti comuni: porto abusivo d'armi, rapine, furti violenti, resistenza alla forza pubblica⁷⁷.

Allo stato d'eccezione e alla norma introdotta con il proclama 10 marzo 1849 vanno ricondotti i processi contro i membri del comitato mazziniano a Mantova (1852-1854)⁷⁸, la repressione della tentata insurrezione milanese del 6 febbraio 1853⁷⁹, la massiccia e sistematica attività della commissione militare itinerante d'Este istituita allo scopo di reprimere i diffusi fenomeni di banditismo e ribellismo in Veneto – nella cui natura Luigi Lacché ravvisa una forte continuità con le procedure *ad modum belli* di antico regime⁸⁰. Dalla sua fondazione nell'aprile 1850, stabilita dal Senato Lombardo-Veneto di concerto con le autorità militari di Padova (su istanza dei possidenti e delle deputazioni comunali della bassa padovana, allarmati

⁷⁵ Sul processo statario si rimanda al quinto capitolo.

⁷⁶ RAG 1849, Parte I, pp. 26-28.

⁷⁷ P. Rondini, «*Ius gladii et aggratiandi*». *La legislazione e la giurisdizione penale militare nel Regno Lombardo-Veneto*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica*, pp. 283-316: 294.

⁷⁸ I processi contro la cosiddetta congiura di Belfiore seguirono due modalità procedurali: gli imputati colti in flagrante, o gravati da sufficienti prove o indizi legali, furono processati secondo rito statario – quello normato, si noti, non dal codice penale del 1803, ma dalla *Constitutio Criminalis Theresiana*. Gli altri imputati furono invece giudicati con rito ordinario, il cui riferimento normativo era ancora il codice teresiano. Cfr. Dezza, *La legislazione penale asburgica*, pp. 204-207.

⁷⁹ Sul punto cfr. B. Mazohl-Wallnig, „*Hochverräter“ und österreichische Regierung in Lombardo-Venetien. Das Beispiel des Mailänder Aufstandes im Jahre 1853*, «*Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs*», 31 (1978), pp. 219-231. Per quanto riguarda le procedure stataria ed ordinaria utilizzate nei processi milanesi, Rondini rileva le stesse dinamiche osservate da Dezza per i processi di Belfiore. Rondini, «*Ius gladii et aggratiandi*», pp. 307-308.

⁸⁰ L. Lacché, “*Ordo non servatus*”. *Anomalie processuali, giudizio militare e “specialia” in antico regime*, «*Studi storici*», XXIX (1988), 2, pp. 361-384: 375.

dell'intensificarsi del banditismo dopo il 1848), fino all'aprile del 1854 quando, con la fine dello stato d'assedio, venne sostituito da una commissione civile, il tribunale d'Este irrogò ed effettivamente eseguì nelle campagne venete e mantovane su cui aveva giurisdizione un numero impressionante di condanne capitali⁸¹ – la maggior parte delle quali non sarebbe stata pronunciabile da un giudizio ordinario – contro i colpevoli di furti e rapine⁸²: un'attività punitiva di enormi proporzioni che nel cinquantennio precedente era rimasta un fatto episodico, nonostante le preesistenti tensioni sociali⁸³.

Gli aspetti garantisti della procedura ordinaria utilizzata nei procedimenti per alto tradimento nel corso del *Vormärz* (e tra questi, in particolare, lo stesso sistema a tre istanze, la più volte ricordata disciplina probatoria – ossia la necessità per il giudice di avere una serie rigidamente normata di prove per poter irrogare una condanna – e l'impossibilità di infliggere la pena capitale in assenza di almeno due testimoni o della confessione del reo), avrebbero impedito ai tribunali, come è stato osservato da diversi studiosi, la pronuncia di molte sentenze condannatorie. Si tratta di un dato che risalta tanto più limpidamente se si confronta la politica punitiva prequarantottesca con quella attuata durante lo stato d'assedio.

Le fonti esaminate inducono tuttavia ad avanzare una precisazione: non furono solo le garanzie procedurali a far sì che nessuno *Hochverräter* venisse giustiziato prima del 1848. Le condanne capitali irrogate nel *Vormärz* per alto tradimento furono, certo, numericamente molto inferiori rispetto non solo a quelle inflitte successivamente, ma anche al numero degli inquisiti (un dato, quest'ultimo, solitamente annoverato per sottolineare le conseguenze garantiste della procedura utilizzata ma che, a mio avviso, è pure un segnale della vaghezza di molte delle accuse sulle quali si dipanarono le inquisizioni): tuttavia, esse risultano comunque considerevoli – siamo sull'ordine del centinaio –, specialmente se messe in relazione con gli

⁸¹ Il numero delle condanne capitali inflitte dalla commissione d'Este non è ancora stato con precisione appurato. Verosimile sembra tuttavia la cifra proposta dal già citato giudice Chimelli, ossia 385: Chimelli, *Storia del grande processo di Este*, p. 88.

⁸² Sulle vicende istituzionali che portarono alla formazione della commissione, le sue competenze e modificazioni, i giudici che la composero, i dati quantitativi della sua attività e la documentazione da essa prodotta si veda M. P. Pedani, *Le «Commissioni in Este» ed il loro archivio (1850-1856)*, «Archivio veneto», V serie, CXXVII (1986), pp. 71-89. Si veda, con le cautele suggerite nel capitolo precedente, anche Chimelli, *Storia del grande processo di Este*, pp. 14-15 e 27-28.

⁸³ Cfr. R. Derosas, *Strutture di classe e lotte sociali nel Polesine preunitario*, «Studi storici», XVIII (1977), 1, pp. 61-90: 72 e segg. e P. Brunello, *Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e in Friuli, 1814-1866*, Venezia, Marsilio, 1981, pp. 214-216. Secondo Brunello, che condivide il giudizio di Mario Vaini sul caso mantovano (M. Vaini, *I contadini mantovani nella rivoluzione nazionale (1848-1860). Contributo al dibattito storiografico sulle vicende del Mantovano negli ultimi cento anni*, Milano, Edizioni del Gallo, 1966, in particolare pp. 130 e segg.), il fenomeno del banditismo che la commissione d'Este aveva il compito di stroncare sarebbe a tutti gli effetti interpretabile come un'insurrezione delle plebi contadine. Si veda anche, sempre per la zona mantovana, Bertolotti, *Le complicazioni della vita*, pp. 156-157.

esiti punitivi dei processi per delitti comuni celebrati negli stessi anni. A questo proposito, è stato spesso segnalato e ripetuto dalla storiografia⁸⁴ quanto affermava per altro lo stesso Federico Confalonieri⁸⁵, ossia che le condanne a morte per alto tradimento poterono essere irrogate soprattutto grazie all'ignoranza degli imputati in materia procedurale; questi sarebbero stati inconsapevoli del fatto che, in mancanza di confessione o di due prove testimoniali concordi, il consesso giudicante era impossibilitato a pronunciare la pena capitale. Tale interpretazione non mi sembra del tutto convincente. Innanzitutto, alcune fonti esaminate nei capitoli precedenti suggeriscono come la consapevolezza del valore probatorio della confessione e delle sue conseguenze sul piano punitivo fosse relativamente ampia, anche tra gli strati sociali più bassi. In generale, appare poi poco credibile che i settari ed i cospiratori lombardo-veneti – per lo meno quelli coinvolti nei processi successivi al primo – non si fossero informati in questo senso, onde affrontare prevedibili procedimenti penali in modo, per quanto possibile, preparato. Va inoltre detto che il principio del §430 non era certo un mistero: la notificazione 21 marzo 1818 sui §§ 430 e 431 venne pubblicata nella «Gazzetta di Milano»⁸⁶. Spiegando il contenuto del primo dei due paragrafi, essa specificava chiaramente che la condanna capitale non sarebbe stata irrogabile in assenza di confessione del reo o doppia testimonianza giurata. Più probabilmente, le confessioni vennero ottenute da imputati stremati da lunghe detenzioni e da continui interrogatori, o anche, a mio avviso, dalla convinzione di poter ottenere più facilmente una grazia.

L'assenza di esecuzioni va quindi ricondotta, primariamente, al sistematico intervento della grazia sovrana, rispondente alla volontà di “normalizzare” la situazione politica senza esasperare la tensione che le esecuzioni avrebbero prodotto, verosimilmente anche alla luce del profilo sociale dei condannati. Come si è potuto dedurre dall'*excursus* sopra tratteggiato, si nota tuttavia una discontinuità per quanto riguarda l'entità delle grazie usate nel corso degli anni. Dopo i primi processi, le pene detentive nelle quali le condanne capitali furono commutate si fecero, in linea di massima, sempre più miti: esse solitamente non superano i pochi anni (spesso i pochi mesi) di carcere. Ciò diede luogo a problemi di proporzionalità: nel marzo del 1833, un sovrano motuproprio avvertiva il presidente del Senato von Eschenburg che, nei processi per alto tradimento, «il Senato nelle sue proposizioni per pene temporarie in

⁸⁴ Dai più risalenti Luzio, *Antonio Salvotti*, pp. 133-135, Id, *Nuovi documenti*, p. XXI e Spellanzon, *Storia del Risorgimento*, vol. II, pp. 41-42, ai più recenti Rondini, «*Ius gladii et aggratiandi*», pp. 312-314 e Cassi, *Negare l'evidenza*, pp. 328-329.

⁸⁵ Così infatti egli dichiara nelle sue memorie: F. Confalonieri, *Memorie e lettere*, a cura di G. Casati, vol. I, Milano, Hoepli, 1889, p. 42.

⁸⁶ «Gazzetta di Milano» 23 marzo 1818, n. 81.

luogo della pena capitale stabilita dalla legge non avrebbe sempre osservato la conveniente proporzione, in modo, che Individui, i quali avrebbero meritato una pena maggiore possano essere stati trattati con minore rigore che i meno colpevoli». Il presidente era quindi tenuto a rendere «attento il Senato di quella inconvenienza e delle sue conseguenze, e sorveglierà, che nella evasione di tali processi vengano debitamente tenute presenti le proposizioni già in precedenza fatte in simili casi»⁸⁷. Il rimprovero dell'imperatore, che probabilmente si riferiva ad episodi molto puntuali, va a mettere in luce una prassi generalizzata adottata in questi anni: il rigore punitivo proposto dal Senato e, di conseguenza, l'entità delle grazie erano principalmente dettati dal contesto politico entro il quale i processi venivano istruiti. I primi inquisiti, come avremo modo di illustrare più nel dettaglio, vennero trattati più severamente non tanto per la pericolosità del loro progetto cospirativo, quanto per il momento in cui essi vennero appunto giudicati.

Ciò non vuol per altro dire che le qualità personali dei condannati non esercitassero un certo peso nella determinazione della grazia; come abbiamo visto per i delitti comuni, anche per i politici le carte del Senato sono percorse da ricorrenze che permettono di distinguere il profilo del cospiratore “irriducibile” (freddo, intelligente e, soprattutto, politicamente consapevole) da quello meritevole della clemenza sovrana (giovane, ingenuo, intimorito, dotato di intelligenza, cultura e carattere mediocri, di scarsa esperienza, vittima di esaltazioni altrui, compreso di un pentimento sincero, spesso declinato anche sul piano religioso: in sostanza, un individuo socialmente poco pericoloso). Talvolta, pur non frequentemente, la grazia veniva utilizzata anche in senso strumentale, ossia entro un meccanismo di premialità – meccanismo che affonda le sue radici in antico regime⁸⁸ – allo scopo di ottenere dai beneficiati, in cambio di uno sconto di pena, informazioni utili; proprio come avvenne, stando alla documentazione senatoria, a Solera, Munari, Foresti ed Andryane⁸⁹.

Tuttavia, lo ripetiamo, l'andamento delle grazie e della loro misura è in primo luogo lo specchio di ciò che le autorità politiche e giudiziarie ritenevano più o meno eversivamente pericoloso in stretta relazione con la contestuale situazione politica.

⁸⁷ Sovrano motuproprio 4 marzo 1833, ASMi, SLV, b. 31, fasc. 94. Il testo del motuproprio è riportato anche in Grandi, *Processi politici*, p. 107.

⁸⁸ Latini, *Processare il nemico*, p. 568.

⁸⁹ La promessa di grazia veniva usata anche per indurre il rientro dei fuggitivi; questo è il caso, ad esempio, del giovane conte Pirro de Capitani. In risposta ad una supplica della madre di Pirro, la sr. 12 ottobre 1829 dichiarava: «per speciale grazia voglio condonare al di lei figlio Pirro la pena di morte, a cui per legge potesse venir condannato, sempreché egli si presenti volontariamente al Tribunale Criminale di Milano per sottostare all'inquisizione e non solo confessi pienamente e sinceramente l'eventuale sua colpa, ma palesi pure senza ritengo tutto quello che gli è noto dei delittuosi raggiri» (ASMi, SLV, b. 132, c. 3188). Pirro de Capitani venne quindi sottoposto a processo, condannato alla pena di morte e graziato con una pena correzionale di sei mesi di arresto (sr. 22 agosto 1830, ASMi, SLV, b. 135, c. 1749). Cfr. Grandi, *Processi politici*, p. 317.

2. 4. *Gli organi inquirenti e giudicanti*

Abbiamo già dettagliatamente vagliato, nel primo capitolo, l'articolazione giudiziaria del Regno Lombardo-Veneto; si rivolgerà ora l'attenzione ai tribunali specificamente preposti alla gestione punitiva dei delitti politici. Anche in questo caso, l'analisi è prevalentemente concentrata sui primi anni Venti, periodo in cui tale sistemazione giudiziaria mutò più volte, per poi assumere una configurazione di fatto definitiva fino al 1848.

I processi per alto tradimento vennero istruiti e giudicati, inizialmente, da Commissioni speciali di prima e seconda istanza – istituite *ex post*, ossia dopo i fatti commessi⁹⁰ – sedenti dapprima a Venezia⁹¹ e poi, dal 1822⁹², unificate a quelle istituite a Milano l'anno precedente, le quali erano state incaricate «zur Untersuchung und Beurtheilung aller jener Individuen [...] welche von der Mailänder Generalpolizeydirektion wegen ihrer Verwicklung in die Piemontesischen und Neapolitanischen Unruhen in Untersuchung gezogen wurden»⁹³, ossia di inquisire e giudicare tutti quei sudditi dell'impero austriaco segnalati dalla direzione generale di polizia per il loro coinvolgimento con i disordini che, nel 1821, erano scoppiati in Piemonte e a Napoli⁹⁴.

L'opportunità di unificare le Commissioni speciali veneziane e milanesi, a fronte della scarsa agilità nel mantenere in attività due tribunali distinti che trattassero separatamente la Carboneria ed il coinvolgimento ai moti piemontesi e napoletani, era stata rilevata dall'imperatore alla luce di un duplice vantaggio: riunendo in un medesimo consesso i giudici migliori («den besten Individuen der beyden Spezial Commissionen»), si andava allo stesso tempo a concentrare in un solo tribunale «den Faden aller beyden Conspirationen, und so viel leichter ihre Verflechtung unter einander erkennen, und die Schuldigen zum Geständnisse bringen könnte»⁹⁵: le strettissime connessioni che, come sopra si sottolineava, il governo e, con esso, l'apparato giudiziario ravvisavano tra la partecipazione alle società segrete e

⁹⁰ Analoghe riflessioni, relativamente alla piemontese Regia Delegazione istituita per giudicare moti del '21, sono avanzate da G. S. Pene Vidari, *Nota sul crimen lesae maiestatis, i moti mazziniani e la codificazione albertina*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVI (2007), pp. 391-426: 392, 399 e 408.

⁹¹ La loro istituzione era stata discussa anche dal Senato, come si desume dalla corrispondenza di quest'ultimo con l'imperatore (si veda ad esempio il parere 15 giugno 1819, ASMi, SLV, b. 1, fasc. 13).

⁹² Sr. 29 aprile 1822, ASMi, SLV, b. 22, fasc. 29, estratto di protocollo 14 maggio 1822; anche in *Ibidem*, b. 3, fasc. 75 e *Ibidem*, b. 98, c. 975. La sr. è trascritta in Grandi, *Processi politici*, pp. 685-686 e in Sandonà, *Contributo alla storia dei processi*, pp. 412-413.

⁹³ Sovrano motuproprio 7 settembre 1821, ASMi, SLV, b. 2, fasc. 95; una traduzione italiana in Grandi, *Processi politici*, pp. 676-677.

⁹⁴ Il motuproprio specificava che esclusi dalla competenza delle Commissioni milanesi erano quelle persone sospettate di aver partecipato ai moti piemontesi e napoletani, ma anche di appartenere alla Carboneria, «welches Verbrechen ausschließend der Amtshandlung der venezianischen Spezial Commissionen zugewiesen bleibt». *Ibidem*.

⁹⁵ Sovrano motuproprio 9 marzo 1822, ASMi, SLV, b. 3, n. 44.

qualsiasi altra azione qualificabile come alto tradimento, richiedevano conseguentemente che un unico organo inquirente tenesse le fila di tutte le indagini in corso.

Sciolte nel 1825 le Commissioni speciali, le loro attribuzioni furono delegate al Tribunale di prima istanza ed al Tribunale d'appello di Milano, che divennero «le sole competenti due Istanze criminali nel Regno Lombardo-Veneto per tutti i delitti contro lo Stato, e quindi per tutti gli affari criminali relativi all'alto tradimento, e alle segrete società»⁹⁶.

A differenza delle Commissioni speciali, questi due tribunali non avevano alcuna autorità sugli individui appartenenti all'esercito. Il problema emerse con cogenza allorché vennero condotti i primi arresti degli aderenti alla Giovine Italia, tra le cui fila si potevano contare diversi militari. Nonostante il parere del Senato, secondo cui sarebbe stato opportuno estendere la competenza dei tribunali milanesi anche a questi ultimi⁹⁷, i loro processi vennero demandati ad un'apposita commissione istituita a Milano, sottoposta al comando militare del Regno Lombardo-Veneto⁹⁸.

È importante sottolineare la composizione linguistica e l'estrazione regionale dei giudici incaricati di inquisire i delitti politici; una questione che, in linea generale, abbiamo affrontato nel primo capitolo e che vale la pena di approfondire anche in questa sede per i suoi evidenti riflessi all'interno di quel “campo di tensione” tra necessità di rigore e attenzione verso l'opinione pubblica. Già con la sr. 7 settembre 1821 che istituiva le Commissioni speciali di prima e seconda istanza di Milano per giudicare gli implicati ai moti piemontesi e napoletani, Francesco I ordinava che queste fossero «composte di individui dei Miei Stati tedeschi». Lo stesso concetto venne ribadito dalla sr. 22 marzo 1825, con la quale l'imperatore affidava ai tribunali milanesi la competenza dei processi per alto tradimento; essa specificava, infatti, che

le inquisizioni, ed il referato sopra affari, che per lo innanzi erano di competenza delle Commissioni speciali [...] dovranno dai Presidenti assegnarsi a quei Consiglieri soltanto della rispettiva Istanza, i quali facevano parte della Commissione; oppure a quei che per lo innanzi servivano negli altri Miei Stati fuori dal Regno Lombardo-Veneto, e non sono nativi delle Province di questo Regno.

⁹⁶ Sr. 22 marzo 1825, ASMi, SLV, b. 23, n. 271; una trascrizione in Grandi, *Processi politici*, pp. 88-90. Accanto ai tribunali ordinari, allo scoppio delle rivoluzioni di Bologna e Modena venne istituito a Venezia un commissario politico straordinario incaricato di assumere i primi interrogatori: ciò si deduce dalla relazione sul processo 7 aprile 1835, ASMi, SLV, b. 33, fasc. 153.

⁹⁷ Nota del Senato 5 novembre 1833, ASMi, SLV, b. 32, fasc. 142.

⁹⁸ Si vedano la minuta di protocollo di consiglio 10 dicembre 1833 che riporta la sr. 2 ottobre 1833, comunicata al presidente del Senato dal Presidio del Consiglio aulico di guerra (ASMi, SLV, b. 32, fasc. 150), e la minuta del decreto del Senato 5 febbraio 1834 che riporta la sr. 17 novembre 1833 (*Ibidem*, b. 35, fasc. 156).

Dal momento in cui la maggioranza dei consiglieri di prima e seconda istanza era tuttavia composta da lombardi e da veneti,

saranno tenuti i Presidenti delle due Istanze suddette di comporre le Aule destinate per la decisione di tali affari sempre in modo, che le medesime consistano, se non intieramente, almeno in numero maggiore dei Consiglieri come sopra qualificati. Onde ottenere quanto prima che la maggioranza dei Consiglieri presso il Tribunale criminale, e presso l'Appello di Milano siano individui non oriundi del Regno Lombardo-Veneto [...] voglio, che ogni qual volta fosse necessario, e fintanto sussiste tale necessità, sieno chiamati Consiglieri nativi delle Mie Provincie tedesche, ed assegnati ai Tribunali suddetti⁹⁹.

Il motivo della premura con cui si volevano escludere i giudici lombardi e veneti dai tribunali competenti per il delitto di alto tradimento risulta chiaro nelle parole dell'allora presidente dell'appello milanese Degli Orefici, interpellato dal Senato in fase di organizzazione delle Commissioni speciali di Milano, per un suo parere sulla nomina dei consiglieri che avrebbero dovuto comporre i due nuovi consessi. Egli suggeriva di scegliere giudici non lombardi, allo scopo innanzitutto di scongiurare il rischio che intercorressero eventuali relazioni tra alcuni membri della Commissione e gli inquisiti:

L'impossibilità di prevedere fin ove estendere si potrebbero le fila d'un'inquisizione da intraprendersi contro quelli, che si compromisero nelle passate politiche vicende del Piemonte, e di Napoli – li molteplici vincoli di parentela ed altre relazioni di famiglia ed amicizia, ch'esistono particolarmente in Milano ed altre limitrofe città, tanto fra di loro vicendevolmente, quanto con Piemontesi, e Genovesi; – il riflesso che, per conseguenza, potrebbe nello sviluppo dell'inquisizione emergere il caso d'insorgenza di qualche rapporto tra inquisiti, e membri della Commissione – e per finire l'esempio di quanto dicesi operato colla Commissione esistente in Venezia, mi consigliarono la cautela di limitarmi, nella scelta degli individui, agli esteri, cioè non Lombardi¹⁰⁰.

⁹⁹ Sr. 22 marzo 1825, ASMi, SLV, b. 23, n. 271. Anche nel corso del 1824 – durante i mesi in cui veniva valutata l'ipotesi di far cessare le Commissioni speciali, ipotizzando dapprima di demandare la competenza del delitto di alto tradimento non solo alla prima e alla seconda istanza milanesi ma anche a quelle veneziane – l'imperatore sottolineava la sua volontà che nei tribunali sia criminali che d'appello di Venezia e di Milano «die größere Zahl der Rätthe aus teutschen bestehe». Sovrano motuproprio 26 aprile 1824, ASMi, SLV, b. 5, fasc. 31 (tradotto in Grandi, *Processi politici*, pp. 697-698).

¹⁰⁰ Rapporto 27 giugno 1821, ASMi, SLV, b. 2, fasc. 59. Degli Orefici, inoltre, consigliava al presidente del Tribunale criminale di Milano Dalla Porta di nominare nel suo consesso alcuni giudici del Tribunale di Udine, «poiché nemeno [sic] in tutta la Lombardia, che tanto si lagna d'essere ripiena di Impiegati forestieri, esiste fra li Consiglieri, e Pretori un numero sufficiente di non nazionali, che qualificati fossero sotto ogni aspetto al geloso incarico cui dovrebbero destinarsi». Un paio di anni dopo, lo stesso presidente Dalla Porta, chiedendo il permesso di integrare nel tribunale milanese il consigliere trentino Roner per supplire provvisoriamente alla traslocazione di alcuni giudici, motivava la richiesta, poi accolta dal Senato, affermando che, onde garantire una

Allorché con sr. 22 agosto 1823, contrariamente alla prassi normalmente seguita per il rimpiazzo e la nomina dei consiglieri giudiziari (il sistema a terne che abbiamo descritto nel primo capitolo), l'imperatore chiese al Senato di avanzare una proposta complessiva per un totale di 21 posti vacanti, il relatore Angeli osservava che, «se utile si dimostra l'esistenza in ogni Tribunale di qualche Consigliere delle altre Provincie, tale utilità si presenta in maggior grado riguardo a Milano, massime [...] dopo che sta per sciogliersi la Commissione speciale»¹⁰¹.

Lo stesso venne ribadito per i processi del decennio successivo: dando un'interpretazione estensiva della prassi voluta dall'imperatore di privilegiare, nei consessi preposti ai delitti politici, i giudici tedeschi e trentini, a conclusione dell'inquisizione contro gli aderenti alla Giovine Italia il presidente del Tribunale d'appello chiedeva al Senato il permesso di «possibilmente escludere dai Votanti in questo processo i Consiglieri nazionali». Il Senato non acconsentiva: sarebbe stato sufficiente che nel tribunale vi fosse stata la maggioranza, non l'esclusiva presenza di membri provenienti dalle province tedesche dell'impero, soprattutto alla luce del fatto che «pare anzi giovi nella pubblica opinione lo intervento di Giudici nazionali»¹⁰².

Entro l'articolazione sopra descritta, il Senato Lombardo-Veneto svolgeva, come nel caso dei processi per i delitti comuni, la funzione di terza istanza giudiziaria.

L'ingerenza dell'imperatore nella conduzione dei processi per altro tradimento è riflessa dalla

gestione imparziale della giustizia, sarebbe stato fondamentale che nei tribunali vi fossero anche giudici «non nazionali». Sessione 19 novembre 1823, ASMi, SLV, c. 2926.

¹⁰¹ Il relatore tuttavia aggiungeva non essere, a suo parere, «né necessario né conveniente di escludere affatto i concorrenti del Regno [Lombardo-Veneto] perché fra questi vi sono molti, di cui non si ha motivo di dubitare in nessun rapporto, e perché dimostrando una diffidenza generale così affliggente, si cagionerebbe avvillimento e costernazione fra tanti distinti Consiglieri». Al relatore ribatté il senatore Mazzetti, insistendo sulla necessità di impiegare consiglieri delle province tedesche in ambedue i Tribunali criminali dei capoluoghi, ma specialmente a Milano, anche per la preoccupante tendenza a comportamenti arbitrari che egli stesso aveva rilevato nel consesso milanese nel corso della sua ispezione alle prime istanze lombarde, più volte ricordata. Inoltre, per quanto riguardava il possibile malcontento conseguente a questa scelta, Mazzetti opponeva il fatto che «un Governo savio ed energico non dee mai secondare le capricciose mire contrarie, e fomentare un mal inteso pregiudizio nazionale ed uno spirito di partito». Sessione 20 marzo 1824, ASMi, SLV, b. 104, cc. 404-424 (qui 412 e 421). Brevi stralci del protocollo sono riportati in Grandi, *Processi politici*, pp. 246-247.

¹⁰² Sessione 11 giugno 1833, ASMi, SLV, b. 153, cc. 1162-1165. Il protocollo è trascritto parzialmente in Grandi, *Processi politici*, pp. 371-372. Una lettera di Francesco Degli Orefici, allora vicepresidente dell'appello milanese, ad Antonio Mazzetti del settembre 1821 descrive appunto la delusione dei giudici lombardi nell'apprendere «che di soli stranieri avessero ad essere composte le Commissioni di tutte e due le istanze, e trovandosi ora ingannati nelle loro aspettative gettano fuoco e fiele dalla bocca». Degli Orefici a Mazzetti, 22 settembre 1821, BCT, BCT1-1376/II, c. 472; la lettera è citata in Pedrotti, *I processi del '21*, pp. 121-122, e in E. Sfredda, *Le carte di Antonio Mazzetti e la sua inchiesta sull'amministrazione giudiziaria della Lombardia (1822)*, «Storia in Lombardia», VII (1988), 3, pp. 164-169: 165.

sua fitta corrispondenza con la presidenza del Senato; egli veniva informato attraverso frequenti e regolari relazioni¹⁰³, in base alle quali non solo stabiliva l'esito dei processi (confermando o meno le pene e le grazie proposte dal Senato), ma interveniva altresì sulla loro conduzione, solitamente sollecitandone un più rapido disbrigo, e, come si è sopra evidenziato, sulla composizione dei tribunali. Tuttavia, pure all'interno di una materia politicamente delicata come quella dei processi per alto tradimento, il Senato Lombardo-Veneto ricopre evidentemente un ruolo decisivo e tutto sommato indipendente, quantomeno sul piano del giudizio: la documentazione esaminata non ha permesso di rilevare eventuali pressioni da Vienna riguardo le condanne da pronunciare¹⁰⁴.

2. 5. Omogeneità del trattamento giudiziario delle sette

È interessante sottolineare l'omogeneità – per quanto riguarda sia l'apparato normativo di riferimento, sia i parametri interpretativi dei giudici, sia, infine, le forme della comunicazione pubblica relativa ai disordini politici ed alle conseguenti vicende processuali – con la quale nel corso del *Vormärz* vennero trattati i delitti di alto tradimento. In particolare, le due grandi crisi «nel rapporto tra potere austriaco e società lombarda»¹⁰⁵ (e in misura minore veneta) rappresentate dalla Carboneria e dalla Giovine Italia, vennero affrontate in modo analogo: non si riscontrano, sul piano giuridico e punitivo, effettive cesure corrispondenti alla concreta evoluzione del contestuale panorama latomistico lombardo-veneto. Ciò appare tanto più evidente se si guarda al *Vormärz* attraverso la lente retrospettiva del '48, che getta, per così dire, una luce di uniformità su tutto il periodo precedente.

Il modo in cui i tribunali del Regno interpretarono e, di conseguenza, giudicarono gli aderenti alla Carboneria e alla Giovine Italia – fenomeni, come abbiamo sopra brevemente tratteggiato, diversi per istanze, fisionomia politica, modalità d'azione, composizione sociale, chiarezza di progetto, intenzionalità eversive, maturità “nazionale”, ampiezza del raggio di coinvolgimento – fu sorprendentemente lo stesso, almeno nelle sue linee essenziali. Osservando i procedimenti penali istruiti contro la Giovine Italia si ha insomma

¹⁰³ Il Senato doveva infatti riportare lo stato dei processi attraverso relazioni, tratte a loro volta dai rapporti delle commissioni inquirenti, con periodicità mensile. Cfr. il sovrano motuproprio 21 gennaio 1821, ASMi, SLV, b. 2, fasc. 8, e l'ordine 8 gennaio 1822 trasmesso dal senatore Mazzetti al presidente della Commissione di II istanza di Milano, di farsi rassegnare dalla Commissione speciale inquirente rapporti mensili sui processi per alto tradimento (*Ibidem*, b. 3, fasc. 1). I rapporti, come pure la corrispondenza con l'imperatore, sono conservati nella serie “Atti presidenziali” del fondo del Senato Lombardo-Veneto.

¹⁰⁴ La considerazione sull'indipendenza del Senato è avanzata anche da G. Vittani, *Il processo Pellico-Maroncelli nei giudizi d'Appello e del Senato Lombardo-Veneto*, in *Ad Alessandro Luzio. Gli Archivi di Stato italiani. Miscellanea di studi storici*, vol. II, Firenze, Le Monnier, 1933, pp. 359-378: 377-378.

¹⁰⁵ Arisi Rota, *Il processo alla Giovine Italia*, p. 8.

l'impressione, rileva Ettore Dezza, che la storia (almeno, la storia processuale) si ripeta¹⁰⁶: in entrambe le occasioni l'inquisizione venne affidata ad abili magistrati del Tirolo meridionale, Antonio Salvotti (che sarebbe diventato consigliere del Senato proprio a conclusione del suo lavoro di inquirente) prima, Paride Zajotti poi; entrambi i processi coinvolsero un ampio numero di imputati, molti dei quali dimessi per insufficienza di prove legali – conseguenza, quest'ultima, della stretta osservanza del codice; in entrambi i casi, infine, le condanne capitali vennero tutte graziate.

Significativamente, la sopra menzionata notificazione governativa che nell'agosto del 1833 avvertiva i sudditi lombardo-veneti della coincidenza tra semplice appartenenza alla Giovine Italia e imputabilità per alto tradimento, riprende esplicitamente, sia nella forma che nel contenuto, l'analoga notificazione sulla Carboneria pubblicata più di un decennio prima. Come spiegava a questo proposito il Tribunale d'appello veneto ai tribunali di prima istanza,

Allorché per le macchinazioni della Setta dei Carbonari, dodici anni sono, l'ordine politico degli Stati Italiani era minacciato di totale sovvertimento, Sua Maestà per avvertire i propri sudditi sulla generale perversità delle dottrine di quella Setta, come altresì per premunire i medesimi contro le seduzioni della stessa, ha disposto, che [...] ne siano esposte a comune notizia le tendenze tanto delittuose in se, che pericolose per lo Stato [...]; l'eguale paterna sollecitudine Sovrana indusse Sua Maestà ad ordinare anche presentemente l'istesso avvertimento ai suoi sudditi da farsi riguardo alla Setta denominata la Giovane Italia formatasi nel corso dei recenti politici avvenimenti e forse più pericolosa della Carboneria, *di cui non è che un esaltato grado maggiore*¹⁰⁷ [corsivo mio].

Il Tribunale d'appello tira insomma le fila che collegano indissolubilmente le due esperienze settarie, tanto più tra loro connesse alla luce della medesima reazione dell'imperatore.

Come osserva Arianna Arisi Rota, la principale fonte di informazione del governo era rappresentata dai rapporti di polizia, molto spesso tuttavia sbilanciati; talvolta in senso allarmistico, talaltra, invece, in senso minimizzante, dimostrandosi quindi incapaci «di cogliere le trasformazioni avvenute nel corso degli anni nei gruppi sociali»¹⁰⁸. Ciò fece sì che, almeno per un primo periodo, la Giovine Italia fosse riduttivamente interpretata come una sorta di «versione più “aggiornata” della Carboneria»¹⁰⁹: una vera e propria «consapevolezza del salto qualitativo» da essa operato «nell'attività di reclutamento in alcune realtà urbane [...]

¹⁰⁶ Dezza, *La legislazione penale asburgica*, p. 198.

¹⁰⁷ Circolare dell'Appello di Venezia alle prime istanze venete, 6 agosto 1833, ASMi, SLV, b. 32, n. 122.

¹⁰⁸ Arisi Rota, *Il processo alla Giovine Italia*, pp. 13-14.

¹⁰⁹ *Ibidem*, p. 17.

e presso alcune categorie sociali [...] maturò solo lentamente, di pari passo con le risultanze della prima fase inquisitoria», a «scoppio ritardato»¹¹⁰: e lo specchio più limpido di tale lettura un poco miope sono proprio le carte processuali.

Rivelatore di questa interpretazione politica, prima ancora che giudiziaria, e soprattutto dei suoi riflessi sul piano dell'informazione pubblica, è un lungo articolo apparso nella «Gazzetta di Milano» nel settembre del 1835 – sul quale si tornerà poi –, a conclusione dei processi contro gli aderenti alla Giovine Italia. Redatto dal giudice inquirente del processo, Paride Zajotti, l'articolo riassume le risultanze e gli esiti dello stesso, nonché le premesse politiche che portarono alla formazione della società segreta, tracciando una linea di continuità che avrebbe unito quest'ultima ai movimenti rivoluzionari dei decenni precedenti, per risalire al principio della Restaurazione. Una continuità sottolineata, appunto, dalle scelte punitive prima, graziose poi, dell'imperatore: ancora una volta, dichiara l'articolo, il governo austriaco era riuscito a vanificare, attraverso il «fermo braccio della legge», i tentativi rivoluzionari delle sette; e ancora una volta Ferdinando I, come suo padre prima di lui, aveva dimostrato la solidità dello Stato mitigando il rigore delle meritate condanne¹¹¹.

La visione esposta nell'articolo, che si potrebbe ritenere appositamente elaborata a beneficio del pubblico, coincide con quella contenuta in una fonte “interna” dell'anno successivo, una relazione senatoria su un processo per alto tradimento, nella quale si osservava come le «varie sette rivoluzionarie dirette tutte a sconvolgere ogni legittimo Governo in Italia [...] si succedono l'una all'altra bensì sotto nomenclature diverse, ma aventi sempre in sostanza il medesimo scopo di abbattere ogni legittimo Governo, e di crearne dei nuovi più o meno anarchici»¹¹².

La novità portata dalla Giovine Italia veniva tuttavia colta più compiutamente, e in anticipo, da un funzionario lucido, conoscitore dell'Italia e decisamente conservatore come Karl Czoernig, il quale, nel suo memoriale inedito *Ueber die Ursachen der Revolution in Italien* del 1833, dichiarava che nessuna tra le società segrete diffuse nella penisola aveva eguagliato l'importanza e la capillare diramazione che in meno di due anni la Giovine Italia era riuscita a conquistare, tanto da configurarsi come «la più raffinata e significativa creazione della rivoluzione»¹¹³. Intuitivamente, Czoernig individuava una delle cifre dei fenomeni eversivi nell'Italia del 1820-1821 e dei primi anni Trenta nella difficile situazione dei giovani laureati,

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 153.

¹¹¹ «Gazzetta privilegiata di Milano», 29 settembre 1835, n. 272.

¹¹² Relazione 22 dicembre 1836, ASMi, SLV, b. 39, n. 405.

¹¹³ Il brano è trascritto, tradotto in italiano, in U. Corsini, *Czoernig e il Risorgimento italiano*, in *Karl Czoernig fra Italia e Austria*, pp. 17-39: 29.

soprattutto in legge, che non venivano assorbiti dall'amministrazione e che restavano senza lavoro (oltre che, appunto in senso conservatore, nella disgregazione sociale dovuta alla perdita del senso religioso e all'indebolimento dell'autorità della famiglia e dello Stato, e nella conseguente immoralità dilagante). Neppure le pagine di questo attento osservatore sono tuttavia scerve dalla consueta spiegazione etnico-geografica e caratteriale che abbiamo visto tirata in ballo anche tra i fattori criminogeni nel caso dei delitti comuni; secondo lo statistico, il clima italiano sarebbe stato tanto benigno da non richiedere un impegno lavorativo continuo e da lasciar quindi spazio a speculazioni politiche¹¹⁴.

2. 6. Una prospettiva comparativa

La gestione giudiziaria dei delitti politici nel Lombardo-Veneto va interpretata anche attraverso il confronto con la politica repressiva condotta negli altri Stati italiani, sulla quale, in alcuni casi, il governo austriaco esercitò una certa ingerenza: sia, massicciamente, dal punto di vista strettamente militare¹¹⁵, sia sul piano della collaborazione nell'istruzione dei processi¹¹⁶.

Nel Ducato di Modena, per giudicare i rei di alto tradimento, dagli anni Venti venne emanata una serie di decreti regolanti le procedure sommarie, statarie e marziali¹¹⁷, in conseguenza alle quali furono messe in atto alcune esecuzioni¹¹⁸. Tra queste, quelle di Ciro Menotti e Vincenzo Borrelli, correi nella cospirazione modenese del 1831, vennero recisamente biasimate da Metternich come politicamente imprudenti¹¹⁹ – il che, per via indiretta, denuncia uno dei motivi principali della strategica applicazione della grazia sovrana nel Lombardo-Veneto, ossia la riconosciuta inopportunità politica, sul piano della difesa dell'ordine pubblico

¹¹⁴ Si vedano su questo punto ancora Corsini, ma anche Tonetti, *Carl Czoernig: la vita e le opere*, in *Karl Czoernig fra Italia e Austria*, pp. 3-16, specialmente pp. 4-5, e M. Meriggi, *Czoernig liberale nostalgico. Gli scritti «italiani»*, in *Ibidem*, pp. 51-61, soprattutto pp. 53 e segg. (saggio pubblicato anche in «Il Risorgimento», XLIII (1991), 1, pp. 101-113); infine ancora Id., *Il Regno Lombardo-Veneto*, pp. 168-169 e Id., *Czoernig, Mittermaier e la società lombarda*, «Storia in Lombardia», VII (1988), 3, pp. 57-73: 59-60.

¹¹⁵ Cf. M. Meriggi, *Gli stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 112-113 e A. M. Banti, *Il Risorgimento italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 46-51.

¹¹⁶ Come avvenne nel celebre processo Rivarola contro i settari romagnoli, ove ci fu un intenso scambio di informazioni tra autorità pontificie e austriache. Balzani, *I carbonari romagnoli*, p. 221.

¹¹⁷ A. Martini, *Il codice criminale estense del 1855*, in *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1993, pp. 300-349: 305-309 e E. Tavilla, *Il diritto penale nel Ducato di Modena. Il codice criminale del 1855: premesse, modelli, problemi*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVII (2007), 2, pp. 313-336: 316-318.

¹¹⁸ Qualche esemplare di una sentenza capitale del 1834 per alto tradimento, graziata dal Duca di Modena con la galera a vita, venne inviato al Senato Lombardo-Veneto che a sua volta lo inoltrò al Tribunale criminale di Milano. ASMi, SLV, b. 35, fasc. 191 e 192.

¹¹⁹ Blaas, *Le sette politiche*, pp. 27-28. Secondo Blaas Metternich avrebbe suggerito all'imperatore di scrivere al Duca di Modena in favore dei condannati, allo scopo di evitare, pubblicamente, qualsiasi complicità dell'impero austriaco con l'esecuzione.

congiuntamente alla ricerca del consenso, di una linea giudiziaria troppo severa.

Nel Regno di Sardegna, coloro i quali avevano partecipato alla rivoluzione del marzo del '21 vennero giudicati, sulla base delle settecentesche Regie Costituzioni, da una Delegazione competente sia sui militari che sui civili¹²⁰; dieci anni più tardi i moti mazziniani furono repressi da un Consiglio di Guerra che utilizzava, come riferimento normativo, la fattispecie di alto tradimento definita dall'editto penale militare del 1822, esteso anche ai civili: esito dei processi piemontesi furono anche diverse esecuzioni capitali¹²¹.

I moti dello Stato Pontificio del 1821 vennero giudicati da una Commissione speciale dotata di poteri straordinari, che diede vita al cosiddetto processo Rivarola, coinvolgente più di cinquecento imputati: esso si concluse nel 1825 con diverse condanne tra le quali sette capitali, tuttavia commutate in pene temporanee, su ordine di papa Leone XII, dallo stesso cardinale Agostino Rivarola, legato della città di Bologna, che aveva condotto il processo. Parallelamente a quanto avvenne nel Regno Lombardo-Veneto, molti condannati beneficiarono in seguito di ulteriori amnistie che annullarono o diminuirono le pene detentive inflitte¹²². Nell'estate del 1826 il cardinale Rivarola fu vittima di un attentato, dal quale uscì illeso (al suo posto morì invece il canonico di Ravenna); conseguentemente Leone XII istituì una Commissione speciale mista, composta da ecclesiastici e militari, con il compito di inquisire e giudicare i responsabili dell'attentato, nonché i rei dell'omicidio di Domenico Matteucci, direttore provinciale di polizia a Ravenna (ed anche di un terzo omicidio, non riconducibile a ragioni politiche). La sentenza pronunciata il 28 aprile 1828, che condannava cinque imputati alla pena di morte, fu effettivamente eseguita a Ravenna nel maggio successivo¹²³.

Nel Regno delle Due Sicilie, infine, per fronteggiare i crimini legati alla sicurezza dello Stato si ricorse a misure repressive d'eccezione (ossia tribunali speciali e militari che dopo le sollevazioni carbonare del 1821 divennero permanenti¹²⁴) molto simili a quelle usate contro il

¹²⁰ Woolf, *Il Risorgimento italiano*, p. 373, riporta che le condanne capitali emesse in seguito alla rivoluzione del '21 furono 97, delle quali novanta contumaciali, e due effettivamente eseguite (anche in Id., *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, vol. III: *Dal primo Settecento all'Unità*, Torino, Einaudi, 1973, pp. 5-508: 283).

¹²¹ Pene Vidari, *Nota sul crimen lesae maiestatis*.

¹²² M. Rosi, s.v. *Rivarola (processo)*, in *Dizionario del Risorgimento nazionale*, vol. I, Milano, Vallardi, 1931, pp. 872-884.

¹²³ Con il varo del Regolamento Organico e di Procedura Criminale del 5 novembre 1831, la competenza per i delitti più specificatamente politici («lesa Maestà, cospirazione, sedizione, ed attentati alla pubblica sicurezza», artt. 555-566) venne demandata al Tribunale della Sacra Consulta che avrebbe dovuto procedere «sempre in via spedita, e sommaria». Cfr. *I regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832). Ristampa anastatica*, a cura di S. Vincigurra, Padova, Cedam, 1998, pp. 59-60 e Latini, *Processare il nemico*, pp. 571-574.

¹²⁴ Davis, *Legge e ordine*, p. 159.

brigantaggio¹²⁵.

Secondo Carlotta Latini, il fenomeno della repressione dei delitti politici negli Stati italiani preunitari si distinguerebbe in due fasi: una prima, caratterizzata da una certa vaghezza dei progetti di indipendenza, per fronteggiare i quali lo Stato reagì con l'istituzione di commissioni speciali o miste o comunque d'eccezione. Una seconda fase in cui, alle commissioni speciali, «si affiancava o si sostituiva la giustizia militare: a questa si faceva ricorso come risposta ad uno stato di pericolo per l'ordine pubblico, cui si dava voce con una dichiarazione di stato d'assedio»¹²⁶. Tale distinzione vale, appunto, anche per il Regno Lombardo-Veneto – con il 1848 come spartiacque – salva la fondamentale differenza che le Commissioni speciali qui in un primo momento istituite non giudicavano secondo riferimenti normativi straordinari e d'eccezione, bensì in base alla procedura ordinaria.

Al contrario di quanto avvenne nel Lombardo-Veneto, quindi, in tutti gli altri stati italiani sopra menzionati alcune tra le condanne a morte irrogate per alto tradimento furono effettivamente eseguite. Tuttavia, i processi politici celebrati a Venezia e a Milano ebbero una risonanza molto maggiore; da un lato per l'ampiezza della rete degli inquisiti, dall'altro per l'estrazione sociale di molti condannati¹²⁷.

Il confronto va poi esteso alle altre province della Monarchia: come già anticipato nel capitolo precedente, i dati riportati da Anton Hye sulle condanne capitali irrogate, eseguite e graziate in seguito a procedimenti ordinari dai tribunali sottoposti all'autorità dell'*Oberste Justizstelle* (quindi escluse le province venete e lombarde), indicano che dal 1 gennaio 1804 ai primi mesi del 1848, quando la pena di morte venne temporaneamente abolita di fatto, le sentenze capitali pronunciate per alto tradimento risultano 121, di cui due effettivamente eseguite, entrambe in Galizia nel 1846¹²⁸: sicuramente, quindi, associate all'insurrezione lì scoppiata nello stesso anno¹²⁹. Questo dato quantitativo segnala, anzitutto, una politica della clemenza coerente ed omogenea in tutto l'impero. Colpisce tuttavia il numero proporzionalmente molto elevato dei procedimenti giudiziari per alto tradimento conclusi con una sentenza condannatoria nel Regno Lombardo-Veneto rispetto agli altri *Länder*: nell'intera Monarchia,

¹²⁵ C. Castellano, *Segreto e società segrete*, in *Atlante culturale del Risorgimento*, a cura di A. M. Banti, A. Chiavistelli, L. Mannori, M. Meriggi, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 176-186: 182. Dallo studio puntuale di M. A. De Cristofato, *Associazionismo e "vendite" carbonare in Basilicata dopo i moti del 1820-1821*, in *La nascita della nazione*, pp. 173-198: 175-176, si ricava che i moti lucani del 1822 si conclusero con decine di condanne capitali inflitte da corti marziali.

¹²⁶ Latini, *Processare il nemico*, p. 566.

¹²⁷ Woolf, *Il Risorgimento italiano*, pp. 372-373.

¹²⁸ Hye, *Il codice penale austriaco sui crimini*, pp. 70-71.

¹²⁹ Sul punto si veda A. Sked, *Benedek, Breinl and the "Galician Horrors" of 1846*, in *Resistance, Rebellion and Revolution in Hungary and central Europe: commemorating 1956*, edited by L. Péter, M. Rady, London, Hungarian Cultural Centre, 2008, pp. 87-98.

dal 1804, vennero pronunciate poche più condanne capitali che nel solo Lombardo-Veneto, dal 1816. Tale constatazione, che indicherebbe un'eccezionalità eversiva delle province italiane, va tuttavia bilanciata tenendo conto della maggiore popolosità di queste ultime¹³⁰.

È interessante rilevare, in questo contesto, l'ampiezza dello sguardo della magistratura, che sovente si spingeva ben al di là della ristretta cornice lombardo-veneta. In particolare l'inquirente dei primi processi, Antonio Salvotti – questo quanto emerge sia dai suoi referati che dalla sua corrispondenza privata – sembra aver sempre presente la contestualizzazione europea dei movimenti settari¹³¹, insistendo per una conduzione coordinata dei procedimenti giudiziari e della repressione su tutti gli Stati del centro-nord Italia.

3. L'ombra lunga dell'«epoca infausta della Francese Rivoluzione»¹³²: il rigore dei primi processi, opinione pubblica e grazia

È qui necessaria una dichiarazione preventiva: nell'esaminare alcuni aspetti della concreta gestione punitiva dei delitti di alto tradimento, date le premesse procedurali e istituzionali sopra tratteggiate, si privilegeranno i primi processi. Sono essi, in qualche modo, ad imprimere una modalità di giudizio, a costituire i precedenti di quella politica di sistematica concessione di grazia che sarebbe perdurata per quasi tre decenni. Se nessun aderente alla Giovine Italia venne giustiziato, ciò fu dovuto anche a ragioni di proporzionalità in relazione al fatto che a tutti i settari degli anni Venti era stata commutata la pena di morte. Si è già avuto modo tuttavia di osservare che la prima ondata di processi, nonostante l'uso generalizzato della grazia, fu caratterizzata da una severità che successivamente non sarebbe più stata eguagliata.

La discussione senatoria intorno alle sentenze dei carbonari di Fratta Polesine, il cui procedimento venne istruito dalla Commissione speciale di Venezia tra il 1818 e il 1820, è estremamente interessante perché indica chiaramente, già in queste prime battute, la prospettiva del Senato Lombardo-Veneto e, in particolare, del relatore Antonio Mazzetti e del correlatore Giovanni Gognetti, portatori di due posizioni sensibilmente diverse che si

¹³⁰ Stando ai dati riportati da Springer relativi all'anno 1837, gli abitanti di Lombardia e Veneto erano in tutto circa quattro milioni e mezzo: una cifra equivalente, per dar conto delle debite proporzioni, alla somma delle popolazioni di Alta e Bassa Austria, Stiria, Carinzia e Carniola, Litorale e Dalmazia. Springer, *Statistik des österreichischen Kaiserstaates*, Bd. 1, p. 86.

¹³¹ Allargando il punto di osservazione anche fuori dai confini dell'impero e della penisola italiana, nello stesso periodo in cui a Venezia e poi a Milano le Commissioni speciali inquisivano e giudicavano la Carboneria veneta e lombarda, in Francia nel 1822 vennero condotti numerosi processi contro decine di carbonari, diversi dei quali effettivamente giustiziati. J. Lalouette, 1822, *L'année noire des Carbonari français*, in *La nascita della nazione*, pp. 113-140: 133-139.

¹³² Estratto dei protocolli di consiglio del Senato, 8-18 maggio 1821, ASMi, SLV, b. 25.

riflettono sulle loro proposte per affrontare adeguatamente la crisi politica dovuta alla scoperta delle trame carboniche.

Sebbene le Commissioni di prima e seconda istanza si fossero dimostrate relativamente indulgenti con i condannati – sia nell'interpretazione del reato (le condanne a morte irrogate per alto tradimento furono otto), sia nelle trasversali e generalizzate proposte di grazia¹³³ – il Senato adottò una linea più rigorosa, pronunciando tredici sentenze capitali: furono, queste, il frutto di un'interpretazione estremamente severa, che sembra sottendere un sovradimensionamento della reale portata eversiva dei fatti giudicati. Come tuttavia osserva Paternò riguardo alla condanna di Pellico e Maroncelli¹³⁴ – ma il discorso è ancor più valido per questo primo processo –, non si deve sottovalutare il fatto che le tensioni rivoluzionarie minacciate dai carbonari polesani, pur lontane dall'assumere una forma attiva entro l'orizzonte di quella specifica esperienza, si sarebbero tuttavia estrinsecate ben più concretamente nelle sollevazioni che, tra il 1820 e il 1821, colpirono il Piemonte e il Regno delle Due Sicilie, ossia proprio negli stessi mesi in cui, chiusa l'inquisizione, il processo passava al vaglio delle tre istanze giudiziarie. Si può ragionevolmente supporre quanto questo contestuale pericolo dovesse aver pesato nelle valutazioni dei senatori. È anche alla luce dell'altezza cronologica in cui furono istruiti i primi processi – 1819-1821 – che dobbiamo quindi interpretare la rigidità delle istituzioni: al di là dei moti piemontesi e napoletani, non va dimenticato che il passato napoleonico era in fondo vicinissimo, e urgente si configurava la necessità di conservare, contro le crescenti spinte costituzionali, l'ordine politico e sociale stabilito dal Congresso di Vienna concluso pochi anni prima¹³⁵.

Proprio alla luce di tali considerazioni, Mazzetti giustificava la sua richiesta di rigore (che tuttavia, per quanto riguarda la conferma delle sentenze capitali, non sarebbe stata condivisa dagli altri consiglieri). Nell'analisi del relatore è evidente il rapporto tra condanna capitale ed eventuale clemenza da un lato, e pubblicità dall'altro, come si evince dai protocolli di

¹³³ Secondo la Commissione di prima istanza, tutti gli imputati sarebbero stati meritevoli di grazia; alcuni per motivi specifici legati a meriti personali, altri alla luce di considerazioni generali, ossia che delle trame carboniche «non eravi che l'atto preparatorio», mancando pure corrispondenze con potenze straniere, e che «lo spirito Carbonico incominciava verso il fine dell'anno 1818 ad illanguidirsi». Anche la seconda istanza osservava che i colpevoli «erano ancor lontani dalla meta prefissasi», e «niun danno ne derivò alla società». Tali pareri sono riportati negli estratti dei protocolli di consiglio del Senato, 8-18 maggio 1821, ASMi, SLV, b. 25.

¹³⁴ M. P. Paternò, *La rivoluzione come nemico: giacobini, patrioti e cospiratori nell'Europa della Restaurazione*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVIII (2009), 1, pp. 495-551: 523.

¹³⁵ Giustamente Alfonso Scirocco esortava a prestare attenzione alle date: la prima campagna di Napoleone era del 1796, ossia meno di 25 anni prima dell'inizio dei processi per Carboneria in Veneto e delle rivoluzioni del '20-'21; «la generazione dei quarantenni del '20 si è formata nelle temperie dell'assolutismo illuminato; il mondo travolto dalle trasformazioni dell'età napoleonica, avvenuto all'inizio del secolo, vive nella memoria di gran parte della popolazione»: compresi, aggiungerei, i magistrati. (A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento, 1800-1860*, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 107).

consiglio delle numerose sedute nel corso delle quali il processo venne discusso in terza istanza: «Qualche esempio di giusta severità» sarebbe stato

in gravi delitti necessario in tempi massimamente, in cui i nuovi perniciosi errori già dall'epoca infausta della Francese Rivoluzione sparsi, e diffusi intorno alla pretesa potestà del popolo Sovrano, ed il preteso diritto di cangiare costituzione sembrano trovare tanti fautori persino nel popolo basso, e minuto, corrotto dallo spirito del tempo, e pervertito da molti, che dotati d'ingegno, e di cultura fatalmente ne abusano a danno delle pubblica tranquillità»¹³⁶.

Mazzetti consigliava quindi di proporre all'imperatore che, nel caso in cui le condanne capitali fossero state confermate, venisse data alla sentenza «la massima pubblicità»¹³⁷.

La già menzionata sovrana risoluzione del 1820, che inaspriva la posizione legale dei settari ed equiparava la semplice aderenza alla Carboneria ad un delitto di alto tradimento, emanata proprio nel corso dell'inquisizione, è una misura, come ben sottolinea Giampietro Berti, esageratamente severa, ma che proprio per questo dà la cifra di quanto il governo austriaco temesse il fenomeno settario: si tratta, insomma, di un «timore del tutto ingiustificato, che spiega tuttavia la persistenza del problema politico fondamentale dell'Imperial Regio Governo, cioè quello riguardante l'accettazione e il consolidamento della sua legittimità da parte della popolazione»¹³⁸.

Tredici anni dopo il Senato avrebbe dato una lucida interpretazione retrospettiva di questa pericolosità percepita: dando un parere positivo alla proposta di condono della pena residua di Costantino Munari e Giovanni Bacchiega, condannati a morte in questo primo processo e graziati con pene temporanee da scontare nella fortezza dello Spielberg, avrebbe infatti motivato l'ulteriore mitigazione osservando, come elemento attenuante, che l'epoca in cui i due imputati erano stati «trascinati nelle sette, era di poco lontana da quel politico generale sovvertimento, che crollando le dominazioni di Napoleone non poté far cessare ad un tratto quella commozione degli animi che dalla più recente intrapresa di Murat e dalla ricomparsa di Napoleone in Francia venne nel 1815 accresciuta»¹³⁹. L'esercizio della grazia nella sua funzione di riduzione o condono delle pene carcerarie, soprattutto nel caso dei processi per alto tradimento – un reato coinvolgente decine di imputati, moltissimi dei quali tra loro legati –, veniva sovente utilizzato allo scopo di ribilanciare, a posteriori, delle sanzioni considerate

¹³⁶ Estratto dei protocolli di consiglio del Senato, 8-18 maggio 1821, ASMi, SLV, b. 25.

¹³⁷ *Ibidem*.

¹³⁸ Berti, *Governo austriaco e Carboneria nel Veneto*, pp. 269-270.

¹³⁹ Minuta della relazione del Senato al presidente della *Polizeihofstelle* Sedlnitzky, 17 giugno 1834, ASMi, SLV, b. 35, fasc. 181.

sproporzionate alla luce delle condanne successivamente inflitte.

È poi da notare il numero molto alto, tra gli arrestati nel corso delle indagini del primo processo, di persone provenienti dagli uffici statali ed in particolare giudiziari, «zeppi di impiegati, giudici, funzionari, che dovevano tutto, o quasi, a Napoleone»¹⁴⁰; il che funse, naturalmente, da pesante causa aggravante: «nessuna solida ragione di grazia» credeva un indignato Mazzetti di poter ravvisare a favore di Solera e Foresti, «due Pretori da Sua Maestà premiati, i quali con una mano ricevevano il beneficio e coll'altra impugnavano lo Stile Carbonico a danno del loro Benefattore». Il fatto che Solera, poi, fosse uomo dalle molte relazioni, non avrebbe dovuto essere motivo di grazia, poiché «la giustizia non mai tanto apparisce in tutta la sua dignità, non mai coll'esempio imprime nel popolo sentimenti tanto profondi, che quando operosa si mostra non semplicemente con la plebe minuta, ma contro coloro eziandio, che o per potenza, o per relazioni, o per cariche sono cospicui»: torneremo subito su questo punto. Gli altri imputati, per quanto colpevoli, avrebbero potuto, secondo il relatore, beneficiare della grazia; non tanto per meriti personali, quanto in virtù del «pubblico esempio», poiché non sarebbe stato «conveniente di far subire la pena capitale a molti, quando coi capi se ne ottiene già lo scopo, e quando la pena stessa moltiplicata diverso effetto produce, cioè quello piuttosto di compassione verso i rei, che scema soltanto l'abbominazione del delitto»¹⁴¹.

Per certi versi molto più realisticamente, il correlatore Gognetti calava le macchinazioni carboniche polesane nel contesto internazionale, confrontandole con quelle molto più avanzate e organizzate, anche militarmente, ordite in Spagna, in Portogallo, a Napoli e in Piemonte; tale paragone faceva ridimensionare drasticamente al correlatore la portata eversiva dei fatti giudicati, facendolo concludere che «non si può non essere sorpresi come persone mancanti d'ogni mezzo, e senza appoggi se non di vane lusinghe abbiano potuto illudersi, e credere, che quelle macchinazioni fossero per sortire il loro effetto, e pare cosa assai dubbia se costoro più della cecità della mente, che dalla pravità del cuore siano stati spinti al delitto». Diversi sarebbero stati i motivi di grazia: innanzitutto, la cospirazione intrapresa era ben lungi dal potersi realizzare e non aveva provocato danno alcuno; dal punto di vista strettamente ideologico e politico, inoltre, Gognetti riteneva che all'origine di essa non v'era «uno spirito d'avversione all'Augusta Persona di Sua Maestà, o al suo Governo, ma quello spirito malinteso di patria, e quelle idee di nazionalità promosse, e fomentate da quelle vicende, cui

¹⁴⁰ Contegiacomo, *Il microcosmo della Carboneria*, p. 361. Lo studio di Contegiacomo propone una minuziosa ricostruzione dell'estrazione sociale dei carbonari polesani e della trama dei loro fittissimi rapporti amicali o famigliari.

¹⁴¹ Estratto dei protocolli di consiglio del Senato, 8-18 maggio 1821, ASMi, SLV, b. 25.

soggiacque l'Italia nel periodo di ben vent'anni non da molto tempo decorsi»¹⁴². Appoggiando il parere del correlatore, il consigliere Pilgram insisteva sulla responsabilità che la recente storia politica e istituzionale delle province lombarde e venete – le quali «nello spazio di venti anni passarono da una forma di Governo all'altra»¹⁴³ – avrebbe avuto nella formazione dei movimenti giudicati, costituendo quindi un solido motivo di grazia¹⁴⁴.

Il processo si concluse nel 1821 con diverse condanne tra le quali, appunto, tredici capitali. In un primo momento la sr. 29 ottobre 1821 grazìò dieci imputati, escludendo i tre principali (Costantino Munari e i pretori Solera e Foresti), come suggerito dalla maggioranza dei senatori, commutando le sentenze capitali in pene detentive di durata compresa tra i sei ed i vent'anni di carcere duro¹⁴⁵. Alla risoluzione era tuttavia allegato un motuproprio che dichiarava come «l'eminente ragione politica, che egli è per lo Stato della maggiore importanza, di rilevare tante cose, di cui sono consapevoli questi tre individui, in particolare riguardo di questa setta e dei di lei membri, e specialmente degli ancora ignoti che si trovano in Lombardia e ancora sempre sconosciuti gran dignitari di Milano» avesse indotto l'imperatore «a condonare anche a questi la pena di morte, ed a pronunciare in sua vece contro gli stessi la pena del carcere duro per anni 20, casocché essi si dispongano a farsi degni di questa grazia con simili rivelazioni». Il presidente del Senato von Plenciz veniva quindi incaricato di recarsi personalmente, o di mandare in sua vece il consigliere Mazzetti, nelle carceri veneziane «per far nota ai detti tre individui tale proposizione di grazia, ad ognuno in

¹⁴² *Ibidem*. È quindi da condividere l'analisi di Vittani quando, esaminando le carte appellatorie e senatorie del processo contro Pellico e Maroncelli, nota come relatore e correlatore fossero «poche volte d'accordo nel giudizio di diritto, sempre in netta antitesi nella discussione sulla grazia». Vittani, *Il processo Pellico-Maroncelli*, p. 374.

¹⁴³ Estratto dei protocolli di consiglio del Senato, 8-18 maggio 1821, ASMi, SLV, b. 25.

¹⁴⁴ A proposito delle motivazioni della grazia, è interessante riportare qui un'opinione di tutt'altra provenienza, ossia quella di uno dei detenuti, Giuseppe Delfini. Essa è riportata in una lettera di Angelo Rosmini (attuaria della Commissione speciale di I istanza) ad Antonio Mazzetti, del 3 agosto 1820, con la quale il giudice informava il consigliere aulico del rinvenimento di una missiva del Delfini indirizzata al fratello, scritta «col fiele sulle labbra, in cui fra le altre cose accenna, che teme poter alcuno degli imputati venir condannato per far subentrare la Clemenza del Sovrano, e coprire in faccia al mondo il modo violento, in cui si è proceduto in questa causa [sottolineato nell'originale, pare dalla mano del mittente]» (BCT, BCT1-1376/1, c. 16. La lettera è trascritta anche in Pedrotti, *I processi del '21*, p. 59).

¹⁴⁵ La pena venne ulteriormente mitigata, per sei condannati, già nel 1824. Con relazione 9 ottobre, il Senato suggerì all'imperatore di concedere la totale remissione della pena a sette detenuti presso il castello di Lubiana (sei dei quali, appunto, coinvolti in questo primo processo, ossia Canonici, Delfini, Rinaldi, Cecchetti, Carravieri, Monti), dopo un primo rifiuto dell'anno precedente, quando non solo non era stata scontata la metà della pena, ma «gli animi rivoluzionari in Europa non erano ancora ritornati alla quiete». La proposta del Senato poggiava anche sul fatto che «se i supplicanti fossero stati giudicati nel 1823, e 1824, la Clemenza di Vostra Maestà sarebbe estesa anche ad essi nel grado medesimo, e forse ancora più attesa la differenza del loro reato»; si fa qui riferimento alla sopra citata sr. 10 maggio 1823. ASMi, SLV, b. 23, fasc. 240. La sr. del successivo 28 ottobre si trova in *Ibidem*, fasc. 248.

particolare sotto custodia del silenzio»¹⁴⁶. Nonostante i modesti risultati ottenuti da Mazzetti, egli stesso caldeggiò la mitigazione di pena, che pur aveva risolutamente scoraggiato come relatore, perché riteneva che i condannati non avessero effettivamente alcunché da aggiungere¹⁴⁷. La commutazione venne confermata dalla sr. 11 dicembre 1821¹⁴⁸ e la sentenza pubblicata il successivo 22 dicembre¹⁴⁹.

Lo stesso approccio – tutto sommato severo e allarmato da parte del relatore, contrappuntato da una correlazione più moderata e in linea con la posizione delle istanze inferiori, infine grazioso da parte dell'imperatore – venne adottato nel corso dei processi successivi: il secondo, contro Pellico, Maroncelli e altri imputati¹⁵⁰, istruito e giudicato tra il 1821 e il 1822¹⁵¹, si concluse, come ricordato, con tre condanne capitali, graziate in pene detentive relativamente lunghe.

Il terzo processo, coinvolgente i cospiratori legati al gruppo di Federico Confalonieri, ebbe un esito meno lineare, che in qualche modo tradisce la vincolante importanza politica dell'impatto pubblico suscitato dalle sentenze e dalle grazie. Retrospectivamente, si può affermare che l'uso della clemenza fu coerente e conseguente per tutto il periodo considerato, e senza dubbio i procedimenti giudiziari dei primi anni Venti furono da precedenti imprescindibili sui quali si orientarono le successive scelte punitive e graziose. Tuttavia, la politica della grazia in questa prima fase sembra – tale è l'impressione che la lettura delle fonti talvolta suggerisce – tutt'altro che pianificata: la decisione di graziare Solera, Munari, Foresti

¹⁴⁶ ASMi, SLV, b. 22, fasc. 4. Cfr. anche Sessione 29 ottobre 1821, *Ibidem*, b. 96, c. 2683. Risoluzione e motuproprio sono trascritti in Grandi, *Processi politici*, pp. 677-679 e in Sandonà, *Contributo alla storia dei processi*, pp. 396-399.

¹⁴⁷ La documentazione relativa alla “missione” di Mazzetti (costituita primariamente da reiterati interrogatori) del novembre 1821, protocollata da Paride Zajotti, è raccolta in ASMi, SLV, b. 3, fasc. 73. Sul punto si veda anche Sandonà, *Contributo alla storia dei processi*, pp. 399-405.

¹⁴⁸ ASMi, SLV, b. 22, fasc. 4 (motuproprio originale in ASMi, SLV, b. 2, fasc. 122). La risoluzione è pubblicata in Grandi, *Processi politici*, p. 680. Si vedano pure i documenti trascritti in Sandonà, *Contributo alla storia dei processi*, pp. 405-407.

¹⁴⁹ Un esemplare della sentenza a stampa si trova in BCT, BCT47-7.

¹⁵⁰ Una sintesi della discussione in appello e in Senato, tratta dalla documentazione conservata in ASMi, SLV, b. 26 (i protocolli di consiglio della Commissione di II istanza, 5-6 settembre 1821; il referato ed il correferato del Senato, 5 dicembre 1821; i protocolli di consiglio del Senato, 5-6 dicembre 1821), si trova in Vittani, *Il processo Pellico-Maroncelli*. Una minuta del referato, scritta di pugno di Antonio Mazzetti, è in BCT, BCT1-1546/1.

¹⁵¹ Il Senato – su sollecitazione del relatore Mazzetti – adottò un approccio più severo rispetto alle istanze inferiori confermando le condanne capitali contro Maroncelli e Pellico, pronunciando la stessa pena anche contro il coimputato Angelo Canova (condannato in seconda istanza ad un mese d'arresto per grave trasgressione politica) ed irrogando la pena del carcere duro a vita per correati ad Adeodato Ressi e Giacomo Alfredo Rezia (nei confronti di quest'ultimo le istanze inferiori avevano invece sospeso il processo per mancanza di prove legali). Anche in questo caso, Mazzetti propose di confermare la pena di morte degli imputati principali, ossia Maroncelli e Pellico; i consiglieri aulici, tuttavia, votarono in maggioranza la proposta del correlatore che invece caldeggiava la grazia (20 anni per Maroncelli e 15 per Pellico). La grazia a favore del Canova (a cinque anni, secondo la proposta del correlatore, contro i 15 anni avanzati dal Mazzetti) venne appoggiata per *unanimità*.

e ancor più Confalonieri appare, per non dire “improvvisata”, almeno incerta fino all'ultimo momento.

Allorché il relatore Mazzetti dovette esprimere il proprio parere sull'eventuale commutazione delle sedici condanne capitali confermate dal Senato nell'ottobre del 1823, egli osservò che, se la concessione indiscriminata della grazia era già stata sconsigliata nel processo contro i carbonari di Fratta in quanto «perniciosa al pubblico interesse, alla Giustizia, ed agli eminenti riguardi dello Stato», il discorso sarebbe valso tanto più nel caso in oggetto, alla luce della pericolosità dei cospiratori lombardi e delle loro tendenze sovversive, al confronto con i quali, ammette il relatore, i carbonari polesani apparivano «pigmei». L'osservazione prestava il fianco alla severità proposta:

Il processo presente dà a Sua Maestà, non avvi dubbio, occasione anche di esercitare uno de' più importanti attributi della Sovranità, la Grazia; ma è di tale natura, che anche la giustizia punitiva pare, che esiga imperiosamente a carico di alcuni un esempio di severità, che sia di tenore ai mal intenzionati, e preservi lo Stato da que' guai, che sebbene fossero momentanei, e di poca durata [...], portano sempre seco danni incalcolabili per molto tempo, e danno allo spirito pubblico una scossa fatale [*sott. nel testo*].

Allargando lo sguardo, Mazzetti collocava quindi il procedimento penale entro la contestuale situazione geopolitica italiana ed europea: non solo «negli Stati circonvicini» (vale a dire il Piemonte, il Ducato di Modena¹⁵², lo Stato Pontificio, il Regno delle due Sicilie) «il fanatismo delle sette, e lo spirito di novazione» sarebbe stato «grandissimo»; ma episodi recenti quali le rivolte scoppiate in Francia e l'omicidio del drammaturgo conservatore tedesco August von Kotzebue da parte di uno studente radicale, avvenuto nel 1819¹⁵³, avrebbero tratteggiato, secondo il relatore, un quadro internazionale percorso da preoccupanti correnti di instabilità, da fronteggiare con fermezza¹⁵⁴.

Su proposta del Senato, quindi, l'imperatore graziosò dapprima cinque condannati, confermando le sentenze capitali pronunciate contro i contumaci, nonché contro i detenuti Andryane e Confalonieri (motuproprio 19 dicembre 1823)¹⁵⁵. Il Senato comunicava prontamente la decisione sovrana all'appello, ordinando che

¹⁵² Nel suo referato Mazzetti commentava una sentenza capitale contro un prete carbonaro eseguita nel Ducato di Modena, che avrebbe non solo «fatto utilissimo senso», ma pure indotto i liberali a lodare l'imperatore austriaco per le sue concessioni di grazia.

¹⁵³ Si veda J. J. Sheehan, *Der Ausklang des Alten Reiches 1763-1850* (Propyläen Geschichte Deutschlands Bd. 6), Berlin, Propyläen Verlag, 1994, pp. 372 e segg.

¹⁵⁴ Estratto dei protocolli di consiglio 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 ottobre 1823, ASMi, SLV, b. 27.

¹⁵⁵ ASMi, SLV, b. 23, fasc. 166.

tanto la pubblicazione, che l'esecuzione della sentenza contro Confalonieri, Andryane e correi abbia la massima pubblicità a terrore dei malintenzionati, al qual effetto la medesima sarà stampata, affissa ne' pubblici luoghi, diramata a tutti gli uffici delle rispettive superiorità, ed inserita in tutte Gazzette della Monarchia, fattene all'uopo eseguire un'accurata traduzione nell'idioma tedesco¹⁵⁶.

Nella pubblicazione della sentenza contumaciale, ordinava il Senato, non si sarebbero dovute verificare quelle inconvenienze occorse in occasione dell'esecuzione in effigie del conte Porro Lambertenghi¹⁵⁷, che aveva «dato motivo al Pubblico milanese di farne de' rimarchi» – ammetteva il tribunale veronese – «non del tutto infondati»¹⁵⁸.

Già tre giorni dopo la trasmissione della sentenza al Tribunale d'appello, una sovrana risoluzione ne sospendeva tuttavia l'esecuzione: notizia, quest'ultima, che si raccomandava venisse riguardata per riservatissima. Mentre i milanesi credevano che Confalonieri sarebbe stato giustiziato (come aveva confermato anche la moglie Teresa Casati, tornata da Vienna dove, assieme a suo fratello e al padre di Confalonieri, era stata a supplicare, apparentemente senza successo, l'imperatore), le Commissioni speciali si preoccupavano di serbare il segreto, nonché di fare in modo che la creduta notizia della conferma della sentenza capitale, «che per il pubblico di Milano si sparse tosto colla celerità del lampo», non giungesse all'orecchio del condannato, affinché «questo pericoloso individuo non attentasse ai suoi giorni visto l'allora creduto irreparabile destino, che lo attendeva»¹⁵⁹. Le sovrane risoluzioni di grazia nel frattempo emesse¹⁶⁰ vennero quindi tenute segrete fino al momento dell'intimazione –

¹⁵⁶ Minuta del decreto senatorio al presidente Degli Orefici 27 dicembre 1823, *Ibidem*.

¹⁵⁷ Il codice penale prevedeva infatti una specifica procedura per la pubblicazione della sentenza contro un fuggitivo: «Nel luogo destinato all'esecuzione delle pubbliche pene vien innalzato un palo, o nel caso di pena di morte un patibolo; vi si attacca la sentenza in modo, che possa comodamente esser letta da chiunque passa, ma da nessuno deve essere strappata, o in qualche modo guasta; vien ivi lasciata per tre giorni continui, e per tre volte vien inserita ne' pubblici fogli della provincia, ove fu pronunciata» (§498).

¹⁵⁸ Minuta del decreto senatorio 27 dicembre 1823, ASMi, SLV, b. 23, fasc. 166. I corrispondenti di Mazzetti riportano infatti i commenti sarcastici dei milanesi per l'esecuzione in contumacia. Si vedano le lettere di Roner, s. d., BCT, BCT1-1376/I, cc. 201-202; quella già menzionata di Rosmini, *Ibidem*, cc. 75-76; quella di Salvotti, 30 agosto 1822, BCT, BCT1-1546/II, “Carteggio confidenziale di Antonio Salvotti con Antonio Mazzetti”, cc. 37-38, e di Marinelli, 30 agosto 1822, BCT, BCT1-1376/II, cc. 438-439. Brani di queste lettere sono pubblicate anche in Pedrotti, *I processi del '21*, alle pp. 148-149, 157, 187-188, 215.

¹⁵⁹ Relazione della Commissione di I istanza, 31 gennaio 1824, ASMi, SLV, b. 23, fasc. 182.

¹⁶⁰ La grazia era stata dapprima comunicata dall'imperatore al direttore della *Polizeihofstelle* conte Sedlnitzky in una nota manoscritta dell'8 gennaio 1824 (pubblicata in traduzione italiana in Sandonà, *Contributo alla storia dei processi*, p. 242). La stessa data porta la sr. trasmessa al presidente del Senato, in cui l'imperatore esplicitava, contro il consueto, i motivi che lo avevano spinto alla concessione della grazia, ossia «in riguardo dei meriti e del fedele attaccamento dei vari parenti di Federico Confalonieri, e in considerazione che l'Andryane è da riguardarsi più per un giovane traviato, che per un malvagio incallito» (ASMi, SLV, b. 5, fasc. 2: la sr. è trascritta in Grandi, *Processi politici*, pp. 695-696). Del destino di Confalonieri ci occuperemo anche più avanti; qui specifichiamo invece che ad Andryane venne condonata la pena carceraria nel 1832 (sovrano motuproprio 11 marzo) con il bando perpetuo dagli stati della Monarchia austriaca. Il sovrano motuproprio, rivolto al presidente della

probabilmente nell'ottica di una strategia atta a produrre una certa impressione sul pubblico e, prima ancora, sui condannati – avvenuta il 21 gennaio¹⁶¹ tra il «numerioso concorso del popolo accorso»¹⁶².

L'opinione pubblica, che abbiamo visto influenzare le valutazioni senatorie relative alle proposte di grazia per i condannati comuni, assume un peso ancor più evidente e allo stesso tempo sfaccettato nel caso dei delitti di alto tradimento. Le fonti segnalano un impegno continuo, da parte delle autorità politiche e giudiziarie del Regno, nell'osservare le reazioni e le aspettative del pubblico, e nel riportare tali osservazioni ai loro superiori i quali, a loro volta, ne informavano minutamente l'imperatore¹⁶³. La grazia concessa a Confalonieri è il risultato esplicito di questa attenzione: la classe sociale alla quale egli apparteneva e, conseguentemente, le relazioni della sua famiglia – chiaramente dimostrate dalla capacità di mobilitazione spiegata da quest'ultima per una petizione redatta in favore del condannato, sottoscritta dai principali esponenti dell'*élite* milanese¹⁶⁴ – furono determinanti per la concessione della grazia, come il fatto che nei due capoluoghi del Regno Lombardo-Veneto la magistratura e la polizia avessero raccolto informazioni che confermavano una posizione diffusamente sfavorevole, da parte almeno delle classi più altolocate, nei confronti di un'eventuale esecuzione¹⁶⁵. Lo esplicita, con malcelata irritazione, il giudice Giacomo Marinelli, consigliere relatore della Commissione speciale di II istanza, in una lettera a Mazzetti, il quale lo aveva evidentemente incaricato di misurare l'effetto provocato a Milano dalla clemenza usata a Confalonieri:

Le classi basse e non nobili avrebbero generalmente veduto volentieri un esempio. La classe dei nobili al contrario senza distinzioni se siano liberali od anche ultra austriaci hanno veduto volentieri che questo loro campione sia stato tolto alla forca. E sa perché? Per egoismo di casta, per superbia municipale, per alterigia di famiglia, giacché la Famiglia Confalonieri legava con vincoli più o meno

Polizeihofstelle, venne trasmesso da quest'ultimo al Senato con nota 12 marzo 1832 (ASMi, SLV, b. 11, fasc. 51; si veda anche *Ibidem*, b. 30, fasc. 30).

¹⁶¹ Alcuni esemplari della sentenza a stampa si trovano in BCT, BCT47-8, fasc. 1824; un altro in OeStA, HHStA, SK, Pr, LV, K. 31 (alt Fasz. 39).

¹⁶² Relazione 30 gennaio 1824, ASMi, SLV, b. 23, fasc. 182.

¹⁶³ Così osserva anche Grandi, *Processi politici*, p. 79.

¹⁶⁴ La petizione venne ricevuta il 15 gennaio 1824 (ASMi, SLV, b. 23, fasc. 175). La supplica originale, con le firme degli amici di Confalonieri, si trova in HHStA, SK, Pr, LV, K. 31 (alt Fasz. 39), “Akten betreffend die Mailänder Verschwörung 1822-1832”. Essa è trascritta in Sandonà, *Contribito alla storia dei processi*, p. 228.

¹⁶⁵ Si vedano a questo proposito le relazioni dirette a Vienna dei direttori di polizia di Milano e di Venezia, Torresani e Kübeck, pubblicate in traduzione italiana in Sandonà, *Contribito alla storia dei processi*, pp. 237-239. Ancora Sandonà (p. 241) fa riferimento ad un rapporto del governatore Strassoldo al conte Sedlnitzky e ad una lettera di Maria Luigia di Parma, figlia dell'imperatore Francesco I, al padre, per propugnare la causa della grazia.

stretti di parentela con numerose, e colle principali Famiglie della città¹⁶⁶.

Il carteggio mazzettiano – fonte che ci sembra tutto sommato attendibile alla luce della sua stessa natura, ossia una corrispondenza privata relativamente confidenziale di persone addentro alle vicende discusse – contiene moltissime osservazioni analoghe. Così ad esempio riferiva il presidente Degli Orefici:

Ottimo effetto produsse la clemenza sovrana anche fuori della casta nobile, sebbene non ci fosse forse persona che sentisse compassione per Confalonieri: tutti avean preso interesse alla situazione dell'ottimo di lui padre, e di varie eccellenti famiglie a lui strettamente congiunte; senza di ciò sarebbe stato forse più gradito il rigore della legge.

Anche una circostanza più “mondana” riportata nella lettera, ossia il fatto che la sera della pubblicazione delle sentenze molti palchi del teatro della Scala fossero rimasti “luttuosamente” vuoti, veniva proprio in questo senso spiegata dal magistrato: «non v'è quasi famiglia distinta», osservava Degli Orefici, «che non stasse in più o meno stretta relazione coi condannati»¹⁶⁷.

La rete di conoscenze in cui gli imputati erano inseriti e la loro estrazione sociale sono elementi che certo influenzarono in modo determinante la gestione stessa dei processi, oltre che i loro esiti. L'occhio dell'opinione pubblica – quell'opinione pubblica che interessava al governo, prevalentemente costituita dai concittadini dei condannati, legati a questi ultimi da vincoli di parentela, amicizia o, per dirla con Marinelli, «di casta» – andava quindi preso in attenta considerazione. La corrispondenza dei presidenti del Senato lo conferma: le frequenti sollecitazioni avanzate dall'imperatore per il più rapido disbrigo delle inquisizioni, ad esempio, poggiano anche su questa motivazione.

¹⁶⁶ Marinelli a Mazzetti, 15 febbraio 1824, BCT, BCT1-1376/II, c. 450. Parti delle lettera, con diverse imprecisioni, sono trascritte in Pedrotti, *I processi del '21*, pp. 154-155. Lo stesso Marinelli ebbe a scrivere a Mazzetti il fatto che il ritorno della moglie di Confalonieri a Milano con la notizia del rifiuto dell'imperatore di concedere la grazia aveva «portato della agitazione in città» e fatto mobilitare «persone di rango» per tentare una nuova supplica (lettera 9 gennaio 1823, BCT, BCT1-1376/II, c. 443). È poi interessante riportare il commento di Gabrio Casati, fratello di Teresa, anch'egli recatosi a Vienna con la sorella per supplicare in favore del cognato, secondo il quale anche il pubblico viennese sarebbe stato sfavorevolmente colpito dal rigore usato: «La notizia divulgatasi per Vienna produsse un effetto ben diverso da quello che l'imperatore e i suoi consiglieri, Metternich e Pilgramm, s'immaginavano. La nobiltà vedeva di malocchio colpire chi apparteneva alla sua casta; taceva l'odio di nazionalità per l'amore di classe: nel popolo, o per meglio dire nella classe media, sebbene in allora poco importante, non volevasi credere che si potesse passare a tanto rigore per un fatto che non aveva avuta alcuna conseguenza». *Lettera del conte Gabrio Casati*, 12 maggio 1849, pubblicata in Gualterio, *Gli ultimi rivolgimenti*, pp. 183-193: 187.

¹⁶⁷ Francesco Degli Orefici a Mazzetti, 24 gennaio 1824, BCT, BCT1-1376/II, c. 504; lettera trascritta anche in Pedrotti, *I processi del '21*, pp. 134-135.

Arriviamo così ad un ulteriore punto importante: le critiche sulla conduzione dei procedimenti per alto tradimento, suscitate proprio dalla risonanza pubblica dei condannati, si estesero, a cascata, all'amministrazione giudiziaria *tout court*. In questo senso si può dire che i processi politici gettarono una pericolosissima luce di pubblicità sull'intero sistema criminale austriaco: è ragionevole supporre, pur non avendone prova diretta, che proprio in occasione di queste vicende giudiziarie il diritto penale e i suoi rappresentanti abbiano iniziato ad entrare, in qualche modo, nel discorso pubblico. Un sovrano biglietto del dicembre 1831 lamentava, ad esempio,

die Unzufriedenheit des Mailänder Publikums über die Langsamkeit, womit die Criminal-Untersuchungen überhaupt, insbesondere aber jene gegen mehrere hochverrätherische Antriebe beschuldigte, zum Theile ausgezeichneten Familien angehörige Personen vorgenommen worden, die in Mailand in eigenen Inquisitions-Arresten schon viele Monathe verhaftet sind, ohne daß die Verhöre angemessen vorschreiten, ja sogar, wie es verlautet, ohne daß alle, außer dem summarischen Verhöre noch einmahl verhört worden seyn sollen¹⁶⁸.

Ma la documentazione processuale mette in evidenza anche l'ambiguità del rapporto tra estrazione sociale, opinione pubblica e uso della grazia. Se da una parte la posizione sociale dei condannati imponeva una certa cautela punitiva, pur rigorosa, dall'altra il Senato si preoccupava anche che questa cautela non sfociasse in una percepita ingiustizia. Ciò viene messo bene in luce nella decisione senatoria sulla supplica presentata dai parenti del conte Porro Lambertenghi¹⁶⁹, condannato a morte in contumacia nell'agosto del 1822¹⁷⁰. Contestualmente ad una lunga e cavillosa discussione sul luogo ove sarebbe stato più opportuno eseguire la sentenza contumaciale – a Venezia, dove era stato istruito il processo, o a Milano, dove Porro aveva relazioni e pertanto l'esecuzione avrebbe potuto produrre «quel salutar terrore che si prefigge la legge», oppure in entrambe le città contemporaneamente¹⁷¹ –

¹⁶⁸ Sovrano biglietto 10 dicembre 1831, ASMi, SLV, b. 10, fasc. 125. Una traduzione in italiano si trova in Grandi, *Processi politici*, pp. 36-37.

¹⁶⁹ Supplica trasmessa al presidente del Senato con Sovrano motuproprio 4 febbraio 1822, con l'ordine di redigere una relazione su di essa: ASMi, SLV, b. 22, fasc. 13.

¹⁷⁰ Sentenza 13 agosto 1822 pubblicata il successivo 22 agosto. Un esemplare della sentenza a stampa si trova in ASMi, SLV, fasc. 48; un altro in BCT, BCT47-3.

¹⁷¹ La doppia esecuzione era infine la soluzione avanzata dalla Commissione speciale di II istanza, come si evince dal protocollo della sessione 30 marzo 1822. Il Senato, su proposta del relatore Mazzetti, bocciò tuttavia l'ipotesi: l'esecuzione in due luoghi sarebbe stata ingiusta perché equivalente ad un'esacerbazione, nonché illegale, perché «la finzione non è mai altro che l'immagine della verità, e quindi siccome l'esecuzione presente Porro non succederebbe i due luoghi, così far tanto meno lo si deve lui assente». Contro il parere del relatore, tuttavia, la maggior parte dei senatori propendette per l'esecuzione veneziana, della quale gli amici di Porro sarebbero venuti a conoscenza tramite la gazzetta (Relazione 20 aprile 1822). Il sovrano motuproprio 22 agosto

il Senato si esprese sfavorevolmente sulla richiesta della famiglia del conte di evitare l'esecuzione:

La grazia in simili casi sarebbe di grave ferita all'ordine pubblico, ove si credesse che la legge, in faccia alla quale e piccioli e grandi esser debbono eguali, soffrisse eccezioni, quando viene nella sola opinione del pubblico a recar danno a persone riguardevoli e di alto lignaggio. Qui si tratta del più grave di tutti i delitti, cioè d'alto tradimento, di cui appunto si sogliono più facilmente macchiare coloro che sentono la smania del potere e dell'ambizione, nuovo motivo, per cui appunto per questa classe di persone salutare e necessario si rende di sostenere il rigore e l'esatta osservanza della legge¹⁷².

È questa una duplice esigenza – quella di non eccedere né con il rigore, vista la notorietà dei processi e le influenti relazioni sociali delle persone coinvolte, ma neanche con la clemenza per l'impatto negativo che anch'essa avrebbe suscitato – con la quale i processi per alto tradimento dovettero sovente fare i conti e che, come abbiamo più volte accennato, non sempre venne risolta in modo equilibrato e coerente.

4. Giovani e inesperti

Tutt'altra linea punitiva fu adottata contro gli individui processati, soprattutto nel corso degli anni Venti con qualche strascico nella prima metà degli anni Trenta, per aver preso parte alle insurrezioni piemontesi del 1821, molti dei quali studenti della vicina Università di Pavia: un'impostazione che, anche in seguito, trovò applicazione nei confronti di tutti gli accusati rientranti nella “tipologia criminale” – quella appunto del giovane inesperto sedotto dai “veri” rivoluzionari pericolosi – definita proprio nel corso di questi primi processi¹⁷³. Tale presa di posizione dichiaratamente e sistematicamente indulgente, rilevabile anche solo dalla sintetica rassegna sopra esposta, di primo acchito potrebbe stupire, a fronte dell'oggettivo potenziale rivoluzionario degli studenti pavesi, coinvolti in più di ottanta nella sollevazione piemontese¹⁷⁴ e in generale protagonisti, per tutto il *Vormärz*, di episodi di tensione – se non

1822 optò infine per Milano, ove risiedeva da pochi mesi la Commissione speciale. Tutti e tre i documenti sono in ASMi, SLV, b. 22, fasc. 48.

¹⁷² Relazione 20 aprile 1822, ASMi, SLV, b. 22, fasc. 48.

¹⁷³ La mitezza delle pene inflitte agli studenti anche nel corso dei processi contro gli aderenti alla Giovine Italia viene rilevata da S. Polenghi, *Studenti e politica nell'Università di Pavia durante il Risorgimento (1814-1860)*, «Storia in Lombardia», XXI (2001), 3, pp. 5-38: 19.

¹⁷⁴ Secondo Renato Soriga, *Gli studenti dell'Università di Pavia e i moti del '21*, «Bollettino della Società pavese di storia patria», XXIII (1923), 1-4, pp. 177-184, gli studenti pavesi coinvolti nei moti piemontesi sarebbero stati ben 84, su poco meno di 900 iscritti. Riferimenti alla partecipazione degli studenti dell'ateneo pavese ai fatti del '21 si trovano anche in Id., *Voghera e la rivoluzione piemontese del 1821*, «Bollettino della Società pavese di

di vero e proprio scontro – con le autorità, dagli esiti anche molto gravi¹⁷⁵.

La strategia adottata con gli universitari non fu quindi tanto punitiva, quanto piuttosto riconciliatrice: essa derivò, forse, pure dall'atteggiamento del corpo accademico pavese che, per alleggerire la responsabilità dei professori in merito alla condotta degli studenti, cercò di minimizzare sia il numero delle persone implicate, sia la gravità delle loro azioni¹⁷⁶.

Un primo procedimento, conclusosi nella primavera del 1823, coinvolse dodici inquisiti¹⁷⁷, dei quali sette condannati a morte e graziati con pene dai due ai tre anni di carcere semplice. La mitigazione venne proposta anche dalla Commissione di II istanza, come indica la nota di trasmissione degli atti processuali del presidente dell'appello milanese Degli Orefici al presidente del Senato von Plenciz. Con un'interessante riflessione sui limiti dei giudici nel campo della grazia, Degli Orefici affermava, retoricamente, che il consesso da lui presieduto non aveva potuto «resistere alla forza delle particolarissime circostanze mitiganti, che si presentano alla lettura degli atti a favore dei prevenuti». Pur non essendo i tribunali inferiori dotati dell'autorità di proporre la commutazione della pena capitale irrogata su basi legali, le cause attenuanti – quelle attenuanti che andavano a costruire il paradigma del giovane traviato, ossia la «curiosità giovanile», la «poca maturità di intelletto», la «seduzione messa in opera da maliziosi Demagoghi» – sarebbero state tanto lampanti da spingere la Commissione a «manifestare quei sentimenti di commiserazione, di cui è compresa a favore dei prevenuti, i quali a suo ossequioso parere meriterebbero di essere raccomandati alla grazia di Sua

storia patria», XXI (1921), 1-2, pp. 79-88, e in Id., *Pavia e i moti del 1821*, «La Lombardia nel Risorgimento italiano», XIII (1928), 14, pp. 49-68 (ora anche in Id., *Le società segrete, l'emigrazione politica e i primi moti per l'indipendenza*, a cura di S. Manfredi, Modena, Società tipografica modenese, 1942, pp. 203-224).

¹⁷⁵ Ci si riferisce allo scontro con i militari avvenuto nel 1825, che aveva provocato l'uccisione di due studenti: Ciprandi, *L'Università di Pavia*, pp. 310-311 e Polenghi, *Studenti e politica*, pp. 14-15. Le tensioni tra studenti e militari andarono ad intensificarsi soprattutto dalla fine degli anni Trenta, per poi scoppiare nel biennio rivoluzionario (Polenghi, *Studenti e politica*, pp. 22-29). Sulla turbolenza dell'Università pavese cfr. anche Bertolotti, *Le complicazioni della vita*, pp. 116-117 e Arisi Rota, *Il processo alla Giovine Italia*, pp. 87-88. Si accenna infine solamente di passaggio – giusto per rilevare ancora una volta il diverso grado di problematicità politica di Veneto e Lombardia – a quanto osserva David Laven sulla frequenza nel *Vormärz* di atti goliardici violenti e talvolta anche delinquenti degli studenti dell'ateneo patavino contro cittadini, contadini, militari e forze dell'ordine; secondo lo storico inglese, tali manifestazioni conflittuali furono sempre di natura apolitica. D. Laven, *Liberals or Libertines? Staff, Students, and Government policy at the University of Padua*, «History of Universities», XI (1992), pp. 123-164: 135, e Id., *Disordini studenteschi all'Università di Padova, 1815-1848*, in *Studenti, università, città nella storia padovana. Atti del convegno. Padova, 6-8 febbraio 1998*, a cura di F. Piovan, L. Sitran Rea, Trieste, Lint, 2001, pp. 491-504. Di opinione diversa è Giampietro Berti, secondo il quale, soprattutto dagli anni Quaranta, nell'Università di Padova si sarebbe sviluppato «l'*humus* culturale e ideologico del fermento rivoluzionario ante 1848»: G. Berti, *Gli studenti e il movimento nazionale e liberale*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 45 (2012), pp. 27-43: 32. Su questo punto si veda anche P. Del Negro, *La partecipazione degli studenti dell'Università di Padova alla rivoluzione e alla guerra del 1848-1849*, in *Universitari italiani nel Risorgimento*, a cura di L. Pepe, Bologna, Clueb, 2002, pp. 109-137.

¹⁷⁶ Ciprandi, *L'Università di Pavia*, pp. 307-308.

¹⁷⁷ ASMi, SLV, b. 26: estratto dei protocolli di consiglio della Commissione di II istanza, 27-28 dicembre 1822; relazione e correlazione del Senato, 29 marzo 1823; estratto dei protocolli di consiglio del Senato, 26 marzo 1823.

Imperiale Regia Apostolica Maestà». La Commissione rilevava inoltre ulteriori circostanze ascrivibili a considerazioni di politica internazionale: due degli imputati erano infatti piemontesi, e poiché il re di Sardegna aveva concesso un'amnistia generale ai suoi sudditi colpevoli di ribellione, sarebbe stato «conveniente, anche per evitare ogni odioso confronto tra Stato e Stato, che [i due condannati] venissero in qualche modo consolati dalla grazia dell'adoratissimo nostro Sovrano»¹⁷⁸. Anche secondo il relatore in Senato Benoni, gli imputati non sarebbero stati altro che «sette individui sventurati»¹⁷⁹; e significativamente, quale ulteriore mitigazione, la terza istanza proponeva – ciò che poi venne approvato dall'imperatore – di non pubblicare la sentenza per mezzo della stampa.

La riduzione della pubblicità degli esiti del procedimento giudiziario è un'importante forma di grazia che va letta, anch'essa, in una prospettiva che si potrebbe definire “modernamente rieducativa”, volta al recupero sociale dei condannati¹⁸⁰. Sempre in un'ottica pedagogica, l'imperatore raccomandava al Senato di stabilire un luogo di pena adeguato, ove il miglioramento dei giovani condannati sarebbe stato più facile, evitando lo stretto contatto con i delinquenti più pericolosi¹⁸¹. Il tribunale veronese suggeriva la casa di correzione di Milano; anche se fuori dal Regno si sarebbe potuto trovare un luogo di detenzione più adatto, «la brevità ed il grado della pena non sembravano permettere che quei giovani [*sic*] venissero con grave perdita del loro pudore trasportati in lontano paese, e posti così in pericolo di perdere sul doppio disonorante viaggio ben più di moralità che non avrebbero guadagnato nell'istituto»¹⁸². Lo stesso giorno il presidente von Plenciz comunicava al governatore Strassoldo la decisione sovrana, comprendendo in essa, assieme agli studenti pavesi, anche l'ex cadetto Antonio Appiani; il governatore avrebbe dovuto dare le occorrenti disposizioni affinché, entro la casa di correzione di Milano, questi giovani fossero «tenuti separati dagli altri pericolosi condannati, onde la pena loro inflitta serva loro di miglioramento e non di depravazione ed affinché [...] si abbia cura di sorvegliare e di dirigere la loro condotta e

¹⁷⁸ Nota 28 dicembre 1822, ASMi, SLV, b. 26.

¹⁷⁹ Estratto dei protocolli di consiglio del Senato, 26 marzo 1823, ASMi, SLV, b. 26.

¹⁸⁰ La sr. 17 settembre 1823 con la quale l'imperatore confermava le grazie caldegiate dal Senato, affermava infatti: «Voglio che ai detti individui venga fatta energicamente presente la gravità del loro delitto, e la generosità della Sovrana mia grazia, e che venga in essi destata con effetto la inclinazione alla virtù; come pure che venga fatta la occorrente disposizione onde la pena che debbono subire serva al loro miglioramento, e non alla loro depravazione. Per grazia speciale voglio anche approvare la proposizione del Senato che le sentenze emanate contro questi individui non vengano pubblicate colla stampa». ASMi, SLV, b. 22, fasc. 134.

¹⁸¹ Sovrano motuproprio 4 novembre 1823, ASMi, SLV, b. 22, fasc. 149, trascritto anche in Sandonà, *Contributo alla storia dei processi*, p. 434.

¹⁸² Relazione 18 novembre 1823, ASMi, SLV, b., 23, fasc. 161; trascritta in Sandonà, *Contributo alla storia dei processi*, pp. 434-435.

moralità»¹⁸³.

I protocolli di consiglio che registrano la discussione senatoria riportano pure un'interessante osservazione del consigliere Mazzetti sui “lati oscuri” dell'educazione, ossia sulle sue potenzialità eversive, che tuttavia gli altri votanti non ritennero di inserire nella relazione per l'imperatore. Qui vogliamo parzialmente riportarla da una parte perché essa mette ancor più in luce la posizione politica, ad un tempo lucida nell'analisi e reazionaria nelle proposte, di un magistrato che ricoprì in questi anni cruciali¹⁸⁴ un ruolo tanto importante – sovente come relatore, in tutti i casi come attivo votante – nei processi per alto tradimento; dall'altra perché la riflessione travalica i confini della gestione giudiziaria e repressiva dei fenomeni rivoluzionari, per coinvolgere il piano ben più esteso del controllo sociale e culturale attraverso gli strumenti educativi. «Una metà del mondo» – osservava Mazzetti,

educa l'altra, e il mondo è, qual viene educato. I rivoluzionari di tutti i paesi hanno conosciuta questa verità, e per tutto cercano di impadronirsi delle scuole, onde preparare una generazione atta ai loro disegni. Dalle cattedre più sublimi delle Università fino alle scuole quasi machinali di Bell e Lancaster si cercò di dare quell'istruzione che formasse non dei cittadini pacifici ma dei demagoghi furiosi. Il male negli Stati Austriaci per la vigilanza del Governo si è propagato meno che altrove, ma questo processo, e la notizia di molti altri studenti, che sono ancora fuggiaschi, palesano che le tenebrose arti de' cospiratori sono in moto anche fra noi: non bisogna illudersi: il contagio morale serpeggia, ed è necessario arrestarlo, onde tanta e sì bella parte del genere umano non trovi il germe del delitto e del vizio, ove attendeva le regole del retto operare. Alle Università è specialmente da portarsi ogni cura, giacché ivi arriva il giovine in tutto il bollore della sua immaginazione, e volge l'ingegno impetuoso ov'è più potente l'invito. Chi cercasse raffreddare la mente de' giovani, perderebbe il suo tempo: è forza invece dirigerla, e per ciò fare i Professori debbono essere tali uomini, che sappiano agire sull'ingegno giovanile colla dignità del loro nome¹⁸⁵.

Non a caso, uno dei temi cari ai settari lombardi raccolti attorno al «Conciliatore» era proprio

¹⁸³ Nota 18 novembre 1823, ASMi, PG, b. 62, n. 3087 (geh).

¹⁸⁴ Mazzetti fu senatore fino al marzo del 1824, quando venne nominato presidente del Tribunale civile di Milano.

¹⁸⁵ Estratto dei protocolli di consiglio del Senato, 26 marzo 1823, ASMi, SLV, b. 26. Si tratta di un'osservazione sulla quale Mazzetti tornò ad insistere pochi mesi dopo, questa volta come relatore, allorché il Senato si occupò di un altro giovane condannato a morte per il suo coinvolgimento nei moti piemontesi, il già menzionato Antonio Appiani d'Aragona: «la mano della Giustizia» – affermava il relatore – «massime, ove sonovi tanti capi e seduttori da punire, gravitare non deve sopra giovani inesperti, e forse più infelici pei principi nell'educazione succhiati, che delinquenti [...] Nel caso de' traviati giovani più del rigor delle pene giovan debbono i Professori, i Maestri ed i buoni istituti d'educazione, ove la gioventù deve apprendere i doveri verso il Sovrano e la vera sociale virtù». Relazione 22 luglio 1823, ASMi, SLV, b. 22, fasc. 139. La sr. 23 settembre 1823 confermò la commutazione a due anni di carcere proposta dal Senato.

la questione educativa: le pagine del giornale spesso propugnavano, in particolare, il metodo Bell-Lancaster di mutuo insegnamento, tanto criticato dal Mazzetti¹⁸⁶.

Eppure, i professori dell'Università di Pavia – con una particolare attenzione per quelli della facoltà legale, entro la quale venivano insegnate materie che potevano prestarsi a veicolare idee liberali – venivano selezionati con estrema cura dal governo (l'ultima decisione spettava, anche in questo campo, all'imperatore), in base a rigidi criteri di moralità, condotta politica e religiosa, ed erano inoltre soggetti a continui controlli¹⁸⁷, come del resto gli stessi studenti¹⁸⁸; tanto che una mancanza o un sospetto anche minimi potevano compromettere un'intera carriera accademica. La cautela delle autorità politiche si intensificò ulteriormente dopo i fatti dei primi anni Venti: quando nel 1827 morì il direttore della facoltà legale, egli venne sostituito dal presidente del Tribunale di Pavia, Bartolomeo Berti (il quale, per altro, era il fratello uterino di Antonio Mazzetti).

Va poi rilevato che, vuoi per convinzione, vuoi per effetto dell'occhiuta sorveglianza poliziesca, la maggior parte dei professori era fedele al governo, e chi pure professava idee ostili ad esso si dimostrava molto prudente e circospetto: si può dire che l'unico caso di aperta opposizione politica fu quello del professor Adeodato Ressi, condannato al carcere duro a vita per omessa denuncia nel corso del processo Pellico-Maroncelli, e morto in carcere prima della pubblicazione della sentenza¹⁸⁹.

Per quanto riguarda il controllo degli studenti, infine, vale la pena di spendere due parole sullo stralcio di una relazione di Bartolomeo Berti, riportato da Ciprandi, intorno allo stato della facoltà legale durante l'anno accademico 1833-1834. Il direttore osservava che su 1770 volumi della biblioteca letti dagli studenti di legge nel corso di un periodo campione di otto giorni, solo poche decine trattavano argomenti legali, mentre tutti gli altri erano romanzi, insomma libri di «mero passatempo»¹⁹⁰. In questa annotazione sono interessanti due punti: innanzitutto, il fatto che la lettura di romanzi costituisse un vero e proprio indice di oziosità – e quindi, secondo i già evidenziati parametri del tempo, di potenziale pericolosità – e in quanto tale fosse rilevabile matematicamente; in secondo luogo, le parole del direttore

¹⁸⁶ Della Peruta, *Milano nel Risorgimento*, pp. 35-36.

¹⁸⁷ Andreoni, Demuru, *La facoltà politico legale*, pp. 52-61.

¹⁸⁸ Sulle prescrizioni – si direbbe quasi “militari” – imposte agli studenti (che andavano a coinvolgere finanche il loro abbigliamento, i luoghi in cui passeggiare o nuotare, l'uso di cappelli, il divieto di portare baffi e basette) e le conseguenti punizioni, cfr. Polenghi, *Studenti e politica*, soprattutto pp. 15-18 ed Andreoni, Demuru, *La facoltà politico legale*, pp. 171-184.

¹⁸⁹ Ciprandi, *L'Università di Pavia*, pp. 254-278 e 297-301.

¹⁹⁰ *Ibidem*, p. 301. Sulle letture e la circolazione dei libri tra gli studenti pavese, e nello specifico tra gli ospiti del Collegio Ghislieri, cfr. anche A. Arisi Rota, *Il Collegio Ghislieri della Restaurazione (1818-1848): fermenti di dissenso e tentativi di controllo governativo*, «Annali di storia delle università italiane», 7 (2003), pp. 149-164, soprattutto 152-154.

riportano alle analoghe osservazioni senatorie, nelle quali ci siamo imbattuti nel capitolo precedente, sull'effetto deleterio per la mente della lettura: l'ozio sarebbe stato quindi origine, ad un tempo, di delinquenza e di esaltazione politica, qui strettamente correlate, figlie della stessa stortura morale.

L'interpretazione della scarsa consapevolezza politica dei giovani coinvolti in questi processi e della loro quasi incolpevole malleabilità ideologica – un'interpretazione, abbiamo visto, fatta propria dalle autorità giudiziarie – venne proposta anche da un imputato processato nello stesso torno di tempo, Lorenzo Morosi, reo anch'egli di essersi unito agli studenti di Pavia e aver partecipato ai moti in Piemonte, quindi emigrato in Spagna e infine consegnatosi spontaneamente al Commissariato di Polizia di Brescia¹⁹¹: «Crede ella la Commissione», osservava Morosi, «che tutti quegli studenti, che partirono da Pavia, si siano recati in Piemonte per avversione contro il Governo? Io credo in vece, che ben molti non vi siano stati tratti, che dalla poca inclinazione allo studio, e dalla speranza di far fortuna nella carriera militare, cosiché la rivoluzione scoppiata nel Piemontese e le intenzioni di que' rivoltosi erano per essi indifferenti»¹⁹².

5. La comunicazione pubblica delle sentenze e il ruolo delle gazette

Il momento “trasparente” del procedimento penale che venne risparmiato agli studenti pavesei, ossia la notificazione delle sentenze e delle grazie e il conseguente giudizio dell'opinione pubblica, va pertanto a rivestire, proprio nei processi politici, un ruolo fondamentale e allo stesso tempo estremamente delicato. Abbiamo visto come, nel caso di Confalonieri e correi, la cura delle autorità politiche e giudiziarie nel monitorare le reazioni del pubblico milanese e veneziano alla lettura delle condanne e delle rispettive commutazioni sia testimoniata tanto dalle relazioni ufficiali compilate dai tribunali di prima istanza competenti e rassegnate alle istanze superiori, quanto dalla più volte citata corrispondenza privata del senatore Mazzetti, dalla quale si ricavano minute informazioni sull'intera operazione (dal contegno dei condannati ai mormorii del pubblico; dai piccoli incidenti al tono di voce dell'attuario addetto alla lettura¹⁹³); come pure, infine, dalle memorie dei due principali condannati¹⁹⁴. La

¹⁹¹ Le “peripezie” di Morosi e il suo rientro in Lombardia sono riportate in una relazione del direttore generale della polizia di Milano Torresani al governatore Strassoldo, 19 novembre 1823, ASMi, PG, b. 62, n. 2572 (geh).

¹⁹² Relazione 2 marzo 1824, ASMi, SLV, b. 23, fasc. 213.

¹⁹³ Così ad esempio scrive Rosmini a Mazzetti, 22 gennaio 1824, BCT, BCT1-1376/I, cc. 97-99 (anche in Pedrotti, *I processi del '21*, pp. 197-202 e in Luzio, *Nuovi documenti*, pp. 208-215), a proposito della sentenza del processo contro Confalonieri e correi. La lettera è interessante perché riporta anche il discorso del presidente del Tribunale criminale di Milano Della Porta agli inquisiti prosciolti, che fa leva proprio sugli effetti garantisti della procedura austriaca, in paragone al sistema del libero convincimento. Analoghe informazioni riporta Luigi Roner, BCT, BCT1-1376/I, cc. 211-212 (anche in Pedrotti, *I processi del '21*, pp. 218-220 ed in Sandonà,

pubblicazione degli esiti dei processi contro i settari dei primi anni Venti è quindi documentatissima. Le fonti sopra citate informano anche sulle modalità di diffusione delle sentenze, le quali – lo abbiamo rilevato nel primo capitolo – venivano distribuite tra la folla, affisse nei luoghi pubblici, gridate a voce¹⁹⁵, trasmesse nelle altre province dell'impero attraverso i canali dell'amministrazione politica e giudiziaria¹⁹⁶ e pubblicate nelle gazzette ufficiali di Milano e Venezia, talvolta integrate da lunghi articoli, come vedremo, volti a riassumere le premesse storico-politiche della formazione delle sette, le vicende processuali e le biografie dei condannati.

Anche per questo particolare aspetto della politica giudiziaria, i primi processi per alto tradimento funsero da paradigma orientativo. Già la sentenza contro i carbonari di Fratta Polesine aveva infatti posto il problema di un'adeguata pubblicazione. Una volta pronunciate le condanne e confermate le grazie, il Senato raccomandò alla Commissione speciale di seconda istanza di notificare la sentenza con la «massima pubblicità a terrore dei malintenzionati, al qual effetto la medesima sarà stampata, affissa ne' pubblici luoghi, diramata a tutti gli Uffici mediante circolari della rispettiva Superiorità ed inserita in tutte le Gazzette della Monarchia, fattane all'uopo eseguire un'accurata traduzione nell'idioma tedesco»¹⁹⁷. L'inquirente Salvotti informava quindi il presidente dell'appello Francesco

Contributo alla storia dei processi, pp. 243-244), secondo il quale lo scopo della pubblicazione della sentenza, ossia di «atterrire i malintenzionati», gli sembrava conseguito, «e il trigesimo primo anniversario della morte dell'infelice Luigi XVI rimarrà non v'è dubbio profondamente scolpito nella reminiscenza de' Milanesi».

¹⁹⁴ Si fa qui riferimento a Confalonieri, *Memorie* e A. Andryane, *Mémoires d'un prisonnier d'état au Spielberg*, Paris, Ladvocat, 1837-1838 [trad. it.: *Memorie d'un prigioniero di Stato nello Spieberg*, Milano, Sanvito, 1861]. Si avverte tuttavia che queste ultime sono state utilizzate con molta cautela, perché i confronti con altre fonti le hanno rivelate poco attendibili.

¹⁹⁵ Come ad esempio riferisce esplicitamente la lettera di Angelo Rosmini 27 agosto 1822 a Mazzetti a proposito dell'esecuzione in contumacia del conte Porro Lambertenghi, BCT, BCT1-1376/I, cc. 75-76, trascritta in Pedrotti, *I processi del '21*, pp. 187-188.

¹⁹⁶ In riferimento alla sentenza contro Confalonieri, ad esempio, il Senato Lombardo-Veneto ne inviò all'*Oberste Justizstelle* alcune copie affinché essa le diffondesse ai tribunali d'appello sottoposti alla sua autorità (estratto di protocollo di consiglio 21 gennaio 1824, ASMi, SLV, b. 23, fasc. 176); la Commissione di II istanza fu invece incaricata di trasmettere la sentenza agli appelli di Milano e di Venezia, di tradurla accuratamente e di inviarla quindi a Vienna per la pubblicazione nella «Wiener Zeitung» (Relazione 6 febbraio 1824, *Ibidem*, fasc. 182). La sentenza venne anche affissa in tutta la città e pubblicata per tre giorni nella «Gazzetta di Milano», mentre la Direzione della polizia milanese si occupò del suo inserimento in tutte le gazzette delle Monarchie (Relazione 30 gennaio 1824, *Ibidem*): ciò viene specificato anche nella nota s.d. della Commissione speciale di I istanza alla Direzione di polizia di Milano, allegata al rapporto di Torresani a Strassoldo, 20 gennaio 1824, ASMi, PG, b. 68.

¹⁹⁷ Decreto aulico 18 dicembre 1821, ASMi, SLV, b. 22, fasc. 4. In esecuzione a questa disposizione il presidente della Commissione speciale di seconda istanza, Francesco Fratnich, rispondeva da Venezia che il decreto era stato trasmesso alla Commissione speciale di prima istanza, «con ordine di procedere nelle forme legali alla pubblicazione della sentenza, di farla stampare in sufficiente numero, ed affiggere nei pubblici luoghi di questa città, e di rassegnare alla Commissione di seconda Istanza colla più possibile sollecitudine n. 250 esemplari con una traduzione esatta nell'idioma tedesco, onde potesse la medesima disporre per la diramazione agli Uffici e per la inserzione nelle gazzette delle altre Provincie della Monarchia, dovendo la Commissione di Ia istanza stessa aver cura per una tale inserzione nelle Gazzette delle Provincie di sua giurisdizione, cioè in quelle che

Fratnich (che per altro l'anno precedente era diventato suo suocero)¹⁹⁸ sulla lettura della sentenza, avvenuta a Venezia il 24 dicembre 1821:

Imponente era lo Spettacolo, che presentava questa funzione. Il numeroso corpo delle Guardie di Polizia, che faceva scorta ai condannati, le truppe regolari, che in piena uniforme e comandate dagli Ufficiali Superiori erano schierate attorno al luogo della pubblicazione, la folla della gente, che vi era accorsa, e l'alto silenzio, e il nessuno intravvenuto disordine, la presenza di due membri della Commissione, che assistevano alla lettura della Sentenza, tutto cooperò ad accrescere la impressione, che doveva fare sugli animi degli spettatori quest'atto solenne. Seimila esemplari della accennata Sentenza erano stati fatti stampare precedentemente, e la loro affissione, e diffusione seguì nello stesso momento, in cui la si pubblicò ai condannati raccolti sul palco¹⁹⁹.

La stessa scrupolosa attenzione venne usata per la pubblicazione degli esiti del secondo processo contro i carbonari²⁰⁰. La relazione di Salvotti a Francesco Fratnich²⁰¹ – riportata da quest'ultimo al presidente del Senato von Plenciz²⁰² – descrivendo dettagliatamente la “messa in atto” del processo di comunicazione della sentenza, dà pure la cifra della rete di organi ed autorità politiche, militari, poliziesche e giudiziarie coinvolte in esso. Per la «solenne pubblicazione» del 23 febbraio 1822,

furono date e si seguirono esattamente tutte quelle disposizioni, che parevano adatte a conciliare all'atto della formale pubblicazione la voluta imponenza. Una compagnia di soldati si trovava schierata sul luogo della pubblicazione. Un conveniente numero di guardie di Polizia e del Satellizio cooperava anch'esso a prevenire ogni inconveniente. Due membri della commissione assistevano alla lettura della Sovrana Sentenza. Il più alto silenzio regnava da per tutto, e i due condannati che erano

compongono questo Regno Lombardo-Veneto [...]. Contemporaneamente furono con Note presidiali ricercati li Governi di Trieste, Zara, Innsbruck, Lubiana, Gratz, Vienna, Linz, Brünn, Praga e Leopoli per far inserire la sentenza in tutte le gazzette delle Provincie da essi dipendenti»: Rapporto 19 gennaio 1822, ASMi, SLV, b. 22, fasc. 7.

¹⁹⁸ Antonio Salvotti sposò infatti Anna, figlia di Francesco Fratnich, nel 1820. Questo dato familiare ci sembra interessante da rilevare semplicemente quale spia dei rapporti parentali e delle relazioni sociali sussistenti tra i magistrati coinvolti nei processi politici.

¹⁹⁹ Rapporto di Salvotti al presidente della Commissione speciale di seconda istanza, 29 dicembre 1821, ASMi, SLV, b. 22, fasc. 7. Su questa prima sentenza si vedano anche i commenti dell'attuario Angelo Rosmini nella sua lettera a Mazzetti del 27 dicembre 1821 (BCT, BCT1-1376/1, c. 50), pubblicata in Pedrotti, *I processi del '21*, p. 73.

²⁰⁰ La pubblicazione in oggetto venne anche verificata, a posteriori, dalla Cancelleria aulica riunita, la quale richiese al Senato le informazioni relative al modo in cui esso si era occupato di dare la massima pubblicità alla sentenza (estratto di protocollo della Cancelleria aulica riunita, 24 gennaio 1822, ASMi, SLV, b. 22, fasc. 12). Il Senato rispose che questa era stata diramata nelle varie gazzette e comunicata alle autorità subalterne (estratto di protocollo del Senato Lombardo-Veneto 6 febbraio 1822, *Ibidem*).

²⁰¹ Rapporto 28 marzo 1822, *Ibidem*, fasc. 23.

²⁰² Rapporto 30 marzo 1822, *Ibidem*.

stati tradotti sul palco legate le mani, e col capo scoperto, vennero quindi ricondotti all'isola di S. Michele.

Intanto la Polizia si occupava dell'affissione della sentenza nei luoghi pubblici della città e della sua diffusione a tutte le autorità del Regno Lombardo-Veneto. I condannati, informa inoltre la relazione, avevano «con rassegnazione udito la Sovrana Sentenza [...] penetrati di gratitudine»²⁰³; i rapporti ufficiali, e benanche le lettere private dei magistrati, insistono sovente sulla reazione dei detenuti alla notificazione della grazia (notificazione che, ricordiamo, veniva comunicata in prima battuta privatamente), come se tale reazione segnalasse un'eventuale conferma del loro essere meritevoli di clemenza²⁰⁴.

Della solennità marziale della pubblicazione raccontano pure le pagine di un testimone d'eccezione, Silvio Pellico. Giunti i condannati in piazzetta San Marco, luogo della lettura della sentenza, e saliti sul palco,

guardammo intorno, e vedemmo in quell'immenso popolo il terrore. Per varie parti in lontananza schieravasi altri armati. Ci fu detto, esservi i cannoni colle micce accese dappertutto [...] Il capitano tedesco gridò che ci volgessimo verso il palazzo e guardassimo in alto. Obbedimmo, e vedemmo sulla loggia un curiale con una carta in mano. Era la sentenza. La lesse con voce elevata. Regnò profondo silenzio fino all'espressione: *condannati a morte*. Allora s'alzò un generale mormorio di compassione. Successe nuovo silenzio per udire il resto della lettura. Nuovo mormorio s'alzò all'espressione: *condannati a carcere duro, Maroncelli per vent'anni, e Pellico per quindici*²⁰⁵.

La pubblicazione della terza sentenza è anch'essa documentata da diversi rapporti giudiziari e di polizia, che portano traccia dell'estrema cura prestata a tutti i particolari volti alla buona riuscita dell'atto di notificazione, compreso quello, ad esempio, di predisporre un numero adeguato di soldati evitando tuttavia di trasmettere «l'idea di un inopportuno timore»²⁰⁶. Osservatore particolare della teatralità di tale operazione è ancora una volta uno dei condannati, Federico Confalonieri; essa ebbe luogo a Milano nella piazza antistante il palazzo di Giustizia, ove i detenuti incatenati vennero fatti salire, a capo scoperto, sul palco (chiamato

²⁰³ Rapporto 28 marzo 1822, *Ibidem*.

²⁰⁴ Sulla sentenza Pellico-Maroncelli si vedano le lettere di Rosmini a Mazzetti, 4 marzo 1822, BCT, BCT1-1376/I, c. 57; di Quirino Chiesa (membro della Commissione speciale di II istanza), 2 marzo 1822, *Ibidem*, c. 290 e di Degli Orefici, 6 gennaio 1822, BCT, BCT1-1376/II, cc. 483-484. Stralci delle lettere menzionate sono pubblicate in Pedrotti, *I processi del '21*, pp. 78-79, 123-125, come anche in Luzio, *Il processo Pellico-Maroncelli*, pp. 43-44, 191-192.

²⁰⁵ S. Pellico, *Le mie prigioni*, a cura di A. Jacomuzzi, Milano, Mondadori, 1986, pp. 133-134.

²⁰⁶ Rapporto di Torresani a Strassoldo, 20 gennaio 1824, e allegata nota di Torresani al Comandante la Piazza e la città di Milano, 18 gennaio 1824, ASMi, PG, b. 68.

dai milanesi *vesteron*, ossia armadione, come annota Gabrio Casati, curatore delle memorie del cognato).

L'affollata moltitudine rumoreggiava; era egli per un senso d'improbazione o pel contrario? Numerosi distaccamenti di cavalleria e di fanteria erano destinati a contenerla ed a circondarci; inutile precauzione! Dopo aver dato sufficiente spazio alla popolare curiosità per pascersi de' nostri aspetti incominciassi da un pubblico banditore a leggersi alto la nostra sentenza; la morte, cui eravam dannati, delle forche fu con apposita pausa fatta ben rimarcare; quindi seguirono le commutazioni di grazia²⁰⁷.

Il più ampio mezzo di comunicazione a disposizione della autorità di governo era tuttavia rappresentato dalle gazzette ufficiali del Regno, ossia la «Gazzetta di Milano» e la «Gazzetta privilegiata di Venezia», gli unici quotidiani stampati nel Lombardo-Veneto del *Vormärz*, nonché i soli giornali ai quali era consentito pubblicare notizie politiche e notificazioni ufficiali di tipo amministrativo e giudiziario²⁰⁸ tra le quali, come già rilevato, gli avvisi delle sentenze capitali. Vale quindi la pena, in questa sede, di inquadrare la portata e le caratteristiche di tali mezzi di informazione, la cui importanza e le cui implicazioni, pur coinvolgenti in generale la sfera della comunicazione pubblica, sono più strettamente legate all'ambito qui trattato, ossia quello politico e, in particolare, della delinquenza politica. Tale approfondimento si concentrerà prevalentemente, anche se non esclusivamente, sulla «Gazzetta di Milano» – a rischio di sbilanciare l'osservazione privilegiando la Lombardia – sulla quale sono stati condotti degli studi più dettagliati e recenti, soprattutto relativamente al primo quindicennio della sua attività, rispetto all'omologo quotidiano veneto²⁰⁹.

Fondata nel 1816²¹⁰ in continuità con il napoleonico «Corriere Milanese», il nome della

²⁰⁷ Confalonieri, *Memorie*, p. 136.

²⁰⁸ Per quanto riguarda le comunicazioni di ambito giudiziario, la circolare appellatoria manoscritta 17 aprile 1822 (segnalata in Estratto Milano 1822) trasmetteva a tutte le prime istanze la parte di contratto stipulato tra il Governo e l'editore della «Gazzetta di Milano» relativa all'obbligo del direttore di inserire gratuitamente gli avvisi. La circolare appellatoria 16 giugno 1836 (segnalata in Estratto Milano 1836) portante il decreto del Senato Lombardo-Veneto 7 giugno 1836, ribadiva l'obbligo delle prime istanze di far eseguire l'inserzione nella Gazzetta di tutti gli editti.

²⁰⁹ Mi riferisco, in particolare, allo studio di C. Chiancone, *Francesco Pezzi direttore della «Gazzetta di Milano» (1816-1831)*, «Società e storia», XXX (2007), 117, pp. 507-554, ma anche a G. Bezzola, *La voce del dominio: Biblioteca Italiana e Gazzetta di Milano*, in F. Della Peruta et al., *Il tramonto di un regno. Il Lombardo-Veneto dalla Restaurazione al Risorgimento (1814-1859)*, Milano, Cariplo, 1988, pp. 173-197, oltre che ad opere più generali che comunque forniscono informazioni sulla gazzetta milanese, ossia Berengo, *Intellettuali e librai*, e Galante Garrone, *I giornali della Restaurazione*. Sulla «Gazzetta privilegiata di Venezia» mi è noto il solo lavoro, ricco di informazioni ma molto risalente, di Malamani, *La censura austriaca delle stampe nelle provincie venete (1815-1848). I giornali e i periodici*.

²¹⁰ Si veda l'avviso governativo di *Soppressione del giornale italiano e del corriere milanese colla sostituzione della gazzetta di Milano*, 14 ottobre 1815, AG, parte II, pp. 697-698. Con l'indizione dell'asta per il privilegio di stampa per il triennio 1816-1818, l'avviso descriveva precisamente anche la struttura tripartita ed i contenuti che il nuovo quotidiano avrebbe dovuto avere: la prima parte sarebbe stata dedicata alle «notizie politiche, e sarà la

gazzetta di Milano venne appositamente cambiato su proposta del direttore, il veneziano Francesco Pezzi (un «servitore dei governi quali che fossero»²¹¹ – per citare il severo giudizio di Galante Garrone – che diresse la gazzetta fino all'anno della sua morte, il 1831, e già direttore del «Corriere Milanese»²¹²) in esplicito riferimento all'omonimo giornale settecentesco che si stampava a Milano: un richiamo all'*ancien régime* in linea con lo spirito della Restaurazione²¹³.

L'impostazione di antico regime richiamata dal titolo si riscontra anche nella struttura stessa del giornale, sorprendentemente costante negli anni e a sua volta simile a quella della gazzetta settecentesca²¹⁴. È importante poi sottolineare che, nonostante il carattere rigorosamente filogovernativo della «Gazzetta di Milano», essa era diretta e stampata da privati e periodicamente appaltata per mezzo di aste pubbliche (e così pure, per altro, la «Gazzetta di privilegiata Venezia»²¹⁵); tuttavia l'appalto veniva spesso pilotato, per impedire che il giornale finisse nelle mani di individui politicamente pericolosi o non affidabili. È interessante in questo senso rilevare che uno di questi fu proprio il conte Porro Lambertenghi, condannato come settario e giustiziato in contumacia nel corso dei processi politici dei primi anni Venti, il quale nel 1820 aveva concorso per la direzione della «Gazzetta di Milano», ma che venne intenzionalmente escluso dalla gara²¹⁶. Un concorrente ben più temibile, qualche anno più tardi, fu il giudice Paride Zajotti, per altro molto sostenuto da Torresani (il quale Torresani già si era dimostrato un poco sospettoso nei confronti del Pezzi), infine escluso proprio perché magistrato²¹⁷.

vera gazzetta; la seconda parte comprenderà gli editti ed avvisi che il governo e le autorità crederanno di dovervi far inserire, i prezzi medi de' grani che si fanno sui mercati, le mete, le osservazioni meteorologiche, l'arrivo e la partenza de' forestieri, l'elenco dei morti sì della città che dello spedale e degli altri stabilimenti, coll'indicazione del nome, cognome e dell'abitazione del defunto, non che della malattia per la quale ha cessato di vivere, il corso o sia cambio della borsa di Vienna, l'estrazione del lotto e gli spettacoli pubblici»; la terza parte, infine, sarebbe stata destinata agli annunci privati (aste, vendite, acquisti, ricerca di abitazioni o di domestici ecc.). Analoga tripartizione era stabilita per la «Gazzetta privilegiata di Venezia», come si apprende dal contratto stipulato dal Governo veneto con la vedova Graziosi, proprietaria del giornale fino al principio degli anni Trenta, trascritto in Malamani, *La censura austriaca delle stampe nelle provincie venete (1815-1848). I giornali e i periodici*, pp. 702-704.

²¹¹ Galante Garrone, *I giornali della Restaurazione*, p. 53.

²¹² C. Chiancone, «Francesco Pezzi veneziano». *Gli esordi di un giornalista nella Milano napoleonica*, «Società e storia», XXVIII (2005), 110, pp. 647-704.

²¹³ Chiancone, *Francesco Pezzi direttore*, p. 507.

²¹⁴ Quello della costanza negli anni è un punto rilevato anche da Bezzola, *La voce del dominio*, p. 189. Lo stesso autore nota inoltre la somiglianza della «Gazzetta di Milano» con l'omonima gazzetta settecentesca.

²¹⁵ Malamani, *La censura austriaca delle stampe nelle provincie venete (1815-1848). I giornali e i periodici*, pp. 705 e segg.

²¹⁶ Chiancone, *Francesco Pezzi direttore*, pp. 541-542.

²¹⁷ Sulla vicenda si vedano E. Brol, *Antonio Bresciani e Paride Zajotti. Carteggio inedito (1823-1843)*, Parte prima, Trento, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1943, pp. 74-75; Chiancone, *Francesco Pezzi direttore*, pp. 548-451 ed anche M. Deambrosis, *La stampa della restaurazione nel Lombardo-Veneto (1815-1830)*, in *Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico*, pp. 161-179: 167. Zajotti aveva, d'altra parte,

La «Gazzetta privilegiata di Venezia» sorse sul precedente quotidiano «Notizie dal mondo» diretto da Antonio Graziosi, su permesso governativo, contro un canone annuo e l'inserimento gratuito degli avvisi ufficiali. Morto Graziosi, l'impresa fu continuata dalla sua vedova coadiuvata dallo stampatore e giornalista Antonio Perlini e dal genero di quest'ultimo Tommaso Locatelli, i quali dal 1831 ne divennero direttori²¹⁸.

I governi di Milano e di Venezia riconoscevano chiaramente l'importanza delle gazzette e della loro azione sull'opinione pubblica: un'azione che tuttavia, con il passare del tempo e a fronte delle sempre più numerose voci di dissenso, si fece via via inadeguata, come ebbe modo di notare, alla vigilia delle rivoluzioni del 1848, il conte Karl Ludwig von Ficquelmont, inviato da Metternich nel Lombardo-Veneto allo scopo di indagare sulle crescenti tensioni delle province italiane²¹⁹. Anche Galante Garrone osserva che, se dagli anni '40 la «Gazzetta di Milano» si sforzò di allargare la cerchia dei suoi collaboratori ad individui vagamente liberali per andare incontro ai gusti del pubblico, fino almeno al 1830 (ossia per tutta la direzione di Pezzi), «il tono del giornale fu piuttosto austriacante, con una uggiosa patina di ufficialità, che ne riduceva alquanto l'influenza sull'opinione pubblica»²²⁰.

In ogni caso, l'efficacia delle gazzette entro la sfera pubblica comportava, secondo il Governo di Milano, due ordini di necessità: da una parte che esse aderissero totalmente alla sua linea politica, ciò che era garantito anche dal controllo esercitato sui quotidiani non già dall'ufficio di censura, come per le altre pubblicazioni, bensì immediatamente dal direttore generale di polizia in Lombardia (in Veneto tale compito era demandato ad un apposito referente governativo)²²¹; dall'altra che le gazzette fossero un «buon prodotto», e pertanto giornali competitivi ed anche relativamente economici²²², onde evitare che i loro potenziali lettori si

una notevole esperienza giornalistica quale collaboratore, fin dal 1818, della «Biblioteca italiana» di Giuseppe Acerbi. Cfr. R. Turchi, *Paride Zajotti e la «Biblioteca italiana»*, Padova, Liviana, 1974. A questo proposito si vedano anche Galante Garrone, *I giornali della Restaurazione*, pp. 33-36, e A. Ara, *Le correnti conservatrici in Italia*, in *Istituzioni e ideologie in Italia e in Germania tra le rivoluzioni*, a cura di U. Corsini, R. Lill, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 95-125, ora anche in Id., *Fra Nazione e Impero. Trieste, gli Asburgo, la Mitteleuropa*, Milano, Garzanti, 2009, pp. 451-474.

²¹⁸ Malamani, *La censura austriaca delle stampe nelle provincie venete (1815-1848). I giornali e i periodici*, pp. 700 e segg.

²¹⁹ A. Ara, *Karl Ludwig von Ficquelmont e il problema lombardo-veneto alla vigilia della rivoluzione del 1848*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca*, pp. 275-314, anche in Id., *Fra Austria e Italia. Dalle Cinque Giornate alla questione alto-atesina*, Udine, Del Bianco, 1987, pp. 9-51: 26-27.

²²⁰ Galante Garrone, *I giornali della Restaurazione*, p. 54.

²²¹ Così viene esplicitato nelle già citate notificazioni sull'organizzazione dell'ufficio di censura, istituito in Veneto (con la denominazione di «dipartimento di censura») dal 15 giugno 1815 (notificazione 1 giugno 1815 riportante la sr. 8 marzo, CLV 1815, parte I, pp. 241-250) e in Lombardia dal 1 maggio 1816 (notificazione 22 aprile 1816 portante la sr. 23 marzo, AG 1816, vol. I, parte I, pp. 353-357).

²²² Per dare qualche coordinata sul prezzo della «Gazzetta di Milano» – come si evince dagli avvisi agli associati invitati, anno dopo anno, a rinnovare l'abbonamento – nel 1818 il prezzo dell'abbonamento a Milano era di 38 lire e di 46 per le spedizioni fuori città; dieci anni più tardi, nel 1829, il costo era rispettivamente di 50 e 58 lire. Per quanto riguarda invece la «Gazzetta privilegiata di Venezia», il sopra citato contratto stipulato dal Governo

informassero per mezzo della liberale «Gazzetta di Lugano», reperibile nel Regno Lombardo-Veneto nonostante l'intervento della censura²²³. Analoghe osservazioni sulla necessità di garantire una certa qualità stilistica per non allontanare i lettori, si trovano in una lettera di Perlini e Locatelli del 1831 al Governo di Venezia, allorché i due giornalisti ottennero il permesso di subentrare alla vedova Graziosi: «La compilazione sarà migliorata in ciò che concerne le notizie non affatto politiche, e renduta quanto è più possibile dilettevole ed interessante per minorare nel pubblico il desiderio d'altri fogli: i quali non sono, forse, dettati con uguale prudenza e riserbo»²²⁴. Proprio nella riconosciuta opportunità politica della qualità stilistica dei quotidiani ci sembra consista il salto qualitativo della gazzette lombardo-venete della Restaurazione rispetto a quelle di antico regime²²⁵.

Tale consapevolezza, congiunta ad una malcelata perdurante ombra di sospetto nei confronti dell'opinione pubblica, si evince pure dalle disposizioni in proposito contenute nel *Piano generale di Censura*, secondo il quale

Le gazzette, stante sempre il cibo quotidiano de' curiosi e degli oziosi, sono divenute in oggi anche il termometro de' negozianti, il libro dei consigli pel possessore e pel padre di famiglia, e la bussola de' Governi stessi. Appunto perché queste sono le stampe le più ricercate, le più universali e le più

veneto con la vedova Graziosi prevedeva che il costo per l'abbonamento annuo non eccedesse le 42 lire: Malamani, *La censura austriaca delle stampe nelle provincie venete (1815-1848). I giornali e i periodici*, p. 704.

²²³ Sulla proibizione della «Gazzetta di Lugano» nel Veneto, cfr. Berti, *Censura e circolazione delle idee*, pp. 53-54 e Laven, *Venice and Venetia*, p. 187. Circa, ancora, la necessità di garantire che il prezzo del giornale fosse accessibile in rapporto alla concorrenza, si veda il preoccupato rapporto di Torresani a Strassoldo del 22 dicembre 1823, sul tentativo del direttore della gazzetta di aumentare il costo dell'abbonamento: «L'aumento delle gazzette spingerà coloro che non hanno vaghezza che di sole notizie politiche a procurarsi la gazzetta di Lugano e si verificherà anche sotto questo rapporto ciò che accade in ordine alla introduzione delle merci straniere». Citato in Chiancone, *Francesco Pezzi direttore*, p. 545.

²²⁴ Cit. in Malamani, *La censura austriaca delle stampe nelle provincie venete (1815-1848). I giornali e i periodici*, pp. 703-704.

²²⁵ Tale punto di vista è esplicitamente dichiarato in un rapporto segreto del governatore Strassoldo al presidente del dicastero aulico di polizia e censura Sedlnitzky del 15 aprile 1820, citato in Chiancone, *Francesco Pezzi*, pp. 541-542. Tuttavia, va detto che le due gazzette non erano considerate alla stessa stregua. Quando Locatelli cercò di ottenere fuori d'asta l'appalto della «Gazzetta privilegiata di Venezia» alle stesse condizioni della «Gazzetta di Milano», il direttore della polizia veneta scrisse la propria opinione al presidio di Governo mettendo in luce le differenze qualitative dei due giornali: «La Gazzetta di Milano è bene assistita dai migliori scrittori della moderna cultura, come da un Defendente Sacchi, letterato insigne, dall'abate Francesco Ambrosoli, custode della Biblioteca di Brera, da Antonio Piazza, impiegato all'Appello, e dal noto geografo e statistico, Adriano Balbi, con larghi emolumenti relativi alle loro qualità letterarie. Il dottor Tommaso Locatelli, estensore della Gazzetta privilegiata di Venezia, non è fornito di operatori di questa specie, tenendo soltanto un traduttore di limitata capacità; manca, per così dire, di valenti scrittori, che lo coadiuvino nella somministrazione degli articoli sensati, piacevoli ed interessanti [...]. Non v'ha dubbio che essa [la Gazzetta di Venezia] non abbia migliorato, e nella materiale sua forma e nei tipi; che non sia ancora bene fornita di materie politiche e di argomenti letterari, e per cui viene accolta dal pubblico con sufficiente favore. Senonché quantunque colto e capace sia il dottor Tommaso Locatelli, egli, però, lascia desiderare un criterio più giusto nel primo punto, mentre non tutte le volte coglie o s'investe nello spirito del Governo; ed una sodezza e scelta più adeguata nel secondo, cioè nella compilazione delle appendici, per lo più frivole e puerili, e forse contenenti polemiche troppo spinte». La relazione è trascritta in Malamani, *La censura austriaca delle stampe nelle provincie venete (1815-1848). I giornali e i periodici*, pp. 716-718.

frequenti, richiede il buon ordine che la censura invigili sulle medesime con particolare diligenza e circospezione, e le renda tali da garantire il Governo non solo dai loro danni, ma da giovarsene eziandio ai provvidi suoi fini²²⁶.

Ma che entità quantitativa aveva la sfera pubblica entro la quale le gazzette circolavano? Qual era la consistenza del pubblico di cui si intendeva orientare il sentimento politico e di cui si temeva il dissenso; quel pubblico, per il nostro specifico discorso, che andava ammonito attraverso la comunicazione delle sentenze e “riconciliato” per mezzo delle grazie?

I dati relativi alla tiratura, per quanto riguarda almeno la «Gazzetta di Milano», forniscono in tal senso informazioni significative. Essa, pur oscillante (dal migliaio alle tremila copie giornaliera²²⁷), può definirsi alta sia relativamente alle pubblicazioni dell'epoca – dal momento che i periodici, almeno fino agli anni '30, si attestavano sulle 500 copie in media²²⁸ –, sia rispetto alla stampa dei decenni successivi²²⁹. Secondo Marco Meriggi, inoltre, il numero dei lettori effettivi superava di gran lunga la tiratura: il Regno Lombardo-Veneto era infatti ricco di accademie e di gabinetti di lettura (in Veneto sorti, essenzialmente, dal principio degli anni Trenta, stando agli studi di Giampietro Berti²³⁰), i quali erano normalmente abbonati a diverse riviste. Questa moltiplicazione non sarebbe stata solo

²²⁶ CLV 1815, parte II, pp. 250-251.

²²⁷ Nel momento della sua fondazione, nel 1816, il direttore comunicò allo stampatore che le copie quotidiane della Gazzetta dovevano essere più di tremila (Chiancone, *Francesco Pezzi direttore*, p. 509). Sempre nel gennaio del 1816, in una supplica al governatore Saurau volta ad ottenere una riduzione del bollo in proporzione al prezzo di abbonamento, Pezzi fa riferimento, secondo Chiancone esagerando, a quattromila associati (*Ibidem*). Il sopra citato rapporto di Torresani a Strassoldo, 22 dicembre 1823, in *Ibidem*, p. 544, riferisce che le copie della Gazzetta stampate giornalmente erano 2400, di cui più di 2000 pagate dagli associati (si confronti questo dato con quello riportato in C. Cantù, *Della indipendenza italiana. Cronistoria*, vol. II, Torino-Napoli-Roma, Utet, 1873, p. 376, secondo il quale nel 1824 la tiratura della gazzetta sarebbe stata di 1900 copie). Qualche centinaio di copie doveva essere sempre inviato al Governo di Milano; tutti i comuni e i principali uffici erano tenuti ad abbonarsi alla gazzetta, per poter stare al passo con le leggi e gli atti amministrativi che vi venivano pubblicati – il che garantiva al giornale una notevole stabilità economica (Galante Garrone, *I giornali della Restaurazione*, p. 54). A questo proposito, il Senato Lombardo-Veneto, nell'agosto 1816, stabilì di richiedere ai due Governi la trasmissione regolare di 15 esemplari delle gazzette, poiché «interessa molto le viste e le incombenze della sovrintendenza di questo Supremo Senato il poter esaminare le pubblicazioni, che di tratto in tratto vengono inserite né pubblici fogli, e di essere perciò forniti delle gazzette rispettive di Milano, e Venezia» (Sessione 20 agosto 1816, ASMi, SLV, b. 78, cc. 1245-1246). In una lettera al Governo del 1827 il direttore indicò che gli abbonati paganti erano 1550 (in Chiancone, *Francesco Pezzi direttore*, p. 548; l'autore commenta che il dato fornito da Pezzi, inferiore a quelli degli anni precedenti, rientrava forse in una “strategia contrattuale”). Dal 1830 Pezzi ottenne inoltre che tutti i circoli culturali del Lombardo-Veneto fossero obbligati a stipulare l'abbonamento alla gazzetta (*Ibidem*, p. 552).

²²⁸ Cfr. le informazioni sulle tirature delle riviste dell'epoca indicate da Berengo, *Intellettuali e librai*, pp. 245 e segg. sulla base dell'*Elenco delle opere ammesse dalla Censura centrale di Milano*, e da La Salvia, *Giornalismo lombardo*, pp. 102-104. I dati relativi ad alcune riviste, anche questi dedotti da fonti censorie, sono riportati pure in Greenfield, *Economia e liberalismo*, p. 289.

²²⁹ Secondo Eugenio Torelli Viollier, il fondatore del «Corriere della Sera», fino al 1865 la tiratura dei giornali milanesi non avrebbe superato complessivamente le 24.000 copie. E. Torelli Viollier, *Movimento librario*, in *Mediolanum*, vol. III, Bologna-Milano-Napoli, Vallardi, 1881, pp. 341-361: 341.

²³⁰ Berti, *Censura e circolazione delle idee*, soprattutto pp. 39-44.

quantitativa, ma anche qualitativa: la comunicazione interpersonale tra i lettori dei club tendeva a potenziare il valore informativo della stampa e, di conseguenza, la stessa formazione di un'opinione pubblica²³¹. Del medesimo avviso era un articolista dei già menzionati «Annali universali di statistica», secondo il quale, per ogni abbonamento, si sarebbero dovuti conteggiare almeno dieci lettori, essendo prassi comunissima per i sottoscrittori dei giornali dividerne la lettura con amici e conoscenti²³².

È inoltre importante collocare le gazzette entro una precisa rete di relazioni trasversali ed internazionali. Com'era consuetudine per l'epoca, esse si componevano, per buona parte, di traduzioni da vari giornali esteri. Per quanto riguarda gli stati della penisola, le gazzette del Regno riprendevano abitualmente articoli da giornali italiani (soprattutto il «Corriere Piemontese», ma anche la «Gazzetta di Bologna» e la «Gazzetta di Firenze») che a loro volta, ancor più frequentemente, attingevano da esse²³³. Tra i giornali esteri potevano essere utilizzati quelli la cui circolazione nel Regno era consentita²³⁴, mentre le notizie dalla capitale erano tratte dalla «Wiener Zeitung», la quale fungeva pure da mediatrice tra la gazzette lombardo-venete e le altre gazzette dell'impero²³⁵; vedremo qui di seguito un esempio concreto di tale meccanismo di trasmissione.

Nel gennaio del 1824 la «Gazzetta di Milano», a conclusione del processo contro Confalonieri e correi, pubblicò un lungo articolo che aveva il compito di tirare le fila sulla stagione di processi appena conclusa²³⁶. Il testo fu redatto personalmente da Antonio Salvotti, il relatore del processo, corretto da Paride Zajotti (il quale per altro, abbiamo visto sopra, poteva vantare una certa esperienza in campo giornalistico) e dall'immane consigliere aulico Antonio

²³¹ Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, pp. 246-247.

²³² Cit. in Greenfield, *Economia e liberalismo*, p. 290.

²³³ Chiancone, *Francesco Pezzi direttore*, p. 514.

²³⁴ Un *Elenco dei Fogli e Giornali periodici nazionali ed esteri di cui la Spedizione delle Gazzette presso l'I. R. Direzione delle Poste in Milano può assumere le associazioni per l'anno 1842*, a stampa (ma s. l. e s. d.), è stato reperito presso la BCR. Probabilmente questi elenchi venivano compilati e stampati annualmente.

²³⁵ È tuttavia interessante sottolineare come le notizie dall'impero si limitassero quasi esclusivamente a quelle viennesi, mentre gli altri *Länder* sembrano essere totalmente ignorati (salvo, sporadicamente, la Dalmazia e l'Illiria). Molto rare erano anche le notizie dal Tirolo, che pure con il Lombardo-Veneto aveva forti legami (si pensi solo al piano dei contatti quasi osmotici all'interno dell'apparato amministrativo e giudiziario). La questione ha una sua rilevanza: essa induce a credere che la gazzetta non venisse di fatto utilizzata quale piattaforma per la definizione di spazi condivisi, di un'identità sovranazionale, come alcuni studiosi sono stati portati a sostenere (si veda ad esempio l'interpretazione di Bezzola, *La voce del dominio*, p. 182). Più in generale, in riferimento ai due principali giornali viennesi – la «Wiener Zeitung» e l'«Oesterreichischer Beobachter» – Alan Sked nota come le stampa austriaca si occupasse molto poco, e sempre senza alcun commento, di politica interna, proprio per i limiti imposti dalla censura. A. Sked, *Austria and the "Galician Massacres" of 1846*, in *A living Anachronism? European Diplomacy and the Habsburg Monarchy*, ed. by L. Höbelt, T. G. Otte, Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag, 2010, pp. 49-118: 50-51.

²³⁶ «Gazzetta di Milano», 22 gennaio 1824, n. 22.

Mazzetti²³⁷; inviato infine a Vienna, e lì di nuovo modificato, verosimilmente da Metternich o comunque di certo sotto la sua supervisione. Tale *iter* redazionale ci sembra particolarmente significativo, poiché dimostra la delicatezza di questo processo di comunicazione pubblica e le cautele ad esso rivolte; abbiamo già inoltre messo in luce, nel caso della pubblicazione degli estratti dei processi per delitti comuni, l'importanza del fatto che l'autore degli stessi fosse proprio il giudice inquirente, il quale pertanto doveva, per così dire, render pubblicamente conto del proprio operato, fino a quel momento rigorosamente segreto.

L'articolo apre con una narrazione storico-politica, volta ad informare i lettori sulla diffusione delle sette all'interno del Regno Lombardo-Veneto e, più specificamente, sulla frustrazione delle loro velleità eversive ad opera della repressione giudiziaria del governo austriaco, puntualmente corretta dell'intervento grazioso del sovrano. I tentativi rivoluzionari che avevano più o meno direttamente investito il Lombardo-Veneto – a partire dalla cospirazione bresciano-milanese del 1814, passando per i carbonari polesani, fino alle rivoluzioni piemontese e napoletana, al coinvolgimento degli studenti pavesi ed alle cospirazioni dei Federati lombardi – si sarebbero risolti, tutti, seguendo il medesimo modulo dialettico: scoperta ed istruzione di un legale processo; ineluttabile punizione; grazia dell'imperatore.

La seconda parte del testo si concentra quindi sulle responsabilità degli imputati principali, Federico Confalonieri e Filippo Andryane. Tra le tre versioni dell'articolo – vale a dire la prima stesura salvottiana, la seconda bozza con le correzioni di Zajotti e Mazzetti, e il testo rivisto a Vienna pubblicato nelle gazzette – le differenze sono quasi sempre di natura formale e lessicale, più raramente contenutistiche²³⁸; prevalentemente, si tratta di abbreviazioni²³⁹ e di interventi stilistici. Vale la pena di soffermarci sulla conclusione del testo, che presenta il mutamento più significativo secondo il nostro particolare punto di osservazione, ossia le modalità di restituzione pubblica della politica punitiva e dei contestuali provvedimenti graziosi. La seconda versione preparatoria si conclude con un ammonimento deterrente, che

²³⁷ Le varie versioni del testo (la prima, ad opera del Salvotti, la seconda, con le correzioni e i tagli di Paride Zajotti e la supervisione di Mazzetti – in brutta e in bella copia – nonché un'ulteriore minuta parziale, relativa all'ultima parte dell'articolo, probabilmente intermedia, anch'essa redatta con la scrittura di Zajotti), si trovano in BCT, BCT1-1393. Secondo Luzio, sarebbe stato lo stesso Mazzetti a proporre al governo di pubblicare nella gazzetta un articolo con lo scopo di mettere in luce, presso l'opinione pubblica, la clemenza del sovrano: Luzio, *Antonio Salvotti*, p. 112. Qualche accenno all'articolo si può trovare anche in *I processi spielberghiani*, a cura di R. U. Montini, Roma, Tipografia del Senato, 1937, p. 79, e in I. Rinieri, *I costituti del conte Confalonieri e il principe di Carignano*, Torino, Streglio, 1902, p. 7.

²³⁸ Lo stesso Mazzetti pare lamentare invece un intervento più massiccio, come dimostrerebbe una sua annotazione manoscritta, in margine ad un estratto dell'articolo (anch'esso in BCT, BCT1-1393), che recita: «Lavoro di Salvotti, Zajotti e mio, ma alterato assai in Vienna».

²³⁹ L'eccessiva lunghezza del testo pubblicato era uno dei difetti rilevati da Francesco Degli Orefici, allora vicepresidente del Tribunale d'appello di Milano, in una lettera ad Antonio Mazzetti del 18 gennaio 1824, BCT, BCT1-1376/II, c. 503 (anche in Pedrotti, *I processi del '21*, pp. 133-134): «Spiacemi che [l'articolo] sia un po' troppo lungo; più conciso farebbe, mi pare, ancora maggior impressione».

manca nel testo pubblicato:

Possa quest'esempio atterrire quegli iniqui, che ardissero ancora volgere in mente d'introdurre il loro veleno in questi Stati, e diffondervi le orribili sette, che hanno per iscopo di trucidare i Monarchi, ed i Sacerdoti, e di spingere la plebe ai delitti ed al sangue per poi sull'atterramento di ogni legge spargere il disordine dell'irreligione, e dell'anarchia²⁴⁰.

Quello che viene qui sottolineato, quindi, è proprio l'aspetto esemplare ed ammonitore delle sentenze pronunciate. Allorché Salvotti redasse il testo, non datato²⁴¹, e Zajotti e Mazzetti lo rividero, le grazie di Confalonieri e Andryane non erano state ancora rese note; l'articolo doveva quindi giustificare le esecuzioni che avrebbero avuto luogo, nel caso in cui l'imperatore avesse confermato le condanne. In questo senso si spiega anche il paragrafo conclusivo della parte relativa ai condannati principali, che venne aggiunto nella seconda minuta di Zajotti e Mazzetti ma che non compare nella pubblicazione: «Le confessioni [di Confalonieri] sono luminosamente conformi alle risultanze degli atti, e il pubblico esempio, e la sicurezza dello Stato volevano imperiosamente, che questo capo della congiura cadesse sotto la spada vendicatrice della Giustizia». Per contro, la chiusura del testo definitivo sottolinea la funzione riconciliatrice, volta alla costruzione del consenso, della grazia:

Se il Sovrano si è mosso a mitigare le troppo giuste sentenze condannatorie contro i convinti rei, e perfino a quelli tra i condannati che erano più meritevoli di pena, Esso ha fondato questa Sua determinazione sul sentimento della propria sua forza e della forza dell'edificio dello Stato. Per la fedeltà dei popoli, fedeltà che nel più deciso modo si dimostrò in particolare nei luoghi medesimi nei quali operar doveva la cospirazione, non poteva a meno la rea intrapresa che ridondare a scorno e in rovina dei colpevoli; e sotto questi rapporti stanno i Regni inconcussi²⁴².

L'ultima versione del testo venne inviata da Metternich al governatore Strassoldo, che avrebbe dovuto occuparsi della sua diffusione nel Lombardo-Veneto e della sua traduzione in tedesco e in francese²⁴³. L'articolo fu quindi pubblicato nella gazzetta milanese, in quella

²⁴⁰ BCT, BCT1-1393.

²⁴¹ Da due lettere di Salvotti a Mazzetti del 28 e del 30 dicembre 1823 (nella prima delle quali Salvotti afferma di aver voluto «dimostrare la necessità del rigore questa volta adottato»), si deduce tuttavia che il testo venne scritto durante quei giorni (BCT, BCT1-1546, fasc. 2: «Carteggio confidenziale di Antonio Salvotti con Antonio Mazzetti», cc. 67-68 e 69-70). Ricordiamo che la grazia era stata invece comunicata solo l'8 gennaio 1824.

²⁴² «Gazzetta di Milano», 22 gennaio 1824, n. 22.

²⁴³ Staatskanzlei a Strassoldo, 12 gennaio 1824, OeStA, HHStA, SK, Pr, LV, K. 6. L'arrivo dell'articolo al governatore di Milano è testimoniato anche da una lettera di Degli Orefici a Mazzetti, 18 gennaio 1824, BCT,

veneziana²⁴⁴ e in forma di opuscolo²⁴⁵, tradotto in versione integrale nella «Wiener Zeitung»²⁴⁶ e riportato, almeno parzialmente, nelle altre gazzette dell'impero²⁴⁷, oltre che nei francesi «Le Courier Français»²⁴⁸ e «Le constitutionnel»²⁴⁹.

La recezione dell'articolo ed i suoi sviluppi nel tempo vennero seguiti e rilevati da più punti di osservazione. Il governatore della Lombardia, che era stato incaricato dalla *Staatskanzlei* di sondare minuziosamente l'opinione pubblica «dans tous ses mouvements», informava come

Le récit historique inséré dans la gazette a été lu avec la plus grand avidité par tous ceux qui purent se le procurer, et a formé le sujet presque exclusif des discours de toutes les sociétés de Milan, et quoique le public qui s'attendait à y trouver plus de détails n'en ait pas été généralement satisfait, ce récit a néanmoins produit l'effet de convaincre les plus incrédules, s'il y en avait encore que Confalonieri et ses complices ont été justement condamnés. En même temps la Clémence de S.M. qu'a fait grâces aux coupables de la peine de mort, a été l'objet de la plus vive reconnaissance;

e, allargando lo sguardo, specificava realisticamente che «les maximes révolutionnaires sont en Lombardie le partage d'un très petit nombre d'individus qui connaissent trop bien l'éloignement de la population à prendre part à des machinations, pour oser concevoir l'espérance de l'y entraîner»²⁵⁰. D'altra parte, commentava Strassoldo in un rapporto successivo, lo scarso successo dei fenomeni settari in Lombardia andava significativamente ricondotto non tanto alla fedeltà dei sudditi lombardi, quanto al loro carattere, «généralement trop paresseux et trop égoïstes pour exposer leurs intérêts réels à des maximes abstraites et à des danger». Per questo motivo «la Lombardie a été garantie de l'influence que les sectes avaient acquise et exercée dans les pays voisins, tandis qu'elles n'ont réussi en Lombardie

BCT1-1376II, c. 503, trascritta anche in Pedrotti, *I processi del '21*, pp. 133-134.

²⁴⁴ «Gazzetta privilegiata di Venezia», 26 gennaio 1824.

²⁴⁵ Un esemplare si trova in BCT, BCT1-1393, cc. 86-95 e un altro in OeStA, HHStA, SK, Pr, LV, K. 31 (alt Fasz. 39).

²⁴⁶ «Oesterreichisch-kaiserliche privilegierte Wiener Zeitung», 27 gennaio 1824, n. 21.

²⁴⁷ Si vedano ad esempio la «Kaiserl. königl. Privilegirte Salzburger Zeitung», 31 gennaio 1824 e 2, 3, 4, 6, 7, 9 febbraio 1824, nn. 22-28, la quale pubblica l'intero testo; la «Klagenfurter Zeitung», 1 febbraio 1824, n. 9, ove viene pubblicata la sola sentenza; o ancora ««Der kaiserlich-königlich privilegierte Bothe von und für Tyrol und Vorarlberg», 2 febbraio 1824, n. 10, che riporta anche brani dell'articolo.

²⁴⁸ Una versione manoscritta della traduzione in francese dell'articolo, destinata a «Le Courier Français», si trova in OeStA, HHStA, SK, Pr, LV, K. 31 (alt Fasz. 39), «Akten betreffend die Mailänder Verschwörung 1822-1832».

²⁴⁹ «Le constitutionnel: journal politique, littéraire universel», 31 gennaio 1824, n. 31.

²⁵⁰ Rapporto 26 gennaio 1824, OeStA, HHStA, SK, Pr, LV, K. 6. Una minuta del rapporto si trova anche in ASMi, PG, b. 68.

qu'à former quelques relations individuelles»²⁵¹. Ancora una volta è il dato che si potrebbe definire etnico-caratteriale a determinare, agli occhi dei governanti, la propensione criminale della provincia italiana.

Già nei giorni successivi al primo rapporto, Strassoldo osservava che l'effetto positivo dapprima prodotto sull'opinione pubblica iniziava a mutare («il me semble» – ammetteva il governatore – «d'après les rapports qui me sont parvenus, que cette pièce commence à produire un effet bien différent de l'impression qu'elle avait fait au moment de la publication»): se «le bas peuple» aveva perso interesse sulla questione, «les classes plus distinguées étant revenues de la douleur que leur a causé l'aspect des condamnés, s'occupent à faire des observations» sull'articolo, lamentandone da una parte talune imprecisioni, dall'altra la mancata chiarezza su alcuni punti²⁵². Tuttavia, il timore per gli “effetti collaterali” della pubblicità si era ben presto ridimensionato: dopo la partenza dei condannati per lo Spielberg, riporta il governatore, gli unici che continuavano ad occuparsi della questione erano i famigliari di questi, mentre «tout le reste du public maintenant son intérêt comme de coutume, au théâtre, au bal de la Cour et à d'autres fêtes du Carnaval»²⁵³.

Coinvolti nel monitorare l'opinione pubblica milanese e veneziana furono pure i direttori di polizia dei due capoluoghi, Carlo Giusto Torresani²⁵⁴ e Alois Kübeck²⁵⁵, i quali, a questo

²⁵¹ Strassoldo alla Staatskanzlei, minuta, 6 marzo 1824, ASMi, PG, b. 68.

²⁵² Si vedano i rapporti 4 e 11 febbraio 1824, anch'essi in OeStA, HHStA, SK, Pr, LV, K. 6 e in minuta in ASMi, PG, b. 68 (le citazioni sono tratte dal primo). In particolare, il governatore riportava da un lato l'insoddisfazione dei parenti e degli amici dei condannati che avevano trovato nell'articolo ben poche informazioni sulla parte avuta dai loro congiunti nella macchinazione, dall'altro le lamentele dei milanesi per le imprecisioni dell'articolo e per la temuta impressione negativa che esso avrebbe dato dei milanesi stessi agli occhi dei regnanti e dei paesi stranieri, soprattutto per quanto riguardava il finanziamento delle sette e il trasferimento di denaro in Piemonte. I lettori temevano, secondo Strassoldo, che «la majorité des gens riches de la Lombardie doit paraître, ainsi aux yeux des leurs Souverain et de l'Europe comme les fournisseur des fonds qui auraient du servir à faire éclater la Révolution du Piémont» (rapporto 4 febbraio). A queste osservazioni rispondeva la Staatskanzlei con una lettera del 14 febbraio 1824, la cui minuta è stata reperita in OeStA, HHStA, SK, Pr, LV, K. 6.

²⁵³ Strassoldo alla Staatskanzlei, minuta, 6 marzo 1824, ASMi, PG, b. 68.

²⁵⁴ Torresani era probabilmente tenuto a presentare i suoi rapporti periodici sia al Governo di Milano, sia direttamente alla *Polizeihofstelle*. Purtroppo tanto l'archivio della Direzione di polizia milanese, quanto quello del dicastero aulico di polizia viennese sono estremamente lacunosi. Tuttavia, un rapporto di Torresani al direttore della *Polizeihofstelle* Sedlnitzky, datato 24 gennaio 1824, è pubblicato in traduzione italiana da Sandonà, *Contributo alla storia dei processi*, pp. 247-248. Secondo Torresani, alcuni punti dell'articolo sarebbero stati criticati, pur nel generale buon favore del pubblico, tra i quali principalmente la conclusione, «in sé assai bella e proporzionata alla grandezza e dignità di un imperatore d'Austria, ma si avrebbe desiderato maggiore chiarezza di espressione, perché chi ci rimise fu la lingua italiana».

²⁵⁵ Un rapporto di Kübeck al governatore veneto Inzaghi, datato 16 febbraio 1824, è anch'esso riportato in Sandonà, *Contributo alla storia dei processi*, pp. 249-251. Il rapporto è molto critico, soprattutto nei confronti di Salvotti e della sua scrittura troppo «veemente», mossa da «animosità personale», esagerata nel descrivere gli scopi della setta e nel dipingere gli stati esteri come infestati da cospiratori rivoluzionari. Si ha ragione di credere che queste critiche siano dettate, almeno in parte, dalle tensioni intercorse tra la Commissione speciale, inizialmente sedente appunto a Venezia, e la polizia, che vanno viste all'interno della più generale e già ricordata frizione tra autorità giudiziarie e autorità poliziesche. Secondo Kübeck il pubblico veneto sarebbe stato portato a considerare i fatti giudicati quali «delitti di opinione» limitati a «insensati progetti di alcuni uomini ambiziosi e deliranti», e proprio per questo favorevole alla grazia. Come Torresani, anche Kübeck ebbe da ridire sulla

scopo, misero verosimilmente in campo i loro capillari mezzi di raccolta di informazioni. Come abbiamo già visto, anche i consueti corrispondenti di Antonio Mazzetti che si trovavano a Milano (Giacomo Marinelli, Francesco Degli Orefici – delle lettere dei quali abbiamo sopra riportato alcuni brani sull'argomento – oltre che lo stesso Antonio Salvotti²⁵⁶) ebbero cura di informare in questo senso il consigliere aulico corregionale.

I carteggi esaminati, precedenti e successivi la pubblicazione dell'articolo, potrebbero apparire sorprendenti: che un fatto tanto minuto sia stato prodotto con tale cura ed abbia a sua volta generato una trama così articolata di indagini e rapporti – coinvolgente non solo le più alte autorità politiche, giudiziarie e poliziesche lombardo-venete ma benanche i dicasteri aulici viennesi ed il cancelliere di Stato in persona – va ancora una volta a dimostrare l'importanza dedicata ad ogni singolo aspetto della recezione pubblica della politica giudiziaria dell'alto tradimento.

6. Le sentenze contro gli aderenti alla Giovine Italia e la prima amnistia generale

Nel marzo del 1835 – contestualmente all'ascesa al trono imperiale di Ferdinando I e proprio nel torno di tempo in cui le sentenze contro gli aderenti alla Giovine Italia erano in corso di definizione – venne emessa un'amnistia generale, la quale da una parte andava ad assicurare l'automatica mitigazione delle condanne capitali che sarebbero state eventualmente pronunciate per alto tradimento in pene detentive; dall'altra permetteva la commutazione di queste ultime nell'esilio in America²⁵⁷. Nell'amnistia erano compresi anche alcuni tra coloro i

conclusione dell'articolo – che pure, come abbiamo visto sopra, venne sicuramente aggiunta a Vienna, non comparso nelle varie minute “trentine” (evidentemente i due direttori di polizia ne erano all'oscuro): «Altamente poi si è censurato l'ultimo periodo della Relazione suddetta, dove togliendo a Sua Maestà l'Augustissimo Nostro Imperatore uno dei suoi speciosi attributi del Suo Cuore Eccelso e della Sua Corona, si disse ch'egli ha rimessa ai condannati la pena di morte solo per sentimento della propria forza, quasicchè non si sapesse che la prima forza di uno Stato è l'affezione e l'amore dei sudditi e che tale è infatti la meta di tutte le paterne sollecitudini dell'Augusto Moderatore dei nostri destini».

²⁵⁶ Si veda la lettera di Salvotti a Mazzetti, 27 gennaio 1824, BCT, BCT1-1546/II, “Carteggio confidenziale di Antonio Salvotti con Antonio Mazzetti”, cc. 71-72, pubblicata parzialmente in Pedrotti, *I processi del '21*, p. 179: «Qui l'articoletto fece in generale buona impressione. Anche i più increduli si persuasero che la cospirazione non fu un parto della nostra fantasia riscaldata, e che d'essa non era poi quella evidente insulsaggine, che qualche gradasso si compiacea di nominare. Si avrebbe soltanto desiderato che la narrazione fosse stata più estesa. È infatti naturale che non essendo questi signori abituati a leggere di tali cose, la lunga privazione, e il solletico del pomo loro offerto questa volta, gli eccitasse a desiderii maggiori. Sarei desideroso di sapere soltanto, se l'articolo stampato non abbia subito in Vienna ulteriori modificazioni. Parmi se non erro che l'ultima chiusa no sia tutta Veronese. Sulla grazia a C[onfalonieri] varii sono i discorsi. Il popolo non ne è pienamente contento e le persone più colte, mentre lo trovavano indegno di tanta bontà, la riguardano dovuta alla famiglia, e solo avrebbsi desiderato che ne fosse stato fatto l'annuncio all'ottimo Padre medesimo in Vienna» (Salvotti si riferisce qui alla sopra menzionata supplica del padre, della moglie e del cognato di Confalonieri, recatisi personalmente a Vienna, che era stata dapprima respinta dall'imperatore).

²⁵⁷ Il § 1 della sovrana risoluzione recita infatti: «Io voglio per grazia condonare agli individui involti nella inquisizione per alto tradimento in Milano la pena di morte, se venissero condannati alla medesima e trasformarla nel carcere duro di più anni. Siccome però l'interesse del pubblico bene sta solo in ciò, che codesti

quali erano stati condannati nel corso degli anni precedenti ma non avevano ancora beneficiato di ulteriori provvedimenti di clemenza²⁵⁸. Era questo il primo atto di una nuova politica di distensione, incoraggiata da «un'opinione pubblica che sembrava aver imparato la lezione dei fatti»²⁵⁹.

Anche qui, la precisa attenzione dedicata alla comunicazione pubblica delle grazie e delle pene capitali si riflette in una serie quasi pedantesca di disposizioni in questo senso rivolte al supremo tribunale del Regno. La stessa sovrana risoluzione 4 marzo 1835 annunciante l'amnistia prevedeva un'ultima parte, non sottoposta all'attenzione dei consiglieri del Senato Lombardo-Veneto perché riservata all'esclusiva competenza del presidente dello stesso, secondo la quale le misure accordate dovevano essere applicate collettivamente anziché per ogni singolo caso, e solo allora la risoluzione sarebbe stata pubblicata, assieme alla scelta fatta dai condannati, nella «Gazzetta di Milano» mediante un articolo compilato espressamente dall'inquirente Paride Zajotti e rivisto dal presidente della *Polizeihofstelle* e dallo *Staatskanzler*, «nel quale sia rilevato il contegno mite e fermo dell'Austriaco Governo».

Tuttavia, un sovrano viglietto del successivo 30 agosto tornava sulla questione: per «rimuovere dubbi e domande sugli effetti di questa pubblicazione» l'articolo di Zajotti avrebbe taciuto la decisione dei detenuti, resa invece nota, più discretamente, mediante editti del Tribunale criminale di Milano²⁶⁰. E infatti la risoluzione allegata al viglietto che conteneva la versione definitiva della grazia, da pubblicarsi ed applicarsi, riproponeva il testo della sr. 4

delinquenti si rendano innocui, così voglio tanto pei suddetti delinquenti, come per quelli che quantunque in via di giustizia non siano condannati alla pena di morte, il siano però al carcere duro di più anni, lasciare in loro libertà di sottoporsi a questa ultima pena, ovvero di venir deportati per tutta la loro vita in America, e ciò sotto la condizione che se essi ricomparissero quandochessia sul continente di Europa o sulle isole europee, ed ivi fossero tratti nelle forze dell'Imp. Governo Austriaco, o immediatamente da esso stesso o mediatamente col mezzo di altre Potenze, abbia ad essere in loro danno eseguita la succitata pena del carcere, senza bisogno di ulteriore inquisizione o giudizio, ma dietro la sola rilevazione della loro identità». Il testo della sr. 4 marzo 1835 si trova in ASMi, SLV, b. 37, fasc. 270 ed è trascritto in Grandi, *Processi politici*, pp. 118-120. La «Gazzetta di Milano» del 29 settembre 1835 pure lo riporta, in margine all'articolo sui processi di cui si parlerà ora più diffusamente. Sull'amnistia del '35 e le conseguenti deportazioni cfr. Arisi Rota, *Il processo alla Giovine Italia*, pp. 144-147.

²⁵⁸ Su costoro l'imperatore ordinò al Senato di «rassegnare a Sua Maestà il ben ponderato parere se e sotto quali modalità la Risoluzione 4 marzo 1835 sia applicabile a quei delinquenti di alto tradimento già condannati trovantisi nel luogo di pena sia che essi derivino dalla passata o dalla presente epoca». Tali individui erano Felice Foresti, Federico Confalonieri e i correi Pietro Borsieri, Giorgio Pallavicini, Gaetano Castiglia; i cospiratori bresciani Luigi Manfredini e Casare Albertini; i condannati per la partecipazione alle rivolte del '31 Antonio Longoni e Giovanni Zerman; i carbonari dei primi anni Trenta Felice Argenti e Giovanni Albinola; gli aderenti alla Giovine Italia Carlo Cattaneo, Giovanni Zambelli e Carlo Bussi. Relativamente a tutti i condannati il Senato espresse parere favorevole eccetto che per Longoni, Cattaneo, Zambelli e Bussi, la pena dei quali era troppo breve per poter applicarvi la sovrana risoluzione. La questione venne dibattuta nel corso della sessione 17 aprile 1835, ASMi, SLV, b. 162, cc. 817-834; un estratto di protocollo si trova in *Ibidem*, b. 38, fasc. 308 (come anche la relazione inviata all'imperatore, anch'essa del 17 aprile 1835) e brevi stralci sono trascritti in Grandi, *Processi politici*, pp. 429-431.

²⁵⁹ Arisi Rota, *Il processo alla Giovine Italia*, p. 144.

²⁶⁰ Sovrano Viglietto 30 agosto 1835 riportato nei protocolli della sessione 15 settembre 1835, ASMi, SLV, b. 165, c. 2509.

marzo 1835 privo dell'ultima parte²⁶¹.

Anche la forma stessa dell'articolo era stata discussa a lungo: già Francesco I, con sr. 18 aprile 1832, aveva ordinato alla presidenza del Tribunale criminale di Milano di compilare preventivamente, con la collaborazione del consigliere Zajotti, gli estratti dei procedimenti per alto tradimento in corso contestualmente alla loro istruzione, che sarebbero quindi stati pronti per la pubblicazione qualora fossero state pronunciate sentenze capitali. Quando iniziò il processo contro gli aderenti alla Giovine Italia si discusse l'opportunità di preparare un unico articolo, piuttosto che uno per ogni imputato, optando infine per la prima ipotesi²⁶².

Il testo che ne risultò – e che abbiamo sopra menzionato sottolineando come in esso la Giovine Italia venga interpretata quale movimento politico che si pone, senza soluzioni di continuità, sullo stesso solco dei moti dei primi anni Venti – ebbe un'origine ed una diffusione simili a quelle dell'articolo salvottiano redatto dieci anni prima. Anch'esso fu appunto scritto dal giudice inquirente²⁶³, e successivamente corretto secondo le modifiche proposte da Metternich e i suggerimenti di Salvotti – nel frattempo promosso a consigliere aulico e questa volta, quindi, nei panni di correttore²⁶⁴; non sono invece state rilevate tracce dirette di commenti o modifiche avanzate dal presidente della *Polizeihofstelle*, come avrebbe invece ordinato la sopra citata sr. 4 marzo 1835.

Nella nota di trasmissione dell'articolo al presidente del Senato von Eschenburg, Zajotti dichiara lo scopo precipuo del testo, ossia quello di «rappresentare il contegno del Governo sotto il doppio aspetto della Clemenza, e della fermezza». La nota, in generale, esplicita gli espedienti stilistici che Zajotti, esperto giornalista, aveva ritenuto più adeguati per i lettori lombardi e veneti, e la cautela usata nel suscitare un'opportuna reazione nell'opinione pubblica:

Conscio per una lunga pratica, che gli italiani per impressionarli utilmente vogliono essere scossi con una parola dignitosa insieme ed energica, io ho cercato [...] di esprimere la Somma Grazia Imperiale con tutti quei più vivi colori, che poteano combinarsi [...] colla gravità della cosa; con questo però che senza punto attenuare l'enormità della colpa, che fa maggiormente brillar la Clemenza, ho procurato con ogni studio di sfuggire tutto ciò che poteva in qualunque modo irritare le passioni, e mi sono anzi

²⁶¹ Sr. 30 agosto 1835, riportata nei protocolli della sessione 15 settembre 1835, ASMi, SLV, b. 165, cc. 2510-2512. Biglietto e risoluzione sono trascritti in Grandi, *Processi politici*, pp. 431-434.

²⁶² Relazione del presidente dell'appello di Milano al presidente del Senato, 27 agosto 1834, ASMi, SLV, b. 35, fasc. 205.

²⁶³ Il testo di Zajotti si trova in ASMi, SLV, b. 38, fasc. 308, "Progetto di articolo da pubblicarsi nella gazzetta di Milano sui condannati di Stato", trasmesso al presidente del Senato con nota 29 aprile 1835.

²⁶⁴ Le osservazioni di Metternich vennero discusse dal Senato nel corso della sessione del 22 settembre 1835, ASMi, SLV, b. 165, cc. 2561-2567. Parti del documento sono trascritte in Grandi, *Processi politici*, pp. 434-436.

proposto di tenere un linguaggio tutto di conciliazione e di benevolenza, e di far vedere (cosa particolarmente ai lombardi assai cara), che in generale si confida pienamente nella fedeltà di questi popoli²⁶⁵.

L'esame delle modifiche proposte da Metternich e discusse da Salvotti in Senato dimostrano, ancora una volta, un'estrema pignoleria nel condurre questa operazione, che si spinge fin nel dettaglio delle scelte lessicali – le quali comunque talvolta denotano una certa raffinatezza comunicativa: ad esempio, la sostituzione dell'espressione «carcere duro» con la più neutra e meno impressionante locuzione «carcere di secondo grado»²⁶⁶. Nelle sue revisioni, inoltre, lo *Staatskanzler* esplicita pure quale fosse, nella prospettiva governativa, il senso politico della pubblicazione: secondo Metternich l'articolo non avrebbe dovuto contenere la lunga lista di tutti gli inquisiti, come aveva proposto Zajotti, ma solo quella delle persone effettivamente condannate, dal momento che «scopo di questa pubblicazione non è già quello di far conoscere al pubblico la estensione dell'inquisizione, ma sibbene di manifestare al mondo in che modo si trattino dall'I.R. Governo i condannati»²⁶⁷.

A fronte di tale attenzione, va rilevato che la risonanza pubblica dei processi contro la Giovine Italia fu decisamente minore rispetto a quella dei procedimenti giudiziari per alto tradimento condotti nel decennio precedente. Come nota Arisi Rota, ciò avvenne per due ragioni: da una parte l'intervento di poco successivo dell'amnistia, per cui i condannati subirono in effetti pene detentive relativamente brevi; dall'altra, il fatto che tra i carbonari dei primi anni Venti si annoverino personaggi più altolocati con estese e influenti relazioni sociali²⁶⁸.

Un ulteriore atto grazioso venne concesso nel settembre 1835: una sovrana risoluzione diretta al presidente della *Polizeihofstelle* stabiliva infatti che, ultimate dal Tribunale criminale di Milano le inquisizioni per alto tradimento, tutti gli individui sospettati contro i quali tuttavia non sussistevano sufficienti indizi legali non sarebbero stati «da disturbarli più oltre nella loro libertà personale» ma avrebbero dovuto comunque essere sottoposti a sorveglianza. Alla

²⁶⁵ Nota 29 aprile 1835, ASMi, SLV, b. 38, fasc. 308.

²⁶⁶ ASMi, SLV, b. 165, c. 2561.

²⁶⁷ *Ibidem*. L'articolo venne infine pubblicato nella «Gazzetta di Milano» del 29 settembre 1835. Anch'esso ebbe ampia diffusione nelle gazzette dell'impero, analogamente al testo pubblicato dieci anni prima: si vedano ad esempio l'«Oesterreichisch-kaiserliche privilegierte Wiener Zeitung», 6 ottobre 1835, n. 228, la «Klagenfurter Zeitung» 11 ottobre 1835, n. 81, «Der kaiserlich-königlich privilegierte Bothe von und für Tyrol und Vorarlberg», 8 ottobre 1835, n. 81, e la «kaiserl. königl. Privilegirte Salzburger Zeitung», 12 ottobre 1835, n. 201, e 13 ottobre 1835, n. 202. Anche in questo caso, inoltre, l'articolo venne pubblicato sottoforma di opuscolo del quale, pur non essendo stato rintracciato alcun esemplare, si ha tuttavia notizia da una noterella in BCT, BCT1-1393, c. 100.

²⁶⁸ Arisi Rota, *Il processo alla Giovine Italia*, p. 158.

polizia di Milano, di concerto con il Tribunale criminale, era quindi demandato il compito di redigere una lista dei sudditi fuggitivi, di indicare i sospetti a loro carico e di dare il proprio parere sulla modalità del loro ritorno impunito in patria²⁶⁹. Quanto sopra si rilevava a proposito della tensione tra il segreto che avvolgeva qualsiasi decisione di ambito penale – soprattutto se di tipo politico – e la relativa restituzione pubblica, si palesa anche in questo caso: nell'estate successiva, l'imperatore scriveva al presidente del Senato per chiedergli ragione della notizia (verosimilmente proveniente dalla Direzione di polizia) che le decisioni del Tribunale criminale di Milano in merito alle grazie da concedere ai fuggitivi politici sarebbero trapelate all'esterno, diventando oggetto di «pubblici discorsi in città». Il Senato veniva quindi invitato ad approfondire la questione e ad assumere eventuali provvedimenti disciplinari²⁷⁰. La vicenda, pur liquidata dal presidente dell'Appello come «ciarle e dicerie di gente sfaccendata e oziosa»²⁷¹, rappresenta un'ulteriore traccia del continuo controllo della magistratura da parte dell'apparato poliziesco, oltre che della costante tensione tutta volta ad evitare discussioni pubbliche sulle decisioni del governo.

7. La «sovrumana virtù» che «pone in oblio il passato»²⁷²: l'amnistia del 1838

Il 6 settembre 1838 la gazzetta milanese pubblicò una lettera di Ferdinando I, il quale si trovava nel capoluogo lombardo per la sua incoronazione a Re del Regno Lombardo-Veneto, allo zio arciduca Ranieri, Viceré del Regno²⁷³. Essa manifestava la volontà dell'imperatore di concedere un ampio provvedimento di grazia – pur non totale²⁷⁴ – a favore dei condannati per alto tradimento, il quale prevedeva il rilascio degli incarcerati, la sospensione dei procedimenti penali in corso e la cessazione dell'esilio²⁷⁵, ed andava quindi ad integrare la

²⁶⁹ ASMi, SLV, b. 38, n. 311. La sr. 11 settembre è trascritta in Grandi, *Processi politici*, p. 123.

²⁷⁰ Sovrano viglietto 17 luglio 1836, riportato nei protocolli della sessione 26 luglio 1836, ASMi, SLV, b. 170 c. 1930.

²⁷¹ Il viglietto e uno stralcio della risposta del presidente dell'appello sono pubblicati in Grandi, *Processi politici*, p. 470.

²⁷² *Ferdinando I nel Tirolo, Lombardia e nel Veneto, o sia descrizione di tutte le feste pubbliche e private datesi nel Principato e nel Regno in occasione della venuta in Italia delle LL. MM. austriache e dell'incoronazione di Ferdinando I a Re del Regno L. V. l'anno 1838*, Milano, Visaj, 1838, p. 56.

²⁷³ «Gazzetta privilegiata di Milano», 6 settembre 1838, n. 249.

²⁷⁴ Sui limiti dell'amnistia, dalla quale erano escluse alcune categorie di condannati (tra questi, ad esempio, Federico Confalonieri), si veda A. Ara, *Austria e problemi italiani, 1831-1846*, in *L'Italia tra rivoluzioni e riforme – 1831-1846. Atti del LVI Congresso di storia del Risorgimento italiano (Piacenza 15-18 ottobre 1992)*, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1994, pp. 429-451 e Id., *In margine ad alcuni documenti su Federico Confalonieri, 1835-1838*, «Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere. Rendiconti. Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche», CXXXIII (1999), 1, pp. 157-165. Entrambi anche in Id., *Fra Nazione e Impero*, pp. 41-56 e pp. 495-501.

²⁷⁵ Sugli esuli amnistiati, non solo veneti ma anche lombardi, ampia documentazione governativa si trova in ASVe, PGG, b. 45, fasc. A. 8/10.

precedente amnistia parziale del marzo 1835²⁷⁶.

Scopo precipuo dell'incoronazione e della contestuale amnistia, che fungeva in questo senso da mezzo di «riconciliazione»²⁷⁷, ponendosi come «momento culminante [della] politica di disgelo nei territori lombardi e veneti»²⁷⁸ iniziata tre anni prima, era quello, anzitutto, di incoraggiare il consenso dopo le tensioni dovute ai processi politici degli anni Venti e dei primi anni Trenta, anche attraverso la ricerca del consolidamento delle relazioni con la nobiltà milanese, decisamente raffreddatesi – pure per effetto degli stessi procedimenti giudiziari – durante il regno di Francesco I²⁷⁹.

L'incoronazione del monarca è, in generale, un momento importante di comunicazione pubblica: «ein Krönungsfest», osserva Bernd Söseman, «gehörte zu den aussagekräftigsten öffentlichen Bekundungen des monarchischen und dynastischen Selbstverständnisses»²⁸⁰. In questo caso ciò avvenne anche tramite il recupero – e, contestualmente, l'ostentazione per mezzo delle cronache coeve – di una tradizione antica rappresentata da un oggetto altamente simbolico (ossia la corona ferrea di Monza, qui utilizzata per l'ultima volta²⁸¹), nonché da un

²⁷⁶ Così infatti recita il testo della lettera: «Mio Caro Signor Zio, All'occasione della Mia Incoronazione nel Regno Lombardo-Veneto ho trovato di determinare quanto segue: 1. A tutti gli individui che nel detto Regno furono sottoposti ad inquisizione per delitto di Stato, e presentemente si trovano in luogo di punizione, condono per atto di grazia il rimanente della pena. 2. Voglio che le inquisizioni, che per titolo di politiche macchinazioni sono tuttora pendenti presso i Tribunali di questo Regno contro individui i quali si trovano ne' Mie Stati siano interamente soppresse, e che anche per l'avvenire tali inquisizioni non abbiano più ad essere incamminate per azioni, che precedettero la presente Mia risoluzione. 3. Gli individui del menzionato Regno che per essersi involuppati o compromessi in politiche macchinazioni contro la sicurezza dello Stato, erano stati relegati in luoghi loro appositamente designati, dovranno essere subito posti in istato di libertà. 4. Quelli che, per la causa stessa si trovano soggetti a politico precetto, Voglio che vengano dal medesimo svincolati. 5. Riguardo ai profughi politici nativi del Regno Lombardo-Veneto, che bramassero di ripatriare [*sic*], Voglio che anch'essi partecipino alle disposizioni contenute nel §2, colla condizione però ch'essi medesimi abbiano a farmene pervenire apposite istanze, ed attendere quello che Io sopra di esse troverò di disporre di caso in caso, avuto riguardo all'interesse della cosa pubblica, e consentaneamente alle Mie paterne intenzioni. Quanto a quei profughi politici poi che non intendessero di fare ritorno in patria permetto che sia loro accordata l'autorizzazione ad emigrare, qualora essi ne presentino domanda nelle vie regolari. 6. Tanto le suppliche onde rimpatriare, quanto quelle tendenti a conseguire il permesso di emigrare, dovranno dai rispettivi profughi essere presentate entro il termine d'un anno decorribile dal giorno della pubblicazione di questa Mia Risoluzione, avvertendo che, lasciando infruttuosamente decorrere questo termine, sotto ogni riguardo essi verranno trattati a norma di quanto prescrivono le vigenti leggi. Mentre Io Le partecipo queste Mie Risoluzioni, La invito a dare tosto le disposizioni occorrenti, onde esse sortano il pronto e pieno loro adempimento. Milano, 6 settembre 1838. Ferdinando m. p.». Si vedano anche i protocolli della sessione 10 settembre 1838, ASMi, SLV, b. 184, cc. 3124-3128. Il testo dell'amnistia, in tedesco e in traduzione, si trova pure in un dispaccio del Viceré al Senato, ASMi, SLV, b. 40, n. 467 (trascritto in Grandi, *Processi politici*, pp. 138-140), come pure in OeStA, HHSA, SK, Pr, LV, fasz. 3, "Staatskanzlei an den Erzherzog Rainer 1818-1847".

²⁷⁷ Foramiti, *Enciclopedia legale*, vol. I, 1841, p. 135.

²⁷⁸ Ara, *In margine ad alcuni documenti*, p. 498.

²⁷⁹ Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, pp. 137-139.

²⁸⁰ B. Söseman, *Zeremoniell und Inszenierung. Öffentlichkeit und dynastisch-höfische Selbstdarstellung in der preußischen Krönung und Jubiläumsfeiern (1701-1851)*, in *Kommunikation und Medien in Preußen von 16. bis zum 19. Jahrhundert*, hg. von Id., Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2002, pp. 85-135: 93.

²⁸¹ M. von Bányó-Oberschall, *Die eiserne Krone der Lombardei und der lombardische Königsschatz*, Wien-München, Herold, 1966, p. 43.

modello cerimoniale risalente addirittura a Carlo V²⁸². Anche attraverso questi strumenti retorici, l'incoronazione di Ferdinando I intendeva metaforicamente veicolare una più decisiva autonomia del Regno Lombardo-Veneto, che si sarebbe appunto affermata con il riconoscimento di un legittimo monarca il quale non si poneva semplicemente come imperatore di una compagine sovranazionale cui appartenevano anche le province italiane, bensì come re del Regno Lombardo-Veneto.

In secondo luogo, l'amnistia avrebbe dovuto partecipare, attraverso la comunicazione dell'immagine paterna del re clemente, alla costruzione di un "luogo di contatto" simbolico tra monarca e sudditi, alimentata dalla circolazione tra il pubblico lombardo-veneto di una corposa produzione di materiale celebrativo (cronache, memorie, poesie) e iconografico (disegni e incisioni)²⁸³ pubblicato per l'occasione e veicolante una precisa concezione retorica

²⁸² Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, p. 139. L'incoronazione italiana di Ferdinando viene ad esempio posta sulla scia di una tradizione che, senza soluzione di continuità, si sarebbe spinta indietro nei secoli, dalla cronaca di A. Lewald, *Die Krönung in Mailand im Jahr 1838*, Carlsruhe, Kreuzbauer'sche Buch – und Kunsthandlung, 1838, pp. 7-8: Ferdinando è qui l'ultimo di una lista di re d'Italia che, partendo da Agilulfo, passa per Carlo Magno, Carlo V e Napoleone.

²⁸³ Si vedano le poesie pubblicate nella «Gazzetta privilegiata di Milano» il giorno dell'incoronazione e nei giorni successivi; la «Rivista viennese: collezione mensile di articoli originali, traduzioni, estratti e critiche di opere di letteratura, italiane e tedesche, tendente a metter in luce lo stato e i bisogni della letteratura di queste due nazioni» di Giovanni Battista Bolza – periodico bilingue che usciva sia a Milano che a Vienna: cfr. M. Allegri, *La «Rivista viennese» (1838-1840): un episodio della cultura tedesca in Italia nel primo Ottocento*, «Bollettino della Società Letteraria di Verona», V (1982), 6, pp. 243-287 e G. Boaglio, *Die italienische Sprache und Kultur in Wien am Vorabend des Risorgimento*, «Römische Historische Mitteilungen» 53 (2011), pp. 261-271: 268-269 – la quale riservò una sezione del tomo IV del 1838 ai componimenti poetici dedicati all'incoronazione di Ferdinando (tra i quali, è interessante sottolinearlo, un inno intitolato *L'Amnistia* del giovane librettista Temistocle Solera, figlio di Antonio – graziato e liberato dallo Spielberg dieci anni prima – ed un carne latino del nostro Antonio Mazzetti, entrambi poi editi in ulteriori pubblicazioni); le sopra menzionate cronache *Ferdinando I nel Tirolo* e Lewald, *Die Krönung in Mailand*, arricchita quest'ultima anche da diverse tavole illustrate; il volume [G. Cremonesi], *Quindici giorni in Milano delle LL. MM. II. RR., strenna per l'anno 1839*, Milano, Canadelli, 1839, anch'esso contenente la cronaca dell'intera visita lombardo-veneta dell'imperatore, illustrazioni e poesie (tra le quali quelle di Solera e Mazzetti). Presso la BNM la miscellanea n. 413 raccoglie poesie sparse, epigrammi, opere liriche, volumi di cerimoniali dedicati all'incoronazione di Ferdinando ed alla sua visita a Venezia. Interessanti tavole all'acquatinta rappresentanti le varie fasi della cerimonia si trovano nel volume realizzato dal celebre architetto e scenografo milanese Alessandro Sanquirico, *Incoronazione di S.M.I.R.A. Ferdinando I a Re del Regno Lombardo-Veneto con sacra solenne pompa celebrata nell'insigne metrop.na di Milano il VI settembre*, Milano, Pirola, 1838. Ferdinando era accompagnato, nei suoi viaggi, dal pittore di corte Eduard Gurk, che realizzò un'intera serie di acquerelli sull'incoronazione milanese (cfr. *Eduard Gurk. Verso l'incoronazione. I viaggi dell'imperatore Ferdinando I a Praga, Tirolo e Milano. Catalogo della mostra del Museo Provinciale di Castel Tirolo*, a cura di L. Andergassen, Bolzano, Athesia, 2013). Ulteriore materiale è conservato nel fascicolo "Verschiedene Papiere welche sich auf die Krönung in Mailand beziehen", OeStA, HHStA, SK, Pr, LV, K. 31 (alt Fasz. 38). Qui, tra altri documenti (opuscoli cerimoniali a stampa, estratti di giornali ecc.) si trova la lettera di un informatore da Milano a Metternich, del 6 settembre 1838, che descrive le manifestazioni di attaccamento al sovrano e di riconoscenza dimostrate dai sudditi di «toutes les classes, sans exception» nel corso della cerimonia dell'incoronazione e per la concessione della grazia. La b. 247 in ASMi, AdG, PS, contiene anch'essa varia documentazione sull'incoronazione. Si tratta in particolare di volumetti a stampa di cerimoniali per le diverse funzioni (il trasporto della corona di ferro, l'entrata a Milano dell'imperatore, l'omaggio della città, la visita presso la basilica di S. Ambrogio, il banchetto), nonché tutti gli atti preparatori (spese, allestimenti), tra i quali si segnalano i permessi richiesti al Governo di Milano da parte di scuole e collegi, delegazioni provinciali, privati ecc. per pubblicare componimenti o per realizzare iscrizioni in occasione della visita di Ferdinando. Vi sono infine suppliche di varia natura – soprattutto relative al debito pubblico,

della grazia, che in questi testi ed immagini veniva rappresentata, in senso tradizionale, come fondamentale attributo della sovranità dai caratteri sacri e assimilata alla clemenza divina; atto misericordioso ma non gratuito bensì reciproco, che il suddito «traviato» contraccambiava per mezzo di un rinnovato e simbolico «giuramento di fedeltà»²⁸⁴. L'incoronazione doveva assumere pertanto il valore di un'azione bilaterale: contro il riconoscimento dell'imperatore a legittimo monarca, re del Regno Lombardo-Veneto, lo stesso re concedeva un segno concreto di pacificazione, che si doveva trasmettere ad un pubblico relativamente vasto, composto sia dagli spettatori diretti della cerimonia, sia dai fruitori delle gazzette, delle cronache e della altre opere letterarie e iconografiche sopra menzionate.

La concessione di un provvedimento tanto esteso non poteva naturalmente prescindere dalla preventiva valutazione dello «spirito pubblico» lombardo e veneto. Poco tempo prima la questione era emersa in una discussione del Senato allorché il presidente della *Polizeihofstelle* trasmise al tribunale veronese le suppliche di alcuni profughi politici²⁸⁵ che chiedevano di poter ritornare in patria liberi da pena, invitandolo ad esprimere il proprio parere sul grado di colpeabilità dei fuggiaschi, «avuto anche riguardo ai loro rapporti di famiglia nonché alle circostanze locali e allo spirito del tempo presente»²⁸⁶. Il Senato dapprima sconsigliò risolutamente la grazia richiesta, primariamente per ragioni di equità: il rimpatrio impunito di alcuni profughi avrebbe suscitato «grave senso [...] quando tanti altri [...] che si sono presentati alla Giustizia vennero processati e condannati, dei quali altri sono deportati ed altri ancora nel luogo di pena, e che non starebbe in armonia colla giustizia distributiva». Tuttavia, la contestuale sospensione dell'attività giudiziaria (non vi erano, in quel periodo, processi per alto tradimento pendenti), segnalava senz'altro una certa distensione; di conseguenza, qualora la polizia avesse ritenuto che «i sentimenti politici della popolazione» fossero «soddisfacenti», si sarebbe potuto accordare un'amnistia generale, da estendersi quindi a tutti i profughi²⁸⁷. D'altra parte lo stesso Metternich, valutando lo stato dello spirito pubblico nelle

domande di impiego in pubblici uffici, di licenze, di sussidio e di pensione, ma anche riabilitazioni, scarcerazioni, esenzioni o congedi dal servizio militare – inviate al Gabinetto intimo dell'imperatore durante le giornate di visita, alcune delle quali inoltrate poi al Governo di Milano (e perciò conservate in questo fondo).

²⁸⁴ *Ferdinando I nel Tirolo*, p. 56. Secondo Monica Stronati la definizione della grazia come atto gratuito è errata, perché tale gratuità è solo apparente; la grazia non è «stupida», ma un «atto di scienza del governo». Stronati, *Legislazione, scienza giuridica*, pp. 118-119.

²⁸⁵ Ossia Giovita Scalvini, Gaetano Bargnani, Massimiliano Mainoni e il principe Emilio Belgioioso. Già due anni prima una grazia aveva permesso il ritorno in patria di più di cinquanta fuggiaschi: Sr. 17 luglio 1836, ASMi, SLV, b. 39, fasc. 372.

²⁸⁶ Sessione 4 agosto 1838, ASMi, SLV, b. 183, c. 2698.

²⁸⁷ Sessione 3 settembre 1838, ASMi, SLV, b. 184, cc. 3063-3065 (qualche brano del protocollo è trascritto in Grandi, *Processi politici*, p. 521). Osservazioni sullo «stato dello spirito pubblico d'assai migliorato» si leggono

province italiane, affermava, come è noto, che se nel 1815-1816 la situazione era nera e a metà degli anni Venti grigia, nel 1838 essa appariva finalmente bianca²⁸⁸.

La politica adottata dal governo austriaco nel Lombardo-Veneto dalla metà degli anni Trenta – della quale le scelte punitive e graziose rappresentano un indice importante – era certo il frutto di un atteggiamento distensivo; ma forse ancor più, come osserva ancora Angelo Ara, «l'espressione del convincimento che la distensione fosse uno stato d'animo ormai maturo, e che il tempo dell'intransigenza fosse ormai finito di fronte ad un'opinione pubblica ormai persuasa che non ci fossero alternative concrete alla situazione esistente»²⁸⁹. Un'opinione pubblica, aggiungerei, che andava in qualche modo riavvicinata: non va dimenticato che essa aveva conosciuto l'esperienza della carcerazione spielberghiana attraverso gli scritti dei detenuti ed in particolare le diffusissime memorie di Silvio Pellico, pubblicate dapprima a Torino nel 1832 e, nel giro di pochi anni, ristampate innumerevoli volte in altre città italiane e svizzere – dalle quali molte copie penetrarono anche in Lombardia²⁹⁰ –, come anche in traduzione francese, inglese, tedesca, russa, spagnola, e addirittura bulgara, olandese, basca, tanto da rendere *Le mie prigioni* il libro italiano più celebre d'Europa²⁹¹.

Nonostante l'innegabile successo politico dell'amnistia, va tuttavia rilevata una sua certa ambiguità nella percezione degli esuli e dei condannati, dovuta anche ad una lettura dell'allarme sociale sensibilmente diversa da parte delle autorità milanesi rispetto a quella degli osservatori viennesi. Arisi Rota riporta un esempio che mette in luce entrambe le questioni, ossia una lettera di Gustavo Modena, condannato nel processo contro la Giovine Italia, il quale da Bruxelles descriveva al padre le sue perplessità in merito alla libertà di movimento che, da amnistiato, avrebbe avuto in Italia. «I cattivi soggetti», osservava Modena, «o si tengono lontani, o si riprendono per averli sotto la mano»: infatti se pur Metternich, come abbiamo accennato, metteva in pratica un atteggiamento più distensivo e conciliatore, riconoscendo una generale rarefazione della minaccia politica nel Lombardo-Veneto, a Milano il direttore della polizia Torresani ed il governatore Hartig mantennero, fino ai primi anni Quaranta, un alto livello di sospetto verso coloro i quali si erano macchiati di delitti politici

anche in un rapporto del Senato del 9 agosto 1837 sulla supplica di un profugo: ASMi, SLV, b. 39, fasc. 421.

²⁸⁸ Ara, *Austria e problemi italiani*, p. 47.

²⁸⁹ *Ibidem*, pp. 47-48.

²⁹⁰ E. Weinzierl, *Amtliche österreichische Reaktionen auf Werke Silvio Pellicos 1832-1834*, «Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs», 31 (1978), pp. 209-218.

²⁹¹ A. Jacomuzzi, *Introduzione* a Pellico, *Le mie prigioni*, pp. 5-16: 5-6. Sull'enorme e contrastata fortuna del libro di prigionia di Pellico si veda R. Pertici, *Silvio Pellico. Le armi della bontà*, in *Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni*. Vol. I: *Fare l'Italia: unità e disunità nel Risorgimento*, a cura di M. Isnenghi, E. Cecchinato, Torino, Utet, 2008, pp. 245-252.

negli anni precedenti²⁹². Forse anche alla luce di ciò, al di là dell'orientamento politico recisamente antiaustriaco, nel suo *L'Austria e la Lombardia* del 1847 Cesare Correnti commentava a posteriori l'atto dell'incoronazione con il filtro retrospettivo di una grande delusione:

Nel 1838 noi vedemmo ancora risplendere quasi un estremo raggio delle pacifiche illusioni di questo nostro buon popolo, che vorrebbe pure poter liberarsi dal greve carico di odiare e di maledire. Quel fatto del nuovo sovrano che veniva a prendere la corona del Regno, ed a giurare di reggerci secondo la legge di Dio e la giustizia, era bastato a far nascere una speranza che infine Ferdinando, ricordandosi d'essere nostro re, non ci avesse più ad abbandonare alla discrezione di un altro popolo il quale non dovrebbe essere nulla più che nostro compagno di soggezione. Perciò gli applausi e le liete accoglienze, e le improvvide aspettative. Pochi mesi bastarono a mostrare la vanità e lo scherno di quelle pompe teatrali, ed a persuadere tutti che ormai nulla si poteva aspettare di bene né dalla dispotica giustizia di un imperatore, né dalla cauta lentezza di una reggenza²⁹³.

Anche il giudice Giacomo Marinelli, allora vicepresidente dell'appello di Milano, scriveva al senatore Salvotti della duplice reazione del pubblico, segnata da entusiasmo ma anche da perplessità sui limiti del provvedimento grazioso²⁹⁴. Da parte sua, Paride Zajotti commentava nel suo diario l'amnistia, «da tutte le parti altamente lodata», presagendo tuttavia che «il romore» sarebbe stato «più grande del vantaggio politico». A suo avviso, poi, lo sbilanciamento a favore dei sudditi lombardi a danno di quelli veneti che si sarebbe manifestato in occasione dell'incoronazione, era stato «notato generalmente, perché se giova aprire le braccia al figlio traviato, che si pente, non bisogna per questo respingere il figlio, che fu sempre obbediente»²⁹⁵.

Ad ogni modo, i due anni susseguenti l'amnistia furono scanditi da numerosi provvedimenti di grazia, riguardanti profughi e fuggitivi i quali, come osserva Franco Venturi, rappresentarono un fenomeno incisivo sia sul piano quantitativo che, si potrebbe dire, su quello dell'organizzazione politica transnazionale:

La carboneria e i moti del 1820-1821, anche se presto si dissolsero e rapidamente furono sconfitti, lasciarono dietro di sé una rete invisibile e tenace, quella del nuovo fuoriuscitismo italiano, che andò

²⁹² Arisi Rota, *Il processo alla Giovine Italia*, pp. 149-153. Si vedano anche le analoghe osservazioni di Ara, *Austria e problemi italiani*, pp. 49-50.

²⁹³ [C. Correnti], *L'Austria e la Lombardia*, Italia [sic], 1847, pp. VI-VII.

²⁹⁴ Ara, *Austria e problemi italiani*, p. 51.

²⁹⁵ Questi brani di diario, datati tra settembre e ottobre 1838, sono trascritti in Brol, *Antonio Bresciani*, p. 70.

poi rapidamente aumentando nel decennio seguente, preoccupando sempre più le varie polizie, incuriosendo l'opinione pubblica, suscitando curiosità e interesse tra gli intellettuali, sviluppando la sua esistenza multiforme un po' dovunque ormai nel mondo²⁹⁶.

Nel 1839 un sovrano viglietto concedeva quindi la grazia ai condannati in contumacia²⁹⁷. A Federico Confalonieri, ai suoi correi Pietro Borsieri e Giorgio Pallavicini, e al carbonaro bresciano Luigi Manfredini – non compresi nell'amnistia del '38 – fu permesso di tornare negli stati dell'impero e di riacquisire la cittadinanza austriaca, previo giuramento di sudditanza, nell'aprile 1840²⁹⁸. La sr. 4 luglio 1840 consentì al conte Porro Lambertenghi di rientrare a Milano immune da pena²⁹⁹, e poco dopo la stessa sorte toccò a Carlo Pisani Dossi³⁰⁰ e a Filippo Ugoni³⁰¹, anch'essi condannati in contumacia quasi vent'anni prima.

8. Conclusioni. L'arte politica di «saper combinare rigore e clemenza»

Abbiamo visto come la procedura criminale ordinaria austriaca, utilizzata per la gestione punitiva dell'alto tradimento, non solo limitasse la possibilità di pronunciare condanne capitali in virtù del suo stesso impianto probatorio, ma soprattutto prevedesse l'ulteriore garanzia dell'istituto della grazia sovrana che, nel delicato contesto della delinquenza politica coinvolgente il piano del consenso pubblico, assunse un rilievo di primaria importanza.

Ci si può chiedere perché lo Stato austriaco non abbia scelto di istituire anche durante il *Vormärz*, come nel 1848, giudizi sommari, o comunque un «peculiare *stylus iudicandi*»³⁰² per la repressione dei delitti politici. La ragione può essere innanzitutto ricondotta alla volontà di Metternich, rilevata anche da Maria Pia Paternò, di opporre al pericolo rivoluzionario un estremo rigore legalistico, piuttosto che adottare mezzi giudiziari altrettanto “rivoluzionari” – ossia quelle misure di emergenza prive di garanzie che sarebbero state utilizzate durante lo stato d'assedio e che furono concepite quali strumenti di guerra contro i nemici interni: «proprio la certezza del diritto andava riaffermata, eludendo la tentazione di trasformare il

²⁹⁶ F. Venturi, *L'Italia fuori d'Italia*, in *Storia d'Italia. Vol. III: Dal primo Settecento all'Unità*, Torino, Einaudi, 1973, pp. 985-1481: 1243.

²⁹⁷ Il viglietto prevedeva che ciascun condannato presentasse una supplica; l'imperatore avrebbe deciso su ognuna «previo esame delle risultanze processuali» e assicurandosi che lo polizia avrebbe tenuto sotto controllo i graziati (Grandi, *Processi politici*, pp. 534-535). La questione era stata sottoposta al Senato con la mediazione del Viceré (ASMi, SLV, b. 40, n. 496).

²⁹⁸ ASMi, SLV, b. 40, fasc. 511, 512, 513, 514.

²⁹⁹ *Ibidem*, fasc. 523.

³⁰⁰ Sr. 6 settembre 1840, *Ibidem*, fasc. 527.

³⁰¹ *Ibidem*, fasc. 530.

³⁰² Cassi, *Negare l'evidenza*, p. 335.

processo in una misura di salute pubblica»³⁰³. Tale scelta, sottolinea David Laven³⁰⁴, non può essere compresa semplicemente nei termini di senso della giustizia, quanto piuttosto alla luce della volontà di dare concreta legittimazione al potere: solo un sistema giudiziario che fosse (e soprattutto, sottolineerei, che fosse percepito) imparziale e ben funzionante, avrebbe potuto partecipare a questo processo di legittimazione.

Quando nel '48 venne ritenuto politicamente necessario – mutato radicalmente il contesto internazionale, ampliata l'entità del dissenso, allargata l'estrazione sociale dalla quale provenivano rivoltosi e cospiratori – tali garanzie legalistiche furono, senza esitazione, completamente aggirate.

La politica giudiziaria adottata nel corso del *Vormärz* rientra quindi in un disegno consapevole che considerava più opportuno e conveniente, allo scopo di sedare le tensioni e le potenzialità eversive delle sette, adottare una linea, per quanto rigorosa, estremamente legalistica, sistematicamente corretta dalla clemenza sovrana. E si può dire che, almeno sul breve periodo e per quanto concerne la cospirazione politica quale era stata concepita nei primi due decenni di Restaurazione, tale approccio funzionò: dalla conclusione dei processi contro la Giovine Italia, come abbiamo visto, non si rilevano altri episodi giudiziari di analoga portata. Ciò coincise con quella politica di distensione messa in atto dall'ascesa al trono di Ferdinando I e culminata appunto nell'amnistia del 1838; da questa data infatti, per tutto il decennio successivo, non sarebbero più state pronunciate condanne capitali per delitti politici³⁰⁵. Il fondo del Senato raccoglie tuttavia le “tracce” di diversi processi avviati per alto tradimento, molti dei quali sospesi per mancanza di prove legali, o derubricati in reati meno gravi. Si rileva solo di passaggio, soprattutto dagli anni Quaranta (ma il fenomeno è notevole anche negli anni Trenta), un sensibile intensificarsi di procedimenti giudiziari per quei reati “politici” anche sopra ricordati, ascritti non tanto alla fattispecie di alto tradimento, quanto a quelle, giuridicamente meno gravi, di perturbazione dell'interna tranquillità dello Stato, pubblica violenza o, più raramente, sollevazione: si tratta prevalentemente di processi per ingiurie (contro l'imperatore o contro funzionari dello stato), o per canti, discorsi, grida e scritte sediziose³⁰⁶. Con questa trama di procedimenti l'archivio del Senato offre un

³⁰³ Paternò, *La rivoluzione come nemico*, p. 517.

³⁰⁴ Laven, *Venice and Venetia*, pp. 205-206.

³⁰⁵ Si segnala un processo del 1841 contro alcuni aderenti alla Giovine Italia, che si concluse con un'unica condanna a 20 anni di carcere, poi ulteriormente mitigata a 12 anni (ASMi, SLV, b. 40, fasc. 540, 542, 543 e 544, e b. 41, fasc. 3 e 27). Un altro processo, chiuso nel 1844 contro diversi imputati accusati anch'essi di aderire alla Giovine Italia, vide un solo condannato, dapprima a 5 anni di reclusione (ASMi, SLV, b. 41, fasc. 38 e 45), poi graziato con il bando dagli stati austriaci nel 1846 (*Ibidem*, fasc. 61).

³⁰⁶ Come già ricordato, le ultime due buste della serie “Affari politici” contengono molti processi per perturbazioni commesse in tutte le province lombarde e venete, sottoposti all'attenzione del Senato, datati dai

interessante punto di osservazione che permette di intuire un contesto sociale sempre più intensamente percorso da correnti eversive, le quali sarebbero deflagrate nel 1848.

Va nuovamente sottolineato che tanto le scelte in merito alla procedura processuale e all'apparato normativo, quanto l'utilizzo della grazia, sono da leggersi anche e soprattutto come il frutto delle considerazioni del governo in relazione all'opinione pubblica. Conseguentemente, le sentenze per alto tradimento dovevano rispondere alla specifica strategia con la quale si intendeva reagire alla minaccia rivoluzionaria delle sette: da un lato, l'ammonimento esemplare insito nelle condanne capitali; dall'altro, la creazione del consenso, veicolato dalle grazie. Una duplice strategia, ad un tempo deterrente e riconciliatrice, che viene ben sintetizzata da una lettera del consigliere Luigi Roner, trasmessa ad Antonio Mazzetti, sulla pubblicazione a Venezia della prima sentenza contro i carbonari:

[La] sensazione che produsse atto sì straordinario [fu] ottima a merito segnatamente di due circostanze, che fra li condannati non eravi alcun Veneziano, e che Sua Maestà condonò la pena capitale. Ovunque anzi si sentiva altamente encomiare la Grazia Sovrana, che si faceva risaltare istituendo degli opportuni paragoni con quanto sarebbe seguito sotto il Governo Veneto e Italiano. [...] Il terrore sparso è generale, eppure non si taccia il Governo di procedere odioso ed ingiusto, anzi viene lodato di aver saputo combinare rigore e clemenza³⁰⁷.

primi anni Trenta. Si tratta di forme di comunicazione del dissenso politico che varrebbe la pena di analizzare in altra sede con più attenzione. I reati più frequenti riguardano la diffusione di scritti sediziosi o “immorali”, libri proibiti, “catechismi” politici, la scrittura di parole ingiuriose sui muri o sulle notificazioni governative, l'affissione di manifesti sediziosi, ma anche discorsi contro l'imperatore o il Viceré o inneggianti a Pio IX, canzoni e grida sediziose.

³⁰⁷ Roner a Mazzetti, s.d. (ma del dicembre 1821), BCT, BCT1-1376/1, cc. 197-199 (lettera pubblicata anche in Pedrotti, *I processi del '21*, pp. 86-89).

QUINTO CAPITOLO

IL GIUDIZIO STATARIO

1. Introduzione, ovvero: problemi di coerenza, fratture e continuità
2. Normativa, applicazioni, competenze e termini
3. I protocolli di consiglio del Senato Lombardo-Veneto: una premessa sulle fonti
4. Il giudizio statario in Lombardia
5. Un errore giudiziario a Botticino
6. Ulteriori interventi di dissenso
7. Conclusioni

1. Introduzione, ovvero: problemi di coerenza, fratture e continuità

Nel dicembre del 1819 i consiglieri del Senato Lombardo-Veneto discussero la condanna capitale di Pietro Ceriani, soprannominato lo Zoppo, accusato di omicidio e rapina, giudicato in prima istanza dal Tribunale di Milano nell'agosto precedente e condannato a voti unanimi alla pena capitale. La sentenza era stata confermata dall'appello milanese il successivo ottobre.

Ricorrendo ai consueti *topoi* del criminale ozioso e libertino, la relazione del consigliere Filippo Maffei descrive Ceriani quale «giovine di perduta vita, donnaiolo, dedito all'ozio, al giuoco, ai bagordi», precedentemente condannato per furto ed inquisito per infedeltà¹ e calunnia. L'intero accadimento criminoso e le sue premesse sono tratteggiati a tinte fosche, in un testo dotato di una struttura retorica particolarmente efficace, ricca di *escamotage* stilistici che sembrano voler sollecitare l'attenzione del lettore. La vittima, un piemontese di 18 anni trasferitosi a Milano per imparare il mestiere di orefice, aveva stretto amicizia con l'imputato; «ed il punto, nel quale ha contratto rapporti d'intrinsichezza con esso lui, cominciò l'epoca della corruzione de' suoi costumi, ed aprì il varco alla sciagura, della quale fu dopo breve intervallo colpito». Una notte il giovane era stato fatto ubriacare dal Ceriani, quindi ucciso e derubato, stando alla confessione dello stesso imputato il quale tuttavia adduceva la causa attenuante di essere stato obnubilato da una forte ebbrezza.

Il relatore non ravvisava alcuna mitigante a favore di un'eventuale proposta di grazia, mentre molti elementi concorrevano, a suo avviso, ad aggravare il delitto: la condotta dell'imputato, la precedente condanna, la «singolare perfidia» con la quale, «abusando del nome dell'amicizia, e dell'intima confidenza, si è agevolato i mezzi per introdursi nell'abitazione [della vittima], e in questo sagro asilo del Cittadino privarlo di vita»; il movente, ovvero «il vile disegno di'impadronirsi di pochi effetti»; la superfluità dell'omicidio, perpetrato per agevolare un furto che avrebbe potuto essere consumato anche senza ricorrere alla violenza, essendo la vittima in quel momento addormentata e ubriaca; l'atteggiamento emotivo tenuto dall'accusato nel corso del processo: «calmo, moderato, d'un sangue freddo inconcepibile, sul suo destino e sull'atrocità dell'azione commessa quasi indifferente».

Infine la pena capitale, «voluta dal pubblico esempio corrispondente al doppio delitto dell'incolpato, e da questo giustamente meritata», sarebbe stata richiesta, per una sorta di bilanciamento interno all'amministrazione della giustizia ed alle pratiche punitive, dal fatto

¹ Ovvero il delitto – o grave trasgressione, a seconda del valore del bene sottratto – che consisteva nel trattenere o nell'appropriarsi dell' «altrui roba, statagli affidata in conseguenza del pubblico suo ufficio, e d'un particolare incarico d'una magistratura»; §161 I parte Cp. e §211 II parte Cp.

che nella provincia di Milano erano «attivati contro i ladri violenti i Giudizi statari. Mentre infatti questi giudizi mandano al patibolo il reo di semplice rapina, sarebbe troppo urtante contraddizione se rimanesse salvo, ed incolume l'assassino, che non pago della roba dell'aggresso, fu sitibondo del di lui sangue»².

La sproporzione che si sarebbe prodotta tra la mancata applicazione, in sede di processo ordinario, di una condanna capitale inflitta al colpevole di un duplice delitto tanto grave, ed il contemporaneo utilizzo di pratiche giudiziarie eccezionali, rappresentava, secondo il consigliere Maffei e gli altri votanti, un valido motivo per sconsigliare la concessione della grazia e lasciar libero corso alla condanna irrogata dalle istanze inferiori, la quale infatti venne confermata con sr. 3 maggio 1820.

Il giudizio statario, attivabile in casi di emergenza (vedremo ora quali), prevedeva infatti come unica possibile condanna la pena capitale, senza alcuna possibilità di mitigazione. La sua natura, immediata ed abbreviata, è ravvisabile nell'origine stessa della parola, ossia il termine latino *statim*³; stando alla proposta etimologica di Sebastian Jenull, l'espressione *judicium statarium* rimanderebbe poi all'antica modalità di conduzione di tale giudizio, il quale si svolgeva originariamente in piedi, proprio per la voluta celerità⁴.

La procedura stataria normata dal codice penale austriaco (§§500-513) ed applicata nel Regno Lombardo-Veneto durante il periodo che prendiamo qui in considerazione si colloca, pur con sensibili fratture, nel solco delle pratiche processuali sommarie di antico regime: quell'insieme di specialità ed eccezionalità – la semplice presenza delle quali è di per sé stessa «una dichiarazione, una proclamazione di densa comunicativa»⁵ – costituenti un *ordo non servatus* «che si affianca all'ordinario, e a seconda dei casi gli si sostituisce o ne è posto ai margini»⁶.

Gli *specialia* vennero utilizzati organicamente dal XVI secolo contro i rei di crimini *atrocita* (ovvero i delitti di sangue particolarmente efferati, o sovvertenti la sfera etico-religiosa, o infine riconducibili alle varie forme del *crimen laesae maiestatis*). In questi casi il carattere d'eccezionalità del procedimento si traduceva normalmente nella sua sommarietà e speditezza, pur conservando una struttura processuale. La repressione di delitti quali il banditismo (*latrocinium*) o il ribellismo, generanti un intenso allarme sociale, era invece

² Relazione 14 dicembre 1819, ASMi, SLV, b. 44.

³ Castelli, *Manuale ragionato*, p. 285.

⁴ Jenull, *Commentario sul codice*, vol. IV, p. 474.

⁵ Lacché, "Ordo non servatus", p. 363.

⁶ *Ibidem*, p. 362.

affidata all'autorità militare⁷: qui lo snaturamento del processo arrivava alla sua negazione di fatto (si pensi alla procedura *ad modum belli*, che a sua volta mutuava i suoi tratti essenziali dall'*ex abrupto*⁸).

Il giudizio statario nel Lombardo-Veneto del *Vormärz*, come vedremo, è ascrivibile alla prima tipologia di processo sopra descritta; dalla seconda sembra invece derivare la natura delle misure straordinarie attivate durante il governatorato del Feldmaresciallo Radetzky in virtù dello stato d'assedio, come abbiamo già precisato nel capitolo precedente. In quel contesto l'applicazione del giudizio statario fu, sia in Veneto che in Lombardia, tanto massiccia da poter essere accostata alla *ratio* prevalentemente militare degli strumenti giudiziari *ad modum belli*. Al contrario, l'esercizio più modesto ma costante e la natura civile del giudizio statario nel periodo del *Vormärz*, praticato dalla magistratura ordinaria, esteso indistintamente a quasi tutte le province lombarde e dettato da esigenze d'ordine rispondenti a condizioni politiche ben diverse da quelle successive al 1848, si colloca in una zona liminare «fra giustizia criminale e ragion di Stato»⁹. Abbiamo visto le cautele usate dai consiglieri del Senato nell'irrogazione delle pena capitali in sede di processo ordinario, e il modo in cui essi, attraverso lo strumento della grazia, potevano intervenire per arginare e controllare il numero delle condanne a morte effettivamente eseguite. Conseguentemente le esecuzioni statarie costituiscono, in relazione alla procedura ordinaria, un nodo problematico le cui aporie, riconosciute puntualmente dagli stessi tribunali del Regno, si cercherà qui di mettere in luce.

Va precisato che la questione del giudizio statario merita un approfondimento specifico non solo in quanto tassello imprescindibile del quadro dell'amministrazione giudiziaria e delle politiche punitive nel Lombardo-Veneto della Restaurazione, ma anche perché, come vedremo, le discussioni senatorie suscitate dalla sua attivazione ed applicazione toccano spesso, e mettono quindi chiaramente in luce, il più ampio problema della gestione della criminalità, nonché delle proposte di controllo e repressione della stessa.

⁷ Proprio questo è, secondo Mario Sbriccoli, il «punto essenziale»: il banditismo di antico regime non sarebbe stato considerato alla stregua degli altri crimini affidati al potere giudiziario, ma trattato entro la sfera di competenza dell'autorità militare. M. Sbriccoli, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*, in *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime. Atti del convegno, Venezia 3-5 novembre 1985*, a cura di G. Ortalli, Roma, Jouvence, 1986, pp. 479-500, specialmente pp. 497-499.

⁸ Lacché, «*Ordo non servatus*», pp. 364-370 e Id., *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 243-255. Sulla procedura *ex abrupto* in antico regime si veda anche A. Baviera Albanese, *L'Ufficio del consultore del Viceré nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del sec. XVI in Sicilia*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XX (1966), 2, pp. 149-195, specialmente pp. 153-154 e 168-169.

⁹ Pittaro, *Giustizia criminale e ragion di Stato*, pp. CLI-CLIII.

2. Normativa, applicazioni, competenze e termini

Come sancito dal §500 Cp., «nei casi di urgente necessità può farsi luogo allo straordinario processo del giudizio statario, il quale consiste nell'esser brevissima l'inquisizione del delitto, nell'esser tosto giudicato il reo, e nell'immediata esecuzione della sentenza». La principale condizione che avrebbe imposto l'attivazione del giudizio statario era la sollevazione; essa si manifestava qualora «la sommossa popolare, o l'ammutinamento arriva al segno, che a ricondurre la tranquillità non bastino gli ordinari mezzi di forza, ma sia d'uopo d'impiegare una forza straordinaria» (§501). La dichiarazione dello stato di emergenza spettava al Governo (o più frequentemente alla delegazione provinciale, per evitare eventuali dilazioni) d'intesa con il tribunale d'appello competente. La stessa delegazione aveva il compito di nominare il consesso inquirente e giudicante (formato da cinque giudici esperti) e un cancelliere (§502).

In vista della riorganizzazione generale delle prime istanze del Regno¹⁰, l'appello di Milano trasmise ai tribunali da esso dipendenti pure alcune istruzioni concernenti i giudizi statari. Tra queste si comunicava la disposizione, approvata dal Senato Lombardo-Veneto, di formare i consessi statari anche con giudici appartenenti a tribunali diversi da quello della provincia in cui si doveva giudicare il caso, onde rendere più snello il disbrigo degli affari ordinari, che avrebbero potuto subire rallentamenti¹¹. Sembra tuttavia che questa norma non venisse di fatto praticata, come indicherebbe la composizione dei giudizi susseguenti la sua introduzione¹². Proprio sull'estrazione regionale dei membri del consesso statario, inoltre, alcune informazioni sono ricavabili da una «lettera riservatissima» del 1830 del presidente del Senato von Eschenburg al presidente dell'appello di Milano Francesco Dalla Porta, che dimostra come, anche per la materia stataria, la questione fosse alquanto spinosa, come abbiamo già avuto modo di rilevare specialmente nell'ambito, altrettanto delicato, dei processi politici. «Tra altri desideri esternatimi da S. M. durante la mia appena cessata dimora a Vienna» – affermava von Eschenburg – «fuvvi pur quello d'aver cura, onde per i Giudizi Statari nei casi di emergenza fossero dai rispettivi Presidenti di prima Istanza per lo più e fattibilmente adoperati Consiglieri, nominati per questo Regno da altri Stati di S. M.»¹³.

Contrariamente alle altre province dell'impero, inoltre, in Lombardia la presidenza del

¹⁰ Cfr. le già citate sr. 23 marzo e 11 settembre 1817, portate con notificazione governativa 3 febbraio 1818 (AG 1818, Vol. I, Parte I, pp. 13-23).

¹¹ Sessione 15 luglio 1818, ASMi, SLV, b. 82, cc. 2008-2009.

¹² Si tratta di dati verificabili, invero, solo sporadicamente, ossia qualora la «Gazzetta di Milano» o le altre gazzette provinciali, dando notizia delle condanne statarie, riportino integralmente le sentenze con apposti i nomi dei giudici, confrontabili poi con gli almanacchi, i manuali e gli *Schematismen* che annualmente registravano l'organico dei tribunali del Regno.

¹³ Lettera 9 settembre 1830, ASMi, SLV, b. 9, fasc. 111.

giudizio statario, che avrebbe dovuto essere affidata alle delegazioni, veniva regolarmente demandata ai presidenti dei tribunali provinciali¹⁴. Questa anomalia lombarda – per altro più dispendiosa rispetto alla prassi normalmente utilizzata negli altri *Länder* – venne rilevata nel 1825 dalla Cancelleria aulica riunita, ribadita dal sovrano motuproprio 8 marzo 1827 e difesa dal Senato «stante la provata sua utilità». Malgrado richiedesse una spesa più ingente, essa sarebbe stata «conveniente [...] all'importanza, al decoro, e alla suprema autorità attribuita a quel tremendo giudizio, che con istraordinaria celerità ed inappellabilmente giudica della vita degli uomini»¹⁵; giudizio che, pertanto, avrebbe dovuto essere «rivestito di tutte le possibili solennità, e da persone autorevoli presieduto, onde persuadere il pubblico, che la celerità delle procedure, e la inappellabilità dei giudizi non nucono alla verità, ed alla giustizia dei medesimi»¹⁶.

L'opportunità dell'intervento dei presidenti – sostenuta, secondo il relatore Pilgram e la maggioranza dei consiglieri aulici, dalla funzione appunto persuasiva del diritto penale – venne respinta dal presidente del Senato von Plenciz, il parere del quale, per converso, fa riferimento al tratto essenziale del sistema penale austriaco: la segretezza. Una segretezza, è importante ripetere, sempre in tensione con l'opposta necessità dell'apparato giudiziario di misurarsi con un pubblico, a seconda dei casi, da spaventare, da ammonire, da assicurare, o di fronte al quale giustificare le proprie scelte politiche.

La nostra giustizia opera privatamente e non in vista del popolo come era di metodo sotto il cessato governo italo. Le autorità giudiziarie sono ristrette nelle loro Camere di seduta, e devono mai credersi chiamate a imporre con una certa solenne pubblicità alla massa del popolo. Ciò spetta unicamente alle autorità politiche, le quali in pubblico rappresentano la persona del Sovrano. Non regge quindi il motivo, che solo potrebbe autorizzare l'intervento dei Presidenti ai giudizi statari¹⁷.

La questione si sarebbe chiusa solo una decina di anni più tardi, quando con sr. 27 aprile 1835 l'imperatore Ferdinando avrebbe acconsentito di «lasciare sussistere il metodo finora praticatosi riguardo ai giudizi Statari che si eseguiscono nel Regno Lombardo-Veneto», stabilendo che i presidenti dei tribunali, qualora avessero presieduto un consesso statario, avrebbero ricevuto un onorario doppio rispetto a quello degli altri consiglieri¹⁸.

¹⁴ Cfr. i decreti aulici del Senato Lombardo-Veneto 1 aprile 1818 n. 875 e 15 luglio 1818 n. 1911, citati nel verbale della sessione 23 dicembre 1825, ASMi, SLV, b. 113, cc. 3297.

¹⁵ Sessione 7 giugno 1827, ASMi, SLV, b. 120, cc. 1002-1004.

¹⁶ Sessione 23 dicembre 1825, ASMi, SLV, b. 113, cc. 3297-3299.

¹⁷ Sessione 7 giugno 1827, ASMi, SLV, b. 120, c. 1004.

¹⁸ Sessione 15 settembre 1835, ASMi, SLV, b. 165, c. 2502.

La convocazione del giudizio statario poteva essere giustificata anche da una «straordinaria ognor crescente frequenza de' delitti di rapina, omicidio, appiccato incendio» (§505 Cp.): ed è proprio in questo senso che tale misura venne utilizzata in Lombardia durante il *Vormärz*.

Nei casi sopra elencati la facoltà di giudicare se la procedura stataria fosse attivabile era demandata, d'intesa con la *Polizeihofstelle*, al Supremo Tribunale di Giustizia; nel Regno Lombardo-Veneto, quindi, al Senato veronese.

Una volta ordinatane l'attivazione, il tribunale d'appello doveva renderla pubblica nel distretto interessato. La magistratura era poi tenuta a comunicare gli arresti degli individui accusati di uno dei delitti contemplati da quel giudizio statario e contro i quali militassero sufficienti indizi legali alla delegazione provinciale, la quale poteva ordinare il processo (§505)¹⁹. Come si evince dalle sentenze statarie pubblicate nella «Gazzetta di Milano», tuttavia, la domanda di convocazione del giudizio, quantomeno nella provincia di Milano, poteva essere avanzata anche dalla direzione generale di polizia.

Il processo aveva luogo ove il delitto era stato commesso allo «scopo essenziale dell'esempio che atterrisce»²⁰ (§502). Del giudizio ordinario la procedura stataria applicava le norme relative al valore legale delle prove, al loro reperimento e all'esame dell'imputato; a differenza del primo, tuttavia, la seconda prevedeva che l'intero processo si svolgesse dal principio alla fine senza interruzione di fronte all'intero consesso e che la sentenza venisse pronunciata entro ventiquattro ore dall'arresto dell'imputato, ed immediatamente eseguita (§506) – limite che fu portato a tre giorni nel 1821²¹ e, nel febbraio del 1848, ulteriormente esteso a quattordici giorni²².

Nonostante la natura eminentemente rapida del rito statario e i suoi termini precisamente definiti, che consentivano di giudicare esclusivamente gli individui colti sul fatto o gravati da sostanziali prove legali, esso venne ripetutamente utilizzato, soprattutto nei primi mesi della sua attivazione, in un senso che andava decisamente oltre questo principio fondamentale.

¹⁹ Solo in un caso mi è stato possibile verificare con fonti archivistiche questo procedimento. Si tratta del processo intentato contro un gruppo di giovani di Verola, in provincia di Brescia, accusati di rapina e uccisione: poco dopo l'arresto del principale imputato, la pretura inviò le prime risultanze delle indagini al Tribunale di Brescia il quale a sua volta le inoltrò alla delegazione provinciale affinché valutasse se ci fossero le condizioni per la convocazione del giudizio statario. Secondo la delegazione «non concorrevano gli estremi di legge per tale convocazione»; il Tribunale proseguì quindi il processo in via ordinaria. Relazione 26 marzo 1830, ASMi, SLV, b. 53, 1830, fasc. VI. 32-2.

²⁰ Jenull, *Commentario sul codice*, p. 481.

²¹ Notificazione 24 luglio 1821 del Governo lombardo (AG 1821, Vol. II, Parte I, pp. 82-85 e CLV 1821, vol. II, pp. 49-52, lettera c). La notificazione venne pubblicata anche nella «Gazzetta di Milano», 31 luglio 1821, n. 212, nonché stampata su manifesti: in BCT47-7 ne sono reperibili due, uno diramato dal Governo lombardo, l'altro dal Governo veneto (datato 1 agosto 1821).

²² Sr. 24 novembre 1847 portata dalla notificazione 22 febbraio 1848, RAG 1848, Parte I, pp. 33-39.

Commentando alcune irregolarità occorse in provincia di Brescia (degli imputati erano stati consegnati al consesso statario più di un mese dopo il loro fermo onde lasciare alla polizia il tempo necessario al reperimento delle prove) il relatore Giuseppe Sardagna ebbe a rimarcare come tale pratica fosse «assolutamente contrari[a] allo spirito della legge, ed alla natura d'un giudizio statario» nonché, data la pena prevista, fonte di conseguenze irreparabili²³. Le parole del consigliere esplicitano fin dalle prime battute la posizione cauta ed attenta ad arginare eventuali abusi che il Supremo tribunale veronese avrebbe assunto anche in seguito nei confronti di tale misura sommaria. A questo proposito, una nota del 1816 della Commissione aulica di legislazione in affari giudiziari al Senato Lombardo-Veneto specificava che nonostante l'applicabilità, anche nel processo statario, del §301 – ossia la possibilità da parte delle autorità di polizia di procedere ai primi interrogatori qualora fosse stato impossibile, data la lontananza del luogo dell'arresto, raggiungere entro dodici ore il giudizio criminale – era indispensabile che concrete prove legali contro l'accusato sussistessero già al momento dell'arresto, e non fossero invece ottenute solo successivamente dalla magistratura ordinaria o dalla polizia²⁴.

Sistematiche «sinistre interpretazioni»²⁵ sarebbero state rilevate d'altra parte anche oltre i primi anni di applicazione e “rodaggio” del giudizio statario, tanto da indurre il Senato Lombardo-Veneto a redigere un'apposita istruzione in cinque punti²⁶, confermata dall'imperatore nel 1828²⁷. Se la disposizione venne approvata dalla Cancelleria aulica unita, al contrario i Senati viennesi e la Commissione aulica di legislazione in affari giudiziari, anch'essi come di consueto interpellati sull'argomento, espressero parere negativo (condiviso per altro dal relatore incaricato di esporre in Senato i protocolli trasmessi dall'*Oberste Justizstelle*, il consigliere Pilgram, e da altri quattro senatori). Nella misura in cui l'istruzione si discostava dalle leggi a tal proposito vigenti, essa sarebbe stata, secondo i due dicasteri e il

²³ Sessione 2 settembre 1816, ASMi, SLV, b. 78, cc. 1370-1371.

²⁴ «Das standerchtliche Verfahren kann aber nur dann eintreten, wenn gegen den Beschuldigten schon zur Zeit seiner Verhaftnehmung rechtliche Anzeigen eines zum Standrechte geeigneten Verbrechens vorhanden sind; mithin nicht in dem Falle, wenn sich erst nach seiner Verhaftnehmung aus einer bei dem ordentlichen Criminal-Gerichte oder der Polizei-Behörde eingeleiteten Untersuchung Anzeigen gegen ihn ergeben». Nota 26 settembre 1816 riportata in I. Maucher, *Sistematisches Handbuch des österreichischen Strafgesetzes über Verbrechen und der auf dasselbe sich unmittelbar beziehen Gesetze und Verordnungen*, Wien, Braumüller u. Seidl, 1844, Bd. 3, p. 275. La nota viene menzionata anche nel verbale della sessione 29 ottobre 1816, ASMi, SLV, b. 78, cc. 1913-1914.

²⁵ Sessione 7 giugno 1827, ASMi, SLV, b. 120, c. 999.

²⁶ L'istruzione, portata dal decreto del Senato Lombardo-Veneto 12 luglio 1828, venne pubblicata il giorno stesso in Veneto «per il caso che nelle Provincie soggette a codesto Governo venisse attivato il giudizio Statario» (CLV 1828, vol. II, parte II, pp. 185-187) e il 2 agosto successivo in Lombardia (AG 1828, vol. II, parte I, pp. 181-183).

²⁷ Sr. 16 giugno 1828, riportata nei verbali della sessione 12 luglio 1828, ASMi, SLV, b. 125, c. 1423. La risoluzione venne diramata alla autorità giudiziarie con circolare a stampa 23 luglio 1828 (segnalata in Estratto Milano 1828).

relatore, normativamente scorretta, o al contrario superflua nella misura in cui invece vi aderiva.

Tuttavia, osservò il presidente del Senato von Eschenburg – intervenuto stante la parità dei voti dei senatori – tali disposizioni sarebbero state necessarie «in quanto che si tratta di un oggetto criminale, ove la menoma sinistra intelligenza della legge espone ad evidente pericolo non solo la libertà ma in regola la vita stessa degli incolpati». Il paragone con gli altri *Länder* dell'impero, che avrebbe dovuto provare l'inutilità dell'istruzione, secondo il presidente sarebbe stato improponibile proprio per l'anomala applicazione del giudizio statario in Lombardia:

Nulla importa che nelle provincie antiche ove sono più rari i casi di giudizi statari non si siano scoperti dei disordini, quando viemaggiori e più frequenti sono invece le irregolarità che nel proposito s'incontrano nel regno Lombardo, dove il giudizio statario è per così dire un istituto stabile. Le istruzioni in discorso saranno perciò forse superflue nelle provincie antiche ma tanto più necessarie in questo regno²⁸.

L'utilizzo del giudizio statario negli altri *Länder*, misurabile almeno dal 1822 grazie alle già citate *Tafeln zur Statistik der Oesterreichischen Monarchie*²⁹, pare confermare il particolarismo lombardo al quale il presidente von Eschenburg allude: le uniche altre province in cui il giudizio statario sembra essere attivo sono il Litorale, la Boemia (rispettivamente sette e due condanne tra il 1822 e il 1828), e la Galizia (dove, tra il 1822 e il 1833, si registrano 56 condanne capitali pronunciate da giudizi statari³⁰). Dal 1834 al 1847 le

²⁸ Sessione 7 giugno 1827, ASMi, SLV, b. 120, cc. 999-1002.

²⁹ Abbiamo già detto, nel terzo capitolo, che le *Tafeln zur Statistik* vennero compilate a partire dal 1828. Il primo numero contiene però una tabella riassuntiva del periodo 1822-1828, che non riporta i dati relativi al Lombardo-Veneto. Per gli anni Venti si può ricorrere a Springer, *Statistik des österreichischen Kaiserstaates*, Bd. 2, p. 146: una tabella delle condanne, tra cui quelle capitali ordinarie e statarie, pronunciate in ogni provincia dell'impero nel corso del decennio, lascia tuttavia sorgere qualche dubbio sulla precisione della compilazione: per il Veneto, ove il giudizio statario non era attivato, sono infatti segnalate 11 condanne statarie, mentre senz'altro corretto è il dato relativo alla Lombardia (14 condanne), che è stato possibile incrociare con le informazioni quantitative desumibili dai protocolli di consiglio.

³⁰ Che già negli anni Venti il giudizio statario fosse attivato in Galizia per i delitti di rapina trova conferma nelle disposizioni legislative emanate in quel periodo e raccolte nei manuali e nei commentari del codice aggiornati; i quali segnalano un decreto aulico 9 febbraio 1827 dell'*Oberste Justizstelle*, d'intesa con la Cancelleria aulica riunita e la Commissione aulica di legislazione in affari giudiziari, diretto al Tribunale d'appello galiziano e relativo al giudizio statario lì attivato, come in Lombardia, per soverchio numero di delitti di rapina (§505). Nello specifico, si dispone che, se durante il periodo di attivazione di un giudizio statario in un determinato distretto fossero state commesse altre rapine, tale giudizio avrebbe avuto il dovere e l'autorità di procedere anche contro i colpevoli delle stesse. Il decreto è riportato in A. Visini, *Handbuch der Gesetze und Verordnungen welche hinsichtlich des Oesterreichischen Gesetzbuches über Verbrechen von 3 September 1803 von dem Zeitpunkte seiner Kundmachung bis zu Ende des Jahres 1831 nachträglich erschienen sind*, Wien, Anton Edler von Aaschmid, 1832, pp. 501-502; in «Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische

condanne statarie, per quanto sporadiche (cinque in tutto) sono segnalate solo in Lombardia.

La competenza territoriale del giudizio statario venne chiarita dal Senato Lombardo-Veneto in risposta ad un dubbio sollevato dall'appello milanese:

Esso qual legge straordinaria stabilita per certa specie di delitto, che si commetteranno nel circondario precisamente indicato al pubblico, insegue ovunque fosse il colpevole, che ad onta della pubblica diffidazione si fece lecito di commettere un delitto di tale straordinaria pena e legge perseguitato, e perciò non sembra dubbio [...] di dover ritenere, che tal uno imputato di delitto di competenza d'un certo e determinato giudizio statario fino a che questo esiste in attività, allorché venisse fermato fuori del circondario del succitato giudizio ma entro gli stati della Monarchia, debba da qualunque superiorità, o criminale giudizio, sul fatto esser consegnato al succitato giudizio³¹.

Per quanto riguarda invece la competenza giurisdizionale, la circolare 13 marzo 1816 del Tribunale d'appello di Milano³² precisò che, secondo quanto osservato dal Comando militare a norma della sovrana patente 16 ottobre 1802, se un individuo pur soggetto alla giurisdizione militare avesse commesso un delitto qualificato per il giudizio statario, da questo doveva essere giudicato. Il punto venne ribadito anche dalla sopra citata notificazione governativa 24 luglio 1821³³ e dalla circolare del Governo di Milano 27 marzo 1822³⁴ che intimava le delegazioni provinciali, su deliberazione del Consiglio aulico di guerra, di consegnare alle autorità politiche i disertori e i soldati in congedo arrestati come sospetti aggressori affinché venissero sottoposti al giudizio statario civile. L'estensione della competenza di quest'ultimo ai militari venne infine confermata, alla vigilia del 1848, anche dalla sr. 24 novembre 1847³⁵.

Gesetzkunde», 3 (1827), pp. 73-74; nonché in Maucher, *Sistematisches Handbuch*, Bd. 3, p. 281.

³¹ Sessione 2 settembre 1816, ASMi, SLV, b. 78, c. 1372. Tale disposizione fu ribadita dal decreto aulico 7 ottobre 1816 (trasmesso ai presidenti dei giudizi statari con circolare appellatoria manoscritta 22 ottobre 1816, segnalata in Estratto Milano 1816), e confermata dal decreto aulico 12 febbraio 1821 dell'*Oberste Justizstelle* portante alcuni chiarimenti sull'applicazione della procedura stataria, compilato d'intesa con la Commissione aulica di legislazione in affari giudiziari (riportato in Maucher, *Sistematisches Handbuch*, Bd 3, pp. 273-275) in risposta alla sr. 16 agosto 1819 e pubblicato nel Regno Lombardo-Veneto con notificazione governativa 24 luglio 1821 (AG 1821, Vol. II, Parte I, p. 82). Con circolare appellatoria 31 dicembre 1822 la competenza del giudizio statario venne confermata a quanti fossero stati arrestati nelle province venete (circolare segnalata in L. Canova, *Nuovo indice alfabetico delle disposizioni emanate dal 1 gennaio 1815 a tutto il dicembre 1838 nella Lombardia in qualunque si sia partita giudiziaria... con alcuni cenni intorno al giudizio statario in Lombardia ed alla Sovrana Patente 18 gennaio 1818*, Milano, Manini, 1840, p. 248).

³² La circolare venne trasmessa ai presidenti dei giudizi statari, alle corti di giustizia, ai tribunali e alle giudicature di pace: AG 1816, Vol. I, Parte II, pp. 22-23 (segnalata anche in Estratto Milano 1816).

³³ AG 1821, Vol. II, Parte I, pp. 84-85.

³⁴ AG 1822, vol. I, Parte II, p. 90.

³⁵ RAG 1848, Parte I, pp. 33-39.

Se entro i termini stabiliti dalla legge il consesso non fosse riuscito a provare legalmente il delitto né d'altra parte l'innocenza dell'imputato, il processo doveva essere rimesso al tribunale criminale ordinario (§509)³⁶. In caso di provata colpevolezza, la sentenza veniva immediatamente pubblicata (§510); contro di essa non poteva avere luogo né ricorso né supplica per grazia (§512).

Abbiamo già visto quanta attenzione i tribunali superiori dedicassero alla questione degli eventuali abusi che potevano viziare il corretto esercizio della grazia. Se nei processi ordinari la prassi talvolta utilizzata dai giudici inquirenti di ventilare agli imputati la promessa della grazia o dell'impunità in cambio della confessione era risolutamente scoraggiata, in quanto travalicante la sfera di competenza delle autorità giudiziarie, tanto più venivano ammoniti i giudici dei consessi statari sospettati di aver esercitato analoghe pressioni verso gli inquisiti, proprio perché i provvedimenti di clemenza, in questo tipo di procedura straordinaria, erano legalmente impraticabili. In tal senso, ad esempio, il giudizio statario della provincia di Brescia fu oggetto del dettagliato rapporto stilato nel 1816 da un consigliere dell'appello lombardo, appositamente inviato *in loco* come commissario allo scopo di appurare se la confessione di un accusato fosse stata indotta dalle allusioni ad una possibile mitigazione avanzate del presidente del consesso³⁷.

Da quest'ultima disposizione, inoltre, si evince quanto il potere del giudizio statario fosse ampio. Non sottoposto d'ufficio ad alcun appello, onde evitare dilatazioni che avrebbero differito l'irrogazione della pena³⁸, e negando anche quella importante garanzia per l'imputato che era la possibilità di ottenere la grazia, esso si poneva, in qualche misura, al di fuori dello spirito informatore della procedura penale austriaca, dipanata attraverso un articolato sistema di controlli gerarchici.

La pena comminata per il reo riconosciuto colpevole era la morte sulla forca; da questa potevano essere esclusi, nei processi per sollevazione, quanti avessero partecipato meno attivamente al delitto e qualora l'esecuzione capitale di uno o due capi si fosse dimostrata sufficiente per «ingerire il terrore» agli astanti (§508)³⁹. Secondo il commento di Sebastian

³⁶ Stante una dichiarazione del Senato Lombardo-Veneto menzionata nella circolare del Governo di Milano alle delegazioni provinciali 8 maggio 1818, alla procedura ordinaria era rimesso anche l'imputato che, causa malattia, non avesse potuto essere convocato dal giudizio statario, pur già intrapreso. AG 1818, vol. I, parte II, p. 293; cfr. anche Sessione 11 marzo 1817, ASMi, SLV, b. 79, c. 616 e Reale, *Esposizione della competenza*, pp. 94-95.

³⁷ Sessione 21 gennaio 1817, ASMi, SLV, b. 79, cc. 149-155.

³⁸ Sul punto si veda Lacché, "*Ordo non servatus*", p. 382.

³⁹ La discussione giuridica intorno all'opportunità di colpire i capi delle sollevazioni popolari con esecuzioni esemplari affonda le sue radici in antico regime, come dimostra M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 324-326.

Jenull a quest'ultimo paragrafo⁴⁰, tale eventuale mitigazione non poteva conseguentemente essere estesa ai reati di furto violento, assassinio – delitti ai quali era limitata l'azione dei giudici statari in Lombardia prima del 1848 – o incendio. L'efficacia dell'esempio deterrente della pena capitale avrebbe potuto essere verificabile solo nei casi di sollevazione, la cui eventuale diminuzione dovuta all'effetto ammonitore delle pubbliche esecuzioni si sarebbe manifestata con chiarezza agli occhi del pubblico in un immediato rapporto causale: un'interpretazione, quella di Jenull, confermata dal Senato Lombardo-Veneto, il quale stabilì, d'intesa con la Commissione aulica di legislazione in affari giudiziari, che l'eccezione contemplata dal §508 non poteva essere estesa ai delitti diversi dalla sollevazione⁴¹.

La già menzionata notificazione 24 luglio 1821, confermando definitivamente il punto, aggiungeva tuttavia che

quegl'incolpati che hanno preso soltanto minor parte ad uno di questi delitti [contemplati dal §505], quando è ordinato il giudizio statario pei delitti medesimi, devono dal detto giudizio rimettersi al tribunale criminale ordinario, e la decisione del giudizio statario deve limitarsi a quei soli individui che hanno cooperato al delitto col comandare, prezzolare, porvi mano od in altro attivo modo, avanti, o all'atto del commesso delitto⁴².

Pronunciata la sentenza, il condannato veniva dapprima affidato alle cure di un sacerdote e dopo due ore trasportato sul «carro d'infamia» nel luogo dell'esecuzione, certificata da un attuario; eventuali disordini, che potevano verificarsi dato il numero normalmente considerevole di persone che vi assistevano, erano scongiurati dall'autorità politica, come di consueto, per mezzo della forza armata appositamente predisposta. Il giustiziato doveva restare esposto alla pubblica vista fino al tramonto; solo allora veniva inumato.

Onde divulgare il più possibile l'avvenuta esecuzione, «ad argomento del pubblico esempio ed a terrore del malvagio», la gazzetta privilegiata e le gazzette provinciali pubblicavano una breve narrazione del fatto tratta dagli atti del processo⁴³.

3. I protocolli di consiglio del Senato Lombardo-Veneto: una premessa sulle fonti

Per ricostruire l'attività, gli scopi e le attese politiche e giudiziarie dei provvedimenti statari nelle province lombarde durante il *Vormärz*, si sono esaminate le discussioni di stampa tanto

⁴⁰ Jenull, *Commentario sul codice*, pp. 507-508.

⁴¹ Sessione 19 agosto 1816, ASMi, SLV, b. 78, cc. 1201-1202.

⁴² AG 1821, Vol. II, Parte I, p. 84.

⁴³ Cfr. Canova, *Nuovo indice alfabetico*, pp. 249-250.

politico-sociale, quanto più prettamente giuridico e “criminologico”, in merito all'istituzione, il mantenimento ed i tentativi – tutti puntualmente vanificati – di soppressione di questa misura straordinaria. A tali discussioni, lunghe e reiterate, parteciparono sia istituzioni lombardo-venete che dicasteri centrali, in molti dei quali ci siamo già imbattuti nelle pagine precedenti: il Senato veronese, il Tribunale d'appello lombardo e, attraverso di esso, i tribunali provinciali; i Senati viennesi dell'*Oberste Justizstelle*, la Commissione aulica di legislazione in affari giudiziari, la Cancelleria aulica riunita, la direzione di polizia di Milano, il Viceré, il Governo lombardo; ed infine, naturalmente, l'imperatore.

Tra tutti gli attori coinvolti, la prospettiva più funzionale e completa, dal punto di vista delle fonti tuttora accessibili, è senza dubbio quella del Senato Lombardo-Veneto. Qualora le lacune documentarie, soprattutto negli archivi viennesi, non permettano di ottenere informazioni dirette, attraverso i protocolli di consiglio del Senato è infatti possibile risalire alla discussione che accompagnò per molti anni la persistente applicazione del giudizio statario in Lombardia fin dall'indomani della sua istituzione, comunicata con circolare appellatoria 2 gennaio 1816 (e pubblicata nella «Gazzetta di Milano» il 20 gennaio successivo⁴⁴), secondo la quale le cessate corti speciali già istituite in epoca napoleonica e decadute con l'attivazione del codice penale austriaco, vennero sostituite, di fatto senza soluzione di continuità, con i giudizi statari nei dipartimenti di Olona (Milano), Alto Po (Cremona), Mincio (Mantova), Lario (Como), Mella (Brescia) e Serio (Bergamo) «contro i rei di aggressione o di assassinj sulle strade, nelle case e in qualunque altro luogo»⁴⁵.

Le corti speciali *ordinarie* napoleoniche erano state istituite con decreto vicereale 21 marzo 1808⁴⁶. La loro competenza riguardava i delitti contro lo Stato e l'ordine pubblico, il latrocinio, le aggressioni e le rapine a mano armata, gli incendi dolosi, l'opposizione alla forza pubblica per sottrarre coscritti, disertori o arrestati. La procedura prevedeva un dibattimento, in seguito al quale veniva pronunciata la sentenza inappellabile e non passibile di ricorso in cassazione (una caratteristica centrale dei procedimenti d'emergenza, come si è visto per il giudizio statario).

Con decreto vicereale 3 dicembre 1811⁴⁷ vennero erette le corti speciali *straordinarie*, composte da tre giudici civili e da tre militari, che avevano competenza sui delitti contemplati dal decreto 21 marzo 1808 nonché su qualsiasi crimine e delitto commesso da disertori,

⁴⁴ «Gazzetta di Milano» 20 gennaio 1816, n. 20.

⁴⁵ AG 1816, Vol. I, Parte I, pp. 2-3.

⁴⁶ *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Dal 1 gennaio al 31 maggio 1808*, pp. 222-229.

⁴⁷ *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Dal 1 luglio al 31 dicembre 1811*, Milano, Reale stamperia, 1811, pp. 1145-1147.

coscritti refrattari, vagabondi, da non meglio specificati «individui che non rendono buon conto di sé» e condannati a pene afflittive o infamanti.

Tanto le corti speciali ordinarie che quelle straordinarie vennero soppresse con determinazione 5 maggio 1814⁴⁸ dalla Reggenza del governo provvisorio di Milano⁴⁹ nei territori in quel momento dipendenti da essa e ripristinate l'anno successivo dal governo austriaco: in Veneto, con notificazione 4 febbraio 1815⁵⁰, «per i soli delitti d'insurrezione, complotti o tumulti popolari», e in Lombardia nei dipartimenti di Olona, Alto Po, Mincio, Lario, Mella e Serio, con determinazione del governatore di Milano Franz Saurau 5 novembre 1815⁵¹ contro i rei di omicidio con qualità di latrocinio o commesso a scopo di furto, di aggressioni, di furti con violenza o minaccia a mano armata.

Per giudicare i crimini contro la sicurezza dello Stato a Milano venne inoltre istituita, con determinazione del Feldmaresciallo Bellegarde 31 marzo 1815⁵², una corte speciale straordinaria composta da cinque giudici d'appello e tre militari, la cui procedura rimandava alle norme stabilite dal sopra citato decreto 21 marzo 1808. Tale corte fu poi soppresa, ristabilita la pace, con notificazione del governatore Saurau 21 novembre 1815, la quale però contemporaneamente riconfermava l'attivazione delle corti speciali contro i delitti comuni istituite con la determinazione del 5 novembre precedente⁵³.

Nel Regno Lombardo-Veneto il giudizio statario non venne quindi attivato al livello “microterritoriale” dei distretti, come prevedeva il §505 Cp., ma a quello “macroterritoriale” dei dipartimenti – con l'esclusione del dipartimento d'Adda (Sondrio)⁵⁴ – che dal febbraio 1816 sarebbero stati riorganizzati, in base alla nuova sistemazione territoriale, nelle nove province lombarde.

Il dibattito ricostruibile attraverso i protocolli di consiglio coinvolge inoltre diversi piani di indagine: quello delle percezioni e delle interpretazioni delle tensioni sociali, delle cause

⁴⁸ AG 1814, pp. 35-36. In Veneto esse erano già state soppresse con determinazione 9 gennaio 1814 (CLV 1813-1814, parte I, pp. 66-67). Sulle corti speciali nel Regno d'Italia cfr. E. Dezza, *Un critico milanese della codificazione penale napoleonica. Pietro Mantegazza e le Osservazioni sulla legislazione criminale del cessato Regno d'Italia (1814)*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 909-977: 947-953 e Id., *Il codice di procedura penale*, p. 375.

⁴⁹ Sulla Reggenza del Governo provvisorio si rimanda a M. Meriggi, *Liberalismo o libertà di ceti? Costituzionalismo lombardo agli albori della Restaurazione*, «Studi storici», XXII (1981), 2, pp. 315-343.

⁵⁰ CLV 1815, Vol. II, Parte I, pp. 30-32.

⁵¹ AG 1815, Parte III, pp. 1054-1055.

⁵² AG 1815, Parte I, pp. 33-34.

⁵³ AG 1815, Parte III, pp. 1067-1068.

⁵⁴ Ricordiamo le considerazioni del Senato Lombardo-Veneto riportate nel terzo capitolo, relative alla sporadicità di episodi criminali nella provincia di Sondrio ed alla conseguente minor necessità, rispetto alle altre delegazioni lombarde, di eseguirvi punizioni severe in funzione deterrente.

criminogene e dei mutamenti socio-economici intercorsi nelle province lombarde soprattutto nel periodo di transizione politica e statutale tra Regno Italico e governo austriaco; quello delle strategie finalizzate alla difesa della pubblica sicurezza e alla repressione della criminalità; e non ultimo quello dei rapporti di forza intercorrenti tra gli attori politici e giudiziari coinvolti, tra i quali si vuole porre l'accento sul Senato veronese onde ravvisarne, anche in questo campo, i margini di azione e le possibilità decisionali nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria specificamente lombardo-veneta.

Da queste fonti si evincono inoltre i dati quantitativi sul numero annuo delle condanne irrogate dai giudizi convocati, monitorati con regolarità dal Tribunale d'appello milanese attraverso resoconti inoltrati ogni tre mesi al Senato Lombardo-Veneto, il quale a sua volta ne riportava i risultati all'imperatore⁵⁵: una prassi che sarebbe rimasta in vigore fino al 1829, allorché il sovrano motuproprio 11 febbraio dispensò il Senato dall'invio delle relazioni con periodicità trimestrale.

A inizio anno veniva sovente compilata, inoltre, una tabella riassuntiva dei processi statari celebrati nel corso dell'anno precedente, normalmente accompagnata da considerazioni generali in merito all'efficacia di tale procedura e alle sue eventuali ripercussioni sul numero delle rapine commesse.

Per quanto riguarda una possibile indagine qualitativa relativa ai singoli processi statari celebrati in Lombardia, non esistono in tal senso fonti dirette. Informazioni sui capi di imputazione, il luogo preciso del commesso delitto, i nomi, l'età e le professioni degli imputati, sono desumibili innanzitutto dalla «Gazzetta di Milano» e dalle gazzette provinciali che ne davano notizia⁵⁶ (ma naturalmente solo in caso di giudizio conclusosi con condanna) e, più sporadicamente, dalla documentazione (non completa) del Governo di Milano relativa alle spese sostenute per la celebrazione dei processi statari e l'esecuzione delle condanne

55 L'invio di rapporti trimestrali, iniziato dal mese di novembre 1816, era stato ordinato dall'imperatore e comunicato al Senato con nota 29 agosto 1816 dal presidente della Commissione aulica di organizzazione Lasanzky. A tal proposito il Senato deliberò che, a partire dalla data stabilita, l'appello lombardo avrebbe dovuto indicare «con apposito dettagliato rapporto tutti i giudizi statari che si trovano attivati ed i circondari a quali cadauno di loro si estenda», nonché «il numero degl'incontri in cui questi giudizi si saranno radunati, e le risultanze rispettive di siffatte radunanze, e di ditagliare finalmente gli effetti, che di tale straordinario provvedimento derivarono alla pubblica sicurezza». Sessione 30 settembre 1816, ASMi, SLV, b. 78, cc. 1697-1698. Le già menzionate *Istruzioni per l'interna procedura delli Tribunali Criminali* del 1818, descrivono pure, nella parte relativa all'«ispezione superiore sui Tribunali Criminali», le tabelle trimestrali che le prime istanze avrebbero dovuto inviare all'appello; nella tabella dell'ultimo trimestre dell'anno i tribunali dovevano specificare, tra l'altro, anche il numero delle condanne capitali eseguite nella propria area di competenza e «se, e in quale parte del suo distretto abbia avuto luogo, o sia attualmente in attività il giudizio statario, aggiungendovi le corrispondenti osservazioni» (§98, f): CLV 1818, Parte I, p. 414.

⁵⁶ Lo spoglio delle gazzette provinciali lombarde, accanto a quello della «Gazzetta di Milano», fornisce un quadro abbastanza completo dei casi giudicati con rito statario. In particolare, le gazzette prese in considerazione sono il «Giornale della provincia di Bergamo», il «Giornale della provincia bresciana», la «Gazzetta di Mantova», la «Gazzetta provinciale di Pavia».

capitali⁵⁷.

4. Il giudizio statario in Lombardia

Il massiccio utilizzo del giudizio statario nei primi mesi di attivazione, come segnalano i dati quantitativi, le frequenti irregolarità che ne viziavano la corretta applicazione e i dubbi del Tribunale d'appello di Milano che sollecitavano sostanziali chiarimenti procedurali, posero fin da subito ai senatori il problema dell'opportunità politica e giudiziaria dei provvedimenti sommari. Ciò avveniva in un torno di tempo, si ricorda, in cui lo stesso codice penale e l'organizzazione giudiziaria, da poco introdotti, erano sottoposti a frizioni e adattamenti e da più parti si sollevavano proposte per apportarne alcune modifiche⁵⁸, onde far fronte con più rigore ai frequenti fenomeni criminali e mettere in atto efficaci mezzi repressivi volti a sedare i diffusi disordini sociali nelle province lombarde e venete.

Già nel settembre 1816 il Senato incaricò l'appello milanese di elaborare, di concerto con il Governo lombardo, il proprio parere sugli «effetti che possono esser risultati a favore della pubblica sicurezza dall'istruzione, e dal proseguimento di questi giudizi statari, e se convenga perciò di continuarli, e se vi siano altri mezzi più convincenti, ed efficaci a prevenire ai fati delitti»⁵⁹.

Nel gennaio successivo⁶⁰, rassegnando la tabella numerica dei giudizi statari celebrati in Lombardia nel corso del 1816 (20 convocazioni, 18 sentenze capitali irrogate e 21 rinvii ai tribunali ordinari), il Tribunale d'appello di Milano rispondeva alle sollecitazioni del Senato avanzando il parere che tale misura straordinaria venisse temporaneamente mantenuta in vigore senza modifiche procedurali. Secondo l'appello – ipotesi condivisa dal Senato Lombardo-Veneto – la frequenza dei delitti che in quei mesi aveva allarmato le autorità politiche e giudiziarie in Lombardia sarebbe stata ascrivibile ad una serie di fattori: la straordinaria penuria di viveri, l'ingente numero di disertori, mendicanti, malviventi e

⁵⁷ Documentazione reperibile in ASMi, AdG, GM (pm), bb. 45 e 45 bis. Su questo argomento si veda anche la circolare manoscritta 12 gennaio 1839 (BCT47-9, fasc. 1839) dell'appello di Milano alle prime istanze lombarde, comunicante la sr. 17 novembre 1838 con la quale si approvava il preventivo delle spese giudiziarie nel Regno Lombardo-Veneto per l'anno 1839. Tra le varie voci di spesa vi è anche quella dedicata al «Giudizio Statario e relativa esecuzione», per un ammontare di 800 fiorini.

⁵⁸ Si veda, ad esempio, il documento trasmesso al Senato nel 1816 dal presidente dell'*Oberste Justizstelle*, che sviluppava in nove punti alcuni desideri di cambiamento dell'organizzazione giudiziaria «esternati in questo Regno». I due ultimi punti riguardavano le materie penali, ossia «che fossero iscritti nel Codice penale alcuni altri fatti delittuosi, che non di raro si commettono nel regno, o che fosse per alcuni delitti stabiliti [*sic*] una pena maggiore» e «che la procedura criminale fosse più semplificata, e che fossero ammessi appositi difensori agli Inquisiti». Tali proposte non vennero prese in considerazione. Cfr. Sessione 24 dicembre 1816, ASMi, SLV, b. 78, cc. 2401-2408.

⁵⁹ Sessione 2 settembre 1816, ASMi, SLV, b. 78, cc. 1384-1385.

⁶⁰ Sessione 21 gennaio 1817, ASMi, SLV, b. 79, cc. 173-184.

sospettati posti in libertà per insufficienza di prove legali, nonché «l'immoralità qual funesta conseguenza de' tempi ultimi passati». Disertori e rilasciati per insufficienza di prove sono due categorie di persone alle quali i tribunali riconducevano sovente le ragioni del disordine pubblico; per quanto riguarda i primi, qui il riferimento è evidentemente a coloro i quali avevano disertato dai corpi austro-italiani. I militari della disciolta armata italiana, infatti, erano già stati oggetto di amnistia, inizialmente in virtù della loro diserzione antecedente il 23 aprile 1814⁶¹, che nel 1827 venne estesa anche a quanti avessero disertato successivamente a quella data⁶². I disertori delle armate austriache erano stati dapprima esclusi da tale provvedimento⁶³ per poi esserne beneficiati nel 1820⁶⁴.

All'analisi del Tribunale d'appello il Senato aggiungeva ulteriori fattori criminogeni; anzitutto, l'insolita frequenza di matrimoni contratti tra giovanissimi senza mezzi di sussistenza nella speranza di evitare il servizio militare⁶⁵ e il già ricordato sovraffollamento delle città: problema che secondo i consiglieri aulici sarebbe stato risolto impiegando forzatamente gli individui potenzialmente pericolosi nelle campagne e negli istituti d'industria

⁶¹ Cfr. la circolare 26 marzo 1816 della delegazione provinciale di Milano ai podestà e ai sindaci (AG 1816, Vol. I, Parte II, pp. 33-35), l'avviso 30 giugno 1816 del Governo lombardo (AG 1816, Vol. I, Parte II, pp. 122-123) e la circolare manoscritta 8 luglio 1817 del Senato Lombardo-Veneto ai tribunali del Regno portante la sr. 8 maggio 1817 (segnalata in Estratto Milano 1817).

⁶² Cfr. le circolari 5 gennaio 1827 (portante la sr. 13 novembre 1826) e 14 febbraio 1827 (portante la nota del Comando militare generale 18 gennaio 1827) del Governo lombardo alle delegazioni provinciali (AG 1827, Vol. I, Parte II, pp. 1-2 e 44-45).

⁶³ Cfr. la circolare 20 maggio 1817 del Governo lombardo alle Delegazioni provinciali (AG 1817, Vol. I, Parte II, pp. 190-196), e la circolare 17 dicembre 1817 (AG 1817, Vol. II, Parte II, pp. 446-447).

⁶⁴ Notificazione del Governo di Milano 4 novembre 1820 portante la sr. 3 ottobre 1820 (AG 1820, Vol. II, Parte I, pp. 109-110; una copia del manifesto della notificazione è reperibile anche in BCT, BCT47-7).

⁶⁵ A questo proposito cfr. anche Mittermaier, *Delle condizioni d'Italia*, p. 89. Stando alle ricerche comparative di Edith Saurer, l'età in cui le persone si sposavano in Veneto era effettivamente molto più bassa rispetto agli altri *Länder* presi in considerazione dalla studiosa (Boemia e Bassa Austria). Le ragioni sono molteplici – riconducibili principalmente all'assenza dell'obbligatorietà del permesso politico per contrarre matrimonio e il ruolo del prete, ancor più pressante in Veneto per il rapporto numerico tra clero e popolazione, che induceva le coppie a sposarsi per dovere sociale e religioso – ma non quella adotta dal Senato: in Veneto, a differenza che in gran parte dell'impero – ove, di fatto, i celibi nullatenenti erano i soli a dover sottostare all'obbligo di leva – gli uomini sposati godevano di ben pochi privilegi in relazione al servizio militare. E. Saurer, *Geschlechterbeziehungen, Ehe und Legitimität in der Habsburgermonarchie. Venetien, Niederösterreich und Böhmen im frühen 19. Jahrhundert*, in *Historische Familienforschung*, hg. von J. Ehmer, T. Hareven, R. Wall, Frankfurt-New York, Campus Verlag, 1997, pp. 123-156: 135-141; Ead., *Aspetti della storia delle relazioni d'amore eterosessuali: il permesso politico di matrimonio sotto la monarchia asburgica*, in *Identità culturale europea. Idee, sentimenti, relazioni*, a cura di L. Passerini, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1998, pp. 173-190: 180-181 e Ead., *Il matrimonio fra obbligo e privilegio (Veneto e Bassa Austria, sec. XIX)*, in *Venezia e l'Austria*, pp. 157-167: 160-165. Precisamente, la sovrana Patente del 17 settembre 1820 regolante le procedure di coscrizione, stabiliva che l'esenzione dalla leva avrebbe potuto essere richiesta dagli uomini che fossero già sposati al momento della pubblicazione della patente, o che avessero contratto matrimonio ad un'età superiore ai 22 anni. Questa misura, commenta David Laven, sembra non tanto essere stata dettata da una carenza di individui da arruolare o dal tentativo di scoraggiare l'“evasione legale”: da quanto emerge dai dibattiti della commissione veneziana che, nel 1818, era stata istituita per lavorare sui nuovi criteri di coscrizione, tale principio era volto piuttosto a rafforzare l'istituzione matrimoniale evitando i matrimoni prematuri. Laven, *Venice and Venetia*, pp. 131-132.

delle altre province della Monarchia⁶⁶. Una causa meno contingente veniva infine annoverata: quel tratto – rilevato anche dal conte von Menz, delle cui osservazioni abbiamo riferito nel primo capitolo – per così dire, endemico dei criminali lombardo-veneti, potenziato dalla cessata organizzazione giudiziaria. «I malviventi italiani già per natura loro perspicaci ebbero nel sistema criminale difensivo degli ultimi tempi una continua pubblica scuola per apprendere il modo con cui difendersi per scansare gli effetti della legge». I dibattimenti pubblici frequentati «diligentemente», assieme alle carceri sovraffollate, sarebbero stati, secondo i consiglieri, pericolosi luoghi di apprendimento delle tecniche di difesa nei processi penali (ricordiamo le scritte sui muri delle prigioni denunciate da Mazzetti). Questa difficoltà avrebbe potuto tuttavia essere affrontata da una classe giudiziaria più preparata, cosa che in quegli anni di transizione legislativa – il Senato lo riconosce apertamente – non sarebbe stata ancora concretamente ipotizzabile, data la diversità della procedura penale austriaca rispetto a quella napoleonica precedentemente adottata.

Il rimedio per sedare i numerosi episodi criminali andava quindi individuato a monte, affinché fossero «prima di tutto levate le sorgenti del male»: nell'attività delle autorità politiche, nello zelo della magistratura, nel potenziamento del numero dei giudici nei tribunali e delle forze di polizia, nell'inasprimento delle pene per i più pericolosi colpevoli di rapina, nella costruzione di pubbliche case di lavoro e, infine, in una riforma del codice penale finalizzata all'organizzazione di un sistema probatorio meno rigido, attraverso la modificazione del §412, il quale normava troppo poco agilmente, secondo i tribunali del Regno, le modalità attraverso cui i giudici avrebbero potuto avvalersi della prova indiziaria. Punto, quest'ultimo, sul quale, in obbedienza alla sr. 17 giugno 1817, il Senato avrebbe ordinato agli appelli approfondite indagini onde individuare, alla luce della loro esperienza, quelle difficoltà fino ad allora incontrate nell'istruzione dei processi penali che avrebbero suggerito una revisione del paragrafo suddetto⁶⁷.

La proposta dei voti minori dell'appello e delle autorità politiche di estendere anche alla procedura stataria la prova indiziaria e di introdurre prima del giudizio una preliminare

⁶⁶ Pure, come riporta Franco Della Peruta, le “case d'industria” lombarde e venete erano capillarmente diffuse nel territorio. Per quanto riguarda, nello specifico, la Lombardia, il loro precedente va individuato nelle analoghe istituzioni promosse negli anni Ottanta del Settecento da Giuseppe II. L'iniziativa venne ripresa dalle autorità italice e «sviluppata nei primi anni della Restaurazione, anche sotto la pressione della carestia». Della Peruta, *Aspetti della società italiana*, p. 54.

⁶⁷ Sessione 14 ottobre 1817, ASMi, SLV, b. 80, cc. 2797-2803. Le risposte degli appelli vennero discusse nel corso della sessione 10 dicembre 1819: *Ibidem*, b. 88, cc. 4922-4926. Sul §412, i suoi effettivi o presunti limiti nell'esercizio del libero convincimento e la sovrana patente 6 luglio 1833 nella quale sarebbe sfociata la riforma del paragrafo, cfr. Povoletto, *La selva incantata*, pp. 47 e segg. e P. Rondini, In dubio pro reo? *La prassi giudiziaria dell'arbitramento degli indizi nel Regno Lombardo-Veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale*, pp. 93-150: 93-126.

inquisizione dilatabile a otto giorni, era invece, secondo il Senato, inaccettabile. Da un lato i rimedi suggeriti avrebbero potuto arginare la carenza principale dell'applicazione pratica dei processi statari – sottolineata anche dal governatore Saurau – ovvero quella di arrivare relativamente di rado, entro i termini previsti dalla legge, ad una sentenza condannatoria, tanto da rendere tale misura sommaria «anziché di utilità, di danno alla pubblica sicurezza a soverchio dispendio pel regio erario», oltre che «vie più ridicola negli occhi di quel popolo già altresì facilmente disposto alla più amara critica»⁶⁸; dall'altro, tuttavia, le riforme proposte sarebbero state contrarie non solo alla natura rapida e sommaria del giudizio statario, ma benanche agli stessi principi fondamentali dell'intera legislazione penale⁶⁹, i quali prevedevano precise garanzie probatorie nell'irrogazione della pena capitale.

Eppure, nonostante le sollevate aporie dei provvedimenti statari sembrassero dimostrarne l'inadeguatezza, il Senato trovava prematura la loro abolizione: proprio la comprovata inefficacia avrebbe infatti costituito «un ulterior motivo di lasciarli per la ragione che non conviene indebolire nella mente del popolo l'idea del rigore d'una legale provvidenza che la legge preserva principalmente ad effetto d'incutersi timore»⁷⁰.

Nel corso dei mesi successivi, commentando per mezzo delle consuete relazioni all'imperatore le tabelle rassegnate dall'appello di Milano sui giudizi statari celebrati nei primi due trimestri del 1817 (in tutto l'anno si registrarono 25 convocazioni, 27 condanne e 35 rinvii) il Senato confermava il suo scetticismo nei confronti di una «straordinaria provvidenza [...] non qualificata e bastevole per sradicare il male introdottosi». Soltanto le proposte già avanzate, nonché «la sollecita introduzione dell'organizzazione giudiziaria e delle autorità di polizia in campagna», avrebbero potuto fornire «la più fondata speranza di procurare poco a poco l'interna sicurezza»⁷¹. Pur notando, come monitorato dall'appello, che «l'infestazione de' malviventi» andava scemando, e contrariamente al parere espresso dalla direzione di polizia – secondo la quale nelle province di Cremona, Mantova e Lodi (ma non in quelle di Bergamo e Brescia) l'attività dei giudizi statari avrebbe influito positivamente sulla sicurezza pubblica –, i consiglieri aulici attribuivano il decremento della criminalità non tanto al timore deterrente ispirato dalle procedure straordinarie, quanto piuttosto all'arresto di molti vagabondi e persone sospette, consegnati alle carceri o ai lavori pubblici «che Sua Maestà con Sovrana Clemenza si è degnata di ordinare a sollievo della povertà a quelli che ne

⁶⁸ Sessione 30 settembre 1816, ASMi, SLV, b. 78, c. 1696.

⁶⁹ L'opposizione all'introduzione della prova per concorso di circostanze nella procedura stataria sarebbe stata ribadita dal Senato anche nelle successive sessioni 17 ottobre 1821 e 9 gennaio 1822 (ASM, SLV, b. 96, cc. 2263-2264 e b. 97, c. 66).

⁷⁰ Sessione 21 gennaio 1817, ASMi, SLV, b. 79, c. 180.

⁷¹ Sessione 26 febbraio 1817, ASMi, SLV, b. 79, c. 532.

abbisognava la campagna nella primavera» nonché alla maggiore vigilanza di frontiera volta ad impedire l'ingresso nel Regno «a persone miserabili e malvagli degli stati limitrofi dell'Italia»⁷².

Nello stesso torno di tempo la questione coinvolse anche le autorità politiche e giudiziarie venete. In una consulta discussa in Senato nel febbraio del 1817⁷³, l'appello di Venezia avanzava il parere di estendere i provvedimenti di emergenza anche alle province dipendenti dalla sua giurisdizione, onde «raffren[are] la cupidigia e malvagità dei scelerati», dato il crescente numero delle rapine consumate soprattutto nel padovano e nel veneziano. La proposta venne respinta dal Governo veneziano il quale, pur riconoscendo un oggettivo aumento delle rapine, affermava che «nel concorso di tante altre circostanze che non di rado spingono al delitto anche gli uomini non inclinati a tali azioni, non si ravvisa nelle annote aggressioni una tal perversità dei delinquenti che faccia desiderare una straordinaria severità di punizione, la quale per esser efficace deve riservarsi ai casi estremi» ed aggiungeva di aver ordinato un'apposita indagine nelle province venete, i cui risultati avrebbero permesso di individuare i mezzi più idonei a garantire la pubblica sicurezza.

Nella sua relazione all'imperatore, il Senato, da parte sua, appoggiava quest'ultimo parere: «il numero delle rapine eseguite nelle province venete in confronto a quello delle lombarde apparisce tenue arrivando appena alla decima parte, e se ciò non ostante non si riconobbero motivi sufficienti per ritenere necessario il giudizio statario nelle province [lombarde], questi possono esistere molto meno per le venete», nelle quali non si sarebbe verificato quello stato di emergenza che, secondo il codice penale, ne avrebbe giustificato l'applicazione⁷⁴. Il relatore Giacomo Bertoldi osservava inoltre come

la poca efficacia di questo estremo rimedio riservato ai casi di maggiori pericoli per la pubblica sicurezza, quando applicato a misure così estese, si è palesato nelle province soggette al governo di Milano, ove ad onta del giudizio statario non si è diminuita la frequenza di tali delitti: ed è questo un argomento di più per confermare la verità attestata da tutti i secoli, che la severità delle pene non è il mezzo più opportuno per reprimere i delitti.

⁷² Sessione 24 giugno 1817, ASMi, SLV, b. 79, cc. 1700-1701. Della campagna di arresti e rimpatri forzati e dei progetti di impiego dei poveri nei lavori pubblici e nelle case di lavoro, proprio negli anni 1816-1817, con riguardo alla provincia di Como, riferisce G. Galli, *Vagabondi per forza. Oziosità e accattonaggio nel Comasco dalla restaurazione all'unità*, «Il Risorgimento», XXXII (1980), 2, pp. 151-175: 154 e segg.

⁷³ Sessione 5 febbraio 1817, ASMi, SLV, b. 79, cc. 341-347.

⁷⁴ Il più allarmante livello della criminalità delle province lombarde rispetto a quelle venete sarebbe stato sottolineo anche nel 1820 in una relazione dell'appello milanese sugli affari criminali dell'anno precedente, commentando la quale il Senato notava «aver fatto dispiacevole senso, che a differenza del Veneto siansi in Lombardia aumentati i delitti». Sessione 6 giugno 1820, ASMi, SLV, b. 90, cc. 1489-1495.

Punto, quest'ultimo, ribadito dalle osservazioni del Tribunale di Udine, il quale notava come «sotto il cessato governo, assai più frequenti erano le rapine ed altri misfatti di questi generi, nonostante che giornalieri si offerissero al pubblico gli spettacoli dell'estremo supplizio, dei ferri in vita e della berlina».

Secondo il Senato molto più efficace sarebbe quindi stata la perlustrazione ordinata dal Governo che non la «per lo più inutile solennità dei giudizi statari», come confermò la conseguente sr. 12 agosto 1817⁷⁵. Una seconda proposta dell'appello veneziano, ossia l'estensione della pena capitale per omicidio anche ai casi di raggiungimento della prova attraverso il concorso delle circostanze, non venne neanche presa in considerazione dal Senato, «essendo una tal innovazione affatto contraria ai principi essenziali del diritto criminale austriaco»⁷⁶.

La successiva sr. 21 agosto 1817, emessa sulle relazioni stilate dall'*Oberste Justizstelle* e dal Senato veronese relativamente alla pena di morte per i rei di rapina ed ai giudizi statari in Lombardia, sanciva il mantenimento di questi ultimi, pur con qualche restrizione. Un'istruzione segreta diretta al Tribunale d'appello ed alle autorità provinciali lombarde ordinava infatti di convocare il consesso statario per titolo di rapina «allora soltanto quando se ne può attendere un effetto corrispondente, e che la sicurezza esiga imperiosamente un castigo pronto, e che faccia impressione». Contemporaneamente l'imperatore incaricava la Commissione aulica di legislazione di stilare, di concerto con l'*Oberste Justizstelle*, un progetto di legge da estendersi indistintamente o in determinate province, secondo il quale anche nel processo ordinario, «con una giusta gradazione ed a garanzia della sicurezza privata, possano sottoporsi alla pena di morte le più gravi specie di rapina, particolarmente alle strade od in truppe, come pure il delitto di appiccato incendio»; e infine di proporre le necessarie modifiche ai paragrafi del codice penale relativi alla normativa stataria, viste «le difficoltà confermate dall'esperienza [...] acciocché in casi straordinari non manchi allo Stato una risorsa efficace, e sia nello stesso tempo evitata possibilmente la durezza, e la precipitazione»⁷⁷.

Se nel rapporto trimestrale maggio-luglio 1818, a fronte di un improvviso aumento delle aggressioni verificatosi nei giorni precedenti, il Senato avrebbe cautamente proposto il temporaneo mantenimento dei giudizi statari nonostante le forti perplessità sulla loro concreta

⁷⁵ Sessione 9 settembre 1817, ASMi, SLV, b. 80, cc. 2423-2425.

⁷⁶ Sessione 5 febbraio 1817, ASMi, SLV, b. 79, c. 346.

⁷⁷ Sessione 24 settembre 1817, ASMi, SLV, b. 80, cc. 2582-2583.

efficacia⁷⁸, ben presto si sarebbe esplicitamente pronunciato a favore della pronta cessazione di tale misura straordinaria, unendosi quindi ai voti nel frattempo espressi in questa stessa direzione dal Governo e dall'appello milanesi, nonché dalla maggioranza dei tribunali provinciali interrogati sulla questione⁷⁹; posizione che successivamente sarebbe stata condivisa anche dalla Cancelleria aulica riunita⁸⁰ e dal Viceré⁸¹.

Secondo i consiglieri aulici, infatti, da un lato erano andati a cadere i principali motivi che avevano suggerito l'attivazione dei giudizi statari (ovvero «la penuria de' viveri, e la quantità di disertori italiani»); dall'altro la loro applicazione pratica aveva rivelato inconvenienti tali da renderne inutile il proseguimento: «rarissime volte si ottiene la prova per testimoni, e per la scaltrezza degl'incolpati non bastano le 24 ore per verificare le essenziali circostanze; cosicché venendo sciolto il giudizio Statario senza effetto, mancasi il propositosi fine, e la pubblica aspettazione». Il Senato proponeva quindi due soluzioni alternative finalizzate alla prevenzione dei delitti e alla punizione dei colpevoli: un provvedimento politico, del quale si sarebbe dovuto occupare il Governo, contro i «malviventi oziosi e vagabondi»; e una riforma del §412 del codice penale (riguardo la quale, si ricorda, i tribunali del Regno erano già stati interpellati)⁸².

Nei mesi successivi gli invii delle relazioni trimestrali si sarebbero pertanto rivelati altrettante occasioni per ribadire la posizione abolizionista delle autorità giudiziarie lombarde, anche alla luce della sporadicità con la quale i processi statari venivano ormai celebrati. Anticipiamo qualche cifra, per dare un'idea della loro dimensione quantitativa: dal 1818 al 1833 vi furono, annualmente, un massimo di tre convocazioni e cinque condannati⁸³; dal 1834 al 1847, come sopra si accennava, le condanne sarebbero state in tutto cinque: cifre ben diverse, quindi, da quelle del biennio 1816-1817.

Eppure in un sovrano biglietto inviato nel maggio 1819 al presidente della Cancelleria aulica

⁷⁸ Sessione 1 settembre 1818, ASMi, SLV, b. 83, c. 2769.

⁷⁹ Cfr. sessioni 18 maggio e 24 agosto 1819, ASMi, SLV, b. 86, cc. 1801-1802 e b. 87, c. 3233. La prima riporta i risultati, trasmessi dall'appello milanese, della consulta dei tribunali provinciali in merito alla questione del giudizio statario; la seconda discute i dati delle tabelle trimestrali maggio-luglio 1819. Queste ultime fornirono all'appello l'occasione per ribadire la proposta abolizione dei giudizi statari, che nei sei mesi precedenti avevano irrogato una sola condanna.

⁸⁰ Si vedano le sessioni 10 luglio e 7 dicembre 1821, ASMi, SLV, b. 95, c. 1518 e b. 96, c. 2604.

⁸¹ Sessione 9 gennaio 1822, ASMi, SLV, b. 97, c. 66.

⁸² Sessione 1 febbraio 1820, ASMi, SLV, b. 89, cc. 297-298.

⁸³ Secondo le tabelle riassuntive compilate nel 1830 e nel 1838, nel 1818 vi furono tre convocazioni e tre condanne capitali; nel 1819 tre convocazioni e cinque condanne; nel 1820 tre convocazioni, tre condanne e tre rinvii ai tribunali ordinari; nel 1821 una convocazione e due condanne; nel 1822 due convocazioni e quattro condanne; nel 1823 una convocazione, una condanna e due rinvii; nel 1824 due convocazioni, tre condanne e un rinvio; nel 1825 tre convocazioni e tre condanne; nel 1826 due convocazioni e due rinvii; nel 1827 due convocazioni, due condanne e un rinvio; nel 1828 cinque convocazioni, cinque condanne e dodici rinvii; nel 1829 due convocazioni, due condanne e un rinvio; tre condanne nel 1830, una nel 1831, una nel 1832 e tre nel 1833. Cfr. Sessioni 3 luglio 1830 e 17 gennaio 1838, ASMi, SLV, b. 136, c. 1814 e b. 180, c. 270.

riunita, trasmesso per mezzo di quest'ultima al Senato Lombardo-Veneto, l'imperatore manifestava la sua preoccupazione per la turbata sicurezza pubblica e privata in Lombardia e nella stessa Milano dove frequenti erano furti, rapine e omicidi, e ordinava da una parte che fosse raccomandato al clero «di avere a cuore con tutto il zelo il miglior addottrinamento del popolo dal pulpito e dal confessionale», dall'altra che la Cancelleria aulica, di concerto con il Senato, desse le disposizioni necessarie affinché le autorità giudiziarie e politiche lombarde «affrett[assero] con attività le inquisizioni sopra i delitti, ten[essero] man ferma sull'applicazione delle leggi penali col dovuto rigore, fac[essero] seguire alla pena il castigo il più tosto che sia possibile» e infine attivassero o mantenessero in vigore, se già esistenti, i necessari «provvedimenti di sicurezza»⁸⁴: tra questi, evidentemente, il giudizio statario. Nello stesso torno di tempo, il governatore di Milano Strassoldo informava la Cancelleria aulica riunita che le aggressioni sulle strade in Lombardia, apparentemente scemate negli ultimi mesi, erano recentemente tornate ad aumentare «con una frequenza, e con un'audacia straordinaria»; soprattutto le province di Milano e di Mantova sarebbero state «infestate» di assassini, tra i quali molti disertori. Risultava palese, agli occhi del governatore, che la gendarmeria e il piccolo corpo delle guardie di polizia a cavallo, per quanto zelanti, fossero numericamente insufficienti a tamponare questa grave situazione. Il Governo, da parte sua, andava quindi a proporre l'istituzione delle guardie comunali – sull'esperienza degli “uomini d'arme” esistenti in Lombardia prima del 1796 – secondo un progetto presentato dallo stesso alla cessata Commissione aulica di organizzazione centrale⁸⁵, che tuttavia non sarebbe stato preso in considerazione.

Nonostante la già rilevata minore problematicità delle province venete, tuttavia non esenti da forti tensioni sociali, un'analogha preoccupazione veniva manifestata, sempre nel 1819, anche per queste ultime; nella quali «una fatale tendenza agli omicidi, ai derubamenti, alle ferite, ed a simili altri delitti» avrebbe richiesto, secondo un sovrano viglietto trasmesso ai tribunali di prima istanza «che debba essere portata una *particolare* attenzione sopra questo argomento, e *nulla* venga trascurato di ciò che può contribuire a garantire la pubblica sicurezza, sia col perseguire *incessantemente* i delinquenti, ed i perturbatori della pubblica quiete, sia

⁸⁴ Sessione 21 luglio 1819, ASMi, SLV, b. 87, c. 2731.

⁸⁵ Rapporto del Governo di Milano 30 settembre 1819, OeStA, AVA, HKa, AR, Ak, K. 1324, fasc. “Lombardo-Venetien”, sottofasc. 1818-1819. A questo proposito intervenne anche il Viceré il quale, con una nota alla Cancelleria aulica riunita, caldeggiava il progetto del Governo milanese: «Preso motivo delle frequenti aggressioni alle pubbliche strade prega perché sia approvato il piano già rassegnato dell'istituzione delle guardie comunali [...] La pubblica sicurezza è ora compromessa in modo da rendere necessario un valido provvedimento straordinario onde assicurarla meglio in avvenire» (Nota 14 ottobre 1819, *Ibidem*).

coll'assoggettare gli arrestati al rigore delle Leggi» [*corsivo nel testo*]⁸⁶.

Le sr. 17 gennaio 1821 e 20 febbraio 1822⁸⁷ avrebbero quindi riconfermato, in via teoricamente temporanea, l'istituzione dei giudizi statari, in attesa dei risultati delle indagini in merito alla possibile riforma del codice in materia probatoria⁸⁸.

Il rapporto di causalità tra le due questioni sottoposte a discussione (revisione della normativa sulla prova indiziaria – giudizio statario) venne definitivamente scardinato dai senati viennesi e veronese nel corso delle loro successive relazioni: la modifica del §412, proposta nel frattempo anche dalla direzione generale di polizia di Milano⁸⁹, sollecitata dai tribunali lombardi e veneti⁹⁰ ed elaborata come proposta legislativa dalla Commissione aulica di legislazione⁹¹, non avrebbe avuto alcuna concreta influenza sull'eventuale cessazione delle procedure d'emergenza⁹². Allo stesso tempo, secondo l'unanime parere delle magistrature del Regno, la permanenza dei processi sommari in Lombardia, prolungata per sei anni, sarebbe stata «inconveniente, inefficace per i più scaltriti malfattori, terribile per alcuni miserabili che v'incappano, indipendente da esso l'aumento ed il decremento in Lombardia delle aggressioni e delle rapine». Allo scopo di mantenere la pur dubbia azione deterrente di tali procedure, i senatori votavano infine la proposta di non pubblicare l'eventuale soppressione dei giudizi statari, ma di comunicarla esclusivamente alla direzione generale della polizia di Milano ed alle delegazioni provinciali (responsabili appunto delle convocazioni)⁹³.

La discussione concertata tra Senato Lombardo-Veneto, *Oberste Justizstelle*, Cancelleria aulica riunita, Commissione aulica di legislazione, con il parallelo interessamento del Viceré,

⁸⁶ Circolare del Tribunale d'appello di Venezia, 2 luglio 1819, CLV 1819, parte II, pp. 3-4. Un esemplare si trova anche in BCT, BCT47-4. Significativamente, una circolare di poco successiva sollecitava nuovamente in questo senso le autorità giudiziarie: «Sta grandemente a cuore di Sua Maestà Imperiale Reale che sia in ogni modo garantita la pubblica sicurezza, e tranquillità, e quest'interesse, che non mai vien meno nel paterno suo cuore, ha anche di recente richiamate le alte sue cure ad ordinare precisamente, che le relative Autorità debbano procedere col massimo rigore, e sotto la più stretta loro responsabilità per lo scuoprimento, arresto, punizione de' delinquenti, nonché delle Meretrici, e de' Lenoni». La circolare non è segnalata in CLV 1819; ne è tuttavia conservata una copia, anch'essa, in BCT, BCT47-4.

⁸⁷ Sessione 13 marzo 1822, ASMi, SLV, b. 97, cc. 517-518.

⁸⁸ Sessione 31 gennaio 1821, ASMi, SLV, b. 93, cc. 246-247.

⁸⁹ Sessione 26 giugno 1820, ASMi, SLV, b. 90, c. 1655.

⁹⁰ Sessione 6 giugno 1820, ASMi, SLV, b. 90, c. 1493. In più occasioni, lo abbiamo accennato, i tribunali espressero la loro insoddisfazione nei confronti delle limitazioni previste dal §412. Si veda in tal senso la relazione del consigliere aulico Antonio Mazzetti incaricato dal Senato Lombardo-Veneto, come si è già ricordato, di compiere tra il 1822 e il 1823, in veste di commissario, un'ispezione tra le preture e i tribunali di prima istanza del Regno. Bellabarba, *Il giudice come ispettore*, in particolare pp. 421-422.

⁹¹ Il progetto di legge venne trasmesso al Senato per il suo parere e riportato nei protocolli della sessione 17 luglio 1821, ASMi, SLV, b. 95, cc. 1604-1672. Le discussioni e le richieste di pareri sui progetti di riforma andarono avanti negli anni; si vedano, ad esempio, i protocolli della sessione 13 agosto 1825, *Ibidem*, b. 111, cc. 1856-1898, e quelli della sessione 7 ottobre 1831, *Ibidem*, b. 143, cc. 2894-2897.

⁹² Sessione 17 ottobre 1821, ASMi, SLV, b. 86, c. 2264.

⁹³ Sessione 9 gennaio 1822, ASMi, SLV, b. 97, c. 67.

del direttore di polizia e del governatore di Milano sui mezzi atti ad arginare i delitti di rapina in Lombardia, si era quindi spostata sull'individuazione di altre soluzioni preventive amministrative e di polizia.

Una serie di relazioni scambiate tra questi interlocutori nella prima metà del 1825⁹⁴ segnala come da una parte l'ipotesi di prolungare l'attivazione del giudizio statario fosse considerata del tutto superata, dall'altra si ricercassero rigorose misure alternative soprattutto volte a depotenziare la pericolosità di determinate «classi di persone», ovvero gli «sfaccendati vaganti per le città e vagabondi per le campagne, che troppo facile hanno ricovero e vitto dai villici»⁹⁵ e gli individui considerati minacciosi per la sicurezza pubblica ma posti in libertà una volta scontata la pena o rilasciati dai tribunali ordinari per insufficienza di prove legali⁹⁶. Contro questi ultimi il §455 del codice penale, la cui applicazione nel Lombardo-Veneto venne suggerita dai Senati dell'*Oberste Justizstelle*⁹⁷, consentiva alle autorità politiche di mettere in atto specifiche misure straordinarie, che furono concretizzate nell'erezione di un «luogo di forzata occupazione» nell'isola di Ossero per i sudditi del Lombardo-Veneto, della Dalmazia, del Litorale e del Tirolo italiano⁹⁸.

Una certa opposizione nei confronti dell'applicazione dei giudizi statari si misura anche su un livello più personale: fonti diaristiche ed epistolari permettono di cogliere il disagio che alcuni consiglieri provavano nel prendere concretamente parte a tali consessi giudiziari. Così il giudice Paride Zajotti annotava nel suo diario il 28 ottobre 1827: «Ahimè! Domani mi tocca d'assistere ad un giudizio statario: brutto incarico quello d'ammazzare un uomo così a tamburo

⁹⁴ Sempre nel 1825 la Congregazione centrale lombarda supplicava l'imperatore affinché fosse garantita una più rigorosa azione repressiva degli apparati dello Stato (la supplica è citata in Meriggi, *Amministrazione e classi sociali*, pp. 331-332). Da una relazione del consigliere Salvotti di poco successiva apprendiamo che «Il Territorio di Pavia e di Milano era infestato per tutto l'autunno del 1825 da parecchi aggressori che colla frequenza delle loro rapine accompagnata taluna da sevizie e omicidi altamente turbavano la pubblica sicurezza. [...] Non vi era più sicurezza per nessuno, né valeva la più squisita prudenza a prevenire il pericolo di tali aggressioni» (Relazione 14 novembre 1826, ASMi, SLV, b. 51, fasc. VI. 150-2).

⁹⁵ Il problema dell'aiuto prestato dagli abitanti delle campagne ad individui genericamente "sospetti" è un tema nel quale ci si imbatte su vari livelli. In seguito all'arresto di un disertore che era riuscito a vivere sei mesi in campagna occupandosi come lavoratore giornaliero, nonostante l'allerta delle forze di polizia, nel novembre 1822 la delegazione di Brescia propose al Governo di Milano un regolamento che avrebbe obbligato tutti i proprietari a denunciare al comune qualsiasi persona ospitata anche solo per una notte e ad ottenere apposito permesso scritto. Il progetto venne tuttavia respinto dalla direzione di polizia, interpellata a questo proposito dal Governo, e giudicato «vessatorio ed inesequibile, pretendendo dal terriere ciò che neppure si esige dall'albergatore prezzolato», oltre che molto dispendioso: protocollo del Governo di Milano 15 novembre 1822, ASMi, AdG, GP (pm), b. 2, fasc. 4 (assassini), sottofascicolo 4b – Brescia. Lo stesso fascicolo contiene il testo del progetto (24 settembre 1822) ed il rapporto della direzione generale di polizia di Milano (11 novembre 1822).

⁹⁶ Sessione 26 febbraio 1825, ASMi, SLV, b. 108, cc. 370-373.

⁹⁷ Cfr. la minuta dei protocolli dei Senati viennesi: *Raubanfälle im Lomb-Venez. Koenigreiche*, 22. April 1825, OeStA, AVA, OJ, LVS, K. 1, fasc. 19. I protocolli vennero trasmessi al Senato Lombardo-Veneto e discussi nella sessione 4 giugno 1825, ASMi, SLV, b. 110, cc. 1156-1157.

⁹⁸ Sessioni 25 giugno 1825 e 5 agosto 1828, ASMi, SLV, b. 110, cc. 1380-1388 e b. 126, cc. 1604-1606.

battente»⁹⁹. Nel rapporto di Torresani alla *Polizeihofstelle* del 1826, citato nel primo capitolo, con cui il direttore della polizia di Milano riferiva alcuni stralci di carteggi intercettati ai giudici operanti nel Lombardo-Veneto, si legge la sintesi di una lettera dell'allora presidente del Tribunale criminale di Milano Giovanni Gognetti che confessava al consigliere aulico Benoni le sue preoccupazioni sul giudizio statario, ossia che «non lo lascerebbe tranquillo se vedesse appiccato taluno, cui a suo credere fosse stata applicabile soltanto la pena ordinaria»¹⁰⁰.

5. Un errore giudiziario a Botticino

Se, nonostante le voci contrarie, la sovrana risoluzione 22 gennaio 1826 sancì la continuazione dei giudizi statari nelle stesse province e per gli stessi delitti¹⁰¹, un grave errore giudiziario commesso due anni dopo dal consesso statario convocato a Botticino, nella provincia di Brescia, avrebbe tuttavia riaperto con urgenza la questione.

Tanto il fatto criminoso che lo svolgimento delle indagini e del processo nelle sue varie fasi sono dettagliatamente descritti in una relazione stilata dal senatore Maffei¹⁰². Vale la pena di tratteggiare brevemente tale percorso giudiziario onde illustrare, nella prassi, non solo i rapporti intercorrenti tra autorità giudiziarie (i tribunali) e politiche (la delegazione provinciale), ma anche, più in generale, la problematica coesistenza – sia in ambito procedurale che in sede punitiva – di processo ordinario e processo statario.

La sera del 6 marzo 1828 alcuni uomini armati si introdussero nella casa di un anziano notaio «possessore di latifondi e buon economo, [che] avea nel pubblico il concetto di essere danaroso». Sorprese in cucina le tre donne di casa mentre esse «stavano in dialogo tra loro lavorando calzette, e a tutt'altro pensando che ad aver soggetto di timore», i rapinatori riuscirono ad ottenere con le minacce le chiavi della stanza dell'anziano notaio. Due di essi si introdussero quindi nella sua camera: la vittima «si svegliò, e aperti gli occhi si vide un lume di fronte, e dai lati due armati, che uno gli misurava al petto un lungo pugnale nudo; l'altro gli presentava una pistola montata. E “denari o vita” furono le prime parole che si sentì intronare

⁹⁹ Il brano è trascritto in Brol, *Antonio Bresciani*, p. 64. Il giudizio statario al quale Zajotti fa qui riferimento venne celebrato nel comune di S. Pietro in Sala, provincia di Milano, i giorni 29, 30 e 31 ottobre – come si deduce dalla «Gazzetta di Milano» 2 novembre 1827, che pubblicò la sentenza – contro due giovani di Milano, entrambi «oziosi», imputati di «tre consecutive rapine con ruberia di denari ed effetti, commesse in società a mano armata di coltello e pistola, con minacce di morte»; uno dei quali condannati a morte dal consesso statario, l'altro rimesso alla procedura ordinaria.

¹⁰⁰ OeStA, HHStA, KA, VA, K. 50, fasc. “fol. 1-99”, c. 49.

¹⁰¹ Sessione 18 febbraio 1826, ASMi, SLV, b. 114, c. 439; si veda anche la circolare manoscritta 1 marzo 1826, diramata alle prime istanze lombarde, segnalata in Estratto Milano 1826.

¹⁰² Relazione 15 luglio 1829, ASMi, SLV, b. 53, fasc. VI 184. La relazione venne scritta su richiesta della sr. 10 maggio 1829 (riportata nei verbali della sessione 5 giugno 1829, ASMi, SLV, b. 129, c. 1350).

agli orecchi». L'uomo acconsentì a cedere il denaro e condusse gli aggressori in cantina; trovandovi solo poche lire, questi lo legarono e malmenarono brutalmente. Un figlio, svegliatosi per il rumore e le grida del padre, «mosso da tenerezza filiale», si precipitò in cucina, per venir anch'egli aggredito, e mortalmente ferito, da uno dei rapinatori.

Le prime indagini vennero condotte dagli agenti di polizia di Brescia e di Chiari, che dipanarono il «primo filo onde dirigersi alla scoperta dei delinquenti». Cinque individui, «presi di mira siccome sospetti della rapina» furono subito arrestati; tra questi un oste, Giacomo Trenti, riconosciuto dagli aggrediti come uno dei colpevoli.

Il delegato provinciale incaricò l'aggiunto della pretura di Chiari di proseguire le indagini e compiere l'investigazione in via politica; questi subordinò quindi gli atti espletati alla delegazione provinciale di Brescia il 21 aprile successivo, la quale a sua volta li comunicò con una nota al presidente del Tribunale della stessa città consultandolo sulla possibilità di convocare il giudizio statario, ricevendone risposta affermativa.

Il giudizio statario si tenne a Botticino dal 3 al 6 maggio 1828, contro i cinque imputati (che rimasero ostinatamente «negativi»); integrando le indagini già svolte dalle autorità di polizia con pochi ulteriori risultati, esso si concluse infine con la condanna capitale di tre imputati, tra cui il Trenti, mentre gli altri due vennero rimessi al tribunale ordinario per insufficienza di prove.

Poco dopo la pubblicazione della sentenza, il commissario di polizia comunicò al consesso statario che i due condannati a morte assieme al Trenti e uno degli imputati rimessi al giudizio ordinario, Giovanni Bondoni, «domandavano ardentemente un nuovo esame». Allo scopo di sentire rapidamente tutti e tre, il giudizio si divise in due consessi. Il primo interrogato riconobbe di essere «veramente colpevole del delitto per cui fu pronunciata la sua condanna e da cui ne implorava dalla Divina misericordia il perdono; ma che doveva professare solennemente davanti a Dio e agli uomini l'innocenza di Giacomo Trenti»: non cinque ma quattro persone avevano preso parte alla rapina. Analoga confessione venne rilasciata dal secondo condannato. Separatamente esaminato, anche Bondoni si risolse quindi a confessare, contro il proprio interesse personale, affermando che «alla notizia della condanna di Trenti la coscienza non gli reggeva a permettere l'ultimo supplizio di un innocente». Il giudizio statario, sentite le tre dichiarazioni concordi, stabilì di sospendere la sentenza contro Trenti e di rimandarlo al tribunale ordinario, mentre gli altri due imputati vennero giustiziati.

«Egli è facile immaginarsi», commentava il relatore, «quanta impressione negli animi del pubblico dovea produrre la condanna d'un uomo innocente proferita da un giudizio armato di così tremendo potere, che decide senza reclamo, le cui sentenze siegue così rapido il patibolo,

come il folgore siegue il lampo». Nel frattempo il processo Bondoni, come si evince dalla sentenza contro di lui proferita¹⁰³ e dai protocolli del Senato che registrano la discussione in merito alla pena suggerita, venne demandato al Tribunale criminale di Milano – come del resto lo stesso Trenti e il terzo imputato che assieme a Bondoni era scampato all'esecuzione – poiché da quello di Brescia provenivano i giudici che avevano formato il consesso statario. La prima istanza pronunciò quindi la condanna al carcere durissimo a vita, confermata dall'appello e mitigata in via di grazia, su consiglio del Senato veronese e proprio in virtù della confessione: «il Bondoni», osservava il consigliere Maffei, ancora in veste di relatore,

già rimesso dal giudizio Statario in Botticino al Tribunale ordinario, e sempre addietro negativo, confessò il suo reato al nobile fine di trarre l'oste Trenti dall'ingiusta condanna a morte stata pronunciata dal giudizio Statario suddetto; egli quindi con un raro morale eroismo all'ingiusto supplizio altrui ha preferito e resa certa la propria condanna, che poteva essere incerta. Questo tratto di generoso animo merita certo di essere riconosciuto.

Tuttavia il mancato accordo tra i senatori sull'entità della pena detentiva da proporre richiese l'intervento del presidente von Eschenburg:

se fosse lecito di giudicare l'inquisito non come giudice che deve trattare la causa pubblica, ma come semplice privato, si dovrebbe certamente ammirare quella magnanimità dell'inquisito, colla quale egli ha per dir così sacrificato se stesso per salvare un innocente condannato già a morte, e conseguentemente si dovrebbe minorare assai la pena legale [...]. Ma come giudice si deve aver il principale riguardo all'atrocità del misfatto [...], alla soddisfazione che deve darsi alla sicurezza pubblica¹⁰⁴.

Il presidente suggeriva pertanto la relativamente debole mitigazione a 20 anni di carcere, con l'esacerbazione della berlina: la proposta non venne tuttavia accolta dalla maggioranza dei votanti, né d'altra parte dall'imperatore che approvò, infine, la commutazione a 15 anni di carcere duro.

Il caso di Botticino e il suo problematico esito indussero l'espletamento di nuove indagini, tanto sul processo specifico quanto sulla generale ed annosa questione dell'opportunità del processo statario. La sr. 21 giugno 1828¹⁰⁵ conseguente ad un rapporto stilato dalla

¹⁰³ Allegata alla Relazione 15 luglio 1829 sopra citata.

¹⁰⁴ Sessione 29 dicembre 1828, ASMi, SLV, b. 127, cc. 2729-2730.

¹⁰⁵ Riportata nei verbali della sessione 8 novembre 1828 ASMi, SLV, b. 127, c. 2305.

Cancelleria aulica riunita «sugl'incidenti» che ebbero luogo nel corso del giudizio statario bresciano, fa riferimento ad una commissione inviata a Brescia (alla cui composizione non è stato possibile risalire) per condurvi le opportune ricerche¹⁰⁶. La commissione avrebbe dovuto sottoporre i propri risultati alla Cancelleria aulica riunita allo scopo di metterla nelle condizioni di comunicare a questo proposito con il Senato veronese; il quale veniva inoltre nuovamente sollecitato a rassegnare il proprio parere sull'opportunità di far cessare i giudizi statari. A quest'ultima richiesta il conchiuso stabilì, per *eminenter majora* con il relatore Raicich, di ordinare all'appello di raccogliere l'opinione dei tribunali lombardi e di «entrare in concerti» con il Governo: operazione superflua, secondo il consigliere Salvotti (l'unico votante contrario al conchiuso), dal momento che lo stesso quesito era già stato proposto negli anni precedenti e i tribunali, d'accordo con la Cancelleria aulica unita, si erano dichiarati favorevoli alla sospensione del giudizio statario. Rispetto a tale osservazione – forse polemicamente volta anche a sottolineare l'eccessiva dilatazione di un processo decisionale che sembrava non tener conto delle opinioni delle autorità giudiziarie lombardo-venete, pur richiedendole periodicamente – il presidente von Eschenburg conveniva che, se «non sussisteva più a giudizio del Senato la necessità della conservazione di questa misura, tantomeno poi essa sussisterà adesso». Sebbene l'osservazione e il confronto tra le tabelle trasmesse con i rapporti periodici bastassero da soli, secondo il presidente, a dare la cifra dell'aumento o decremento dei giudizi statari e quindi dedurre la superfluità, tuttavia questi dati non sarebbero stati sufficienti per emettere un fondato parere sulla convenienza o meno del loro proseguimento in Lombardia sul piano della risonanza pubblica. Il parere dell'appello andava quindi richiesto allo scopo di sapere «quale effetto ha generalmente prodotto su quella popolazione la sussistenza del giudizio statario negli anni ultimi decorsi»¹⁰⁷.

La citata sr. 10 maggio 1829, alla quale rispondeva la relazione sul processo sopra riassunta, richiedeva appunto al Senato di trasmettere un «circostanziato rapporto» sullo svolgimento del giudizio statario in questione, sulle sue eventuali irregolarità e sulle deliberazioni prese in proposito.

Secondo il Supremo tribunale veronese, dal punto di vista sostanziale nessun errore era stato commesso. Dopo aver passato in esame tutte le prove legali a carico del Trenti (principalmente il fatto che egli era stato identificato con sicurezza dalle vittime della rapina come aggressore), la relazione riconosce che se i veri colpevoli non avessero dichiarato

¹⁰⁶ Forse si tratta del commissario che, secondo la sopra citata relazione 15 luglio 1829, il Governo di Milano avrebbe inviato *in loco* per indagare sull'accaduto.

¹⁰⁷ *Ibidem*, cc. 2305-2306.

l'innocenza dell'oste «nessuno al certo avrebbe dubitato che Trenti fosse una vittima condotta al patibolo per un'ingiusta condanna. E però non vide, e non vede il fedelissimo Senato, quali deliberazioni avesse a prendere per prevenire o riparare un errore da non ripetersi, né dall'indole, né dalla procedura del Giudizio statario, ma che poteva benissimo essere comune anche al Giudizio ordinario».

Per quanto riguarda l'aspetto procedurale, la Cancelleria aulica riunita, il cui parere viene riportato e commentato nella relazione, riteneva che l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra il delitto e la convocazione del consesso statario avrebbe inficiato la legalità dello stesso. Tuttavia né il codice penale né la relativa notificazione 24 luglio 1821, osservano i senatori, stabilivano dei termini precisi in questo senso, bensì esclusivamente quelli entro i quali concludere il giudizio una volta convocato¹⁰⁸.

I protocolli di consiglio della sessione 15 luglio 1829 nel corso della quale la relazione fu discussa, riportano anche il parere di minoranza del senatore Salvotti; secondo il consigliere, nel caso in questione non sarebbero stati rispettati i principi fondanti della procedura stataria poiché

la polizia di Brescia fece arrestare sull'appoggio di vaghi sospetti gli imputati [...] contro i quali dunque all'atto del loro arresto non esistevano ancora indizi legali della loro reità. Sarebbe stato dovere del giudizio Statario di esaminare prima di tutto gl'indizi militanti in odio degl'imputati, e di dichiararsi incompetente dopo aver verificato la mancanza di legalità degli indizi stessi al momento dell'arresto¹⁰⁹.

L'opinione di Salvotti non fu tuttavia recepita dalla maggioranza dei votanti, che dichiararono non essersi verificati sostanziali vizi di forma. La relazione fu inviata, in obbedienza al sovrano rescritto 22 agosto 1829, alla Commissione aulica di legislazione «onde nella revisione del Codice penale vi abbia quel riguardo che troverà del caso»¹¹⁰.

¹⁰⁸ Relazione 15 luglio 1829, ASMi, SLV, b. 53, fasc. VI 184.

¹⁰⁹ Sessione 15 luglio 1829, ASMi, SLV, b. 130, cc. 1702-1712.

¹¹⁰ Sessione 4 settembre 1829, ASMi, SLV, b. 131, c. 2219. Qualche accenno sui lavori di revisione del codice penale ai quali la relazione fa appunto riferimento: la sr. 17 giugno 1817 assegnò al consigliere aulico von Zeiller il compito di riferire sul perfezionamento della legislazione; von Zeiller presentò una prima proposta, relativa al diritto materiale, il 9 novembre 1823, ed una seconda, sulla procedura, l'8 febbraio 1825. Un disegno di legge sulle gravi trasgressioni di polizia venne avanzato nel 1824. Dal 1828 la Commissione aulica di legislazione in affari giudiziari si occupò intensivamente delle proposte, e la sr. 28 gennaio 1830 ne ordinò la discussione. Come referente fu nominato Sebastian Jenull (mentre il consigliere Kaunitz dovette occuparsi delle trasgressioni di polizia). Le discussioni terminarono solo il 25 aprile 1848; nel frattempo gli avvenimenti rivoluzionari rimandarono i lavori di riforma. F. Hartl, *Grundlinien der österreichischen Strafrechtsgeschichte bis zu Revolution von 1848*, in *Die Entwicklung der österreichisch-ungarischen Strafrechtsgesetzgebung im XIX-XX. Jahrhundert*, hg. von G. Máthé, W. Ogris, Budapest, Unió, 1996, pp. 13-54: 47. Nel fondo "Hofkommissionen",

Un ultimo rapporto¹¹¹ venne infine presentato l'anno successivo, su sollecitazione della Cancelleria aulica riunita¹¹², a conclusione delle discussioni intavolate tra le diverse autorità politiche e giudiziarie del Regno: i tribunali criminali, l'appello milanese, il Governo lombardo ed il Viceré. Ancora una volta esse manifestarono invano le loro riserve verso un provvedimento straordinario inefficace nel contenimento della criminalità, come chiarivano i dati quantitativi; svuotato di quel carattere eccezionale, dopo il biennio 1816-1817, che ne avrebbe giustificato un utilizzo intenso e sistematico; pericolosamente soggetto ad errore, come aveva palesato il caso in questione.

La tabella numerica dei giudizi statari e delle rapine commesse negli anni 1816-1829, stilata «a maggior dilucidazione» sui risultati della commissione mista rassegnati dall'appello¹¹³ ed allegata ai protocolli inviati alla Cancelleria aulica riunita, dimostrava infatti, secondo i consiglieri, da una parte che «la continuata spaventevole frequenza dei delitti [di rapina] nella Lombardia [fosse] l'effetto ordinario delle solite cause che strascinano al delitto medesimo anziché l'effetto di speciali temporanee cause, che ne producano accidentalmente una straordinaria frequenza, alla di cui momentanea repressione ha la legge introdotto lo straordinario rimedio del giudizio statario»; dall'altra che quest'ultimo «non [fosse] quel mezzo atto ed efficace a far scemare la frequenza di questi delitti».

La pericolosità del giudizio statario si sarebbe declinata anche su un piano più generale, che coinvolgeva, secondo il Senato, l'intero sistema penale e il principio di proporzionalità dal quale esso doveva essere informato:

Il voler dopo 14 anni far continuare uno straordinario giudizio in tante Province indistintamente, è lo stesso che dichiarare ordinaria una procedura e pena che la legge ha disposta e fissata soltanto come temporario rimedio per casi affatto speciali, in qualche singolo distretto. Con ciò contro le massime fondamentali della giustizia punitiva si toglie quella necessaria gradazione di pena che la legge nella ordinaria procedura ha stabilito per questo delitto gradatamente dalli 5 anni di carcere alla pena di morte; ed in effetto si va per lo più a colpire coll'estremo supplizio i rei meno perversi e meno esperti, che s'inducono a confessare, mentre i più depravati ed abituati a questo delitto, persistendo nelle loro negative [...] devono comunemente rimettersi al giudizio ordinario.

putroppo molto danneggiato dal fuoco, si trova infatti un restaurato “Entwurf des I Theiles des Strafgesetzes über Verbrechen zu Folge der Beschlüsse der zur Revision des Strafgesetzbuches A. H. niedergesetzten Commission nach ihren ersten Berathungen vom 21 Jänner 1829 bis 6 Junius 1832” (OeStA, AVA, OJ, HKo, K. 90). I Karton 111 e 112 dello stesso fondo, estremamente rovinati, contengono inoltre migliaia di pagine di protocolli che probabilmente sono il frutto del lavoro delle commissioni, ma privi di intestazione e di data.

¹¹¹ Sessione 3 luglio 1830, ASMi, SLV, b. 136, cc. 1814-1817.

¹¹² Sessione 9 dicembre 1829, ASMi, SLV, b. 132, cc. 3186-3187.

¹¹³ Sessione 7 novembre 1829, ASMi, SLV, b. 132, c. 2864.

La revoca dell'editto 2 gennaio 1816 che aveva attivato il giudizio statario in tutte le province lombarde indistintamente, con l'esclusione della Valtellina, non avrebbe tuttavia escluso la possibilità di proclamare singoli giudizi qualora si fossero verificati gli estremi previsti dal §505, limitatamente ad alcuni specifici distretti. Mutando parere rispetto a quanto suggerito qualche anno prima, la maggioranza dei consiglieri respingeva il progetto della commissione mista di non rendere pubblica tale deroga, poiché «in questi oggetti [esigono] la giustizia e la dignità del Governo di procedere con tutta apertezza e fermezza». La proposta venne però accolta con favore dal voto di minoranza dei consiglieri Castellani e Bonacina; secondo i due senatori (e secondo il presidente che ne condivideva l'opinione), l'eventuale sospensione dell'editto di attivazione non avrebbe dovuto essere resa nota, «giacché ciò produrrebbe nei più facinosi forse un incentivo al delitto e nei tranquilli abitanti un motivo di maggior timore». Gli inconvenienti della procedura stataria – originati dal fatto che essa, utilizzata quale «misura di permanenza», andava a «colpire talvolta con pena troppo grave le rapine meno atroci ed a punire tra diversi delinquenti quelli che si rendono confessi come meno depravati» – avrebbero suggerito «non già di levare il giudizio statario per le rapine ma piuttosto di modificarne gli effetti in modo che la pena fosse sempre proporzionata alla gravità del delitto, e la maggior pena vada a colpire li più depravati». Con i dovuti aggiustamenti, lo statario avrebbe potuto essere esteso anche alle province venete, «dove pure il fatalissimo delitto di rapina si è reso più frequente di quello lo fosse in addietro». La proposta concreta dei senatori, non condivisa dalla maggioranza dei votanti ma che vale comunque la pena di riportare, era quella di istituire al posto dei tribunali delle commissioni speciali, sottoposte a procedure più sbrigative, dotate della facoltà di applicare le misure straordinarie previste dal §455 – in modo da indurre ai delinquenti il timore che «nemmeno il difetto di prova legale basta a salvarli» – ed obbligate ad esacerbare in ogni caso le pene temporanee con i famigerati colpi di bastone da infliggersi sul luogo del commesso delitto: «il ribrezzo, che hanno gli Italiani per la pena del bastone renderà anche la pena temporaria accompagnata da questo inasprimento più temibile ed esemplare forse di qualunque altra, e più efficace ove si infligga sul luogo del delitto».

È opportuno fare qui una digressione. L'applicazione della pena della bastonatura nei territori lombardo-veneti è significativa per due ordini di motivi: anzitutto, essa segnala un'ulteriore differenza tra le province italiane – ove era percepita quale odiosa ed infamante espressione degli aspetti più barbari ed arretrati del sistema legislativo – e gli altri *Länder* della Monarchia. Anche in questo caso, poi, la discussione della autorità politiche e giudiziarie intorno all'opportunità dell'utilizzo di tale strumento punitivo si misura con le due consuete

ed opposte esigenze: l'efficacia intimidatoria e l'aderenza ad un pubblico consenso.

Nell'impero austriaco i colpi di bastone erano previsti sia come pena per le gravi trasgressioni politiche – ciò che nel Regno Lombardo-Veneto era stato abolito già con sr. 14 marzo 1816¹¹⁴ – sia come inasprimento delle condanne detentive. Nel primo capitolo abbiamo accennato alla moderazione, per altro caldeggiata anche dall'imperatore¹¹⁵, con cui questa esacerbazione veniva praticata nelle province lombarde e venete. Una relazione del 1825¹¹⁶, compilata dal Senato su sollecitazione del Viceré¹¹⁷, informa proprio sull'utilizzo della bastonatura nelle varie città del Regno, che secondo l'arciduca Ranieri avrebbe dovuto essere molto più frequente, «essendo il bastone in questo Paese un mezzo più atto per ottenere la confessione, che nol sono il digiuno, i ferri, e le catene», suggerendo ai tribunali – soprattutto quelli lombardi – di «non lasciarsi abbagliare, che l'idea del castigo del bastone degradi la Nazione, ma anzi ove la Legge lo permette di minacciarlo, e se la minaccia non frutta d'usarlo»¹¹⁸. Dal rapporto del Senato, in effetti, si ricava che i delinquenti lombardi e veneti venivano bastonati tutto sommato di rado ed esclusivamente allo scopo di punire tentate fughe o condotte «pertinaci»; mai, con l'eccezione di un solo caso, come esacerbazione di una pena detentiva.

La relazione sollevava un ulteriore aspetto che avrebbe concorso a determinare la sporadicità di tale castigo; un aspetto che richiama quanto già osservato nel primo capitolo a proposito dell'emarginazione sociale del boia e del rifiuto dei secondini di collaborare alla messa in atto di punizioni umilianti per i condannati, come l'esposizione alla berlina. Anche in questo caso, osserva il Senato, capitava che gli inservienti delle carceri rigettassero di eseguire le bastonature. Ciò era ad esempio successo al Tribunale di Belluno, che sino a quel momento aveva fatto ricorso una sola volta all'inasprimento in oggetto; ma «siccome si erano allora rifiutati i secondini dal prestarsi a questa esecuzione, fu d'uopo servirsi di estranea persona che si cuoprì la faccia onde non essere conosciuta».

La questione sollevata dal Viceré si risolse due anni più tardi, allorché la Commissione aulica di legislazione in affari giudiziari e la Cancelleria aulica riunita comunicarono al Senato (affinché manifestasse anch'esso la propria posizione) il loro parere negativo sull'opportunità di reintrodurre nel Regno Lombardo-Veneto il castigo corporale per le trasgressioni politiche abrogato nel 1816. Secondo i due dicasteri viennesi – osservazione con la quale il Senato conveniva unanimemente –, la sr. 14 marzo 1816

¹¹⁴ Sul punto si veda Garlati Giugni, *Nella disuguaglianza la giustizia*, pp. 96-111.

¹¹⁵ Sr. 26 luglio 1819, ASMi, SLV, b. 87, c. 3234, riportata in Grandi, *Processi politici*, p. 207.

¹¹⁶ ASMi, CA, CV, 1825; il rapporto è pure trascritto in Grandi, *Processi politici*, pp. 736-738.

¹¹⁷ Grandi, *Processi politici*, p. 253.

¹¹⁸ Il commento del Viceré alla relazione pervenne al Senato nel dispaccio discusso nel corso della Sessione 13 dicembre 1825, ASMi, SLV, b. 113, cc. 3112-3117.

venne accolta con generale applauso in queste province, i cui abitanti essendo rimasti esenti da questa pena sotto la cessata legislazione italica avevano veduto con sommo dispiacere introdursi una specie di castigo, che a loro dire apparteneva alle barbarie dei più remoti secoli. Volendo ora riattivare una pena aborrita dalla pubblica opinione non solo si incontrerebbero tutte le sinistre conseguenze, che da tali urti non vanno mai disgiunti, ma si esporrebbe il Governo anche alla censura di essere titubante e variabile nelle sue massime¹¹⁹.

6. Ulteriori interventi di dissenso

Il parere favorevole all'abolizione dei giudizi statari della maggioranza dei senatori non venne recepito dalla sr. 29 dicembre 1830¹²⁰; la quale, rifiutandone la sospensione, chiuse definitivamente la discussione.

Negli anni successivi, tuttavia, esaminando la spinosa questione dei mezzi atti ad arginare la criminalità nel Regno, il Senato veronese avrebbe continuato a ribadire la sua contrarietà nei confronti del giudizio statario e delle eventuali modifiche orientate nel senso di una maggiore flessibilità della procedura, proponendo piuttosto rimedi alternativi a suo avviso più efficaci.

In una lunga relazione del gennaio del 1838¹²¹, il consigliere Salvotti tratteggiava un quadro estremamente lucido e molto critico della pubblica sicurezza nel Lombardo-Veneto e dei conseguenti provvedimenti giudiziari e politici messi in atto nel corso degli anni precedenti, ravvisandone i risultati ed i limiti. Osservando i dati quantitativi¹²² dei delitti commessi nei

¹¹⁹ ASMi, SLV, b. 122, c. 2348 (cfr. anche Grandi, *Processi politici*, pp. 296-298).

¹²⁰ Sessione 18 febbraio 1831, ASMi, SLV, b. 139, c. 410.

¹²¹ Sessioni 17 e 19 gennaio 1838, ASMi, SLV, b. 180, cc. 260-316 (segnalate e trascritte, in alcune parti, in Grandi, *Processi politici*, pp. 508-511). La relazione discute un rapporto della Cancelleria aulica riunita che il Dicastero aulico di Polizia, con nota 24 giugno 1827, aveva trasmesso al Senato allegando il proprio parere.

¹²² Salvotti lamenta tuttavia i limiti delle tabelle nelle quali venivano riassunti i dati criminali: «formarsi una idea chiara e precisa dello stato della pubblica sicurezza nel Regno Lombardo-Veneto è cosa impossibile. L'uomo di Stato, che non può seguire gl'impulsi, che bene spesso derivano da un timore esagerato, vorrebbe formare i suoi giudizi sui fatti positivi, ma questi fatti sono così complessi e vari, che a farli emergere in modo chiaro e dettagliato vorrebensi ben altri soccorsi che quelli che vennero fin qui somministrati dalle tabelle adottate. Queste tabelle sono assolutamente manchevoli nel loro organismo; e non corrispondono allo scopo cui dovriano servire». Al di là degli errori quantitativi, «questo prospetto numerico non può mai offrire una idea positiva dello stato della pubblica sicurezza, né della moralità degli abitanti. Né delle tendenze più o meno criminose che veramente convenisse più specialmente reprimere, e molto meno delle cause, alle quali con maggiore o minore probabilità attribuir si dovesse la maggiore o minore emersa frequenza dei delitti. [...] Le tabelle dovrebbero presentare possibilmente completo il quadro della malattia sociale; imperocchè senza una previa conoscenza della medesima non si possono applicare i rimedi, che fossero richiesti dalle peculiari circostanze del paese, alla pubblica sicurezza del quale vuolsi efficacemente provvedere. Le nostre tabelle sono concepite dietro una idea semplicissima, ma sventuratamente con questa semplicità non si raggiunge lo scopo che si doveva prefiggere e il cui difetto nelle presenti discussioni si appalesa evidentissimo e grave. Compilare un quadro statistico sui delitti, onde è travagliata la società, non è lavoro molto facile; ma dopo tutto quello che si è fatto anche in estranei paesi su questi oggetti, e dopo tutto ciò che si è stampato in questa materia, non sarebbe difficile l'avvicinarsi ad una maggiore perfezione. Sarebbe però mestieri, che Sua Maestà ordinasse agli aulici Dicasteri di comunicarsi su questo proposito le proprie idee, onde dietro un piano uniforme e con esaurienti formulari guidare le inferiori

sette anni precedenti, la debole diminuzione delle rapine sia in Lombardia che in Veneto – a fronte tuttavia di un aumento del numero dei delitti complessivi – in conseguenza alle più rigorose misure di polizia adottate dopo il 1831, non sarebbe stato, secondo Salvotti, un risultato soddisfacente. Nelle province lombarde, in particolare, il «freno» alla criminalità esercitato dalle autorità giudiziarie si era rivelato più inefficace che nelle province venete. Il giudizio statario, in vigore in Lombardia da più di vent'anni, «non produsse tutti gli utili risultati che se ne attendeva la popolazione e il Governo. E ciò derivava dalla nessuna influenza che una tal procedura aveva sulla scoperta e sul convincimento del delinquente – mentre non la gravità, ma la certezza della pena trattiene l'uomo dal delitto». Proprio la totale sproporzione tra delitti commessi e delitti scoperti e puniti, soprattutto in Lombardia – sproporzione che si declinava tanto nel processo ordinario quanto in quello statario e che era stata solo marginalmente assorbita dalla riforma del §412 – rappresentava, secondo il relatore, il problema più urgente e macroscopico dell'amministrazione della giustizia nel Regno:

la scoperta del delinquente vi si può ravvisare per una mera casualità; la regola sta per la perfetta oscurità, in cui deve stare l'Autorità sull'autore del delitto, vale a dire la regola sta per l'impunità; ed una tal regola renduta viva ed efficace nella opinione del popolo va a diventare lo stimolo più possente al delitto, stimolo che invano si spera di superare con altre misure più o meno rigorose, più o meno legali.

Seguendo uno schema frequente nei documenti di questo tenore, la relazione passa quindi in rassegna i fattori criminogeni che avrebbero determinato la specificità delinquenziale lombardo-veneta. La prima causa, come di consueto, veniva ravvisata nel «guasto morale degli abitanti» soprattutto delle campagne, attribuito essenzialmente ai «politici sconvolgimenti» dei decenni precedenti; non solo quelli interni ma anche quelli

che nati in più vicini o più remoti paesi diventano per la loro notorietà popolare il triste argomento dei comuni discorsi. Le masse popolari non possono considerarsi oggidì rendute di tal modo straniere ai discorsi che ne conseguitano, da doverli considerare siccome fenomeni del tutto indifferenti alle viste dell'uomo di Stato. D'altronde la novella generazione è educata da quella che nacque e crebbe nelle vicende che più dappresso turbarono l'ordine sociale di questi paesi medesimi. E come il germe dei mali fisici si propaga nelle famiglie, ciò stesso avviene col germe della corruzione morale.

Autorità, dalle quali sole possono essere forniti i singoli elementi di quel quadro generale che si desidera».

Non poteva tuttavia essere compito della autorità politiche e amministrative quello di instillare nella popolazione i precetti morali: «Lo Stato deve qui necessariamente essere soccorso dai ministri della religione; imperciocché la moralità non si lascia disgiungere dalla religiosità, massimamente nelle classi popolari. Migliorare la moralità è dunque sinonimo che meglio diffondere la religiosità». Lo Stato allora poteva lavorare *a latere*, allo scopo di rendere più efficace l'azione del clero, attraverso la diffusione dell'istruzione elementare e la sorveglianza sulla scelta dei curati e dei parroci.

Altra essenziale fonte di disordine sociale era, secondo Salvotti, l'applicazione smodata del precetto politico – misura di polizia volta a «limitare o dirigere per un tempo breve determinato l'esercizio della libertà individuale in coloro che sono conosciuti capaci di abusarne a danno della pubblica sicurezza»¹²³, che si colloca “a margine” delle pratiche giudiziarie – soprattutto in Lombardia ove i precettati erano più di 23.000 (a fronte dei 2000 in Veneto). Uno strumento repressivo più dannoso che utile, pericoloso in quanto esercitato arbitrariamente dalla polizia, sulla base di una prassi risalente al governo italico¹²⁴, nonché socialmente deleterio poiché coloro i quali ne venivano colpiti sarebbero ineluttabilmente caduti entro un circolo vizioso che li avrebbero portati, in una spirale senza via d'uscita, dai margini della società al carcere e da questo di nuovo ai margini della società:

i precettati veng[o]no a costituire [...] una classe separata e distinta di persone, che si educano alle colpe ed ai delitti. Il precettato è come segnato in fronte da un marchio d'infamia, che tiene da lui lontane le persone migliori, e rifiutato da esse deve necessariamente procurarsi il consorzio dei suoi simili. [...] E' duopo adunque riparare a questo disordine. La società ha tutto l'interesse essa stessa di utilizzare queste forze e di deviarle dalla carriera del delitto [...]. Innegabile essendo il fatto della forzata loro disoccupazione, deve il Governo accorrere al riparo – ammazzarli non si può – l'autorità militare non vuole accoglierli, e così finora si credette di avere a tutto provveduto col precetto politico. Ma questo null'altro risultato produsse, che di far alternare la vita di tutti costoro fra la libertà e la prigione.

La relegazione di alcuni di questi individui nelle fortezze ungheresi¹²⁵, nei primi anni Trenta,

¹²³ V. Guazzo, s. v. *Precetto politico*, in *Enciclopedia degli affari, ossia guida universale per la cognizione e conformazione di qualunque atto, e per lo sviluppo di qualsiasi affare tanto tra privati, come avanti qualunque Autorità od Ufficio*, vol. 7, Padova, Crescini, 1853, p. 215.

¹²⁴ Sul punto cfr. F. Bortoluzzi, *Il Precetto politico nelle province venete (1813-1850)*, in *Amministrazione della giustizia penale*, pp. 271-289. Si vedano, per confronto, le pagine sul precetto nello Stato Pontificio di S. C. Hughes, *Crime, disorder and the Risorgimento*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, soprattutto pp. 87-94.

¹²⁵ Cfr. L. Pete, *Lo Spielberg ungherese*, in *L'alba dell'Europa liberale*, pp. 65-74, e il più risalente A. Gianola,

non era stata che una temporanea ed effimera valvola di sfogo. L'accorata critica di Salvotti al mezzo del precetto politico non nasconde certo una evidente – e già più volte rilevata – frizione tra magistratura e forze di polizia, accusate dal senatore di non saper che dispiegare un arbitrario rigore “intermittente”, il cui unico risultato era quello di acquietare le critiche sollevate contro le autorità politiche e giudiziarie, considerate pubblicamente incapaci di prevenire e punire i delitti:

mossa da questi clamori la Polizia [arresta] parecchie decine dei più sospetti precettati esistenti nei dintorni ove il delitto è successo. Sottentra per poco una calma locale; tutti applaudono alla spiegata energia – il colpevole è dunque arrestato. Ma dopo alcun tempo di indagini penose, dispendiose e inutili – bisogna ridonare a tutti costoro la libertà. I delitti si riproducono – e la scena ripiglia il suo corso di prima.

Misure più efficaci sarebbero quindi state le case di industria e di lavoro forzato, già frequentemente caldegiate negli anni precedenti, e un'apposita legge contro il vagabondaggio – fenomeno al quale veniva ricondotta la maggioranza dei delitti, soprattutto nell'alto milanese – in quel torno di tempo in fase di elaborazione di concerto con i governi.

Il consigliere annoverava infine ulteriori fattori che avrebbero contribuito a determinare la proliferazione degli episodi criminali: l'esteso confine difficile da sorvegliare; la frequente diserzione degli arruolati forzosi (della posizione di Salvotti in merito all'arruolamento coatto abbiamo già riferito nel terzo capitolo) e la refrattarietà alla coscrizione; l'eccessivo numero delle bettole, che per le classi popolari avrebbero rappresentato «ciò che erano per le più elevate le case da giuoco»; l'insufficienza della forza pubblica; la diffusione del contrabbando perlopiù impunito¹²⁶; il già denunciato sovraffollamento delle carceri il quale, oltre a rappresentare una «fonte perenne di morale corruzione», soprattutto costituiva un ostacolo allo svolgimento dei processi criminali, poiché alla «scuola delle carceri» – qui Salvotti riprende la consueta interpretazione dei pericoli della detenzione – gli imputato avrebbero appreso i modi in cui evitare la condanna ed eludere il lavoro degli inquirenti; l'esagerata lentezza delle inquisizioni criminali, che andavano sovente ad «affogarsi nel pozzo della registratura».

Deportati lombardo-veneti in Ungheria dal 1831 al 1848, Modena, Società tipografica modenese, 1934.

¹²⁶ Sul tema del contrabbando si rimanda a E. Saurer, *Strasse, Schmuggel, Lottospiel. Materielle Kultur und Staat in Niederösterreich, Böhmen und Lombardo-Venetien im frühen 19. Jahrhundert*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1989.

In seguito ad un sensibile aumento delle rapine consumate sia in Lombardia che in Veneto nel corso del 1837 rispetto all'anno precedente, il Senato venne sollecitato¹²⁷ ad esporre le necessarie delucidazioni sul fenomeno ed eventualmente i rimedi per arginarlo. In conformità alla prassi usuale, il tribunale veronese chiese a sua volta il parere dell'appello lombardo, il quale trasmise le proprie interpretazioni e proposte: le rapine non avrebbero subito un aumento effettivo, bensì relativo al solo anno 1836, nel corso del quale il numero dei delitti era insolitamente diminuito per una serie di fattori, ovvero «il terrore che incusse il flagello del *cholera morbus* anche agli animi dei malvagi» e la cessata attività di «due bande di aggressori, che dicansi sciolte».

I provvedimenti suggeriti dall'appello e dal Senato allo scopo di arginare i fenomeni criminali ruotano, come di consueto, attorno al binomio educazione ed indottrinamento/severità repressiva e punitiva: accanto alla sostituzione del terrore suscitato dal *cholera morbus* con «il timore di Dio e delle pene umane mediante una migliorata educazione e mediante una pronta e rigorosa esecuzione della giustizia punitiva», si caldeggiava il potenziamento della vigilanza della pubblica sicurezza. «La generazione meglio educata» – osservava il relatore Schrott in un'interessante digressione socio-famigliare – «diverrà anche la generazione moralmente migliore». L'educazione dei giovani nel Lombardo-Veneto avrebbe tuttavia presentato maggiori problemi rispetto a quanto avveniva nelle antiche province dell'impero,

nelle quali non regge la tanta libertà d'incontrare matrimoni che sussiste in questo Regno anche per la gente che vive affatto senza garantiti mezzi di sussistenza. Sarebbe interessante se le tabelle statistiche ci offrissero i dati della proporzione nel numero dei delinquenti fra i figli legittimi ed illegittimi; ma anche senza di ciò non si corre pericolo di sbagliare coll'asserire come risultato pratico di molti processi criminali che la maggior parte dei delinquenti si è la prole legittima o legalmente ritenuta per legittima, procreata in sussistenza di matrimoni di gente povera e disperata. Sono un male i parti illegittimi, ma sono un male per la società forse maggiore, ed al certo maggiore per la sicurezza pubblica i figli di gente povera e disperata.

I senatori non accolsero tuttavia il parere dell'appello secondo il quale un provvedimento atto ad arginare il fenomeno, e conseguentemente la criminalità, poteva essere identificato, oltre che nell'azione del clero, anche nell'elaborazione di una legge che limitasse nel Regno Lombardo-Veneto la libertà di contrarre matrimonio tra due persone dotate di mezzi troppo

¹²⁷ Come richiesto dal sovrano biglietto 20 febbraio 1838 riportato nei protocolli della sessione 2 marzo 1838, ASMi, SLV, b. 181, c. 872.

precari¹²⁸.

Accanto ad osservazioni di questo tenore viene avanzata, pur molto timidamente, una riflessione che appare in qualche modo più lungimirante, più in linea con i concreti, urgenti, acuti disagi economici della popolazione lombardo-veneta, inaspriti dall'incremento dei prezzi dei generi di prima necessità: «una calamità mandata dal cielo, difficilmente riparabile dal Governo» e tuttavia «non potendosi non scoprire, massime sulle piazze delle città, lasciate per così dire in balia dei rivenditori, che la carestia dei viveri è in parte anche artificiale, potrebbe per avventura con delle misure politiche essere messo in generale un qualche freno a questa classe d'imoderati speculatori»¹²⁹.

Le «modificazioni legislative riguardo al giudizio statario e della patente 6 luglio 1833 intorno alla prova indiziaria» finalizzate alla «più sicura ed energica esecuzione della giustizia punitiva» proposte dall'appello, vennero invece accolte in Senato solo da due consiglieri, Pace Bonacina (il quale già si era dichiarato favorevole al mantenimento dei giudizi statari) e Zaccaria Sartori. Secondo Bonacina essendo «la prontezza della pena del delitto principalmente atta ad incutere al popolo una durevole, salutare impressione» sarebbe stato opportuno stabilire che, qualora in un processo statario non si fosse raggiunta la prova richiesta dal §430 per poter irrogare una condanna capitale (ovvero la confessione o più di una testimonianza concorde) ma la colpevolezza dell'imputato fosse stata comunque provata legalmente, allora il consesso avrebbe potuto pronunciare la pena che sarebbe stata inflitta secondo la procedura ordinaria. La maggior parte dei senatori ritenne tuttavia non fosse opportuno modificare la patente da così poco tempo attivata, né tantomeno i paragrafi del codice «standosi ora in aspettazione del nuovo codice penale»¹³⁰.

¹²⁸ La stessa proposta era stata avanzata da Czoernig nel suo memoriale del 1833 al quale già abbiamo fatto riferimento (Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, p. 182). D'altra parte, come accennato sopra in nota, a differenza che nel Lombardo-Veneto, in alcune zone dell'impero chi intendeva contrarre matrimonio doveva essere previamente legittimato dalla autorità politiche, e tale permesso era vincolato ad un reddito minimo; ad esempio in Tirolo questa regola, emanata dalla Dieta nel 1820, rimase in vigore fino al 1921. A questo proposito si vedano, in senso comparativo, anzitutto E. Mantl, *Heirat als Privileg. Obrigkeitliche Heiratsbeschränkungen in Tirol und Vorarlberg 1820 bis 1920*, Wien-München, Verlag für Geschichte und Politik-R. Oldenbourg Verlag, 1997 e C. Grandi, *All'altare col permesso: amore e burocrazia nel Trentino asburgico*, in *Amori e trasgressioni. Rapporti di coppia tra '800 e '900*, a cura di A. Pasi, P. Sorcinelli, Bari, Dedalo, 1995, pp. 189-225; ma anche Saurer, *Il matrimonio fra obbligo e privilegio*, pp. 159-160; Ead., *Aspetti della storia delle relazioni d'amore*; Bellabarba, *Storie di polizia e di famiglie*, pp. 278-279.

¹²⁹ Il meccanismo di speculazione al quale si riferisce il consigliere Schrott è efficacemente chiarito, per il caso veneto e in riferimento alla grave carestia del 1846-1847, da P. Brunello, *I mercanti di grano nella carestia del 1846-47 a Venezia*, «Studi storici», XX (1979), 1, pp. 129-156.

¹³⁰ Sessione 10 settembre 1838, ASMi, SLV, b. 184, cc. 3116-3124.

5. Conclusioni

Il processo statario – pur segnato per sua natura da una irriducibile ambiguità in quanto procedura straordinaria esercitata dalle magistrature ordinarie – nel primo biennio di attivazione sembra, se non rispondere ad un concreto stato di emergenza, quantomeno fungere, come avrebbe dovuto, da misura repressiva d'eccezione; la quale, con uno scopo speculare ma di segno opposto rispetto a quello dei provvedimenti generali di amnistia concessi massicciamente nei primi mesi di Restaurazione, era finalizzata al rapido ristabilimento dell'ordine pubblico. Un'eccezionalità che nei fatti, come abbiamo visto, si sarebbe rivelata ordinaria dato il numero costante dei crimini socialmente allarmanti perpetrati in Lombardia.

Eppure, i tratti più contraddittori dei giudizi statari emersero proprio dal 1818, quando la continuità del loro utilizzo li rese, per usare le sopra citate parole del presidente del Senato Lombardo-Veneto von Eschenburg, un «istituto stabile»; una «misura di permanenza», come osservarono altri consiglieri aulici. La relativa sporadicità con la quale gli stessi sarebbero stati convocati, assimilabile quantitativamente alle sentenze capitali irrogate dai tribunali ordinari, avrebbe depotenziato lo stato d'eccezione riconducendolo alla normalità e posto con urgenza agli stessi senatori degli insormontabili problemi di proporzionalità delle pene e coesistenza di ordinario e sommario.

Le osservazioni del Senato sopra riportate sulla vanificazione, perpetrata dall'utilizzo del giudizio statario, della gradazione delle pene – fondamentale principio della giustizia criminale – esplicitano con chiarezza questa aporia. Si ha ragione di credere poi – anche se le fonti non lo dichiarano esplicitamente – che tale sproporzionalità vada letta anche in chiave territoriale, dato lo sbilanciamento tra Lombardia e Veneto, dove il giudizio statario non venne mai attivato.

La resistenza che da Vienna si opponeva all'abolizione dei giudizi statari, nonostante la posizione unanimemente contraria delle autorità politiche e giudiziarie del Regno e degli altri dicasteri centrali interpellati sulla questione, può essere forse interpretata come la volontà di garantire da una parte un potente mezzo straordinario di repressione utilizzabile in caso di necessità: una «risorsa efficace» che non doveva mancare allo Stato, come esplicita la sopra citata sr. 21 agosto 1817; dall'altra un esempio di un rigore che evidentemente le procedure ordinarie non erano in grado di trasmettere, data l'allarmante quantità, soprattutto in Lombardia, di crimini e trasgressioni. «Frequenti in questo Regno sono sgraziatamente le rapine ed aggressioni d'ogni genere» – così commentava il Senato un caso di uccisione e rapina giudicato in via ordinaria dal Tribunale di Rovigo nel 1823 – «e pochi sono i casi

all'incontro in cui si possano colpire i rei con tremendo castigo»¹³¹.

In tal senso il giudizio statario va interpretato quale strumento di controllo della società che, come osserva Ettore Dezza, si muove chiaramente nel campo della politica, oltre che in quello dell'amministrazione giudiziaria¹³². In quest'ultima direzione va letta la conduzione parallela, principalmente negli anni 1817-1822, della prolungata discussione in merito alla riforma del sistema probatorio – al quale veniva ricondotta dalla magistratura lombardo-veneta la causa delle numerosissime sospensioni dei processi per difetto di prove legali; punto dolente, abbiamo già visto, dell'amministrazione della giustizia nel Regno Lombardo-Veneto – e quella sull'eventuale abolizione dei giudizi statari; come se una più agile irrogazione delle condanne ordinarie avesse potuto rendere in certa misura superflua l'attività dei tribunali straordinari.

L'opposizione del Senato all'estensione dell'utilizzo della prova indiziaria anche alla procedura stataria ed alla dilatazione dei limiti temporali della stessa, dimostra come i consiglieri aulici, nell'impossibilità di abolire il giudizio statario, ne arginassero tuttavia il raggio d'azione evitando quelle modifiche che, snaturandone il carattere rapido ed eccezionale in direzione di una maggiore flessibilità, lo avrebbero avvicinato pericolosamente alla procedura ordinaria.

Prima del 1848 e dell'attivazione dello stato d'assedio, il giudizio statario altro non è che una sottodiramazione meno garantista della giustizia penale, parallela a quella ordinaria con la quale instaurava un rapporto sia di contraddizione che di reciproca influenza. Una relazione biunivoca che si ravvisa chiaramente non solo nella sopra citata questione legislativa della riforma del §412, ma anche nella più puntuale politica del Senato Lombardo-Veneto in merito alle sentenze capitali irrogate nel corso dei processi ordinari, con le quali non poteva non interagire la contemporanea applicazione di una misura sommaria che prevedeva come unica possibile condanna la pena di morte.

Come osserva Massimo Meccarelli, nonostante il rapporto di continuità attraverso il quale le formule procedurali d'eccezione degli stati otto-novecenteschi sarebbero state mutate dalle procedure d'emergenza dei secoli precedenti, si registra tuttavia un sostanziale mutamento di paradigma tra antico e nuovo regime: nella fase di prevalenza del diritto comune, le misure eccezionali si collocavano nel campo della straordinarietà (all'interno di un rapporto di correlazione tra *ordinarium* ed *extraordinarium*), mentre in un contesto giuridico codificato l'eccezione denoterebbe uno stato di emergenza (che si staglia in contrapposizione, e non più

¹³¹ Relazione 19 novembre 1823, ASMi, SLV, b. 48, fasc. VI. 144-2.

¹³² E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*, p. CLXXVI.

in correlazione, con l'ordinario)¹³³. In questo senso, si potrebbe affermare che il giudizio statario nella Lombardia del *Vormärz* sembra essere sospeso a metà strada tra le due categorie proposte da Meccarelli; con la prassi e la norma ordinarie esso si pone certo in contrapposizione, pur lasciando intravedere anche importanti punti di contatto, di scambio reciproco, per quanto problematico e contraddittorio.

Se il Senato aveva la facoltà ed il dovere, nei procedimenti penali ordinari conclusi con sentenza capitale, di trasmettere all'imperatore il proprio parere in merito alla eventuale concessione della grazia per la commutazione della pena, le occasioni nelle quali essa veniva sconsigliata erano talvolta la conseguenza di una precisa volontà di porre in atto un'azione riequilibratrice, volta appunto ad arginare parzialmente la difficoltà di conciliare tale contraddittoria coesistenza. Una conciliazione, quella tra giudizi ordinari e straordinari, tuttavia impossibile: le cautele che i consiglieri aulici usavano nel lasciar libero corso alle condanne capitali irrogate dai tribunali ordinari, e le loro disquisizioni, registrate nelle relazioni e nei protocolli di consiglio, sul valore pedagogico della pena di morte e sull'utilità di esercitarla in modo efficace e conseguentemente sporadico, si pone in un contrasto irrisolto – e d'altra parte irrisolvibile – con la contemporanea attivazione del giudizio statario.

¹³³ M. Meccarelli, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale*, «Quaderni storici» 131 (2009), 2, pp. 493-521.

ALCUNE RIFLESSIONI A MARGINE

1.

Uno degli intenti di questo lavoro, richiamati già dalle prime pagine, era quello di mettere in luce i punti di contatto e di divergenza tra i piani di indagine individuati; non solo, quindi, tra la dimensione normativa, giuridica e pratica della pena di morte e della grazia sovrana, intese anche nella loro restituzione pubblica, ma pure tra quelle che sono state identificate quali possibili declinazioni della prassi giudiziaria (delitti comuni, alto tradimento, processo statario).

Tale prospettiva ha naturalmente richiesto l'analisi di fonti di varia natura: normative (codici, leggi, risoluzioni), archivistiche (in riferimento, specialmente, alla documentazione giudiziaria prodotta dal Senato veronese e, in seconda battuta, da altri tribunali lombardo-veneti; ma anche carteggi, dispacci, relazioni diplomatiche); periodiche, giornalistiche e giurisprudenziali. È, insomma, dall'interazione tra i vari ambiti di analisi che si può ricavare un quadro completo e non fuorviato delle basi giuridiche, delle giustificazioni teoriche e degli utilizzi pubblici delle condanne capitali e delle loro commutazione graziose. Per riprendere le parole di Aldo Andrea Cassi che aprono l'introduzione a questo lavoro, è proprio lo scarto esistente tra la norma codificata e la sua applicazione a rivelarsi determinante per comprendere l'intero meccanismo giudiziario. E, almeno per quanto riguarda la prescrizione e la reale applicazione della pena di morte, possiamo concludere che è precisamente nella grazia che si sostanzia questo scarto.

Nell'ambito della criminalità comune, solo l'analisi delle fonti giudiziarie consente, ad esempio, di misurare la malleabilità di alcune prescrizioni punitive, altrimenti invisibile dalla prospettiva esclusivamente normativa: si pensi alla pena di morte comminata, ma mai applicata, per il delitto di falsificazione, o agli omicidi di donne giudicate moralmente disonorevoli, di cui abbiamo visto qualche esempio nelle pagine precedenti. Per una cultura giuridica condivisa nel primo caso, in virtù di una mentalità diffusa che si traduceva anche in campo giuridico nel secondo, le imposizioni del codice si dimostravano impraticabili; ed esse, pur obbligatoriamente applicate attraverso la pronuncia di una sentenza capitale, venivano tuttavia arginate, mitigate, depotenziate, proprio grazie allo strumento di cui il Senato Lombardo-Veneto poteva avvalersi: la proposta di grazia.

Questa dialettica tra norma, elaborazione giuridica e prassi, trova una sorta di lente di ingrandimento nei processi politici: chi limitasse la propria ricerca al codice penale ed ai relativi commentari ricaverebbe uno scenario molto distante dalla realtà. A loro volta, le politiche punitive e le procedure penali adottate sia per i reati comuni che per l'alto tradimento non possono essere messe precisamente a fuoco se non si comprende, in questo panorama, anche il processo statario con cui esse vanno poste in relazione.

2.

La grazia e la pena di morte non sono che alcuni degli aspetti indagabili grazie all'utilizzo incrociato e trasversale di fonti di varia natura.

Lo stesso Senato Lombardo-Veneto va necessariamente osservato attraverso la sua concreta attività; la sua fisionomia, le sue competenze ed i rapporti gerarchici entro cui era inserito sono molto più complessi e, in un certo senso, "scivolosi", di quanto si possa ricavare dalla costituzione che ne dettava la composizione ed il funzionamento. Occorre per altro tener presente il carattere non sistematico della produzione normativa, soprattutto relativa all'amministrazione interna, nel corso del *Vormärz*: come si avrà modo di ripetere nell'ultima sezione di questo scritto dedicato alle fonti e alla bibliografia, si è rivelato indispensabile far ricorso alla documentazione archivistica per ricostruire l'impianto normativo degli aspetti indagati. Sovente le sovrane risoluzioni portanti mutamenti legislativi o costituzionali, anche significativi, sono rinvenibili solamente all'interno dei verbali delle sedute del Senato, nel corso delle quali esse venivano discusse per poi essere comunicate alle istanze inferiori con circolari manoscritte perlopiù irrintracciabili: si pensi alla maggior parte delle disposizioni prese man mano sul giudizio statario, o alle implicite norme regolanti la composizione linguistica e regionale del Senato.

I protocolli di consiglio, come è emerso nel corso dello scavo archivistico, rappresentano una fonte di eccezionale ricchezza, che naturalmente è stata qui utilizzata limitatamente agli oggetti di interesse ed a quelli correlati, ma che potrebbe offrire innumerevoli spunti per ulteriori ricerche. D'altra parte le molteplici possibilità di lettura di questo tipo di fonte sono state ampiamente dimostrate da Claudio Povolo, nei suoi studi sull'archivio del Tribunale di prima istanza di Vicenza¹. Come si è cercato di mettere in luce, i protocolli di consiglio e, in generale, le relazioni e correlazioni del Senato evidenziano, o fanno intuire, alcune questioni di estrema importanza: in che modo si configurassero i rapporti gerarchici tra le istanze giudiziarie e, soprattutto, come essi si risolvessero nella prassi; come si orientassero,

¹ Povolo, *La selva incantata* e Id., *Il movente*.

prevalentemente, le interpretazioni giuridiche dei consiglieri; quale fosse la loro idea di disordine politico. Non è questa la sede per sottolineare poi l'importanza delle fonti giudiziarie come «campo di esplorazione» per la storia sociale², e d'altra parte ciò non era neppure il fuoco della mia ricerca. Tuttavia, abbiamo visto come le relazioni senatorie siano percorse da “eccedenze” narrative (a volte probabilmente travalicanti le intenzioni di chi le produsse³) che permettono di scorgere, in controluce, quella dimensione sociale, economica e, in senso esteso, politica – spesso altrimenti inavvertibile – la quale poteva appunto richiedere l'intervento della grazia. Mi riferisco, ad esempio, a fenomeni “sommersi” quali l'infanticidio (le cui dinamiche possono essere indagate esclusivamente attraverso il filtro, per quanto deformante ed angusto, del processo penale), ma anche a quel contesto di insofferenza e instabilità politica del periodo precedente al '48 che – lo abbiamo accennato in conclusione al quarto capitolo – i tribunali lombardo-veneti traducevano in frequenti ma poco incisivi (sul piano punitivo) procedimenti penali.

3.

La conclusione di una ricerca suscita sempre nuovi spunti di prosecuzione, l'apertura di ulteriori piste di indagine, per mettere in luce gli aspetti inesplorati o approfondire quelli appena toccati e rimasti sullo sfondo.

Sarebbe anzitutto auspicabile uno scavo più dettagliato delle fonti disponibili dei tribunali di prima istanza del Regno Lombardo-Veneto (che per il mio lavoro è stato condotto solo parzialmente); purtroppo, come già rilevato, ciò non è applicabile alle fonti dei tribunali d'appello, scomparse o inaccessibili.

Un'altra pista di analisi (pur probabilmente difficoltosa, visti i danni subiti dalla documentazione) è uno studio più sistematico delle carte dell'*Oberste Justizstelle* – che per quanto mi risulta costituiscono anch'esse un campo piuttosto inesplorato, salvo il recente progetto editoriale della Leopold Franzens-Universität Innsbruck sul Senato del Tirolo-Vorarlberg⁴ – soprattutto (ma non solo) in senso comparativo: onde indagarne le relazioni con il contesto lombardo-veneto, anche alla luce dei rapporti personali e professionali (si pensi alla carriera dei giudici) intercorrenti tra i due tribunali. Abbiamo visto che le relazioni ed i protocolli del Senato veronese non fanno alcun esplicito riferimento alla giurisprudenza

² Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società*, p. 142.

³ C. Ginzburg, *Rapporti di forza. Storia, retorica, prova*, Milano, Feltrinelli, 2000, pp. 46-47; il concetto è ripreso anche in Id., *Il filo e le tracce*, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 11.

⁴ Si tratta di sei volumi, editi a Innsbruck tra il 2003 ed il 2012 sotto la curatela generale di C. Faistenberger, per i tipi della Innsbruck University Press, con il titolo *Ratsprotokolle. Oberste Justizstelle Tyrol.-Vorarlberg. Senat 1814-1844*.

dell'*Oberste Justizstelle* e, in generale, ai casi giudiziari delle altre province della Monarchia. Il discorso è reciproco? Quelle che nelle pagine precedenti ho chiamato “ricorrenze”, ossia le tendenze interpretative del Senato italiano, si riscontrano anche nel discorso giuridico prodotto dai senati viennesi? Quali sono gli eventuali elementi di discontinuità? In questa prospettiva, sarebbe di particolare interesse verificare la risonanza che le interpretazioni “etnico-climatiche” di giuristi e statistici (ossia la ricordata tendenza a leggere alcuni fenomeni criminali come “fatalmente” italiani) avevano nella giurisprudenza dell'*Oberste Justizstelle*, in riferimento alle altre province con popolazione italiana (soprattutto il Tirolo e il Litorale).

I risultati della ricerca porterebbero, fatalmente, all'anno della rivoluzione; a voler mettere, in qualche modo, alla “prova del '48” tutto l'impianto ricostruito in questo lavoro. Al di là dei processi statari e marziali (in parte già studiati), come si comporta l'apparato giudiziario “ordinario”? Se nella mia analisi ho cercato di mettere in luce le contraddizioni tra processi di emergenza e processi ordinari, tanto più il problema si porrebbe nel periodo dello stato d'assedio: come si relaziona a tale contesto di emergenza quella prassi giudiziaria che abbiamo visto tanto attenta alla questione della pena di morte; quella cultura giuridica che, dagli anni Trenta, disquisiva sempre più intensamente di riforme in senso “liberale” della procedura penale? Come insomma viene assorbito, dai giudici e dai giuristi, lo stato d'assedio? E come viene dibattuto – qualora venisse dibattuto – nella stampa specialistica? In che modo si riconfigura poi il ruolo delle gazzette, comunicatrici, nel *Vormärz*, delle politiche punitive e graziose dello Stato? Come vengono veicolate le sentenze capitali in un periodo in cui la necessità d'ordine sembra di gran lunga prevalere sulla ricerca del consenso? In ultima analisi: in che modo quella tensione in più occasioni verificata tra natura segreta del diritto penale e necessità di comunicazione viene risolta, mutato il contesto politico e istituzionale? In questo senso, potrebbe rivelarsi proficuo proseguire nella direzione interpretativa proposta nel primo capitolo, allorché si notava una sorta di incomunicabilità tra sfera giudiziaria e apparato militare. Sarebbe parimenti interessante ricercare i cambiamenti apportati, nell'ambito della pena capitale e della grazia, dall'introduzione dei nuovi codici penali (sostanziale e di procedura) e dalla soppressione del Senato nei primi anni Cinquanta, indagando quindi il nuovo ruolo mediatore – in questo lavoro appena accennato – del Ministero della giustizia e dello *Oberste Gerichtshof*, per verificare quanto tale importante cambiamento istituzionale abbia avuto riflessi nella prassi giudiziaria: cosa rimane nel *Nachmärz*, in altre parole, della trentennale esperienza del Senato Lombardo-Veneto.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

1. Archivi, fondi e serie archivistiche (con relative abbreviazioni)

ARA: Accademia roveretana degli Agiati, Rovereto

ASMi: Archivio di Stato di Milano

AdG: Atti di Governo

GP (pm): Giustizia punitiva (parte moderna)

PS: Potenze Sovrane

CA: Cancellerie austriache

CV: Cancelleria del Viceré (Geheime Section – Acten)

PG: Presidenza di Governo

SLV: Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia

ASRo: Archivio di Stato di Rovigo

TCC: Tribunale di prima istanza civile, criminale e mercantile

PT: Presidenza del tribunale

PCC: Protocolli di consiglio criminale

ASVe: Archivio di Stato di Venezia

PGG: Presidio di Governo – Geheim

ASVi: Archivio di Stato di Vicenza

TCA: Tribunale criminale austriaco

ASVr: Archivio di Stato di Verona

CCC: Corte civile e criminale

TPV: Tribunale provinciale di Verona

BCR: Biblioteca Civica di Rovereto

BCT: Biblioteca Comunale di Trento

BCT1: Fondo miscellaneo

BCT47: Nuove Acquisizioni – Fondo Antonio Mazzetti

BNM: Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia

FMST: Fondazione Museo Storico del Trentino, Trento

AE: Archivio miscellaneo

AY: Archivio Pietro Pedrotti

OeStA, AVA: Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Wien

HKa: Hofkanzlei

AR: allgemeine Reihe

Ak: Akten

OJ: Oberste Justizstelle

HKo: Hofkommissionen

LVS: Lombardisch-Venetianischer Senat

OeStA, HHStA: Österreichisches Staatsarchiv, Haus- Hof- und Staatsarchiv, Wien

KA, KFA: Kabinettsarchiv, Kaiser Franz Akten

KA, VA: Kabinettsarchiv, Vertrauliche Akten

SK: Staatskanzlei

Pr: Provinzen

LV: Lombardo-Venetien

2. Raccolte legislative (con relative abbreviazioni)

Le disposizioni legislative trasmesse nel Regno Lombardo-Veneto durante il *Vormärz* sono raccolte in due serie ufficiali parallele, una lombarda e una veneta, che dal 1840 sarebbero state unificate in un'unica raccolta; le due province tornarono poi ad avere due bollettini legislativi separati dal 1850.

Non tutta la produzione normativa è tuttavia riportata in questi volumi: per quanto si è potuto riscontrare, ad esempio, non vi è in esse che una sporadica e niente affatto sistematica registrazione delle circolari “interne” – molte delle quali, per altro, manoscritte – con cui il Senato Lombardo-Veneto comunicava alle istanze inferiori i suoi decreti. Spesso è necessario quindi ricorrere alle fonti archivistiche, e in particolare ai protocolli di consiglio del Senato, in cui sono riportate le sovrane risoluzioni discusse e i conseguenti decreti aulici trasmessi ai tribunali del Regno.

Le circolari, sia a stampa che manoscritte, vengono tuttavia segnalate, talvolta, negli *Estratti cronologici*, comunque di difficile reperibilità, che uscivano con periodicità irregolare (annuale, quadrimestrale, trimestrale o bimestrale); anche, a quanto pare, sovrapposta. Molti numeri sono stati rinvenuti in BCT, BCT47, un fondo che conserva una piccola parte della documentazione (qui esclusivamente d'ufficio) del giudice Antonio Mazzetti al quale, in quanto presidente del Tribunale civile e poi d'appello di Milano, erano riservate le copie di alcuni degli atti del tribunale – come vi evince esplicitamente dalle circolari conservate in BCT47-10, contenute in camicie che recano la scritta «copia per Sua Eccellenza»). Degli Estratti cronologici trasmessi ai tribunali lombardi esiste inoltre una raccolta completa del periodo 1816-1838 (*Estratto cronologico delle risoluzioni sovrane, dei decreti del Supremo Tribunale di Giustizia e di altri dicasteri aulici non che delle ordinazioni dell'imperiale regio Governo I. R. Magistrato Camerale e dell'I. R. Tribunale d'Appello generale di Milano in oggetti di giustizia dal 1 gennaio 1816 a tutto l'anno 1838*, Milano, Rivolta, 1839).

Si rileva poi non esserci una perfetta corrispondenza tra Lombardia e Veneto. Può essere che la stessa disposizione in una provincia venga diramata per mezzo di circolare manoscritta, e quindi segnalata solo negli *Estratti cronologici*, e nell'altra con circolare a stampa segnalata anche, o solo, nella *Collezione di leggi* o negli *Atti di Governo*; oppure non segnalata affatto. Nel testo si è cercato di tener sempre conto di questo, risalendo, qualora possibile, sia alla fonte lombarda che a quella veneta di ogni disposizione.

Alla pubblicazione di risoluzioni, patenti, notificazioni e circolari era dedicata anche una sezione delle due riviste giuridiche, la milanese «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca» (1817-1833; 1836-1845), e il veneziano «Giornale di giurisprudenza austriaca» (1839-1846). Le notificazioni governative trovavano diffusione anche per mezzo delle gazzette ufficiali di Milano e di Venezia.

Esistono infine delle raccolte, trattanti specifici settori o specifici archi cronologici della legislazione, sia lombardo-venete che viennesi; le quali, ove utilizzate, sono citate per esteso nel testo.

Lombardia, 1814-1839

AG: *Atti del governo*, Stamperia di governo, Milano (1814-1815), poi *Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziari*, Milano, Imperiale regia stamperia (1816-1839).

Veneto, 1813-1839

CLV: *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. regio governo delle provincie venete*, Andreola, Venezia (1813-1826), poi *Collezione delle leggi istruzioni e disposizioni di massima pubblicate o diramate nelle provincie venete in oggetti di amministrazione politica, camerale e giudiziaria*, Venezia, Andreola (1827-1839).

Lombardia e Veneto, 1840-1849

RAG: *Raccolta degli atti dei governi di Milano e Venezia e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziari*, Milano, Imperiale regia stamperia (1840-1849).

Lombardia, 1848-1852

RAU: *Raccolta degli atti ufficiali, dei proclami ec. emanati e pubblicati dalle diverse autorità durante l'I. R. Governo generale civile e criminale del Regno Lombardo-Veneto*, Milano, Pirola (1848-1852).

Lombardia, 1850-1858

BPL: *Bollettino provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia – Landesgesetz- und Regierungsblatt für die Lombardie* (1850-1853), poi *Bollettino provinciale degli atti di governo per la Lombardia – Landesregierungsblatt für die Lombardie* (1853-1858), Milano, Imperiale regia stamperia.

Veneto, 1850-1859

BLV: *Bollettino delle leggi e degli atti del governo della Venezia – Landesgesetz und Regierungsblatt für das Kronland Venedig*, Venezia, Andreola (1850-1851), poi *Bollettino delle leggi e degli atti del governo delle Provincie Venete – Landesgesetz und Regierungsblatt für die Venetianischen Provinzen*, Venezia, Antonelli (1852), poi *Bollettino delle leggi e degli atti ufficiali per le Provincie Venete – Landes- Regierungs- Blatt für das Kronland Venedig*, Venezia, Antonelli (1853-1859).

Circolari

Estratto Milano: *Estratto cronologico delle risoluzioni sovrane dei decreti del Supremo Tribunale di giustizia e di altri dicasteri aulici non che delle ordinazioni dell'Imperiale Regio Governo e dell'I. R. Tribunale d'appello generale in Milano in oggetto di giustizia dal... al..., Milano, I. R. Stamperia.*

Estratto Venezia: *Estratto cronologico delle risoluzioni sovrane dei decreti del Supremo Tribunale di giustizia e di altri dicasteri aulici non che delle ordinazioni dell'Imperiale Regio Governo e dell'Imp. Regio Tribunale di appello emanate nell'anno.., Venezia, Andreola.*

(N. B.: gli estratti sono stati citati, come le raccolte legislative, indicandone l'anno, a prescindere dalla loro periodicità).

3. Altre fonti normative e codicistiche

Allgemeine Kriminal-Gerichtsordnung, Wien, von Trattner, 1788.

Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung, Vienna-Roveredo [Rovereto], Francescantonio Marchesani, 1787.

Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Dal 1 gennaio al 31 maggio 1808. Milano, Reale Stamperia, 1808.

Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Dal 1 luglio al 31 dicembre 1811, Milano, Reale stamperia, 1811.

L. Canova, *Nuovo indice alfabetico delle disposizioni emanate dal 1 gennaio 1815 a tutto il dicembre 1838 nella Lombardia in qualunque si sia partita giudiziaria... con alcuni cenni intorno al giudizio statario in Lombardia ed alla Sovrana Patente 18 gennaio 1818,* Milano, Manini, 1840.

Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811). Ristampa anastatica, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 2002.

Codice penale austriaco 27 maggio 1852 posto in vigore col giorno 1. settembre stesso anno, prima edizione ufficiale, Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1852.

Codice penale universale austriaco (1803). Ristampa anastatica, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1997.

Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizey-Uebertretungen, Wien, kais. kön. Hof- und Staats- Herarial-Drukerey, 1815.

Indice delle leggi, degli editti, avvisi ed ordini ec. pubblicati nello Stato di Milano dai diversi governi intermedi dal 1765 al 1821, a cura di L. Peroni, Milano, Rivolta, 1823.

I regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832). Ristampa anastatica, a cura di S. Vincigurra, Padova, Cedam, 1998.

Norma interinale del processo criminale per la Lombardia austriaca, Milano, Motta, 1786.

Seiner Majestät des Kaisers Franz Gesetze und Verfassungen im Justiz-Sache für die Deutschen Staaten der Oesterreichischen Monarchie von dem Jahre 1798 bis 1803, Wien, Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerey, 1816.

Seiner Majestät des Kaisers Franz Gesetze und Verfassungen im Justiz-Sache für die Deutschen Staaten der Oesterreichischen Monarchie in den ersten vier Jahren Seiner Regierung, Wien, Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerey, 1817.

A. Visini, *Handbuch der Gesetze und Verordnungen welche hinsichtlich des Oesterreichischen Gesetzbuches über Verbrechen von 3 September 1803 von dem Zeitpuncte seiner Kundmachung bis zu Ende des Jahres 1831 nachträglich erschienen sind*, Wien, Anton Edler von Aaschmid, 1832.

4. Schematismen, almanacchi e manuali (con relative abbreviazioni)

Gli *Schematismen* – e le loro versioni lombarde e venete, gli Almanacchi e i Manuali – pubblicavano annualmente i nomi degli impiegati presso gli uffici e i tribunali del Regno e i dicasteri centrali. Le informazioni basilari sulla composizione delle istanze giudiziarie nonché sulla carriera dei giudici sono desunte proprio da queste fonti.

AIRM: *Almanacco imperiale reale per le Provincie del Regno Lombardo-Veneto soggette al governo di Milano per l'anno...*, Milano, Imp. R. Stamperia (dal 1843: *Almanacco imperiale reale della Lombardia*).

AIRV: *Almanacco per le provincie soggette all'I. R. Governo di Venezia per l'anno...*, Venezia, Andreola (anche: *Almanacco per le provincie dell'I. R. Governo di Venezia*. Dal 1844: *Manuale per le provincie soggette all'I. R. Governo di Venezia*).

MRLV: *Manuale del Regno Lombardo-Veneto per l'anno...*, Milano, Imperiale regia stamperia (dal 1847).

HSSK: *Hof- und Staats- Schematismus des österreichischen Kaiserthums*, Wien, Hof- und Staats- Aerial-Druckerey (1807-1843), poi *Hof- und Staats- Handbuch des Kaiserthumes Oesterreich für das Jahr...*, Wien, Verlag von Friedrich Manz (1843-).

5. Periodici e quotidiani coevi

«Annali universali di viaggi, geografia, storia, economia pubblica e statistica» (1824), poi «Annali universali di statistica, economia pubblica, storia e viaggi» (1824-1825), poi «Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio» (1825-1848).

«Atti dell'I. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti» (1855-).

«Gazzetta della provincia di Pavia» (1837-1848).

«Der Bote von Tyrol» (1814-1816), poi «Der kaiserlich-königlich privilegierte Bothe von Tyrol» (1817-1823), poi «Der kaiserlich-königlich privilegierte Bothe von und für Tyrol und Vorarlberg»

«Le constitutionnel: journal politique, littéraire universel» (1819-).

«Le Courrier Français» (1820-).

«Der Jurist: eine Zeitschrift vorzüglich für die Praxis des gesamten österreichischen Rechts» (1839-1849).

«Gazzetta di Mantova» (1816-).

«Gazzetta di Milano» (1815-1829), poi «Gazzetta privilegiata di Milano».

«Gazzetta privilegiata di Venezia» (1816-1848).

«Giornale della provincia bresciana» (1816-1841), poi «Gazzetta provinciale di Brescia» (1842-1843); dal 1844 «Gazzetta privilegiata provinciale di Brescia».

«Giornale di giurisprudenza austriaca» (1839-1846).

«Giornale d'indizi giudiziari della provincia di Bergamo» (1818-1827), poi «Giornale d'indizi della provincia di Bergamo» (1828), poi «Giornale della provincia di Bergamo».

«Giornale per l'Abolizione della pena di morte» (1861-1865).

«Giornale per le scienze politico-legali teorico-pratico» (1850-1852).

«Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca attivata nel Regno Lombardo-Veneto ossia collezione di decisioni, sentenze e decreti in materia civile, commerciale, criminale e di diritto pubblico aggiuntevi le Sovrane Patenti, Risoluzioni auliche, Encicliche, Editti e Decreti relativi all'amministrazione giudiziaria, non che le Notizie sulle legislazioni in corso negli Stati circonvicini; e così pure le Notizie sulle opere di giurisprudenza che verranno d'ora in avanti pubblicate» (1817-1829), poi «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca attivata anche nel Regno Lombardo-Veneto o sia collezione di decisioni, sentenze e decreti in materia civile, commerciale, criminale e di diritto pubblico aggiuntevi alcune discussioni e commenti sulla legislazione predetta tratti specialmente dalle più accreditate opere originale tedesche e resi nell'italiano idioma e così pure le Sovrane Patenti, Risoluzioni auliche, Encicliche, Editti e Decreti relativi all'amministrazione giudiziaria, non che le notizie sulle legislazioni in corso negli Stati circonvicini; e così pure le Notizie sulle opere di giurisprudenza già pubblicate, compilata dall'avvocato Gio. Francesco Zini» (1830-1835), poi «Giurisprudenza teorico-pratica secondo la legislazione austriaca o sia collezione di decisioni, sentenze e decreti in materia civile, commerciale, criminale e di diritto pubblico aggiuntevi alcune discussioni e commenti sulla legislazione predetta tratti specialmente dalle più accreditate opere originale tedesche e resi nell'italiano idioma e così pure le Sovrane Patenti, Risoluzioni auliche, Encicliche, Editti e Decreti relativi all'amministrazione giudiziaria; non che notizie sulle legislazioni in corso e sopra varie opere di Giurisprudenza. Compilata dall'avvocato Gio. Francesco Zini».

«Jährlicher Beytrag zur Gesetzkunde und Rechtswissenschaft in den Oesterreichischen Erbstaaten» (1806-1811).

«Klagenfurter Zeitung» (1815-).

«Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes» (1829-1856)

«L'eco dei tribunali» (1850-).

«Materialen für Gesetzkunde und Rechtspflege, in den Oesterreichischen Erbstaaten» (1815-1824).

«Memorie dell'I. R. Istituto del Regno Lombardo-Veneto» (1819-1838).

«Oesterreichisch-kaiserliche privilegierte Wiener Zeitung» (1807-).

«Oesterreichischer Beobachter» (1811-).

«Rivista viennese: collezione mensile di articoli originali, traduzioni, estratti e critiche di opere di letteratura, italiane e tedesche, tendente a metter in luce lo stato e i bisogni della letteratura di queste due nazioni» (1838-1840).

«Salzburger Zeitung», dal 1824 «Kaiserl. königl. Privilegirte Salzburger Zeitung».

«Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde» (1825-1845), poi «Österreichische Zeitschrift für Rechts- und Staatswissenschaft» (1846-1849).

6. Testi giuridici e statistici, saggi e commentari al codice penale

A. Albertini, *Del diritto penale vigente nelle provincie lombardo-venete*, Venezia, Milesi-Antonelli, 1824.

Giacomo Maria Anfossi, *Studio e prime idee per servire alla compilazione di un nuovo codice di procedura criminale*, Milano, Molina, 1838.

S. Arcellazzi, *Osservazioni teoriche al codice penale universale austriaco parte prima sezione prima dei delitti e delle pene*, Casalmaggiore, Bizzarri, 1822.

C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* [1766], a cura di F. Venturi, Torino, Einaudi, 1965.

J. Bentham, *Traité de législation civile et pénale*, Paris, Bossange, Masson et Besson, 1802.

G. Boerio, *Esemplare di un processo criminale formato secondo le norme del codice di procedura vegliante nel Regno Lombardo-Veneto*, Venezia, Zerletti, 1815.

G. Boerio, *Pratica del processo criminale*, Venezia, Zerletti, 1815.

G. Boerio, *Repertorio, ossia estratto del codice criminale che comprende le parti prima e seconda del codice criminale attualmente vigente...*, Venezia, Zerletti, 1815.

J. Borschitzky, *Handbuch des österreichischen Gesetzes über Verbrechen vom 3. September 1803*, Prag, Scholl, 1815 [Trad. it. di G. Cicogna, *Manuale del Codice austriaco de' delitti 3 settembre 1803. Prima versione italiana con un indice generale ragionato*, Padova, Stamperia del Seminario, 1817].

G. Carozzi, *Manuale criminale ragionato che presenta tutte le materie riguardanti i delitti, la procedura legale contro i medesimi, e le gravi trasgressioni di polizia esposte in ordine alfabetico e secondo il codice criminale vigente nel Regno Lombardo Veneto*, Milano, Sonzogno, 1816.

G. Castelli, *Manuale ragionato del Codice penale e delle gravi trasgressioni di polizia*, Milano, Omobono Manini, 1829.

F. Egger, *Dissertazioni e commenti sulla giurisprudenza e scienza politico-legale austriaca. Osservazioni critiche del cons. aulico e professor di diritto a Virzburgo G. A. Kleischrod sul Codice Penale Austriaco, e risposte del prof. di diritto criminale presso l'Università di Vienna Francesco Egger*, «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca» XXV (1841), parte II, pp. 3-19 e XXVI (1842), parte II, pp. 3-29 [versione originale, senza indicazione dell'autore e senza titolo, in «Jährlicher Beytrag zur Gesetzkunde und Rechtswissenschaft in den Oesterreichischen Erbstaaten» 1 (1806), pp. 214-232 e 2 (1807), pp. 99-130].

G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, Napoli 1783.

F. Foramiti, *Istituzioni di diritto criminale, ossia Commentario sul codice penale austriaco di Jenull compendiato e ridotto in elementi*, Venezia, Andreola, 1822.

F. Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiarario-marittimo, feudale, penale, pubblico-interno, e delle genti*, Venezia, Antonelli, 1842.

N. Foramiti, *Manuale del nuovo codice penale austriaco sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni e del regolamento sulla stampa del 27 maggio 1852*, Parte I, Venezia, Cecchini, 1852.

L. Fortis, s.t. (nota introduttiva), «Giornale di giurisprudenza austriaca», I (1839), pp. V-VIII.

[L. Fortis], *Nota del Compilatore*, «Giornale di giurisprudenza austriaca», VII (1846), p. 21.

A. M. Gimson, *Lexikon der neuen österreichischen Strafgesetze oder alphabetisches Handbuch für Richter und Privatpersonen*, Wien, Doll, 1804.

V. Guazzo, s. v. *Precetto politico*, in *Enciclopedia degli affari, ossia guida universale per la cognizione e conformazione di qualunque atto, e per lo sviluppo di qualsiasi affare tanto tra privati, come avanti qualunque Autorità od Ufficio*, vol. 7, Padova, Crescini, 1853.

A. Hye-Glunek, *Das österreichische Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen; die dazu gehörigen Verordnungen über die Kompetenz der Strafgerichte und die Preßordnung vom 27. Mai 1852*, Wien, Manz, 1852 [Trad. it. di P. Zajotti, *Il codice penale austriaco sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni, le relative ordinanze sulla competenza de' giudizi penali ed il regolamento sulla stampa del 27 maggio 1852*, Venezia, Cecchini, 1852].

S. Jenull, *Das Österreichische Criminal-Recht nach seinen Gründen und seinem Geiste*, Grätz [Graz], Franz Ferstl, 1808-1815 [Trad. it.: *Commentario sul codice e sulla procedura criminale della monarchia austriaca ossia: Il diritto criminale austriaco esposto secondo i suoi principj ed il suo spirito*, Milano, Destefanis, 1816].

I. Kant, *Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*, Königsberg, Nicolovius, 1797.

G. Kitka, *Beytrag zur richtigeren Anwendung des §425 des Str. G. B. I. Theils, in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob es zweckmäßig sey, den Inquirenten zugleich auch als Referenten über die geschlossene, zur Urtheilsschöpfung übergebene, Untersuchung zu bestimmen*, «Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde», 1833, 1, pp. 17-35 [Trad. it.: *Se sia opportuno che l'inquirente sostenga l'ufficio di relatore del processo ultimato, e approntato per la prolazione della sentenza. Discorso inteso a stabilire una più retta applicazione del §425 della Parte prima del Codice Penale*, «Giornale di giurisprudenza austriaca», I (1839), pp. 34-48].

E. Krenn, *Ueber Reformen im Criminalverfahren*, «Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde», 1846, 1, pp. 16-65 e 93-117 [Trad. it.: *Della necessità d'introdurre riforme nella procedura criminale, Memoria del signor Eduardo Krenn*, «Giornale di giurisprudenza austriaca», VII (1846), pp. 213-303].

P. Mantegazza, *Alcune osservazioni sul codice austriaco dei delitti e delle pene pel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, Baret, 1816.

G. Marocco, *Difese criminali ad uso della gioventù iniziata nello studio della giurisprudenza pratica criminale*, 6 voll., Milano, Ferrario, 1818-1819.

G. Marocco, *Della necessità di un difensore nelle cause criminali qualunque sia la procedura penale. Dissertazione [...] per servire di confutazione alla contraria opinione del Signor Boerio giudice in Venezia autore della pratica del processo criminale*, Milano, Silvestri, 1816.

I. Maucher, *Systematisches Handbuch des österreichischen Strafgesetzes über Verbrechen und der auf dasselbe sich unmittelbar beziehen Gesetze und Verordnungen*, Wien, Braumüller u. Seidl, 1844.

A. Messedaglia, *Esposizione critica delle statistiche criminali dell'Impero Austriaco con particolare riguardo al Lombardo-Veneto secondo i resoconti ufficiali del quadriennio 1856-1859 e col confronto coi dai posteriori*, «Atti dell'I. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», XI (1865-1866), 24, serie III, pp. 151-211; 331-409; 483-510; 599-652; 993-1051; 1237-1258.

A. Messedaglia, *Le statistiche criminali dell'Impero Austriaco nel quadriennio 1856-1859 con particolare riguardo al lombardo-Veneto e con confronto dei dati posteriori fino al 1864 inclusivamente*, Venezia, Antonelli, 1866-1867.

K. J. A. Mittermaier, *Intorno ai progressi della letteratura giuridica, ed allo studio del diritto in Italia*, «Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», LXXII (1842), 214, pp. 20-29 (con nota di F. Lampato).

K. J. A. Mittermaier, *Italienische Zustände*, Heidelberg, Mohr, 1844 [Trad. it. a cura di P. Mugna, *Delle condizioni d'Italia*, Lipsia-Milano-Vienna, Hirschfeld, Tendler e Schäfer, 1845].

K. J. A. Mittermaier, *Ueber den gegenwärtigen Stand der Rechtswissenschaft in Italien: mit Prüfung der bedeutendsten seit drei Jahren in Italien erschienenen rechtswissenschaftlichen Werke und Zeitschriften*, «Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes», 23 (1851), pp. 298-310, 471-486; 24 (1852), pp. 141-156, 284-312, 459-474 [Trad. it.: *Sullo stato attuale della giurisprudenza d'Italia, con esame dei libri e giornali di giurisprudenza più importanti pubblicati in Italia da tre anni*, «L'eco dei tribunali», I (1850-1851), 73, pp. 577-579 e 74, pp. 585-586; II (1851-1852), 108, pp. 97-99 (da questo numero il titolo diventa: *Sullo stato attuale delle scienze legali in Italia, con esame delle opere e dei giornali legali più importanti pubblicati in Italia da tre anni*), 109, pp. 105-107; 148, pp. 421-423; 149, pp. 429-432; 174, pp. 629-633; 175, pp. 637-642; III (1852-1853), 222, pp. 179-181; 223, pp. 185-188].

K. J. A. Mittermaier, *Die Todesstrafe nach den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschungen, der Fortschritte der Gesetzgebung und der Erfahrungen*, Heidelberg, Mohr, 1862 [Trad. it. di C. F. G.: *La pena di morte considerata nella scienza, nell'esperienza e nelle legislazioni*, a cura di F. Carrara, Lucca, Cheli, 1864; in parte pubblicato in «Giornale per l'Abolizione della pena di morte» I (1861), pp. 277-292].

C. L. de Secondat de Montesquieu, *Lo spirito delle leggi* [ed. originale: *De l'esprit des lois*, 1748], a cura di R. Derathé, Milano, Rizzoli, 1989.

T. Nani, *Sul diritto di grazia*, «Memorie dell'I. R. Istituto del Regno Lombardo-Veneto» (1812-1813), I (1819), pp. 35-58.

L. Oldrati, *Codice penale austriaco attualmente in vigore con osservazioni teorico-pratiche e confronto con l'antecedente abrogato*, Milano, Manini, 1852.

A. P., *Del sistema penitenziario in rapporto alle discussioni elevate in Francia onde applicarlo come riforma dell'attuale sistema delle prigioni*, «Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio» LV (1838), 163, pp. 17-36; LVI (1838), 168, pp. 271-285; LVIII (1838), 174, pp. 261-281.

A. P., *Fragment zur Geschichte der Todesstrafen*, «Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde», 1839, 1, pp. 161-187 [Trad. it.: *Brano storico sulle pene capitali*, «Giornale di giurisprudenza austriaca», I (1839), pp. 291-317].

[L. Po, F. Bellone], *Piano del giornale*, «Giornale per le scienze politico-legali teorico-pratico», tomo I (1850), pp. V-XII.

F. Pozzi, *Analisi del Codice penale austriaco*, Venezia, Alvisopoli, 1817.

A. Reale, *Esposizione della competenza delle magistrature giudiziarie del Regno Lombardo-Veneto*, Pavia, Capelli, 1820.

A. Reale, *Teorica del diritto giurisdizionale ed esposizione della competenza delle magistrature giudiziarie del Regno Lombardo-Veneto*, Pavia, Bizzoni, 1824.

G. Resti Ferrari, *De' giudizi criminali pel Regno Lombardo-Veneto istituiti dal codice penale austriaco. Istruzioni teorico-pratiche* (3 tomi). Mantova, Caranenti, 1819-1820.

G. D. Romagnosi, *Genesi del diritto penale*, Milano, Branca, 1840 [prima ed. 1791].

G. D. Romagnosi, *Society for the diffusion of information of the subject capital punishments – Società per la propagazione delle notizie sulle pene capitali*, «Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», XXIII (1830), 67, pp. 123-139 (pubblicato anche in «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca attivata anche nel Regno Lombardo-Veneto», XIII (1830), pp. III-XX, con il titolo *Sulla pena capitale*).

D. S[acchi], *Manuale ragionato del Codice Penale* (segnalazione), «Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», LXI (1839), 190, pp. 5-6.

G. Scacchi, *Lezioni statistiche intorno alle prigioni, al loro miglioramento, ed alla forma morale dei detenuti, e de' prigionieri liberati di N. H. Julius dottore in medicina. Berlino 1828* (recensione), «Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», XX (1829), 58 pp. 36-61.

H. von Scari, *Einige Bemerkungen über zwei einander widersprechend scheinende und doch nicht selten vorkommende Klagen über unsere Strafgesetzgebung und Strafgerichtspflege*, «Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde», 1843, 1, pp. 133-168 e 197-325 [Trad. it.: *Osservazioni contro due accuse, apparentemente, contraddittorie, che pur sogliono del continuo farsi contro la teoria e la pratica della legislazione penale austriaca*, «Giornale di giurisprudenza austriaca», VI (1844), pp. 266-322].

L. Soardi, *Il regolamento generale di procedura penale del 29 luglio 1853*, Venezia, Naratovich, 1855.

J. Springer, *Statistik des österreichischen Kaiserstaates*, Wien, Friedrich Beck, 1840 [Trad. it.: *Statistica dell'impero d'Austria*, Pavia, Bizzoni, 1845].

Tafeln zur Statistik der Oesterreichischen Monarchie, hg. von der Direction der administrativen Statistik im K. K. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten, Wien, Staatsdruckerei, 1828-1871.

[O. Taglioni], *Commentario al Codice civile universale austriaco*, vol. I, Milano, Visaj, 1816.

J. C. von Wagersbach, *Handbuch für Kriminalrichter, Bezirksobrigkeiten und jene die sich zum Kriminalrichteramte vorbereiten*, Grätz [Graz], Kienreich, 1812.

I. Wildner, *Mittermaier, Die Mündlichkeit...* (recensione), «Der Jurist: eine Zeitschrift vorzüglich für die Praxis des gesamten österreichischen Rechts», I (1845), pp. 512-516 [Trad. it. in «Giornale di giurisprudenza austriaca», VII (1846), pp. 304-316].

F. de Zeiller [von Zeiller], *Considerazioni preliminari sulla certezza del fatto*, «Giurisprudenza teorico-pratica secondo la legislazione austriaca», XXIV (1840), parte II, pp. 3-12.

F. von Zeiller, *Nothwendigkeit eines bürgerlichen, einheimischen Privat-Rechts. Eigenschaften eines bürgerlichen Gesetzbuches*, «Jährlicher Beytrag zur Gesetzkunde und Rechtswissenschaft in den Oesterreichischen Erbstaaten» 1 (1806), pp. 1-71 [Trad. it.: *Necessità di un diritto civile patrio. Cenni fondamentali sull'istoria del Diritto Civile in Austria. Requisiti di un Codice Civile*, «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca», XXI (1833), pp. 67-167.

F. von Zeiller, *Zweck und Principien der Criminal-Gesetzgebung. Grundzüge zur Geschichte des Oesterreichischen Criminal-Rechts. Darstellung der, durch das neue Criminal-*

Gesetzbuch bewirkten, Veränderungen sammt ihren Gründen, «Jährlicher Beytrag zur Gesetzkunde und Rechtswissenschaft in den Oesterreichischen Erbstaaten» 1 (1806), pp. 71-185 [Trad. it.: *Scopo e principi della Legislazione Criminale. Cenni sull'istoria del Diritto Criminale in Austria. Esposizione ragionata dei cangiamenti introdotti dal nuovo Codice dei delitti*, «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca», XXI (1833), pp. 67-167.

F. von Zeiller, *Grundsätze über die Haupteigenschaften einer Criminal-Gerichtsordnung. Beschluß der Darstellung der, durch das neue Oesterreichische Criminal-Gesetzbuch bewirkten, Veränderungen sammt ihren Gründen*, «Jährlicher Beytrag zur Gesetzkunde und Rechtswissenschaft in den Oesterreichischen Erbstaaten», 2 (1807), pp. 1-98 [Trad. it.: *Commenti sulla Procedura Criminale Austriaca e finali osservazioni sulle riforme introdotte nel nuovo Codice penale Austriaco*, «Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca», XXII (1833), pp. 1-94].

C. Zorse, *Esame dei principj generali della legge criminale vigente nel Regno Lombardo-Veneto di Q. Cesare Zorse per la sua promozione alla laurea in ambe le leggi nell'I. R. Università di Padova*, Padova, Minerva, 1841.

7. Memorie, cronache e pamphlet coevi, carteggi editi, letteratura d'occasione

A. Andryane, *Mémoires d'un prisonnier d'état au Speilberg*, Paris, Ladvocat, 1837-1838 [Trad. it.: *Memorie d'un prigioniero di Stato nello Spieberg*, Milano, Sanvito, 1861].

La questione penitenziaria nel Risorgimento: il carteggio inedito di Giuseppe Saleri, a cura di A. Capelli, «Storia in Lombardia», VI (1987), 1, pp. 99-164.

[G. Chimelli], *Storia del grande processo di Este contro ladroni a ripulsa d'ingiusto appunto al principale giudice istruttore dello stesso*, Este, Stratico, 1887.

F. Confalonieri, *Memorie e lettere*, a cura di G. Casati, vol. I, Milano, Hoepli, 1889

[C. Correnti], *L'Austria e la Lombardia*, Italia [sic], 1847.

[G. Cremonesi], *Quindici giorni in Milano delle LL. MM. II. RR., strenna per l'anno 1839*, Milano, Canadelli, 1839.

Ferdinando I nel Tirolo, Lombardia e nel Veneto, o sia descrizione di tutte le feste pubbliche e private datesi nel Principato e nel Regno in occasione della venuta in Italia delle LL. MM. austriache e dell'incoronazione di Ferdinando I a Re del Regno L. V. l'anno 1838, Milano, Visaj, 1838.

A. Lewald, *Die Krönung in Mailand im Jahr 1838*, Carlsruhe, Kreuzbauer'sche Buch – und Kunsthandlung, 1838.

P. Pedrotti, *Quattro lettere di A. Salvotti al magistrato trentino Z. Sartori*, «Studi trentini di scienze storiche», XV (1934), 4, pp. 365-373.

P. Pedrotti, *I processi del '21 nel carteggio di Antonio Mazzetti*, Roma, Tipografia del Senato, 1939.

S. Pellico, *Le mie prigioni*, a cura di A. Jacomuzzi, Milano, Mondadori, 1986.

A. Sanquirico, *Incoronazione di S.M.I.R.A. Ferdinando I a Re del Regno Lombardo-Veneto con sacra solenne pompa celebrata nell'insigne metrop.na di Milano il VI settembre*, Milano, Pirola, 1838.

8. Bibliografia

- G. Alessi, *Le contraddizioni del processo misto*, in *La costruzione della verità giudiziaria*, a cura di M. Marmo, L. Musella, Napoli, ClioPress, 2003.
- M. Allegri, *La «Rivista viennese» (1838-1840): un episodio della cultura tedesca in Italia nel primo Ottocento*, «Bollettino della Società Letteraria di Verona», V (1982), 6, pp. 243-287.
- G. Alpa, *La biblioteca dell'avvocato civilista nell'Ottocento*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXI (2001), 2, pp. 233-261.
- G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2009 (seconda ed.).
- G. Ammerer, *Das Ende für Schwert und Galgen? Legislativer Prozess und öffentlicher Diskurs zur Reduzierung der Todesstrafe im Ordentlichen Verfahren unter Joseph II. (1781-1787)*, Wien, Studien Verlag (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs: Sonderband 11), 2010.
- A. Andreoni, P. Demuru, *La facoltà politico legale dell'Università di Pavia nella Restaurazione (1815-1848). Docenti e studenti*, Bologna, Cisalpino, 1999.
- A. Annoni, *Stato di Milano (Dominio Asburgico) (1535-1748) e Lombardia austriaca (1749-1796)*, Milano, Giuffrè, 1966.
- A. Ara, *Karl Ludwig von Ficquelmont e il problema lombardo-veneto alla vigilia della rivoluzione del 1848*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto. Atti del convegno di Conegliano organizzato in collaborazione con l'Associazione Italia-Austria, 20-23 settembre 1979*, Conegliano, Comune di Conegliano, 1981, pp. 275-314 [anche in Id., *Fra Austria e Italia. Dalle Cinque Giornate alla questione alto-atesina*, Udine, Del Bianco, 1987, pp. 9-51].
- A. Ara, *Le correnti conservatrici in Italia*, in *Istituzioni e ideologie in Italia e in Germania tra le rivoluzioni*, a cura di U. Corsini, R. Lill, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 95-125 [anche in Id., *Fra Nazione e Impero. Trieste, gli Asburgo, la Mitteleuropa*, Milano, Garzanti, 2009, pp. 451-474].
- A. Ara, *L'immagine dell'Austria nella recente storiografia italiana*, in *Mitteleuropa. Storiografie e scritture*, a cura di M. E. D'Agostini, M. Freschi, G. Kothanek, Napoli, Tullio Pironti Editore, 1987, pp. 267-274.
- A. Ara, *Austria e problemi italiani, 1831-1846*, in *L'Italia tra rivoluzioni e riforme – 1831-1846. Atti del LVI Congresso di storia del Risorgimento italiano (Piacenza 15-18 ottobre 1992)*, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1994, pp. 429-451 [anche in Id., *Fra Nazione e Impero. Trieste, gli Asburgo, la Mitteleuropa*, Milano, Garzanti, 2009, pp. 41-56].
- A. Ara, *In margine ad alcuni documenti su Federico Confalonieri, 1835-1838*, «Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere. Rendiconti. Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche», CXXXIII (1999), 1, pp. 157-165 [anche in Id., *Fra Nazione e Impero. Trieste, gli Asburgo, la Mitteleuropa*, Milano, Garzanti, 2009, pp. 495-501].
- A. Arisi Rota, *Il processo alla Giovine Italia in Lombardia (1833-1835)*, Milano, Franco Angeli, 2003.
- A. Arisi Rota, *Il Collegio Ghislieri della Restaurazione (1818-1848): fermenti di dissenso e tentativi di controllo governativo*, «Annali di storia delle università italiane», 7 (2003), pp. 149-164.

- R. Balzani, *I carbonari romagnoli: élite politica o organizzazione di notabili?*, in *La nascita della nazione. La Carboneria. Intrecci veneti, nazionali, internazionali. Atti del XXVI Convegno di Studi Storici, Rovigo, Crespino, Fratta Polesine, 8-9-10 novembre 2002*, a cura di G. Berti, F. Della Peruta, Rovigo, Minelliana, 2003, pp. 221-234.
- A. M. Banti, *Il Risorgimento italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2004.
- G. Baronti, *Serpi in seno: figure e fantasmi di donne criminali nella letteratura di piazza*, in *Il delitto narrato al popolo. Immagini di giustizia e stereotipi di criminalità in età moderna*, a cura di R. De Romanis, R. Loretelli, Palermo, Sellerio, 1999, pp. 199-218.
- G. Baronti, *La morte in piazza. Opacità della giustizia, ambiguità del boia e trasparenza del patibolo in età moderna*, Lecce, Argo, 2000.
- A. Baviera Albanese, *L'Ufficio del consultore del Viceré nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del sec. XVI in Sicilia*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XX (1966), 2, pp. 149-195.
- M. Bellabarba, *Il giudice come ispettore: Antonio Mazzetti e la "visita" ai tribunali lombardi (1822-1823)*, «Acta Histriae», XVII (2009), 3, pp. 411-434.
- M. Bellabarba, *Il «fondamento dei miei regni». Giudici, cultura politica e letteratura nell'impero austriaco di primo Ottocento*, in *Gli imperi dopo l'Impero nell'Europa del XIX secolo*, a cura di M. Bellabarba, B. Mazohl, R. Stauber, M. Verga, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 277-307.
- M. Bellabarba, *I giudici trentino-tirolesi della Restaurazione: prime ricerche*, in *Eliten in Tirol zwischen Ancien Régime und Vormärz. Akten der internationalen Tagung vom 15. bis 18. Oktober 2008 an der Freien Universität Bozen / Le élites in Tirolo tra Antico Regime e Vormärz. Atti del Convegno internazionale del 15-18 ottobre 2008 presso la Libera Università di Bolzano*, a cura di/hg von M. Bellabarba, E. Forster, H. Heiss, A. Leonardi, B. Mazohl, Innsbruck-Wien-Bozen, Studienverlag, 2010, pp. 351-366.
- M. Bellabarba, *Storie di polizia e di famiglie nel Trentino della Restaurazione*, in *Famiglia e religione in Europa in età moderna. Studi in onore di Silvana Seidel Menchi*, a cura di G. Ciappelli, S. Luzzi, M. Rospocher, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011, pp. 277-289.
- M. Bellabarba, *La quiete nelle campagne. Il crimine di «pubblica violenza» nel Tirolo e nel Lombardo-Veneto dell'Ottocento*, «Quaderni storici», XLVII (2012), 1, pp. 249-286.
- V. Belloni, *Professione forense e controllo politico nel Lombardo-Veneto*, «Archivio storico lombardo», CXXXVI (2010), pp. 97-143.
- M. Berengo, *L'agricoltura veneta dalla caduta della repubblica all'unità*, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1963.
- M. Berengo, *Le origini del Lombardo Veneto*, «Rivista Storica Italiana» LXXXIII (1971), 3, pp. 525-544.
- M. Berengo, *Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione*, Torino, Einaudi, 1980.
- M. Berengo, *L'organizzazione della cultura nell'età della restaurazione*, in *Storia della società italiana. Vol. XV: Il movimento nazionale e il 1848*, Milano, Teti, 1986, pp. 45-88.
- M. Berengo, *Le province venete del Regno Lombardo-Veneto. Qualche osservazione*, in *Tra Lombardia e Ticino. Studi in memoria di Bruno Caizzi*, a cura di R. Ceschi, G. Vigo, Bellinzona, Casagrande, 1995.

- M. Berengo, *Appunti sulla polizia austro-veneta agli inizi della Restaurazione*, in *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta. Politica e istituzioni*, vol. I, a cura di M. L. Betri, D. Bigazzi, Milano, Franco Angeli, 1996, pp. 136-146.
- A. Bernardello, *Burocrazia, borghesia e contadini nel veneto austriaco*, «Studi Storici», XVII (1976), 4, pp. 127-152 [anche in Id., *Veneti sotto l'Austria. Ceti popolari e tensioni sociali (1840-1860)*, Verona, Cierre, 1997, pp. 9-42].
- G. Berti, *Censura e circolazione delle idee nel Veneto della Restaurazione*, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1989.
- G. Berti, *Governo austriaco e Carboneria nel Veneto. Il caso Polesine*, in *La nascita della nazione. La Carboneria. Intrecci veneti, nazionali, internazionali. Atti del XXVI Convegno di Studi Storici, Rovigo, Crespino, Fratta Polesine, 8-9-10 novembre 2002*, a cura di G. Berti e F. Della Peruta, Rovigo, Minelliana, 2003, pp. 259-274.
- G. Berti, *Gli studenti e il movimento nazionale e liberale*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 45 (2012), pp. 27-43.
- M. Bertolotti, *Le complicazioni della vita. Storie del Risorgimento*, Milano, Feltrinelli, 1998.
- G. Bezzola, *La voce del dominio: Biblioteca Italiana e Gazzetta di Milano*, in F. Della Peruta et al., *Il tramonto di un regno. Il Lombardo-Veneto dalla Restaurazione al Risorgimento (1814-1859)*, Milano, Cariplo, 1988, pp. 173-197.
- F. Bianco, *Storie raccontate, storie disegnate. Cerimonie di giustizia capitale e cronaca nera nelle stampe popolari e nelle memorie cittadine tra '500 e '800*, Udine, E. & C., 2011.
- E. Biasiolo, *L'amministrazione della giustizia penale nel Regno Lombardo-Veneto. Il controllo gerarchico: garanzia e limite della giustizia asburgica*, «Il diritto della Regione», 3 (2010), pp. 129-189.
- R. Blaas, *Le sette politiche. Metternich e il concetto di delitto politico*, in *Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico, culturale, economico-sociale. Atti del convegno storico*, a cura di R. Giusti, Mantova, Accademia Virgiliana di Mantova, 1977, pp. 19-34.
- G. Boaglio, *Die italienische Sprache und Kultur in Wien am Vorabend des Risorgimento*, «Römische Historische Mitteilungen» 53 (2011), pp. 261-271.
- F. Bortoluzzi, *Il Precetto politico nelle province venete (1813-1850)*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. Chiodi, C. Povo, Verona, Cierre, 2007, pp. 271-289.
- W. Brauner, F. Lachmayer, *Österreichische Verfassungsgeschichte*, Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1983.
- W. Brauner, *Juristische Fachzeitschriften in Österreich/Cisleithanien als Zeichen rechtlicher Zäsuren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, in *Juristische Zeitschriften in Europa*, hg. von M. Stolleis, T. Simon, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006, pp. 287-308.
- M. Brignoli, *Dall'amministrazione napoleonica all'amministrazione asburgica*, in *Verso Belfiore: società, politica, cultura del decennio di preparazione nel Lombardo-Veneto. Atti del convegno di studi, Mantova-Brescia 25, 26, 27 novembre 1993*, Brescia, Geroldi, 1995, pp. 13-28.
- E. Brol, *Antonio Bresciani e Paride Zaiotti. Carteggio inedito (1823-1843)*, Parte prima, Trento, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1943.
- E. Brol, *Antonio Salvotti promuove a Venezia la prima traduzione italiana del "Sistema del Diritto Romano Attuale" del Savigny*, in *Atti del I° Convegno Storico Trentino. Relazioni fra*

- il Trentino e le Provincie Veneto-Lombarde nel secolo decimonono*, Rovereto, Manfrini, 1955, pp. 5-62.
- P. Brunello, *I mercanti di grano nella carestia del 1846-47 a Venezia*, «Studi storici», XX (1979), 1, pp. 129-156.
- P. Brunello, *Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e in Friuli, 1814-1866*, Venezia, Marsilio, 1981.
- F. Brunet, «*Lo sfondo del lugubre quadro*»: *Il giudice istruttore come traduttore di linguaggi e decodificatore di culture nei processi penali veneziani, 1871-1876*, «Acta Histriae», XVII (2009), 3, pp. 435-452.
- A. Cadoppi, *Il "modello" rivale del Code Pénal. Le "forme piuttosto didattiche" del codice penale universale austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803). Ristampa anastatica*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1997, pp. XCV-CXLI.
- C. Cantù, *Della indipendenza italiana. Cronistoria*, vol. II, Torino-Napoli-Roma, Utet, 1873.
- L. Capellazzo, *Lo spirito pubblico nel Polesine nella seconda dominazione austriaca*, in *La nascita della nazione. La Carboneria. Intrecci veneti, nazionali, internazionali. Atti del XXVI Convegno di Studi Storici, Rovigo, Crespino, Fratta Polesine, 8-9-10 novembre 2002*, a cura di G. Berti e F. Della Peruta, Rovigo, Minelliana, 2003, pp. 345-354.
- C. Capra, *Il Settecento*, in C. Capra, D. Sella, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino, Utet, 1984, pp. 153-617.
- A. Caracciolo Aricò, *Censura ed editoria (1800-1866)*, in *Storia della cultura veneta. 6: Dall'età napoleonica alla prima guerra mondiale*, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 81-98.
- M. P. Casarini, *Maternità e infanticidio a Bologna: fonti e linee di ricerca*, «Quaderni storici», XVII (1982), 49, pp. 275-284.
- A. A. Cassi, *Negare l'evidenza e aver salva la vita. Codice penale e tribunali speciali nei processi contro la Carboneria bresciana*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa. Atti del convegno internazionale, Pavia 11-12 ottobre 2002*, a cura di P. Caroni, E. Dezza, Padova, Cedam, 2006, pp. 317-337.
- C. Castellano, *Segreto e società segrete*, in *Atlante culturale del Risorgimento*, a cura di A. M. Banti, A. Chiavistelli, L. Mannori, M. Meriggi, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 176-186.
- M. Cattaneo, *L'autoritarismo penale napoleonico*, in *Codice dei delitti e delle pene per Regno d'Italia (1811). Ristampa anastatica*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 2002, pp. XXIII-XXXII.
- A. Cavanna, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano, Giuffrè, 1975.
- A. Cavanna, *La codificazione del diritto nella Lombardia austriaca*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa. Vol. III: Istituzioni e società*, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 611-657 [ora anche in Id., *Scritti (1968-2002)*, vol. I, Napoli, Jovene, 2007, pp. 463-512].
- A. Cavanna, *Giudici e leggi a Milano nell'età di Beccaria*, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Milano-Roma-Bari, Cariplo-Laterza, 1990, pp. 168-195 [ora anche in Id., *Scritti (1968-2002)*, vol. I, Napoli, Jovene, 2007, pp. 627-656].
- A. Cavanna, *La giustizia penale nella Milano del Settecento. Un'occasione di riflessione sulla preistoria dei diritti dell'uomo*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1990, pp. 171-198 [ora anche in Id., *Scritti (1968-2002)*, vol. II, Napoli, Jovene, 2007, pp. 657-688].

- A. Cavanna, *Ragioni del diritto e ragioni del potere nel codice penale austriaco del 1803*, in *Cunabula Iuris. Studi storico giuridici per Gerardo Broggin*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 101-144 [ora anche in Id., *Scritti (1968-2002)*, vol. II, Napoli, Jovene, 2007, pp. 1137-1184].
- A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Vol. 2, Milano, Giuffrè, 2005.
- S. Cella, *Profilo storico del giornalismo nelle Venezia*, Padova, Liviana, 1974.
- S. Cella, *Censura e regime della stampa nel Veneto fra il 1813 e il 1866*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto. Atti del convegno di Conegliano organizzato in collaborazione con l'Associazione Italia-Austria, 20-23 settembre 1979*, Conegliano, Comune di Conegliano, 1981, pp. 237-250.
- C. Chiancone, «Francesco Pezzi veneziano». *Gli esordi di un giornalista nella Milano napoleonica*, «Società e storia», XXVIII (2005), 110, pp. 647-704.
- C. Chiancone, *Francesco Pezzi direttore della «Gazzetta di Milano» (1816-1831)*, «Società e storia», XXX (2007), 117, pp. 507-554.
- G. Chiodi, *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. Chiodi, C. Povolo, Verona, Cierre, 2007, pp. 7-59.
- I. Ciprandi, *L'Università di Pavia nell'età della Restaurazione*, in I. Ciprandi, D. Giglio, G. Solaro, *Problemi scolastici ed educativi nella Lombardia del primo ottocento. Vol. II: L'istruzione superiore*, Milano, Sugarco, 1978, pp. 193-316.
- H. Conrad, *Zu den geistigen Grundlagen der Strafrechtsreform Josephs II. (1780-1788)*, in *Festschrift für Hellmuth von Weber*, hg. von H. Conrad, A. Kaufmann, H. Kaufmann, H. Welzel, Bonn, Ludwig Röhrscheid Verlag, 1963, pp. 56-73.
- L. Contegiacomo, *Il microcosmo della Carboneria nel Polesine. Legami famigliari, sociali e culturali*, in *La nascita della nazione. La Carboneria. Intrecci veneti, nazionali, internazionali. Atti del XXVI Convegno di Studi Storici, Rovigo, Crespino, Fratta Polesine, 8-9-10 novembre 2002*, a cura di G. Berti, F. Della Peruta, Rovigo, Minelliana, 2003, pp. 355-378.
- F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, Laterza, 1986.
- U. Corsini, *Czoernig e il Risorgimento italiano*, in *Karl Czoernig fra Italia e Austria*, Gorizia, Istituto di Storia sociale e religiosa, 1992, pp. 17-39.
- U. Cova, *La Oberste Justizstelle. Organizzazione e vicende di un ufficio giudiziario centrale austriaco e del suo archivio*, «Rassegna degli archivi di Stato», XLII (1982), 1, pp. 96-110.
- S. Czeitschner, *Discourse, hegemony and polyglossia in the judicial system of Trieste in the 19th century*, in *Diglossia and power. Language policies and practice in the 19th century habsburg empire*, ed. by R. Rindler Schjerve, Berlin-New York, Mouton de Gruyter, 2003, pp. 71-105.
- M. D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano, Giuffrè, 1966.
- M. R. Damaška, *The faces of justice and state authority. A comparative approach to the legal process*, New Haven, Yale University, 1986 [Trad. it.: *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna, Il Mulino, 1991].
- E. D'Amico, *Agostino Reale e la civilistica lombarda nell'età della restaurazione*, in *Studi di storia del diritto*, II, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 773-818.

- E. D'Amico, *La facoltà giuridica pavese dalla riforma francese all'Unità*, «Annali di storia delle università italiane», 7 (2003), pp. 111-126.
- C. Danusso, *La giustizia civile nel Lombardo-Veneto: analisi e proposte dell'avvocato Luigi Fantoni di Rovetta*, in *Figure del foro lombardo tra XVI e XIX secolo*, a cura di C. Danusso, C. Storti Storchi, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 1-74.
- J. A. Davis, *Conflict and Control. Law and Order in Nineteenth-Century Italy*, Atlantic Highlands, New Jersey, Humanities Press International, 1988 [Trad. it: *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'800*, Milano, Franco Angeli, 1989].
- M. Deambrosis, *La stampa della restaurazione nel Lombardo-Veneto (1815-1830)*, in *Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico, culturale, economico-sociale. Atti del convegno storico*, a cura di R. Giusti, Mantova, Accademia Virgiliana di Mantova, 1977, pp. 161-179.
- M. A. De Cristofato, *Associazionismo e "vendite" carbonare in Basilicata dopo i moti del 1820-1821*, in *La nascita della nazione. La Carboneria. Intrecci veneti, nazionali, internazionali. Atti del XXVI Convegno di Studi Storici, Rovigo, Crespino, Fratta Polesine, 8-9-10 novembre 2002*, a cura di G. Berti, F. Della Peruta, Rovigo, Minelliana, 2003, pp. 173-198.
- F. Della Peruta, *Per la storia della società lombarda nell'età della Restaurazione*, «Studi Storici», XVI (1975), 2, pp. 305-339.
- F. Della Peruta, *Aspetti della società italiana nell'Italia della Restaurazione*, «Studi Storici», XVII (1976), 2, pp. 27-68.
- F. Della Peruta, *Aspetti sociali dell'età della Restaurazione*, in *La Restaurazione in Italia. Strutture e ideologie. Atti del XLVII congresso di storia del Risorgimento italiano, Cosenza 15-19 settembre 1974*, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1976, pp. 421-469.
- F. Della Peruta, *Milano nel Risorgimento. Dall'età napoleonica alle Cinque giornate*, Milano, Comune di Milano, 1998.
- F. Della Peruta, *Il Veneto nel Risorgimento fino al 1848*, in *Venezia e l'Austria*, a cura di G. Benzoni, G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 383-399.
- F. Della Peruta, *Il mondo cospiratorio della Restaurazione*, «Il Risorgimento», LV (2003), 3, pp. 335-365.
- F. Della Peruta, *Il mondo latomistico della Restaurazione*, in *La nascita della nazione. La Carboneria. Intrecci veneti, nazionali, internazionali. Atti del XXVI Convegno di Studi Storici, Rovigo, Crespino, Fratta Polesine, 8-9-10 novembre 2002*, a cura di G. Berti, F. Della Peruta, Rovigo, Minelliana, 2003, pp. 9-34.
- P. Del Negro, *La partecipazione degli studenti dell'Università di Padova alla rivoluzione e alla guerra del 1848-1849*, in *Universitari italiani nel Risorgimento*, a cura di L. Pepe, Bologna, Clueb, 2002, pp. 109-137.
- R. Derosas, *Strutture di classe e lotte sociali nel Polesine preunitario*, «Studi storici», XVIII (1977), 1, pp. 61-90.
- E. Dezza, *Il Codice di procedura penale del Regno Italico (1807). Storia di un decennio di elaborazione giuridica*, Padova, Cedam, 1983.
- E. Dezza, *Un critico milanese della codificazione penale napoleonica. Pietro Mantegazza e le Osservazioni sulla legislazione criminale del cessato Regno d'Italia (1814)*, in *Ius Mediolani*.

Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 909-977.

E. Dezza, *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803). Ristampa anastatica*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1997, pp. CLV-CLXXXIII [anche in Id., *Saggi di storia del processo penale nell'età della codificazione*, Padova, Cedam, 2001, pp. 141-169].

E. Dezza, *La legislazione penale asburgica e i processi politici nel Regno Lombardo Veneto*, «Bollettino storico mantovano», II (2003), pp. 195-213.

E. Dezza, *Modello inquisitorio, modello accusatorio e ruolo della vittima nel processo penale: alcune riflessioni preliminari in prospettiva storica*, «Acta Histriae», XII (2004), 1, pp. 1-10.

E. Dezza, *Il nemico della verità. Divieto di difesa tecnica e giudice factotum nella codificazione penale asburgica*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del convegno, Foggia, 5 -6 maggio 2006*, a cura di M. N. Miletti, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 13-77.

E. Dezza, *Il divieto della difesa tecnica nell'Allgemeine Kriminalgerichtsordnung (1788)*, «Acta Histriae», XV (2007), 1, pp. 303-320.

E. Dietrich-Daum, E. Taddei, *Curare – segregare – amministrare. L'assistenza e la gestione dei "mentecatti" in un contado del Tirolo: l'esempio del medico generico Franz von Ottenthal (1818-1899) di Campo Tures*, «Geschichte und Region / Storia e regione», XVII (2008), 2, pp. 83-102.

S. Di Noto, *Documenti del dibattito su tortura e pena capitale nella Lombardia austriaca*, Milano, Giuffrè, 1977; estratto da: «Studi parmensi», XIX (1977), pp. 269-406.

B. Dölemeyer, *Österreich*, in *Gedruckte Quellen der Rechtsprechung in Europa (1800-1945)* hg. von F. Ranieri, Zweiter Halbband, Frankfurt am Main, Klostermann, 1992, pp. 717-763.

B. Dölemeyer, *Zur Frühgeschichte des juristischen Zeitschriftenwesens in Österreich*, in *Juristische Zeitschriften in Europa*, hg. von M. Stolleis, T. Simon, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006, pp. 269-285.

Eduard Gurk. Verso l'incoronazione. I viaggi dell'imperatore Ferdinando I a Praga, Tirolo e Milano. Catalogo della mostra del Museo Provinciale di Castel Tirolo, a cura di L. Andergassen, Bolzano, Athesia, 2013.

R. J. Evans, *Rituals of retribution. Capital punishment in Germany: 1600-1987*, New York, Oxford university press, 1996.

L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 1989.

S. Ferrari, *I Trentini a Milano nell'età della Restaurazione (1815-1848)*, in *La geografia dei sistemi dell'arte nella Lombardia ottocentesca*, a cura di R. Ferrari, Brescia, Aref, 2011, pp. 299-317.

R. Finazzi Sartor, *La fraterna amicizia di studio, di solidarietà e di intenti politici fra Aristide Gabelli ed Emilio Teza*, in *Educazione, scuola e formazione docente. Studi in onore di Enzo Petrini*, Udine, Del Bianco, 1994, pp. 91-111.

Fonti giudiziarie e militari austriache per la storia della Venezia Giulia, a cura di U. Cova, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1989.

E. Forster, B. Mazohl, *Vom „aktiven“ Reformier der Monarchie zum „passiven“ Vizekönig von Lombardo-Venetien? Erzherzog Rainer (1783-1853)*, in „Johann und seine Brüder“.

- Neun Brüder und vier Schwestern – Habsburger zwischen Aufklärung und Romantik, Konservatismus, Liberalismus und Revolution. Beiträge der internationalen Tagung vom 4./5. Juni 2009 in Graz*, hg. von A. Ableitinger, M. Raffler, Graz, Selbstverlag der Historischen Landeskommission für Steiermark, 2012, pp. 165-186.
- W. Forsthofer, *La terminologia burocratica italiana nel Regno Lombardo-Veneto (1814-1866)*, in *L'italiano allo specchio. Aspetti dell'italianismo recente*, a cura di L. Coveri, Torino, Rosenberg & Sellier, 1991, pp. 163-169.
- A. Galante Garrone, *I giornali della Restaurazione, 1815-1847*, in *La stampa del Risorgimento*, a cura di V. Castronovo, N. Tranfaglia, Roma-Bari, Laterza, 1978, pp. 3-246.
- A. Galante Garrone, *Giornalismo e Risorgimento in Lombardia*, in *Il giornalismo risorgimentale in Lombardia. Atti del convegno. Civico Museo del Risorgimento 22-23 maggio 1978*, Milano, Comune di Milano, 1980, pp. 25-40.
- G G. Galli, *Vagabondi per forza. Oziosità e accattonaggio nel Comasco dalla restaurazione all'unità*, «Il Risorgimento», XXXII (1980), 2, pp. 151-175.
- L. Garlati Giugni, *Nella disuguaglianza la giustizia. Pietro Mantegazza e il codice penale austriaco (1816)*, Milano, Giuffrè, 2002.
- L. Garlati, *Il volto umano della giustizia. Omicidio e uccisione nella giurisprudenza del Tribunale di Brescia (1831-1851)*, Milano, Giuffrè, 2008.
- L. Garlati, *Quando il diritto si fa giustizia: il ruolo del magistrato penale nel Regno Lombardo-Veneto*, «Acta Histriae», XVII (2009), 3, pp. 491-504.
- R. Ghiringhelli, *Gian Domenico Romagnosi e gli «Annali universali di statistica» (1827-1835)*, «Il Risorgimento», XXXII (1980), 3, pp. 221-280.
- C. Ghisalberti, *Giustizia e ordinamento giuridico*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto. Atti del convegno di Conegliano organizzato in collaborazione con l'Associazione Italia-Austria, 20-23 settembre 1979*, Conegliano, Comune di Conegliano, 1981, pp. 139-152.
- G. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 1979.
- C. Ginzburg, *Rapporti di forza. Storia, retorica, prova*, Milano, Feltrinelli, 2000.
- C. Ginzburg, *Il filo e le tracce*, Milano, Feltrinelli, 2006.
- R. Giusti, *Il Regno Lombardo-Veneto*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento*, Firenze, Olschki, 1971, vol. I, pp. 651-742.
- R. Giusti, *Introduzione alla studio del Risorgimento nel Lombardo-Veneto. 1815-1866*, in Id., *Problemi e figure del Risorgimento Lombardo-Veneto*, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1973, pp. 1-45.
- A. Gonzo, W. Manica, *Gli incunaboli della Biblioteca civica e dell'Accademia degli Agiati di Rovereto*, Trento, Provincia Autonoma di Trento – servizio beni librari e archivistici, 1996.
- M. Gottardi, *Venezia nell'età della Restaurazione in Il veneto austriaco 1814-1866*, a cura di P. Preto, Padova, Signum Padova Editrice, 2000, pp. 13-27.
- A. Gottsmann, S. Malfèr, *Die Vertretungskörperschaften und die Verwaltung in Lombardo-Venetien*, in *Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band VII: Verfassung und Parlamentarismus, 2. Teilband: Die regionalen Repräsentativkörperschaften*, hg. von E. Rumpler, P. Urbanitsch, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000, pp. 1593-1632.

- A. Gottsmann, *La parità linguistica nell'amministrazione del Litorale austriaco (1848-1918)*, in *I linguaggi e la storia*, a cura di A. Trampus, U. Kindl, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 243-271.
- A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, vol. III, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975.
- A. Grandi, *Processi politici del Senato Lombardo-Veneto (1815-1851)*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1976.
- C. Grandi, *All'altare col permesso: amore e burocrazia nel Trentino asburgico*, in *Amori e trasgressioni. Rapporti di coppia tra '800 e '900*, a cura di A. Pasi, P. Sorcinelli, Bari, Dedalo, 1995, pp. 189-225.
- K. R. Greenfield, *Economics and Liberalism in the Risorgiment. A Study of Nazionalism in Lombardy 1815-1848*, Baltimore 1934 [Trad. it.: *Economia e liberalismo nel Risorgimento. Il movimento nazionale in Lombardia dal 1814 al 1848*, Bari, Laterza, 1964 (seconda ed.)].
- A. Griesebner, «*In via gratiae et ex plenitudine potestatis*». *Grazia e prassi giudiziaria nell'Arciducato dell'Austria Inferiore (XVIII secolo)*, in *Suppliche e "gravamina". Politica, amministrazione, giustizia in Europa (Secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. Nubola, A. Wurgler, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 307-342.
- A. Grilli, *Venezia tra Francia e Austria: il quadro giuridico-istituzionale (1797-1814)*, in *Venezia napoleonica. Venedig nach dem Untergang der Republik. Interdisziplinäres Symposium, Deutsches Studienzentrum in Venedig, 24.-35. Oktober 1996*, hg. von M. Engelhardt, Venezia, Centro tedesco di studi veneziani, 2001, pp. 9-29.
- F. A. Gualterio, *Gli ultimi rivolgimenti italiani. Memorie storiche*, Napoli, Angelo Mirelli, 1861 (terza ed.).
- H. Hacker, *Gewalt ist: keine Frau. Der Akteurin oder eine Geschichte der Transgressionen*, Königstein-Taunus, Helmer, 1998.
- K. Härter, *Grazia ed equità nella dialettica tra sovranità, diritto e giustizia dal tardo medioevo all'età moderna*, in *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, a cura di K. Härter, C. Nubola, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 43-70.
- F. Hartl, *Grundlinien der österreichischen Strafrechtsgeschichte bis zu Revolution von 1848*, in *Die Entwicklung der österreichisch-ungarischen Strafrechtskodifikation im XIX-XX. Jahrhundert*, hg. von G. Máthé, W. Ogris, Budapest, Unió, 1996, pp. 13-54.
- H. Heiss, T. Götz, *Am Rand der Revolution, Tirol 1848/49*, Wien-Bozen, Folio Verlag, 1998.
- Hellbling, *Österreichische Verfassung- und Verwaltungsgeschichte*, Wien, Springer Verlag, 1956.
- S. C. Hughes, *The theory and practice of ozio in italian policing: Bologna and beyond*, «Criminal Justice History. An international annual» VI (1985), pp. 89-103.
- S. C. Hughes, *Crime, disorder and the Risorgimento*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
- I giorni tramandati*, a cura di A. Carlini, C. Lunelli, Trento, U. C. T., 1988.
- I processi spielberghiani*, a cura di R. U. Montini, Roma, Tipografia del Senato, 1937.
- A. Jacomuzzi, *Introduzione a Pellico, Le mie prigioni*, a cura di A. Jacomuzzi, Milano, Mondadori, 1986, pp. 5-16.

- S. Kesper-Biermann, *Giustizia, politica e clemenza. La grazia nella Germania del XIX secolo*, in *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, a cura di K. Härter, C. Nubola, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 323-357.
- T. Kotkas, *Pardoning in Nineteenth-Century Finland*, «Rechtsgeschichte», X (2007), pp. 152-168.
- L. Lacché, “*Ordo non servatus*”. *Anomalie processuali, giudizio militare e “specialia” in antico regime*, «Studi storici», XXIX (1988), 2, pp. 361-384.
- L. Lacché, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, Giuffrè, 1988.
- J. Lalouette, 1822, *L'année noire des Carbonari français*, in *La nascita della nazione. La Carboneria. Intrecci veneti, nazionali, internazionali. Atti del XXVI Convegno di Studi Storici, Rovigo, Crespino, Fratta Polesine, 8-9-10 novembre 2002*, a cura di G. Berti, F. Della Peruta, Rovigo, Minelliana, 2003, pp. 113-140.
- S. La Salvia, *Giornalismo lombardo: gli «Annali universali di statistica» (1824-1844)*, Roma, Elia, 1977.
- P. Lascoumes, P. Poncela, P. Lenoël, *Au nom de l'ordre. Une histoire politique du code pénal*, Paris, Hachette, 1989.
- D. Laven, *Liberals or Libertines? Staff, Students, and Government policy at the University of Padua*, «History of Universities», XI (1992), pp. 123-164.
- D. Laven, *Disordini studenteschi all'Università di Padova, 1815-1848*, in *Studenti, università, città nella storia padovana. Atti del convegno. Padova, 6-8- febbraio 1998*, a cura di F. Piovan, L. Sitran Rea, Trieste, Lint, 2001, pp. 491-504.
- D. Laven, *Venice and Venetia under the Habsburgs, 1815-1835*, New York, Oxford University Press, 2002.
- C. Latini, *Processare il nemico. Carboneria, dissenso politico e penale speciale nell'Ottocento*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVIII (2009), 1, pp. 558-564.
- Le costituzioni italiane*, a cura di A. Aquarone, M. D'Addio, G. Negri, Milano, Edizioni di Comunità, 1958.
- A. Lischetti, *Vita e morte di Carlo Sala (1738-1775), ladro sacrilego e miscredente*, in C. Capra, C. Donati, *Milano nella storia dell'età moderna*, Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 89-138.
- G. Liva, *Aspetti dell'applicazione della pena di morte a Milano in epoca spagnola*, «Archivio storico lombardo», CXV (1989), pp. 149-205.
- G. Liva, *Aspetti della criminalità e della giustizia nello Stato di Milano nel Settecento*, «Annuario dell'Archivio di Stato di Milano», 2011, pp. 55-85.
- A. Lucchini, *Memoriale del maresciallo Radetzky sulle condizioni d'Italia al principio del 1848*, «Nuova rivista storica», XIV (1930), 6, pp. 63-74.
- H.-J. Lüsebrink, *La letteratura del patibolo. Continuità e trasformazioni tra '600 e '800*, «Quaderni storici», XVII (1982), 49, pp. 285-301.
- A. Luzio, *Antonio Salvotti e i processi del Ventuno*, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 1901.
- A. Luzio, *Il processo Pellico-Maroncelli secondo gli atti ufficiali segreti*, Milano, Cogliati,

1903.

A. Luzio, *Nuovi documenti sul processo Confalonieri*, Roma-Milano, Società editrice Dante Alighieri, 1908.

C. A. Macartney, *The Habsburg Empire, 1790-1918*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1968 [Trad. it.: *L'Impero degli Asburgo 1790-1918*, Milano, Garzanti, 1976].

C. A. Macartney, *The Austrian Monarchy, 1792-1847*, in *The new Cambridge modern history. Vol. 9: War and peace in an age of upheaval (1793-1830)*, ed. by C. W. Crawley, Cambridge, Cambridge University Press, 1965 [Trad. it.: *L'impero austriaco (1792-1847)*, in *Storia del Mondo Moderno. Vol. 9: Le guerre napoleoniche e la restaurazione (1793-1830)*, Milano, Garzanti, 1969, pp. 465-485].

A. Mages v. Kompillan, *Die Justizverwaltung in Tirol und Vorarlberg in den letzten hundert Jahren. Festschrift zur Eröffnung des neuen Justizgebäudes in Innsbruck*, Innsbruck, Wagner, 1887.

C. Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano, Giuffrè, 1937.

V. Malamani, *La censura austriaca delle stampe nelle provincie venete (1815-1848). L'organamento*, «Rivista storica del Risorgimento italiano», I (1895), pp. 489-521.

V. Malamani, *La censura austriaca delle stampe nelle provincie venete (1815-1848). I giornali e i periodici. I Gabinetti di lettura. La «Gazzetta privilegiata» di Venezia*, «Rivista storica del Risorgimento italiano», II (1897), pp. 692-726.

E. Mantl, *Heirat als Privileg. Obrigkeitliche Heiratsbeschränkungen in Tirol und Vorarlberg 1820 bis 1920*, Wien-München, Verlag für Geschichte und Politik-R. Oldenbourg Verlag, 1997.

P. Marchetti, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 1994.

A. Martini, *Il codice criminale estense del 1855*, in *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1993, pp. 300-349.

G. P. Massetto, *Osservazioni sull'attività giudiziaria del Senato milanese nell'età del Beccaria*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa. Vol. III: Istituzioni e società*, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 721-741.

W. Maturi, *Restaurazione*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, vol. XXIX, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 1936, pp. 126-127.

W. Maturi, *Interpretazioni del Risorgimento. Lezioni di storia della storiografia*, Torino, Einaudi, 1962.

B. Mazohl-Wallnig, „Hochverräter“ und österreichische Regierung in Lombardo-Venetien. *Das Beispiel des Mailänder Aufstandes im Jahre 1853*, «Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs», 31 (1978), pp. 219-231.

B. Mazohl-Wallnig, *Governo centrale e amministrazione locale. Il Lombardo-Veneto, 1848-1859*, in *Austria e province italiane (1815-1918). Potere centrale e amministrazioni locali*, a cura di F. Valsecchi, A. Wandruszka Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 13-46.

B. Mazohl-Wallnig, *Ordinamento centrale e amministrazioni locali: burocrazia austriaca nella tensione tra interessi statali e interessi locali. La provincia di Verona 1848-1859*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto. Atti del convegno di Conegliano organizzato in collaborazione con l'Associazione Italia-Austria, 20-23 settembre*

1979, Conegliano, Comune di Conegliano, 1981, pp. 27-37.

B. Mazohl-Wallnig, *Österreichischer Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815-1859*, Mainz, von Zabern, 1993.

B. Mazohl-Wallnig, *L'Austria e Venezia*, in *Venezia e l'Austria*, a cura di G. Benzoni, G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 3-20.

B. Mazohl-Wallnig, *Il Regno Lombardo-Veneto "provincia" dell'Impero austriaco*, in *Il rapporto centro-periferia negli stati preunitari e nell'Italia unificata. Atti del LIX congresso di storia del Risorgimento italiano, L'Aquila-Teramo, 28-31 ottobre 1998*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2000, pp. 95-111.

A. Mazzacane, *Università e scuole private di diritto a Napoli nella prima metà dell'Ottocento*, in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni; strutture, organizzazione, funzionamento. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Milazzo 28 settembre-2 ottobre 1993*, Soveria Mannelli, Rubettino, 1995, pp. 549-575.

M. Meccarelli, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale*, «Quaderni storici», 131 (2009), 2, pp. 493-521.

F. Menestrina, *La delinquenza nel Trentino*, «Tridentum», I (1898), 2, pp. 129-147; 3, pp. 161-184; 4, pp. 366-382; II (1899), 2-3, pp. 110-130; 4-5, pp. 167-196 (anche in opuscolo: Trento, Zippel, 1899).

F. Menestrina, *Nel centenario del codice civile generale austriaco*, «Rivista di diritto civile», 6 (1911), pp. 808-849 (pubblicato in estratto per la Società Editrice Libreria, Milano 1911).

M. Meriggi, *Aspetti dell'impiego di concetto in Lombardia durante la Restaurazione*, in *L'educazione giuridica. IV: Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi. Tomo II: L'età moderna*, Perugia, Licoso, 1981, pp. 331-361.

M. Meriggi, *Liberalismo o libertà di ceti? Costituzionalismo lombardo agli albori della Restaurazione*, «Studi storici», XXII (1981), 2, pp. 315-343.

M. Meriggi, *Funzionari e carriere nella Lombardia della Restaurazione*, in *Dagli Stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, a cura di N. Raponi, Bologna, Il Mulino, 1981.

M. Meriggi, *Potere e istituzioni nel Lombardo-Veneto pre-quarantottesco*, in *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, a cura di P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 207-245.

M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna, Il Mulino, 1983.

M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino, Utet, 1987.

M. Meriggi, *Czoernig, Mittermaier e la società lombarda*, «Storia in Lombardia», VII (1988), 3, pp. 57-73.

M. Meriggi, *Czoernig liberale nostalgico. Gli scritti «italiani»*, «Il Risorgimento», XLIII (1991), 1, pp. 101-113 [anche in *Karl Czoernig fra Italia e Austria*, Gorizia, Istituto di storia sociale e religiosa, 1992, pp. 51-61].

M. Meriggi, *Patrizi e funzionari a Trento tra rivoluzione e Restaurazione*, in *Sigismondo Moll e il Tirolo nella fase di superamento dell'antico regime. Atti del convegno, Rovereto 25-26-27 ottobre 1990*, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 1993, pp. 115-131.

M. Meriggi, *La riorganizzazione del potere asburgico nel Lombardo-Veneto dopo il 1848-49: da Radetzky a Massimiliano*, in *Verso Belfiore: società, politica, cultura del decennio di*

preparazione nel Lombardo-Veneto. Atti del convegno di studi, Mantova-Brescia 25, 26, 27 novembre 1993, Brescia, Geroldi, 1995, pp. 29-41.

M. Meriggi, *I rapporti tra il Veneto e la Lombardia*, in *Il veneto austriaco 1814-1866*, a cura di P. Preto, Padova, Signum Padova Editrice, 2000, pp. 41-51.

M. Meriggi, *Le istituzioni del Regno Lombardo-Veneto*, in *Il veneto austriaco 1814-1866*, a cura di P. Preto, Padova, Signum Padova Editrice, 2000, pp. 29-40.

M. Meriggi, *Gli stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2002.

H. Mohnhaupt, *Rechtsvergleichung in Mittermaiers „Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes“ (1829-1856)*, in *Juristische Zeitschriften. Die neuen Medien des 18. – 20. Jahrhunderts*, hg. von M. Stolleis, Frankfurt am Main, Klostermann, 1999, pp. 277-301.

G. Monsagrati, *Brevi note sui Carbonari e sullo Spielberg*, in *L'alba dell'Europa liberale. La trama internazionale delle cospirazioni risorgimentali*, a cura di F. Leoncini, Rovigo, Minelliana, 2012, pp. 11-20.

G. Monteleone, *La carestia del 1816-1817 nelle province venete*, «Archivio veneto», C (1969), V serie, vol. 86-87, pp. 23-86.

G. Monteleone, *La questione del pauperismo degli «Annali Universali di Statistica» (1824-1848)*, in *Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico, culturale, economico-sociale. Atti del convegno storico*, a cura di R. Giusti, Mantova, Accademia Virgiliana di Mantova, 1977, pp. 233-269.

S. Mori, *La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno Lombardo-Veneto*, «Società e storia», 105 (2004), pp. 559-601.

M. T. Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, Napoli, Jovene, 1987.

O. Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

D. Nolde, *Gattenmord. Macht und Gewalt in der frühneuzeitlichen Ehe*, Köln-Weimar-Berlin, Böhlau Verlag, 2003.

«Notizie degli archivi di Stato», IV-VII, 1944-1947, numero unico: *I danni di guerra subiti dagli archivi italiani*.

A. Novellini, «*Perseguitar li ebrei a morte*»: *i tumulti contro il ghetto di Mantova nella prima metà dell'Ottocento*, «Storia in Lombardia», XXII (2002), 1, pp. 75-95.

C. Nubola, A. Würigler, *Introduzione*, in *Suppliche e “gravamina”. Politica, amministrazione, giustizia in Europa (Secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. Nubola, A. Würigler, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 7-17.

C. Nubola, *Operare la resistenza. Introduzione*, in *Operare la resistenza. Suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli XV-XIX)/Praktiken des Widerstandes. Suppliken, Gravamina und Revolten in Europa (15.-19. Jahrhundert)*, a cura di A. Würigler, C. Nubola, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2006, pp. 7-16.

G. Oberkofler, *Anton Joseph Freiherr Hye von Glunek*, in *Juristen in Österreich 1200-1980*, hg. von W. Brauneder, Wien, Orac, 1987, pp. 152-155.

G. Oberkofler, *Franz Anton Felix von Zeiller*, in *Juristen in Österreich 1200-1980*, hg. von W.

Brauneder, Wien, Orac, 1987, pp. 97-102.

G. Oberkofler, *Franz von Egger*, in *Juristen in Österreich 1200-1980*, hg. von W. Brauneder, Wien, Orac, 1987, pp. 113-116.

W. Ogris, *Die Rechtsentwicklung in Cisleithanien 1848-1918*, in *Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band II: Verwaltung und Rechtswesen*, hg. von A. Wandruszka, P. Urbanitsch, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975, pp. 538-571.

A. Orecchia, *Annali universali di statistica*, in *Bibliografia dei periodici economici lombardi, 1815-1914*, Tomo I, a cura di F. Della Peruta, E. Cantarella, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 83-91.

P. Overath, *Tot und Gnade. Die Todesstrafe in Bayern im 19. Jahrhundert*, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2001.

G. Pansini, *Le fonti degli archivi viennesi per la storia amministrativa dei territori italiani dipendenti dall'Austria dal secolo XVI al secolo XX*, «Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa», II (1965), 2, pp. 553-597.

B. Pastore, *Potere di grazia, legalità, giustizia*, in *La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di clemenza individuale. Atti del Seminario, Ferrara, 24 febbraio 2006*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 230-234.

M. P. Paternò, *La rivoluzione come nemico: giacobini, patrioti e cospiratori nell'Europa della Restaurazione*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVIII (2009), 1, pp. 495-551.

S. Patriarca, *Numbers and nationhood. Writing statistics in nineteenth-century Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

S. Patriarca, *Italianità. La costruzione del carattere nazionale*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

M. P. Pedani, *Le «Commissioni in Este» ed il loro archivio (1850-1856)*, «Archivio veneto», V serie, CXXVII (1986), pp. 71-89.

M. Pelaja, *Istinto di vita e amore materno. Un infanticidio del 1882*, «Memoria», 1 (1981), pp. 46-52.

G. Pellizzari, *Clandestini in Parnaso. Narrativa e retorica giudiziaria in un tribunale del Lombardo-Veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. Chiodi, C. Povolo, Verona, Cierre, 2007, pp. 291-377.

G. S. Pene Vidari, *Nota sul crimen lesae maiestatis, i moti mazziniani e la codificazione albertina*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVI (2007), pp. 391-426.

Q. Perini, *Famiglie nobili trentine. XXI – La famiglia Orefici di Rovereto*, «Tridentum», XIV (1912), VII-VIII, pp. 312-320.

R. Pertici, *Silvio Pellico. Le armi della bontà*, in *Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni*. Vol. I: *Fare l'Italia: unità e disunità nel Risorgimento*, a cura di M. Isnenghi, E. Cecchinato, Torino, Utet, 2008, pp. 245-252.

U. Petronio, *Il Senato di Milano*, Milano, Giuffrè, 1972.

I. Piazzoni, *I periodici letterario-teatrali a Milano*, in *Il giornalismo lombardo nel decennio di preparazione all'Unità*, a cura di N. Del Corno, A. Porati, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 96-144.

M. Pisani, *Dossier sul potere di grazia*, Padova, Cedam, 2004.

- P. Pittaro, *Giustizia criminale e ragion di Stato*, in *Codice penale universale austriaco (1803). Ristampa anastatica*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1997, pp. CXLIII-CLIV.
- S. Polenghi, *Studenti e politica nell'Università di Pavia durante il Risorgimento (1814-1860)*, «Storia in Lombardia», XXI (2001), 3, pp. 5-38.
- C. Povolo, *Rapporti dell'imperial regio tribunale di Vicenza all'imperial regio tribunale d'appello in Venezia (anni 1842-1844)*, Vicenza 1997.
- C. Povolo, *Introduzione*, «Acta Histriae», VIII (2000), 1, pp. XIX-XXXIV.
- C. Povolo, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Verona, Cierre, 2006.
- C. Povolo, *Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, Verona, Cierre, 2011.
- R. Pozzi, *Restaurazione*, in *Storia d'Europa* vol. II, a cura di B. Bongiovanni, G. C. Jocteau, N. Tranfaglia, Firenze, La Nuova Italia, 1980, pp. 897-912.
- Progetto Civita, *Le istituzioni storiche del territorio lombardo, XXIV-XIX secolo. Cremona, Milano, Regione Lombardia*, 2000.
- A. Prosperi, *Il condannato a morte: santo o criminale?*, in *Il delitto narrato al popolo. Immagini di giustizia e stereotipi di criminalità in età moderna*, a cura di R. De Romanis, R. Loretelli, Palermo, Sellerio, 1999, pp. 219-227.
- A. Prosperi, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Torino, Einaudi, 2005.
- A. Prosperi, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino, Einaudi, 2008.
- G. Provin, *Una riforma per la Lombardia dei lumi. Tradizione e novità nella "Norma interinale del processo criminale"*, Milano, Giuffrè, 1990.
- F. Ranieri, *Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche straniere nel sec. XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, Firenze, Olschki, 1977, vol. 3, pp. 1487-1504.
- F. Ranieri, B. Dölemeyer, *Italien*, in *Gedruckte Quellen der Rechtsprechung in Europa (1800-1945)* hg. von F. Ranieri, Zweiter Halbband, Frankfurt am Main, Klostermann, 1992, pp. 489-553.
- N. Raponi, *Politica e amministrazione in Lombardia agli esordi dell'Unità. Il programma dei moderati*, Milano, Giuffrè, 1967.
- N. Raponi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra. Atti del LII congresso di Storia del Risorgimento italiano (Pescara 7-10 novembre 1984)*, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1986, pp. 91-164.
- R. J. Rath, *The provisional Austrian Regime in Lombardy-Venetia 1814-1815*, Austin and London, University of Texas Press, 1969.
- Ratsprotokolle. Oberste Justizstelle Tyrol.-Vorarlberg. Senat 1814-1844*, Bd. 1-6, hg. von C. Faistenberger, Innsbruck, Innsbruck University Press, 2003-2012.
- I. Rinieri, *I costituiti del conte Confalonieri e il principe di Carignano*, Torino, Streglio, 1902.
- T. L. Rizzo, *Il potere del Capo dello Stato dalla Monarchia alla Repubblica*, «Rivista della guardia di finanza», II (1998), pp. 581-647.

- L. Romaniello, *Il Regno Lombardo-Veneto*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento 1970-2001*, vol. II, Firenze, Olschki, 2003, pp. 811-869.
- P. Rondini, *La dottrina penalistica nel Regno Lombardo-Veneto*, in *Codice penale universale austriaco (1803). Ristampa anastatica*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1997, pp. LXXVII-XCIV.
- P. Rondini, *Il reato politico nel Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia (1811) e nel Codice penale universale austriaco (1815): la repressione dei crimini contro la sicurezza dello Stato*, in *Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia (1811). Ristampa anastatica*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 2002, pp. CXXXIX-CLIII.
- P. Rondini, *La scienza criminale nel Regno Lombardo-Veneto e nel Granducato di Toscana (1815-1848): tra cultura giuridica e pratica legale*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847): maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, a cura di M. Montorzi, Pisa, ETS, 2003, pp. 405-438.
- P. Rondini, «*Ius gladii et aggratiandi*». *La legislazione e la giurisdizione penale militare nel Regno Lombardo-Veneto*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa. Atti del convegno internazionale, Pavia 11-12 ottobre 2002*, a cura di P. Caroni, E. Dezza, Padova, Cedam, 2006, pp. 283-316.
- P. Rondini, *In dubio pro reo? La prassi giudiziaria dell'arbitramento degli indizi nel Regno Lombardo-Veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. Chiodi, C. Povolo, Verona, Cierre, 2007, pp. 93-150.
- M. Rosi, s.v. *Rivarola (processo)*, in *Dizionario del Risorgimento nazionale*, vol. I, Milano, Vallardi, 1931, pp. 872-884.
- I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano, Giuffrè, 1995.
- L. Rossetto, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. Chiodi, C. Povolo, Verona, Cierre, 2007, pp. 61-91.
- L. Rossetto, *Il commissario distrettuale nelle province venete: un profilo (1819-1848)*, in *Forme e pratiche di polizia nel territorio dell'Ottocento preunitario*, a cura di S. Mori, L. Tedoldi, Rubettino, Soveria Mannelli, 2011, pp. 163-175.
- C. Rossi, *La riorganizzazione del Satellizio nelle province venete (1814-1819)*, in *Forme e pratiche di polizia nel territorio dell'Ottocento preunitario*, a cura di S. Mori, L. Tedoldi, Rubettino, Soveria Mannelli, 2011, pp. 203-226.
- H. Rüping, *Grundriß der Strafrechtsgeschichte*, München, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1991.
- A. Sandonà, *Contributo alla storia dei processi del Ventuno e dello Spielberg*, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca, 1911.
- A. Sandonà, *Il Regno Lombardo-Veneto, 1814-1859*, Milano, Cogliati, 1912.
- E. Saurer, *Dieci anni di studi austriaci di storia della criminalità e del diritto penale*, «Quaderni storici», XVII (1982), 49, pp. 217-225.
- E. Saurer, *Strasse, Schmuggel, Lottospiel. Materielle Kultur und Staat in Niederösterreich, Böhmen und Lombardo-Venetien im frühen 19. Jahrhundert*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1989.

- E. Saurer, *Geschlechterbeziehungen, Ehe und Legitimität in der Habsburgermonarchie. Venetien, Niederösterreich und Böhmen im frühen 19. Jahrhundert*, in *Historische Familienforschung*, hg. von J. Ehmer, T. Hareven, R. Wall, Frankfurt-New York, Campus Verlag, 1997, pp. 123-156.
- E. Saurer, *Aspetti della storia delle relazioni d'amore eterosessuali: il permesso politico di matrimonio sotto la monarchia asburgica*, in *Identità culturale europea. Idee, sentimenti, relazioni*, a cura di L. Passerini, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1998, pp. 173-190.
- E. Saurer, *Il matrimonio fra obbligo e privilegio (Veneto e Bassa Austria, sec. XIX)*, in *Venezia e l'Austria* a cura di G. Benzoni, G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 157-167.
- M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974.
- M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro*, a cura di P. Grossi, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 127-148.
- M. Sbriccoli, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*, in *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime. Atti del convegno, Venezia 3-5 novembre 1985*, a cura di G. Ortalli, Roma, Jouvence, 1986, pp. 479-500.
- M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla repubblica*, a cura di A. Schiavone, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 147-232.
- A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento, 1800-1860*, Bologna, Il Mulino, 1990.
- V. Scotti Douglas, *"La queue" della cospirazione del 1821. Alexandre Andryane, prigioniero di Stato*, in *La nascita della nazione. La Carboneria. Intrecci veneti, nazionali, internazionali. Atti del XXVI Convegno di Studi Storici, Rovigo, Crespino, Fratta Polesine, 8-9-10 novembre 2002*, a cura di G. Berti, F. Della Peruta, Rovigo, Minelliana, 2003, pp. 413-424.
- R. Selmini, *Profili di uno studio storico sull'infanticidio. Esame di 31 processi per infanticidio giudicati dalla Corte d'Assise di Bologna dal 1880 al 1913*, Milano, Giuffrè, 1987.
- Sezione di scienze giuridiche*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano (1839-1939)*, Roma, Società italiana per il progresso delle scienze, 1939, vol. VI, pp. 295-435.
- E. Sfredda, *Le carte di Antonio Mazzetti e la sua inchiesta sull'amministrazione giudiziaria della Lombardia (1822)*, «Storia in Lombardia», VII (1988), 3, pp. 164-169.
- E. Sfredda, *Un funzionario trentino della Restaurazione: Antonio Mazzetti*, «Studi Trentini di Scienze Storiche» Sezione I, LXVIII (1989), 3, pp. 581-637.
- J. J. Sheehan, *Der Ausklang des Alten Reiches 1763-1850* (Propyläen Geschichte Deutschlands Bd. 6), Berlin, Propyläen Verlag, 1994.
- A. Sked, *The Survival of the Habsburg Empire. Radetzky, the Imperial Army and the Class War*, London and New York, Longman, 1979 [Trad. it.: *Radetzky e le armate imperiali. L'impero d'Austria e l'esercito asburgico nella rivoluzione del 1848*, Bologna, il Mulino, 1983].
- A. Sked, *Benedek, Breinl and the "Galician Horrors" of 1846*, in *Resistance, Rebellion and Revolution in Hungary and central Europe: commemorating 1956*, edited by L. Péter, M.

- Rady, London, Hungarian Cultural Centre, 2008, pp. 87-98.
- A. Sked, *Austria and the "Galician Massacres" of 1846*, in *A living Anachronism? European Diplomacy and the Habsburg Monarchy*, ed. by L. Höbelt, T. G. Otte, Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag, 2010, pp. 49-118.
- R. Soriga, *Voghera e la rivoluzione piemontese del 1821*, «Bollettino della Società pavese di storia patria», XXI (1921), 1-2, pp. 79-88.
- R. Soriga, *Gli studenti dell'Università di Pavia e i moti del '21*, «Bollettino della Società pavese di storia patria», XXIII (1923), 1-4, pp. 177-184.
- R. Soriga, *Pavia e i moti del 1821*, «La Lombardia nel Risorgimento italiano», XIII (1928), 14, pp. 49-68 [ora anche in Id., *Le società segrete, l'emigrazione politica e i primi moti per l'indipendenza*, a cura di S. Manfredi, Modena, Società tipografica modenese, 1942, pp. 203-224].
- B. Sösemann, *Zeremoniell und Inszenierung. Öffentlichkeit und dynastisch-höfische Selbstdarstellung in der preußischen Krönung und Jubiläumsfeiern (1701-1851)*, in *Kommunikation und Medien in Preußen von 16. bis zum 19. Jahrhundert*, hg. von Id., Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2002, pp. 85-135.
- C. Spellanzon, *Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, voll. I-II, Milano, Rizzoli, 1933-1934.
- R. Stritzko, *Das Archiv der Obersten Justizstelle und das Hofkommissionsarchiv* (strumento di corredo dattiloscritto presso l'Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv).
- M. Stronati, *Legislazione, scienza giuridica e pratica del 'perdono' tra Otto e Novecento: continuità e mutamenti*, in *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, a cura di K. Härter, C. Nubola, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 101-124.
- M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, Laterza, 2009.
- E. Tavilla, *Il diritto penale nel Ducato di Modena. Il codice criminale del 1855: premesse, modelli, problemi*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVII (2007), 2, pp. 313-336.
- E. Tavilla, «L'attributo il più prezioso della sovranità». *Il potere di graziare nell'ordinamento penale ticinese di primo Ottocento*, «Archivio storico ticinese», XLIV (2007), n. 142, pp. 319-340.
- E. Tavilla, *Grazia e promessa di impunità nell'ordinamento penale degli Stati Uniti delle Isole Ionie*, in *Codice penale degli Stati Uniti delle Isole Ionie (1841): ristampa anastatica*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 2008, pp. CXVII- CXXXI.
- L. Tedoldi, *Le retour du système inquisitorial. Les "distorsions" du système pénal ordinaire autrichien du Royaume de la Lombardie-Vénétie*, in *Normes juridiques et pratiques judiciaires: du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, sous la dir. de B. Garnot, Dijon, Edition Univesitaires de Dijon, 2007, pp. 357-365.
- M. Tonetti, *Carl Czoernig: la vita e le opere*, in *Karl Czoernig fra Italia e Austria*, Gorizia, Istituto di storia sociale e religiosa, 1992, pp. 1-16.
- E. Torelli Viollier, *Movimento librario*, in *Mediolanum*, vol. III, Bologna-Milano-Napoli, Vallardi, 1881, pp. 341-361.
- S. Tschigg, *La formazione del codice penale austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803). Ristampa anastatica*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1997, pp.

LI-LXVII.

R. Turchi, *Paride Zajotti e la «Biblioteca italiana»*, Padova, Liviana, 1974.

M. Vaini, *I contadini mantovani nella rivoluzione nazionale (1848-1860). Contributo al dibattito storiografico sulle vicende del Mantovano negli ultimi cento anni*, Milano, Edizioni del Gallo, 1966.

F. Valsecchi, *L'assolutismo illuminato in Austria e in Lombardia*, Bologna, Zanichelli, 1934, vol. II.

F. Venturi, *L'Italia fuori d'Italia*, in *Storia d'Italia. Vol. III: Dal primo Settecento all'Unità*, Torino, Einaudi, 1973, pp. 985-1481.

S. Vinciguerra, *Idee liberali per irrobustire l'assolutismo politico: il Codice Penale austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803). Ristampa anastatica*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1997, pp. IX-XXXVIII.

S. Visciola, *Carboneria: un problema storiografico aperto*, in *Spielberg. Documentazione sui detenuti politici italiani. Inventario 1822-1859*, a cura di L. Contegiacomo, Rovigo, Minelliana, 2010, pp. 373-384.

G. Vittani, *Archivi resi dall'Austria all'Archivio di Stato di Milano riguardanti la storia del Risorgimento*, in *Atti dell'XI Congresso tenutosi in Milano il 17-18-19 settembre 1923*, L'Aquila, Vecchioni, 1924, pp. 100-139.

G. Vittani, *Il processo Pellico-Maroncelli nei giudizi d'Appello e del Senato Lombardo-Veneto*, in *Ad Alessandro Luzio. Gli Archivi di Stato italiani. Miscellanea di studi storici*, vol. II, Firenze, Le Monnier, 1933, pp. 359-378.

K. Vocelka, *Österreichische Geschichte 1699-1815. Glanz und Untergang der höfischen Welt. Repräsentation, Reform und Reaktion im habsburgischen Vielvölkerstaat*, Wien, Ueberreuter, 2001.

M. von Bány-Oberschall, *Die eiserne Krone der Lombardei und der lombardische Königsschatz*, Wien-München, Herold, 1966.

A. von Egen, *L'uso delle lingue nazionali presso i tribunali dell'impero asburgico e in particolare della lingua italiana nel Tirolo e nell'impero*, «Studi trentini di scienze storiche», LVII (1978), 4, pp. 467-476.

C. von Hock, H. I. Bidermann, *Der österreichische Staatsrath (1760-1848)*, Wien, Wilhelm Braumüller, 1879.

M. F. von Maasburg, *Geschichte der Obersten Justizstelle in Wien (1749-1848)*, Prag, Joh. B. Reinitzer, 1879.

F. von Reinöhl, *Kabinettsarchiv*, in *Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv*, hg. von L. Bittner, B. 2, Wien, Verlag Adolf Holzhausens Nachfolger, 1937, pp. 113-272.

F. Walter, *Die österreichische Zentralverwaltung. II Abteilung: von der Vereinigung der österreichischen und böhmischen Hofkanzlei bis zur Einrichtung der Ministerialverfassung (1749-1848)*, 1. Bd., 2. Halbbd., Teil 2: *Die Zeit Franz' II. (I.) und Ferdinans I. (1792-1848)*, Wien, Adolf Holzhausens Nachfolger, 1956.

F. Walter, *Die österreichische Zentralverwaltung. II Abteilung: von der Vereinigung der österreichischen und böhmischen Hofkanzlei bis zur Einrichtung der Ministerialverfassung (1749-1848)*, 5. Bd.: *Die Zeit Franz' II. (I.) und Ferdinans I. (1792-1848). Aktenstücke*, Wien, Adolf Holzhausens Nachfolger, 1956.

- F. Walter, *Die österreichische Zentralverwaltung, III Abteilung: von der Märzrevolution 1848 bis zur Dezemberverfassung 1867*. 1. Bd: *Die Geschichte der Ministerien Kolowrat, Fiquelmont, Pillersdorf, Wessenberg-Doblhoff und Schwarzenberg*, Wien, Adolf Holzhauses Nachfolger, 1964.
- F. Walter, *Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500-1955*, Wien-Köln-Graz, Böhlau, 1972.
- E. Wangermann, *From Joseph II to the jacobin trials*, London, Oxford University Press, 1959.
- E. Weinzierl, *Amtliche österreichische Reaktionen auf Werke Silvio Pellicos 1832-1834*, «Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs», 31 (1978), pp. 209-218.
- S. J. Woolf, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, vol. III: *Dal primo Settecento all'Unità*, Torino, Einaudi, 1973, pp. 5-508.
- S. J. Woolf, *Il Risorgimento italiano. II: Dalla Restaurazione all'Unità*, Torino, Einaudi, 1981.
- A. Würzler, C. Nubola, *Politische Kommunikation und die Kultur des Bittens*, in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere /Formen der politischen Kommunikation in Europa vom 15. bis 18. Jahrhundert. Bitten, Beschwerden, Briefe*, a cura di A. Würzler, C. Nubola, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2004, pp. 7-12.
- G. Zagrebelsky, *Grazia. Diritto costituzionale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 757-771.
- G. Zagrebelsky, *Amnistia, indulto e grazia. profili costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1974.
- A. Zannini, *Vecchi poveri e nuovi borghesi*, in *Venezia e l'Austria* a cura di G. Benzoni, G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 169-194.
- W. Ziegler, *Franz II./I. (1792-1835). Kaiser, Dynastiechef, Landesvater*, in „*Johann und seine Brüder*“. *Neun Brüder und vier Schwestern – Habsburger zwischen Aufklärung und Romantik, Konservativismus, Liberalismus und Revolution. Beiträge der internationalen Tagung vom 4./5. Juni 2009 in Graz*, hg. von A. Ableitinger, M. Raffler, Graz, Selbstverlag der Historischen Landeskommission für Steiermark, 2012, pp. 59-78.